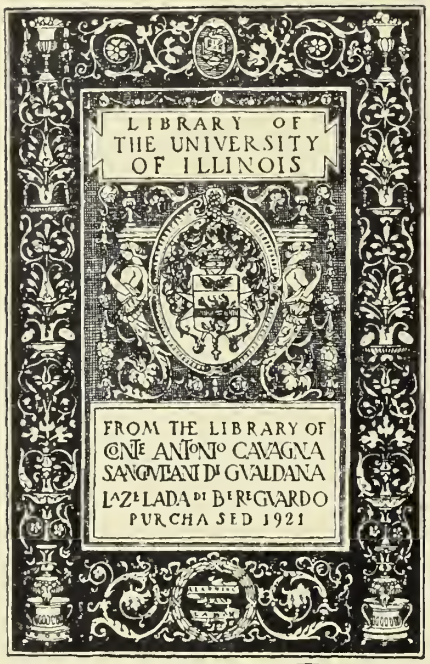

945.2
Au7t
Rare Book & Special
Collections Library

Digitized by the Internet Archive
in 2013

http://archive.org/details/trattatofrasuam0aust

Y-12-8-5

TRATTATO

Fra Sua Maestà

L'IMPERATRICE REGINA,

E la Serenissima

REPUBBLICA DI VENEZIA

Sopra lo stabilimento de' limiti, ed altre controversie private miste vertenti

FRA IL MANTOVANO

COMPRESO IL BOZZOLESE, E CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

DA UNA PARTE,

E D

IL BRESCIANO

DALL' ALTRA PARTE.

IN MANTOVA

Dalle Regie Stampe di Giuseppe Ferrari Erede Pazzoni.

M D C C L V I.

945.2
Au 7t

ESſendoſi la Commiſſione deputata a' Confini de' due Stati di Sua Maeſtà l' Imperatrice Regina Ducheſſa di Mantova, e della Sereniſſima Repubblica di Venezia in Italia, e compoſta dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig. Conte Criſtiani, Conſigliere Intimo Attuale di Stato delle Loro Maeſtà Imperiali, Gran Cancelliere, e Miniſtro Plenipotenziario preſſo il Governo Generale della Lombardía Auſtriaca, e Vice-Governatore di Mantova, e dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig. Franceſco Moroſini 2.do Cavaliere, e Procuratore di San Marco, eletto Savio del Conſiglio, riſpettivi Miniſtri Plenipotenziarj, in vigore de' Pienpoteri regiſtrati negli antecedenti Trattati, riunita in Mantova coll' approvazione delle due Corti per proſeguire i Congreſſi tendenti a conciliare le reſtanti vertenze Territoriali, e a dare eſecuzione a' Trattati già ratificati da Sua Maeſtà, e dalla Sereniſſima Repubblica, dopo avere preventivamente riconoſciuta in diverſe Seſſioni l' eſecuzione già data al Trattato di Oſtiglia de' 19. Aprile 1752., approvate le Mappe di eſecuzione già fatte in conformità del Trattato ſuddetto, e ſegnate non ſolamente da' riſpettivi Ingegneri, ma ancora a maggior prova d' identità da' detti Signori Commiſſarj Plenipotenziarj, e dopo aver diſpoſto quanto occorre per mezzo delle opportune Iſtruzioni già rilaſciate per eſeguire gli altri Trattati pure di Oſtiglia de' 20. Aprile 1752., con le Dichiarazioni di Roveredo de' 9. Giugno 1753., e di Vaprio de' 31. Luglio, e 17. Agoſto 1754., è paſſata la Commiſſione medeſima a prendere in accurato eſame le reſtanti vertenze Territoriali riguardanti li Confini del Breſciano col

SAVAGNA LIBRARY

Feudo di Caſtiglione delle Stiviere, dipendente dall' Amminiſtrazione dell' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sig. Marcheſe Botta Adorno Commiſſario Plenipotenziario Imperiale in Italia, colla Sovrana approvazione di Sua Maeſtà Ceſarea, il quale Miniſtro Plenipotenziario Imperiale ha commeſſo le veci ſue a detto Sig. Conte Criſtiani con lettera de' 24. Settembre 1755.; E de' ſucceſſivi Confini del reſtante Mantovano, e del Bozzoleſe colla ſteſſa Provincia Breſciana riſultanti dalle tre Mappe marcate 4. 5., e 6., regiſtrate ſotto la lettera A. dimoſtrative dello ſtato delle quiſtioni, e ſegnate dal Matematico Roſſi per il Breſciano, e dal Vice-Prefetto delle Acque di Mantova Ferrarini per il Mantovano; come pure le reſtanti differenze intorno le Acque defluenti ſopra i due Territorj a beneficio de' riſpettivi Sudditi; e ſono li detti Signori Commiſſarj Plenipotenziarj convenuti ne' ſeguenti Articoli:

P E R
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,
IN CONCORSO
DE' DISTRETTI DI VENZAGO, CALCINATO, MONTECHIARO, E CARPENEDOLO DIPENDENTI DAL BRESCIANO.

ARTICOLO PRIMO.

LA Strada ſuperiore delineata nella Mappa marcata 6. fra li due Termini ſegnati 1., e 2., ſi è dichiarata di ragione della Comunità Breſciana di Venzago, ed in conſeguenza appartenente al Territorio Veneto; E la Riva, che ſcorre lungo la medeſima Strada fra gli ſteſſi Termini, ſi è dichiarata di ragione di Solferino, ed in conſeguenza appartenente al Feudo Imperiale di Caſtiglione, da cui Solferino dipende, colla dichiarazione però che li Frontiſti Poſſeſſori di detta Riva non poſſano pregiudicare alla detta Strada con alcun atto, che tenda a reſtringerla nella preſente ſua larghezza.

II.

LA Strada di Maſtino Cane enunciata nelle tre Convenzioni de' 16. Ottobre, e 16. Dicembre 1492., e 21. Giugno 1548., la prima Rogito di Bernardino Ambrosj, la ſeconda Rogito di Mauro Ardizzoni, e di Bartolomeo Bellini, e la terza Rogito di Benvenuto Ugolotti, da regiſtrarſi nel preſente Trattato ſotto B. C., e D., la quale Strada è in oggi nominata Strada dell' Eſenta, dovrà eſſere conſiderata per Territorio Breſciano, cominciando dalle Bocche di Malocco ſegnate nel 6.° Diſegno ſotto il N. 3., e ſcorrendo per linea retta fino al N. 4., ed indi piegando verſo Occidente fino al Termine di pietra coll' iſcrizione *Lapis evulſus* marcata ſotto il N. 5., e ripiantato nell' atto di detta ſeconda Convenzione.

III.

LA Strada che ſcorre intermedia fra li Diſtretti di Calcinato Breſciano, e di Caſtiglione, chiamata la Strada Peloſa dal N. 6. fino al N. 7., cominciando da detta Eſenta, e mettendo capo alla Strada Levata, la quale tutta è compreſa nel Diſtretto di Montechiaro, ſecondo la Convenzione del 9. Marzo 1609. Rogito di Battiſta Marmentini da regiſtrarſi ſotto E., reſta ſimilmente dichiarata di ragione del Diſtretto di Calcinato Breſciano a norma delle tre precedenti mentovate Convenzioni.

IV.

LE due Strade, che attraverſano il detto Feudo di Caſtiglione denominate l' una del Traverſino corto, e l' altra del Traverſino lungo, indicata la prima dall' accennato N. 4. fino al N. 8., e la ſeconda dal N. 9. fino al 10., ſi dichiarano di ragione di detto Feudo di Caſtiglione.

V.

SArà però permeſſo agli Abitanti delle Comunità Breſciane finitime al detto Feudo di Caſtiglione di valerſi di dette due Strade tanto per l' evacuazione de' loro Beni, e traſporto de' loro Frutti raccolti ne' proprj Beni, quanto per ogni altro uſo privato, ſenza che per lo traſporto di detti Frutti poſſano eſſere aſſoggettati al pagamento di verun Dazio; E viceverſa ſarà egualmente permeſſo agli Abitanti dipendenti da detto Feudo di Caſtiglione di valerſi di dette Strade dell' Eſenta, o ſia di Maſtino Cane, Peloſa, e Levata, compreſe fra gl'indicati Numeri 6., e 7., 9., e 10. per l' evacuazione de' loro Beni; ed altri uſi privati, e per lo traſporto de' Frutti de' Beni ſuddetti, dentro, e fuori di Caſtiglione, ſenza che per occaſione del traſporto de' medeſimi Frutti ſiano aſſoggettati al pagamento di verun Dazio: oſſervato nel reſto reciprocamente il tenore delle Convenzioni ſuddette.

VI.

PEr le Acque, che cadono dalli Diſtretti di Calcinato, e di Lonato Breſciano, o dalla Strada ſuddetta Eſenta ne' Foſſi delli due Traverſini ſovraccennati, le quali ſono tirate ſulla detta Strada Levata, e da eſſa ſopra li Beni di Montechiaro Breſciano, ſarà dalla Comunità di Caſtiglione permeſſo agli Utenti di Montechiaro, a titolo però ſemplicemente precario, di tranſitarle, e condurle per li Foſſi confinanti di Caſtiglione, a condizione che li detti Poſſeſſori tengano curati, e cavati con effetto li detti Foſſi, gettando la terra ſopra li Beni adjacenti di Caſtiglione, e facciano una Tomba di ſotto la Strada ſuddetta, chiamata promiſcuamente Levata, e Marcadora, ad effetto che la medeſima non ſia danneggiata, e troncata con tale tranſito; E in eſſa Tomba tengano incaſſate le dette Acque; e mancando ad alcuna delle premeſſe condizioni, s' intenderanno decaduti *ipſo facto* dal beneficio di tale tranſito.

VII.

LA Strada chiamata Mantovana, che comincia dal così detto Ponte de' Crotti, marcata nella Mappa 5.ª ſotto il N. 11., e ſcorre fra li due Diſtretti di Caſtiglione delle Stiviere, e Carpenedolo ſino al triplice Confine di Caſtiglione, Montechiaro, e Carpenedolo, marcato in detta Mappa ſotto il N. 12., ſarà diviſoria delli due Territorj, ed apparterà per metà a Caſtiglione, e per metà a Carpenedolo alla forma della Convenzione de' 29. Giugno 1409. Rogito di Antonio Bonati, da regiſtrarſi ſotto la lettera F., ma per non impedire l' uſo di detta Strada, dovranno li due Ingegneri appoſtare tanto di ſotto al Ponte de' Crotti, quanto di ſopra al triplice Confine li Termini corriſpondenti a limitare li due Territorj ſulle eſtremità laterali della Strada medeſima.

VIII.

DIſcendendo dal Ponte de' Crotti ſino alla piegatura della così detta Seriola Marchionale compreſa nel Diſtretto di Caſtiglione, e preciſamente ſino al punto marcato nel 5.° Diſegno col N. 13. al di ſopra della Serioletta di Medole, dovranno li due Ingegneri regolare il Confine di Carpenedolo con Caſtiglione a norma di detto Iſtromento del 1409., e ſecondo la linea portata da Termini, che preſentemente eſiſtono ſulla ripa della detta Seriola Marchionale colla direzione attuale ſpiegata in detto Diſegno, aggiungendo, per troncare ogni ulteriore diſputa, un Termine nuovo nella detta piegatura, che fa la mentovata Seriola Marchionale, ove s' interna nel Principato di Caſtiglione.

IX.

DAl punto ſuddetto, ove comincia la Serioletta di Medole, marcata col N. 13., andrà dritto il Confine ſino alla piegatura marcata 14., e da detta piegatura dovrà piegare il Confine ſino all' Angolo marcato 15., e dovranno eſſere poſti li Termini cor-

corrispondenti, indicativi di detto Confine in distanza di piedi tre Veronesi dall'Alveo di detta Serioletta di Medole verso Carpenedolo. Da detto ultimo punto dovrà continuare il Confine fino al Termine così detto del Lupo marcato sotto il N. 18., per mezzo di un Arginello, da formarsi a spese comuni di Carpenedolo, e di Castiglione, a norma della Relazione sotto la lettera G. delli due Ingegneri, la quale dalla Commissione è stata approvata, e la metà di esso Arginello servir dovrà per termine delli due Territorj, nel modo spiegato in detta Relazione; e finalmente dal termine del Lupo fino al punto che s' incontra colla Seriola di Casaloldo marcato 19., dovrà correre il Confine secondo la direzione de'Termini risultanti da detta Mappa, e dovrà compiersi la detta direzione con altri Termini, l' ultimo de' quali sarà posto sul margine del Canale irrigatorio denominato del Tartaro, come Termine terminante li due Distretti di Carpenedolo, e di Castiglione fra loro, e divisorio de' medesimi dal Distretto di Castelgoffredo Mantovano, che ivi comincia.

X.

Piacendo alli Distrittuali di Castiglione, e luoghi da esso dipendenti, o a quelli de' Comuni vicini dipendenti da Brescia, di fare nuove diligenze, per cavare, e condurre Acque nuove, dovranno tanto gli uni, che gli altri tenersi lontani dal Confine per lo spazio di pertiche dieci Veronesi, affinchè non si venga a pregiudicare al corso, ed alla quantità delle antiche.

X I.

PEr conservare i Confini degli accennati Distretti della presente linea divisoria, ed ovviare alle alterazioni o dolose, o accidentali dell' una, o dell'altra parte, dovrà l'Uditore di Castiglione unirsi col Podestà di Lonato *pro tempore*, da delegarsi da' Provveditori a' Confini di Brescia, una volta di due in due anni, per riconoscerla nella Stagione opportuna, da intendersi fra loro, coll'intervento de' rispettivi Deputati, e far Rogito comune di detta Visita, rettificando sul fatto le contingibili alterazioni, e conservando il Confine nel sistema, che si è al

è al medeſimo dato; a qual effetto ſi ſpediranno tanto a detti Provveditori, che a detto Uditore gli Ordini opportuni, ed Iſtruzioni ſimili a quelle che furono appuntate nel Congreſſo di Vaprio ſotto li 5. di Luglio 1754., per la Viſita da farſi di biennio, in biennio de' Confini del Mantovano col Veroneſe.

PER
CASTELGOFFREDO MANTOVANO,
IN CONCORSO
DI CARPENEDOLO, E DI ACQUAFFREDA BRESCIANI.

ARTICOLO PRIMO.

LA Strada chiamata Peloſa, che comincia al N. 20., ſcorre fra Carpenedolo Breſciano, e Caſtelgoffredo Mantovano, e finiſce nel punto 21., retta ſecondo l'indicazione preſente de' Termini dichiarata appartenere a Carpenedolo, permeſſo però a' Poſſeſſori di Caſtelgoffredo il libero uſo della medeſima per le loro occorrenze private, ſpecialmente per l'evacuazione de' loro Beni, e traſporto de' loro Frutti ſenza che poſſano eſſere aggravati di alcun carico per tale traſporto.

II.

LA Pezza di Terra chiamata il Caſtelletto ſegnata ſotto il N. 22. ſpetterà al Territorio di Caſtelgoffredo; ed il Confine proſeguirà dal punto 23., ove già vi è un Termine a retta linea, ed a metà del Foſſo ivi eſiſtente ſino al punto 24., ove s'incontra col Diſtretto di Acquaffreda Breſciana, mediante la Seriola chiamata Iſorella, diviſoria del Diſtretto di Acquaffreda dal Diſtretto di Caſtelgoffredo: Ivi ſaranno piantati due Termini ſul bordo di detta Seriola in retta linea con detto antico Termine, la qual linea ſervirà di Confine fra il Diſtretto di Caſtelgoffredo, e di Carpenedolo in detta parte, come la detta Se-

Seriola ſervirà di Confine fra il Diſtretto di Caſtelgoffredo, e di Acquaffreda, con appartenere per metà all'uno, e per metà all'altro Territorio, ſalve le ragioni de'Privati per le Acque, che per eſſa conduconſi.

PER

VOLONGO MANTOVANO, ED OSTIANO MEMBRO DEL PRINCIPATO DI BOZZOLO,

IN CONCORSO

DI FIESSE, GAMBARA, PRATAL-BOJNO, E SENIGA TERRE BRESCIANE.

ARTICOLO PRIMO.

DElle due Pezze di Terra tinte di colore roſſo riſultanti dalla Mappa marcata 4., la prima poſta al principio della Seriola Pizzinarda, e del Gambarello ſegnata ſotto il N. 25., reſta per maggiore rettificazione de' Confini ceduta, in quanto alla Giuriſdizione Territoriale, al Diſtretto di Fieſſe Breſciano, dovendo camminare in avvenire il Confine in concorſo di Volongo Mantovano per il Foſſo continuativo dal punto ſegnato 26. ſino al punto ſegnato 27., colla dichiarazione che per aſſicurare il corſo delle Acque del Molino di Fieſſe nella Seriola Pizzinarda acquiſtate da Lelio Arrivabene per Rogito di Criſtoforo Lucini del primo Marzo 1593., che ſarà regiſtrato ſotto H., e per non cauſare alcun regurgito in danno di detto Molino, o de' Beni circoſtanti, abbiano li due Ingegneri da diſporre, che ſi faccia a ſpeſe del Conte Opprandino Arrivabene un Soſtegno in Muro colle Uſciare da aprirſi, e chiuderſi, il quale attraverſi il Gambarello, e ſerva di Livello fiſſo in luogo della Roſta di Terra, che ſi è praticata di fare al detto Gambarello dalla parte deſtra della detta Seriola Pizzinarda.

La ſeconda Proprietà egualmente colorita di roſſo ſegnata 28., reſta dichiarata ſpettare al Territorio di Volongo, al quale ſi dovrà dalli due Ingegneri aſſegnare lateralmente, e dall'

iſteſ-

istessa parte, verso, e dentro il Territorio di Fesse secondo l' andamento della linea punteggiata 29., e 30., tanto Terreno, quanto sarà corrispondente all'importanza del Perticato dell' altra Pezza di Terra, che si è di sopra ceduta, ordinando alli medemi, che fatta la separazione del Fondo in misura equivalente, lo abbiano da limitare coll'impianto de' Termini, che saranno creduti opportuni.

II.

IL Fosso laterale alla Strada limitrofa fra il Comune di Gambara Bresciana, e li Comuni di Volongo Mantovano, e di Ostiano Bozzolese, quanto sia dal N. 31. sino al N. 32., resta dichiarato di rispettiva ragione delli due Distretti di Volongo, e di Ostiano, e la detta Strada colle di lei Rive resta dichiarata del Distretto di Gambara, e conseguentemente dovrà seguitare il Confine Territoriale al piede della Riva pendente della detta Strada di Gambara.

III.

DAl detto ultimo punto sino al fine dello Stradello chiamato delle Tavolette segnato 33., nel qual sito il detto Stradello mette capo alla Strada pubblica, che scorre fra Pratal-Bojno, ed Ostiano, il Confine continuerà a metà del Fosso, che guarda verso Ostiano, ed anderà proseguendo a metà della Strada stessa sino al punto segnato 34., ove termina la detta Strada; E da detto punto 34. sino alla sponda del Torrente Mela segnata 35. correrà il Confine a metà del Fosso, che divide il Distretto di Pratal-Bojno da Ostiano.

IV.

IL Torrente Mela servirà di Confine divisorio delli due Territorj, là dove scorre tanto superiormente, quanto inferiormente fra li due Dominj; E sarà tutto proprio del Distretto di Ostiano, e del Territorio di Bozzolo, là dove scorre intieramente dall' uno, e dall'altro lato per mezzo al Distretto di Ostiano.

me-

medeſimo; Ed in queſta parte la linea di Confine corre in figura irregolare per terra dal punto 36. ſino al punto 39., per mezzo degli altri punti 37., e 38. marcati negli Angoli di detta linea, li quali punti tutti comprendono la Pezza di Terra chiamata la Barca di Campi Veroneſi 26. 13. 27. diſegnata in detta Mappa 4.ª e tinta a color giallo, ſulla quale è ſituato il Caſino, che ſerve al Portinajo della Barca della Camera di Bozzolo, camminando i Confini a metà delli Foſſi, che circondano la detta Pezza di Terra, e della Stradella, che parte dal Torrente Mela, e finiſce all' Argine, il quale è tutto di ragione Breſciana, ſegnato colli punti 40., ſalve tanto in queſto, quanto in tutti gli altri Articoli ſuddetti le ragioni de' Privati: Sarà però libera a' Sudditi dell' uno, e l' altro Dominio la Navigazione di detto Torrente ſenza pregiudizio de' Dazj de' riſpettivi Territorj.

V.

LE Strade di Confine fra li Dominj di Breſcia da una parte, e di Mantova, e di Oſtiano Bozzoleſe dall' altra, ſaranno libere, e comuni alli riſpettivi Sudditi confinanti per li traſporti de' Frutti, e per gli altri uſi privati, ne' modi, e forme che reſta convenuto fra l' Aſolano, ed il Mantovano nell' Articolo 7.° del Trattato di Vaprio, a riſerva di quelle, per le quali ſi è nel preſente Trattato diverſamente, e ſpecificamente diſpoſto.

PER

LE ACQUE, CHE SCORRONO PROMISCUAMENTE DALLO STATO BRESCIANO, O ASOLANO NEL MANTOVANO, O DALLO STATO MANTOVANO NELL' ASOLANO, O BRESCIANO A BENEFICIO DE' RISPETTIVI UTENTI.

ARTICOLO PRIMO.

OSſervata la Tranſazione amichevolmente ſeguíta fra il Dottore Tommaſo Trecani Procuratore della Caſa Gambara di Breſcia da una parte, e Franceſco Pini Procuratore della Co-

Comunità di Caneto dall'altra, ricevuta dal Notaro Pietro Maria Mancina ſotto li 18. del proſſimo paſſato Febbrajo, e regiſtrata ſotto I., vertente ſulle diverſe antiche Controverſie, che pendevano fra le dette Parti ſopra l'uſo delle Acque della Seriola Caneta, e del Naviglio, che derivano dal Territorio Breſciano d'Iſorella nella Contrada di S. Anaſtaſio, e delle Chiaviche, e ſucceſſivamente diſcendono nel Diſtretto di Caneto Territorio Mantovano; La Commiſſione ha approvato la Tranſazione ſuddetta, e le di lei ratifiche de' 9., e 19. Marzo corrente, la prima per Rogito di Giuſeppe Arrivabeni, e l'altra per Rogito di Pietro Mancina, che ſaranno regiſtrate ſotto L., e M., con piena cognizione di Cauſa, come ragionevole, e diſcreta, ſecondo l'intiera ſua ſerie, e continenza; Ed ha diſpoſto, che alla medeſima ſia data piena eſecuzione, di modo che in avvenire, riſpetto alla Seriola Caneta, mediante la preſtazione annua accordataſi a carico della Comunità di Caneto, ed a favore di detta Caſa Gambara, non poſſa la detta Comunità eſſere maggiormente aggravata, nè impedita in modo veruno dall'uſo effettivo di dette Acque; E per riſpetto del Naviglio le ſiano permeſſe le curazioni, e le purgazioni, che ſaranno credute neceſſarie ſino al Corvione, ordinando in conſeguenza alli due Ingegneri Matematico Roſſi, e Vice-Prefetto Ferrarini di portarſi ſopra luogo a far eſeguire le operazioni corriſpondenti all'eſecuzione del Convenuto.

II.

NEl Trattato di Vaprio de' 31. Luglio 1754. fu deciſo ſopra le controverſie vertenti fra le Comunità di Aſola, e quelle di Redondeſco, e Mariana ſopra l'uſo delle Acque ſuperiori del Canale denominato Tartaro, o ſia Fuga, e della Seriola, che dallo ſteſſo Tartaro ſi deriva ſuperiormente, e diſcende a beneficio di Mariana, e Redondeſco, ed altri Particolari Aſolani, e Mantovani Utenti della Seriola medeſima, ordinando l'oſſervanza della Convenzione de' 29. Dicembre 1727. Rogito Torreſani, regiſtrata ſotto il N. 9.; Proſeguendo però il detto Canale Tartaro, o ſia Fuga verſo le parti inferiori, ſi divide in due Canali, l'uno a dritta denominato Tartarello, e

l' altro a ſiniſtra denominato la Seriola Bonaventura, e non eſſendovi quiſtione intorno all' uſo di detta Seriola, che ſcorre intiera a beneficio di Redondeſco, la Commiſſione ha preſo in eſame le differenze inſorte fra le dette Comunità di Mariana, e Redondeſco da una parte, e le Famiglie Aſolane Beffa, e Leali dall' altra, le quali ſi aſſeriſcono ſuccedute alle Famiglie Turchi, Lanzoni, Mangini, ed Ottuzzi, altre volte Poſſeditrici de' Beni poſti fra detto Tartarello da una parte, ed il Canale Tornapaſſo dall' altra, e fra le due Strade, l' una Superiore chiamata di S. Barnaba, che va dall' Aſolano ad Acquanegra, e l' altra inferiore chiamata Aſinara, la quale conduce dall' Aſolano al Mantovano, li quali Beni ſono deſcritti nella Mappa dell' Aſolano marcata ſotto il N. 1., e regiſtrata nel Trattato di Vaprio; E riconoſciute le due Tranſazioni, l' una de' 21. Settembre 1485. ſtipulata fra li Poſſeſſori Aſolani, e la Comunità di Mariana per Rogito di Bartolommeo Scandolari, regiſtrata a piedi del preſente Trattato ſotto N., ratificata li 27. Giugno 1535. per Rogito di Lodovico Morandi regiſtrato ſotto O.; l' altra de' 13. Aprile 1620. ſeguíta fra la detta Comunità di Redondeſco, e le dette Famiglie, per Scrittura privata, concordata dal Notaro Girolamo Gaiſami, e regiſtrata ſotto P.; E ritenuta preſente la detta ultima Convenzione del 1620., ha dichiarato la Commiſſione doverſi oſſervare le dette due Convenzioni ſecondo l' intiera loro ſerie, e continenza, ed in conſeguenza competere alle dette Famiglie, ed a' Succeduti alle medeme, l' azione di valerſi delle Acque del Tartarello ad effetto d' irrigare li Beni irrigabili dentro la ſuddetta circonferenza ne' giorni ſpecificati nelle Convenzioni ſuddette del 1485., e 1535., purchè non ſe ne prevalgano ad altro uſo, che a quello dell' irrigazione di detti Beni irrigabili, e non diſpongono del ſopravanzo, riſervato alla Comunità di Mariana, e che a tal effetto li due accennati Ingegneri debbano in eſecuzione del preſente Trattato portarſi ſopra luogo, a riconoſcere, ed adattare le Bocche legittime, ſe ve ne troveranno biſogno, ed otturare le Bocche, che ritroveranno abuſive; come pure riconoſcere, ed adattare, occorrendo le Soglie del Partidore, che divide le Acque del Tartaro Fuga nelli detti due Tronchi del Tartarello, e della Seriola Bonaventura, per ridurle

al

al giuſto piano Orizontale, dimodochè un Tronco non riceva maggior Acqua dell' altro.

III.

Similmente per comporre le differenze inſorte fra li Marcheſi Onorato, e Franceſco fratelli Caſtiglioni Mantovani da una parte, e la Comunità Veneta di Caſaloldo dall' altra, e dedotte negli Atti del Congreſſo ſopra l' uſo delli due Canali derivanti dal Diſtretto di Caſtelgoffredo in quello di Caſaloldo, e per eſſo defluenti a Caſatico Diſtretto di Marcaría a beneficio di detta Famiglia Caſtiglioni, l' uno nominato il Lodolo, l' altro il Corgolo; ha la Commiſſione riconoſciute le tre Conceſſioni fatte dal fu Marcheſe Alfonſo Gonzaga, la prima al fu Conte Cammillo Caſtiglioni, ed alle Comunità di Caſaloldo, Mariana, e Redondeſco de' 27. Ottobre 1567. Rogito di Antonio Beffa Negrini, già regiſtrata nel Trattato di Vaprio de' 31. Luglio 1754. ſotto il N. 5., l' altra fatta allo ſteſſo Conte Cammillo Caſtiglioni li 18. Novembre 1587. regiſtrata ſotto Q., ambedue riguardanti l' Acqua del Lodolo; E la terza degli 8. Marzo 1582. riguardante le Acque del Corgolo, regiſtrata ſotto R., e li Teſtificati fattiſi d' ordine della Commiſſione; E ſucceſſivamente ha la ſteſſa Commiſſione approvato per il Corgolo la Relazione degl' Ingegneri Roſſi, e Boldrini de' 24. del cadente Marzo regiſtrata ſotto S., per togliere li pregiudizj in eſſa Relazione enunciati; E riſpetto al Lodolo ha approvato di conſenſo degl' Intereſſati il temperamento propoſto dagli ſteſſi Ingegneri nella loro ſeconda Relazione della ſteſſa data, ſimilmente regiſtrata ſotto T.; colla dichiarazione però, che volendo la Comunità di Caſaloldo profittare di detto temperamento, debba eſſer ſollecita di fare dentro un anno dal giorno della data delle riſpettive Ratifiche le operazioni, le quali ſecondo la detta Perizia reſtano a ſuo carico, per adattare li Vaſi della Febreſſola, e del Tartaro a ricevere di tranſito l' Acqua ſopraddetta del Lodolo, mediante la Tomba da coſtruirſi ſotto la Seriolazza, ed il rialzo degli Argini ſpiegato in detta Perizia; E che frattanto che ſiano perfezionate le dette Operazioni ſotto la direzione del Matematico Roſſi, e dell' Inge-

gnere Biſagni, ricorrendo la Stagione opportuna alle irrigazioni, ſia lecito alla Caſa Caſtiglioni di tirare le dette Acque per il Canale del Zenerato ſuperiore, per cui le tira preſentemente, e che continui in appreſſo ſenza ulteriore contraddizione a tirarle per detto Canale, caſochè la detta Comunità in detto termine non abbia compiuto alle Opere ſuddette; incaricando però la Commiſſione ſpecialmente a' detti Ingegneri di regolare le bocche, che ſerviranno ad introdurre l' Acqua del Lodolo nel Vaſo del Tartaro, ed a levarla con tale proporzione, che dalla bocca inferiore per queſte nuove operazioni, non ſia eſtratta a beneficio della Caſa Caſtiglioni maggiore, o minore quantità di quella, che vi ſarà introdotta colla bocca Superiore, e ciò per preſervare li Conſorti del Tartaro da ogni pregiudicio.

I V.

PEr rapporto alla Seriola denominata Gambino, che deriva le Acque ſortive, e colaticcie dal Diſtretto di Carpenedolo in Contrada della Colla per acquiſto fatto da Daniele Daina delli 26. Novembre 1482. Rogito di Antonio Nani, che ſarà regiſtrato ſotto U.; E paſſando per Caſtelgoffredo Mantovano diſcende nelli Diſtretti di Caſtelpoglio, e Caſtelnovo Breſciani.

Si faranno otturare ſopra il Territorio di Caſtelgoffredo da' Conſorti Gandolfini, Smeragli, e da qualunque altro che non abbi legittimo titolo tutti li tagli, Foſſi, e Bocchetti arbitrarj da eſſi aperti nel Vaſo Gambino, dimodochè le dette aperture ſiano riempite, e reſe conſiſtenti in longhezza di una pertica Veroneſe, e ſarà loro proibito di mai più riaprirle; Ed all' incontro ſarà lecito a' Conſorti Beſacchi, Smeragli, e Piccinelli Succeſſori ne' Beni altre volte poſſeduti da Lazzarino Dedoro, e poi paſſati in Giacomo, e Venturella Sibilla poſti in Contrada Pojano di valerſi delle Acque del Gambino da levarſi dalla Chiavica chiamata Sibilla per li due giorni, e due notti di ciaſcun periodo di giorni ſedici accordati dalla Tranſazione de' 22. Maggio 1494. regiſtrata nel Trattato di Vaprio ſotto il N. 8. coll'obbligo di rimettere le Acque colaticcie nel Vaſo Gambino, o nel Vaſo appellato Mediarolo a beneficio del Comune di Caſtelnovo.

Sa-

Sarà proibito a Fauſtino Beſacchi di tenere nel Gambino la Chiavica inferiore da eſſo collocata preſſo la Caſa Smeragli; E dovrà per levare ogni ſoſpicione di abuſo valerſi della Chiavica Sibilla per l' irrigazione delle proprie Terre, ſecondo l'importanza delle ore a lui ſpettanti nelle ore 48. competenti alli Compartecipi uniti di detta Chiavica Sibilla.

Sarà permeſſo alla Comunità di Caſtelgoffredo in vigore dell' acquiſto fatto da Daniele, e Conſorti Daina de' 3. Settembre 1533. Rogito di Girolamo Franzoni, che ſarà regiſtrato ſotto X., di ſervirſi dell' enonciata Chiavica Sibilla, e di eſtraere l' Acqua dalla Seriola Gambino ad uſo irrigatorio ogni ſettimo giorno del Turno de' 16. giorni ſpiegato in detta Convenzione 22. Maggio 1494., rimettendo le Acque nel Vaſo Gambino, o nel Mediarolo.

V.

PEr rapporto alli Gorghi, ed Acque del Vaſo promiſcuamente denominato Seriola Baitella, o Mediarolo ſituato in Contrada del Podolo Territorio di Caſtelgoffredo, le quali furono vendute dal Marcheſe Alfonſo Gonzaga a Franceſco Baitello gli 8. Maggio 1573. per Rogito di Aleſſandro Pomelli, che ſarà regiſtrato ſotto Y., e da' Gandini Succeſſori nelle ragioni Baitelli furono rivendute al Comune di Caſtelnuovo li 9. Maggio 1719. per Rogito di Pietro Giacomo Serioli, che ſarà regiſtrato ſotto Z.

Reſta dichiarato ſpettare le Acque del detto Vaſo Mediarolo al detto Comune di Caſtelnuovo, ordinando la Commiſſione alli Giovan, e Dominico Conſorti Peſci, che debbano laſciar decorrere in eſſo Vaſo le Acque Sorgenti della Contrada Superiore denominata delle Caſarole, e le colaticcie della Contrada di Pojano, dopo che queſte avranno ſervito all' irrigazione della di loro picciola Riſara, da rilevarſi dalli due Ingegneri nel Diſegno eſecutivo, e che ſotto la di loro direzione ſiano tenuti li detti Conſorti Peſci a fare, e ſoſtituire in luogo della preſentanea Roſta di Terra una Chiavica, la quale attraverſi, ed inteſti nel tempo delle irrigazioni il Vaſo Mediarolo, mantenerla a proprie ſpeſe, ed aprirla in bando, fatti che ſaranno gli adacquamenti.

VI.

SAranno finalmente per modo di regola generale da una parte, e dall'altra rimoſſe tutte le diverſioni abuſive di tutte, e ciaſcuna delle Acque inſervienti all' irrigazione dell' uno, e dell'altro Dominio; E ſarà permeſſo alli riſpettivi Utenti delle Acque di amendue li Dominj menzionate nel preſente Trattato di curare, purgare, ed anche eſcavare ſecondo le riſpettive occorrenze li Canali inſervienti alla derivazione delle Acque di loro ragione, ancorchè ſiano li detti Canali ſituati in Territorio diverſo dal Domicilio degli Utenti.

VII.

LI riſpettivi ſuddetti Ingegneri, ſopravvenuta che ſia la Ratifica di Sua Maeſtà, e della Sereniſſima Repubblica, dovranno a maggiore verificazione del Convenuto nel preſente Trattato formare la Mappa generale di eſecuzione, com' è ſtata formata per l'eſecuzione del Trattato di Oſtiglia de' 19. Aprile 1752., e dovranno di più connotare nella medeſima Mappa il corſo de' riſpettivi Canali irrigatorj menzionati nel preſente Trattato nel modo in eſſo ſtabilito, ridotti che gli avranno al ſiſtema, che ſi è accordato, per così ovviare per ſempre ad ogni altra contingibile dubbiezza, che poteſſe naſcere fra gl' Intereſſati.

VIII.

COnciliate in tale modo le vertenze inſorte ſopra il corſo delle Acque, le quali decorrono dall' uno ſull'altro Dominio a beneficio de' riſpettivi Utenti; e la linea diviſoria de' Confini fra gli Stati di Breſcia per una parte, e di Mantova, Oſtiano Bozzoleſe, e Caſtiglione delle Stiviere per l'altra, ſi faranno ſei Originali della preſente Convenzione, da diſporſi tre per ciaſcheduno per gli Archivj delli due Dominj; e piacendo a Sua Maeſtà, ed alla Sereniſſima Repubblica di approvare quanto ſi è concluſo nelli ſopraſcritti Articoli, ſarà ratificato il

pre-

preſente Trattato nel termine di due meſi, e più preſto ſe ſarà poſſibile, e ſi daranno dopo il cambio delle Ratifiche alli due Ingegneri Auſtriaco, e Veneto gli Ordini corriſpondenti per piantare li Termini Territoriali ne' ſiti, che ſaranno ſtimati più neceſſarj, coll' obbligo di farne in fine dell' Opera la di loro intiera deſcrizione, e di preſentarne a' riſpettivi Governi un' eſatta relazione da eſſi concordemente firmata, unita alli ſei Diſegni di eſecuzione; e ſi farà la pubblicazione del preſente Trattato per lume, e direzione degl' Intereſſati, e per l' eſatta oſſervanza di quanto in eſſo reſta preſcritto. Ed in fede delle predette coſe li Signori Miniſtri Plenipotenziarj l' hanno ſegnato di proprio pugno, e vi hanno fatto apporre il Sigillo delle loro Armi.

Dat. in Mantova li 31. Marzo 1756.

L.✠S. BELTRAME CRISTIANI.)(L.✠S. FRANCESCO MOROSINI 2.° Cav.

A

Qui cadono le Mappe marcate n. 4. n. 5., e n. 6.

B

1492. die 16. Octobris.

Conventio inter Serñum Dominium Venetum, & Excellñum D. Marchionem Rodulphum de Gonzaga ſuper reſpectiva differentia Confinium Lonati, & Caſtilionis a Stiveriis: Rogitus ol. Bernardini de Ambroſiis Notarii Veneti.

IN Chriſti Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejuſdem milleſimo quadringenteſimo nonageſimo ſecundo, Indictione x.ma, die verò decima ſexta menſis Octobris. Quum aliquando inter Lonatenſes Serñi Dominii Veneti ſubditos & Caſtilionenſes Caſtri de Stiveriis ſubjectos Illñi D. Rodulphi de Gonzaga controverſia de finibus viguiſſet, aſſerentibus Lonatenſibus fines Territorii ipſorum protendi ultra buccas Maloci ad nonnullos terminos lapideos, qui fixi id indicare videntur, Caſtilionenſibus autem e contrario dicentibus rem aliter ſe habere, terminoſque illos potius ſigna Caſtri Venzaghi, quam Lonati eſſe, buccaſque Maloci procul dubio Caſtilionenſis agri cenſeri debere, quippe qui terminos Territorii ſui poſt ipſas per multum ſpatii Lonatum verſus prorogari affirmarent, ut ſaxeis quibuſdam limitibus oſtenditur, innixique his & aliis probabilibus fundamentis utrique contentio-

tiosè pertractarent, volens ipſum Serñum Dominium, ut ſemper conſuevit, controverſiam hanc quietè, & pacatè definiri, & terminari, negotium dedit Magnifico Viro Dominico Triviſano Equiti Prætori tunc Brixiæ, qui bis in rem præſentem profectus una cum præfato Illmo D. Rodulpho, omnibuſque diligenter,& accuratè inſpectis,auditaque in contradictorio Cauſa, & Scripturis pertinentibus, & intellectis allegationibus Doctorum, & quidquid utrique dicere, & producere voluerunt, tandem cum eodem Illmo D. Rodulpho ad infraſcriptam Tranſactionem, pacta, & conventionem devenit, videlicet ut fines Lonatenſium ſint, & eſſe intelligantur ultra buccas Maloci ad terminos lapideos, de quibus ſupra, prout Lonatenſes protendi aſſerebant, ita quod ipſæ buccæ, & ipſarum via, qua per medium itur cum via nuncupata D. Maſtini Canis continuato curſu ad occidentem uſque ad quemdam lapidem Evulſum juxta fines Territorii Calcinati aliquantulum ſupra viam elevatum liberè & pleno jure ipſius Serñi Dominii ſint ſine aliqua contradictione, hoc tamen expreſſo quod in ipſis buccis hinc inde per ducentas perticas non poſſit fieri arx aliqua, ſeu turris, aut aliud ædificium quoquo modo ad uſum belli, ſed inædificatum perpetuò remaneat ſpatium deſcriptum quemadmodum eſt, & figantur termini ipſi lapidei ad buccas majores qui ſint cum ſigno Sancti Marci, ut ab omnibus dignoſcantur: Campanea verò & colles, ſeu monticuli controverſioſi, tamquam fundi poſiti in Territorio Lonati in duas partes æqualiter dividantur inter Lonatenſes ipſos & Caſtilionenſes, & ſit portio Lonatenſium Lonatum verſus, Caſtelionenſium verò verſus Caſtilionum, ſalvo jure privatarum perſonarum: & ſi contigerit Lonatenſem aliquem habere fundum, vel fundos in parte Caſtilionenſibus obventa, habeat compenſationem, vel ſatisfactionem a Lonatenſibus, & e converſo, ut in totum ſeparatio facta ſit, & nulla remaneat commixtio, ducaturque fovea dividens & diſterminans campaneam diviſam per totum uſque ad extremum lata pedes octo alta pedes quinque, quæ communibus expenſis fiat, & ſic continuato tractu ponantur ſigna diviſoria in collibus ipſis, ut portio cujuſque apertè intelligatur. Inſuper declaretur quod fundi in parte

Ca-

Caſtilionenſibus obventi ſint liberi & immunes ab omni angaria tam reali, quam perſonali, & mixta & ab imbotatu, liceatque ipſis quicquid collegerint in campanea & monticulis prædictis Caſtilionum & alio extra Veneti Dominii juriſdictionem pro libito conducere ſine ulla prorſus ſolutione, nec in alia conditione ſint coloni, & incolæ ipſorum agrorum, quoad onera, & gravamina cujuſque generis, & in perſonis, & in bonis quam ſi in Caſtilionenſi agro habitarent, ita quod in aliquo caſu non poſſit eis mandari, nec præcipi cum pœna, nec ſine pœna, nec ad aliquod onus cogi, nec alicubi extimari pro perſonis, nec pro bonis, ſed exempti & immunes omnino libertate, & immunitate ſupradicta fruantur. Quo autem ad juriſdictionem in cauſis civilibus, & in criminalibus, & mixtis, & in damnis datis tam inter ipſos quam per alienos ſint ſubjecti Poteſtati Brixiæ & habeant condemnationes, quæ ab ipſo fient de ipſis damnis datis, quarum exactio illis liberè permittatur. Et quia in valle Flochitii eſt fons quidam qui rationabiliter erit in parte Lonatenſium, declaretur, quod Caſtilionenſes ex ipſo fonte poſſint derivare rivulum, ſeu canalem parvum, & ducere in fundos ſuos pro potu pecorum ſuorum, & e converſo ſit ſi Caſtilionenſibus obvenerit, qui fons mundari ſæpius debeat, ut uberior & affluentior aqua proveniat. De depoſito autem frumenti, & aliarum frugum aliàs facto, & Lonatenſibus dato, nullum amplius fiat verbum, quia Caſtilionenſes & ipſi prius quamdam milii quantitatem habuerunt, & quia gravantur de compenſatione habeant pro ſupplemento frumenta, & fruges, quæ hoc anno depoſitæ fuerunt in Monaſterio Sanctæ Mariæ Annunciatæ de Lonato per ambos ipſos, & illis quieti remaneant: aboleanturque omnes querelæ & accuſationes utrinque hac de cauſa factæ, ſi quæ ſunt, & omnis tollatur occaſio diffidii, vivantque, & vicinentur benevolè, & amicè populi ipſi contendentes, quemadmodum paternæ charitati ipſius Serñi Dominii in memoratum Principem conſentaneum eſt. Igitur Magnificus & Clariſſimus Eques Auratus Dominus Dominicus Triviſanus quondam Magnifici D. Zachariæ inſignis Patritius Venetus ſindicus & procurator, & procuratorio, ſindicarioque nomine Serñi Principis,

& Excellmi D.D. Auguſtini Barbadico Dei gratia inclyti Ducis & Excellmi Dominii Venetiarum &c. habens ad hoc omnimodam facultatem, auctoritatem, & poteſtatem, ut de ejus ſindicatu, & procura conſtat, & manifeſtè apparet publico Inſtrumento facto per me Bernardinum de Ambroſiis Notarium infraſcriptum ſub die xv. menſis inſtantis ex una parte, & nobilis & egregius vir Dominicus filius quomdam D. Petri de Benechis Notarius & Civis Mantuæ, ſed habitator Luzariæ procurator & procuratorio nomine antedicti Illmi D. Rodulphi de Gonzaga, armorum &c. habens ad hæc ampliſſimam auctoritatem, facultatem, & poteſtatem, ut de ejus mandato, & procura conſtat, & manifeſtè apparet publico procurationis Inſtrumento ſcripto, & in publicam formam redacto per D. Antonium quomdam D. Bartholomæi de Bernis Civem Mantuæ, publicum Imperiali auctoritate Notarium ſub die Sabati xxviiii. menſis Septembris ſuperioris a me Notario infraſcripto viſo, & lecto, dictis nominibus laudarunt, approbarunt, confirmarunt, & emologarunt prædictam tranſactionem pactum, & conventiones, & omnia, & ſingula in ea contenta, promittentes dictis nominibus unus alteri, & alter alteri mutuis hinc inde ſtipulationibus intervenientibus ea omnia, & ſingula attendere, & obſervare, & eis, vel alicui eorum modo aliquo non contrafacere, vel venire per ſe, vel alios dictis nominibus aliqua ratione vel cauſa de jure, vel de facto ſub pœna refectionis & emendationis omnium expenſarum, damnorum, & intereſſe litis, & expenſæ, qua ſoluta vel non, damnis, expenſis, & intereſſe ſolutis, refectis, vel non, nihilominus præſens Inſtrumentum cum omnibus, & ſingulis in eo contentis in ſua remaneat firmitate.

Actum Venetiis in Ducali Palatio in Sala nova ſuperiori deputata pro Conſilio Rogatorum congregando, præſentibus Ven. D. Presbitero Juliano de Burgo qu: D. Antonii habitatore Venetiis in confinio S. Joannis Bragoræ, ſpectabilibus, & egregiis viris Domino Emanuele Gerardo qu. D. Chriſtofori de Veris Ducali Secretario, D. Ludovico de Lantenigo qu: D. Nicolai Notario, & Cive Tarviſino, Strenvo Dominico de Arimino qu: D. Bartholomæi Cive Ariminenſi,

& Comeſtabili antedicti Illmi Dominii Venetiarum nunc Venetiis degente, & Domino Sebaſtiano Barbaro qu: Magnifici D. Joannis Cive Veneto de Confinio S. Blaſii teſtibus ad hæc ſpecialiter convocatis, habitis, & rogatis.

Ego Bernardinus de Ambroſiis qu: Domini Joannis qu: D. Stephani de Veris publicus Imperiali auctoritate Notarius & Judex ordinarius ac ſæpe dicti Sermi Principis & Dominii Venetiarum Secretarius, prædictis omnibus, & ſingulis interfui & rogatus ſcripſi, & publicavi, & in hanc publicam formam redegi, & in eorum fidem me ſubſcripſi, ſigno, & nomine meis appoſitis conſuetis.

Concordat præſens Copia cum alia ſimili Copia producta, ac communicata a Cancellaria Secretiori Excellmæ Commiſſionis Venetæ a me infraſcripto de verbo ad verbum comparata, & in fidem, &c. Hac die quinta Aprilis 1756.

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius Collegiatus & Archiviſta publicus.*

C

1492. die 16. Decembris.

Executio Tranſactionis initæ ſub die 16. Octobris currentis 1492. inter Sermum Dominium Venetum, & Excellmum D. Marchionem Rodulphum de Gonzaga ſuper differentia inter ipſos vertente pro Confinibus Lonati, & Caſtilionis a Stiveriis: Rogitus ol. Mauri de Ardizzonibus, & Bartholomæi de Bellinis Not.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno ab ejuſdem Nativitate milleſimo quingenteſimo quadrageſimo octavo, Indictione ſexta,

ta, die vigeſimo primo menſis Junii in loco infraſcripti termini reflexi, præſentibus D. Benvenuto de Ugolottis de Caſtiono, & D. Paulo Ceruto de Lonato Notariis, & unoquoque eorum Notario rogato pro ſecundo Notario D. Aleſſio de Bettonis, & D. Ghirardo de Bignottis de Caſtiono ſimiliter Ludovico Segala, & D. Jo: Antonio Botezolo de Lonato, & etiam multis aliis tam de Lonato, quam de Caſtiono prædictis.

Cum Magnificus, & Clariſſimus D. Carolus Magno Lonati, & Diſtrictus Proviſor digniſſimus ſuperioribus diebus ſuas dediſſet litteras Illmo D. Aloyſio Marchioni de Gonzaga ob viam nuncupatam D. Maſtini Canis, de qua in Inſtrumento Tranſactionis alias de anno 1492. initæ, & factæ inter Magnificum, & Clariſſimum D. Dominicum Triviſano Nomine Sermi Ducalis Dominii Venetiarum ex una, & colendam memoriam qu: Illmi D. Rodulphi de Gonzaga Marchionis Patris prælibati Illuſtriſs. D. Aloyſii ex altera, rogato per qu: D. Bernardinum de Ambroſiis qū: D. Stephani de Venetiis Notario ſub die 16. menſis Octobris ex eo quia dicta via in aliquibus locis incipiendo ad buccas Maloci, & veniendo verſus ſero reducta fuerat de ſubtus terminos terminantes, ut in dicto Inſtrumento Tranſactionis, & quæ etiam via in loco termini reflexi verſus ſero ubi deviat, a lapide evulſo, de quo in Inſtrumento Tranſactionis factæ in executione dictæ Tranſactionis rogato per D. Marcum qu: D. Jordani qu: D. Danielis de Ardizzonibus Not. de Piſcheria ſub die decima ſexta Decembris 1492., etiam per non uſum deſtituta erat, & derelicta cum non modico incomodo Sereniſs. Dominii Venetiarum, & Subditorum ejus, & quibus quidem litteris præfati Clariſſimi D. Proviſoris per prælibatum Illuſtriſs. Aloyſium Marchionem reſponſum benigne fuerit (pro ut etiam per me Notarium infraſcriptum viſum fuit) mentem, & intentionem ipſius Illuſtriſs. D. Aloyſii Marchionis ſemper fuiſſe, & eſſe, quæ per Illuſtriſs. Primogenitores ſuos geſta erant, ſervare ſemper, & adimplere, & præſertim erga prælibatum Sereniſs. Dominium Venetiarum; ſub cujus felici umbra cum ortum traxerit, vitam etiam explere præoptabat; & ideo quod Negotium, & permiſſionem hanc daret

ret Magnifico, & Generoſo D. Nicolao Marco-Bruno Ordinario Poteſtati Caſtioni a Stiveriis adimplere, & præmiſſis adeſſe, & ut in ipſis litteris &c., unde præfatus D. Proviſor ex una, & præmemoratus D. Poteſtas ex altera concordes remanſerunt, quod ab uno ex dictis terminis ad alium, incipiendo ad dictas buccas Maloci eundo verſus ſero fiat, & fieri debeat foſſatum ad hoc, ut illa tranſeuntes pergere debeant deſuper ipſos terminos per ipſam viam ſuper Juriſdictione prælibati Sereniſs. Dominii Venetiarum, juxta dictam Tranſactionem, & quod dicta via ad dictum terminum reflexum tendens verſus ſtratam Elevatam juris ſimiliter Sereniſs. Dominii deſignari debeat cum duobus foſſatis undequaque, ad hoc ut per tranſeuntes debeat obſervari tanquam libera, & immunis Sereniſs. Dominii Venetiarum a dicto termino reflexo uſque ad Juriſdictionem Sereniſs. Dominii Venetiarum ut in ipſa Tranſactione continetur, & quæ via eſſe debeat in latitudine de brachiis duodecim. De quibus omnibus, & ſingulis rogatus ſum Ego Joannes Antonius Zanibonus Not. infraſcriptus publicum conficere Inſtrumentum ad laudem Viris Sapientis, &c.

Ego Joannes Antonius filius qu: Petri Zaniboni de Lonato Not. rogatus ſcripſi, & publicavi ac ſubſcripſi, &c.

Ego Benvenutus Ugolottus Not. rogatus pro ſecundo Notario prædictis interfui, & me ſubſcripſi, &c.

Ego Paulus Cerutus Notarius de Lonato prædictis omnibus præſens fui, & rog. pro ſecundo Not. me ſubſcripſi, &c.

Idem Joannes Antonius Zanibonus Not. ut ſupra regiſtravit.

Michael Panitia Vice-Cancellarius Spectabilis Comunitatis

L. S. *Lonati extrahere fecit, ſubſcripſit, & ſigillavit.*

Concordat præſens Copia cum alia ſimili producta, ac communicata a Cancellaria Secretiori Excellentiſs. Commiſſionis Venetæ a me infraſcripto de verbo ad verbum comparata, & in fidem, &c. Hac die quinta Aprilis 1756.

F.C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis Not. Colleg., & Archiviſta pub.*

D

1548. die 21. Junii.

Conventio, & reſpectiva Conventionis executio inter Serñum Dominium Venetum, & Excellñum D. Rodulphum de Gonzaga pro reſpectivis Confinibus Lonati, & Caſtilionis à Stiveriis: Rogitus ol. Joannis Antonii Zaniboni, & Benvenuti Ugolotti Not.

IN Chriſti Nomine. Amen. Anno Nativitatis Domini ejuſdem milleſimo quadrigenteſimo nonageſimo ſecundo. Indictione x.ª die vero Dominico ſexto decimo menſis Decembris, in Campanea Lonati Diſtrictus Brixiæ ſuper ripa foveæ noviter factæ per infraſcripta Communia Caſtioni, & Lonati, præſentibus Egregiis Viris D. Antonio de Laurentiis, & D. Joanne Bartholomæo de Maccaguinis qu: Stephani de Peſcheria Veronæ Civis, probo Viro Bartholomæo de Rubeo qu: D. Maphæi olim Comeſtabili, & Duce Proviſionato, Antonio filio, & Dominico qu: Venturæ de Bergomo Stipendiato, & Strenuo Cola de Roma Comeſtabile Peſcheriis, Hieronymo qu: D. Pauli de Scuolo, D. Gaſparo filio qu: Joannis de Scuolo Civibus Mantuæ ambobus habitatoribus Caſtioni Teſtimoniis idoneis, notis, rogatis, & ſpecialiter ad hæc convocatis

Cum ſit quod in executione cujuſdam Tranſactionis Venetiis celebratæ die decima ſexta Octobris anni ſupraſcripti inter Magnificum, & Clariſſimum Equitem D. Dominicum Triviſanum nomine Illñi & Excellñi Dominii Venetiarum parte una, & Spectabilem D. Antonium de Benochiis Factorem Illñi D. Rodulphi de Gonzaga Marchionis parte altera, ut apparet ex Inſtrumento rogato, & ſcripto manu prudentis

tis Notarii D. Bernardini de Ambrosiis qu: D. Joannis qu: D. Stephani de Venetiis, missus fuerit per Sermum Dominium Venetiarum Magnificus, & Generosus D. Aloysius de Armanno Pischeriæ Provisor dignissimus, & Delegatus prælibati Dominii, & prædictus D. Antonius de Benochiis Delegatus præfati D. Rodulphi Marchionis ad figendum, & figi faciendum terminos confinium Territoriorum, de quibus in Instrumento prædictæ Transactionis, ad quam de prædictis, & infra dicendis relatio habeatur, & per prædictos concorditer missi, & infixi fuissent lapides, & termini numero novem cum imagine S. Marci sculpta in quolibet ipsorum incipientium a buccis Maloci versus Castionum, & veniendo recto tramite secus viam nuncupatam D. Mastini Canis, usquequò ipsa via recte tendit, & ab inde ultra præfati D. Delegati nominibus, quibus suprà remansissent discordes in ponendis, & figi faciendis duobus aliis terminis usque ad lapidem evulsum, de quo in ipsa Transactione, nunc verò in absentia præfati D. Antonii in præsentia tamen Spectabilis, & Sapientis Legum Doctoris D. Gasparis de Fontana Potestatis Luzariæ, nec non noviter delegati præfati D. Rodulphi Marchionis ad præmissa, præfatus Magnificus D. Aloysius Provisor, & Delegatus, ut ante, una cum præfato Gasparo Delegato, ut ante, ambo concordes remanserunt, quod alii duo termini, de quibus supra, ponantur, & sic positi, & infixi sunt per ipsos, unus videlicet propè viam prædictam D. Mastini Canis in illa parte, qua ipsa via aliquantulum deviat ab ipso lapide evulso, & alius figatur, & ita infixus est de Communi concordia intra terminum sumptum, & dictum lapidem evulsum, in quo quidem loco lapidis evulsi unus alius terminus cum sculpturà, ut ante, etiam infixus est, & litteris insculptis hujus tenoris videlicet lapis evulsus: declarantes tamen quod via prædicta D. Mastini Canis quæ protenditur ab ipso termino posito, ut ante, prope ipsam viam, & in reflexione dictæ viæ usque ad viam Elevatam inclusivè, quæ est perticarum in longitudine quinquaginta quatuor, & quæ intermediat Territorium Castioni, sit, & remaneat ipsius Sereniss. Dominii Veneti modis, & conditionibus contentis, & descriptis in ipso Instrumento

Tran-

Tranſactionis. Demum declarantes nominibus, quibus ſupra, quod diviſio tam Campaneæ, quam Monticulorum inter Lonatenſes, & Caſtilionenſes, prout apparet, per terminos, foveam, & foſſata facta inter prædicta Communia tam in Campanea, quam in Monticulis perpetuò remaneant, & ſtent, prout nunc concorditer ſtabilita fuere, & ita voluerunt, & juſſerunt prædicti D. Delegati, nominibus, quibus ſupra promittentes ad invicem mutuò, & viciſſim, & quilibet ipſorum nominibus, quibus ſupra ſolemnibus ſtipulationibus hinc inde intervenientibus prædicta omnia, & ſingula attendere & obſervare, ac obſervari facere, & inviolabiliter permanere ſub pœna, & obligatione contentis in dicto Inſtrumento Tranſactionis toties committendis, quoties contrafactum fuerit, qua pœna ſoluta, vel non, nihilominùs omnia, & ſingula in præſenti Inſtrumento contenta perpetuò in ſuo robore, & valitudine permaneant. Et prædicta omnia, & ſingula dulciter, & amicabiliter concluſa, & geſta fuere per præfatos D. Delegatos. Blada verò præſenti anno depoſitata in Conventu Annunciatæ Lonati prout in Tranſactione reſtituta fuere prædictis de Caſtiono, quia affirmaverunt ipſi habuiſſe.

Ego Maurus filius qu: Jordani qu: D. Danielis de Ardizzonibus de Piſcheria Imperial. auctoritate Not., nec non Cancell. præfati Magnifici D. Proviſoris, prædictis omnibus interfui, & rogatus ea publicè ſcripſi.

L. S.

Ego Bartholomæus filius qu: D. Antonii de Bellinis de Caſtiliono a Stiveriis Imperial. publicus auctoritate Not. huic præſenti Inſtrumento diviſionum manu propria in fidem, & robur omnium præmiſſorum, & ſingulorum me ſubſcripſi de mandato Spectabilis, & Clariſſimi Doctoris D. Gaſparis de Fontana Poteſtatis Luzariæ, ac Delegati, ut ante, digniſſimi meique ſignum Tabelionatus aſſuetum in principio hujus ſcriptionis, die, menſe, & milleſimo ſupraſcriptis.

Michael Panitia V. C. Spectabilis Communitatibus Lonati extrahere feci, ſubſcripſi, & ſigillavi.

L. S.

Concordat præſens Copia cum alia ſimili Copia producta ac communicata a Cancellaria Secretiori Excellmæ Commiſſionis Venetæ a

ne infraſcripto de verbo ad verbum comparata, & in fidem, &c. Hac die quinta Aprilis 1756.

F. C. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Not.*
N. *Colleg., & Archiviſta publicus.*

E

1609. die 9. Martii.

Conventio inter Communia Montiſclari, & Caſtionis a Stiveriis ſuper Confinibus viæ Elevatæ: Rogitus ol. Baptiſtæ de Marmentinis Notarii.

IN Chriſti Nomine Amen. L'anno della ſua Natività mille ſeicento nove nell' Indizione 7.ª alli nove del meſe di Marzo, ſopra la Strada detta Levata Territorio di Montechiaro, vicina al Terminotto. Preſenti il Molto Illuſtre, e Molto Rev., & Eccellentiſs. il Sig. Dottore D. Fauſto Paſtorio Arciprete benemerito di Caſtiglione Protonotario Apoſtolico, Signore Aleſſio de Mutti di Caſtiglione ſuddetto, il Molto Magnifico Sig. Georgio Longhena, e Sig. Geronimo Tabarino Gentiluomini di Breſcia Teſtimonj a queſto richieſti, e conoſciuti, e noti, quali aſſeriſcono conoſcere le Parti infraſcritte a me Notaro ben note.

Eſſendo nelli meſi paſſati per gli Uomini di Montechiaro ſtati tolti alcuni pegni di Animali agli Abitanti in Caſtiglione, perchè foſſero venuti a paſcolare ſopra il Territorio di Montechiaro fuori delli Termini per Confini conſtituiti a mattina parte del detto Territorio di Montechiaro, fuori de' quali avevano ancora in alcuni luoghi arato, o coltivato quelli di Caſtiglione, naſcendo di ciò occaſione di diſparere

tra

tra gl' Illuſtriſſimi Signori Rettori di Breſcia per la Serma Signoría di Venezia, e l' Eccellenza del Sig. Marcheſe di Caſtiglione.

E di più eſſendo differenza ſopra la Strada detta Levata tende da Caſtiglione a Breſcia, aſſerendo gl' Intervenienti per gl' Illuſtriſſimi Signori Rettori, che tutta detta Strada foſſe di ragione del Territorio di Montechiaro, e per il contrario gl' Intervenienti dell' Eccellenza del ſuddetto Sig. Marcheſe pretendevano foſſe del Territorio di Caſtiglione;

Perciò per levare ogni occaſione di diſparere tra li detti Illuſtriſſimi Signori Rettori per la detta Serma Signoría, e l' Eccellenza del detto Sig. Marcheſe per ſtabilir anco tal differenza d' eſſa Strada, gli Eccellmi di Legge Dottori Signori Bartolommeo Stella, e Gaſparo Lana Agenti per li detti Illuſtriſſimi Signori Rettori, come dal Mandato fattole dalle Signorie Sue Illuſtriſſime appare, qual è ſtà laſciato appreſſo di me Notaro, e l' Eccellentiſs. Dottore di Legge il Sig. Saluſtio Petrocino Agente per l' Eccellenza del detto Sig. Marcheſe, come parimente appare dal ſuo Mandato preſſo di me Notaro laſciato, quali ambi doi Mandati ſaranno regiſtrati nel fine del preſente Inſtrumento, ſono venuti in queſto accordio, e capitulazione cioè

Primo. Acciocchè per l' avvenire quelli di Caſtiglione più chiaramente ſappiano, come abbiano d' arare, e coltivare li ſuoi Campi, e Territorio, e non abbino a eccedere li Termini conſtituiti, & e contra, ſi convenne, che a comuni ſpeſe sì di quelli di Caſtiglione, come di quelli di Montechiaro ſiano tirati li Foſſi per retta linea tra un termine, e l' altro poſti a mattina parte del Territorio di Montechiaro, e tendono a monte, e mezzo dì dietro la Strada detta Marcadora, quali Foſſi ſiano larghi brazza uno, e mezzo nel fondo, e tre nella ſomità, & alti ſimilmente brazza doi.

Secondo. Che quanto alla Strada Levata tende da Caſtiglione a Breſcia eſſa ſia, & eſſer s' intenda tutta del Territorio di Montechiaro tanto quanto tiene detto Territorio, & in conſeguenza di Giuriſdizione d' eſſi Illuſtriſſimi Signori Rettori di Breſcia, così Criminale, come Civile, e miſta, con dichiarazione però che li Sudditi di Sua Eccellenza abbiano

libertà di condur, e ricondurre le ſue entrate, che cavaranno da'loro Campi, quali ſono poſti tra detta Strada Levata, e Strada dell' Eſenta confinanti con tutta Strada alla Terra di Caſtiglione, e quelli empir, e vodar liberamente ſenza contraddizione alcuna, e ſenza pericolo, o pena di Contrabbando.

Terzo. Che per perpetua memoria ſi debbano metter termini di pietra tra detta Strada Levata, e li Campi di quelli di Caſtiglione, che ſono a monte parte, cominciando dal principio di detta Strada verſo Caſtiglione all' incontro del Termine detto Termenotto di pietra biſſa, o berettina, & a mattina parte alla Strada Marcadora tra li Territorj di Caſtiglione, e Montechiaro, ſeguitando fino al termine è tra il Territorio di Caſtiglione, e di Calcinato.

Quarto. Eſſendo da quelli di Caſtiglione ritratate le novità fatte con l' eccedere li termini poſti a mezzo dì parte del Territorio di Montechiaro con l'arare li ſuoi Campi, debbano eſſere reſtituiti li pegni, o altro in luogo d' eſſi dato fuori da quelli di Caſtiglione per quelli di Montechiaro, avendo così ordinato li detti Illuſtriſſimi Signori Rettori, e così detti Eccellmi Signori D.D. Stella, e Lana, hanno d' ordine d' eſſi Illuſtriſſimi Signori Rettori comandato a Magnifici Evangeliſta Macabiano, e Battiſta Foiada Conſoli, e Regenti d' eſſa Terra di Montechiaro preſenti &c. che debbano reſtituire eſſi pegni, e così in tutto come di ſopra è ſtato tra eſſe Parti per li nomi, come di ſopra convenuto, e patuito per ogni miglior modo, che di ragione ſi può fare, promettendo &c. obbligando &c. renunciando &c. in forma a laude dell' Uomo Savio &c.

Nell' iſteſſo giorno preſenti li ſuddetti Teſtimonj, e me Notaro in eſecuzione delle Coſe ſuddette convenute come di ſopra eſſi Eccellentiſſimi Signori D. D. Agenti di l'una, e l'altra parte ſopra il luogo hanno fatto mettere il primo termine inſcritto dalla parte di mezzo dì l'arma del Comune di Montechiaro di Sei Monti, e dalla parte di ſopra verſo monte l' arma della Comunità di Caſtiglione d' una Staffa inſcritto di pietra viva, lontano dal termine detto Termenotto, qual è di ſotto d' eſſa Strada Levata nel Confine delli Territorj di

Ca-

Caſtiglione, e Montechiaro per brazza 11., & onze 4., e poi ſeguendo verſo ſera hanno fatto mettere un altro termine di pietra viva con l'inſcrizione di Sei Monti Soli verſo mezzo giorno, lontano dal detto primo termine brazza 13., & onza 1. ſopra la detta Strada Levata, e poi ſeguendo verſo ſera v'hanno fatto mettere un altro pur di pietra viva con li detti Sei Monti Soli lontano dal ſuddetto cavezzi 56., brazza 4., & onze 3., & un altro verſo ſera come di ſopra diſtante dal ſopraddetto cavezzi 109., e poi dietro un altro ſimile lontano cavezzi 100., & un altro doppoi ſimile ſeguendo per l'iſteſſa Strada lontano cavezzi 140., e vi hanno fatto mettere un altro ſimile in la iſteſſa Strada lontano cavezzi 100., oltre la Strada Eſenta verſo ſera, e doppoi ſeguitando n'hanno fatto mettere un altro lontano cavezzi 97., brazza 2., & onze 7., & ultimamente n'hanno fatto mettere un altro lontano dal ſopraddetto cavezzi 15., brazza 3., & onze 11. appreſſo al termine vecchio che ſerve per li Confini di Caſtiglione, e Calcinato, e lontano d'eſſo termine vecchio brazza 1., & onzie 2., ordinando detti Eccellentiſſimi Signori Confidenti, & Agenti per li Noſtri, come di ſopra, che le ſpeſe fatte per conto di mettere li detti Termini, così del valore delle pietre, come degli Operarj in piantarli ſia per eſſi dalla Comunità di Caſtiglione riſtorata per la ſua metà a quelli del Comune di Montechiaro, come da loro fatte, e poſſano detti di Caſtiglione far inſcolpire in eſſi termini la ſua inſegna, o arma di ſopra, ma verſo il Territorio di Caſtiglione, & eſſi termini reſtino comuni.

Delle quali tutte coſe Io Battiſta Marmentino Notaro in Caſtiglione ſuddetto ne ſono ſtato pregato a farne pubblico Inſtrumento a laude d'Uomo Savio in conſonanza del Molto Magnifico Sig. Alfonſo Brognolo Notaro in Breſcia.

IL TENORE DE' MANDATI SEGUE

quæ ommittuntur tamquam &c.

L.✠T. *Ego Baptiſta f. qu: D. Jacobi de Marmentinis Civis Caſtilionis a Stiveriis publicus Apoſtolica Auctoritate Notа-*

tarius ſupraſcriptis omnibus & ſingulis præſens fui, rogatus ſubſcribere in conſonantia Mult. Magnifici Not. Alphunſi Brognoli Not. Brixienſis publicè ſcripſi. In quorum omnium robur, & teſtimonium me atteſtatione mea ſolita ſubſcripſi.

Ego Alphunſus Brignolus Civis, & Habitator Brixiæ Not. publicus præmiſſis omnibus præſens fui, rogatus interfui in concordia ſupraſcripti Magnifici D. Joannis Baptiſtæ Marmentini Not. Caſtilioni. In quorum fidem me ſubſcripſi, & ſubſignavi &c.

L.✠T.

Ego Joſephus f. qu: D. Antonii de Vicariis Not., Civis Caſtilionis a Stiveriis, ac publicus Imperiali Auctoritate Not. ſupraſcripta omnia fideliter, & de verbo ad verbum extraxi ab alia conſimili Copia authentica, exiſtente in hoc Archivio Feudalis Cameræ, mihi ad hunc effectum exhibita, & deinde reſtituta, cum qua concordavi, & reperta concordantia &c. In quorum fidem me ſubſcripſi, & ut ſoleo mei Tabellionatus ſigno authentice ſubſignavi &c.

L.✠T.

Caſtilionis a Stiveriis hac die 11. Decembris 1755.

Nos Joannes Baptiſta Gaſpari de Novomonte Pro Sac. Cæſ. Maj., & Pro Sac. Rom. Imperio Auditor Generalis Civitatis, & Principatus Caſtilionis a Stiveriis &c.

UNiverſis fidem facimus, atque atteſtamur anteſubſcriptum D. Joſeph Vicari eſſe publicum, legalemque Notarium, ac juridica fide dignum. In quorum &c. Dat. Caſtilione a Stiveriis hac die 11. Decembris 1755.

L.✠S. J. B. GASPARI.

Bartholomæus Ferrari Not., & Cancell. de Mandato.

Præſentem copiam Inſtrumenti recepti per D. Joannem Baptiſtam Marmentini Notarium Caſtilionis a Stiveriis, cum ejus authentico mihi exhibito, & mox reſtituto concordare atteſtor & fidem facio.

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius Collegiatus & Archiviſta publicus, hac die 5.ª Aprilis 1756.

F. C. N.

F

1409. Die Sabathi 29. menſis Junii.

Inſtrumentum Compoſitionis, & Tranſactionis, & Concordii Confinium, poſitorum per Joannem Fezzardi, & Joannem Laffranchi, Procuratores, & Syndicos Communis, & Hominum Carpeneduli, Deſignantium, & Dividentium Territoria prædictorum Communium Caſtioni, & Carpeneduli: Rogitus D. Antonii de Bonattis della Volta Notarii.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno a Nativitate ejuſdem milleſimo, quadringenteſimo nono; Indictione ſecunda; die Sabathi vigeſimo nono menſis Junii, Tempore Serñi Principis, & D.D. Roberti, Divina Clementia Romanorum Regis, præſentibus Nob., & Egregio Legum Doctore D. Gregorio de Stephanis de Cremona, Ser Urſo, qu: Joannis de Viterbio Not., Egregio Legum Doctore D. Bartholomæo de Carolis de Mutina, & Sapiente Viro, in jure Civili Licentiato, D. Franciſco de Machagnis de Cremona, Petro de Mauzeriis f. qu:... Martino de Mediolano f. qu: Ambroſii, & Viro Nobile Azone de Piſcheria pro Magnifico, & Excelſo D.D. Joanne Franciſco de Gonzaga, Mantuæ &c., Domino Caſtioni a Stiveriis, Vicario, & Capitaneo, qui corporaliter tactis Scripturis, ad Sancta Dei Evangelia juravit, ſe cognoſcere omnes ſupradictos Conteſtes, & infraſcriptos Joannem Laffranchi, & Joannem Fezzardi; teſtibus ad hæc vocatis ſpecialiter, & rogatis.

Super Campanea, quæ eſt inter Terram Caſtioni a Stiveriis præ-

prædictam, & Terram Carpeneduli, videlicet ſuper Territorio dictæ Terræ Caſtionis, & juxta, ſeu prope Confinem dictarum Terrarum; cum hoc ſit, quod inter Commune, & Homines Caſtioni a Stiveriis ex, & pro una parte, & Commune, & Homines Carpeneduli ex, & pro alia parte verſa fuerit quæſtio, ſeu controverſia, ſeu differentia occaſione Confinium Territoriorum ipſorum, & cum præfati Commune, & Homines Caſtioni confecerint, conſtituerint, & ordinaverint Joannem Fezzardi de Blanchettis ſuum, & dicti Communis, & Hominum dictæ Terræ Caſtioni, certum, verum, legitimum, & indubitatum Nuntium, Miſſum, Actorem, Procuratorem, Syndicum, Negotiorumque geſtorem, & quidquid melius de jure eſſe dici, & nominari poteſt, ad componendum, paciſcendum, & tranſigendum; nec non ad bona mobilia, & immobilia dicti Communis quomodocumque alienandum, & ſpecialiter, & nominatim, de, pro, & ſuper cauſa differentiæ Confinium prædictorum inter dicta Communia, & Homines Caſtioni, & Carpeneduli prædictorum; & ad terminos, Confinia deſignantes, ſeu dividentes Territoria dictorum Communium terminandos, ponendos, & figendos, prout, & ſicut dicto Joanni Fezzardi Procuratori, & Syndico antedicto pro bono pacis, & concordiæ inter dictos Communia, & Homines expedire videbitur, eique placebit, & ſeu volet, & ad multa alia, de quibus conſtat publico Inſtrumento, ſcripto, & rogato per me Antonium de Bonattis Notarium ſub anno Domini, milleſimo, quatrocenteſimo nono, die vigeſimo octavo præſentis menſis: Et cum etiam præfati Commune, & Homines Carpeneduli ſimiliter in effectum confecerint, conſtituerint, & ordinaverint Joannem, qu: Laffranchi de Creſſinis, eorum, & dicti Communis Carpeneduli Procuratorem, & Syndicum ſpecialiter, & nominatim ad ſupraſcripta, prout ſic, ut aliter in effectu totum idem continetur publico Inſtrumento rogato per Bartholomæum de Campariis de Brixia Notarium, ſub anno, menſe, & die prædictis. Pro tanto prædicti Joannes, & Joannes Syndici, & Procuratores, ac nominibus prædictis, conſiderantes lites, quæſtiones, controverſias, & differentias non ſine magno litigantium animi rancore, &

ex-

expenſis procedere, volentes parcere laboribus, & expenſis pro bono pacis, & concordiæ deliberaverunt, prædictam quæſtionem, controverſiam, & differentiam componere, terminare, decidere, & de ipſa in forma infraſcripta tranſigere, & terminos dividentes Territoria prædicta, ut infra ponere, videlicet, unum lapidem pro termino, & loco termini, dividentis dicta Territoria prope locum, ubi naſcitur aqua, nominata Bagibò; in una petia terræ prativæ in Contrata Segablarum, cui termino eſt prope aqua, deverſus manè, & a dicto termino, veniendo verſus ſero, per diſtantiam 113. perticarum trabucatarum, & brachiorum quatuor cum dimidio, vel circa, quæ pertica ſecundum conſuetudinem regionis eſt de brachiis ſex pro ſingula pertica, unum alium lapidem loco termini, ſimiliter dividentis, & a dicto lapide ſecundo termino ſucceſſivè veniendo verſus ſero, alium lapidem dividentem loco termini, ut ſupra diſtantem a proximo dicto termino per perticas trabucatas 110., vel circa; Et ſubinde a dicto termino tertio proximo alium lapidem loco termini ſimiliter verſus ſero, diſtantem a ſupra dicto proximo termino per perticas trabucatas 107., cum dimidia, vel circa; qui lapis ſive terminus poſitus eſt juxta viam, qua itur a Terra Carpeneduli, ad Terram Caſtioni, & e converſo, & ſucceſſive alium lapidem loco termini, dividentem ut ſupra ſimiliter verſus Montes, diſtantem a proximo prædicto quarto termino per perticas trabucatas 130., vel circa, qui terminus poſitus eſt ſuper Strata Mantuana, & demum alium lapidem loco termini, ſe flectendo per dictam viam directo verſus Terram Montis Clari, diſtantem a quinto proximo dicto termino per perticas trabucatas 151., vel circa, ita, & taliter, quod dictus ſextus lapis, loco dividentis termini, poſitus, ut ſupra, non ſit, nec intelligatur eſſe ultimus terminus dividens Territoria dictarum Terrarum Caſtioni, & Carpeneduli, ſed quod dicti duo quintus, & ſextus Termini dividant; & dividere intelligantur Territoria prædicta, etiam, ultra dictum ſextum Terminum uſque ad Confines Territorii Montis Clari, & dictarum Terrarum Caſtioni, & Carpeneduli, ſecundum quod dicti duo Termini pro reſpectu unius, ad alterum indicant, & proſ-

piciunt directo, ita & taliter, quod ultimus terminus, seu ultimus punctus per directum corrispondens dictis duobus terminis, & dividens Territoria Montis Clari, & Carpeneduli, sit, & esse intelligatur similiter ultimus terminus, dividens Territoria dictarum Terrarum Carpeneduli, & Castioni, & ita, prout superius dictum est, dicti Syndici, & uterque eorum dictis nominibus, unanimiter, & concorditer poni, & affigi fecerunt in præsentia mei Notarii infrascripti, & dictorum Testium, & etiam dictis modis, & formis suprascriptis, volentes & decernentes, quod quidquid reperitur a dictis Terminis deversus Carpenedulum, sit, & esse intelligatur Territorii Communis Carpeneduli, & quidquid reperitur a dictis terminis deversus Castionum, sit, & esse intelligatur Territorii Communis Castioni. Eo semper acto, & specialiter inter ipsos Syndicos pacto, & convento, quod jus singularium Personarum, tam Carpeneduli, quam Castioni quoquo modo competens dictis singularibus Personis, & tam jure Dominii, quam Possessionis, & quam alio ultra & citra dicta Confinia, salvum ipsis, & illesum remaneat. Et per prædicta ipsis nullo modo præjudicetur, sed habeant, teneant, & possideant, & gaudeant in futurum prout ante dictam divisionem habuerunt, tenuerunt, possederunt, & gavisi fuerunt jure suo proprio. Et insuper prædicti Syndici dictis nominibus convenerunt, & concorditer deliberaverunt, & pacti fuerunt, quod cum hoc sit, quod de præsenti a dicto primo termino posito, & primo nominato, ut supra, usque ad terminum, qui dicitur terminus Lupi, qui est terminus antiquus, dividens similiter Territoria Carpeneduli, & Castioni propter aquarum dicti Bagibò excrescentia non possint, nec potuerint ad præsens terminum apponi. Eveniente tempore decrescentiæ aquarum, & habilitate ponendorum terminorum super dicto loco intermedio ponantur, & poni debeant termini, prout præsenti die deliberaverunt ipsi Syndici, & designaverunt per Motellas, & foveas; Præsentibus Simone, Daniele de Lupis, Angelo Venturæ de Maremirolo, ambobus de Castiono de Stiveriis, & Maphæo Appolloni, habitatore Castioni, & Dominico Pinelli, ac Jacobo Bulpi, ambobus de Carpenedulo, & habitato-

tatoribus dictæ Terræ de Carpenedulo. Et prædicta omnia, & ſingula prædicti Syndici dictis nominibus dixerunt, deliberaverunt, & fecerunt tranſigendo, paciſcendo, & amicabiliter componendo, & terminos figendo, & Territoria dividendo omni modo, via, jure, forma, cauſa, & cauſis, quibus melius, & validius de jure potuerunt, maximè vigore arbitrii ſibi conceſſi, ut ſupra dictum eſt; promittentes Solemnibus Stipulationibus hinc inde intervenientibus, unus alteri, & alter alteri, viciſſim nominibus antedictis, ſibi ipſis ad invicem prædicti Syndici, & Procuratores, videlicet dictus Joannes Laffranchi per ſe dicto nomine, & vice dictorum Communis, & Hominum Carpeneduli dicto Joanni Fezzardi per ſe dicto nomine, & vice dictorum Communis, & Hominum Caſtionis a Stiveriis ſtipulanti, & recipienti. Et e converſo dictus Joannes Fezzardi per ſe dicto nomine, & nomine, & vice dictorum Communis, & Hominum Caſtioni dicto Joanni Laffranchi per ſe dicto nomine, & vice, & nomine dictorum Communis, & Hominum Carpeneduli ſtipulanti, & recipienti prædicta omnia, & ſingula in præſenti Contractu contenta, appoſita, & inſerta, perpetuò, & omni tempore firma, rata, & grata, & incommutabilia habere, tenere, attendere, obſervare, & adimplere, nec in aliquo contrafacere, vel contravenire per ſe, vel alios aliqua ratione, cauſa, modo, vel ingenio, de jure, vel de facto, ſub pœna, & in pœna librarum mille Imperialium totiens committenda, petenda, & exigenda, & per partem non attendentem, nec obſervantem, parti attendenti, & obſervanti applicanda, & ſolvenda, & totiens, quotiens per aliquam ipſarum partium fuerit in aliquo contrafactum, vel contraventum, aut non attenditum, vel non obſervatum, nec adimpletum, & ea ſoluta, vel non ſemel, bis, ter, vel pluries, nihilominus iterum, & totiens committatur, petatur, exigatur, & applicetur, ut ſupra, dicitur. Et præſens Contractus in omni, & qualibet ſui parte, plenariam ſemper obtineat roboris firmitatem. Item refficere, & reſtituere ſibi ipſis ad invicem, videlicet una pars alteri, viciſſim omnia & ſingula damna, & expenſas, ac intereſſe litis, & extra. Et pro efficaci omnium præmiſſorum, & integra ob-

ſervatione, obligaverunt dicti Syndici, & Procuratores nominibus antedictis, ſibi ipſis ad invicem, videlicet unus alteri, viciſſim Communia, & Homines dictarum Terrarum Caſtionis, & Carpeneduli perſonaliter, nec non eorum Communium, & Hominum bona immobilia, & mobilia præſentia, & futura. Et ad prædictorum Communium cautelam, & robur firmius ipſi Joannes Fezzardi, & Joannes Laffranchi Procuratores, & Syndici antedicti eis, & eorum utrique per me Notarium infraſcriptum juramento delato, corporaliter tactis Scripturis, ad Sancta Dei Evangelia juraverunt nominibus antedictis, & vigore baliæ eis, & eorum utrique attributæ in animas, & ſuper animas dictorum ſuorum Principalium, videlicet Hominum, & Communium Terrarum prædictarum Caſtioni, & Carpeneduli, ſeſe nominibus antedictis, & dictos Homines, & Communia dictarum Terrarum Caſtioni, & Carpeneduli perpetuò, & omni tempore firma, rata, grata, & incommutabilia habituros, ac etiam adimpleturos, & obſervaturos omnia, & ſingula ſupradicta in præſenti Contractu contenta, & appoſita, & inſerta, nec in aliquo contrafacere, vel contravenire per ſe, vel per alios ſive de jure, ſive de facto, & alia quavis ratione, vel cauſa in, & ſub virtute præſentis præſtiti Juramenti, ac ſub pœna, & obligatione prædictis.

Ego Antonius f. qu: D. Magruardi de Bonattis della Volta, Civis Mantuæ, de Imperiali Auctoritate, & plenitudine poteſtatis Notarius publicus his omnibus
L.✠T. *præſens fui, & rogatus ſcripſi, ſignumque meum Tabellionatus appoſui conſuetum, de quibus etiam mecum ſimul, & diviſim Bartholomæus de Campariis Notarius publicus, & Civis Brixienſis rogatus fuit.*

Ego Carolus D. ol. Ioſeph Maria Galvagni Not. filius, Civis, publicuſque Imperiali Auctoritate Not. Mantuæ Colleg., nec non Regio-Ducali Off. publici Inſtru-
L.✠T. *mentorum Regiſtri ejuſdem Urbis Maſſarius deputatus, & itidem Secretioris Archivii Coadiutor, ſupraſcriptum Compoſitionis, ac Tranſactionis Inſtrumentum recept., ut cernitur, per ol. D. Antonium*

de

de Bonattis della Volta ſub die 29. menſis Junii 1409., cujus Copia regiſtrata ſervatur in dicto Regiſtro Off. meo, in Volumine ordinario dicti anni fol. 44., & nil addito, vel diminuto, quod ſenſum mutare poſſit, fidem facio, & pro rei veritate hic me authentice ſubſcripſi; Salvis, &c. Hac die 28. Novembris 1755., Indictione tertia &c.

Præſentem Copiam Inſtrumenti recepti per ol. D. Antonium Bonatti Not., cum ejus authentico mihi exhibito, & mox reſtituto concordare atteſtor, & fidem facio.

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Not. Col. leg., & Archiviſta publicus hac die 5. Aprilis 1756.*

G

1756. li 20. Marzo.

Relazione degl' Ingegneri Roſſi, e Ferrarini riguardante la Serioletta di Medole.

ECCELLENZE.

AVendoci commeſſo l' EE. VV. di eſporre il noſtro parere ſopra la regolazione del Confine controverſo fra il Feudo Imperiale di Caſtiglione delle Stiviere, e la Terra Breſciana di Carpenedolo alla Serioletta di Medole, ed all' altra chiamata Scovoli, ci diamo l' onore di riſpettoſamente riferirle, che trovandoſi inferiormente fra l' antico Termine appellato del Lupo marcato nel Diſegno 5.° ſotto il N. 18., ed il Dugale recipiente della Serioletta di Medole, e dell' altra Scovoli un Arginello diviſorio, il quale reſta interrotto al punto marcato 17. ſarebbe deſiderabile, che foſſe continuato in larghezza di piedi ſei, e nell' altezza, che ſarà giudicata conveniente ſul fatto ſino al punto marcato 16., e da eſſo ſino al punto marcato 15.

Per eſeguire un tale Arginello, che ſervirà di Confine per metà, e anderà al riparo delle mutue Conteſtazioni fra li due Pubblici di Carpenedolo, e di Caſtiglione delle Stiviere per cauſa delle riſpettive Acque interne, crediamo, che ſia neceſſario di otturare il Vaſo, entro il quale ſcorrono le Acque della Serioletta di Medole, e dell' altra Scovoli ſino al ſito, dove preſentemente vi sbocca l' Acqua Scovoli, cioè fra li due punti marcati 16., e 17., a ſpeſe comuni di Carpenedolo, e di Caſtiglione delle Stiviere, e di cavare dall' una, e dall' altra parte in diſtanza di piedi ſei il riſpettivo Foſſo interiore, il quale farà l' ufficio di ricevere, e portare da un lato l' Acqua intiera denominata Scovoli a benefizio del Comune di Carpenedolo, e dall' altro lato di ricevere, e condurre l' Acqua della Serioletta di Medole a benefizio del Comune di Medole.

Crediamo pure, che ſi abbia da proſeguire l' Arginello, il quale in uguale larghezza, ed altezza ſulla creſta della riva della Serioletta di Medole continuerà ſimilmente quanto ſia dallo sbocco della Serioletta Scovoli marcato 16. ſino al termine, e punto marcato 15.

Crediamo in fine, che il Foſſo ſuperiore di Carpenedolo comunicante colla Serioletta di Medole, il quale viene inteſtato dal Comune di Medole con un pezzo di Marmo per impedire la diſperſione delle proprie Acque, ſi abbia da interrire, e da tenere interrito dal Comune di Carpenedolo in lunghezza di una pertica: E ſottomettendo il noſtro riverente ſentimento al giudizio più accertato dell' EE. VV., ci proteſtiamo con profondiſſimo oſſequio

Dell' EE. VV.

Mantova 20. Marzo 1756.

Umiliſs.mi Divotiſs.mi Obbligatiſs.mi Servidori
Michel Angelo Ferrarini,
Vice-Prefetto alle Acque Mantovane.
Antonio Giuſeppe Roſſi,
Matematico Veneto.

Præ-

Præſentem copiam, cum ejus originali mihi exhibito, & mox reſtituto, concordare atteſtor & fidem facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius

F. C. N. *Collegiatus, & Archiviſta publicus, hac die 5.ª Aprilis 1756.*

H

1593. die prima Martii.

Emptio Magnifici D. Lelii Arrivabeni a Magnifica Communitate Flexii: Rogitus ol. Bernardini Nazarii relevati a Chriſtophoro Lucini Notario Veneto.

IN Chriſti Nomine &c. Anno Domini ab ejuſdem Nativitate milleſimo quingenteſimo nonageſimo 3.°, Indictione ſexta, die verò Lunæ primo menſis Martii in Camera terranea Domus habitationis infraſcripti D. Joannis Petri de Ingardis ſita in Terra Flexii Diſtrictus Brixiæ in Contrata Burgi de medio. Præſentibus D. Hieronymo qu: D. Baptiſtæ de Rizzardis de Caneto, & Habitatore ibidem, Silvio qu: D. Marci Antonii della Barbea Cive Brixiæ, & Habitatore Flexii, Jacobo de Mazzolis fil. D. Silveſtri de Caſali Romano, & Habitatore ibidem, Horatio qu: Bonetti de Bonettis, ac Joſepho f. qu: D. Auguſtini de Panis ambobus de Flexio, & ibidem Habitatoribus Teſtibus atteſtantibus &c.

Conſtituti coram me Notario, & Teſtibus ſupraſcriptis infraſcripti Deputati, & electi per Univerſitatem Terræ Flexii, videlicet D. Joannes Petrus de Ingardis qu: D. Rainaldi, D. Franciſcus qu: D. Ludovici de Bontardellis de Flexio, & ibidem Habitatores, ibi præſentes, & Agentes proprio nomine ipſius

ipſius Univerſitatis, ut de eorum electione conſtat Inſtrumento rogato per D. Evangeliſtam Notarium ſub die ... menſis Octobris proximè præteriti, & pro beneficio præcitatæ Univerſitatis, ſtante etiam licentia habita ab Illuſtriſſimis, & Clariſſimis D. D. Rectoribus Brixiæ faciendi Inſtrumentum alienationis, quæ in calce præſentis Inſtrumenti regiſtrabitur, omni meliori modo &c. dederunt, vendiderunt, & tradiderunt, ac dant, vendunt &c. Allodium D. Jo: Paulo de Arrivabenis Civi Mantuano, & Habitatori Fontanellæ ibi præſenti, Agenti, ementi, & recipienti, uti & procuratorio nomine Magnifici D. Lelii de Arrivabenis, Civis, & Habitatoris Mantuæ, prout de dicto Mandato Procuræ conſtat Inſtrumento rogato per D. Hieronymum Botteſinum Notarium Mantuæ ſub die 18. menſis prox. decurſi, ibi per me Notarium viſo, & lecto in præſentia ſupraſcriptarum Partium, & cum legalitate Magnifici D. Prætoris Mantuæ ſub die 19. menſis prædicti Februarii rogato per D. Andream Galucinum Notarium Mantuæ, ad quam &c.

Nominatim Aquarum Seriolæ Molendini novæ dictæ Univerſitatis, poſtquam ceciderint in Territorio Flexii, & intraverint in Territorio, ſeu Confinibus Territorii Volungi quantæcunque reperirentur ad dicta Confinia, cum his tamen pactis, modis, & conditionibus vulgari ſermone poſitis, ut infra videlicet

Et Primo. Che il predetto Magnifico Sig. Lelio poſſa tor eſſe Acque per cavezzi 70. de ſopra dalli Confini d'eſſo Territorio di Volongo facendo un Vaſo nuovo, dove ſarà più comodo a Sua Signoría ſopra il Territorio di Fieſſe per condur eſſe Acque alle ſue Poſſeſſioni, e Territorio di Fontanella, dovendo però Sua Signoría pagar il Terreno, che occuparà in far tal Vaſo in doppio alli Patroni delle Pezze di Terra, ſecondo la forma de' Statuti di Breſcia, avanti che comincia far lavorar in eſſo ſuo Vaſo nuovo.

Secondo. Che detto Sig. Lelio ſia tenuto, ed obbligato a far, ed operar, e così a mantener in perpetuo, che dette Acque non facciano danno de ſorte alcuna nè al Pubblico, nè a qualſivoglia Perſona, che poſſeda Beni ſopra eſſo Territorio del Fieſſe, niuno eccettuato diſſotto dal detto Molino, ec-

cet-

cetto però li casi insoliti, come per insolite innondazioni, o pioggie, e parimente non possa far danno di sorte alcuna alla caduta d'esso Molino, dovendo esso Sig. Lelio far discorrere detta Acqua con la medesima caduta, con la quale ora discorre, e non altrimente, di modo che non sia alterato punto il decorso di esse Acque, ed in caso che non fosse atteso in tutto, come di sopra, detto Sig. Lelio sia obbligato ad ogni danno, interesse, e spesa per detta Università, overo Particolari patite, riservati li casi di sopra espressi, li quali danni debbano essere stimati per giurati estimatori da essere eletti dalla detta Università, e da chi avrà patito il danno, e tutto quello sarà estimato, detto Sig. Lelio sia tenuto pagarlo a detta Università, ovvero Particolari, che l' avessero patito, dovendo prima, che si faccia estimar detti danni, detta Università mandar per un uomo degno di fede, al qual sia creduto con il suo giuramento, avvisar detto Sig. Lelio, o suoi Agenti nella Terra di Fontanella, e non in altro luogo, acciò Sua Signoría volendo, possa esser presente, o mandar a veder estimar, e dire, ovvero far dire delle sue ragioni; con patto ancora, che fatto detto estimo, ut supra di tali danni, detto Sig. Lelio sia tenuto a pagarli, e restando in mora di satisfar quel tanto sarà estimato; In tal caso detta Università possa di propria autorità, e libertà divertir detta Acqua dal detto suo decorso, e non lasciarla discorrere a beneficio di esso Sig. Lelio, frattanto che integramente non avrà soddisfatto detti danni, così come di sopra estimati a detta Università, o Particolari.

Terzo. Che detto Sig. Lelio a sue spese proprie debba far, e perpetuamente mantener tutti li Ponti che saranno necessarj sopra detto Vaso dal luogo dove farà la bocca, sì per la comodità delli Particolari, e Padroni delle Pezze di Terra in quella Contrada, dove farà detto Vaso, e non altrimenti, e li Ponti farli, e mantenerli, ut supra, di pietre cotte con buoni volti, e calcine abili, e comodi al servizio così del Pubblico, come del Privato, e non facendo, e mantenendo in tutto, come di sopra, sia tenuto ad ogni danni, spese, ed interessi patisse, ovvero fosse per patire essa Università, overo Particolari, come di sopra.

Quar-

Quarto. Che detto Sig. Lelio della bocca del Vaſo nuovo, che farà inſuſo verſo la Terra del Fieſſe non poſſa, nè debba ingerirſi in punto alcuno, così nel curar il Vaſo, come nel far qualſivoglia altra coſa, ma ſi debba contentar di quell' Acqua, che ſi trovarà a diſcorrere alla detta ſua bocca, o poca, o aſſai, che ſi ritrovarà, non potendo però detta Univerſità far altre bocche in eſſo Vaſo per divertirla, ſennon nelli caſi di Contravvenzione come di ſopra, e queſto s' intendi dal Molino in giù, perchè dal Mulino in ſuſo l' Univerſità reſti Patrona libera di far bocche, o altro in eſſa Seriola, e di quella poterſi prevalere, come meglio a loro parerà ſenza oſtacolo veruno per adacquar ſopra eſſo Territorio del Fieſſe tutte quelle Terre ſi potranno adacquare ſolamente, e non per altro, nè in altro modo &c.

Ad habendum tenendum dantes, ponentes, conſtituentes &c. & hoc fecerunt, & faciunt dicti Venditores Agentes, ut ſupra pro pretio, & finito mercato librarum quinque centum in totum, quas prædictus D. Joannes Paulus Agens, & Interveniens, ut ſupra, in præſentia ſupraſcriptorum Teſtium, & mei Notarii infraſcripti actualiter ſolvit ipſis Venditoribus Agentibus, ut ſupra, in pecunia auri, & argenti, pro integrali ſolutione dictæ rei venditæ renunciandæ exceptioni in dicta venditione non ſic habuiſſe, & recepiſſe dictas libras, modo quo ſupra, & non ita verum eſſe in totum, & exceptioni deceptionis dupli, tripli &c. habito reſpectiu &c. quam quidem rem ſic attenta venditione prædicti Venditores Agentes, ut ſupra, ſeſe, nomine dicti D. Emptoris ut ſupra Agentis conſtituerunt poſſidere, donec &c. quam &c. pacto expreſſo ſine quo &c. & cum quo &c. quod dicta Univerſitas non teneatur de evictione, nec de legitima defenſione dictæ rei venditæ, nec ad reſtitutionem pretii, nec ad aliquid aliud, niſi & dumtaxat pro ipſius Univerſitatis dato, & facto, tantum quod datum, & factum &c.

Et prædictum Inſtrumentum venditionis una cum omnibus, & ſingulis promiſſionibus, & conditionibus, ac aliis in præſenti Inſtrumento contentis promiſerunt dictæ Partes Agentes, pro ſeſe, ut ſupra &c. firmum, ratum, & gratum, & ſub pœna refectionis &c. qua tamen pœna &c. pro quibus omnibus

bus & ſingulis obligaverunt ſeſe perſonaliter, & bona eorum principaliter. Conſtituentes tamen ſeſe &c. Renuntiantes exceptioni non ſic in omnibus & ſingulis ut ſupra, fuiſſe, & eſſe verum, omnibuſq; Statutis &c. de quibus omnibus & ſingulis rogatus ſum ego Benedictus de Nazariis Notarius &c.

SENTENTIA MAGNIFICOR. D.D. RECTORUM BRIXIÆ SEQUITUR, UT INFRA VIDELICET:

Die Dominicæ 13. *Decembris* 1592.

GL'Illuſtriſſimi Signori Vincenzo Guſconi Podeſtà, e Benedetto Moro Capitano, Rettori di Breſcia Digniſs. Sedendo nella Camera Fiſcale uditi gli Intervenienti dell' Univerſità di Fieſſe dimandanti eſſergli conceſſa licenza di poter vendere al Magnifico Sig. Lelio Arrivabene Gentiluomo di Mantova la raſon di poter aver, e condur ſul Territorio di Fontanella Confini di Fieſſe l'Acqua, che caſca dal Molino di detta Univerſità, della qual Acqua niun altro ſe ne può ſervire ſu queſto Stato, perchè immediate ritorna nella Seriola della Gambara, qual parimenti va ſul Mantovano alla Terra di Volongo, e per qual Acqua detto Magnifico Arrivabeni ſi contenta pagar a detta Univerſità lire cinquecento de' piccoli, di modo che eſſi denari ſono guadagnati da detta Univerſità, che altrimenti non avríano utile alcuno; Però doverli eſſere conceſſa detta licenza ſenza incorrer nella pena del Statuto Civile di queſta Città N. III., dicendo anco di tutto ciò averne data notizia alli Magnifici Deputati di queſta Magnifica Città, quali per maggior informazione di queſta verità, così anco commettendo Sue Signorie Illuſtriſſime hanno fatto cavalcar ſul luogo D. Dioniſio Bolda Ingegnere deſtinato ora alla Fabbrica del Caſtello di queſta Città, qual ha viſto il luogo, e preſentato il Diſegno alle Sue Signorie Illuſtriſſime con la preſenza d'eſſi Magnifici Deputati, e fatta la ſua relazione, per la quale appare veramente non poter ſuddito alcuno del Sermo Dominio prevalerſi di eſſa Acqua nel detto luogo, com'è caſcata dal detto Molino, e così conſiderato quanto conſiderar ſi deve in queſto particolare, ed

ac-

acciò detta Univerſità poſſa conſeguir queſta poca utilità di detta Acqua non potendoſene ſervir ſu queſto Territorio più oltre: Hanno conceſſa detta licenza a detta Univerſità di poter far detta alienazione di detta Acqua nel detto luogo del Confine ſolamente al detto Sig. Lelio Arrivabene, ſenza incorrer in pena alcuna così conſentendo anche li predetti Magnifici Deputati pubblici, omni meliori modo &c.

Marcus Antonius Ceſarena Not. Cancell. Cap. &c.

E. H. *Ego Chriſtophorus Lucinus qu: D. Thomæ publicus Veneta Auctoritate Flexii Notarius ſupraſcriptum Inſtrumentum cum ſingulis in eo contentis, ex Protocollo rogato per D. Bernardinum Nazarium ol. Flexii Notarium attenta Delegatione mihi facta per Excelſum D. Judicem Malefitii Brixiæ fideliter de verbo ad verbum extraxi, & exemplavi. Ideo in fidem me ſubſcripſi, & ſubſignavi &c.*

Supraſcriptum Inſtrumentum concordat cum alio ſimili regiſtrato ſuper libro primo Decret. Aqua. fol. 113. penes Acta mea adſervat. non eſt ambiguum, quia facta obſervatione cum eo eſt ita ut ſupra dixi, eſſe fact. In quorum &c.

Dominicus Aldrighettus Notarius & Cancellarius Ducalis Magiſtr. Mantuæ in fidem ſubſcipſit hac die 3.ª Junii 1704.

Ego Jacobus Quaranta fil. Ser Joſeph, Flexii Habitator, publicus Auctoritate Veneta Notarius præſens Inſtrumentum ex alio authentico dicti de Lucinis fideliter de

L. T. *verbo ad verbum extraxi, & quia inveni in omnibus concordare me authentice ſubſcripſi ſigno meo aſſueto &c.*

Præſentem copiam Inſtrumenti, rogati per D. Bernardinum Nazarium Notarium Flexii, cum ejus authentico mihi exhibito, & mox reſtituto concordare atteſtor, & fidem facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Nota-

F. C. *rius Collegiatus & Archiviſta publicus hac die 5.ª Apri-*

N. *lis 1756.*

I

1756. 18. Febbrajo.

Convenzione ſeguìta fra la Spettabile Comunità di Caneto per una parte, e le Caſe Eccellentiſſime Gambara per l'altra parte: Rogito del Notaro Camerale Pietro Maria Mancina.

NEl Nome del Noſtro Signor Gesù Criſto, correndo l'anno dalla ſua Natività mille ſettecento cinquantaſei, Indizione quarta, Regnando l'Invittiſſima Maria Tereſa d'Auſtria Imperatrice de' Romani, Regina d'Ungheria, e di Boemia &c. Ducheſſa di Mantova, Padrona noſtra Clementiſſima, in Mantova, ed in queſto giorno di Mercoledì 18. del meſe di Febbrajo nella Caſa di ſolita abitazione dell' Illmo Sig. Avvocato Fiſcale D. Gio: Battiſta Amizzoni poſta in Mantova nella Contrada del Leopardo. Preſenti il Sig. Dottor Gaetano figlio del Sig. Salvadore Ferrari della Contrada de' Monticelli bianchi, il quale ha giurato di cognizione delle Parti &c. Lodovico qu: Giuſeppe Cantori, e Lorenzo figlio di Orazio Sgarbi della Contrada del Leopardo Teſtimonj Mantovani noti, ed idonei.

Avendo propoſte la Spettabile Comunità di Caneto, Territorio Mantovano, davanti la Commiſſione Eccellentiſſima delegata a regolare li Confini, compoſta per parte della Corona Ducale di Mantova da Sua Eccellenza il Sig. Conte Criſtiani, e per parte Veneta da Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Proccuratore Moroſini contro li N. H. Signori Conti Lucrezio, e Fratelli Gambara, ed il Nob. Sig. Conte Alemano Gambara, due azioni: l'una per il preteſo libero decorſo delle Acque del Naviglio dalle Chiaviche di S. Anaſtaſio Diſtretto d'Iſorella, e dall'Alvernico Territorio Breſciano ſino a Caneto ſecondo il ſuo antico corſo: l'altra per il pie-

no rilaſcio della Bocca, e Seriola Caneta, la quale deriva le Acque del Naviglio ſuddetto alle Chiaviche di S. Anaſtaſio, e le conduce alle Campagne di Caneto; Reſtano ſopite, e tranſatte tutte, e ſingole le differenze con li ſeguenti Patti, e Capitoli cioè;

Primo. Che la Seriola denominata Conta debba ſuſſiſtere al livello preſente.

Secondo. Che a giudizio de' riſpettivi Matematici della ſopranominata Eccellentiſſima Commiſſione, in vece dell' inteſtatura di legno, e di terra, che eſiſte al Corvione, debba la Caſa Gambara fare un Ponte di Pietra, che attraverſi il Naviglio, e ſotto il ſuo livello che introduca il biſogno delle Acque per detta Conta.

Terzo. Che inferiormente al detto Ponte poſſa il Comune di Caneto fare le Curazioni del Naviglio a ſuo piacere.

Quarto. Che la Caſa Gambara debba fare le ſue Curazioni ſuperiori, ed allargare al giudizio di detti Matematici il Naviglio, principiando alla Conta, ſino al Ponte delle Bettozze.

Quinto. Che per dette Curazioni l' Acque eccedendo detto livello, debbano decorrere a beneficio di Caneto.

Seſto. Che la Caneta debba rimanere al livello preſente, così che le Acque, che ivi introduconſi abbiano tutte da ſervire a beneficio dei Particolari, e Comune di Caneto con l' infraſcritta preſtazione.

Settimo. Che ciò ſia, e s' intenda accordato ſenza pregiudizio del Bocchetto, che conduce l' Acqua a Fieſſe, e per cui al ſolito dovrà eſſer andante.

Ottavo. Che a ſpeſe del Comune di Caneto, ed a ſuo carico ſiano, ed eſſer debbano le Curazioni della ſuddetta Seriola Caneta.

Nono. A carico del medeſimo Comune ſia pure il pagare l' adacquarolo, ed il lievo de' pregiudizj.

Decimo. Che in grazia della preſente debba il Comun di Caneto pagare annualmente alle ſuddette Caſe Gambara, o a chi da eſſe avrà legittimo mandato, e cauſa, la preſtazione di Filippi effettivi d' argento numero quindici, o ſia loro valore corrente, che reſta fiſſato in piccole lire Venete cento ſeſſantacinque.

Li quali Patti, Convenzioni, e Capitoli l' Illmo Sig. Avvocato Tomaſo Trecani di Breſcia, come Procuratore de' N.ⁱ H.ⁱ Signori Conti Marcantonio, e Brunoro Fratelli Gambara qu: N. H. Sig. Conte Carlo, e del Nobile Sig. Conte Carlo Martinengo Ceſareſco, Aſſiſtente del Nobile Sig. Conte Alemano Gambara colla facoltà ſpeciale impartitagli nelle riſpettive Procure degli 11., e 15. Febbrajo corrente ne' Rogiti del Sig. Lorenzo Fada Notajo di Breſcia con ſua legalità, che reſtano al preſente Iſtromento unite a perpetua memoria per una parte; e

L' Illmo Sig. Franceſco qu: Angelo Pini qual Procuratore della Spettabile Comunità di Caneto, come da Mandato di Procura Rogito del Sig. Notaro di Caneto Giuſeppe Arrivabeni del giorno 29. Novembre, anno ſcorſo 1755. per l'altra parte da inſerirſi pure in fine del preſente;

Spontaneamente, ed in ogni miglior modo hanno approvato, ed approvano tutti, e ſingoli li ſopranotati Capitoli, di modo che ſi abbiano quivi per nuovamente ripetuti, e vicendevolmente ſtipulati, promettendone in nome de' riſpettivi loro Principali la piena, perpetua, ed inviolabile oſſervanza ſotto la generale obbligazione di tutti, e ſingoli li Beni preſenti, e futuri de' loro riſpettivi Principali, rimoſſa ogni, e qualunque eccezione, sì di ragione, come di fatto.

Ed a maggiore validità della preſente Convenzione, ed Iſtrumento le Parti ſuddette facendo in nome riſpettivamente come ſopra implorano dalla prelodata Eccellentiſſima Commiſſione la Superiore ſua approvazione.

Finalmente le Parti ſteſſe facendo come ſopra, promettono di attendere, ed oſſervare quanto ſta convenuto nel preſente Iſtromento ſotto il vincolo della Clauſula Sincere, la quale per diſpoſizione dell' Editto dell' anno 1528. ha forza di giuramento, certificate le Parti ſteſſe da me Notaro dell' importanza di detta Clauſula, di modo che non poſſino allegarne ignoranza.

SIEGUE IL TENORE DELLE PROCURE DEL SIG. AVVOCATO TRECANI.

1756. 11. Febbrajo.

PROCURA DEL NOBILE SIG. CONTE CARLO MARTINENGO CESARESCO.

IN Chriſti Nomine &c. L' anno della ſua Natività mille ſettecento cinquantaſei, Indizione quarta in giorno di Mercoledì, undecimo del meſe di Febbrajo. Nella Sala ſuperiore del Palazzo dell' infraſcritto Nobile Sig. Conte Carlo ſituato in Breſcia ſopra la Piazza del Novarino; preſenti li Signori Coſimo Teſi qu: Sig. Aleſſandro, e Franceſco Aleſſio qu: Sig. Aloviſio Teſtimonj noti, idonei, ed aſſerenti con me Notaro conoſcere &c.

Qui preſente il Nobile Sig. Conte Carlo Martinengo Ceſareſco facendo come Aſſiſtente deſtinato dal Supremo Tribunale per il Nobile Sig. Conte Alemano Gambara, e con ogni miglior modo &c. ha fatto, coſtituito, e creato, coſtituiſce, e crea ſuo legittimo Commeſſo, e Procuratore l' Eccellente Sig. Avvocato Tommaſo Trecani a poter in nome, e per l' intereſſe del medeſimo Sig. Conte Alemano Gambara ſtipulare in via di tranſazione colla Sp. Comunità di Caneto, e con i Particolari della medeſima, li Capitoli ſottonotati, e convenuti, e ridurli in pubblico Iſtromento, o Scrittura con quelle Clauſule, e formalità, che ſaranno preſcritte dall' Eccellentiſſima Commeſſione a' Confini, avanti cui era inſtituita la pendenza ſopra le preteſe propoſte dalla ſopraddetta Comunità dando al prefato Sig. Procuratore ſopra di ciò ampia ſpeciale facoltà, ed autorità, promettendo aver ſempre rato, e fermo, quanto ſarà dallo ſteſſo fatto, ed operato &c. ſotto l' obbligazione de' Beni del predetto Sig. Conte Alemano Gambara &c. rinonciando &c.

QUA-

QUALI CAPITOLI SONO

Capitoli da ridurre in tranſazione per l'accomodamento delle preteſe ſuſcitate dal Comun di Caneto contro la Caſa Gambara.

Primo. CHe la Conta debba ſuſſiſtere al livello preſente.

Secondo. Che a giudizio de' riſpettivi Matematici, in vece dell' Inteſtadura di legno, debba la Caſa Gambara fare un Ponte di Pietra, che attraverſi il Naviglio, e ſotto il ſuo livello, che introduca il biſogno dell'Acqua per detta Conta.

Terzo. Che inferiormente al detto Ponte poſſa il Comune di Caneto fare la Curazione del Naviglio a ſuo piacere.

Quarto. Che la Caſa Gambara debba fare le ſue Curazioni ſuperiori, ed allargare al giudizio di detti Matematici il Naviglio, principiando alla Conta per ſino al Ponte delle Bettozze.

Quinto. Che per dette Curazioni l' Acque eccedendo detto livello debbano decorrere a benefizio di Caneto.

Seſto. Che la Caneta debba rimanere al livello preſente, così che le Acque, che ivi introduconſi abbiano tutte da ſervire a benefizio de' Particolari, e Comune di Caneto coll' infraſcritto Canone.

Settimo. Che ciò ſia, e s' intenda accordato ſenza pregiudizio del Bocchetto, che conduce l' Acqua a Fieſſe, e per cui al ſolito dovrà eſſere andante.

Ottavo. Che a ſpeſe del Comune di Caneto, ed a ſuo carico ſiano, ed eſſer debbano le Curazioni.

Nono. A carico del medeſimo ſia pure il pagare l' adacquarolo, ed il lievo de' pregiudizj.

Decimo. Che in grazia della preſente debba il Comune di Caneto pagare annualmente alla Caſa Gambara il Canone di Filippi effettivi d' argento numero quindici. *Rogatum per me Laurentium Fada Not. ad L. S. &c.*

Ego Laurentius Fada qu: D. Jo: pub. Brixiæ Veneta Auctoritate Notarius de præmiſſis licet aliena manu tranſcript.,

L. T. *rogatus fui; In quorum fidem me ſubſcripſi, ac ſubſignavi &c.*

Nos ANTONIUS DONATUS pro Serñio Duc. Venetiarum &c.

Cap. V. Prætor univerſis &c. fidem facimus, ac teſtamur ſuprascriptum D. Laurentium Fada eſſe publicum, Legalemque Notarium, cujus ſubſcriptioni &c.

Die 14. Februarii 1756.

L.S. -- *Subſcript.* -- *Petrus Franciſconus Cancell. Prætor. Not.*

1756. 15. Febbrajo.

PROCURA DE' N.N. H.H. CONTI MARCANTONIO, E FRATELLI GAMBARA.

IN Chriſti Nomine &c. L' anno della ſua Natività mille ſettecento cinquantaſei, correndo l'Indizione quarta in giorno di Domenica quintodecimo del meſe di Febbrajo nella Sala ſuperiore del Palazzo degl' infraſcritti N.N. H.H. Conti Gambara poſto in Breſcia nella Contrada di S. Zeno; preſenti il Sig. Giammaria Zecchi qu: Sig. Criſtino Cancelliere, ed il Sig. Dioniſio Selvini qu: Sig. Antonio Agente di detti Cavalieri Teſtimonj noti, idonei, ed aſſerenti con me Nodaro conoſcere &c.

Qui preſenti il Nob. H. Sig. Conte Marcantonio, ed il Nob. H. Sig. Conte Brunorio Fratelli Gambara del fu Nob. H. Sig. Conte Carlo Gambara facendo per ſe, ed a nome de' N.N. H.H. Signori Conti loro Fratelli, per quali promettono, e ſi obbligano de rato ne' proprj Beni &c. con ogni miglior modo &c. hanno fatto, coſtituito, e creato, coſtituiſcono, e creano loro legittimo Commeſſo, e Procuratore, e ciò che meglio &c. l' Eccellente Sig. Avvocato Tommaſo Trecani a poter in loro nome ſtipulare in via di tranſazione colla Sp. Comunità di Caneto, e con i Particolari della medeſima, li Capitoli ſottonotati, e convenuti, e ridurli in pubblico Iſtromento, o Scrittura con quelle Clauſule, e formalità, che verranno preſcritte dall' Eccellentiſſima Commiſſione a' Confini, avanti cui era inſtituita la pendenza ſopra le preteſe propoſte dalla ſopraddetta Comunità, dando al prefato Sig. Procuratore ſopra di ciò ampia ſpeciale facoltà, ed autorità, promettendo aver ſempre rato, e fermo, quanto ſarà dallo ſteſſo fatto, ed operato &c. ſotto l' obbligazione &c. rinonziando &c.

QUA-

QUALI CAPITOLI SONO

Capitoli da ridurre in tranſazione per l'accomodamento delle preteſe ſuſcitate dal Comun di Caneto contro la Caſa Gambara.

Primo. CHe la Conta debba ſuſſiſtere al livello preſente.

Secondo. Che a giudizio de' riſpettivi Matematici, in vece dell' Inteſtadura di legno, debba la Caſa Gambara fare un Ponte di Pietra, che attraverſi il Naviglio, e ſotto il livello, che introduca il biſogno dell' Acqua per detta Conta.

Terzo. Che inferiormente al detto Ponte poſſa il Comun di Caneto fare le Curazioni del Naviglio a ſuo piacere.

Quarto. Che la Caſa Gambara debba fare le ſue Curazioni ſuperiori, ed allargare al giudizio di detti Matematici il Naviglio, principiando alla Conta per ſino al Ponte delle Bettozze.

Quinto. Che per dette Curazioni le Acque eccedendo detto livello debbano decorrere a beneficio di Caneto.

Seſto. Che la Caneta debba rimanere al livello preſente, così che le Acque, che ivi introduconſi abbiano tutte da ſervire a benefizio de' Particolari, e Comune di Caneto coll' infraſcritto Canone.

Settimo. Che ciò ſia, e s' intenda accordato ſenza pregiudizio del Bocchetto, che conduce l' Acqua a Fieſſe, e per cui al ſolito dovrà eſſere andante.

Ottavo. Che a ſpeſe del Comune di Caneto, ed a ſuo carico ſiano, ed eſſer debbano le Curazioni.

Nono. A carico del medeſimo ſia pure il pagare l' adacquarolo, ed il lievo de' pregiudizj.

Decimo. Che in grazia della preſente debba il Comune di Caneto pagare annualmente alla Caſa Gambara il Canone di Filippi effettivi d' argento numero quindici. *Rogatum per me Laurentium Fada Not. ad &c. L. S. &c.*

Ego Laurentius Fada qu: Jo: pub. Brixiæ Veneta Auctoritate Notarius de præmiſſis licet aliena manu tranſcript.,

L. T. *rogatus fui; In quorum fidem me ſubſcripſi, ac ſubſignavi &c.*

Nos ANTONIUS DONATUS pro Serñio Ducali Dom. Venetiarum

Cap.,

Cap., & V. Prætor univerſis &c. fidem facimus, ac teſtamur retroſcriptum D. Laurentium Fada eſſe publicum, & legalem Notarium cujus ſubſcript. in quorum &c. Brixiæ die 16. Februarii 1756.

Subſcrip. Bartholomæus Ferrarius
Cancell. Præt. Not.

SEGUE LA PROCURA DEL SIG. FRANCESCO PINI.

MANDATUM PROCURÆ.

IN Chriſti Nomine &c. Anno Domini ab ejuſdem Nativitate milleſimo ſeptingenteſimo quinquageſimo quinto, Indictione tertia, Regnante Invictiſſima Dña Dña Maria Thereſia Dei gratia Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Imperatrice &c. Die vero Sabathi vigeſima nona menſis Novembris, & in ſolita Camera Conſilii infraſcriptæ Communitatis ſita in Caſtro Caneti: præſentibus Joſeph qu: Franciſci Biancardi, qui tactis &c. juravit de cognitione &c. & Antonio filio dicti Joſeph Biancardi ambobus Habitatoribus Caneti Teſtibus notis, & idoneis &c.

Ibique D.D. Stator Andreas Ferri, Mauritius Arivetti, Ludovicus Muratori, Joannes Baptiſta Capreoli, Jacobus Arcari, Felix Zarda, Alexander Sedazzari, & Hieronymus Gulpius omnes Regentes hoc anno Magnificæ Communitatis Caneti, & D. Cap. Ten. &c. Jo: Baptiſta Antoldi Syndicus per ſeſe, & Succeſſores dictæ Communitatis Caneti, ſponte, ac omni meliori, & validiori, quo potuerunt, & poſſunt modo, ſuum ſibi fecerunt, conſtituerunt, & creaverunt Procuratorem, Actorem, & Nuntium ſpecialem, & generalem &c. ita tamen quod ſpecialitas generalitati non deroget, & e contra &c.

Dominum Franciſcum Pinum Syndicum pariter dictæ Communitatis Habitatorem Caneti præſentem, & acceptantem ad Litem, & Cauſam tam activam, quam paſſivam, ortam, & orituram, motam, & movendam contra Nob. D. D. Comites Fratres, & Conſortes de Gambara, & contra quaſcunque alias Perſonas, Communia, Collegia, & Univerſitates

tes generis cujuſcumque Cauſa, & occaſione Jurium Aquarum Navigii, Cervianæ, Renovi, Gambarellæ, Canetæ, ac aliarum in forma Litium, & Cauſarum ampliſſima, & generaliſſima cum facultate comparendi coram Excellentiſſima Commiſſione ſuper Conſinibus deputata ab Auguſtiſſima Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Imperatrice &c. Clementiſſima Dña Dña Noſtra, & a Sermo Dominio Venetiarum; Inſtantias, Jura, Capitula, Inſtrumenta, Teſtes, poſitiones, aliaſque cujuſcumque generis probationes deducendi, producendi, ac præſentandi, deductiſque, & deducendis ex adverſis opponendi, & excipiendi, declarandique de inſiſtentia, jurandi de calumnia, & in ſequeſtris quibuſcumque, ac aliud licitum Juramentum in dictis Cauſis neceſſarium, & occurſurum, & litis deciſivum in animam ipſius Communitatis, ſeu Conſtituentium ſuſcipiendi, ſententiaſque, & illarum executionem petendi, & curandi, & ut melius dicto D. Procuratori videbitur, & placuerit;

Item cum facultate tranſigendi, componendi, & concordandi, ac quaſcumque Tranſactiones, Compoſitiones, & accordia ineundi, tractandi, & perficiendi ſuper dictis Juribus Aquarum Navigii, Cervianæ, Renovi, Gambarellæ, Canetæ, ac aliarum &c. tam inter dictam Comunitatem, quam dictos Nob. D. D. Comites Fratres, & Conſortes de Gambara, ac alias Perſonas, Communia, Collegia, ac Univerſitates generis cujuſcumque, pactis, modis, formis, ac conditionibus dicto D. Procuratori benevidendis, dictaſque tranſactiones, compoſitiones, & accordia confirmandi, quatenus opus ſit, tam per publicam quam per privatam Scripturam, & ut melius ut ſupra.

Item cum facultate ſubſtituendi unum, vel plures Procuratores cum ſimili, vel limitata facultate, ſubſtitutoſque revocandi, & denuo alios ſubſtituendi, & prout melius ut ſupra.

Et generaliter &c. dantes &c. concedentes &c. cum plena, libera, & abſoluta facultate &c. promittentes habere ratum, & gratum totum, & quidquid per dictum D. Procuratorem vigore præſentis actum, & geſtum fuerit, etiamſi talia forent, quæ Mandatum magis ſpeciale, quam præſentibus ſit expreſſum, requirerent, & quæ facere poſſent dicti D.D. Re-

gen-

gentes ſi adeſſent, omni exceptione Juris vel facti penitus remota, & ſub generali obligatione omnium Reddituum, & Introituum dictæ Comunitatis præſentium, & futurorum &c. Rogantes &c.

Ego Joſeph Arrivabenus fil. Nob. D. Opprandini Civis Mantuæ, Canetique Habitator, publicus, & Imperiali Auctoritate Notarius, ac adſcriptus in Matricula Al-
L. T. *mi Collegii D.D. Not. Mantuæ de prædictis omnibus rogatus fui; Ideoque hic in fidem mea, qua utor, atteſtatione, ſcripſi, & ſubſcripſi, ſalvo &c.*

Almum, & Spectabile Collegium D. D. Mantuæ Notariorum.

UNiverſis &c. ſupraſcriptum D. Joſeph Arrivabeni talem eſſe, qualem ſe ſupra fecit, ejuſque Scripturis, ſic ut ſupra factis, hic & ubique plena, ac perpetua dignum eſſe fide teſtatur &c. In quorum &c.

Dat. Mantuæ ex Collegio prædicto hac die 18. Februarii 1756.

L. S. -- *Subſcript. Dominicus Nicolaus Petrozani Not. Colleg., ac dicti Collegii Pro Cancell.*

Ego Petrus Maria ol. D. Joſeph Mancina fil., Civis, publicuſque Imperiali Auctoritate Notarius Mantuæ Collegiatus & Cancellarius Cameralis de prædictis, licet
L. T. *aliena, mihi tamen fida manu tranſcriptis rogatus fui, ideo in fidem hic me ſubſcripſi, & ſolito meo Tabellionatu munivi ſalvo &c.*

Præſentem copiam deſumptam ab ejus originali authentico, & cum ipſo comparatam omnino conferre atteſtor, fidemque facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius
F. C. *Collegiatus, & Archiviſta publicus, hac die 5.ª Aprilis*
N. 1756.

L

1756. 9. Marzo.

Ratifica dell' Inſtrumento di Tranſazione tra la Spettabile Comunità di Caneto da una parte, e le Nobili Caſe Gambara dall' altra fatta dalla Comunità ſteſſa: Per Rogito del Notaro Giuſeppe Arrivabene.

NEl Nome del Noſtro Gesù Criſto, correndo l' anno della ſua Natività 1756. Indizione quarta, Regnando l' Invitiſſima Signora Signora Maria Tereſa d' Auſtria, Imperatrice de' Romani, Regina d' Ungheria, e di Boemia, Ducheſſa di Mantova Padrona Noſtra Clementiſſima in Caneto, ed in queſto giorno di Martedì 9. del Meſe di Marzo nella ſolita Camera del Conſiglio di ragione dell' infraſcritta Comunità ſituata nel Caſtello; Preſenti Franceſco; ed Antonio Fratelli, e Figlj di Giuſeppe Biancardi, il primo de' quali toccate le Scritture a delazione di me Notaro infraſcritto ha giurato di cognizione delle Parti &c., ed Antonio figlio del qu: Bernardino Bertelli tutti abitanti in Caneto Teſtimonj noti, ed idonei.

Comecchè ſopra le differenze vertenti tra la Spettabile Comunità di Caneto da una parte, e li Nobili V.V. Signori Conti Lucrezio, e Fratelli Gambara, ed il Nob. Sig. Conte Alemano pure Gambara dall' altra per le Acque provenienti dal Naviglio, e Seriola Caneta ſeguì tranſazione per Inſtrumento rogato dall' Egregio Sig. Notaro, e Cancelliere Camerale Pietro Maria Mancina nel giorno 18. Febbrajo proſſimo paſſato coll' intervento dell'Illmo Sig. Franceſco Pini Procuratore della Comunità, e dell' Illmo Sig. Avvocato Tommaſo Trecani Procuratore delli ſuddetti Nobili Signori Conti Gambara muniti delli riſpettivi Mandati di Procura, come nel ſuddetto Inſtrumento;

Quin-

Quindi è che dalli Signori Capitano Girolamo Arrivabeni, Giacomo Paſquino, Antonio Buzzoni, Lodovico Muratori, Giuſeppe Bellezza, Felice Sedazzari, Gio: Battiſta Capreoli, Lodovico Copini, Gaetano Vagliani, Gio: Sedazzari, e Gio: Antonio Donini tutti Reggenti eletti dalla pubblica Vicinia, e Deputati moderni al Governo della Spettabile Comunità di Caneto ſentito il tenore del ſopracitato Inſtrumento di Tranſazione da me Notaro alli medeſimi a loro chiara, ed intelligibile voce letto in preſenza delli ſopraſcritti Teſtimonj, e certificati di tutte, e ſingole le coſe in quello contenute, ed a nome della ſteſſa Comunità per il ſuddetto Sig. Procuratore promeſſe, ed accettate, ſpontaneamente, e con ogni migliore, e più valido modo di certa loro ſcienza, e con animo deliberato a favore di detti Nobili Signori Conti Gambara, benchè abſenti, me Notaro però come pubblica, & autentica Perſona per quelli ſtipulante, ed accettante a nome ſempre della medeſima Comunità, e di tutto queſto Pubblico è ſtato il medeſimo Inſtrumento di Tranſazione accettato, ed approvato, ed in quanto faccia di biſogno ratificato, come così l'accettano, approvano, e ratificano colla promeſſa di attendere, ed oſſervare ora, e per ſempre tutto che nel medeſimo è ſtato convenuto, e ſtipulato, come ſe a quello foſſero ſtati preſenti.

La qual ratifica così come ſopra fatta, come pure tutte, e ſingole le coſe nel ſuddetto Inſtrumento di Tranſazione, e nel preſente contenute li ſopraſcritti Signori Reggenti a nome ſempre di detta Spettabile Comunità, e ſuoi Succeſſori hanno promeſſo, e promettono di avere per ferme, rate, e grate, e di attenderle perpetuamente, ed oſſervarle ſotto il vincolo della Clauſula Sincere &c. avente forza di giuramento, certificati da me Notaro dell'importanza di quella, di modo che non poſſino allegarne ignoranza, rimoſſa ogni eccezione di ragione, o di fatto, e ſotto la generale obbligazione di tutti li Beni preſenti, e futuri della predetta Comunità, &c. Rogan. &c.

Ego Joſeph Arrivabenus fil. Nob. D. Opprandini, Civis Mantuæ, Canetique habitator, publicus, & Imperiali Auctoritate Notarius, ac adſcriptus in Matricula Al-

mi

L. T. *mi Collegii D.D. Notariorum Mantuæ de prædictis omnibus, licet aliena manu tranſcript., mihi tamen Not. fida, Rog. fui; Ideoque hic in fidem mea, qua utor atteſtatione ſcripſi, & ſubſcripſi ſalvo &c.*

Præſentem copiam Inſtrumenti recepti per D. Joſeph Arrivabenum Not., cum ejus authentico mihi exhibito, & mox reſtituto, concordare atteſtor & fidem facio

F.C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis Not. Colleg., & Archiviſta publicus hac die 5.ª Aprilis 1756.*

M

1756. queſto giorno di Sabato 19. del meſe di Marzo.

Ratificazione dell' Inſtrumento di Convenzione ſeguito fra la Spettabile Comunità di Caneto, e le Nobili Caſe Gambara fatta dalli N.N. V.V. Lucrezio, Annibale, Niccola, Vincenzo, e Franceſco Conti Fratelli Gambara: Per Rog. del Notaro Pietro M. Mancina.

NEl Nome del Noſtro Signore Gesù Criſto. Correndo l' anno della ſua Natività mille ſettecento cinquantaſei. Indizione quarta, Regnando l' Invittiſſima Maria Tereſa d' Auſtria Imperatrice de' Romani, Regina d' Ungheria, e Boemia &c. e Ducheſſa di Mantova &c. &c. queſto giorno di Sabato 19. del meſe di Marzo. In Mantova, e nella Caſa d' abitazione di me infraſcritto poſta nella Contrada del Cigno. Preſenti il Sig. Paolo f. di Franceſco Guccinati, Antonio qu: Tommaſo Zeneſini, e Simon qu: Girolamo Toffani di Goito Teſtimonj Mantovani.

Essendochè per pubblico Instrumento rogato da me infrascritto Notaro li 18. Febbrajo del corrente anno 1756. sia seguíta Convenzione fra la Spettabile Comunità di Caneto Territorio Mantovano per una parte, e li N.N. V.V. Conti Marc' Antonio, e Brunoro Fratelli Gambara in nome proprio, e degli altri Signori Conti loro Fratelli, con promessa per questi di rato, ed altresì fra il Nobile Sig. Conte Carlo Martinengo Cesaresco, come Assistente del Nobile Sig. Conte Alemano Gambara per l' altra parte, sopra le differenze fra esse Parti vertenti per le Acque procedenti dal Naviglio, e Seriola Caneta: Essendo intervenuto per la Comunità di Caneto l' Illmo Sig. Francesco Pini, e per li nominati Signori Conti Gambara l' Illmo Sig. Avvocato Tommaso Trecani di Brescia, autorizzati entrambi dalle rispettive procure inserte nel citato Instrumento, al quale &c.

E volendo li N.N. V.V. Signori Conti Lucrezio, Annibale, Niccola, Vincenzo, e Francesco nati dal qu: N. V. Conte Carlo Antonio Gambara Fratelli dei soprannominati Signori Conti Marc' Antonio, e Brunoro Gambara ratificare il suddetto Instrumento di Convenzione, hanno perciò constituito loro special Procuratore il prenominato Sig. Avvocato Trecani come da Mandato di procura rogato dal Sig. Notajo di Venezia Giuseppe Comincioli li 12. del corrente mese, ed anno.

In seguito della qual Procura, volendo ora lo stesso Illmo Sig. Avvocato Trecani di Brescia presentemente comorante qui in Mantova al fine infrascritto devenire alla ratificazione del premesso Instrumento; perciò constituito egli personalmente davanti di me Notaro, e Testimonj premessi, facendo in nome de' surriferiti Signori Conti Lucrezio, Annibale, Niccola, Vincenzo, e Francesco Fratelli Gambara, ed in virtù del precitato Mandato di procura quivi a me Notaro consegnato, e letto da registrarsi a piede del presente Instrumento, spontaneamente, ed in ogni miglior modo, ha ratificato, come così ratifica, approva, e conferma il soprariferito Instrumento di Convenzione seguíto fra la Comunità di Caneto, e le Nobili Case Gambara per Rogito di me Notaro del giorno 18. Febbrajo anno corrente 1756., assieme con

tut-

tutti li Capitoli, e patti in esso Instrumento contenuti, dei quali tutti, e singoli dichiara averne piena, e chiara cognizione, e notizia, anzi per maggior validità della presente ratificazione, è stato quivi letto da me Notaro il succennato Instrumento di Convenzione a piena intelligenza del suddetto Sig. Avvocato Trecani, e Testimonj soprannominati.

Promettendo perciò lo stesso Sig. Avvocato Trecani in nome dei suddetti Signori Conti Gambara suoi Principali alla prenominata Comunità di Caneto quantunque assente, ed a me Notaro come pubblica, ed autentica Persona presente, stipulante, ed accettante per la stessa Comunità &c. di attendere, ed osservare intieramente quanto è stato convenuto nel succitato Instromento, e di non contraffare, o contraddire alle cose in quello contenute, ed alla presente ratificazione sotto qualunque pretesto di ragione, o di fatto, rimossa ogni, e qualunque eccezione, col rifacimento, e restituzione di tutti i danni, interesse, e spese, e sotto l' obbligo generale di tutti i Beni presenti, e futuri de' suddetti Signori Conti Gambara suoi Principali, e sotto la forza della Clausula Sincerè importante giuramento certificato &c. di modo che non possa allegarne ignoranza &c.

SEGUE IL TENORE DEL MANDATO DI PROCURA.

IN Dei Æterni Nomine Amen &c. Anno ab Incarnatione ejusdem Domini Nostri Jesu Christi millesimo septingentesimo quinquagesimo sexto. Indictione quarta. Die verò Veneris decima secunda mensis Martii.

Li N.N. H.H. Lucrezio, Annibale, Niccola, Vincenzo, e Francesco Conti Fratelli Gambara qu: N. H. Conte Carlo Antonio spontaneamente in ogni miglior modo, che far possano, constituiscono, e delegano in loro legittimo Procuratore, e Commesso

L' Eccellente Sig. Avvocato Tommaso Trecani benchè absente &c. a poter a nome di detti N.N. H.H. Conti Fratelli Gambara comparire negli Atti del Sig. Pietro Maria Mancina Notaro di Mantova, ed ivi volontariameute ratificare, ed approvare l' Instromento di Convenzione coi Capitoli in quelli

inſerti, come ſta, e giace de' dì 18. Febbrajo paſſato, ſtipulato in detta Città di Mantova tra l' Eccellente Sig. Tommaſo Trecani ſuddetto come Procuratore delli N. N. H. H. Conte Marc' Antonio, e Conte Brunoro Gambara fratelli di detti N. N. H. H. Conti Coſtituenti, che promiſero di rato anco per li medeſimi, ed anco eſſo Sig. Trecani, come Procuratore del Nob. Sig. Conte Alemano Gambara, e la Comunità di Canetò, e perciò annotar qualunque Coſtituito di ratifica, ed approvazione, che ſi rendeſſe neceſſario. Promettendo quanto verrà da detto Eccellente loro Procuratore in tal propoſito fatto, ed operato d' aver il tutto fermo, rato, e grato, attendere, ed oſſervare, nè mai contravvenire ſub obligat. Rog.

Actum Venetiis quoad ſupradictos V.V. N.N. Co: Nicolaum, & Franciſcum ſub dicta die in domo eorum habitationis de Confinio Ss. Gervaſii, & Prothaſii, præſentibus ad prædicta D. Antonio Zenoni qu: Joannis, & Fauſtino Soldato qu: Joſeph Teſtibus.

Quoad ſupradictos V. V. N. N. Co: Lucretium, Co: Vincentium, & Co: Annibalem ſub die Sabathi decima tertia menſis ſupradicti in Caſino dicti V. N. Co: Vincentii de Confinio S. Moyſis præſentibus Illmo D. Joanne Venantio fil. D. Franciſci Teſtibus.

T. L. *Ego Joſeph Comincioli Civis Orig., ac P. V. N. de præmiſſis rog. me in fidem ſubſc., & ſignavi &c.*

FRANCISCUS LAUREDANO *Dei Gratia Dux Venet. Univerſis, & ſingulis tam Amicis, quam Fidelibus has noſtras inſpecturis. Signamus Joſeph Comincioli, qui ſub die 12. menſis Martii rogavit Procuram V.V. N.N. Lucretii, & aliorum Fratrum Comitum Gambara in Thomam Trecano ad agendum ut in ea, eſſe Notarium Bonæ opinionis, & famæ, cujus Script. hic & ubique plena fides eſt adhibenda &c.*

Dat. in Noſtro Duc. Pal. die 13. Martii Indict. quarta 1756.

S. L.

Ego Petrus Maria ol. D. Joſeph Mancina fil., Civis, publicuſque Imperiali Auctoritate Not. Mantuæ Colleg., & R. D. Cameræ Cancell. de præmiſſa Inſtrumenti Rati-

T. L. *tificatione rog. fui, ideo in fidem hic me ſubſcripſi, & ſolito meo Tabellionatu munivi ſalv. &c.*

Præſentem copiam ab ejus authentico deſumptam, & cum ipſo comparatam, omnino conferre atteſtor & fidem facio

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Not. Colleg., & Archiviſta publicus hac die 5. Aprilis 1756.*

N

1485. Die 21. Septembris.

Tranſactiones Communis Marianæ cum illis de Aſula ſuper Cauſa Aquarum: Rogitus ol. D. Bartholomæi Scandolari Not. Mant.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno Domini a Nativitate ejuſdem milleſimo quadringenteſimo octuageſimo quinto, Indictione tertia, tempore Sereniſſimi Principis, & D. D. Federici, Divina favente clementia Romanorum Imperatoris; die vigeſimo primo Septembris, in Terra Marianæ Dominii Mantuani Principis, & Excellentiſſimi D. Noſtri D. Franciſci de Gonzaga Mantuæ Marchionis in Curtivo Ravarini, & fratrum del Pina ſit. in dicta Terra. Præſentibus Simone qu: Bettini de Brixia, Joanne Franciſco, fil. Joannis Antonii Turrini, Habitatore Marianæ, Antonio qu: Silveſtri de Silveſtris, & Martino Pegorino, Habitatore Marianæ, Squadræ Aſulæ, Teſtibus notis, & idoneis ibi ſpecialiter vocatis, & rogatis, & qui ibi dixerunt ſeſe cognoſcere infraſcriptos Contrahentes &c.

Ibique Albertus, fil. Gherardi de Scolaribus, & Julianus qu: Antonelli della Breda, ac Chriſtophorus qu: Thomæ Cajmi Syndici, & Syndicariis nominibus Communis, & Hominum Marianæ parte una, aſſerentes ſeſe habere ſpeciale Manda-

tum ad infraſcripta omnia, & ſingula peragenda a dicto Communi, & Hominibus, & pro quibus Communi, & Hominibus promiſerunt de rato, & ratihabitione omnium, & ſingulorum in præſenti Inſtrumento contentorum, ſub obligatione omnium, & ſingulorum ſuorum bonorum præſentium, & futurorum, & Ambroſius, fil. Marcheſi Tarelli Procuratorio nomine dicti ſui Patris, ut conſtat Inſtrumento, rogato per Franciſcum Guirrenum Notarium Aſulæ, & pro quo etiam de rato promiſit ſub obligatione omnium, & ſingulorum ſuorum bonorum, ac etiam interveniens pro hæredibus qu: Juliani Tarelli, pro quibus de rato promittit ſub obligatione omnium ſuorum bonorum præſentium, & futurorum. Renunciando &c., & Jacobus de Tarellis per ſe, & nomine etiam ſupraſcriptorum hæredum, pro quibus de rato promittit ſub obligatione omnium, & ſingulorum ſuorum bonorum præſentium, & futurorum. Renunciando &c., & Joanninus qu: Octaviani de Ravanis, agens pro ſe, & hæredibus qu: Mathæi Cazzaluppi, & pro Philippino de Salis, ac pro Andrea Guarrino, pro quibus omnibus de rato promittit ſub obligatione omnium ſuorum bonorum præſentium, & futurorum. Renunciando &c., & quilibet eorum in ſolidum renunciantes auxilio novæ Conſtitutionis de pluribus Reis debendi, ac omni alio juris, & legum auxilio, pro quibus poſſent contra infraſcripta, vel eorum aliquod facere, vel dicere, omnes Habitatores Aſulæ parte altera ad hanc Compoſitionem, & ad hoc Concordium devenerunt, videlicet.

Primo. Che il detto Comune, & Omini di Mariana ſiano obbligati fare in lo Tartaro una Chiavica di buona, e laudabil forma.

It. Che il detto Comune, ed Omini ſiano obbligati a tuor la bocca della Seriola appreſſo la Lama del Zambellino, overo in altro luogo, onde parerà a quelli, ch' eſſa Seriola ſerva meglio.

It. Che il detto Comune, & Uomini ſiano obbligati a tutti i Vezzoli, e Ponti, ſarà biſogno per condur detta Seriola in modo, che le Strade non ſiano guaſte, & quelle conzarle, & ſe alcuno condurrà Acqua fuori del Vaſo vecchio, & per quello guaſtaſſe Strata alcuna per condur detta Acqua, ſia obbligato a conzar dette Strate.

It. Che detti Uomini, & Comune ſiano obbligati a condurre l'Acque del Tornapaſſo in la detta Seriola, ovvero in lo Tartaro, dove meglio a lor piacerà.

It. Che detti Uomini, e Comune abbia, e debba avere de' zorni ſedeſe, tre giorni in ſua libertà, & correndo detta Seriola, quando eſſi d'Aſola hanno adacquato in li ſuoi giorni, non poſſa eſſere retenuta, che non vada a benefizio di detto Comune, & Omini di Mariana, nè obbligata ad altre perſone per quelli d'Aſola, & è converſo conzando li Zappelli, ſono al preſente ſulla via.

It. Che accadendo poter aver Acque alcune per metter in eſſa Seriola, che eſſo Comune, & Omini debbano far tutta la ſpeſa per ſino a Caſtelnovo.

It. Che accadendo vegnir tant'Acqua, foſſe ſuperflua in modo ſi poteſſe fargli qualche edifizio, che eſſi d'Aſola abbia la parte di quell' utilità ſecondo ſaranno d' accordo intrà loro, & che niuna delle parti non poſſa far ſenza licenza dell'altra, edifizio alcuno.

It. Circa al fatto del Tartarello, che eſſo Comune ſia obbligato far la Strata dretto al Tartaro come fu viſto per Meſſer Giacomo de' Faroni dei Nobili Conſiliarj di Mariana con quelli ponti, ſarà biſogno, & che detto Comune abbia tanti zorni d'eſs' Acqua, come di ſopra, & tutto quello ſarà di ſuperfluo di eſſa Acqua, non oſtante li tre zorni, non poſſa eſſere obbligata ad altre perſone per quelli de Aſola, & biſognando faſſine, vederemo aver licenza in li boſchi di Aſola, & ſi alcune perſone per il condur di dicta Acqua guaſtaſſe Strate alcune per condur eſſa Acqua a ſuo benefizio, che detta perſona, & perſone ſiano obbligate ad conzar dette Strate.

Renuntiantes dictæ partes exceptioni non factarum dictarum Conventionum, & Pactorum, & Tranſactionis, & Concordii, & exceptioni doli mali, vi metus cauſa, actioni in factum, condictioni indebiti ſine cauſa, vel ex injuſta cauſa, & non vera, aut non legitima cauſa, ac omni, & cuilibet alteri ſuo juri legum, atque Statutorum auxilio, quibus unquam poſſent contra præſentem venire Contractum, aut in aliquo ſe deffendere, vel tueri; Et prædicta omnia, & ſingu-

gula ſupraſcripta, & in præſenti Inſtrumento contenta, appoſita, & inſerta promiſerunt dicti de Aſula per ſe, ſuoſque hæredes dictique Syndici per ſe, ac nominibus, ac vice, & nominibus dictorum Communis, & Hominum, ſuorumque ſucceſſorum, & ut ſupra, etiam ſibi ipſis invicem, & viciſſim, videlicet unus alteri, & alter alteri ſolemni ſtipulatione interveniente perpetuo, & omni tempore firma, rata, & grata habere, tenere, attendere, & obſervare, & in aliquo non contrafacere, vel venire per ſe, vel alium, ſeu alios aliqua ratione, vel cauſa, modo, vel ingenio, de jure, vel de facto ſub pœna ducatorum viginti quinque auri, ac damni, intereſſe, & expenſarum ſolemni ſtipulatione præmiſſa totiens petenda, committenda, & cum effectu exigenda quotiens in aliquo præmiſſorum fuerit aliqualiter contrafactum, vel ventum, & ea pœna ſoluta, vel non ſemel, aut pluries, nihilominus præſens Contractus ſuam undique obtineat plenam roboris firmitatem cum reffectione, & reſtitutione omnium, & ſingulorum damnorum, & expenſarum, & intereſſe litis, & extra, & ut ſupra ſub obligatione omnium ſuorum bonorum, & dicti Communis præſentium, & futurorum, ac dictorum de Aſula bonorum ut ſupra; juraveruntque inſuper prædicti omnes manibus propriis corporaliter tactis Scripturis ad Sancta Dei Evangelia ad delationem mei Notarii infraſcripti, ſupradicta omnia, & ſingula vera eſſe, atque perpetuo, & omni tempore firma, rata, & grata habere, tenere, attendere, & obſervare, & in aliquo non contrafacere, dicere, vel venire per ſe, vel alium, ſeu alios aliqua ratione, vel cauſa, modo, vel ingenio, de jure, vel de facto ſub, & in pœna, ac obligatione prædictis, & ſub vinculo, & virtute ſupradicti præſentis ſibi præſtiti juramenti, rogantes dictæ partes me Bartholomæum Scandolarium Notarium infraſcriptum, quatenus de prædictis unum, vel plura publica tenoris hujuſmodi conficiam Inſtrumenta ad Laudem Sapientis.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno Domini a Nativitate ejuſdem milleſimo, quadringenteſimo, octuageſimo quinto; Indictione tertia; die vigeſimo ſecundo Septembris, & in loco

ſu-

ſupraſcripto; præſentibus Antonio qu: Zeneſii de Recoſanis, Simone qu: Bettini de Brixia, & Marco fil. Antonii de Silveſtris, Habitatore Marianæ Squadræ Aſulæ, Teſtibus notis, & idoneis ibi ſpecialiter vocatis, & rogatis, & qui ibi dixerunt ſeſe cognoſcere infraſcriptos Contrahentes.

Ibique Andreas de Gavarinis, & Philippus de Salis certiorati prius de ſupraſcriptis Conventionibus, Concordio, atque Tranſactione, & pactis, & de omnibus, in ſupraſcripto Inſtrumento contentis, promiſſis, appoſitis, & inſertis per me Notarium infraſcriptum ad ejus plenam, & claram intelligentiam, & cuilibet eorum ex eorum, & cujuslibet eorum certa animi ſcientia. Renunciando prius, ne dicere poſſint, ſe obligatos fore, & hæc omnia, & ſingula facere, & promittere pro alieno facto, & ſine cauſa, & ſi eſſet cauſa, quæ juſta non eſſet, aut talis, quæ non deberet, nec teneret de jure, quæ pro non cauſa reputari poſſet, & renunciando condictioni indebiti, & ſine cauſa, omnique alii exceptioni doli mali, & in factum dictam Conventionem, Tranſactionem, pactum, & concordium, ac promiſſionem ut ſupra per ſupraſcriptum Joanninum de Ravanis eorum nominibus factam, & omnia in ſupraſcripto Inſtrumento contenta ad inſtantiam ſupraſcripti Joannini ibi præſentis, & mei Notarii publicæ perſonæ, & Alberti de Scolaribus omnium ſtipulantium, & recipientium nomine Communis Marianæ, & omnium, quorum intereſt, vel intereſſe poterit in futurum, approbaverunt, emologaverunt, & confirmaverunt, ac ratificaverunt dictam Tranſactionem, pactum, Conventionem, & Concordium, ac promiſſionem, ac omnia in ſupraſcripto Inſtrumento contenta, Renunciantes exceptioni non factæ ſupraſcriptæ Ratificationis, & emologationis, & omnium, & ſingulorum in hoc Inſtrumento contentorum, omnique alii exceptioni doli mali, vis, metus, & actioni in factum. Et prædictam ratificationem, ac omnia in hoc Inſtrumento contenta, ſupraſcripti Andreas, & Philippus firma, rata, & grata, ac omnia ſupraſcripta perpetuo habere, & tenere, attendere, & obſervare, & in aliquo unquam contrafacere, vel venire aliquo modo, ingenio, ſtatuto, jure, vel cauſa de jure, vel de facto ſub pœna antedicta,

cta, ac cum reffectione damnorum, expenſarum, & intereſſe litis, & extra, quæ pœna totiens exigi poſſit, quotiens in aliquo prædictorum fuerit contrafactum, vel ventum, & qua pœna ſoluta, vel non, refecta, vel non nihilominus omnia ſupraſcripta ſuam roboris obtineant firmitatem; juraveruntque inſuper ibi dicti Andreas, & Philippus, & quilibet eorum ad Sancta Dei Evangelia manibus tactis Scripturis corporaliter ad delationem mei Notarii infraſcripti ſeſe omni tempore firma, rata, & grata habere, & tenere omnia, & ſingula ſupraſcripta, & in hoc Inſtrumento contenta, ac ut ſupra præmiſſa, & in ullo unquam contrafacere, vel venire aliquo modo, ingenio, ſtatuto jure de cauſa, de jure, vel de facto ſub pœna, & obligatione prædictis, & ſub vinculo, & virtute præſentis ſibi præſtiti juramenti, Rogantes me Notarium infraſcriptum, publicum de prædictis conficere debeam, ac poſſe Inſtrumentum ad Laudem Viri Sapientis.

Ego Bartholomæus Scandolarius, publicus Imperiali Auctoritate Notarius, ac Notarius privilegiatus ab Illuſtriſſimo Principe, & Excellentiſſimo D. noſtro D. Franciſco de Gonzaga Mantuæ Marchione prædictis interfui,

T. L. *& has Carthas tractavi, complevi, & ſcripſi, & in fide omnium permiſſorum me ſubſcripſi cum mei ſolito Tabellionatus ſigno, poſitione, & atteſtatione.*

Ego Carolus, D. ol. Joſeph Maria Galvagni Notarii fil. Civis, publicuſque Imperiali Auctoritate Notarius Mant. Collegiatus; necnon Reg. Duc. Offic. publici Inſtrumentorum Regiſtri Maſſarius deputatus, & Secretioris Archivii Coadjutor, ſupraſcriptam Inſtrumenti Tranſactionis Copiam, recept., ut cernitur, per ol. D. Bartholomeum Scandolarium Notarium ſub die 21. Septembris 1485., quæ regiſtrata ſervatur in dicto Reg. Offic. meo

C. G. N. *in Volumine Extraordinario 18. fol. 552., & t., penitus concordare reperi cum ſuo Reg., & nil addito, vel diminuto, quod ſenſum mutare poſſit fid. facio, & pro rei veritate hic me authenticè ſubſcripſi; ſalvo mihi ſemper &c. Hac die 3. Aprilis 1756. Indictione Romana 4.*

O

1535. Die 27. Junii.

Ratificatio Communis Marianæ cum illis de Aſula, de Conventionibus antea initis ſuper Aquis, & ſuper Stratis, & Pontibus, cum aſſignatione dierum dicto Communi pertinentium ex dictis Aquis; Rogitus ol. D. Ludovici de Morandis Not.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno ab ejuſdem Nativitate milleſimo quingenteſimo trigeſimo quinto. Indictione octava Tempore Divi Caroli quinti Divina ei favente Clementia Romanorum Imperatoris, & ſemper Auguſti. Die vigeſimo ſeptimo menſis Junii, qui fuit dies Dominicus in loco Marianæ Diœceſis Brixiæ, & ſuper via publica, quam dicunt eſſe Comunem inter Illuſtriſſimum Dominium Venetiarum, & Illuſtriſſimum D. D. Ducem Mantuæ in Confinibus dictorum Illuſtriſſimorum Dominorum extra Pontem Seriolæ Communis, & Hominum Loci, ſeu Terræ Marianæ, quæ eſt Diſtrictus Mantuæ non longè a dicto Ponte penes D. Bernardinum de Datis ab uno latere, & dictum Pontem ab alio. Præſentibus D. Chriſtoforo de Turchis f. D. Bartholomei, Petro Bajona f. qu: Steffani Habitatoribus de Aſula, Griſanto Piacevolo f. qu: Dominici, & Hieronymo Farina f. qu: Mauritii Habitatoribus de loco Rotundiſci omnibus Teſtibus notis, & idoneis ad infraſcripta omnia, & ſingula ſpecialiter habitis, vocatis, & rogatis, & qui aſſeruerunt ſe bene cognoſcere infraſcriptos omnes Contrahentes, & ad invicem Conteſtes, ac de ipſis omnibus & ſingulis veram habere cognitionem, cum alias per Albertum de Scolaribus, Julianum de Breda, & Chriſtoforum de Cajemis uti Syndicos, & Syndicariis nominibus Communis, & Hominum Marianæ prædictæ parte una, &

per

per Ambroſium Tarellum, uti Procuratorem, & Procuratorio nomine Mauritii Patris ſui, & etiam intervenientes pro hæredibus qu: Juliani Tarelli, & per Jacobum de Tarellis intervenientes pro ſe, & pro hæredibus prædictis, & Joanninum de Ravanis, Agentes pro ſe, & pro hæredibus qu: Matthæi Cazaluppi, & pro Filippino de Salis, ac pro Andrea Gavarino parte altera de Aſula factæ fuiſſent concordes Conventiones, ſeu Compoſitiones, & Capitula ſuper juribus nonnullarum Aquarum diſcurrentium per utrumque locum Marianæ, nec non & ſuper Stratis, & Pontibus ibidem exiſtentibus pro Communi Concordio, & utilitate ipſarum partium, ut conſtare aſſeruerunt Partes infraſcriptæ publico Inſtrumento dictarum Conventionum rogato per qu: Bartholomeum Scandolarium olim Notarium publicum Mantuanum in Mariana ſub die vigeſimo primo menſis Septembris anni 1485., cumque in locum prædictorum de Aſula qui jam pluribus annis deceſſerunt in, & ſuper juribus prædictarum Aquarum & Stratarum, & Pontium eis ſpectantibus ſucceſſerint, ut ibi narratum fuit infraſcripti alii de Aſula, & pro bono pacis, & Concordiæ, & ad evitandum Scandala, nec non ad alium bonum finem, & effectum cuperent nunc ipſi de Aſula, una cum prædicto Commune, & Hominibus Marianæ ratificare, & approbare prædictas Conventiones, & Capitula, ac ſtabilire, firmare, præfigere, ac deſſignare certum tempus, ſeu de quibus certis diebus utraque pars recto ordine habere debeat, & poſſit partem Aquarum ſibi ſpectantem juxta ſeriem dictorum Capitulorum, & Conventionum; Id circo conſtituti in dicto loco D. Baptiſta, & D. Joannes Franciſcus fil. qu: D. Ludovici de Salis, D. Joannes Antonius fil. qu: D. Sanctini de Datis, D. Julianus fil. qu: D. Franciſci de Tarellis, D. Bernardinus fil. qu: D. Jacobi de Datis, D. Baptiſta fil. qu: Jacobi de Ravanis, Thomas de Salis fil. qu: D. Andreæ Agens ſuo proprio nomine, ac procuratorio nomine D. Filippini Fratris ſui, pro quo ad cautelam promiſit de rato pro omnibus, & ſingulis in præſenti Inſtrumento contentis, ſub obligatione omnium & ſingulorum ſuorum bonorum præſentium & futurorum; Joannes Baptiſta fil. qu: D. Juliani de Tarellis Agens ſuo proprio

prio nomine, ac procuratoriis nominibus fratrum ſuorum, pro quibus de rato promiſit pro omnibus, & ſingulis in præſenti Inſtrumento contentis ſub obligatione omnium, & ſingulorum ſuorum bonorum præſentium & futurorum, Carolus de Tarellis fil. qu: Jacobi, Gregorius Bergaminus fil. qu: Joannini de Marianis, & Franciſcus Pegorarius fil. qu: Bartholomei de Batiſtinis, omnes de Aſula prædicta, & uti, & tamquam Succeſſores prædictorum qu: de Aſula in juribus prædictis, de quibus ſupra fit mentio ex una parte, & D. Paulus fil. qu: Petri de Scolaribus Conſul, & tamquam Conſul Communis, & Hominum prædictorum Marianæ, D. Ludovicus fil. qu: D. Joannis Franciſci de Farono, D. Alexander Zanbelius fil. qu: Petri, D. Gaſpar Antonius de Galeatio fil. qu: Jacobi, D. Antonius de Galeatio fil. qu: Ghirardi, & Ven. Don Baptiſta, ac Don Rinaldus Fratres filii qu: D. Benedicti de Gattis, omnes de dicto Commune, & Hominibus Marianæ, & pro ipſis Commune, & Hominibus Agentes, & facientes, ac pro eis de rato promittentes pro omnibus, & ſingulis in præſenti Inſtrumento contentis ſub obligatione omnium ſuorum bonorum præſentium, & futurorum ex altera parte lecto prius ibidem prædicto Conventionum Inſtrumento a me Notario infraſcripto præſentibus, & intelligentibus prædictis ambabus Partibus de verbo ad verbum unanimiter concorditer nemine diſcrepante, ac omni meliori modo, via, Jure, forma, & Cauſa, quibus magis, & melius potuerunt, & poſſunt ſponte, & ex certa eorum ſcientia ac animo, ut aſſeruerunt deliberato, ratificaverunt, affirmaverunt, approbaverunt, & emologaverunt, ac ratificant, affirmant, approbant, & emologant, & prout de jure melius dici, fieri, & eſſe poteſt prædictum Conventionum, ſeu Compoſitionum Inſtrumentum in omnibus, & per omnia, prout in eo continetur, & ſcriptum eſt, volentes, & declarantes partes ipſæ, ut ipſum Inſtrumentum, cum omnibus & ſingulis in eo contentis perpetuo valeat, & teneat, ac inviolabiliter obſervetur, non aliter, ac ſi per, & inter ipſas partes celebratum, & contractum fuiſſet, & quod ita pro celebrato, & contracto habeatur, & intelligatur aliquo in contrarium non obſtante, & non aliter ac ſi

hic ſeriatim, & de verbo ad verbum deſcriptum, & annotatum foret, & quod dies prædicto Communi, & Hominibus ſpectantes de, & ex Aquis de quibus in dicto Inſtrumento quod ſunt tres dies ex ſingulis quibuſcumque ſexdecim diebus, ut ſimiliter in dicto Inſtrumento continetur, poſt hac omnibus, & ſingulis annis impoſterum intelligantur eſſe, ac ſint, & debeant primi tres ex ipſis quibuſcumque ſexdecim diebus, & ſic Statuti præfixi, & aſſignati prædictis Communi, & Hominibus incipiendo in principio menſis Martii hoc modo videlicet, quod dicti primi tres dies dicti menſis pro uſufructuandis, tenendis, gaudendis, & poſſidendis dictis Aquis ſint, & eſſe debeant dicti Communis, & Hominum, ac eis ſpectent pleno jure, elapſis verò treſdecim diebus immediate ſequentibus tres dies immediate ſequentes ſint, & eſſe debeant dictorum Communis, & Hominum ut ſupra, ac ſic deinceps ſervari voluerunt, & volunt hoc ordine in perpetuum de tempore in tempus ut ſupra expreſſum eſt firmis tamen, & ſalvis ſemper manentibus omnibus, & ſingulis aliis in Inſtrumento contentis, nam ſic prout inter ipſas partes actum extitit & conventum. Quæ omnia & ſingula ſupraſcripta, & in præſenti Inſtrumento contenta ſingula ſingulis congruè referendo dicti de Aſula, & quilibet etiam per ſe, & ſuos hæredes, & ſucceſſores, & nominibus quibus ſupra, & dicti de Mariana & quilibet eorum per ſe, & ſuos hæredes, & ſucceſſores, ac Agentes, & facientes ut ſupra, & per ſucceſſores in dicto Communi, & Hominibus promiſerunt, & convenerunt ſolemnibus Stipulationibus hinc inde intervenientibus, videlicet una pars alteri ad invicem, & viciſſim perpetuo firma, rata, & grata habere, & tenere, attendereque, & obſervare, & in aliquo non contrafacere, vel contravenire per ſe, vel alium, ſeu alios ſuis nominibus aliqua ratione, vel cauſa, modo, vel ingenio de jure, vel de facto ſub pœna omnium damnorum, expenſarum, & intereſſe litis, & extra, & ſub obligatione omnium, & ſingulorum dictorum de Aſula, ac dictorum Communis, & Hominum bonorum præſentium, & futurorum.

Ego Ludovicus de Morandis Notarius rogatus.

Præ-

Prædictum Inſtrumentum extractum fuiſſe de verbo ad verbum e Proceſſu efformato coram Illmo Ducali Magiſtratu Mantuæ in Actis Officii Aquarum incept. ſub die 29. Maii de anno 1604., & finit. de anno 1615. die 25. Februarii inter Communia Rotundiſci ex una, & Marianæ ex alia parte in mutuis Controverſiis teſtor

Ego Carolus D. Joannis Zuccari fil. Civis publicus Imperialique Auctoritate Mantuæ Notarius Collegiatus de

T.+L. *præmiſſa atteſtatione rogatus extiti; Ideoque in fidem hic me ſubſcripſi, & ſolito meo quo utor Tabellionatus ſigno munivi ſalvo &c. Hac die 16. Decembris 1755.*

Præſentem copiam Inſtrumenti recepti per ol. D. Ludovicum Morandi Not., cum ejus authentico, mihi exhibito, & mox reſtituto, concordare atteſtor & fidem facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Nota-

F. C. N. *rius Collegiatus & Archiviſta publicus hac die 5.ª Aprilis 1756.*

P

1620. il giorno 13. Aprile.

Convenzione tra la Spettabile Comunità di Redondeſco per una parte, e li Conſorti Ottuzzo, Mangini, Lanzoni, e Turchi Poſſeſſori Aſolani ſopra l' uſo delle Acque della Seriola Bonaventura, e del Tartarello, ambedue procedenti dal Tartaro Fuga, concordata dal Notaro di Aſola Girolamo Gaiffami.

Eſſendo l' anno 1615. nata lite fra li Signori Girolamo Ottuzzo, & Bernardino Mangino facendo a nome proprio del Sig. Gio: Battiſta Turchi tutti gentilhomini d' Aſola per

una parte, & la Magnifica Comunità di Redoldeſco per l' altra parte ſopra le Acque del Tartaro, che ſcorrono per il Territorio Breſciano, o Aſolano, & paſſando per Mariana prima Breſciana, & poi Mantovana nanti a Redoldeſco per uſo de' Molini dell' iſteſſa Comunità poſtoche detti Signori Aſolani pretendevano che la detta Comunità non foſſe patrona di poter far cavar, o curar il vaſo del detto Tartaro, come di quel tempo haveva fatto alla bocca del detto Tartaro contigua a quella del Tartarello nei Confini di Mariana ſopra l' Aſolano, che però furono accuſati, & querelati alcuni lavoratori, che in nome di detta Comunità havevano fatto tal Cavamento, & che detti Signori Aſolani, & li Signori Franceſco, e Gio: Battiſta Lanzoni del loco d' Acquanegra per certi ſuoi prati, & Terreni, che hanno ſopra il detto Territorio d' Aſola, che hanno compri ſopra il Territorio Aſolano, poteſſero al tempo dell' Eſtà per adacquare i ſuoi Terreni ſtoppare la bocca del detto Tartaro, che conduce l' Acqua ſcorrente, come ſopra alli Molini di detta Comunità, & così queſti privare delle ſue Acque; Et perchè all' incontro intendeva la medeſima Comunità di poter liberamente per vigore de' ſuoi publici Inſtromenti d' Acquiſto, & Scritture regiſtrate, come ſi tiene nelli proceſſi da citarſi, & in conſeguenza di poſſeſſo titolato, & preſcritto far curare, & nettare il detto vaſo non ſolo nel luogo della Controverſia ſoddetta, ma etiandio più oltre ad effetto di far ſcorrere, & derivare le dette Acque, & che queſte nè dalli Signori Aſolani, & Lanzoni, nè da qualſivoglia altro li poteſſero eſſere impedite che liberamente, & del continuo non ſcorreſſero conforme al ſuo naturale, & antichiſſimo corſo delli mentionati Molini fuorche il Sabbato dall' hora de Veſpri, come ſi fa mentione nell' Inſtrumenti d' acquiſti fatti per la detta Comunità.

Prima dal Nobile Sig. Bonaventura Adelardo di porto Cittadino Mantovano

Et come più largamente di queſte, & altre coſe appare, & leggeſi in due proceſſi fatti tra li detti Signori Aſolani, e detta Comunità l' uno cioè nanti l' Ufficio Pretorio d' Aſola, & l' altro nanti l' Illmi Signori Rettori di Breſcia per delegatione

ne ottenuta per la detta Comunità, & in un altro proceſſo fatto tra la detta Comunità, & li ſoddetti Signori Lanzoni, & altri Mantovani nanti l'Illmo Magiſtrato di Mantova, & havendo le medeſime parti dopo longo litigio, che così diſpendioſa lite facilmente ſi poteva accomodare. Imperoche li detti Signori Aſolani non pretendendo in fatti ſe non l' adacquamento de' ſuoi terreni, & delli ſoddetti Signori Lanzoni per li terreni ſituati ſull' Aſolano, come ſoliti adacquarſi dell' Acqua, che ſcorre per il ſuddetto Tartarello non oſtante che detti Signori Aſolani pretendeſſero, che foſſero ſue dette Acque, come in proceſſi già un anno paſſato ceſſorono della detta lite, & deſideroſi di vicinare bene, e di troncare finire, & ſopire ogni lite, & Controverſia vertente, o che nell' avvenire vertir poteſſe fra le dette parti, & d'imporvi un sì perpetuo ſilentio, che mai più tra eſſe parti vi fuſſe, che dire, deliberorno di trattare con il mezzo, & con l' interceſſione del Molto Illuſtre Sig. Gio: Maria Dayna pure de gentilhuomeni Aſolani accomodamento, per il quale eſſendoſi più volte le dette parti col mezzo, & preſenza del detto Signore abboccate inſieme, & havendo trattato, & fatta prova ſe la fabbrica, che ſubito ſi dirà ſerviſſe, hanno finalmente con l'aiuto di Sua Divina Maeſtà conchiuſo cotal accomodamento, del quale volendo per l' accennato effetto in ogni tempo ne appara hora con animo conforme, & amichevolmente ſono venuti all'infraſcritti Capitoli.

Primo. Che ſi debba o con Roveri, o con altro, fare alla bocca del Tartaro di detta Comunità, & a quello del Tartarello una fabrica a giuditio di periti, che faccia effetto tale, che entrata l' Acqua dentro la bocca del detto Tartaro, ſcorrente a Redoldeſco, come ſopra, & in quella del Tartarello non poſſi ritornare addietro, ma ſeguiti il ſuo corſo, acciò li detti di Redoldeſco poſſino valerſene per ſuoi Molini, & adacquamenti de' prati, & li detti Signori Aſolani, e Signori Lanzoni per adacquar li ſoddetti ſuoi terreni.

Secondo. Che la fabrica da farſi alla bocca del detto Tartaro ſia fatta, & mantenuta dalla detta Comunità, & quella da farſi alla bocca del Tartarello ſoddetto ſia fatta a ſpeſe delli ſoddetti Signori Lanzoni, & poſcia ſia mantenuta dall' iſteſ-

ſi, quanto ſia per la terza parte, & per le altre due ſia tenuta la detta Comunità di Redoldeſco.

Terzo. Che li fondi del Tartaro, come del Tartarello abbino ſempre da ſtar eguali, ſi & talmente, che la Magnifica Comunità di Redoldeſco ſi poſſa valer della ſua portione dell'Acqua ſcorrente per il detto Tartaro, come anco poſſa far li Signori Aſolani, & Signori Lanzoni ſuddetti della portion ſcorrente per il detto Tartarello.

Quarto. Che in caſo di grandiſſima ſiccità, per la quale li detti Signori Aſolani, & Lanzoni non poteſſero adacquare li ſoddetti ſuoi terreni colla ſola Acqua del Tartarello, in queſto caſo, & non altrimente nè per qualſivoglia Cauſa niuna eccettuata ſia loro lecito pigliar l'Acqua della detta Comunità, che ſerve per li detti ſuoi Molini, & come ſopra ſtoppando la bocca del detto Tartaro contigua del detto Tartarello, & ciò ſei volte, & non più ogni anno venendo il ſuddetto Caſo tenendo la Chiuſa, o ſtoppa un ſolo giorno per ciaſcuna volta incominciando dalli Veſpri del Venerdì, ſino a quelli del Sabbato ſeguente, nè tal ſtoppo, o ſerratura ſi potrà fare ſe non come ſopra, & ſe non ſaranno paſſati quindici giorni da un ſtoppo all'altro eſſendo poi immediatamente obbligati levar totalmente il detto ſtoppo, acciò l'Acqua della detta Comunità ſenza alcuno impedimento poſſa ſcorrere per il ſuo ſolito vaſo alli detti Molini ſotto pena di ſcudi venticinque d'applicarſi per la quarta parte all'Accuſatore, ed il reſto alla Magnifica Comunità d'Aſola.

Quinto. Che li ſoddetti Signori Aſolani, & Lanzoni, nè qualſivoglia altra perſona di che ſtato, grado, & condizione ſi ſia non poſſino ingerirſi in qualſivoglia modo, nè per qual ſi ſia Cauſa, & occaſione nelle Acque della detta Comunità ſcorrenti per il detto Tartaro, nè farvi alcun impedimento, nè oſtacolo, che liberamente del continuo (ſalvo ſolamente come ſopra cioè li ſoddetti ſei giorni) non ſcorrino a benefizio della medeſima Comunità di Redoldeſco, come Acque ſpettanti alli detti Molini, & queſto ſotto la pena ſoddetta d'applicarſi come ſopra.

Seſto. Che occorrendo che li ſoddetti Signori Aſolani vendeſſero li ſoddetti ſuoi terreni a Mantovani, ſia detta Comunità

tà di Redoldeſco obbligata alle ſoddette ſpeſe delle ſoddette fabbriche per le portioni ſoddette, come ſopra, non altrimente come ſe detti Beni foſſero poſſeduti dalli medeſimi Signori Aſolani.

Settimo. Che in caſo, che quelli di Mariana non voleſſero ſtare ſaldi alla tranſazione degli anni andati ſia obbligata detta Comunità a pigliar in ſe carico di quelli da Mariana, con queſto però, & non altrimente che le Acque ſiano della detta Comunità di Redoldeſco.

Ottavo. Che la detta Comunità poſſi, per far derivare maggior quantità d'Acque nel detto vaſo del Tartaro, mandar a cavar Acque, & condurle nel Tartaro a benefizio comune, tollendo però licentia dalli Patroni de' Campi, quale avuta poſſino effettuar, & non in altro modo.

Nono. Che ſia obbligata la Comunità ſoddetta a mandar a cavar il Tartaro a tutte ſue ſpeſe in buona, & laudabil forma, sì, & talmente che le Acque reſtino nel vaſo a benefizio comune andando con la curatione ſino alli Confini di Caſtelnovo, & queſto s'abbia da far ogni cinque anni, & più ſpeſſo, ſe parerà alla detta Comunità di Redoldeſco ſotto la ſopraddetta pena d'applicarſi come ſopra quando però mancaſſe in capo delli cinque anni ſoddetti, ma però che la detta Comunità non ſia obbligata ad alcun danno tanto privato quanto pubblico per cauſa d'innondationi d'Acque, ma ſia obbligata la detta Comunità a mandar a curar come ſopra, & ſotto la ſoddetta pena.

Decimo. Che il preſente accomodamento ſia, & s'intenda fatto perchi dette parti heredi, & ſucceſſori ſuoi, & perchi da loro riſpettivamente in qualſivoglia modo aveſſero o nell'avvenire poteſſero haver Cauſa; Et perche come ſi è detto di ſopra è la eniſſa, & preciſa volontà delle dette parti; & che per il preſente accomodamento s'intendino ſiano, & effettivamente reſtino ſopite, & terminate tutte le liti tanto Civili quanto Criminali vertenti tra le dette parti, & lavoratori ſoddetti de quali liti appare nelli proceſſi citati di ſopra, & che nell'avvenire poteſſero per le cauſe ſoddette o qualſivoglia vertire, & occorrere hanno rinontiato, & rinontiano alle ſoddette liti, & cauſe & queſtione verture, &

vertenti fra le dette parti per occaſione delle ſoddette Acque, & all' iſtanze delle ſoddette liti.

Et per maggiore fermezza & coroborazione del preſente accomodamento & ex abundanti, & ad ogni buon fine queſto doverà eſſer validamente & ſoleñemente approbato, & confirmato dalla ſoddetta Magnifica Comunità d' Aſola, & ſimilmente doveraſſi dalla medeſima eſſer fatta promeſſa di non venirvi mai contro, anzi di far che ſia prontamente da tutti oſſervato.

Delle quali coſe ſe ne dovrà fra eſſe parti fare publico Inſtromento con le dovute Clauſule in forma valida &c.

Io Hieronimo Ottuzzo affermo, & approbo quanto di ſopra.

Io Franceſco del qu: Camillo Rizzardelli di conſenſo delle parti hò ſcritto, & ſottoſcritto &c.

In quorum &c. Aſulæ die 19. Maii 1655.

Ego Hieronimus de Gaiffamis admodum Illuſtris D. Marci Antonii filius Civis ac Habitator Aſulæ, Not. Veneta Auctoritate pub. ac Cancell. dictæ Communitatis Magnificæ Aſulæ, extrabere feci prædict. a manu mihi fida
L. T. *ex una exiſtente in Cancell. pub., & quia cum ipſa concordare inveni ideo in eorum fidem, ac robur me ſolito ſigno dictæ Communitatis appoſito ſubſcripſi.*

Præſentem copiam deſumptam ab alia ſimili in authentica forma expedita per D. Hieronymum Gayffami Notarium, & Cancellarium Aſulæ mihi exhibita & mox reſtituta concordare atteſtor, fidemque facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius
F. C. N. *Collegiatus, & Archiviſta publicus, hac die 5.ª Aprilis* 1756.

Q

1587. Die 19. Novembris.

Donatio Aquarum Loduli facta ab Illmo Dño Alphunſo Gonzaga Marchione Caſtrigufredi favore D. Comitis Camilli Caſtilionei.

ALFONSO GONZAGA MARCHESE ETC. SIGNORE DI CASTELGOFREDDO ETC.

AVendo Noi inteſo, che l'Acqua del Lodolo, la quale ſin dall' anno 1567. in grazia del Molto Illuſtre Sig. Conte Cammillo di Caſtiglione donaſſimo alli Compartecipi con facoltà di poterla condurre ove pareſſe a loro, di che ne appare pubblico Inſtromento rogato per Meſſer Antonio Beffa Negrini non può in modo alcuno ſervir ad eſſi per eſſer i vaſi loro più alti del vaſo del detto Lodolo: ed intendendo parimente, che detto Sig. Conte ſe ne potrebbe valere in parte della ſua Corte di Caſatico facendovela condur per altra via, abbiamo riſſoluto compiacer di detta Acqua eſſo Signore in luogo delli predetti Compartecipi, avendocene Sua Signoría richieſti. Laonde in virtù delle preſenti Noſtre per Noi, e per Noſtri Succeſſori concediamo, e doniamo al ſoddetto Molto Illuſtre Sig. Conte Cammillo, e ſuoi diſcendenti tutte le Acque ſgolaticie, e cadenti di detto Lodolo; ſi che lui, e detti ſuoi diſcendenti ſi poſſano ſervire di dette Acque, ſecondo la loro volontà facendole condurre ove vorrano nel modo, & forma, che ſi contiene nella conceſſione fatta alli predetti Compartecipi; non pregiudicando però con queſta in parte alcuna alli ſudditi Noſtri ſoliti ſervirſi delle Acque del detto Lodolo. In conformità di che ordiniamo, e comandiamo a tutti li Noſtri Miniſtri preſenti, e futuri, che in modo alcuno non impediſcano detto Sig. Conte, e ſuoi diſcendenti, ne meno gli Agenti loro a cavare, e purgare

gare il vaſo del detto Lodolo, e fare ogni altra coſa neceſſaria per condurre le dette Acque alla predetta ſua Corte; che tale è la Noſtra eſpreſſa volontà, ed in fede le abbiamo firmate di Noſtra Mano, e fatte ſigillare col Noſtro ſolito Sigillo. Dato in Caſtelgofreddo li 18. Novembre 1587.

ALFONSO GONZAGA.

Loco del Sigillo.

Orlando Razzi.

Præſentem copiam fideliter deſumptam fuiſſe ex Libro authentico mihi exhibito, & mox exhibenti reſtituto, ac cum eo concordare atteſtor & fidem facio

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Not. Coll. leg., & Archiviſta publicus hac die 5. Aprilis 1756.*

R

1582. Die 10. Martii.

Donatio Aquarum Corguli facta ab Illmo D. Marchione Alphunſo Gonzaga favore D. Comitis Camilli Caſtilionei.

ALFONSO GONZAGA MARCHESE ETC.

ESſendo Noi ſtati ricercati dall' Illuſtre Sig. Conte Cammillo Caſtiglioni di volergli conceder tutte le Acque, ed ſgolatizie del vaſo del Corgolo, che naſcono ſu queſto Noſtro Territorio, per biſogno, ed uſo di alcune ſue Terre, e Poſſeſ-

ſeſſioni, dopo che ſaranno dicadute giuſo di queſta Noſtra Giuriſdizione, e che queſti Noſtri Sudditi ſe ne ſaranno prevaluti per li loro biſogni; E deſiderando Noi compiacere, e far coſa grata al predetto Sig. Conte in tutto quello poſſiamo, ſenza il danno, e pregiudizio de' Sudditi Noſtri. Per tenor della preſente di Noſtra propria volontà, poteſtà, e certa ſcienza, diamo, concediamo, e doniamo al predetto Signor Conte per lui Eredi, e Succeſſori ſuoi proprio nomine tutte le dette Acque ſgoladicie, e cadentie di detto Corgolo, da poichè ſaranno decadute, come di ſopra; Così & talmente, che in lavvenire, ſenza contradizione alcuna, o impedimento a detto Nome, poſſa, e vaglia di tutte dette Acque ſgoladizie diſcorſi, & cadentie, goder, uſar, fare, & diſponere ſecondo la loro volontà, & piacere, e quelle divertire, e condurre dove vorranno, come di ſopra, alcuna coſa in contrario non oſtante, a quali tutte derogamo con l'autorità della poteſtà Noſtra. E per fede avemo ordinato il preſente Noſtro Decreto, che ſarà afirmato di Noſtra mano, e ſugillato del Noſtro ſolito Sigillo. Dat. in Caſtelgofreddo agli 10. Marzo MDLXXXII.

ALFONSO GONZAGA.

L. S.

Alexander Pomellus de M. ſcrip.

Præſentem copiam fideliter deſumptam fuiſſe ex libro authentico, mihi exhibito, & mox exhibenti reſtituto, ac cum eo concordare atteſtor, & fidem facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius Collegiatus, & Archiviſta publicus hac die 5. Aprilis 1756.

T.+L.

S

1756. Il giorno 24. Marzo.

Relazione degli Ingegneri Boldrini, e Roſſi riguardante gli Eſpedienti a levare li pregiudizj del Vaſo Corgolo.

ECCELLENZE.

AVendoci ordinato l' EE. VV. di riferirle quali ſiano gli eſpedienti atti a levare li diſordini del Vaſo Corgolo formato dalle ſorgenti poſte ſul Territorio di Caſtelgoffredo, e da alcune altre ſituate ſul Territorio di Caſaloldo, ci facciamo carico di umiliare all' EE. VV. le ſeguenti operazioni, che crediamo neceſſarie a farſi.

Primo. Si dovrà abbaſſare la Chiavica Facchini poſta alla Confluenza del Corgolo colla Seriolazza al ſito marcato 3., affinchè le Acque del Corgolo terminato il tempo della irrigazione della Proprietà Facchini più liberamente ſcorrano a beneficio de' Conſorti Pampuri, e della Caſa Caſtiglioni, e ciò a ſpeſe di detti Conſorti, e della detta Caſa Caſtiglioni.

Secondo. Si dovrà formare una Chiavica in luogo della roſta di Terra, che li detti Pampuri fanno attraverſo del Corgolo nel tempo della irrigazione de' loro Beni, e ciò, perchè terminata l'irrigazione ſi poſſa, aprendo la Chiavica, laſciar immediatamente libero il corſo del Corgolo, e queſto a ſpeſe de' Pampuri.

Terzo. S' inteſteranno tutti li Foſſi, che derivano Acque dal Corgolo, e Zenerato, e le portano nel Vaſo Gambino della Piubega, e queſto a ſpeſe della Caſa Caſtiglioni, alle di cui ſpeſe pure ſi dovranno fare quelle eſcavazioni, che occorreranno per ricevere le ſgolaticcie di detti Pampuri, ed impedire che non vadino in detto Vaſo Gambino, purchè ciò ſia fatto in modo, che non facciano rigurgito in pregiudicio de' Pampuri.

Quar-

Quarto. Li Ponti pubblici fatti, o da farſi ſul Corgolo ſopra il Tenere di Caſtelgoffredo ſaranno a carico della Caſa Caſtiglioni; e quelli, che eſiſtono ſopra il Territorio di Caſaloldo, ſaranno a carico del Comune di Caſaloldo a riſerva del Ponte di Bottazolo poſto ſopra il Dugale chiamato il Zenerato al ſito marcato 4., il quale reſterà a carico della Caſa Caſtiglioni, come in paſſato, colla dichiarazione però, che non venendo queſto tenuto riparato dalla Caſa Caſtiglioni, ſia lecito al Comune di Caſaloldo di fare li riſarcimenti, che ſaranno neceſſarj a ſpeſe della detta Caſa Caſtiglioni.

Quinto. Si dovranno fare colla maggiore prontezza le curazioni del Vaſo Corgolo, e di lui Fontane ſopra il Territorio di Caſaloldo a comuni ſpeſe di Caſaloldo, e della Caſa Caſtiglioni. E ſi dovranno anche in avvenire continuare qualora il comune vantaggio lo richieda, reſtando a carico per intiero della Caſa Caſtiglioni, e degl' Intereſſati di Caſtelgoffredo l' eſpurgo preſente, e futuro del Vaſo, e Fontane del Corgolo ſopra il Territorio di Caſtelgoffredo.

Queſto è quanto abbiamo creduto di dover eſporre all'EE. VV. in diſimpegno della Commiſſione a noi abbaſſata, e colli più vivi ſentimeni di riſpetto, oſſequioſamente ci proteſtiamo

Dell' EE. VV.

Mantova 24. Marzo 1756.

Umiliſs.mi Divotiſs.mi & Obbligatiſs.mi Servi
Gio: Andrea Boldrini
Antonio Giuſeppe Roſſi
Matematico Veneto.

Præſentem copiam de verbo ad verbum comparatam cum ejus Originali exiſtente in Actis Excellentiſſimæ Commiſſionis deputatæ pro Regundis confinibus Mantuæ, & Brixiæ omninò cum illo conferre atteſtor, & fidem facio

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Not. Colleg., & Archiviſta publicus hac die 5. Aprilis 1756.*

T

1756. Il giorno 20. Marzo.

Relazione delli due Ingegneri Roſſi, e Boldrini, nella quale ſi propone il modo d' introdurre il Lodolo nel Tartaro a benefizio del Comune di Caſaloldo, ſenza detrimento della Caſa Caſtiglioni, nè delle Comunità inferiori di Mariana, e di Redondeſco.

ECCELLENZE.

ESſendoſi riconoſciuto in viſta della Relazione, Diſegno, e Profilo del Lodolo preſentata all' E.E. V.V. dalli Periti Leonardo Baraj, e Giuſeppe Biſagni in data de' 15. corrente, che l' Acqua del Lodolo ſi può introdurre in Tartaro ſul Territorio di Caſaloldo; Ed avendo l' E.E. V.V. incaricati noi ſottoſcritti a dirle il noſtro ſentimento circa il modo di condurle, ſenza pregiudizio delle Riſare, e Prati di Caſatico di ragione della Caſa Caſtiglioni, come anche ſenza pregiudizio delle Comunità inferiori di Mariana, e di Redondeſco, ci diamo l'onore di riverentemente raſſegnare all' E.E. V.V. quanto ſiegue

Primo. Dovrà o inteſtarſi o formarſi un livello ſtabile al Canale preſentaneo del Lodolo al ſito marcato N. 1. nel ſopraccennato Diſegno, acciò ſempre venghi mantenuta nel Canale deſtro l' Acqua ordinaria di eſſo Lodolo.

Secondo. Rimoſſa la Stuppa, che reſta tra il Lodolo, e la Seriolazza al ſito marcato 2. ſi farà una Tomba ſotto la Seriolazza medeſima, e dopo queſta Tomba un Canale a deſtra della Seriolazza, il quale porti le Acque del Lodolo nella Febreſſola, e per queſta nel Tartaro.

Terzo. Si dovrà eſcavare, allargare, ed arginare, ove abbiſo-

ſogna, la Febreſſola, e otturare tutti li Canali, che fanno capo a detta Febreſſola a riſerva della Bocca del Ponte ſegnato C. 1., alla quale dovrà eſſere formata una Chiavica da aprirſi, ne' Caſi di neceſſità per lo ſcarico delle Acque eccedenti.

Quarto. Si dovranno dallo Sbocco della Febreſſola in Tartaro ſino al Molinello elevare gli Argini del Tartaro, quanto ſarà neceſſario, acciò contengano le Acque del Lodolo in qualunque altezza delle Acque del Tartaro.

Quinto. Le fatture tutte, che ſi ſono premeſſe, ſaranno a Carico del Comune di Caſaloldo, e non avrà in eſſe alcun concorſo la Caſa Caſtiglioni, tanto in riguardo alla prima conſtruzione, che alla loro manutenzione, ſalve le curazioni, come abbaſſo.

Seſto. Saranno a Carico della Caſa Caſtiglioni, e degli Utenti Berenzi li Ponti pubblici ſopra il Lodolo nel Tenere di Caſtelgoffredo, e li Ponti tutti ſopra il Lodolo, e Seriolazza eſiſtenti nel Tenere di Caſaloldo, ſaranno a Carico di Caſaloldo.

Settimo. Le Curazioni del Lodolo quanto ſia dalle di lui gorgaglie ſino al Confine di Caſtelgoffredo, ſi dovranno fare con la maggiore ſollecitudine, e diligenza a ſpeſe delli Conſorti Berenzi, e della Caſa Caſtiglioni, nella quale quota toccante alla detta Caſa Caſtiglioni dovrà concorrere il Comune di Caſaloldo per metà; Quanto poi ſia dal Confine di Caſtelgoffredo ſino alla Seriolazza la ſpeſa totale della Curazione ſarà per metà a Carico della Caſa Caſtiglioni, e per metà a Carico della Comunità di Caſaloldo; E fatte finalmente, che ſaranno dal Comune di Caſaloldo le propoſte operazioni per l' introduzione del Lodolo in Tartaro, ſi dovranno ſimilmente fare per metà dalla Caſa Caſtiglioni, e per metà dal Comune di Caſaloldo le Curazioni in avvenire, quanto ſia dalla Seriolazza ſino allo Sbocco del Lodolo per la Febreſſola in Tartaro.

Ottavo. Compiute le operazioni ſopraddette ſi dovrà determinare la quantità dell' Acqua del Lodolo, affine di reſtituire queſta alla Caſa Caſtiglioni interamente al Compartitore di Mariana poſto in Confine della Piubega in modo, che nè

la Caſa Caſtiglioni, nè le Comunità inferiori di Mariana, e Redondeſco ne riſentino pregiudizio, e ciò o allargando la Bocca Caſtiglioni a detto Compartitore, o facendo qualunque altra equivalente operazione, ſecondo che ſul fatto ſarà creduto neceſſario.

Nono. Le Acque ſgollaticcie, che ſono ſolite a cadere, o trappellare nel Vaſo ſiniſtro del Lodolo, che verrà ſuperiormente inteſtato, dovranno laſciarſi ſcendere al Ponte di Roverſo a favore delle Terre irrigatorie di Caſatico, come in addietro ſenza farne diſperſione, o porvi impedimento alcuno, ſalvi però gli uſi preſenti di Caſaloldo.

Tanto ſignifichiamo all' E. E. V. V. in adempimento delli di loro veneratiſſimi Comandamenti, e con profondiſſima riverenza ci proteſtiamo

Dell' E.E. V.V.

Mantova 24. Marzo 1756.

Umiliſs.mi Divotiſs.mi Obbligatiſs.mi Servidori
Gio: Andrea Boldrini
Antonio Giuſeppe Roſſi
Matematico Veneto.

Præſentem copiam de verbo ad verbum comparatam cum ejus originali exiſtente in Actis Excellentiſſimæ Commiſſionis deputatæ pro Regundis Confinibus Mantuæ, & Brixiæ omnino cum illo conferre atteſtor, ac fidem facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius
F. C. N. *Collegiatus, & Archiviſta publicus hac die 5. Aprilis 1756.*

V

1482. Die 26. Novembris.

Aquiſitio Aquarum per D. Danielem Daina facta ab illis de Carpenedulo: Rogitus ol. Antonii de Nanis Not.

IN Chriſti Nomine Amen; Anno a Nativitate ejuſdem, milleſimo, quadringenteſimo, octuageſimo ſecundo, Indictione quintadecima, vigeſimo ſexto die menſis Novembris. Super Territorio Carpeneduli, Diœceſis Brixienſis, in quadam domo Fænilis Franciſci Perini de Carpenedulo prædicto, & habitantis dictæ Terræ in Contrata Boſchetti; Præſentibus Jorio de Rodellis de Carpenedulo, Laurentio de Rizzardis de Aſula, Antonio de Morettis, Antonio della Donata de Caſalipodio, & Donato della Donata de Caſalipodio prædicto, Quadræ Aſulæ, Teſtibus notis, rogatis, & ad infraſcripta ſpetialiter vocatis.

Ibi Andreas de Laffranchis, Andriolus de Arlottis, Bartholameus de Caligariis, & Brixianinus de Bozolis, omnes de Carpenedulo, & habitatores prædictæ Terræ agentes, intervenientes, & promittentes nomine dicti Communis prædictæ Terræ, prout extat in quadam electione, in ipſis facta per Viciniam dictæ Terræ, de qua rogatus fuit in Libro proviſionum dicti Communis, & ſcripta per Jorium de Rodellis de Carpenedulo prædicto publicum Notarium dicti Communis, omni modo, jure, via, forma, & cauſa, quibus magis, melius, & validius potuerunt, & poſſunt, fecerunt, & mercatum deliberaverunt cum D. Daniele de Dagnis de Aſula, & habitatore dictæ Terræ de quodam Vaſu Seriolæ, facta, & fienda per dictum D. Danielem ſuper Territorio prædictæ Terræ de Carpenedulo, cauſa conducend. Aquarum Surtivarum, & Sgolaturiarum prædicti Communis, & Hominum, ad benefitium ipſius D. Danielis, cauſa irrigandi ejus

Poſſeſſiones ſuper Territorio Caſtrinovi in Contrata Baſellæ, & aſſignaverunt prædicti nominati infraſcriptas Aquas ſurtivas, & ſgolaturas, prout infra continetur.

Et Primo. Incipiendo a Via Boſchetti a Capite inferiore, & eundo ad directum ſuper Collam magnam uſque ad Viam, per quam itur ad Caſalipodium.

Item. Omnes Aquas ſurtivas, & ſgolaturas, incipiendo a Burgo inferiori dictæ Terræ de Carpenedulo, & eundo verſus viam Boſchetti, & a Via Boſchetti uſque ad Foveam magnam.

Et inſuper ſupraſcriptus Andreas de Laffranchis, agens pro ſe, & ſuo proprio nomine, ac nomine, & vice aliorum Conſortum ſuorum de Laffranchis, atque Andreolus ſupraſcriptus de Arlottis agens pro ſe, & hæredibus ſuis, dederunt, & aſſignaverunt prædicto D. Danieli, omnes eorum Aquas ſurtivas, & ſgolaturas eorum Poſſeſſionum, quas capit foſſatum de Inorſia, Nicolaum Bogolani, dictum Andream de Laffranchis, & D. Andreolum de Arlottis, & quod Foſſatum revoluit verſus ſero, & deinde decurrit ad dictam Viam Boſchetti, infra Coradinum de Laffranchis, & ſupraſcriptum Andream de Laffranchis, & deinde habet curſum uſque ad Collam magnam, cum hoc quod ſupraſcriptus D. Daniel, una cum ſupraſcriptis de Carpenedulo, teneantur cavari facere, & manutenere ſupraſcriptum Foſſatum in laudabili forma, ut Aquæ ſupraſcriptarum ſgolaturiarum diſcurrere poſſint ad Seriolam ſupraſcriptam fiendam ut ſupra.

Item. Quod D. Daniel teneatur, & obligatus ſit facere, ſeu fieri facere, & manutenere omnes, & ſingulos Pontes neceſſarios tam nomine Communis de Carpenedulo, quam ſingularium perſonarum ob eorum Poſſeſſiones vacuandum, & implendum.

Item. Quod licitum ſit dictis Communi, & Hominibus Carpeneduli conducere omnes ſuas Aquas, ultra dictam Seriolam, cauſa irrigandi Poſſeſſiones ſub ipſa Colla in ſuis horis, & ſimiliter poſſint, & valeant ducere quamlibet aliam Aquam, quæ per Commune fiet, ultra illas, quæ de præſenti factæ ſunt, & de eis diſponere ad libitum voluntatis ſuæ.

Item. Quod dicti Commune, & Homines Carpeneduli non poſſint, nec valeant vendere aliquod aliud Vas Seriolæ, ſub

ipſa

ipſa Colla magna, quæ deveniat apud ipſam Collam per perticas quinquaginta, nec ab inde ſupra non poſſint vendere, nec alienare aliquas alias Aquas infra Confines prænominatos.

Et hoc pro pretio, & finito, ac deliberato mercato, ducatorum centum auri, ſive in moneta, ex quo pretio, dicti prænominati de Carpenedulo, ad Inſtantiam dicti D. Danielis dixerunt, & ſponte confeſſi fuerunt, habuiſſe, & recepiſſe a dicto D. Daniele ante ſtipulationem præſentis Contractus libras centum quinquaginta pro parte ſolutionis ſupraſcriptorum ducatorum centum. Et reſiduum dicti pretii, quod dictus D. Daniel teneatur, & obligatus ſit dare, ſolvere, & numerare ſupraſcriptis prænominatis dicti Communis, & Hominum de Carpenedulo hinc ad Feſtum Reſurectionis Domini Noſtri Jeſu Chriſti proxime futurum, & in fine dictæ ſolutionis, quod dicti de Carpenedulo teneantur, & obligati ſint facere Inſtrumentum liberæ liberationis dicto D. Danieli cum ſolemnitatibus debitis, & opportunis.

Item. Quod ſupradictus D. Daniel in termino annorum duorum continuorum, proxime futurorum poſt conſtructionem dicti Vaſis Seriolæ poſſit, & valeat renuntiare dicto Vaſui, & Aquæ Seriolæ prædictæ dictis de Carpenedulo; Et e converſo, quod dicti de Carpenedulo teneantur reſtituere totum pretium, ipſis exburſatum per dictum D. Danielem occaſione prædicta.

Promittentes dictæ Partes, & quælibet earum ſupradicta omnia, & ſingula in præſente Inſtrumento appoſita, & contenta firma, rata, & grata habere, & tenere, attendere, obſervare, & adimplere, & non contrafacere, vel venire, aliqua ratione, vel cauſa, de jure, nec de facto, ſub pœna omnium damnorum, expenſarum, & intereſſe litis, & extra, inde alicui dictarum partium deffectu, dolo, culpa, ſeu malitia alterius nullo modo incurrent; Pro quibus omnibus, & ſingulis, ſic firmiter attendendis, plenius adimplendis, & obſervandis, prædictæ partes, & quælibet earum per ſeſe, ſuoſque hæredes promiſerunt ſibi adinvicem, & viciſſim, videlicet una pars alteri, & e converſo ſeſe perſonaliter, & omnia, & ſingula bona ſua mobilia, & immobilia præſentia,

& futura pignori &c.; Et renuntiaverunt benefitio novarum Conſtitutionum de duobus Reis debendi, Epiſtolæ Divi Adriani, ac Fori privilegio, omnibuſque Statutis, Decretis, Conſiliis, ordinamentis, proviſionibus, ac reformationibus Communis, & Populi Brixiæ, & aliunde factis, & fiendis in contrarium, ad quæque præmiſſa, vel aliquid prædictorum, & cuilibet alteri ſuo jure legum, & Decretorum Auxilio &c.; de quibus omnibus rogatus ſum Ego Antonius de Nanis Notarius in Aſula, publicum conficere Inſtrumentum, ad Laudem, & Conſilium Sapientis.

Ego Franciſcus Rizziardus, ol. D. Joannis Baptiſtæ natus, ex Caſalipodio, publicus Veneta Auctoritate Notarius, ſupraſcriptum Aquiſitionis Inſtrumentum a præfato ol. D. Antonio de Nanis, alias Notario Aſulæ recepto, ab una conſimili copia, opportuno Tabellionatus ſigno munita, fideliter, ac ſyncere deduxi, nil variato,
L.✠T. *quod rem, aut ſenſum mutet ſcripſi, & in præmiſſorum omnium robur hic me, mea ſolita, qua utor atteſtatione ſubſcripſi &c.; Salvo &c., Die nona Decembris 1694. Indictione ſecunda.*

Præſentem Copiam, ab ejus Originali authentico deſumptam, cum ipſo de verbo, ad verbum comparatam, omnino conferre atteſtor, fidemque facio

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Nota-
F. C. *rius Collegiatus, & Archiviſta publicus hac die 5. Apri-*
N. *lis 1756.*

X

1533. Die 3. Septembris.

Emptio Magnificæ Communitatis Caſtrigoffredi, a Nob. D. Franciſca Daina uti Tutrice, & Curatrice reſpectiva D.D. Danielis, & Joannis Hieronymi de Dainis ejus Filiorum de uno die Aquarum alias ad Danielem Daina ſpectante in Seriola Gambini: Rogitus ol. Hieronymi Franzoni Not. Aſulani.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno Domini a Nativitate ejuſdem milleſimo quinquageſimo trigeſimo tertio: Indictione ſexta: Die tertio menſis Septembris: In Saleta Domus Spectabilis Medicinæ Doctoris D. Lancelloti Techabuſchi ſit. in Terra Aſulæ in Contrata Lauus Diſtrict. Brixiæ: Præſentibus Joannino filio Sier Patini de Muttis, Spectabili D. Lancelloto ſupraſcripto, & D. Franciſco dict. Chechino quondam Magnifici D. Equitis Regini de Dianis omnibus habitatoribus Aſulæ Teſtibus rogatis, vocatis, aſſerentibus ſe cognoſcere infraſcriptos Contrahentes, & me Notarium infraſcriptum.

Ibi Nob. D. Franciſca relict. quondam D. Petri de Dainis agens Curatorio nomine D. Danielis, & Tutorio nomine Joannis Hieronymi ejus, & dicti quondam D. Petri Filiorum, & cui dicto Danieli dicta D. Franciſca ſecum obligata ſub reali, & perſonali promiſit facere ratificare infraſcriptum Contractum ad omnem requiſitionem infraſcriptorum Contrahentium, una vero cum conſenſu Spectabilium D.D. Ludovici, & Joannis Baptiſtæ de Dainis ſimiliter Tutorum Hæredum dicti quondam D. Petri, dedit, vendidit, & tradidit jure proprio, & in perpetuum ad purum, mundum, liberum,

rum, francum, & expeditum allodium Spectabilibus D. D. Marco de Honoribus, & Franciſco de Venticrinis ibi præſentibus aquirentibus, & ementibus nomine, & vice Communis, & Hominum Terræ Caſtrigoffredi.

Jura unius diei, & noctis integræ, videlicet, horarum 24. ſingulis ſexdecim diebus Aquarum Seriolæ Collæ deſcurrent. a Territorio Carpeneduli a dicta Contrata Collæ, & ſucceſſive per Territorium Caſtrigoffredi, & poſt Territorio Caſalis Podii, extrahendo ipſam Aquam a dicto Vaſu diverente eam ubi placuerit.

Ad habendum, tenendum, gaudendum, & poſſidendum, & quidquid dictis Emptoribus aquirentibus, ut ſupra, deinceps perpetuo placuerit faciendum una cum omnibus, & ſingulis, quæ infra prædictos continentur Confines, vel alios ſi qui forent, acceſſibus, ingreſſibus, & egreſſibus ſuis ſuperioribus, & inferioribus uſque in vias publicas, & cum omnibus, & ſingulis, quæ dicta res vendita habet ſupra, infra, ſeu intra ſe in integrum omnique Jure, actione, ratione, uſu, honore, ſeu requiſitione, viis, vialibus, uſibus, uſantiis, terminis, Confinibus, & andatibus, ac omnibus, & ſingulis, dictæ rei venditæ quomodolibet ſpectantibus, & pertinentibus tam de Jure, quam de facto, quam etiam ex conſuetudine.

Dans, cedens, transferens, & mandans dicta D. Franciſca Venditrix prædictis Emptoribus aquirentibus, ut ſupra, omnia ſua Jura, omneſque ſuas actiones, & rationes reales, & perſonales, utiles, directas, mixtas, & hypotecarias, & alias, & alia, quaſcumque, & quæcumque dictis Venditoribus Agentibus, ut ſupra, competentes, competentia, competituras, & competitura in prædicta re vendita, & ejus Cauſa, & occaſione, & poſuit dicta Venditrix dictos Emptores acceptantes, ut ſupra, in omnem ſuum locum, & Jus, ut in rem propriam, & voce propria, ipſoſque Emptores ſuos Nuntios, & Procuratores irrevocabiles ad prædicta conſtituit, tam in agendo, quam in deffendendo, maxime, & ſpetialiter ad præſentem Venditionem, & dationem promittens ſemper de rato habere.

Et hoc pro pretio, & finito mercato librarum quinquaginta

dua-

duarum Planet., quæ ibi actualiter numeratæ fuerunt per dictos Emptores prædictæ D. Franciſcæ Venditrici in auro in præſentia mei Notarii, & Teſtium ſupraſcriptorum, Renuntians exceptioni non ſic habuiſſe dictas libras 52. Planet. modo ſupraſcripto per ſolutionem dictorum Jurium Aquæ ut ſupra.

Cum pacto tamen inter dictos Contrahentes ſpecialiter facto, firmato, & vallato, ſine quo præſens Contractus locum non habuiſſet, videlicet caſu quo dicti Emptores aquirentes, ut ſupra, impedirentur a Dominio Illmi Dominii Venetiarum, vel ab aliqua Spectabili Perſona, Communi, Collegio, & Univerſitate, quæ dicta D. Venditrix niſi voluerit aſſumere litem, & deffendere dictos Emptores, ut ſupra aquirentes, teneatur infra menſem reſtituere dictum pretium, verum ſi dicti Emptores voluerint ſe tueri, & deffendere contra moventes aliquam litem, quod ſit in eorum facultate ſe deffendere abſque aliqua tamen impenſa dictæ D. Venditricis, & exceptioni deceptionis dupli, tripli, quadrupli, & ultra dimidium veri, & juſti pretii doli mali, vi, metu, & in factum actionis, conditionis indebit. ſine cauſa, vel injuſta cauſa, & omni alteri exceptioni, oppoſitioni, & deffenſioni in contrarium.

Quam rem venditam dicta Venditrix agens, ut ſupra, ſe nomine dictorum aquirentium, ut ſupra, conſtituit poſſidere donec dicti Domini Emptores aquirentes, ut ſupra, poſſeſſionem acceperint corporalem, quam accipiendi, & deinceps perpetuo termino licentiam omnimodam contulit, atque dedit, promittens, ac ſolemni ſtipulatione promiſit dicta Venditrix dictis Emptoribus in dicta re vendita litem quamdam, vel quæſtionem non movere, inferre, moventi, vel inferenti non conſentire, & potius perpetuo immo ſemper legitime deffendere, guardare, auctorizare, & desbrigare ab omni contradicente Perſona, Communi, Collegio, & Univerſitate, ſalvo, & reſervato, prout in ſupraſcripto pacto, ut ſupra, facto inter dictas Partes, quod non teneatur de evictione, niſi prout in dicto pacto, modis, & formis, prout in eo, & tam in prima, & ſecunda cauſa, quam in omnibus aliis cauſis, & tam ſi dicti Emptores vincerent,

quam

quam ſi vincerentur omnemque litem, cauſam quæſtionem, & controverſiam in ſe, & ſuper ſe ſuſcipere, ſupereſſe, intereſſe, ſollicitare, illiſque expenſis Jure debitis terminari facere.

Et omnia, & ſingula in præſenti Inſtrumento contenta, firma, rata, & grata habere, tenere, attendere, & obſervare, & in nullo contrafacere, nec contravenire aliqua ratione, cauſa, vel ingenio, de Jure, vel de facto ſub pœna omnis evictionis reæſtimationis rei evictæ, habita tamen ſemper ratione melioramentis, quæ per tempora plus fuerint, vel valuerint Æſtimo Bonorum Virorum, & reſtitutionis rationis datæ, omniumque, & ſingulorum damnorum, expenſarum, & intereſſe incurrentium dictis Emptoribus in Juditio pro præmiſſis, non ſic ſervatis, & eorum cauſa, & occaſione ſuper præmiſſa, pro quibus omnibus, & ſingulis præmiſſis ſic attentis, & obſervatis obligaverunt ſe ſupraſcripti Contrahentes perſonaliter, & omnia ſua Bona, videlicet, dicti de Caſtrogoffredo Bona dicti Communis, & dicta D. Franciſca Venditrix cum conſenſu ſupraſcriptorum D.D. Tutorum, & Curatorum Bona dictorum ejus Filiorum, conſtituentes ſe ea Boua communis, & præcariis nominibus alterius nomine poſſidere, & renuntiavit exceptioni non ſic factæ dictæ venditionis, pactorum, & omnium in præſenti Inſtrumento contentorum, omnibuſque Statutis, Conſiliis, Decretis, Ordinibus proviſionalibus, & reformationibus Communis, & Populi Aſulæ, & aliunde factis, & fiendis in contrarium ad prædicta &c. Hieronymus Franzonus Aſulanus Notarius de quibus omnibus rogatus ſum ego infraſcriptus Notarius publicare Inſtrumentum ad Laudem Omnipotentis &c.

Concordare ſupraſcriptum Inſtrumentum cum Inſtrumento extenſo in libro exiſtente in Archivio Communitatis Caſtrigoffredi mihi exhibito a D. Prætore, & Advocato Hieronymo Compagnoni, & a me comparato a fol. 30. uſque ad fol. 32. de verbo ad verbum &c. atteſtor &c. hac die quinta Aprilis 1756.

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius Collegiatus, & Archiviſta publicus.*

1573.

Y

1573. Die 8. Maii.

Emptio D. Franciſci Baitelli ab Illmo D. Alphunſo Gonzaga Marchione Caſtrigoffredi de Aquis, & Gurgitibus Vaſi Merdaroli, ſive Mediaroli: Rogitus ol. Alexandri Pomelli Not.

IN Chriſti Nomine Amen. Anno a Nativitate ejuſdem milleſimo, quingenteſimo ſeptuageſimo tertio: Indictione prima: Die Veneris octavo menſis Maii: In Terra Caſtrigoffredi Diœceſis Brixiæ ſuper Porta nova Povini dictæ Terræ: Præſentibus Magnifico D. Carolo Ceruto Mantuano Medico in hac Terra, Magnifico D. Tarquini Bonato Cive Brixiæ, Cap. Petro Antonio de Ceſaris, & D. Coſtantio filio quondam D. Antonii Mariæ Salini de Caſtrogoffredo prædicto, omnibus Teſtibus notis, idoneis, rogatis, & vocatis &c.

Ibi Illmus D. Alphunſus de Gonzaga Marchio &c. filius quondam Illmi D. Marchionis Aloyſii per ſe &c. omni meliori modo jure proprio, & in perpetuum, ac expeditum allodium, & ſine aliquo onere, vel gravamine &c. dedit, tradidit, & vendidit Magnifico D. Franciſco Baytello filio quondam Magnifici D. Auguſtini Civi Brixiæ præſenti, ementi, & aquirenti pro ſe, ſuiſque Hæredibus Gurgites quoſdam cum Aqua in ipſis ſcaturiente, exiſtente, & jacente ſuper Territorio Caſtrigoffredi in Contrata Poduli, quibus coheret a ſero D. Ferandus Mazardus in parte, & in parte Jura Caſalis Podii, a mane Bernardinus, & Stephanus Fratres de Piſcibus in parte, & in parte D. Hieronymus, & D. Suſana Fratres de Mazzardis, & ſeu Don Aloyſius, & Nepotes ejus de Amadellis, & ſic ſucceſſive veniendo a meridie parte Simon, & Vincentius de Amadellis, & ante verſus eundo Evangeliſta Amadellus, ſalv. &c. Nec non & om-

ne Jus, quod prædictus Illmus D. Alphunſus habet in Vaſo Merdaroli, reſpectu Aquarum tantum, & non aliter; Et cum Capitulis, & conditionibus, pactis, & modis infraſcriptis, videlicet

Che il predetto Illmo Signore dà, & vende al predetto Sig. Franceſco le Acque, & Gorghi poſti, & ſituati nel Territorio di Caſtelgoffredo in la Contrata del Podolo, che naſcono in le pezze di Terra poſte, & ſituate, ut ſupra, & Sua Signoría Illma promette, & ſe obliga mantener ditti Gorghi al predetto Sig. Franceſco, & ſuoi Eredi in caſo di qualſivoglia moleſtia ſott' obligo di tutti li ſuoi Beni &c., con condizione però, & patto, che il predetto Sig. Franceſco poſſa condur le ditte Acque per il Territorio di Caſtelgoffredo ſino al Ponte del Merdarolo, ch' è ſulla Strada, che va a Caſal Podio dal Fenile di Mazzardi, & far ogni Cavo, che gli ſarà neceſſario per condur dett' Acqua ſopra queſto Territorio, pagando però eſſo alli Sudditi di S. S. Illma il danno, che darà, & quello Terreno, che occuparà con detto Vaſo per quello ſarà eſtimato per Amici Confidenti, & mantenendo li Ponti, dove ſarà neceſſario.

Ad habendum, tenendum &c. cum omnibus, & ſingulis &c., & hoc pretio, & finito mercato in totum ſcutorum ſeptem centum auri in auro, ex quibus dictus D. Franciſcus prædicto Illmo D. Præſenti &c. numeravit, & exburſavit ſcutos ducentum auri in auro, reſſiduum vero prædictus D. Franciſcus dare, & cum effectu, numerare promiſit in termino annorum duorum continuorum proxime futurorum hoc modo, videlicet ſcutos ducentum quinquaginta auri, ut ſupra, hinc ad annum unum continuum proxime futurum, & alios ſcutos ducentum quinquaginta auri, ut ſupra, in fine dictorum duorum annorum abſque aliqua ſolutione affictus, ſive livelli in pecunia numerata, & non in alia re ſub obligatione &c. conſtituendo &c.

Et quas Aquas, & Gurgites, & omne dictum Jus, ut ſupra, prædictus Illmus Dominus conſtituit ſe tenere &c. quam accipiendi &c., & conſtituit prædictum D. Franciſcum Procuratorem irrevocabilem &c. ita quod, a modo dictus D. Franciſcus deinceps perpetuo poſſit agere, excipere, proſequi,

vin-

vindicare &c. Nec non loca in quibus naſcuntur dictæ Aquæ excavare, venas aperire, curare, accomodare, & alia quæcumque facere, quæ, & prout D. S. Illma potuiſſet ante præſentem Contractum pro uſu ipſarum, & earum diſcurſu faciliori, & meliori citra tamen traditionem ſemper Terreni ipſorum locorum, quod non comprehendatur in præſenti venditione; Nec non & prædictus Illmus D. prædicto D. Franciſco &c. dedit, & tradidit omnia Jura, omneſque actiones reales, & perſonales, mixtas, tacitas, & expreſſas, quæ, quas, quales, & quantas in ipſis Aquis, & Gurgitibus, & earum occaſione habet, & ante præſentem Venditionem habebat, & habere poterat, & ſibi quomodocumque, & qualitercumque ſpectat, aut competit, competebat, aut competere poteſt. Et promiſit dictus Illmus Dñus prædicta omnia, & ſingula manutenere, & defendere modo quo ſupra in forma Communi, & Juris; Et præſentem venditionem, promiſſionem, & omnia, & ſingula ſupraſcripta reſpectivè dictus Illmus D. & præfatus D. Franciſcus firma rata &c habere &c. promiſerunt ſub obligatione &c. & omnium damnorum &c. conſtituentes ſeſe &c. Renuntianteſque exceptioni doli mali &c. dupli valoris &c. & non ſic facti præſentis Inſtrumenti, venditionis, & promiſſionis, ut ſupra, & non ſic in omnibus &c., & inſuper promiſerunt dictæ Partes reſpectivè prædicta omnia, & ſingula attendere, & obſervare purè, merè, ſimpliciter &c. certiorat. &c. per me Notarium infraſcriptum prædicta verba vim habere juramenti &c. nec non & prædictus Illmus Dñus ſub fide veri Principis, & dictus D. Franciſcus ſub fide veri Civis, & Nobilis &c. De quibus omnibus Ego Alexander Pomellus &c.

Præſentem copiam, fideliter deſumptam fuiſſe ab Inſtrumento originali, recepto per olim D. Alexandrum Pomelli Notarium, exiſtente in Archivio Caſtrigoffredi, mihi exhibito per D. Prætorem ipſius Loci J. C. Hieronymum Compagnoni, & mox reſtituto fidem facio, & atteſtor

Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius
F. C. *Collegiatus, & Archiviſta publicus hac die quinta Apri-*
N. *lis 1756.*

Z

1719. Die 9. Maii.

Emptio Communis Caſtrinovi a D. Octavio Gandini de Aquis, & Gurgitibus Seriolæ Baitellæ; Ejuſque Communis Conventio cum D.D. Petro, & Fratribus Pellizzari: Rogitus ol. Petri Jacobi Serioli Not. Veneti.

IN Chriſti Nomine Amen; l'anno della ſua Natività mille ſettecento diecinove; correndo l'Indizione duodecima, nove del meſe di Maggio, in giorno di Martedì, eſſendo nel Studio della Caſa, ed Abitazione di me Notaro infraſcritto, ſituata in Breſcia, in Contrada del Palazzo vecchio: Preſenti per Teſtimonj li Signori Orazio Saoldo, qu: Sig. Pietro, e Federico Campane del Sior Lodovico d' Iſeo, abitanti in Breſcia, ed ambidue noti, ed il Sior Scipione Bazzardo, filio del Sior Valentino mei Coadjutori &c.

Deſiderando il Commune, ed Uomini di Caſtel nuovo ſul tener di Aſola far acquiſto di quelle ragioni di Acque, che colà tiene, e poſſiede l'Illmo Sig. Ottavio, qu: Illmo Sior Guerrino Gandino, come rappreſentante le ragioni della qu: genitrice Illma Signora Claudia Maggi di lui Madre, al che non diſſentendo detto Illmo Sig. Gandino, ma però ſenza alcuna promeſſa d' evizione di diffeſa, o manutenzione, e col pagamento da farſi, ut infra. Per tanto l'Illmo Sig. Antonio Gandino, figlio di detto Illmo Sig. Ottavio, e dello ſteſſo Procuratore a ciò ſpecialmente conſtituito, come da Mandato di Procura del dì 16. Decembre 1718. proſſimo paſſato, come è ſtato veduto conſtare nelli rogiti del Sig. Notaro Giacomo Landi Notaro in Breſcia, e che in copia autentica reſta poſta nel preſente a memoria &c., qui preſente, facendo come Procuratore ut ſupra, con ogni miglior modo &c. dà, vende, cede, e rinoncia al detto Commune di Caſtel novo Aſola-

lano, ed Homini di quello qui preſenti, e ſtipulanti per nome di quello, e quelli D. D. Imerio Ferrari qu: Pavolo, e Steffano, qu: Bernardo Rizzardi Deputati, ed all' effetto preſente eletti, come in parte preſa nel Commune predetto ſotto il dì 27. Aprile proſſimo paſſato, rogata dal Sior Marco Pazzini Notaro, e Cancelliere de detto Commune, che in forma autentica ſi laſcia nel preſente ad ogni buon fine, ed effetto, ed a perpetua memoria.

Nominatamente la ragione, & Acque della Seriola Bajtella, che di preſente gode, e poſſiede detto Illmo Sig. Gandino per la rappreſentanza ſuddetta, tali, quali ſono, con le clauſule ad habendum &c. dandogli &c. ponendoli &c., conſtituendoſi &c., ſinche &c., e le quali Acque hanno la dipendenza dall' Inſtromento 1573. 8. Maggio, rogato dal qu: Aleſſandro Pomello, fu Nodaro in Caſtelgoffredo, ed altre Carte, riferite nel primo Capitolo, ſotto la parte predetta, ma però ſenza alcuna promeſſa di detto Illmo Sig. Gandino d' Evizione, diffeſa, manutenzione, nè reſtituzione di denaro alcuno, o altro per patto &c., col quale è ſeguíta la preſente Vendita, e Rinonzia come ſopra, e ſenza di che non ſarebbe ſeguíta; Il che dette parti facendo ut ſupra hanno fatto, & fanno per il prezzo ſtabilito, ed accordato di ſcudi duecento moneta di Breſcia da Lire ſette picciole l'uno, li quali li detti Signori Deputati, ed Eletti in nome di detto Commune, ed Uomini di quello, come ſopra facendo hanno promeſſo, e promettono quelle pagare, ed effettivamente sborſare, e numerare ogni eccezione de jure, & de facto in tutto rimota, e coſa alcuna in contrario non oſtando al detto Illuſtriſs. Sig. Gandino, o ſuoi Eredi, e Succeſſori nel tempo di anni dodici continui proſſimi futuri, potendo entro il tempo ſudetto quelli anco pagar in due volte, metà per volta, e tratanto, e ſino all' affrancazione pagarli il livello annuo in ragione del quattro per cento libero, e netto da qualſivoglia carico, ſpeſa, o aggravio, ed il qual tempo ſpirato, nè fatta dett' affrancazione poſſano detti Commune, ed Uomini di quello eſſer aſtretti, ed eſeguiti realmente, e perſonalmente in ſolidum per avere il pronto pagamento di detti ſcudi 200. con ſuoi livelli, e ſenza traſmiſſione d' alcun

pre-

precetto ſtatutario, al di cui Benefizio nunc pro tunc rinonziano &c. per patto &c. promettendo &c., ed obbligando anche tutti li ſuoi beni, ed Uomini del Commune predetto, li predetti Signori Deputati in nome, come ſopra faccendo &c., rinonciando &c., ed a qualunque Legge, Benefizio, e Statuto, che poteſſe operar in contrario, coſichè il preſente abbia d'aver la ſua perpetua eſecuzione, ed oſſervanza, e che per la preſente Vendita, e Rinonzia d'Acqua, come ſopra fatta per detto Illmo Sig. Gandino non s' intenda fatto alcun pregiudizio alle ragioni delli infraſcritti Signori Fratelli Pellizzari, come nel Capitolo primo ſoddetto. E per maggior cauzione di detto Illmo Sig. Gandino, l'Illmo Sig. Nicolò Roſſa, qu: Illmo Sig. Lodovico Nobile di Breſcia, qui preſente, facendo per ſe &c., ed a richieſta di detto Commune ſi è coſtituito, e ſi conſtituiſce Sigurtà verſo detto Illmo Sig. Gandino principalmente, & in ſolidum, obbligandoſi col detto Commune, ed Uomini di quello per il pagamento di detti ſcudi 200., quanto per i ſuoi livelli come ſopra; dalla qual Sigurtà, ed Obbligo detti Signori Deputati, ed Eletti qui preſenti, facendo come ſopra, hanno promeſſo, e ſonoſi obbligati rilevarlo, e conſervarlo indenne, ed illeſo, e li ſuoi beni &c. per patto &c., ſotto pena &c., anco delle ſtraordinarie, promettendo &c., obbligando &c., rinonciando &c. ut ſupra. E perchè tra detto Commune, ed Uomini di detto Commune di Caſtel novo Aſolano, e li Signori Pietro, e Criſtofforo Fratelli del qu: Sig: Gio: Paolo Pellizzari, ed al preſente abitanti a Caſtelgofredo, ſono ſtati accordati varj patti per maggior dichiarazione, ed aggiuſtamento fra di loro a motivo di Acqua, Vaſi, ed uſo di quelle, regiſtrati dopo la parte preſa li 27. Aprile paſſato nel Commune ſoddetto affine reſtaſſero ſtipulati dalle parti ſuddette, unitamente al preſente Inſtrumento, per la ſua perpetua eſſecuzione, ed oſſervanza inviolabile, ed a perpetua memoria.

Per tanto li predetti Signori Imerio Ferrari, qu: Paolo, e Steffano Rizzardi, qu: Bernardo, ambi Deputati, e ſpecialmente Eletti dal Commune di Caſtel nuovo, come ſi legge nella parte, preſa nel Conſiglio predetto come ſopra, qui preſente,

te, facendo per nome di quello da una, ed il Sig. Pellizzari qui preſente, che fa per ſe &c., ed a nome, e come Procuratore conſtituito dal detto Sig. Criſtofforo di lui fratello, qu: Sig. Gio: Paolo, apparendo ciò da Mandato di Procura delli 6. Maggio corrente, rogato dal Sig. Pietro Giacomo Romagnolo Notaro in Caſtelgoffreddo, che in forma autentica, con ſua legalità ſi laſcia nel preſente protocollo a perpetua memoria dall' altra, con ogni miglior modo &c. a mutua ſtipulazione hanno fatto, ſtabilito, ed accordato a norma de' Capitoli ſtabiliti, e regiſtrati ſotto la parte preſa come ſopra in detto Commune li 27. Aprile ſpirato, quali tutti s' abbiano quivi per ripetuti, avendo quelli tutti letti, me Notaro infraſcritto alla preſenza delli ſopraſcritti Teſtimonj, & entrocluſi nel preſente Inſtromento, come parte del medeſimo ad ogni buon fine, ed effetto, ed a perpetua memoria, per la ſua perpetua memoria, e per la ſua perpetua, ed inviolabile eſſecuzione, &c., e vaglia anco per via di Tranſazione, Compoſizione, ed amicabile accordo, da eſſere con buona fede vicendevolmente eſeguíta &c., per patto &c., ſotto pena &c., promettendo &c., obbligando &c. detti Signori Deputati li beni del loro Commune, ed il detto Sig. Pellizzari anco quelli del detto Sig. ſuo Principale, rinonciando &c., certiorati tutti della forza, e vigore di quanto ſi contiene nel preſente, e nelli Capitoli ſoddetti da me Nodaro infraſcritto, de quibus omnibus rogatus ſum Ego Petrus Jacobus Seriolus Notarius ad Laudem Sapientis &c.

Ego Petrus Jacobus Seriolus, q. D. Zojtæ fil., publicus Brixiæ Veneta Auctoritate Notarius, de præmiſſis omnibus, licet aliena manu tranſcriptis rog. fui, & extiti;
L.✠T. *Ideo in fidem me authentice ſubſcripſi, & ſubſignavi ac reſervatione &c.*

Io Feliciſſimo Carlotti, filio di D. Pietro, della Terra di Caſaloldo, ed abitante, Nodaro pubblico di Veneta autorità hò eſtrato fedelmente il preſente Inſtromento da altro in autentica forma eſibitomi dalli Signori Deputa-
L.✠T. *ti del Commune di Caſtelnovo, e concordando con quel-*
lo,

lo, nè niente variando &c. di tanto &c. a qualunque facio fede, ed atteſto, e per coroborazione di ciò in forma autentica mi ſono ſottoſcritto, e poſtovi il mio ſolito ſegno &c. a Laude &c.

Præſentem copiam Inſtrumenti recept. per ol. D. Petrum Serioli Notarium Brixiæ, cum ejus authentico, mihi exhibito, & mox reſtituto, concordare atteſtor, & fidem facio &c. hac die quinta Aprilis 1756.

F. C. N. *Ego Franciſcus Eduardus Cotti Mantuæ Civis, Notarius Collegiatus, & Archiviſta publicus.*

IL FINE.

y-12-8=6

TRATTATO

Fra Sua Maestà

L'IMPERATRICE REGINA,

E la Serenissima

REPUBBLICA DI VENEZIA

Sopra lo stabilimento de' limiti, ed altre controversie private miste vertenti

FRA IL CREMONESE, IL LODIGIANO, E LA GIARA D'ADDA

DA UNA PARTE,

E D

IL CREMASCO

DALL'ALTRA PARTE.

IN MANTOVA

Dalla Ducale Stamperia di Giuseppe Ferrari Erede Pazzoni.

M D C C L V I.

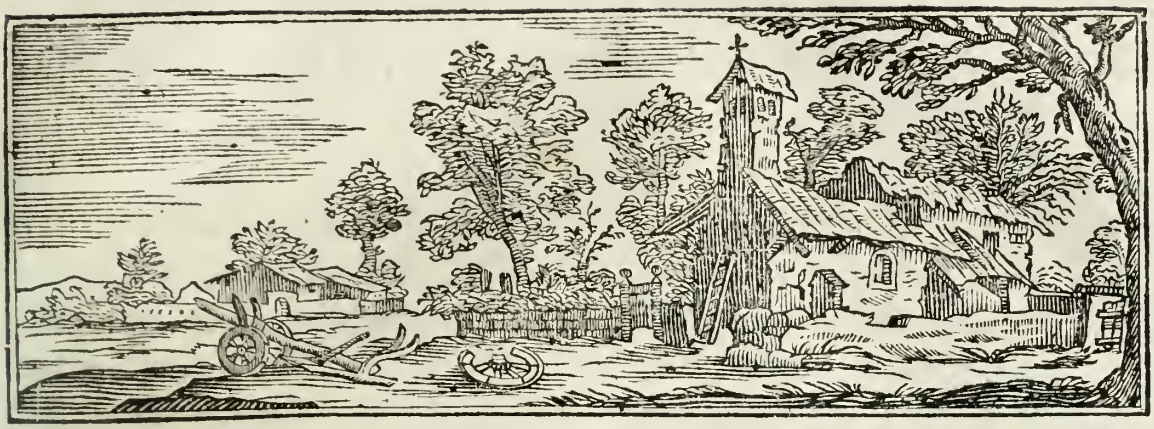

LA Commeſſione compoſta da' ſottoſcritti Signori Miniſtri Commiſſarj Plenipotenziarj in vigore de' Pienpoteri regiſtrati negli antecedenti Trattati è paſſata all' eſame delle ulteriori Controverſie territoriali delle Provincie Milaneſi colle Provincie Venete limitroſe, e incominciando dalle vertenti fra il Cremoneſe, Lodigiano, e Giara d'Adda, con il Cremaſco, riſultanti dalle riſpettive Mappe degl' Ingegneri Coſta, e Criſtiani, Serravalle, e Gattoni, che vanno anneſſe al preſente Trattato, vidimate da' reſpettivi Signori Plenipotenziarj, unite alle reſpettive Relazioni dimoſtrative dello ſtato delle quiſtioni ſotto le lettere A., ed AA., è convenuta ne' ſeguenti articoli.

PER
MOZZANICA CREMONESE,
CON
BETTOLA, GABBIANO, E TREZZOLASCO CREMASCHI.

ARTICOLO PRIMO.

TUtto il Fiume Serio col ſuo Alveo, rami vivi, e ripe, ſin dove ſtende preſentemente, o accaderà, che ſtenda in avvenire in larghezza il ſuo corſo nel tempo della maggiore ſua naturale pienezza (eſcluſi però li caſi d' inondazione) reſterà dello Stato di Milano, a tenore del convenuto nell' Inſtromento 4. Agoſto 1456., da regiſtrarſi ſotto la lettera B., do-

vendo ſecondare il Confine le inclinazioni del Fiume, naturali però, e ſenza fatto di Uomo verſo l'uno, o verſo l'altro Territorio.

II.

SEnza pregiudizio di queſta maſſima dovrà farſi un Rettifilo dello ſteſſo Serio dal N. 90. della Mappa Coſta, e Criſtiani ſino alla eſtremità della Strada, che da Mozzanica, andando a Gabbiano, termina nel Serio, e ciò a ſpeſe della Comunità di Mozzanica, e ſecondo la perizia de' due Ingegneri deputati all'eſecuzione della linea de' Confini, per togliere la tortuoſità, che in detto luogo faceva il Fiume con pericolo della Terra ſuddetta.

III.

NOn potranno farſi nè dall'uno, nè dall'altro lato del Fiume opere reſpingenti, ed ove preſentemente ve ne foſſero, dovranno eſſere fatte levare, o ridurre, ad eſſere ſemplicemente munienti, da' detti Ingegneri a ſpeſe de' Padroni de' Fondi, ſopra quali ſi ritrovaſſero.

IV.

NEl rimanente tra queſti Territorj reſta approvata la linea rilevata per pacifica da' detti Ingegneri ſul luogo, e marcata di color verde nella detta Mappa.

PER

CARAVAGGIO, MISANO, VAILATE, AGNADELLO, PANDINO, E POSTINO GIARA D' ADDA,

CON

CERGNANO, CAMPISEGO, CAPRALBA, FARINATE, PIRANICA, AZZATE, E CASSINE GANDINE CREMASCHI.

V.

PRoſeguirà il Confine nel ſito marcato di verde, come pacifico tra li due Numeri 1. della Mappa Serravalle, e Gattoni.

VI.

V I.

IL Paſcolo detto Valarſa, ed il pezzo di terra della Rettoria di S. Andrea ſegnati N. 3. incluſi tra il Nodello morto, e li beni delle Caſelle, reſterà del Territorio Cremaſco, indi andrà il Confine per la Strada chiamata neutrale marcata di pavonazzo, dalla quale, ſeguendo la linea dello ſteſſo colore, proſeguirà per il condotto detto Nodello a ripigliare la linea verde del Confine rimarcato pacifico, e proſeguirà sù detta linea ſino al N. 4.

V I I.

IL Nodello nel ſito, che ſcorre tra li due Numeri 4., dividerà i due Dominj, e ſarà comune tra li medeſimi, indi proſeguirà il Confine marcato pacifico ſino al N. 9., con che nel ſito ponteggiato tra li due Numeri 6. debba dagl' Ingegneri da deputarſi all'eſecuzione, farſi cavare nuovamente un foſſo diviſorio comune, acciò non venga a ſmarrirſi col tempo la vera ubicazione del Confine.

V I I I.

SIccome, dopo il libero pieno uſo, che ſi fa, e ſi potrà fare delle Acque nel Territorio Milaneſe di Giara d'Adda, ſenza danno de' Proprietarj delle medeſime può farſi un beneficio agli Utenti inferiori del Nodello sì Milaneſi, che Cremaſchi, con laſciare decorrere al detto Nodello le Acque, che ſopravanzeranno, così dopo il pieno, e libero uſo come ſopra di dette Acque ſul Milaneſe tanto dalle fonti già cavate, quanto di altre, che foſſero per eſſere cavate in avvenire a libero arbitrio de' Proprietarj, dovrà il ſopravanzo non occorrente a' medeſimi laſciarſi andare nel Nodello, o inferiormente, o ſuperiormente all'eſtrazione della così detta Roggia Rino Cremaſca a comune uſo de' Milaneſi, e Cremaſchi utenti inferiori di detto Nodello. All'iſteſſo fine di procurare ogni vantaggio agli Utenti inferiori, ſenza pregiudizio de' ſuperiori, ſarà permeſſo agli accennati inferiori sì Milaneſi, che Cremaſchi, e tanto congiuntamente, quanto ſeparatamente di purgare, e cavare a loro ſpeſe il Ca-

nale del Nodello ſino alli ſiti marcati nel Diſegno regiſtrato negli Atti ſegnato ✠ colli Numeri 17. 18., per procurarſi Acqua in maggior quantità a loro beneficio ſenza danno del Terzo. Potranno altresì gli Utenti inferiori, come ſopra, far purgare, e cavare a loro ſpeſe la Roggia così detta Rondinotto deſcritta in detto Diſegno al N. 16. ſino alla Chiuſa ſolita farſi dagli Utenti del Rondinotto, e ſenza pregiudizio nè della Chiuſa, nè degli Utenti medeſimi, a' quali ſarà ſempre libero non oſtante detta eſpurgazione di porre Soſtegni in qualunque parte della Roggia medeſima, affine di derivarne le Acque.

IX.

ESſendo ſtato ceduto con la Pace di Lodi dell'anno 1454. alla Sereniſſima Repubblica la Provincia di Crema, ed inſorta ſucceſſivamente quiſtione intorno li Terreni compreſi ſotto la denominazione delle così dette Caſſine de' Graſſi, Carrere, e Caſelle ſituati certamente parte nel Territorio di Giara d'Adda, e parte nel Cremaſco, e non eſſendoſi potuto liquidare la vera quantità ſpettante all'uno, e l'altro Territorio, per eſſere ſtati prima di detta Pace li detti Terreni poſſeduti in compleſſo, e indiſtintamente dalle due Famiglie Graſſi, e Ghiſoni, fu preſo l'anno 1492. dagli Arbitri delli due Dominj, per rapporto alle Caſelle poſſedute dalla Famiglia Ghiſoni, il provviſionale ſpediente, di laſciarle neutrali col riſpettivo vicendevole diritto di procedere contro li riſpettivi Sudditi, e colla prevenzione per i non Sudditi, ſpiegata nella Convenzione 11. Gennajo 1492. regiſtrata ſotto la lettera C., e ciò ſino a tanto, che foſſero li riſpettivi Sovrani convenuti fra loro della giuſta diviſione, ed appartenenza alli due Territorj, e colla ſteſſa regola ſi cammina per le Caſſine de' Graſſi, e Carrere, per le quali militava eguale dubbiezza, ed eguale ragione: Non potendo adunque arrivare migliore opportunità di terminare anche queſta pendenza di quella, che ſomminiſtra il regolamento generale dei limiti fra li due Stati, tanto per l'intereſſe delli due Principi, quanto per la pubblica convenienza di tenere purgati detti Paeſi dalla gente di mal affare, e da' Contrabbandieri, ha creduto la Commeſſione, che ſia della Cauſa comune di

tron-

troncare anche queſta Controverſia, ed avendo incontrato la ſteſſa oſcurità nel liquidare i veri Confini, e con eſſi le vere pertinenze dell' uno, e dell' altro Dominio, ha concluſo che debbano dividerſi detti Diſtretti per giuſta metà, ed in conſeguenza aſcendendo la loro miſura in tutto a pertiche Milaneſi 1836. tav. 14., ha dichiarato che debba aſſegnarſene pertiche 918. tav. 7. alla Giara d'Adda, e pertiche 918. tav. 7. al Cremaſco, da goderſi reſpettivamente dalli due Principi nel pieno Dominio, con cui godono le dette Provincie.

Ma ſiccome per la diverſa ubicazione delle accennate tre Tenute, e la loro fiſica ſituazione, non potrebbe farſi una diviſione comoda nè per li Confini, nè per li Poſſeſſori, attenendoſi all'aſſegno della giuſta metà del ſolo ſuddetto perticato; così per rendere più retto il Confine pubblico, ed incomodare meno i Poſſeſſori privati, la Commeſſione è venuta nella maſſima di fare de' Cambj opportuni a' detti fini.

Ed avendo dato in ſeguito la commiſſione agl' Ingegneri Serravalle, e Gattoni di formarne un Progetto, è ſtato queſto preſentato ſotto la lettera D. col Tipo, e Conto ivi anneſſi, ed avendolo la Commeſſione approvato, ha quindi accordato, che per la parte dello Stato di Milano ſi cedano allo Stato Veneto in primo luogo pertiche 889. tav. 9. da detrarſi dal pezzo di terra in detto Diſegno marcato G. coerente alle Caſſine Carrere: Secondo; il pezzo di terra ſituato nell'angolo, che forma la confluenza del Torrente Mela col Fiume Olio appartenente alla Comunità di Gabbioneta Cremoneſe, e contiguo alla Villa di Seniga Breſciana di pertiche 230. ſino alla metà di detto Torrente, il quale in tal guiſa diverrà diviſorio fra li due Dominj, come già lo è nelle altre parti, ove ſcorre intermedio fra il Bozoleſe, e Breſciano; ed in terzo luogo i due pezzi di terra de' NN. HH. Benzoni di pertiche 157. 3. poſti nel Territorio d' Iſſo Cremoneſe, e ſegnati ne' Tipi Coſta, e Criſtiani colle lettere H. I., e che per conguaglio di detti terreni ceduti dallo Stato di Milano, ſiano ceduti dal Cremaſco in primo luogo i due pezzi di terra ſegnati in detto Diſegno Gattoni, e Serravalle colle lettere E. F. di pertiche 825. tav. 12. coerenti alle Caſſine de' Graſſi; e in ſecondo luogo pertiche 451. della porzione aſſegnata al Cremaſco per li beni neutrali: E reſtando

con

con ciò uguagliata l'importanza delli due Cambj colle rispettive Cessioni di pertiche 1276. tav. 12. per ogni parte nel modo specificato in detta Relazione, rimane assegnata alla Giara d'Adda l'intera tenuta delle Cassine de' Grassi, e delle Caselle, e li due suddetti pezzi di terra Cremaschi; e viceversa resta allo Stato Veneto la Tenuta delle Cassine Carrere, e li suddetti Beni coerenti alle medesime colle due sopraccennate pezze di terra pertinenti alla Casa Benzoni, e la terza confinante a Seniga, come sopra.

X.

IN coerenza di detto Cambio spetterà alla Serenissima Repubblica il detto pezzo di terra di pertiche 230. situato di là dall' Olio nell'angolo, che forma la confluenza del Torrente Mela col Fiume Olio, ed appartenente per lo passato al Distretto di Gabbioneta, non ostante, che nel Trattato di Vaprio all'Articolo XXVII. fosse riservato alla Provincia Cremonese, e coerentemente al Trattato di Vaprio nell'Articolo II., ed a quello di Mantova all' Articolo IV. tra Ostiano, e Seniga; il Fiume Olio resterà comune fra due Dominj nel sito, che fa fronte a detto pezzo di terra, ed il Torrente Mela verrà a rendersi comune anche in tal parte, com'è nel restante suo corso, ove scorre intermedio fra il Distretto di Seniga Bresciano, e quello di Ostiano Bozolese.

X I.

SIccome non è giusto, che li rispettivi Possessori de' Beni, che in virtù di questo Cambio passano per la mutua convenienza del Confine sotto l'uno, o sotto l'altro Dominio, siano considerati come Forensi, nè sentino pena senza lor colpa; resta perciò convenuto, che per i Beni suddetti, benchè situati dentro quattro miglia di distanza dai Confini, non siano soggetti a' Decreti promulgati, o da promulgarsi nell' una, o nell' altra Provincia *contra Forenses*, *& non habitantes*, nè a valimenti, o tasse d'assenza anche per il tempo di Guerra, e possano liberamente possederli, come se fossero nazionali, ed abitanti.

XII.

SArà loro in oltre permeſſa, colle ſolite licenze da darſegli gratis, la reciproca eſtrazione de' frutti, quali ſi raccoglieranno ne' Beni cadenti ſotto queſta diviſione, per condurli a' luoghi delle loro abitazioni; e quanto a carichi ordinarj, e ſtraordinarj impoſti, e da imporſi, li riſpettivi Sovrani per li detti Beni ſituati dentro de' loro Confini prenderanno quelle miſure, che crederanno conformi al loro diritto, e alle regole della giuſtizia nel loro Dominio, ſoſpendendo però per la convenienza de' riſpettivi Poſſeſſori l'impoſizione del carico proporzionato al loro Cenſo per due anni, da contarſi dalla ſegnatura del preſente Trattato.

XIII.

DAl punto marcato D. in detto Progetto D. ripiglieraſſi il Confine ſulla linea verde marcato concordemente per pacifico ſino al N. 35., e 36., fra' quali la Strada controverſa reſterà termine diviſorio, e comune tra i due Dominj, d'indi continuerà sù detta linea pacifica il Confine ſino al N. 39.

XIV.

LA Palude circonſcritta tra li Numeri 39., e 40. apparterrà al Territorio Cremaſco, e perciò proſeguirà il Confine col Colatore Tormo, quale giace longo la detta Palude, e ſarà termine diviſorio, e comune tra li due Dominj ſino al N. 42., ove dividendoſi, forma le due Roggie Migliavacca, e Benzona.

XV.

PEr le dette due Roggie dovrà oſſervarſi la Sentenza arbitramentale de' 26. Maggio 1620., e la di lei ſucceſſiva eſecuzione de' 6. Ottobre 1621., da regiſtrarſi ſotto la lettera E., F., dalle quali reſta fiſſato l'uſo di dette Roggie, ſecondo cui ſi regolano anche preſentemente.

XVI.

XVI.

PRoseguirà d' indi il Confine rimarcato pacifico dal punto della divisione delle due riferite Roggie derivanti dal Tormo colla Roggia Migliavacca, quale resta tutta Milanese sino al N. 42. ½, nel qual sito il Confine andrà per il Fosso morto alla Roggia Fossone, quale resterà divisoria comune, sin dove ripiglia la Roggia Migliavacca al N. 43., rimanendo così il terreno verso Tramontana, o sia verso Monte alla Comunità di Pandino dipendente dalla Giurisdizione della Giara d' Adda, e quello verso Mezzo giorno di detto Fosso al Territorio Cremasco, a tenore della Sentenza 27. Luglio 1571., da registrarsi nel presente Trattato sotto la lettera G., da dove proseguirà il Confine sopra la linea verde pacifica sino al N. 48.

PER

CRESPIATICA, CERETO, CAVENAGO, PERSIA, CASSINA DELLE DONNE, ROBECCO, CASSINA DE' RAMELLI, BERTONICO, E VINZASCO LODIGIANI,

CON

VAJANO, BAGNOLO, CHIEVE, CASALETTO, CEREDANO, RUBBIANO, ROVERETO, CREDARA, MOSCAZZANO, MONTODINE, E RIPALTELLA ARPINA.

XVII.

SErvirà di confine la linea pacifica rilevata d'accordo sino al N. 52., d'indi sino al fine della Mappa Serravalle, e Gattoni sarà confine divisorio, e comune la Roggia Benzona, per la quale si riterrà la stessa massima anche nella Mappa Costa, e Cristiani sino al N. 575., d'indi retrocedendo sino al N. 567. il Confine andrà colla linea verde rimarcata pacifica in detta Mappa.

XVIII.

DAl N. 567. retrocedendo al N. 563. il Confine sarà sul Ciglio sinistro del Cavo detto Fugone, e proseguirà pacifico sino al N. 558., dove si ratterrà per termine divisorio, e comune sino al N. 554. l'Argine, e carreggiata posti tra' detti Numeri, e dal detto N. 554. sino al N. 552. resta approvato il Confine, ove è posta d'accordo la linea verde pacifica in detta Mappa.

XIX.

LA Palude posta tra li Numeri 549., e 552. apparterrà allo Stato di Milano, onde il Confine dovrà essere nel sito indicato colla linea rossa, d'indi proseguirà colla linea verde pacifica sino al N. 544.

XX.

TUtto il Fiume Adda, sin dove in larghezza estende le sue Acque nel tempo della maggiore sua naturale pienezza, sarà del Dominio dello Stato di Milano, con tutte le sue comodità, utilità, e ragioni, a tenore delle due Paci di Cremona, e di Lodi, e conseguentemente apparterrà allo Stato di Milano il terreno circonscritto tra il N. 446., e 454. esistente dalla parte destra dell'Adda. Con questa stessa massima decise restano tutte le altre Controversie rilevate dal N. 429. al N. 434., dal N. 438. al N. 455., dal N. 457. al N. 458., dal N. 479. al N. 481., dal N. 514. al N. 516., dal N. 535. al N. 537., e finalmente dal N. 543. al N. 544., dovendo restare allo Stato di Milano, unitamente al dominio di tutto il Fiume, e suoi rami, quello ancora delle ripe dell'Adda dalla parte Veneta, sin dove scorre, o scorrerà il Fiume medesimo nel tempo della sua maggiore naturale pienezza, ed all'incontro restando nel Dominio del Cremasco que' siti, quali non venendo coperti dall' Acque nel tempo della maggiore pienezza del Fiume, non sono più nel di lui Dominio. Le inclinazioni del detto Fiume, naturali però, e senza fatto di Uomo verso l'uno, o verso l'altro Territorio, formeranno colle sovrascritte regole il Confine tra i

due

due Dominj, in modochè tutto il Fiume, e tutto ciò, che reſta alla parte deſtra del ſuo corſo, appartenga al Territorio Lodigiano, e quello, che ſarà a ſiniſtra non coperto dalle Acque dell' Adda come ſopra, reſti Cremaſco in que' ſiti, ne' quali l'Adda ſcorre tra i due Territorj Lodigiano, e Cremaſco.

XXI.

IN coerenza di ciò dal N. 481. ½ al N. 486. dovrà correre il Confine lungo il rametto dell' Adda, reſtando al Cremaſco il terreno, che reſta a ſiniſtra del rametto medeſimo.

XXII.

LI Ceſpugli, e Virgulti nati ſpontaneamente, o da naſcere nelle ripe, ed alveo ſcoperto del Fiume, potranno eſſere goduti alla ſiniſtra da' Cremaſchi, ed alla dritta da' Lodigiani, ſenza però pregiudizio del diritto territoriale di Lodi ſopra il Fiume ſuddetto, e parti integranti del medeſimo, con dichiazione che non ſi facci varietà, nè colture, o alterazione ne' terreni, che influir poſſa ad alterare la qualità del Fondo, e il corſo del Fiume, al qual effetto reſteranno anche in queſta parte proibite, e tolte tutte le Opere reſpingenti tanto dall'uno, che dall'altro lato.

XXIII.

IL Canale, per cui tra il N. 521., e 523. ſcorrono le Acque dell'Oriolo, dovrà rattenerſi per termine diviſorio, e comune dei due Dominj. Il Prato Liſcoſo, poſto tra il N. 492., e il N. 494., dovrà appartenere al Territorio Cremaſco, ſecondando in queſta parte il Confine la linea marcata di giallo, ed in tutto il rimanente tra il Lodigiano, e Cremaſco dovrà il Confine andare colla linea d'accordo rilevata pacifica, marcata di verde.

PER

PER

GOMBITO, CASTELLEONE, S. MARTA, FIESCO, SALVIROLA, ROMANENGO, CASALETTO, BARBADA, ANTIGNATE, ISSO, CASELLA, BRONZONA, FERABONA, E CASSINA DE' SECCHI CREMONESI,

CON

RIPALTELLA ARPINA, MADIGNANO, IZZANO, SALVIROLA, OFFANENGO, BOTTAJANO, CAMISANO, E GABBIANO CREMASCHI.

XXIV.

DAl N. 425. fino al N. 364. il Confine dovrà ſecondare la linea verde poſta d'accordo per pacifica nelle dette Mappe Coſta, e Criſtiani.

XXV.

PEr le quiſtioni eſteſe dal detto N. 364. fino al N. 325. tra Ripaltella Arpina, e Caſtelleone dovrà, ſopravvenuta la Ratifica del preſente Trattato, miſurarſi il Territorio di Ripaltella Arpina dalli due Ingegneri Alfier Serravalle, e Quarantini, cominciando detta miſura da' Confini pacifici di Ripaltella Arpina con gli altri Diſtretti Cremaſchi, ed aſſegnarſi al Territorio di Ripaltella Arpina ſuddetta l' originario ſuo perticato, riſultante dal ſuo Cataſtro del 1523., regiſtrato in Copia negli Atti del Congreſſo ſotto la lettera E., con aſſegnare alla Comunità di Caſtelleone tutto il reſtante, che poſſi ſopravanzare verſo il di lui Confine, in reintegrazione del Diſtretto a lui mancante. Nella modalità della miſura dovranno detti due Ingegneri tener preſente il detto Cataſtro dell' anno 1523. per l'incluſione, o eſcluſione di quelle adjacenze, o coerenze, che reſtarono riſpettivamente incluſe, o eſcluſe dalla detta miſura 1523.

XXVI.

IL Confine dal N. 321. al N. 323. dovrà ſecondare la linea obliqua marcata di giallo, e dal N. 311. al N. 315. dovrà ſecondare la linea marcata di roſſo.

XXVII.

LA Roggia, chiamata Baſſa, ſarà Confine diviſorio, e comune dal N. 300. al N. 301.; La lingua di terra poſta tra le due Roggie Zemia vecchia, e nuova tra il N. 240., e il N. 242. apparterrà al Territorio Cremaſco.

XXVIII.

ALla Comunità di Fieſco reſterà riſervata la ragione di ſervirſi del Foſſo diviſorio, marcato co' Numeri 271., e 272., per condurre le Acque della Roggia Belingera.

XXIX.

IL Campo marcato col N. 186. reſterà del Territorio Cremoneſe, proſeguendo così il Confine ſul Foſſo, detto Fontanone. diviſorio, e comune.

XXX.

INcontrandoſi ſucceſſivamente nel corſo della linea diviſoria li due Campi del N. H. Benzoni ceduti al Cremaſco nell' Articolo IX., dovranno gl' Ingegneri regolare in queſta parte la linea a norma di detto Articolo, ſeguitando indi la linea pacifica ſul Fontanone, detto la Belgiojoſa al N. 207.

XXXI.

NElla quiſtione propoſta tra li Numeri 173., 178., 182., e 183. dovranno ſpettare al Territorio Cremaſco pertiche 184. t. 15. p. 8., ed il reſiduo controverſo reſterà allo Sta-

to di Milano, a norma della Sentenza de' 26. Luglio 1590., e di lei eſecuzione 12. Ottobre detto anno, da regiſtrarſi nel preſente Trattato ſotto le lettere H. I. Dovrà quindi da' riſpettivi Ingegneri ſul fatto tirarſi lungo la Strada Cremaſca dal lato ſiniſtro la linea, che includendo nel Cremaſco le dette pertiche 184. t. 15. p. 8. verſo Mezzo giorno, reſti più chiara, e comoda per diſtinguere li due Dominj, laſciando parimenti nel Territorio di Crema la Strada poſta al N. 172., quale però, rapporto all' uſo di qualunque paſſaggio, ſarà libera, e immune, a tenore, e nel modo convenuto nell' Inſtromento 4. Agoſto 1456., già regiſtrato ſotto la lettera B.; ben inteſo, che tal eſenzione non ſi ſtenda a' Foraſtieri.

XXXII.

PRoſeguirà il Confine pacifico ſulla linea verde ſino al N. 163., dal quale ſino al N. 166. il foſſo ivi cavato ſarà termine diviſorio comune, e dal detto N. 166. in avanti dovrà collocarſi il Confine, ove è rimarcata in detta Mappa la linea verde indicante il Confine pacifico ſinora conſervato.

XXXIII.

LE Strade, e tutte le altre Acque, delle quali in oggi uſano li riſpettivi Sudditi ſeguiteranno a decorrere, ed a ſervire nel modo, e ſtato preſentaneo, riſultante dalle Relazioni degl' Ingegneri, e da ſpiegarſi, e rilevarſi nella Mappa di eſecuzione.

XXXIV.

DOvrà la Roggia Ritorto mantenerſi nello ſtato, in cui preſentemente ſi trova la di lei modulazione ſtabilita dalle antecedenti Sentenze. Le Chiavi delle bocche di detta Roggia reſteranno preſſo perſona ſuddita Milaneſe, abitante in Caſſano, da nominarſi dagl' Intereſſati Cremaſchi, come maggiori Utenti, al Magiſtrato Camerale di Milano, alla quale, approvata che ſia dal detto Magiſtrato, ſi conſegneranno,

acciò laſci in detta Roggia decorrere l'Acqua ſolamente corriſpondente alla di lei modulazione; e ſarà permeſſo a' ſuddetti Utenti di rimoverla a loro piacimento, e ſurrogarne altra nel modo ſuddetto.

XXXV.

LE ſuccennate diſpoſizioni dirette a fiſſare il pubblico Confine non ſaranno di nocumento veruno alle ragioni de' Privati, quali reſteranno ferme, ed illeſe, come erano prima della preſente Convenzione.

XXXVI.

NOn potendo durare il preſente Congreſſo ſino al tempo dell' eſecuzione, reſta per queſta deputato dalla parte di Sua Maeſtà il Marcheſe Reggente Erba, Conſigliere di Stato della Maeſtà Sua, e Delegato a' Confini nel Senato di Milano, e per la parte della Sereniſſima Repubblica il N. H. Pubblico Rappreſentante di Crema.

XXXVII.

LI riſpettivi Ingegneri, quali hanno formato li Diſegni, e Relazioni eſiſtenti negli Atti, ſono deputati per la eſecuzione della linea, e però ſopravvenuta, che ſia la Ratifica di Sua Maeſtà, e della Sereniſſima Repubblica, dovranno a maggiore verificazione del convenuto nel preſente Trattato formare la Mappa generale di eſecuzione, con far piantare li termini territoriali ne' ſiti, che ſaranno ſtimati più neceſſarj, o ſaranno dalle Parti richieſti. Dovranno di più annotare nella medeſima Mappa, per ovviare ad ogni ulterior Controverſia nel tratto ſucceſſivo, il corſo, ed uſo delle riſpettive Acque, e Canali irrigatorj, già ſpecificati nelle loro Relazioni, nello ſtato, in cui ſi ritrovano. In fine dell' opera dovranno fare l' intera deſcrizione di tutto, e preſentare alli riſpettivi Governi un' eſatta Relazione da eſſi concordemente firmata, unita alli Diſegni di eſecuzione.

XXXVIII.

COnciliate in tal modo le vertenze tutte inſorte tra il Cremaſco per una parte, e la Giara d' Adda, Lodigiano, e Cremoneſe per l'altra, ſi faranno ſei Originali della preſente Convenzione, da diſporſi tre per ciaſcheduno per gli Archivj delli due Dominj, e piacendo a Sua Maeſtà l'Imperatrice Regina, ed alla Sereniſſima Repubblica di approvare quanto ſi è concluſo nelli ſopraſcritti Articoli, ſarà ratificato il preſente Trattato nel termine di due meſi, e più preſto, ſe ſarà poſſibile, e ſi farà la pubblicazione del medeſimo per lume, e direzione degl' Intereſſati, e per l'eſatta oſſervanza di quanto reſta in eſſo preſcritto, al qual fine li termini, piantati che ſiano, dovranno ogni biennio eſſere viſitati dal Luogo-Tenente, o Delegato a' Confini dello Stato di Milano, e dal Delegato del N. H. Podeſtà di Crema, per prevenire così ogni inoſſervanza, e alterazione del preſente Trattato; ed in fede delle predette coſe li Signori Miniſtri Plenipotenziarj l'hanno ſegnato di proprio pugno, e vi hanno fatto apporre il Sigillo delle loro Armi.

Dat. in Mantova li 10. Giugno 1756.

L.✠S. CRISTIANI.)(L.✠S. MOROSINI.

A.

RELAZIONE

Acceſſoria al Tipo de' Confini Pacifici, e Controverſi dello Stato di Milano, e Stato Veneto di rincontro al Cremaſco, eſteſi dalla Strada detta Imperiale, e Cremoneſe fino a Cereto, ed eſteſi di rincontro a Mozzanica Territorio Milaneſe, preſentata con detto Tipo

ALLE L.L. ECCELLENZE

IL SIGNOR CONTE DON BELTRAME CRISTIANI,

COMMISSARIO PLENIPOTENZIARIO DI S. M. IMPERIALE REGIA,

E D

IL SIGNOR CAVALIERE FRANCESCO MOROSINI SECONDO,

COMMISSARIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

Nella materia de' detti Confini

D A

GIAMBATTISTA COSTA, INGEGNERE COLLEGIATO DI CREMONA,

E D A

PAOLANTONIO CRISTIANI, INGEGNERE BRESCIANO,

Come riſpettivamente Delegati

DA' DETTI ECCELLENTISSIMI COMMISSARJ.

Eccellenze.

„ Eſſendoſi l'E. V. Sig. Conte Don Beltrame Criſtiani, Gran-
„ Cancelliere per Sua Maeſtà la Regina d'Ungheria nella
„ Lombardía Auſtriaca, ec., in queſta parte come Commiſſario
„ di detta Auguſtiſſima Sovrana per la fiſſazione de' Confini
„ tra lo Stato di Milano, e lo Stato Veneto, degnata d'eleggere
„ me Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e
„ l'E. V. Sig. Cavalier Franceſco Moroſini Secondo, come Com-
„ miſſario della Sereniſſima Repubblica di Venezia per la fiſ-
„ ſazione degli ſteſſi Confini, degnata d'eleggere me Paolo An-

„ to-

„ tonio Criſtiani, Ingègnere Breſciano, come da loro Lettere
„ del ſeguente tenore:

„ Il Conte Beltrame Criſtiani Signore di Ravarano, Caſo-
„ la, e Caſa Selvatica, Conſigliere Intimo attuale di Stato
„ delle Loro Maeſtà Imperiali, Generale Sovrintendente delle
„ Regie Poſte in Italia, Gran-Cancelliere per Sua Maeſtà nel-
„ la Lombardía Auſtriaca, e Vice-Governatore di Mantova,
„ Bozolo, e Sabioneta, ec.

„ Avendo la Commiſſione deſtinata da Sua Maeſtà l'Im-
„ peratrice Regina noſtra Signora, e dalla Sereniſſima Repub-
„ blica di Venezia per l'amichevole terminazione delle diffe-
„ renze de' Confini ſuſſiſtenti fra lo Stato di Milano, e le Pro-
„ vincie Venete trovato opportuno il dividere in tre Tratti le
„ operazioni neceſſarie al compimento delle Mappe per tutto il
„ reſtante de' Confini ſuddetti, eleggiamo l'Ingegnere Gio: Bat-
„ tiſta Coſta, acciò coll' Ingegnere Paolo Antonio Criſtiani,
„ nominato dall' Eccellmo Sig. Cavalier Moroſini, Commiſſario
„ della detta Sereniſſima Repubblica, accudiſca alli Diſegni
„ per il terzo Tratto della ſuddetta diviſione a tenore delli ſe-
„ guenti appuntamenti fatti dalla ſteſſa Commiſſione.

„ La linea generale dovrà cominciare dall' ultimo termine
„ del Dominio Milaneſe verſo il Territorio de' Signori Griggio-
„ ni nel ſito preciſo, ove s'incontra col Territorio Veneto, e
„ da tale ubicazione del triplice Confine dovrà ſtenderſi lungo
„ le diverſe Provincie ſino all'ultimo termine del Dominio Mi-
„ laneſe ſino all'Olio, cui di già è formata la Mappa.

„ Il primo Tratto cominciarà dal detto termine del tri-
„ plice Confine, e diſcendendo per i Monti andarà ſino al Fiu-
„ me Adda eſcluſivamente.

„ Il ſecondo Tratto comprenderà il detto Fiume Adda, e
„ ſaranno avvertiti gl' Ingegneri di formare il Diſegno dell'Ad-
„ da, cominciando da Leoco, e andando ſin dove entra il Fiu-
„ me nel Territorio Milaneſe da ambi i lati, come pure di de-
„ ſcrivere il Torrente Brembo dal punto, ove ſortiſce dal Ter-
„ ritorio Bergamaſco ſino a quello, dove mette capo nell'Adda.

„ Il terzo Tratto dovrà cominciare dall'Adda eſcluſiva-
„ mente, ſeguitando la linea di Confine fra il Bergamaſco, e
„ Cremaſco per una parte; ed il Milaneſe, Lodigiano, e Cre-

„ mo-

„ moneſe per l'altra, dovrà continuarſi ſin dove termina il „ Confine Cremoneſe nell'Olio, come ſopra, compreſa in que- „ ſti Tratti la deſcrizione da farſi del Fiume Serio, dal punto, „ ove il Serio ſortiſce dal Bergamaſco, e ſino al ſito, dove con- „ fluiſce nell'Adda, e del Colatore Tormo dal ſito, ove comin- „ cia nella Gera d'Adda, ſin dove termina con la ſua diverſa „ derivazione. Saranno avvertiti detti Ingegneri di annotare „ nelle dette Mappe Topografiche li Rivi irrigatorj, che ſi de- „ rivano da' Fiumi, e Colatori sì dell'uno, che dell'altro lato, „ loro bocche, ed attuali modulazioni, e dipenderà dall'arbi- „ trio dell'una, e dell'altra Parte di dare a' ſuoi Ingegneri le „ avvertenze, che troverà opportune a dare lume alle penden- „ ti controverſie, e ſarà obbligo di tutti gl'Ingegneri riſpetti- „ vamente di fare ad iſtanza dell'altro quelle annotazioni di „ fatto, che alcuno d'eſſi credeſſe della convenienza della ſua „ parte; e per evitare le confuſioni, dovranno gl' Ingegneri „ ſuddetti procedere a rilevare la faccia de' luoghi, coll' aſſi- „ ſtenza di uno, o al più di due Deputati de' riſpettivi Diſtret- „ ti, e quando le Parti non ſi accordaſſero nella denominazio- „ ne de' ſiti, dovrà ſul Tipo annotarſi sì l'una, che l'altra de- „ nominazione a ſoddisfazione d'ambe le Parti, ed a lume „ della Commiſſione, e di mano in mano, che ſaranno forma- „ te le Mappe, dovranno eſſere ſegnate in comune da' riſpet- „ tivi Ingegneri delle Parti.

„ Dat. in Vienna li 4. Maggio 1753.

Sott. -- IL CONTE CRISTIANI.

„ VOlendo la Commiſſione deputata ſopra le vertenze de' „ Confini della Lombardía Veneta, Tirolo, ec., continua- „ re le ſue incombenze

„ Ordina all'Ingegnere Paolo Antonio Criſtiani di unirſi „ coll'Ingegnere Gio: Battiſta Coſta, nominato per la parte „ del Milaneſe a formare il Diſegno Topografico del Confine „ fra il Bergamaſco, e Cremaſco per una parte, ed il Milane- „ ſe, Lodigiano, e Cremoneſe per l'altra, principiando dal „ Fiume Adda eſcluſivamente, e ſeguitando ſino al Fiume Olio, „ dove termina il Confine Bergamaſco col Cremoneſe.

„ Dovrà

„ Dovrà in oltre deſcrivere il Fiume Serio dal ſito, dove
„ eſce dal Bergamaſco, e tocca la Riva Milaneſe fino al ſuo
„ sbocco nell'Adda, e Colatore Tormo dal ſito, ove comincia
„ ſulla Giarra d'Adda ſin dove termina la ſua diramazione,
„ annotando tutti i Rivi irrigatorj, e macinatorj, che ſi dira-
„ mano dal ſuddetto Fiume, e Colatore colle attuali miſure
„ delle bocche di queſti Canali diramati, non pretermettendo
„ quelle annotazioni di fatto, che credeſſe poter influire alla
„ deciſione delle controverſie.

„ Per evitare le confuſioni, prenderà uno, o al più due
„ Deputati de' riſpettivi Diſtretti, e quando non foſſe da ambe
„ le Parti accordata la denominazione de' ſiti, dovrà notar
„ ſulla Mappa sì l'una, che l'altra denominazione a lume del-
„ la Commiſſione.

„ Formate, che ſaranno le Mappe, dovranno eſſer ſegna-
„ te in comune da' riſpettivi Ingegneri.

„ Verona il primo Maggio 1753.

Sott. -- FRANCESCO MOROSINI SECONDO COMMISSARIO AI CONFINI.

„ Essendoſi, dicemmo, degnate l'E.E. V.V. d'eleggerci riſ-
„ pettivamente come ſopra per formare li Diſegni del ter-
„ zo Tratto di detti Confini, eſteſo tra l'Olio, e l'Adda, ſe-
„ condo gli appuntamenti eſpreſſi in dette loro Lettere, e ſpie-
„ gati nelle iſtruzioni ad eſſe attinenti, ed eſſendoci Noi in eſe-
„ cuzione de' loro venerati comandamenti perſonalmente por-
„ tati a dare principio all'operazione commeſſaci come ſopra
„ ne' Territorj di *Calcio* Stato di Milano, e di *Cividate* dello
„ Stato Veneto il dì 30. Maggio 1753., ſiccome avendo in fat-
„ ti ſucceſſivamente eſeguíti li Diſegni medeſimi, paſſiamo ora
„ colle ſpiegazioni ad eſſi opportune, anche queſte rilevate sù
„ la faccia de' luoghi, ſecondo le informazioni riſpettivamente
„ dateci dagl' indicatori dell' uno, e dell' altro Dominio ad
„ umiliare oſſequioſamente alle ſteſſe la porzione di detti Con-
„ fini riguardante al Cremaſco.

Linea colorita di roſſo = Confine preteſo per parte di quel-
li dello Stato di Milano tra detto Stato, e lo Stato Veneto.

Linea

Linea colorita di giallo ≔ Confine preteſo per parte di quelli dello Stato Veneto tra lo ſteſſo, e lo Stato di Milano.

Linea verde ≔ Confine accordato tanto per parte di quelli dello Stato di Milano, quanto per parte di quelli dello Stato Veneto.

Li detti Diſegni ſono fatti col Trabucco Milaneſe diviſo in dieci piedi, e le miſure de' corpi d'Acqua diviſori d'eſſe Canali, Ponti, e ſimili, ſi ſono preſe col braccio pure di Milano, diviſo in oncie dodici, come ſi dirà.

Iſſo, Caſſina Ferrabona, Caſſina de' Secchi, Caſſina Famoſa, e Caſella Bronzona Cremoneſi dello Stato di Milano, con porzione di Fara, e Sola Bergamaſche, Gabbiano, e porzione di Camiſano Cremaſchi dello Stato Veneto.

Li Numeri dall' 1. fino al 134. ſpieganti il Confine Bergamaſco, e Cremoneſe ſono nella Relazione acceſſoria a' Territorj medeſimi.

134. Ponte di Cotto al traverſo della Strada ſopra del Cavo, detto l'*Acqua Rotta*, mantenuto da quelli di Fara, il quale è largo da ſpalla a ſpalla braccia quattro, oncie undici, alto braccia uno, oncie undici, punti ſei, ſotto il quale ſi è veduto un corpo d'Acqua corrente alto braccia due.

Per detto Cavo, appellato l'*Acqua Rotta*, conſeguentemente per il Ponte ſuddetto N. 134. defluiſcono Acque, che da quelli di Fara parte ſi affittano al Sig. Conte Benzoni Cremaſco, che le conduce all' irrigazione de' ſuoi Fondi poſti in Territorio Cremaſco per una bocca ſituata inferiormente a queſto ſito, e parte ſi affittano al Sig. Conte Galeazzo Vertua Bergamaſco, che le conduce all' irrigazione pure de' ſuoi Fondi, poſti anch' eſſi in Territorio Cremaſco detti li Portici per altra bocca pure aperta nella ripa deſtra del detto Cavo *Acqua Rotta* inferiormente a queſto ſito, al di ſotto del-

le quali bocche evvi nel Cavo maeſtro uno ſcaricatore di Cotto, per il quale le Acque eſuberanti la capacità di dette due bocche ſi ſcaricano nel Foſſo ſucceſſivo, che le porta alla Roggia ſtanca di ragione de' Cremoneſi.

134. 135. Tratto di Strada, appellato lo Steccato, quaſi impraticabile, che non ſi mantiene da alcuno.

135. Saſſo piantato in queſto ſito largo oncie tre, groſſo oncie due, che s' erge ſopra il piano della Strada oncie due, il quale diceſi eſſere il termine, a cui giungono quelli di Camiſano a mantenere l' infraſcritta Strada 135. 173.

Eſtendendoſi verſo mezzo giorno di detto Tratto 133. 134. 135., e di parte della Strada, che va continuativa dallo Steccato verſo Crema alcuni Fondi, di ragione della Miſericordia Maggiore di Bergamo, ſituati nel Territorio di Iſſo, che diconſi eſenti da qualunque carico, qui ne ſegue l' indicazione de' medeſimi, li quali a maggior loro diſtinzione ſi ſono rimarcati in Mappa con Numeri roſſi non progreſſivi, per eſſere quelli ſteſſi eſpreſſi nella Mappa di Iſſo fattaſi per ordine dell' Eccelſa Real Giunta del Cenſimento dello Stato di Milano.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 15. 18. 19. 19.½ 20. 21. 22., e 32.

Beni di detto pio Luogo, detto la Miſericordia Maggiore di Bergamo, poſti nel Territorio di Iſſo Cremoneſi, eſenti come ſopra.

Ferrabona Cremoneſe, e Fara Bergamaſca.

134. 136. 137. Roggia, detta l'*Acqua Rotta*, la quale è il Foſſo dividente il Territorio della Ferrabona Cremoneſe dal Territorio di Fara Bergamaſca.

136. Bocca di Cotto aperta nella Ripa deſtra di detto Cavo, detto l'*Acqua Rotta*, per cui defluiſcono Acque del Cavo medeſimo eſuberanti l' altezza d' una uſciara di legno cerchiata di ferro, che da quelli di Fara s' affittano a' PP. di San Franceſco di Paola di Milano per l' irrigazione della Ferrabona.

La detta Bocca è di Cotto larga da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie due, con in fondo una ſoglia di legno, nell' incaſtro del-

la quale è posta la detta usciara, che s'erge al di sopra del piano di detta foglia, o sia pedega, braccia uno, oncie quattro, punti nove.

Cadute le dette Acque dalla sommità di detta usciara vanno agli adacquamenti suddetti, attraversando la Strada contigua sotto Ponte di Cotto, il quale è tutto mantenuto dalla Misericordia di Fara.

137. 138. Fosso, detto Bergamasco, dividente li detti Territorj di Fara Bergamasca, e Ferrabona Cremonese.

138. Incrocciamento di Acque col detto Fosso Bergamasco, che segue per Guado, le quali Acque da quelli di Fara si affittano al Sig. Conte Gabbriele Tadini Cremasco, che le conduce a' suoi Beni, posti in Territorio di Vidolasco Cremasco.

Al detto N. 138. è necessariissimo a farsi un Ponte sopra dette Acque, perchè attraversando esse per Guado la Strada detta Imperiale, ed innondandola, la rendono quasi impraticabile a' passeggieri.

Dal detto N. 134. al detto N. 138. gli arbori posti sù le ripe del Cavo *Acqua Rotta*, e del Fosso succesſivo 137. 138. sono tutti goduti da quelli di Fara, e la Strada estesa in questo spazio contigua al detto Fosso, dicesi mantenuta da quelli di Camisano Cremaschi.

138. 139. Fosso, detto la *Vidolasca*, o sia Bissolo, dividente li Territorj di Fara, e Sola Bergamaschi.

Ferrabona Cremonese, e Sola Bergamasca.

138. 140. Fosso, detto Bergamasco, dividente li Territorj di Sola Bergamasca, e Ferrabona Cremonese.

In detto Tratto 138. 140. le ripe di detto Fosso sono godute da quelli di Sola.

140. 141. Fosso dividente il Territorio di Ferrabona Cremonese dal Territorio di Cassina de' Secchi pure Cremonese.

Cassina de' Secchi Cremonese, e Sola Bergamasca.

140. 142. Fosso, detto Bergamasco, dividente il Territorio di Sola Bergamasca dal Territorio di Cassina de' Secchi Cremonese.

142. Ponte di Cotto al traverſo della Strada, detta Imperiale per cui defluiſcono le Acque ſorgenti da' Foſſi ſuperiori a detto Numero a beneficio del Conte Griffoni, che le conduce all' irrigazione de' ſuoi Beni, poſti nel Territorio Cremaſco.

Il detto Ponte è mantenuto dalla Caſa Griffoni, ed è largo da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie otto, punti ſei fatto in volto, l'acume del quale è più alto del fondo naturale del Cavo non ſalicato braccia due, oncie due, punti ſei, ſotto il qual Ponte ſi è veduto decorrere un corpo d' Acqua alto oncie otto, che diceſi in ſtato di mediocrità.

142. 143. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

143. Ponte di Cotto al traverſo della Strada Imperiale, ſotto di cui paſſano le Acque ſorgenti, che naſcono ne' Foſſi ſuperiori al detto Ponte, le quali vanno all' irrigazione de' Beni del Conte Paolo Scotti Cremaſco, ſituati in Territorio Cremaſco, paſſando per il Territorio Cremoneſe.

Il detto Ponte è largo da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie ſette, punti ſei fatto in volto, l'acume del quale è più alto del fondo naturale, e non ſalicato del Cavo medeſimo braccia uno, oncie tre, ſotto il qual Ponte ſi è viſto a decorrere un corpo d' Acque alto oncie cinque, punti nove, che diceſi in ſtato di mediocrità.

143. 144. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

144. Tombetto di legno largo braccia uno, alto oncie cinque, che ſerve per comunicare le Acque provenienti dal punto infraſcritto 147. a' Foſſi contigui alle Caſe di Sola poſti a Tramontana di detta Strada, al fine di eſtinguere con eſſe gl' incendj, quando ſuccedono, mantenuto dal Conte Griffoni.

144. 145. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, dividente li detti Territorj di Sola, e Caſſina de' Secchi.

In detto Tratto 140. 145. gli arbori ſituati ſopra ambe le ripe di detto Foſſo Bergamaſco ſono goduti da quelli di Sola.

145. 146. Continuazione del Confine di Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe ſulla linea del muro della Caſa di Giuſeppe Colleoni, il filo del qual muro eſſendo in giuſta direzione della metà del detto Foſſo 144. 145., ne viene, che

la ſola ſua pianta è ſul Bergamaſco, e non la gronda del tetto eſteſo avanti al muro medeſimo.

146. 147. Continuazione del Foſſo, detto *Bergamaſco* dividente li Territorj di Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

147. Ponte di legno al traverſo della Strada, mantenuto dal Conte Griffoni, ſotto cui paſſano Acque Bergamaſche, di ragione del medeſimo, che eſſo deriva all'irrigazione de' ſuoi Fondi, poſti nel Territorio di Caſſina de' Secchi Cremoneſe intercalarmente, e come più piace al medeſimo, il qual Ponte ſi è veduto quaſi del tutto aſciutto, eſſendo eſſo largo da ſpalla a ſpalla braccia due, alto braccia uno, oncia una, punti ſei.

147. 148. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente li Territorj di Sola Bergamaſca, da Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

Dal detto N. 134. al N. 148., anzi ſino al Serio, la manutenzione della Strada *Imperiale*, poſta in detto ſpazio a Mezzo giorno di detto Foſſo, è a carico di quelli di Gabbiano Cremaſco, reſtando di rincontro allo ſteſſo poſſedute le ripe del Foſſo medeſimo da quelli di Sola.

Per parte degl' Intervenienti per lo Stato Veneto è ſtato rilevato, che la Strada eſteſa tra li detti ſpazj 134., e 148. è Strada Cremaſca ſotto il Comune di Gabbiano.

Per parte degl'Intervenienti dello Stato di Milano è ſtato detto, che la detta Strada eſteſa tra il detto ſpazio N. 134., e 148. è Strada *Imperiale*, cioè dello Stato di Milano, benchè mantenuta da' Cremaſchi.

Concordemente però da tutti li detti Intervenienti rilevaſi eſſere tutto il detto tratto di Strada eſteſo dal N. 135. al N. 134., e dal N. 134. al N. 148. neceſſario di eſſere riparato, eſſendoſi da Noi infatti vedute sù detti ſpazj di Strada diverſe ragguardevoli buche, che particolarmente in tempo d' Inverno la rendono poco meno, che impraticabile.

Volendoſi lodevolmente riparare la detta Strada, ſecondo il ſuo preciſo biſogno, oltre l' empimento di dette buche neceſſario a farſi con terra, ſolare eſſa ſi dovrebbe con una gerrata alta oncie ſei all'in circa, la quale ſi può prendere nell' alveo del vicino Serio, ſenza gran ſpeſa.

Confine Cremaſco, e Cremoneſe.

Al detto N. 148. ceſſa il Confine Bergamaſco, e Cremoneſe, e ſubentra il Confine del Cremoneſe, e Cremaſco, che ha la direzione da Settentrione a Mezzo giorno, attraverſando la detta Strada Imperiale.

La detta Strada dal detto punto N. 148. ſino al Torrente Serio continua ad eſſere chiamata Imperiale, abbenchè ſia ſituata tra' Fondi Bergamaſchi, e Cremaſchi, e continua pure ad eſſere mantenuta da quelli di Gabbiano ſino al Serio ſuddetto, nel qual tratto non è meno malagevole della ſopra deſcritta, dal che naſce anche in queſta un non minore biſogno d'eſſere riparata nel modo ſuddetto.

148. 149. Continuazione del Confine tra il Territorio di Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo poſto a Levante, e Tramontana dello Stradello ſituato in queſto ſpazio.

149. Ponte di legno mantenuto dal Conte Griffoni, ſotto cui paſſano le Acque accennate al N. 147.

149. 150. Continuazione del Confine tra il Territorio di Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo, poſto a Levante di detto Stradello, il qual Foſſo è continuativo al ſopradeſcritto.

150. Tombetto di legno poſto al traverſo del detto Stradello, ſotto cui paſſano le Acque, provenienti dal Foſſo, poſto a Ponente dello Stradello medeſimo, di ragione di detto Conte Griffoni, il quale le deriva agli adacquamenti de' ſuoi Fondi, ſituati in Territorio di Gabbiano Cremaſco, il qual Tombetto è largo oncie nove, alto oncie ſette, mantenuto dal Conte Griffoni medeſimo.

150. 152. Continuazione del Confine tra Gabbiano Cremaſco, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Foſſo continuativo al ſopradeſcritto.

151. Punto di confluenza delle Acque accennate al N. 150., ed al N. 142., le quali vaño agli adacquamenti del detto Conte Griffoni in Territorio Cremaſco, al di ſotto del qual punto di confluenza evvi un Ponte di legno ſulle Acque medeſime mantenuto, anch'eſſo da detta Caſa Griffoni.

152. Ponte, in cui ſi divide in tre rami il Cavo di dette Acque, provenienti dal detto N. 151., le quali ora defluiſcono per il Cavo N.152., e 154., ora per il Cavo N.152., e 153., ed ora per il Cavo N. 152., e 155., come più piace al detto Conte Griffoni, al di ſotto del qual punto N. 152. evvi al traverſo di detto Stradello un Ponte di Cotto, largo braccia uno, oncie nulla, punti quattro fatto in volto, alto oncie nove, punti ſei, ſalicato al di ſotto, mantenuto dal detto Conte Griffoni.

153. Incaſtro di Cotto con due ſtivi di marmo, a cui ſi arreſtano le dette Acque dal detto Conte Griffoni, quando dallo ſteſſo introdurre ſi vogliono nel Foſſo 152., e 154., il quale incaſtro è mantenuto dal Conte Griffoni medeſimo.

152. 155. Continuazione del Confine tra il Territorio di Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco sù la linea dividente per metà il Foſſo, che reſta a Tramontana dello Stradello marcato in Diſegno.

155. Ponte di legno, ſotto di cui le dette Acque rimarcate al N. 152. attraverſano il detto Stradello, defluendo per il Foſſo, che ha direzione da Settentrione a Mezzo giorno, il qual Ponte è mantenuto dalla detta Caſa Griffoni.

155. 156. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo, che reſta a Tramontana di detto Stradello.

156. Tombetto di legno, poſto al traverſo di detto Stradello, per cui defluiſcono nel Foſſo 156. 157. le Acque rimarcate al detto N. 142., alle quali Acque ſi fa fare queſto giro, per riſcaldarle.

156. 158. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo ſucceſſivo al ſopradeſcritto.

158. Tomba di Cotto, ſotto di cui paſſano le Acque, dette il *Retorto*, rimarcate al detto N. 142., al di ſopra delle quali paſſano quelle della *Carotta*, rimarcate al N. 143. per Canale anch'eſſa di Cotto, dopo d' aver attraverſato il detto Stradello con Guado.

Detto Tombetto è largo da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie tre fatto in volto, l'acume del quale è più alto del piano ſalicato braccia nulla, oncie nove, punti tre.

La detta Canale è larga da ſpalla a ſpalla braccia tre, oncie

cin-

cinque, punti ſei, tutto il quale incrocciamento di Cotto è mantenuto dal detto Conte Griffoni, per derivare le dette Acque ſul Territorio Cremaſco.

158. 159. Continuazione di detto Confine di Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo, che reſta a Settentrione dello Stradello, marcato in Diſegno.

159. Canale di legno ſopra il detto Foſſo, per la quale defluiſcono le Acque rimarcate al N. 147. all'irrigazione de' Campi di Gabbiano di detta Caſa Griffoni, mantenuta dalla ſteſſa, la qual Canale è larga oncie nove con ſpalle alte oncie ſei.

159. 160. Foſſo, che porta le Acque, dette la *Carotta*, rimarcate al N. 143. alla detta Canale di Cotto N. 158. ſulla linea dividente per metà, il qual Foſſo continua il Confine de' detti Territorj di Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco.

160. 161. Foſſo, per cui defluiſcono le dette Acque, dette il *Retorto* all' adacquamento de' campi di Gabbiano di detto Conte Griffoni, rimarcate al detto N. 142., il qual Foſſo divide li Territorj ſuddetti di Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco.

161. 162. Continuazione del Confine de' detti Territorj ſulla linea dividente per metà lo Stradello rimarcato in Diſegno.

162. 163. Continuazione del Confine del Territorio di *Caſſina de' Secchi*, e *Gabbiano* ſulla linea dividente per metà lo Stradello, pure rimarcato in Diſegno.

163. 164. Continuazione del Confine tra Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo, che reſta a Settentrione dello Stradello, marcato in Diſegno.

164. 165. Foſſo diviſorio tra Caſſina de' Secchi Cremoneſe, e Ferrabona Cremoneſe.

164. 166. Continuazione del Confine di Ferrabona Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo, che reſta a Settentrione dello Stradello, marcato in Diſegno.

In detti due Tratti 163. 164., e 164. 166. pretendeſi per parte de'

de' Cremaſchi tutto il Foſſo enunciato, poſto ſul Cremaſco. All'oppoſto pretendeſi il detto Foſſo diviſorio da' Cremoneſi, eſſendo la ripa di detto Foſſo, poſta a Settentrione, goduta da' Cremoneſi, e quella a Mezzo giorno è poſſeduta da' Cremaſchi.

166. 167. Continuazione del Confine di Gabbiano Cremaſco, e Ferrabona Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Fontanone di Corte di Madama.

167. 168. Continuazione del Confine di Ferrabona, e Gabbiano ſulla linea dividente per metà il Foſſo rimarcato in Diſegno.

168. 169. Foſſo diviſorio tra Gabbiano Cremaſco, e Camiſano pure Cremaſco, per il qual Foſſo defluiſcono all' infraſcritto; indi ai Molini dei Caminetti, di ragione del Conte Paolo Scotti Cremaſco, le Acque rimarcate alla Canale 158.

168. 170. 171. Continuazione del Confine di Ferrabona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo, marcato in Diſegno, per il quale defluiſcono le dette Acque, rimarcate alla detta Canale 158.

171. Punto di confluenza di dette Acque, rimarcate a detta Canale 158. colle Acque del Fontanone di Corte di Madama, le quali defluiſcono al Molino de' Caminetti Cremaſco, indi agli adacquamenti inferiori.

171. ½ In queſto punto tutte le Acque defluenti per detto Cavo, detto il Fontanone di Corte di Madama, paſſano ſotto Ponte di Cotto, ſituato al traverſo della vodagione, per cui ſi paſſa dai Caminetti di ſopra alla Strada di Crema, il qual Ponte è largo da ſpalla a ſpalla braccia due, oncie due fatto in volto, l'acume del quale è più alto del fondo naturale del Cavo braccia uno, oncie 10., punti tre, ſotto cui ſi è viſto a decorrere un corpo d'Acqua alto braccia uno, oncie ſei.

171. 172. Continuazione di detto Confine tra Ferrabona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

172. 173. Continuazione del Confine tra Camiſano Cremaſco, ed il Territorio della Caſſina Famoſa Cremoneſe ſulla linea dividente la Strada per giuſta metà, il qual Confine è quello preteſo da' Cremoneſi.

Per

Per parte de' Cremaſchi pretendeſi il detto tratto di Strada 172. 173. di libera ragione de' Cremaſchi.

Non ſolo la detta Strada 172. 173., ma anche la Strada, che eſtendeſi al detto N. 172., al N. 135., dove è lo ſteccato, pretendeſi da' Cremaſchi Strada Cremaſca a cauſa del paſſaggio, che praticano ſopra la ſteſſa, e della manutenzione della medeſima, la quale è a carico del Territorio di Camiſano Cremaſco dal N. 135. al N. 173.: L'oppoſto però ſi ſoſtiene da' Cremoneſi, che dicono eſſere Strada Cremoneſe, abbenchè s'aſpetti il mantenimento d'eſſa a' Cremaſchi per ragione d'acceſſo.

Oſſervataſi la detta Strada per tutto lo ſpazio, che reſta tra' detti Numeri 173., e 135., ſi è veduto da tratto in tratto molto malagevole a cauſa delle frequenti buche eſcavate ſopra la ſteſſa. Dunque eſſa pure ha tutta la neceſſità d'eſſere riparata non ſolo coll'empimento di dette buche, da farſi con terra, ma colla gerrata ſuggerita alla Strada Imperiale, la quale influirà molto alla conſervazione della medeſima.

173. 174. 175. Continuazione del Confine preteſo da' Cremaſchi di rincontro al Territorio di Caſſina Famoſa Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per giuſta metà il Foſſo marcato in Diſegno.

175. 175. ½ Roggia, detta la Stanchetta, la qual divide li Territorj di Caſſina Famoſa Cremoneſe, ed Iſſo Cremoneſe.

175. 176. 177. Continuazione del Confine preteſo da' Cremaſchi, di rincontro a Camiſano Cremaſco, ed Iſſo Cremoneſe ſulla linea dividente per giuſta metà la Seriola Stanchetta.

177. 177. ½ Foſſo, che divide il Territorio d' Iſſo Cremoneſe dal Territorio di Caſella Bronzona Cremoneſe.

177. 178. Continuazione del detto Confine preteſo da' Cremaſchi, di rincontro la Caſella Bronzona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſchi ſulla linea dividente per giuſta metà il Foſſo marcato in Diſegno, il qual Foſſo reſta a Ponente della Roggia Stanchetta contiguo, e paralello alla medeſima.

179. Incaſtro di Cotto nel Cavo della Roggia Stanchetta, le Acque della quale ſono quelle accennate al N. 134., che dalla Miſericordia di Fara ſi affittano al detto Conte Benzoni,

ni, le quali vanno agli adacquamenti de' ſuoi Fondi, poſti in Territorio Cremaſco.

Al detto incaſtro vi ſono due ſtivi di legno dai lati, l'uno dall' altro diſtante braccia uno, oncie due, punti tre, in fondo al quale evvi la riſpettiva ſoglia di legno, e traverſo ancora di legno alla ſommità, per cui ſi è veduto a decorrere un corpo d'Acqua alto oncie ſei.

178. 180. Continuazione del Confine preteſo da' Cremaſchi di rincontro Caſella Bronzona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo, marcato in Diſegno.

181. Sito, dove da' Cremaſchi ſuol porſi un Caſello per la Sanità.

180. 182. Continuazione del Confine preteſo da' Cremaſchi di rincontro a Caſella Bronzona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco, il quale è ſulla linea dividente per metà il Foſſo, marcato in Diſegno.

173. 183. Linea dividente per giuſta metà la Strada, detta Cremaſca, la qual linea per parte de' Cremoneſi diceſi, che foſſe l'antico Confine tra il Cremoneſe, e Cremaſco.

183. 184. 185. Linea dividente per metà il Foſſo ſituato in mezzo alle due vodagioni eſiſtenti fra queſto ſpazio, la qual linea diceſi da' Cremoneſi, che foſſe l'antico Confine tra il Cremoneſe, e Cremaſco.

184. Ponte di legno, che dal Sig. Conte Scotti Cremaſco ſi mantiene ſul Foſſo marcato in Diſegno, che ha la direzione da Settentrione a Mezzo giorno, per il qual Foſſo defluiſcono Acque naſcenti all'irrigazione de' ſuoi Fondi poſti ſul Territorio Cremaſco.

185. 182. Linea dividente per metà il Foſſo, che divide le due Caſſine *Salizza di ſopra*, e *Salizza di ſotto*, il qual Foſſo dal canto de' Cremoneſi pretendeſi, che foſſe il Confine del Cremoneſe, e Cremaſco di rincontro a'detti Territorj di Camiſano Cremaſco, e Caſella Bronzona Cremoneſe.

Anche la detta Strada 173. 183. è mantenuta dal Territorio di Camiſano, e non meno impraticabile della ſopradeſcritta, e però non meno dell'altra biſognoſa d'eſſere riparata nel modo ſuddetto.

Li Fondi circonſcritti da dette linee 173. 174. 175. 176. 177. 178.

178. 180. 182. 185. 184. 183., diconſi cataſtrati nel Territorio di Camiſano.

182. Fontanone di Camiſano, detto la Roggia del Molino.

182. 187. Linea dividente per metà il Cavo, detto il Fontanone, o ſia Roggia del Molino di Camiſano, la qual linea tanto da' Cremoneſi, quanto da' Cremaſchi accordaſi in queſto ſpazio per Confine di Caſella Bronzona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco.

186. 187. Linea dividente per metà detto Fontanone, o ſia Roggia, ſulla quale pretendeſi da' Cremoneſi, che foſſe l'antico Confine tra il Cremoneſe, ed il Cremaſco.

187. 188. Linea dividente per metà il Foſſo, che reſta a Settentrione dall'acceſſo rimarcato in Diſegno, ſulla qual linea pretendeſi da' Cremoneſi, che continuaſſe l'antico Confine tra il Cremoneſe, ed il Cremaſco.

189. Sito, dov'era la Chieſa, ſotto il Titolo di San Giacomo, il qual ſito è circonſcritto dal Foſſetto marcato in Diſegno, e ſi vede più eminente del piano del reſtante del Campo da quattro in cinque oncie Milaneſi.

Nella parte di Levante di detto ſito s' erge ſopra il ſuo piano una pietra viva, moſtrata qui ſotto, alta oncie nove, larga oncie ſei, e mezza, e groſſa oncie due, punti tre ſulla faccia di Ponente, nella quale vedeſi inciſa una Croce con alcune lettere quaſi del tutto corroſe, e non diſcernibili.

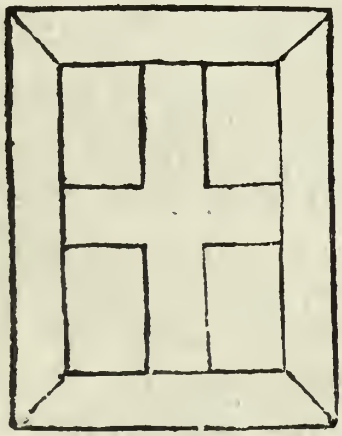

186. 190. 188. Linea dividente per metà il Foſſo, marcato in Diſegno, la quale da' Cremaſchi diceſi eſſere il Confine tra Caſella Bronzona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco.

Li Fondi circonſcritti da dette linee 186. 187. 188. 190. diconſi cataſtrati in Territorio di Camiſano Cremaſco.

188. 191. Confine accordato da' Cremoneſi, e Cremaſchi tra detta Caſella Bronzona Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

191. 191. ½ Foſſo dividente la Caſella Bronzona Cremoneſe da Iſſo Cremoneſe.

191. Terrapieno, per cui paſſano le Acque della Roggia Stanchetta al traverſo del detto Foſſo 188. 191. dividente il Cremaſco dal Cremoneſe, le quali Acque ſono quelle rimarcate al N. 179.

192. Incaſtro di Cotto con due ſtivi, e ſoglia di vivo in fondo, largo da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie quattro, per cui paſſano le Acque di detta Stanchetta.

191. 193. Linea, poſta nel mezzo al Foſſo marcato in Diſegno, la quale divide li Territorj d' Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco.

193. 194. Continuazione del Confine d' Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, detto il Fontanone di Camiſano.

194. Canale di legno ſopra ſpalle di Cotto, per cui paſſano le Acque di detta Stanchetta, rimarcata al N. 191. al di ſopra del Fontanone di Camiſano, la qual Canale è larga braccia uno, oncie quattro, con ſponde alte oncie dieci, punti tre, nella quale ſi è veduto un corpo d' Acqua corrente, alto oncie ſei, punti nove.

Le Acque di detto Fontanone di Camiſano ſono Acque naſcenti in Territorio d' Iſſo, e Barbata Cremoneſe, le quali al detto N. 194. paſſano al di ſotto, ed attraverſano la Roggia Stanchetta 194. 195. fra due ſpalle di Cotto, che ſoſtengono la detta Canale, le quali ſpalle ſono l' una dall' altra diſtanti braccia quattro, oncie due della miſura di detto braccio di Milano, fra le quali ſi è veduto un corpo d' Acqua corrente, alto oncie tre, e punti tre.

194. 195. 196. Continuazione del Confine tra Camiſano Cremaſco, ed Iſſo Cremoneſe ſulla linea dividente per metà la Roggia Stanchetta marcata in Diſegno.

196. Ponte di legno ſopra detta Stanchetta, mantenuto dal Sig. Conte Benzoni.

196. 197. Continuazione del Confine ſulla linea dividente per metà la Roggia Stanchetta marcata in Diſegno.

197. Incaſtro di legno, per cui le Acque di detta Stanchetta s' addrizzano dal detto Conte Benzoni nel Foſſo, che ha la direzione da Settentrione a Mezzo giorno a' ſuoi adacquamenti Cremaſchi, largo da ſpalla a ſpalla braccia nulla, oncie undici.

197. 198. Continuazione del Confine tra Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà la detta Roggia Stanchetta, che va in queſto ſpazio del Canale di legno largo da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie ſei, punti ſei, con ſponde alte braccia uno, oncie due, punti ſei, nella quale Canale ſi è veduto un corpo d' Acqua alto oncie dodici.

198. Incrocciamento di dette Acque della Roggia Stanchetta colle Acque del Fontanone, detto de' Torriani, naſcenti ſul Territorio d' Iſſo, le quali Acque paſſano al di ſotto di detta Canale per una ſezione aſſicurate tra ripe perpendiculari, formate di taſſello largo braccia quattro, oncie due, nella quale ſi è veduto un corpo d' Acqua corrente alto oncie due, punti nove.

198. 199. Continuazione del Confine tra Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Fontanone ſuddetto.

199. 200. Continuazione del Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

200. Terrapieno, per cui paſſano le Acque di detta Stanchetta, rimarcate al N. 198. per lo traverſo di detto Foſſo, che divide Iſſo da Camiſano.

200. 201. Continuazione del Confine tra Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

201. Incrocciamento del detto Foſſo dividente li detti due Territorj col Cavo, che porta le Acque della Roggietta Torriana, che da quelli di Fara ſi affittano al Conte Vertua, rimarcate al N. 134., le quali Acque di detto Conte Vertua le conduce a' ſuoi adacquamenti Cremaſchi.

202. Incrocciamento delle Acque di detta Roggia Torriana

colle Acque, rimarcate a' detti Numeri 197. 198., che paſſano ſopra la prima per Canale di legno.

Le Acque di detta Roggia Torriana paſſano al di ſotto di detto Canale 202. per una ſezione, poſta tra ripe di legno conſiſtenti, e perpendiculari, larga braccia tre, oncie ſei, nella quale ſi è veduto un corpo d' Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto oncie otto.

201. 203. Continuazione di detto Confine tra Iſſo, e Camiſano ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

203. Incrocciamento delle Acque, provenienti da detta Canale 202. col detto Foſſo dividente li due Territorj ſuddetti, le quali Acque, provenienti dal detto N. 202. vanno all' irrigazione della Poſſeſſione Boſchetta del Conte Benzoni, Territorio Cremaſco, ſituata a Mezzo giorno di detto ſpazio 201. 203., e del ſucceſſivo infraſcritto.

203. 204. Continuazione di detto Confine tra Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

204. 205. Fontanone, detto di *Corte* di *Madama* ſulla linea, dividente per metà, il quale continua il Confine tra Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco.

205. 206. Continuazione del Confine d' Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

206. 207. Continuazione del Confine tra Iſſo Cremoneſe, e Camiſano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Fontanone marcato in Diſegno, detto la Zemia.

207. 208. Foſſo, che divide il Territorio d' Iſſo Cremoneſe dal Territorio di Barbata Cremoneſe.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti come ſopra, coll' intervento per parte del Comune d' Iſſo Cremoneſe di Santino Camparo, e Gio: Battiſta Ambroſini Deputati, per parte di quelli di Caſſina Ferrabona Cremoneſe, di Agoſtino Caſtagna Fattore de' RR. PP. di S. Franceſco di Paola di Milano, Poſſeſſori di detta Ferrabona, per parte di quelli di Caſſina de' Secchi Cremoneſe di Antonio Pandini Deputato, e Giorgio Cucchi Fattore del Sig. Conte An-

ge-

gelo Griffoni Sant' Angelo, Poſſeſſore di detta Caſſina de' Secchi, per parte di quelli di Caſſina Famoſa Cremoneſe di Carlo, e Franceſco Bozzoni Deputati, e Maſſari di detta Poſſeſſione, per parte di quelli di Caſſina Bronzona Cremoneſe di Antonio Bertolini Deputato, e Maſſaro di detta Bronzona, e per parte di quelli di Fara Bergamaſca del Sig. Franceſco Valvaſſori Agente del Luogo pio, detto la Miſericordia Maggiore di Bergamo, e per parte di quelli di Sola, e Bettola Bergamaſche, e Cremaſche, e per parte di quelli di Gabbiano Cremaſco, del Sig. Giuſeppe Leani, e di Giorgio Cucchi, il primo Agente, ed il ſecondo Fattore del Sig. Conte Angelo Griffoni Sant' Angelo, Poſſeſſore di detti Luoghi, e per parte di quelli di Camiſano Cremaſco di Gio: Maſazzi, e di Gio: Battiſta Gatti, il primo Cancelliere, ed il ſecondo Sindaco di detta Comunità di Camiſano, da tutte le quali Perſone riſpettivamente pratiche di detti Confini ſi ſono avute le informazioni di fatto accennate nella Deſcrizione ſuddetta.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavalier Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Camiſano, e Bottajano Cremaſchi dello Stato Veneto, con Barbata, Mirandola Territorio d'Antegnate, e Caſaletto Cremoneſi dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti, rimarcati co' Numeri progreſſivi a' ſopra deſcritti ne' Fogli dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi, che ſi eſtendono fra li Territorj ſuddetti.

207. 209. Linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, la quale è il Confine tra Camiſano Cremaſco, e Barbata Cremoneſe.

209. 210. Continuazione di detto Confine tra Camiſano, e Barbata ſulla linea dividente per metà il Fontanone, che diceſi dell' Arcipretura di Fara.

210. 211. Continuazione di detto Confine in retta linea della metà del Fontanone ſuddetto.

211. 212. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Barbata Cremoneſe ſulla linea dividente per giuſta metà la Seriola *Schigazzina*, le di cui Acque vanno in Territorio Cremoneſe.

212. Canale di legno, poſto al traverſo del Cavo della detta Roggia Schigazzina, che per lo paſſato ſerviva per traghettare dal Cremoneſe al Cremaſco alcune Acque irrigatrici, che da quelli di Barbata ſi affittavano a' Marcheſi Zurla, la qual Canale ora è inutile.

212. 213. Continuazione di detto Confine tra Camiſano, e Barbata ſulla linea dividente per metà la Schigazzina ſuddetta.

213. 214. Linea dividente per metà lo Stradello marcato in Diſegno, la qual linea è il Confine tra Barbata Cremoneſe, e la Mirandola, Territorio Cremoneſe d' Antegnate.

213. 215. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Mirandola Cremoneſe ſulla linea dividente per metà la Roggia Schigazzina ſuddetta.

215. Sito dove ſuol porſi da' Cremaſchi un Caſello per la Sanità.

215. 216. Continuazione di detto Confine tra Camiſano, e Mirandola ſulla linea dividente per metà la Schigazzina ſuddetta.

216. Punto di confluenza delle Acque di detta Roggia Schigazzina, naſcenti in Territorio di Barbata Cremoneſe, e delle Acque del così detto Fontanone, naſcenti in Territorio di Mirandola Cremoneſe; tutte le quali Acque ſono di Caſa Belgiojoſi, che le conduce all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

216. 217. Continuazione di detto Confine tra Camiſano, e Mi-

Mirandola ſulla linea dividente per metà il Cavo conducente le Acque di detti Schigazzina, e Fontanone.

217. 218. Linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, la qual linea è l'altro Confine tra Mirandola Cremoneſe, Territorio d'Antegnate, e Barbata, pure Cremoneſe.

217. 219. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Barbata Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Cavo conducente le Acque di detti Schigazzina, e Fontanone.

219. Taglio fatto nell' Argine dividente la detta Schigazzina dalla Roggia Boldrina, per cui ſi miſchiano le Acque dell'una con quelle dell'altra.

219. 220. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Barbata Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Cavo conducente le Acque di detti Schigazzina, e Fontanone.

220. 221. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Barbata Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il detto Cavo conducente le Acque di detti Schigazzina, e Fontanone.

221. Canale di legno in ſpalle di Cotto largo braccia quattro, oncie nulla, punti ſei con ſponde alte braccia nulla, oncie undici, punti ſei, per cui paſſano le Acque, dette il *Fontanone di Corte di Madama* al di ſopra di quelle di detti Schigazzina, e Fontanone, le quali prime paſſano dal Territorio Cremaſco in Territorio Cremoneſe, nella qual Canale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto oncie ſei.

Al di ſotto di detta Canale paſſano le Acque di detti Schigazzina, e Fontanone fra ſpalle di Cotto l'una dall'altra diſtanti braccia cinque, oncie due, punti ſei, nella quale ſezione ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, miſurato ſopra fondo naturale, ma ſtabile, il quale portaſi all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi, alto oncie cinque, punti nove.

221. 221. $\frac{1}{2}$ Cavo conducente all'ingiù le Acque del Fontanone *di Corte di Madama*, il quale divide li due Territorj di Barbata, e Caſaletto Cremoneſe.

Camiſano Cremaſco, e Caſaletto Cremoneſe.

221. 222. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Caſaletto Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Cavo conducente le dette Acque del Fontanone *di Corte di Madama*.

222. 223. Continuazione di detto Confine tra Camiſano Cremaſco, e Caſaletto Cremoneſe ſulla linea dividente per giuſta metà il Foſſo marcato in Diſegno, il qual Foſſo è ſituato verſo Mezzo giorno del Cavo conducente le Acque di detti Schigazzina, e Fontanone contiguo, e paralello al medeſimo.

223. 224. 225. 226. 227. Continuazione del Confine tra Camiſano Cremaſco, e Caſaletto Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

227. 227. ½ Foſſo diviſorio tra Camiſano Cremaſco, e Bottajano pure Cremaſco.

Caſaletto Cremoneſe, e Bottajano Cremaſco.

228. Canale di legno poſto al traverſo del Foſſo dividente li Territorj di Caſaletto Cremoneſe, e Bottajano Cremaſco, che ſerve per traghettare Acque irrigatrici, che da Caſa Faglia s'affittano a' Cremaſchi fatto dal Conte Faglia.

227. 228. 229. 230. Continuazione del Confine tra' detti Caſaletto, e Bottajano ſulla linea, che reſta tra il Cavo del Fontanone di ragione de' Conti Faglia Poſſeſſori di Caſaletto, e la ripa di Ponente dello ſteſſo, il Cavo del qual Fontanone è ſul Cremoneſe, e la detta ripa ſul Cremaſco.

230. 231. Continuazione di detto Confine tra detto Caſaletto, e Bottajano ſulla linea, che reſta tra il Cavo del Fontanone de' Conti Faglia, e la Ripa Settentrionale dello ſteſſo, il qual Fontanone è ſul Cremoneſe, e la detta ripa è ſul Cremaſco.

231. 232. Continuazione di detto Confine tra Caſaletto Cremoneſe, e Bottajano Cremaſco ſulla linea, che reſta tra il Cavo del Fontanone de' Conti Faglia, e la ripa Occidentale dello ſteſſo, il qual Fontanone è ſul Cremoneſe, e detta ripa ſul Cremaſco.

232. 233. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

Detto Foſſo 232. 233. è quaſi totalmente ſpianato, onde perchè non ſi perda in queſto Tratto il Confine, è preciſo, che ſia tantoſto lodevolmente eſpurgato.

234. Partitore delle Acque ſorgenti, detta la Zemia, fatto di Cotto in due luci con ſoglie di legno. Per la bocca deſtra a corſo d'Acqua di detto Partitore, che è larga da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie undici, punti ſei, va porzione delle Acque di detta Zemia in Territorio di Offanengo Cremaſco, e per la ſiniſtra, che è larga da ſpalla a ſpalla braccia quattro, oncia una, va porzione delle Acque medeſime parte in Territorio di Salvirola Cremaſca, e parte in Territorio di Salvirola, Romanengo, e Fieſco Cremoneſi, ſopra la ſoglia delle quali luci ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità alto oncia una, punti ſei.

233. 235. Continuazione di detto Confine tra Caſaletto Cremoneſe, e Bottajano Cremaſco ſulla linea marcata in Diſegno, la quale non avendo altro indicio, ſe non il poſſeſſorio de' Confinanti, è preciſo, che ſia aſſicurata con termini ſtabili.

235. 236. Continuazione di detto Confine tra Caſaletto Cremoneſe, e Bottajano Cremaſco ſulla linea, che divide il Cavo di detta Zemia dalla ripa di Levante dello ſteſſo, il qual Cavo è ſul Cremaſco, e la detta ripa ſul Cremoneſe.

236. Canale di Cotto, per cui paſſano le Acque, dette la *Roggia Pallavicina*, che vanno dal Cremoneſe al Cremaſco, indi all' irrigazione de' Fondi poſti in Territorio di Gombito, Formigara, e Cornaletto Cremoneſe.

Detta Canale è larga da ſpalla a ſpalla braccia ſei, oncia una, punti ſei con ſponde alte braccia uno, oncie ſei, nella quale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua alto oncie undici, punti nove.

236. 236. ½ Roggia Pallavicina dividente li Territorj di Bottajano, e Offanengo Cremaſchi.

236. 237. Continuazione di detto Confine tra Caſaletto Cremoneſe, e Offanengo Cremaſco ſulla linea, che divide il Ca-

vo di detta Zemia della ripa di Levante dello ſteſſo, il qual Cavo è ſul Cremaſco, e la detta ripa ſul Cremoneſe.

237. 238. Confine tra Caſaletto Cremoneſe, e Romanengo Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Foſſo ſituato a Settentrione dell'acceſſo marcato in Diſegno.

Per parte di quelli di Barbata è intervenuto Carlo Giacomo Lampugnano Fattore di Barbata, per parte di Caſaletto Franceſco Fadigati Conſole di Caſaletto, e Benedetto Boſcaroli intervenuti per ordine de' Signori Conti Feliciano, Gio: Battiſta, e Giovacchino Faglia Poſſeſſori di Caſaletto; Per parte di Camiſano Cremaſco Gio: Maſacci, e Gio: Battiſta Gatti ſuddetti, e per parte di Offanengo Cremaſco Franceſco Pini Fittabile della Signora Eleonora Caravella Poſſeditrice de' Beni conterminanti al Confine, tutte Perſone pratiche di detti Confini, e delegate dalle riſpettive loro Comunità, dalle quali Perſone ſi ſono avute le informazioni ſuddette.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Offanengo, Izano, e Salvirola Cremaſchi dello Stato Veneto, e Romanengo Cremoneſe dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti indicati con Numeri progreſſivi ne' Foglj N. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

Offanengo Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe.

237. 239. 240. Continuazione di detto Confine tra Offanengo Cre-

Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe ſulla linea, che reſta tra la ripa di Levante di detta Zemia Cremaſca, ed il Cavo della ſteſſa, il qual Cavo è ſul Cremaſco, e la detta ripa ſul Cremoneſe.

Rilevaſi, come li Poſſeſſori di tutti li Fondi conterminanti a detta Zemia tanto Cremaſchi, quanto Cremoneſi, dal detto punto N. 240. all' in sù poſſeggono riſpettivamente anche le ripe della Zemia medeſima contigue a' loro Fondi ſuddetti.

240. 241. Continuazione di detto Confine tra Offanengo Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe ſulla linea roſſa, che reſta tra la ripa Orientale di detta Zemia Cremaſca, ed il Cavo della ſteſſa, il qual Cavo è ſul Cremaſco, e la detta ripa ſul Cremoneſe, qual Confine pretendeſi da' Cremoneſi.

241. 242. Linea roſſa dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, la qual linea da' Cremoneſi pretendeſi per Confine tra Offanengo Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe.

240. 240. ½ Linea gialla dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, che per parte de' Cremaſchi pretendeſi dividente li detti Territorj di Offanengo, e Romanengo.

240. ½ 242. Linea gialla poſta tra la ripa Occidentale della Roggia, detta la *Zemia vecchia*, ed il Cavo della ſteſſa, la qual linea inchiude tutto il Cavo di detta Zemia ſul Cremoneſe, laſciando la detta ripa di eſſo ſul Cremaſco, la qual linea da' Cremaſchi pretendeſi dividente li detti Territorj di Offanengo Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe.

242. 243. 244. 245. Continuazione di detto Confine tra Offanengo Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe ſulla linea, che reſta tra il Cavo di detta Zemia vecchia Cremoneſe, e la ripa deſtra di eſſo, il qual Cavo di detta Zemia vecchia è ſul Cremoneſe, e la qual ripa è ſul Cremaſco.

Nello ſpazio, che reſta tra li detti Numeri 237., e 245. ſono ſituati a Levante di dette Zemia nuova Cremaſca, e Zemia vecchia Cremoneſe li Fondi, detti *Prati Zano di ſopra*, *Prati Zano di mezzo*, *e Prati Zano di ſotto*.

245. 246. 247. Continuazione di detto Confine tra Offanengo Cremaſco, e Romanengo Cremoneſe ſulla linea, che reſta tra il Cavo di detta Zemia vecchia, e la ripa deſtra a corſo

d' Acqua della medeſima, il qual Cavo è ſul Cremoneſe, e la qual ripa è ſul Cremaſco.

247. Partitore delle Acque di detta Zemia fatto di Cotto, il quale le divide in due rami.

Per la luce del ramo deſtro a corſo d' Acqua defluiſcono le Acque della Zemia medeſima in Territorio di Sanguirola Cremaſca, la qual luce è larga da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie tre.

Per la luce ſiniſtra del Partitore medeſimo defluiſcono le Acque della Zemia ſuddetta ne' Territorj di Salvirola, e Fieſco Cremoneſe, la qual luce è larga braccia due, oncie otto, ſopra il piano d'ambe le quali luci ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente,che diceſi in ſtato di mediocrità miſurato all'imboccatura delle medeſime ſulla ſoglia di vivo attraverſante le ſteſſe, ſi è, dicemmo, ritrovato un corpo d' Acqua alto oncie 3., punti ſei.

247. 249. Continuazione di detto Confine ſulla linea, che reſta tra il Cavo di detto ramo deſtro della Zemia ſuddetta, che porta le Acque a Salvirola Cremaſca, e la ripa deſtra di eſſo, il qual Cavo è ſul Cremoneſe, e la qual ripa è ſul Cremaſco.

Rilevaſi, come tanto li Poſſeſſori de' Fondi Cremoneſi, quanto li Poſſeſſori de' Fondi Cremaſchi conterminanti a detta Zemia riſpettivamente poſſedono anche le ripe della medeſima contigue a' loro Fondi.

248. Sito, dove ſuol porſi da' Cremaſchi un Caſello per la Sanità.

Nello ſpazio, che reſta tra li detti Numeri 245., e 248. a Ponente di detta Zemia ſono Fondi, detti *Stobbio vecchio* di ragione de' Particolari nominati in Diſegno, li quali s' eſtendono ſino al Cavo, detto il *Favalo*, pure dimoſtrato in Diſegno.

249. Ponte di Cotto, ſotto cui paſſano le Acque del ramo deſtro di detta Zemia, che le porta a Salvirola Cremaſca mantenuto dagli Utenti di dette Acque.

Appena al di ſopra di detto Ponte ſulla ripa deſtra di detta Zemia diceſi, che fuſſe piantato un termine di vivo ſulla direzione della ripa ſopradeſcritta.

249. 250. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà la Strada di Crema marcata in Diſegno.

250. Saſſo vivo piantato in ripa del Foſſo poſto a Mezzo giorno di detta Strada, piantato, dicemmo, ſulla dirittura della metà del Foſſo infraſcritto, il quale ha la direzione da Tramontana a Mezzo giorno, e divide li Territorj ſuddetti di Offanengo, e Romanengo.

250. 251. Strada, per cui da Crema ſi paſſa a Romanengo.

251. Ponte di Cotto fabbricato ſopra le Acque, dette il *Favalo*, ſulla faccia inferiore del quale dalla parte ſiniſtra del Cavo a corſo d' Acqua è murata nella ſua ſpalla una pietra viva, sù cui ſi leggono inciſe le ſeguenti parole:

Antonius de Jo: Baptiſta Bertolotto Regnino,
Silveſtro, & Franciſco Filijs ejus,
Rivo de jure ſuo,
proprijs expenſis Pontem
conſtruxit
A. D. MDCIXXVII.

250. 252. Continvazione di detto Confine tra Romanengo Cremoneſe, e Offanengo Cremaſco ſulla linea dividente per giuſta metà il Foſſo marcato in Diſegno.

252. 253. Foſſo diviſorio tra Offanengo Cremaſco, ed Izano Cremaſco.

Romanengo Cremoneſe, ed Izano Cremaſco.

252. 254. Continuazione del Confine tra Romanengo Cremomoneſe, ed Izano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

254. 255. Foſſo diviſorio tra Izano Cremaſco, e Salvirola Cremaſca.

Il detto Foſſo 250. 252. 254. 255. raccoglie le colatizie de' Campi, e Foſſi conterminanti al medeſimo, le quali formano la Roggia *Liſſo*, così chiamata inferiormente a queſto ſito.

Romanengo Cremoneſe, e Salvirola Cremaſca.

254. 256. Continuazione del Confine tra Romanengo, e Salviro-

rola ſuddetti ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

256. 257. Continuazione dello ſteſſo Confine tra Romanengo, e Salvirola ſulla linea pure dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, nel qual Tratto defluiſcono per eſſo Acque colatizie, dette del *Favalo*, entrando in eſſo al N. 257., ed eſcendo dal medeſimo al N. 256., dove poi entrano in Territorio Cremaſco.

257. Ponte di legno poſto sù detto Foſſo, ſotto cui defluiſcono le Acque ſuddette largo braccia uno, oncie dieci, al di ſotto del quale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto oncie ſei.

257. 258. Continuazione di detto Confine tra Romanengo Cremoneſe, e Salvirola Cremaſca ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

258. Punto, in cui le Acque del Fontanone, detto di *Corte di Madama*, Territorio Cremoneſe, attraverſano il detto Foſſo, paſſando dal Cremoneſe al Cremaſco, le quali Acque ſono riſultate in una ſezione regolare in larghezza di braccia due, oncie cinque, ed in altezza d'oncie cinque, punti ſei, il qual corpo diceſi in ſtato di mediocrità.

258. 259. Continuazione di detto Confine tra Romanengo Cremoneſe, e Salvirola Cremaſca ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

259. Punto, in cui le Acque della Zemia di Salvirola Cremaſca rimarcate al N. 247. attraverſano il Foſſo diviſorio ſuddetto.

259. 260. Continuazione di detto Confine tra Romanengo Cremoneſe, e Salvirola Cremaſca ſulla linea dividente per metà la Roggia ſtanca rimarcata in Diſegno.

A Levante dello ſpazio indicato co' Numeri 250. 252. 254., ed a Settentrione di quello indicato co' Numeri 254. 256. 257. 258., e 259. è ſituata la Poſſeſſione, detta *Ruſpaglia*, di ragione del Conte Livio Benvenuti, la quale verſo Levante ſi eſtende ſino alla Roggia ſtanca ſuddetta, e verſo Settentrione s'eſtende ſino alla Strada, per cui ſi paſſa da Crema a Romanengo.

260. Canale di Cotto, per cui le Acque di detta ſtanca paſſano

al

al di ſopra della Roggia, detta *Madonna*, la qual Canale è larga da ſpalla a ſpalla braccia quattro, oncie due, in cui ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità alto oncie ſette.

260. 261. Continuazione di detto Confine tra Romanengo Cremoneſe, e Salvirola Cremaſca ſulla linea dividente per metà la Roggia *Madonna* rimarcata in Diſegno.

261. 262. Foſſo diviſorio tra Romanengo Cremoneſe, e Salvirola Cremoneſe.

Le Perſone infraſcritte intervenute per parte di Romanengo, hanno rilevato d'eſſere quelli di Romanengo in poſſeſſo d'entrare in Crema, ed uſcire da detta Città, ſenza pagare la menoma coſa per tale ingreſſo, e regreſſo.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti coll' intervento per parte del Territorio di Romanengo Cremoneſe de' Deputati Giacomo Gojo, e Lorenzo Romanengo, e per parte del Territorio di Offanengo Cremaſco de' Sindaci Stefano Peſchino, Antonio Ferrerio, Gio: Battiſta Cabino, Gio: Battiſta Vanzino, e Franceſco Caravaggio, e per parte del Territorio di Izano Cremaſco di Giuſeppe Ghidoni, e Gio: Battiſta Dondoni Deputati di Izano, e per parte di Salvirola Cremaſca di Pietro Ribolo, e Gio: Battiſta Viſcontini Delegati della detta Comunità di Salvirola Cremaſca a queſta Viſita, tutte Perſone pratiche di detti Confini di rincontro le dette riſpettive loro Comunità, dalle quali Perſone ſi ſono avute tutte le informazioni di fatto, come ſopra accennate.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Salvirola, ed Izano Cremaſchi dello Stato Veneto, e Salvirola, Fieſco, e Santa Marta Cremoneſi dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti indicati con Numeri progreſſivi ne' Fogli N. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67., e 68. dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

Salvirola Cremaſca, e Salvirola Cremoneſe.

261. 263. Continuazione di detto Confine tra Salvirola Cremaſca dello Stato Veneto, e Salvirola Cremoneſe dello Stato di Milano ſulla linea dividente per metà la Seriola *Madonna*.

263. Molino fabbricato ſulle Acque di detta Roggia Madonna di ragione de' Molto Reverendi Padri Agoſtiniani del Convento della Miſericordia di Caſtelleone.

Il detto Molino è di due Ruote, che girano all'impulſo delle Acque di detta Roggia.

263. 264. Continuazione del detto Confine tra Salvirola Cremoneſe, e Salvirola Cremaſca ſulla linea dividente per metà la detta Roggia Madonna.

264. Ponte di Cotto fabbricato ſul Cavo di detta Roggia Madonna mantenuto da' Padroni delle Acque della medeſima.

Il detto Ponte è largo da ſpalla a ſpalla braccia cinque, oncie cinque, ſotto il quale ſi è veduto un corpo d' Acqua corrente alto oncie ſei, punti ſei, che diceſi in ſtato di mediocrità.

265. Ponticello di legno poſto al traverſo di detta Roggia Madonna, che ſerve a quelli di Salvirola Cremoneſe, per paſſare dalla ſteſſa Salvirola alla Cà del Favo Cremaſca.

264. 265. 266. Continuazione di detto Confine tra Salvirola Cremaſca, e Salvirola Cremoneſe ſulla linea dividente per metà la detta Roggia Madonna.

266. Sito, dove nel Cavo di detta Madonna eſiſtono anche preſentemente cinque Paloni di legno inutili, che altre volte

ſer-

ſervivano a ſoſtenere un Ponte di legno, che era ſul Cavo di detta Roggia.

266. 267. Stradello derelitto, che altre volte ſerviva per acceſſo della Strada, per cui ſi paſſa da Salvirola a Fieſco alla Strada di Crema ſituata a Ponente.

266. 268. Continuazione di detto Confine tra Salvirola Cremaſca, e Salvirola Cremoneſe ſulla linea dividente per metà la Roggia Madonna.

268. Saſſo largo oncie dodici, groſſo oncie quattro, che s'erge ſopra terra oncie tre piantato in queſto ſito da quelli di Salvirola, e Fieſco Cremoneſe per Confine de' loro Territorj.

268. 269. 270. Linea di Confine tra Salvirola Cremoneſe, e Fieſco Cremoneſe.

Da quelli di Salvirola Cremoneſe è ſtato rilevato eſſere eſſi in poſſeſſo di entrare in Crema, ed uſcire da detta Città, ſenza pagare alcuna ſomma per Ponte, Porta, od altro.

Salvirola Cremaſca dello Stato Veneto, e Fieſco Cremoneſe dello Stato di Milano.

268. 271. Continuazione di detto Confine tra Salvirola Cremaſca, e Fieſco Cremoneſe ſulla linea dividente per metà la Roggia Madonna.

271. Tombetto di Cotto ſotto il Cavo di detta Roggia Madonna preſentemente diſuſato, che altre volte ſerviva alla condotta di Acque Cremoneſi, detta la *Roggia Belingera*, che per il Foſſo infraſcritto ſucceſſivo al detto N. 271. ſi portavano all' adacquamento de' Fondi Cremoneſi in Territorio di Gombito.

271. 272. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, che altre volte ſerviva alla condotta di dette Acque Cremoneſi, dette la *Roggia Belingera*.

272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. Continuazione di detto Confine tra Salvirola Cremaſca, e Fieſco Cremoneſe ſulla linea dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

279. 280. Confine di Salvirola Cremaſca, ed Izano pure Cremaſco ambi dello Stato Veneto ſulla linea dividente per metà l' adacquatrice marcata in Diſegno.

Fieſco Cremoneſe dello Stato di Milano, ed Izano Cremaſco dello Stato Veneto.

279. 281. Continuazione di detto Confine tra Fieſco Cremoneſe, ed Izano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Cavo conducente le irrigatrici della Roggia Babbiona, che vanno in tempo d'Eſtate ad adacquare Fondi Cremoneſi ſecondo la quota, che hanno li Padroni de' Fondi medeſimi nell' Orario di detta Roggia, che diceſi eſſere in tutto di un giorno all' incirca ogni giorni quindici, il qual Cavo ſi è ritrovato aſciutto in tempo di Viſita.

Miſuratasi la luce, per cui ſogliono paſſare le Acque di detta Roggia Babbiona, per portarſi agli adacquamenti ſuddetti, la qual luce è ſituata poco ſuperiormente al detto N. 279., ed a Mezzo giorno della Strada della Cà del Favo tra la Caſa di Carlo Uberti poſta a Levante, e l'Orto del Sig. Felice Valli poſto a Ponente, miſuratasi, dicemmo, la detta luce, la qual è fatta di Cotto con due ſtivi di Vivo, ſi è ritrovata larga da ſtivo a ſtivo oncie undici, dicendoſi eſſer ſolito a decorrere per la medeſima in tempo di detti adacquamenti effettivi un corpo d'Acqua alto oncie dieci.

281. 282. Continuazione di detto Confine tra Fieſco Cremoneſe, ed Izano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

282. 283. 284. Continuazione di detto Confine ſul ciglio della ripa di Levante del Foſſo ſituato a Ponente della Strada Cremoneſe, per cui ſi paſſa da Fieſco a Crema.

283. Sito, dove diceſi, che foſſe piantato un ſaſſo vivo, il quale in atto di Viſita ſi è veduto coricato nel Foſſo ſuddetto, di rincontro per appunto al detto N. 283., il qual ſaſſo è groſſo oncie tre, largo oncie dieci, lungo oncie undici.

284. 285. 286. Continuazione di detto Confine tra Fieſco Cremoneſe, ed Izano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

286. 287. Confine tra Fiesco Cremonese, e l'Abbazía di Santa Marta, pure Cremonese sulla linea dividente per metà il Fosso marcato in Disegno.

Izano Cremasco dello Stato Veneto, e Santa Marta Cremonese dello Stato di Milano.

286. 288. Continuazione di detto Confine tra Izano Cremasco, e Santa Marta Cremonese sulla linea dividente per metà il Fosso marcato in Disegno.

288. 289. Continuazione di detto Confine tra Izano Cremasco, e S. Marta Cremonese sulla linea dividente per metà il Fosso marcato in Disegno, nel qual Tratto di detto Fosso serve per condurre le Acque della Roggia *Lisso* all'adacquamento de' Fondi di S. Marta Cremonese, le quali Acque si affittano da quelli di Zano Cremasco a' Possessori de' Fondi di detta Abbazía di S. Marta.

289. 290. 291. 292. 293. Roggia *Lisso*, le di cui Acque da quelli d' Izano Cremasco si affittano all' Abbazía di S. Marta Cremonese sulla linea dividente per metà, la quale continua il Confine suddetto di S. Marta, e d' Izano.

Misuratasi l' Acqua defluente per detto Cavo, chiamato la Roggia *Lisso* alla Chiavica, detta della *Madonna*, o sia delle *Gere*, che serve per accesso alle Gere medesime, situata poco superiormente dal detto N. 293. fatta di Cotto, si è ritrovata essa passare per la sezione di detta Chiavica di larghezza di braccia tre, oncie due, sotto la qual Chiavica si è veduto decorrere un corpo d' Acqua alto oncie dodici, che dicesi in stato di mediocrità.

293. 294. 295. Continuazione di detto Confine tra Izano Cremasco, e S. Marta Cremonese sulla linea dividente per metà il Fosso marcato in Disegno.

295. 296. Continuazione di detto Confine sulla linea dividente per metà il Cavo marcato in Disegno, per il quale defluiscono Acque sortilizie, e colatizie, dette la *Seriola alta*, che quelli di Castelleone Cremonese estraggono dal Territorio di Izano Cremasco, ed essendo soliti ad espurgare il Cavo della stessa anche in Territorio Cremasco.

Miſuratasi l'Acqua ſuddetta al ſito d'un Ponte, ſituato poco ſuperiormente al detto N. 295. tra il Campo del Boſco di Gio: Battiſta Guidone, ed il Campo delle Gere del Sig. Dottor Matteo Latterino, ſi è ritrovata paſſare per una ſezione larga braccia due, oncie cinque, nella quale ſi è veduto decorrere un corpo d'Acqua, che diceſi in ſtato di mediocrità alto oncie dodici.

296. 297. 298. 299. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

299. 300. Continuazione di detto Confine tra Izano Cremaſco, e S. Marta Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Cavo della Roggia, detta la *Roggia baſſa*, marcata in Diſegno.

300. Punto, in cui ſi ſcaricano le Acque di detta Roggia baſſa nel Cavo ſiniſtro a corſo d'Acqua, detto il Liſſolo.

300. 300. $\frac{2}{4}$ 300. $\frac{3}{4}$ Colatore Liſſolo diviſorio tra il Territorio di S. Marta Cremoneſe, e Caſtelleone pure Cremoneſe.

Li detti ſiti ſi ſono tutti delineati, e deſcritti coll'intervento, per parte del Territorio di Salvirola Cremaſca, di Pietro Ribolo, e Gio: Battiſta Viſcontini Delegati da detta Comunità a queſta Viſita, per parte del Territorio d'Izano Cremaſco di Franceſco Cattaneo Deputato, e Gio: Battiſta Vailati Conſole, per parte del Territorio di Salvirola Cremoneſe di Gio: Barone, e Franceſco Marcarino Deputati, per parte di Fieſco Cremoneſe di Giuſeppe Antonio Vairani Deputato, e di Domenico Gritti Conſole, e per parte del Territorio di Santa Marta Cremoneſe di Santo Ercole Fattore dell'Abbazía, e di Giuſeppe Tortini indicatore di detta Comunità, tutte Perſone pratiche di detti Confini di rincontro alle dette riſpettive loro Comunità, dalle quali ſi ſono avute tutte le dette informazioni di fatto.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Izano,

Izano, Madignano, e Ripaltella Arpina Cremaſche dello Stato Veneto, e Caſtelleone Cremoneſe dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti indicati co' Numeri progreſſivi ne' Foglj dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

Izano Cremaſco, e Caſtelleone Cremoneſe.

300. 301. Continuazione di detto Confine tra Izano Cremaſco, e Caſtelleone Cremoneſe ſulla linea roſſa dividente per giuſta metà il detto Cavo della Roggia baſſa, come pretendeſi da' Cremoneſi.

300. 300. $\frac{2}{4}$ Cavo colatizio, detto il *Liſſolo*, in cui ſi ſcaricano le Acque eſuberanti di detta Roggia baſſa ſulla linea gialla dividente per metà, il quale pretendono quelli d'Izano, che ſia il Confine tra Izano, e Santa Marta.

300. $\frac{2}{4}$ 301. Continuazione di detto Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea gialla dividente per metà il Foſſetto marcato in Diſegno, del qual Foſſetto in vicinanza del detto N. 301. non vedeſi alcun veſtiggio.

Il ſito circonſcritto da' detti Numeri 300. 300. $\frac{1}{2}$ 301. è cataſtrato in Caſtelleone, ed è poſſeduto dal Sig. Carlo Vailati Patronale abitante in Cremona, eſſendo lo ſcalvo del Boſco, ed il paſcolo del Lametto circonſcritto, come ſopra, poſſeduto da' Fittabili della Caſſina, detta *Cavagnolo* Cremoneſe, Territorio di Caſtelleone.

301. 302. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà il Cavo della detta Roggia baſſa.

302. Ponte di legno largo da ſpalla a ſpalla braccia due, oncie ſette, punti ſei, ſotto il quale ſi è veduto a decorrere il corpo d' Acqua di detta Roggia baſſa in altezza di oncie nove, che diceſi in ſtato di mediocrità.

302. 303. Continuazione di detto Confine pacifico tra Izano

Cre-

Cremaſco, e Caſtelleone Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il Cavo di detta Roggia baſſa.

303. 304. Foſſo colatore, detto la *Pommida*, per cui ſi ſcaricano Acque colatizie de' Fondi Cremaſchi alla Roggia baſſa ſuddetta ſulla linea dividente per metà; il qual Foſſo è il Confine tra Izano Cremaſco, e Madignano pure Cremaſco, ambi dello Stato Veneto, le colature della quale Pommida ſono ſolite a defluire a favore di quelli di Caſtelleone tanto d'Eſtate, quanto d'Inverno.

Caſtelleone Cremoneſe dello Stato di Milano, e Madignano Cremaſco dello Stato Veneto.

303. 305. Continuazione di detto Confine tra Caſtelleone Cremoneſe, e Madignano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il detto Cavo della Roggia baſſa marcato in Diſegno.

305. 306. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

306. 307. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il Cavo, detto l'*Oriolo*, marcato in Diſegno, che porta Acque colatizie provenienti da' Fondi Cremaſchi all'irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

307. Soſtegno di legno fatto al traverſo del Cavo di detto Oriolo da quelli di Caſtelleone con tre paradore, e quattro ſtivi pure di legno, al quale ſogliono arreſtarſi del tutto da' Cremoneſi ſuddetti tutte le Acque di detto Oriolo, per derivarle nella loro Roggia adacquatrice ſituata a ſiniſtra del medeſimo, che va da Settentrione verſo Mezzo giorno, mantenuto da' detti Cremoneſi al fine ſuddetto, il qual Soſtegno è largo da ſpalla a ſpalla di netto braccia tre.

308. Ponte di Cotto al traverſo della Strada, per cui ſi va da Caſtelleone a Madignano ſopra la detta Roggia adacquatrice, detta l'*Oriolo*, largo da ſpalla a ſpalla braccia due, oncie nove, punti ſei, alto braccia uno, oncie otto, ſotto il quale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità alto oncie quindici, il qual Ponte ſi mantiene da quelli di Caſtelleone Compadroni delle Acque medeſime.

307. 309. Continuazione di detto Confine tra Madignano Cremaſco, e Caſtelleone Cremoneſe ſulla linea dividente per metà il detto Cavo dell' Oriolo, per cui ſi ſcaricano le Acque ſuperflue di eſſo al Serio morto.

310. Pilaſtrello fabbricato di Cotto in queſto punto da quelli di Madignano alto ſopra terra braccia quattro, oncie ſei, largo braccia tre, groſſo oncie nove, e mezza, ſopra la di cui facciata di Mezzo giorno evvi dipinto il Leone colle ali, ſotto la di cui teſta ſi leggono le ſeguenti parole: *Pax tibi Marce Evangeliſta meus*.

309. 311. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà il detto Colatore dell' Oriolo.

311. 312. Continuazione di detto Confine ſulla linea roſſa dividente per metà il detto Colatore Oriolo, dove da' detti Cremoneſi di Caſtelleone pretendeſi il Confine tra Caſtelleone, e Madignano.

312. Punto, in cui confluiſcono al detto Colatore dell' Oriolo le Acque provenienti dal Foſſo, che viene da Settentrione verſo Mezzo giorno, detto il Colatore dello Stradone, per cui defluiſcono Acque ſcolatizie provenienti da' Fondi Cremaſchi.

312. 313. 314. Continuazione di detto Confine ſulla linea roſſa dividente per metà il Cavo marcato in Diſegno, detto l'*Oriolo nuovo*, dove pretendeſi il Confine da quelli di Caſtellone.

313. Ponte di legno, ſotto cui paſſano le dette Acque, dette l'*Oriolo nuovo*, largo da ſpalla a ſpalla braccia due, oncie tre, punti ſei, alto braccia uno, oncie ſei, ſotto cui ſi è veduto decorrere un corpo d' Acqua alto oncie dodici, che diceſi in ſtato di mediocrità.

314. 315. Continuazione di detto Confine ſulla linea roſſa dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, dove pretendeſi il Confine medeſimo da quelli di Caſtelleone Cremoneſe.

Al detto N. 314. fugge dal detto Oriolo nuovo al detto Foſſo 314. 315. porzione dell' Acque ſuddette.

311. 316. Linea gialla dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, dove pretendeſi da quelli di Madignano Cremaſco il Confine tra Madignano, e Caſtelleone.

316. 315. Linea gialla continuativa alla ſuddetta dividente per metà il Foſſetto marcato in Diſegno, dove pretendeſi da' medeſimi di Madignano il Confine tra Madignano, e Caſtelleone.

Li Fondi circonſcritti da dette linee 311. 312. 313. 314. 315. 316. diconſi da quelli di Caſtelleone cataſtrati in Caſtelleone, e da quelli di Madignano cataſtrati in Territorio di Madignano.

315. 317. Continuazione del detto Confine pacifico tra Madignano, e Caſtelleone ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

317. 318. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà il Foſſetto marcato in Diſegno.

318. 319. Continuazione di detto Confine tra Caſtelleone Cremoneſe, e Madignano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

319. Punto, in cui confluiſcono al detto Foſſo diviſorio alcune colatizie provenienti dal Foſſo poſto verſo Levante.

319. 320. 321. Continuazione di detto Confine tra Caſtelleone Cremoneſe, e Madignano Cremaſco ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, detto l'*Oriolo vecchio*.

320. Punto, in cui defluiſcono al detto Oriolo vecchio le Acque ſorgenti, provenienti dal Foſſo poſto a Ponente.

321. 322. 323. Continuazione del detto Confine preteſo da' Cremoneſi tra Caſtelleone, e Madignano ſulla linea roſſa dividente per metà l'Oriolo vecchio ſuddetto.

321. 323. Foſſetto ſulla linea gialla dividente per metà, il quale pretendono quelli di Madignano Cremaſco, che ſia il Confine tra Madignano, e Caſtelleone.

Li detti di Caſtelleone dicono, che il ſito circonſcritto da' detti Numeri 321. 322. 323. è cataſtrato in Territorio di Caſtelleone.

323. Ponte di legno ſopra le Acque di detto Oriolo vecchio largo da ſpalla a ſpalla braccia quattro, alto braccia tre, ſotto il quale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto oncie quindici, inferiormente al qual Ponte sboccano dette Acque nel Cavo colatore, detto il *Serio morto*.

323. 324. Colatore, detto il *Serio morto*, che divide li Territo-

rj di Madignano Cremaſco da Ripaltella Arpina Cremaſca, ambi dello Stato Veneto.

Caſtelleone Cremoneſe dello Stato di Milano, e Ripaltella Arpina Cremaſca dello Stato Veneto.

323. 325. Continuazione del detto Confine tra Caſtelleone, e Ripaltella Arpina ſuddetti ſulla linea dividente per metà il detto Riglio vecchio marcato in Diſegno.

325. 326. Continuazione del Confine preteſo da' Cremoneſi tra Caſtelleone, e Ripaltella ſuddetti ſulla linea roſſa dividente per metà il Riglio vecchio ſuddetto.

325. 327. Foſſo ſortumoſo ſulla linea gialla dividente per metà, il quale dicono quelli di Ripaltella Arpina eſſere il Confine tra la ſteſſa Ripaltella, e Caſtelleone.

327. Fonti, dalle quali trae il ſuo principio la Roggia, detta del Lametto, appellato il *Fontanone*.

327. 328. 329. Roggia, detta del Lametto ſulla linea gialla dividente per metà, la quale pretendono li detti Cremaſchi, che continui il Confine tra' Territorj ſuddetti.

328. Punto, in cui confluiſcono a detta Roggia del Lametto alcune Acque colatizie provenienti da' Campi Cremoneſi.

329. 326. Foſſo ſulla linea gialla dividente per metà, il quale pretendono li detti Cremaſchi, che continui il detto Confine di detti Territorj di Ripaltella Cremaſca, e Caſtelleone Cremoneſe.

Li Fondi circonſcritti da' detti Numeri 325. 327. 328. 329., e 326. quelli di Caſtelleone dicono eſſere cataſtrati in Territorio di Caſtelleone, e quelli di Ripaltella in Territorio di Ripaltella.

326. 330. 331. Continuazione del Confine pacifico de' detti Territorj di Caſtelleone Cremoneſe, e Ripaltella Arpina Cremaſca ſulla linea dividente per metà il Riglio vecchio marcato in Diſegno.

331. 332. 333. 334. 335. Foſſo, detto l'Alveo vecchio del Se-

rio morto ſulla linea roſſa dividente per metà, il qual Foſſo pretendeſi da quelli di Caſtelleone, che continui il Confine di detti Territorj di Caſtelleone, e Ripaltella Arpina.

334. Ponte di legno mantenuto dagli Acceſſianti alle Gere contigue al Serio.

331. 335. Serio morto ſulla linea gialla dividente per metà, il quale pretendono quelli di Ripaltella Arpina, che continui il Confine tra la ſteſſa, e Caſtelleone.

Il ſito circonſcritto da' detti Numeri 331. 332. 333. 334., e 335., quelli di Caſtelleone dicono eſſere cataſtrato in Caſtelleone, e quelli di Ripaltella Arpina in Ripaltella.

335. 336. 337. 338. 339. 340. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà il detto Serio morto.

336. Ponte di legno ſul detto Serio, che ſerve di paſſaggio a' Fondi d'affitto.

339. Canale di legno, per cui paſſano Acque irrigatrici dal Cremaſco al Cremoneſe, lunga braccia cinque, oncie ſei, larga da ſpalla a ſpalla oncie ſei con ſponde alte oncie ſei, nella quale diceſi eſſere ſolito a decorrere un corpo d'Acqua in tempo degli adacquamenti effettivi alto oncie cinque, la quale Canale ſi è ritrovata aſciutta.

340. 341. Confine preteſo da quelli di Caſtelleone Cremoneſe tra' Territorj ſuddetti di Caſtelleone, e Ripaltella Arpina ſulla linea roſſa dividente per metà la Roggia, detta Oriolo, o ſia del Molino, la qual Roggia sbocca nel Serio al detto N. 340.

341. 342. 343. 344. 345. Confine preteſo da' detti di Caſtelleone tra' Territorj ſuddetti ſulla linea roſſa dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

345. 346. Confine preteſo da' detti Cremoneſi tra' Territorj ſuddetti di Caſtelleone, e Ripaltella Arpina ſulla linea roſſa dividente per metà il Foſſetto, che reſta a Settentrione dell' acceſſo marcato in Diſegno.

346. 347. Confine preteſo da' detti Cremoneſi tra' Territorj ſuddetti ſulla linea roſſa dividente per metà l'acceſſo marcato in Diſegno.

347. 348. Confine preteſo da' detti Cremoneſi tra' Territorj ſuddetti ſulla linea roſſa dividente per metà la Strada mar-

cata in Diſegno, per cui ſi paſſa da Caſtelleone a Crema.

348. Ponte di Cotto al traverſo di detta Strada, ſotto cui paſſano in tempo d'adacquamenti Acque della Roggia Oriolo Cremaſca dal Territorio Cremaſco al Territorio, che da' detti di Caſtelleone pretendeſi Cremoneſe, mantenuto dagli Utenti delle Acque medeſime, il qual Ponte è largo da ſpalla a ſpalla braccia due, alto oncie dieci, ſotto il quale diceſi eſſere ſolito a decorrere ne' tempi di detti adacquamenti effettivi, ſe ſi fanno ſecondo l'Orario della Roggia medeſima, un corpo d'Acqua alto oncie ſedici, ſopravanzando il ſuo voto per oncie quattro.

In detto punto 348. è ſtato poſto negli anni 1713. 1735. 1736. da quelli di Ripaltella Arpina il Caſello, e Raſtello per la Sanità.

348. 349. 350. Confine preteſo da' detti Cremoneſi di Caſtelleone ſulla linea roſſa dividente per metà la detta Roggia adacquatrice marcata in Diſegno, che reſta al piede de' Fondi, detti la Coſta ſituati a Ponente.

350. 351. Confine preteſo da' detti di Caſtelleone tra Caſtelleone, e Ripaltella Arpina ſulla linea roſſa marcata in Diſegno.

351. Strada, che da' detti di Ripaltella chiamaſi *Strada de' Remidelli*, e da' detti di Caſtelleone chiamaſi *Strada della Volta.*

351. 352. Confine preteſo da' detti di Caſtelleone Cremoneſe ſulla linea roſſa dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

352. 353. 354. 355. Confine preteſo da' detti Cremoneſi di Caſtelleone ſulla linea roſſa marcata in Diſegno.

356. Cappelletta fabbricata di Cotto chiuſa con muro a Levante, ed aperta dagli altri tre lati, coperta di pietre, coppi, e legnami, ſul muro di Levante della quale nella facciata verſo Ponente è dipinto un Crocefiſſo, con alla deſtra la Beata Vergine Maria, al piede la Maddalena, ed a ſiniſtra S. Euſebio, la qual chiamaſi Cappelletta di S. Euſebio, che diceſi eſſere dell' Arcipretura di Ripaltella Arpina ſuddetta.

355. 357. Continuazione di detto Confine preteſo da' Cremoneſi ſulla linea roſſa dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

357. 358. 359. Continuazione di detto Confine preteſo da' Cremoneſi ſulla linea roſſa dividente per metà il Foſſetto marcato in Diſegno.

359. 360. Confine preteſo da' detti Cremoneſi di Caſtelleone ſulla linea poſta ſulla ripa di Ponente della Roggia Pallavicina, contigua alla Strada marcata in Diſegno, per la quale Strada ſi paſſa da Ripaltella a Gombito.

360. Partitore delle Acque di detta Roggia Pallavicina fatto di Cotto con ſoglia, e tagliacqua di vivo, e Soſtegno di legno, il qual Partitore divide in due rami la Roggia medeſima, ſopra il qual Soſtegno ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto oncie ſette, che ha una caduta d' oncie otto.

La luce del deſtro ramo a corſo d' Acqua di detta Roggia Pallavicina è larga braccia tre, oncie due, punti ſei, per il qual ramo defluiſcono Acque di eſſa in Territorio Cremaſco.

La luce del ramo ſiniſtro a corſo d'Acqua della medeſima è larga da ſpalla a ſpalla braccia ſei, oncie cinque, per il quale defluiſcono Acque della medeſima all'irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

360. 361. 362. 363. 364. Continuazione di detto Confine preteſo da' Cremoneſi ſulla linea roſſa poſta ſulla ripa di Ponente di detta Roggia Pallavicina.

361. Briglie di Cotto fabbricate per lo traverſo di cadauno de' detti due Cavi.

362. Sito, dove ſi vedono ancora lateralmente al Cavo di detta Pallavicina li fondamenti di Cotto di un vecchio Ponte, ſopra il quale avevaſi la comunicazione del Fruſtagno a Montodine.

La detta comunicazione in oggi reſta intercetta per la mancanza di detto Ponte, la ricoſtruzione del quale è tanto neceſſaria, quanto è incomodo a quelli di Fruſtagno, per avere l' acceſſo a detto Montodine, il giro, che ſono coſtretti a fare preſentemente.

363. Ponticello di legno fattoſi interinalmente dal Fittabile del Sig. Dottor Leandro Salomoni di Ripaltella Padrone del Pezzo poſto a Levante della Roggia Pallavicina, affine di paſſare in detto ſuo Pezzo ſino, che ſegua il rifacimento del detto Ponte 362.

364. Punto, in cui ſi uniſce la detta linea roſſa preteſa da' Cremoneſi per Confine di Ripaltella Arpina, e Caſtelleone colla linea gialla infraſcritta preteſa per Confine da' detti di Ripaltella.

340. Punto, in cui confluiſcono al Serio morto le Acque della Roggia Oriolo ſuddetta.

340. 365. 366. Confine preteſo da quelli di Ripaltella Arpina Cremaſca tra detta Ripaltella, e Caſtelleone ſulla linea divídente per metà il Serio morto marcato in Diſegno.

365. Ponte di legno fabbricato al traverſo di detto Serio morto per comunicazione de' Pezzi contigui.

366. 367. Continuazione di detto Serio morto all' ingiù.

367. Canale di legno, per cui paſſano all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi le dette Acque della Roggia, detta il *Lametto*, rimarcata in detti N. 327. 328. 329. ſopra al Serio morto ſuddetto, mantenuto dagli Utenti della Roggia medeſima, la quale Canale è lunga braccia trenta ſei, larga da ſpalla a ſpalla braccia uno, oncie otto, con ſponde alte braccia uno, oncie una, in cui ſi è ritrovato un corpo d' Acqua, che diceſi in ſtato di mediocrità alto oncie nove.

Sotto la detta Canale paſſano le Acque del Serio morto per una ſezione poſta tra ripe ſoſtenute da legnami, e conſeguentemente perpendicolari, e conſiſtenti larga braccia otto, oncie otto, eſſendoſi riconoſciuto decorrere ſotto la medeſima Canale le Acque del Serio ſteſſo in altezza braccia tre, oncie due, che diconſi in ſtato di mediocrità.

366. 368. 369. 370. Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea gialla, che reſta ſulla ripa di Ponente a Mezzo giorno del Foſſo marcato in Diſegno, per cui defluiſcono al Serio Acque ſorgenti, e colatizie.

369. Ponticello di legno ſul Foſſo ſuddetto.

370. 371. 373. Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea gialla, che reſta ſulla ripa di Ponente della Roggia del Lametto Cremoneſe marcata in Diſegno.

371. Ponte di legno mantenuto da' Cremoneſi Utenti della Roggia del Lametto ſuddetto.

Verſo Ponente del detto Ponte in vicinanza di detto N. 371. è ſtato poſto da quelli di Ripaltella Arpina il Raſtello per la Sanità negli anni 1745., e 1746.

372. Pilaſtro di Cotto, del quale ſe ne dimoſtra qui abbaſſo l' alzata ſurrogato da quelli di Ripaltella Arpina nel meſe di Settembre dell'anno corrente ad un altro vecchio, che dicefi eſiſteſſe di molto minore apparenza, e molto più baſſo del preſentaneo, il quale Pilaſtro preſentaneo è largo braccia cinque, oncia una, alto ſopra terra braccia otto, ſulla di cui facciata di Mezzo giorno fatta con ordine Toſcano è dipinto un Leone con due ali, una ſpada nella zampa di avanti ſiniſtra, ſotto alla quale evvi un cartello, ſopra cui leggonſi le ſeguenti parole: *Pax tibi, Marce, Evangeliſta meus*, alla cima del quale Pilaſtro evvi un cartello con ſopra 1753.

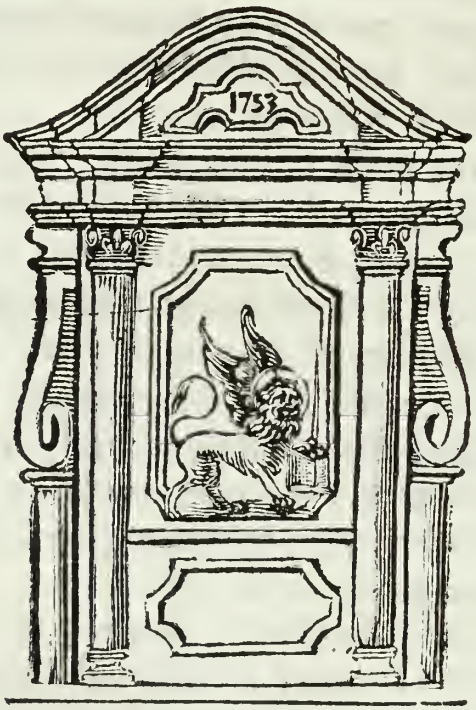

Al detto vecchio Pilaſtro appoggiarono li detti di Ripaltella Arpina in detti anni 1745., e 1746. il Caſello per la Sanità, che in detti anni 1713., 1735., 1736. avevano al detto Ponte N. 348.

373. 374. Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea gialla dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

374. 375. Confine preteſo da' detti Cremaſchi ſulla linea gialla marcata in Diſegno, di cui non ſe ne vede veſtigio.

375. 376. Confine preteſo da' detti Cremaſchi tra Ripaltella Arpina, e Caſtelleone ſulla linea gialla rimarcata in Diſegno,

gno, la qual linea va diagonalmente per lo traverſo delle Colle di queſto Pezzo, e della quale non v'è ſul Pezzo medeſimo alcun veſtigio.

Il detto Pezzo diceſi, che foſſe per metà circa della Menſa Veſcovile di Cremona, e metà dell'Arcipretura di Ripaltella ſuddetta, preſentemente però lo fa lavorare l' Arciprete preſentaneo di Ripaltella.

376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383., e 389. Linea pavonazza dividente per metà le Roggette, e Foſſi marcati in Diſegno, ſino alla quale li Signori Conſorti Boſſi Padroni di Fruſtagno Cremoneſe del Territorio di Caſtelleone pretendono, che ſi eſtendano le loro ragioni.

376. Taglio della Strada marcata in Diſegno permeſſo da' detti Conſorti Boſſi al Marcheſe Don Antonio Zurla Cremaſco, ad effetto di derivare per eſſo Acque irrigatrici della Roggia de' Remidelli, poſta a Mezzo giorno di detta Strada a' ſuoi Fondi poſti a Levante dello ſpazio 374. 375.

377. Gabba d'Olmo groſſa oncie quattro, e punti ſei, che ſi ſcalva da' detti Conſorti Boſſi ſulla linea di Tramontana della Strada marcata in Diſegno.

378. Incrocciamento delle irrigatrici marcato in Diſegno.

379. 380. 381. 382. 383. Terrapieni, che ſervono di acceſſo della Strada marcata in Diſegno a' Campi poſti a Settentrione della ſteſſa di ragione de' Cremaſchi, nominati pure in Diſegno.

384. Taglio, che da' detti Conſorti Boſſi diceſi eſſere ſtato fatto da' Cremaſchi.

In detto ſpazio 376. 378. la ripa di Tramontana di detta Strada è arborata, e vicendevolmente preteſa da' detti Boſſi Poſſeſſori de' Fondi di Mezzo giorno, e da' Cremaſchi Poſſeſſori de' Fondi ſituati a Ponente, ſiccome è controverſa tra eſſi anche la ripa continuativa ſino al N. 383.

378. 383. Spazio, in cui detta ripa di Tramontana di detta Strada non è arborata.

385. 386. 387. 388. Linea gialla ſituata ſulla ripa di Mezzo giorno della Roggia adacquatrice, e Foſſi marcati in Diſegno preteſa da' Cremaſchi per Confine tra Ripaltella Arpina Cremaſca, e Caſtelleone Cremoneſe.

A. B.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. Albere di cima da piana, e trave ſtate piantate, e tagliate da' detti Conſorti Boſſi ſulla ripa di Mezzo giorno di detta Strada marcata in Diſegno, le quali preſentemente ſono coricate ſul Campo di detti Boſſi poſto a Mezzo giorno della Strada ſuddetta, ſulle quali diceſi cadere il depoſito fatto di eſſe nelle mani della Comunità di Caſtelleone.

La detta ripa di Mezzo giorno di detta Strada in detto ſpazio 385. 386. 387. 388. preſentemente ſi ſcalva da' detti Conſorti Boſſi, dicendoſi da' Cremaſchi, che ſi ſcalvaſſe per lo paſſato da' medeſimi come Poſſeſſori de' Campi poſti a Settentrione.

La ripa del Campo di detti Boſſi poſta a Tramontana dello ſteſſo, ed a Mezzo giorno della Roggia adacquatrice marcata in Diſegno fu ſempre per lo paſſato ſcalvata da' detti Boſſi.

Li detti Boſſi dicono, che la Strada marcata in Diſegno è ad uſo di paſſare da Fruſtagno a Caſtelleone, e che di eſſa non ſi ſervivano per lo paſſato li ſuddetti Poſſeſſori de' Fondi poſti a Settentrione della Strada medeſima, evacuando i loro Campi dalla parte di Tramontana, locchè s' impugna da' Cremaſchi.

389. Punto, in cui quelli di Ripaltella Arpina dicono di aver poſto il Caſello della Sanità nell'anno 1745.

Detti Conſorti Boſſi dicono, che detto Caſello della Sanità altre volte ſia ſtato poſto da' Cremaſchi in vicinanza, ed a Tramontana del detto taglio 384.

388. 390. Linea gialla poſta a Levante, ed a Mezzo giorno della Strada, ed al piede della Coſta marcata in Diſegno, che li detti di Ripaltella Arpina pretendono per Confine tra Ripaltella, e Caſtelleone.

Li detti Cremoneſi dicono, che la detta Strada è tutta Cremoneſe, ſervendo da paſſare da Fruſtagno a Caſtelleone.

390. 391. Linea gialla poſta ſulla ripa ſiniſtra a corſo d'Acqua del Cavo marcato in Diſegno, detto il Bocchetto della Miſericordia, che conduce Acque della Roggia Borromea all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi, ſulla quale linea pretendono li Cremaſchi, che continui il Confine di Caſtelleone, e Ripaltella.

Li

Li detti di Caſtelleone dicono, che è inverosimile il detto preteſo Confine, anche perchè detti Boſſi Poſſeſſori di Fruſtagno poſſeggono tutto l'Argine contiguo al detto Cavo ſino alla linea azzurra marcata in Diſegno dividente il Foſſo paralello al medeſimo per giuſta metà.

Li detti Cremaſchi di Ripaltella dicono, che nella Vigna, che reſta a Mezzo giorno di detto ſpazio 390. 391., *detta il Vidore della Miſericordia*, ve ne ſono pertiche cinque, tav. 20. di miſura Cremaſca di ragione della Menſa Veſcovile di Cremona cataſtrate ſul Cremaſco, locchè s'impugna da' Cremoneſi, li quali dicono, che tutto il detto Pezzo è cataſtrato in Territorio di Caſtelleone Cremoneſe.

391. Ponte di legno, detto delle Caſelle ſulle Acque della Roggia Borromea, mantenuto dagli Utenti della medeſima, largo da ſpalla a ſpalla braccia quattro, oncie quattro, ſotto il quale ſi è veduto decorrere un corpo d' Acqua, che và all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi alto braccia due, oncie ſei.

391. 392. Confine preteſo da quelli di Ripaltella Arpina tra la ſteſſa, ed il Territorio di Caſtelleone Cremoneſe ſulla linea gialla dividente per metà il Cavo della Roggia Borromea ſuddetta.

392. Ponte di Cotto ſul Cavo di detta Roggia Borromea fatto ſopra la ſteſſa, per paſſare da Caſtelleone, e da Fruſtagno a Montodine largo braccia tre, oncie otto, ſotto il quale ſi è veduto decorrere un corpo d' Acque, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto braccia due, oncie ſei, le quali Acque vanno all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

Superiormente al detto Ponte evvi nella ripa ſiniſtra di detta Borromea a corſo d' Acqua un Bocchetto in ſpalle di Cotto, largo braccia uno, oncia una, alto oncie cinque, punti ſei, per cui defluiſcono Acque della ſteſſa all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

Inferiormente al detto Ponte evvi nella ripa deſtra a corſo d' Acqua di detta Borromea un altro Bocchetto in ſpalle di Cotto, con fondo, e cappello di vivo largo oncie ſei, alto oncie ſei, per cui defluiſcono Acque di detta Borromea all' irrigazione de' Fondi dimoſtrati in Diſegno per mezzo del Cavo infraſcritto.

La Strada ſituata a Ponente di detta Roggia Borromea in detto ſpazio N. 391. 392. dicono li detti Cremoneſi eſſere Strada Cremoneſe, che ſerve d'acceſſo da Fruſtagno a Ripaltella, e li detti Cremaſchi dicono eſſere Cremaſca, che ſerviva d'acceſſo da Ripaltella a' Fondi de' Particolari Cremaſchi ſituati tra le dette linee gialla, e roſſa; eſſa però non ſerve preſentemente nè agli uni, nè agli altri, eſſendoſi reſa inacceſſibile da qualche tempo a queſta parte a cauſa d' eccеſſiva riſtrettezza.

A Ponente di detto Ponte N. 392. diceſi, che poneſſero li detti Cremaſchi nell' anno 1745. il Caſello della Sanità dimoſtrato in Diſegno.

393. Punto, dove quelli di Caſtelleone dicono, che s' abbia poſto da quelli di Ripaltella Arpina altre volte il Caſello della Sanità, e dove anche nel 1745. foſſe fatto da eſſi di Ripaltella un taglio in tempo di Sanità, di cui ſe ne vede ancora il veſtigio.

392. 393. 362. Strada, per cui quelli di Caſtelleone, e Fruſtagno Cremoneſe paſſavano per lo paſſato da Caſtelleone, e Fruſtagno a Montodine ora impraticabile a cauſa della mancanza del detto Ponte N. 362. ſtato diſtrutto da' Franceſi in tempo di Guerra nel 1706.

392. 394. Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea dividente per metà l'adacquatrice marcato in Diſegno.

La Strada ſituata a Ponente di detto ſpazio 392., e 394. dicono li detti Cremoneſi eſſere Strada Cremoneſe, per cui eſſi vanno da Fruſtagno alla Poſſeſſione *Valolta*.

394. 395. 396. Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea poſta ſul ciglio della ripa finiſtra a corſo d' Acqua dell' adacquatrice marcato in Diſegno, che ſerve anche d'acceſſo.

395. Morone groſſo oncie otto, poſto ſul ciglio della ripa ſuddetta poſſeduto dalla Scuola del Santiſſimo di Caſtelleone Poſſeditrice del Fondo contiguo, poſto a Mezzo giorno di detto ſpazio.

A Mezzo giorno dello ſpazio medeſimo 394. 395., e 396. evvi un Campo, detto *Contino*, porzione del quale l'ha dato la Caſa Boſſi in permuta a detta Scuola, la qual porzione s' evacuava a Fruſtagno.

396. 397. Confine preteſo da' Cremaſchi ſulla linea dimoſtrata in Diſegno, dell'andamento della quale non vedeſi ſul Campo alcun veſtigio.

397. 398. Confine preteſo da' detti di Ripaltella Arpina Cremaſca tra la ſteſſa, ed il Territorio di Caſtelleone ſulla linea dimoſtrata in Diſegno, indicio della quale pure non è altro, che un ſolco.

398., e 364. Confine preteſo da' detti Cremaſchi ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

Li Fondi circonſcritti da dette due linee roſſa, e gialla dicono li detti di Ripaltella Arpina Cremaſca eſſere cataſtrati in Territorio Cremaſco, e quelli di Caſtelleone eſſere cataſtrati in Caſtelleone.

364. 399., 400. Confine pacifico tra Caſtelleone Cremoneſe, e Ripaltella Arpina Cremaſca ſulla ripa deſtra a corſo d'Acqua della Roggia Pallavicina marcato in Diſegno, ſulla quale ripa, che è acceſſoria alla Roggia ſuddetta, non vedeſi alcun albero.

399. Ponte di legno ſul Cavo di detta Roggia ad uſo particolare de' Padroni de' Fondi conterminanti al medeſimo.

400. Bocca, detto il *Bocchetto di Gombito*, aperta nella ripa deſtra di detta Pallavicina fatta di vivo, larga braccia uno, oncie ſette, punti quattro, alta oncie ſette, punti otto, per cui defluiſcono Acque della ſteſſa all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

400. 401. 403. 404. Confine pacifico tra' detti Territorj di Caſtelleone Cremoneſe, e Ripaltella Arpina Cremaſca ſulla linea poſta al piede dell'Argine, che ſoſtiene la Roggia, detta il Bocchetto di Gombito, ſituato in ripa della medeſima, li quali Cavo, Argine, e ripa ſono ſul Cremoneſe.

Sul detto Argine vi ſono arbori poſſeduti da' Cremaſchi Poſſeſſori de' Fondi contigui.

402. Briglie di Cotto fabbricate nel Cavo della Pallavicina, e Bocchetto di Gombito per regolamento di dette Acque.

403. Diramazione delle Acque di detto Bocchetto di Gombito, che paſſano ſopra la detta Pallavicina per Canale di Cotto, mantenuta dagli Utenti delle medeſime.

404. 405. Roggia, detto il Bocchetto di Gombito, che divide il

detto Territorio di Caſtelleone Cremoneſe dal Territorio di Gombito Cremoneſe.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti coll'intervento, per parte delli detti Territorj di Izano Cremaſco, di Franceſco Cattaneo Deputato, e di Gio: Battiſta Vailati Conſole, per parte del Territorio di Madignano Cremaſco di Manſueto Teſſadore Sindaco, ed Orazio Moſtoſi Indicatore delegato, per parte del Territorio di Ripaltella Arpina Cremaſco di Fermo Malfaſi, Pietro Antonio Marchetti, Antonio Zaninelli Sindaci, e di Domenico Biancheſſi Cancelliere, e per parte di Caſtelleone Cremoneſe del Sig. Paolo Cogroſſi, e del Sig. Pietro Cogroſſi, e del Sig. Gio: Amadeo Vardari Deputati, tutte Perſone pratiche de' detti Confini di rincontro alle dette riſpettive loro Comunità, dalle quali ſi ſono avute tutte le dette informazioni di fatto.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Ripaltella Arpina Cremaſca dello Stato Veneto, e Gombito Cremoneſe dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti indicati con Numeri progreſſivi ne' Fogli indicanti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

404. 406. Continuazione del Confine tra Ripaltella Arpina Cremaſca, e Gombito Cremoneſe ſulla linea poſta ſulla ripa di Levante del Foſſetto marcato in Diſegno.

M. N. Moroni, il primo groſſo oncie due, punti ſei, ed il ſecondo groſſo oncie cinque, ſituati ſopra la detta linea di Confine

fine poſſeduti dal Dottore Agoſtino Vailati Cremaſco, la ſituazione de' quali eſſendo in parte ſopra Fondo di Niccolò Duſi dà motivo al ſuddetto di doglianza, accuſandoli di vicinanza eccesſiva.

406. 407. Confine pacifico tra Ripaltella, e Gombito ſuddetti ſulla linea dividente per metà la Strada marcata in Diſegno, detta Strada di S. Giovanni.

407. 408. 409. 410. Continuazione di detto Confine ſulla linea dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

410. 411. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà la Roggietta marcata in Diſegno conducente Acque ſorgenti, e colatizie provenienti da' Fondi Cremaſchi, le quali vanno all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi, per l'intento della derivazione delle quali Acque ſono ſoliti quelli di Gombito di eſpurgare il Foſſo ſuperiore al detto N. 410. ſino alla coſta.

411. Punto, in cui confluiſcono al detto Foſſo, o ſia Roggia di Confine le Acque della Roggia del Laghetto, che vanno all'irrigazione de' Fondi Cremoneſi, per l'intento della derivazione delle quali Acque, ſono pure ſoliti li ſuddetti di Gombito d' eſpurgare il Cavo di detta Roggia del Laghetto ſuperiore al detto N. 411. ſino alle Fonti delle Acque medeſime poſte in Territorio Cremaſco.

412. Ponte di Cotto, ſotto cui defluiſcono le dette Acque unite all'infraſcritte, dette la Roggia del Lago, largo da ſpalla a ſpalla braccia due, oncie quattro, alto dal fondo naturale all'acume del volto braccia uno, oncie undici, punti otto, ſotto il quale ſi è veduto a decorrere un corpo d'Acqua, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto oncie nove.

411. 413. 414. 415. 416. Continuazione di detto Confine pacifico tra Ripaltella Arpina Cremaſca, e Gombito Cremoneſe ſulla linea dividente per metà la Roggia del Lago marcato in Diſegno.

416. 417. Confine pacifico tra' Territorj ſuddetti ſulla linea dividente per metà il Foſſetto marcato in Diſegno.

417. 418. Continuazione di detto Confine tra' detti Territorj di Ripaltella Arpina Cremaſca, e Gombito Cremoneſe ſulla linea poſta ſulla ripa di Tramontana della Roggia adacquatrice

trice marcata in Diſegno, conducente Acque della Roggia Pallavicina Cremoneſe all'irrigazione de' Fondi Cremoneſi.

La ripa di Tramontana di detta Roggia è ſcalvata da' Cremaſchi, e quella di Mezzo giorno da' Cremoneſi.

418. 419. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

420. Pilaſtro di Cotto largo braccia ſei, oncie dieci, alto braccia cinque, e tecchiato di coppi fabbricato da' Cremaſchi di detta Ripaltella in queſto ſito, ſulla di cui facciata di Mezzo giorno evvi un Leone alato con una ſpada nella deſtra zampa, ſotto alla quale eſſendo alzata evvi un Cartello, sù cui ſi leggono le ſeguenti parole: *Pax tibi, Marce, Evangeliſta meus.*

419. 421. Confine de' Territorj ſuddetti ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

421. Saſſo vivo piantato in queſto ſito, alto ſopra terra oncie ſei, largo oncie ſette, groſſo oncie tre in retta linea della metà del Foſſo infraſcritto 421., e 422.

421. 422. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

422. 423. 424. 425. Continuazione di detto Confine pacifico tra Ripaltella Arpina Cremaſca, e Gombito Cremoneſe ſulla linea poſta ſulla ripa di Tramontana della Roggia adacquatrice marcata in Diſegno, per cui quelli della Vinzaſca Lodigiana dello ſteſſo Stato di Milano derivano Acque della detta Roggia Pallavicina Cremoneſe all'irrigazione della detta Poſſeſſione Vinzaſca, eſſendo a loro carico l'eſpurgazione dell'adacquatrice ſuddetta.

Gli arbori, poſti ſulla ripa di Tramontana di detta adacquatrice, ſi godono da' Cremaſchi, e quelli poſti ſulla ripa di Mezzo giorno dell'adacquatrice medeſima, ſi godono da' Cremoneſi Padroni de' Fondi conterminanti alla ſteſſa.

425. 426. Roggia adacquatrice della Vinzaſca, dividente il detto Territorio di Gombito Cremoneſe dal Territorio della Vinzaſca Lodigiana, e per conſeguenza dividente il Cremoneſe dal Lodigiano.

425. Tomba di legno alta oncie ſei, larga oncie ſette, fatta da quelli della Vinzaſca, per derivare le adacquatrici provenienti dalla loro Roggia 422. 423. 424. 425. all' irrigazione de' loro Fondi Lodigiani.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti coll'intervento, per parte del Territorio di Ripaltella Arpina Cremaſca dello Stato Veneto, di Antonio Zaninelli, Pietro Antonio Marchetti, e Fermo Malfaſi Sindaci di detta Comunità, e per parte del Territorio di Gombito Cremoneſe dello Stato di Milano coll' intervento di Taddeo Sordini, ed Antonio Zivardi Deputati di Gombito, tutte Perſone pratiche di detti Confini di rincontro alle dette riſpettive loro Comunità, dalle quali ſi ſono avute tutte le dette informazioni di fatto.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Ripaltella Arpina Cremaſca dello Stato Veneto, e Vinzaſca Lodigiana dello Stato di Milano.

Spiegazione delli ſiti indicati co' Numeri progreſſivi ne' Fogli dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

425. 427. Continuazione del Confine pacifico tra Ripaltella Arpina Cremaſca, e Vinzaſca Lodigiana ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

427. 428. Continuazione di detto Confine pacifico tra Ripaltella Arpina Cremaſca, e Vinzaſca Lodigiana ſulla linea poſta al piede della coſta marcata in Diſegno.

428. Saſſo vivo ſepolto in queſto ſito per Confine, come ſopra, largo oncie tre, punti ſei, groſſo oncie una.

428. 429. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

429. 430. Continuazione del Confine tra Ripaltella Arpina, e

Vin-

Vinzaſca ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, il quale è quaſi del tutto ſpianato.

430. 431. Continuazione di detto Confine tra il Territorio di Vinzaſca Lodigiana, ed il Territorio di Ripaltella Arpina Cremaſca ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, il qual Foſſo è pure in alcuni ſiti ſpianato.

431. 432. 433. Linea gialla preteſa da quelli di Ripaltella per dividente il loro Territorio dal Territorio della Vinzaſca, e da quelli di Bertonico preteſa per dividente il loro Territorio di Bertonico dal Territorio della Vinzaſca Lodigiana.

433. Punto, in cui detta linea termina al Fiume Adda, dove la ripa ſiniſtra della ſteſſa a corſo d' Acqua è in acquiſto, eſſendo corroſa la ripa oppoſta del continente di Bertonico Lodigiano.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti coll' intervento, per parte del Territorio di Vinzaſca Lodigiana, di Lorenzo Locadelli Sindaco, e Franceſco Treſchi Conſole di detta Vinzaſca, e per parte di Ripaltella Arpina Cremaſca coll' intervento di Antonio Zaninello, Pietro Antonio Marchetti, e Fermo Malfaſi Sindaci della ſteſſa Ripaltella, tutte Perſone pratiche di detti Confini, dalle quali ſi ſono avute le informazioni di fatto ſuddette.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Ripaltella Arpina, Montodine, Moſcazano, Cremaſchi dello Stato Veneto, e Bertonico Lodigiano dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti indicati co' Numeri progreſſivi ne' Fogli dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

Ripal-

Ripaltella Arpina Cremaſca dello Stato Veneto, e Bertonico Lodigiano dello Stato di Milano.

433. 434. Linea gialla poſta in ſito, diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra a corſo d'Acqua del Fiume Adda, ſino alla quale linea quelli di Ripaltella pretendono, che giunga il Confine di detti Ripaltella Arpina, e Bertonico, nel quale ſpazio vedeſi la detta ripa ſiniſtra in acquiſto, e l'oppoſta in corroſione.

431. 429. 434. Linea roſſa includente l'alveo derelitto dell'Adda marcato in Diſegno, e braccia dodici della ripa ſiniſtra d'eſſo nel Territorio di Bertonico ſino alla quale pretendono quelli di Bertonico, che giunga il Confine tra Bertonico, e Ripaltella.

433. 431. 429., e 434. Fondi boſchivi poſſeduti dal Conte Curzio Benvenuti controverſi tra Bertonico, e Ripaltella.

434. 435. Confine pacifico tra Ripaltella Arpina Cremaſca dello Stato Veneto, e Bertonico Lodigiano dello Stato di Milano ſulla linea verde poſta in ſito diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda a corſo d' Acqua, nel qual ſpazio la detta ripa ſiniſtra vedeſi in corroſione, e l'oppoſta in acquiſto.

435. 436. 437. Confine tra Ripaltella ſuddetta, e Montodine Cremaſchi, ambi dello Stato Veneto.

Bertonico Lodigiano dello Stato di Milano, e Montodine Cremaſco dello Stato Veneto.

435. 438. Confine pacifico tra Bertonico Lodigiano, e Montodine Cremaſco ſulla linea verde poſta in ſito diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda a corſo d'Acqua, nel qual ſpazio la ripa ſiniſtra di detto Fiume vedeſi in corroſione, e l'oppoſta in acquiſto.

438. 438. ½ Sezione del Serio, dov' eſſo sbocca nell'Adda.

438. 439. Linea roſſa poſta in ſito diſtante braccia dodici dal

ciglio della ripa ſiniſtra dell'alveo derelitto d'Adda, marcato in Diſegno, per cui ſcorrono preſentemente le Acque del Serio, preteſa da quelli di Bertonico per Confine tra il loro Territorio, ed il Territorio di Montodine Cremaſco.

439. 440. Continuazione di detta linea roſſa in ſituazione diſtante braccia dodici dal ciglio di detta ripa ſiniſtra di detto alveo derelitto dell' Adda preſentemente occupato dalle Acque del Serio, la qual ripa vedeſi alta, ed in figura di piarda corroſa, ſino alla quale linea pretendono quelli di Bertonico, che ſia il Confine tra detto Territorio di Bertonico Lodigiano, e Montodine Cremaſco.

440. 441. Continuazione di detta linea roſſa diſtante li detti braccia dodici dal ciglio della detta ripa ſiniſtra del detto alveo derelitto dell'Adda, dove in oggi ſcorrono le Acque del Serio, che ne' tempi di piena coprono anche le Sabbie dimoſtrate in Diſegno, la qual linea da quelli di Bertonico pretendeſi per Confine tra Bertonico, e Montodine.

441. 442. 443. 444. Continuazione di detta linea roſſa, poſta in ſito diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra del detto alveo derelitto del Serio, che vedeſi anche preſentemente elevata, e corroſa, la qual linea pretendeſi da quelli di Bertonico, dividente il loro Territorio di Bertonico da quello di Montodine.

438. 438. ½ 445. Linea gialla, poſta in ſito diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' alveo vivo dell' Adda preteſa da' detti di Montodine per Confine tra Montodine, e Bertonico.

445. 446. Linea punteggiata attraverſante l' alveo vivo dell' Adda, che ſecondo l'aſſerzione di quelli di Montodine indica l'andamento della ripa ſiniſtra dell'alveo derelitto della ſteſſa.

446. 447. 448. Linea gialla poſta in ſito diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra del detto alveo derelitto dell' Adda, preteſa da' detti di Montodine per Confine tra Montodine, e Bertonico.

448. 449. 450. 451. 452. 453. Continuazione di detta linea gialla, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio di detta ripa ſiniſtra del detto alveo derelitto dell'Adda, preteſa da'

detti

detti di Montodine per Confine tra Montodine, e Bertonico.

In detto ſpazio 447. 448. 449. 450. 451. 452. vedeſi anche preſentemente piarda elevata, ed Acqua morta.

453. 454. Continuazione di detta linea gialla, indicativa del veroſimile andamento della ripa ſiniſtra del detto alveo derelitto dell' Adda, la qual linea pretendeſi da' detti Cremaſchi per Confine tra Montodine, e Bertonico.

454. 455. Linea punteggiata attraverſante il preſentaneo alveo vivo dell' Adda, che ſecondo l'oſſervazione di quelli di Montodine indica l'andamento della ripa ſiniſtra del detto antico alveo derelitto dalla ſteſſa.

438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 438. ½ Li Fondi circonſcritti dalle linee gialla, e roſſa dimoſtrati in Diſegno ſituati lungo la ripa ſiniſtra dell' Adda, ſono poſſeduti da' Cremaſchi nominati in Diſegno.

446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. Li Fondi circonſcritti da detta linea gialla ſono poſſeduti dal Ven. Oſpitale Maggiore di Milano.

La Valle dimoſtrata in Diſegno contigua a detta linea gialla preteſa da' detti Cremaſchi per alveo derelitto dell' Adda, la detta Valle, dicemmo, nella parte ſuperiore verſo l' Adda medeſima è elevata a ſegno, che non ſcorgeſi il menomo indicio d'imboccatura della ſteſſa.

444. 455. Linea roſſa poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell'alveo vivo dell'Adda preteſa da quelli di Bertonico per Confine tra Bertonico, e Montodine.

455. 456. Colatore, detto il *Laghetto*, dividente li Territorj di Montodine, e Moſcazano Cremaſchi ambi dello Stato Veneto.

Bertonico Lodigiano dello Stato di Milano, e Moſcazano Cremaſco dello Stato Veneto.

455. 457. Linea verde poſta in ſito diſtante braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra a corſo d'Acqua dell'alveo vivo dell' Adda indicante il Confine pacifico tra Bertonico Lodigiano, e Moſcazano Cremaſco.

457. 458. Linea roſſa, ſituata ſulla ripa ſiniſtra a corſo d'Acqua

dell'alveo derelitto dell' Adda in distanza braccia dodici dal ciglio della ripa medesima, la qual linea pretendesi da' detti di Bertonico per Confine tra Bertonico, e Moscazano.

457. 459. 460. 461. 458. Linea gialla, situata sulla ripa sinistra a corso d' Acqua dell'alveo vivo dell' Adda in distanza braccia dodici delle Acque di detto Fiume considerate in stato di mediocrità, la quale da quelli di Moscazano pretendesi per Confine tra Moscazano, e Bertonico.

Li Fondi boschivi circonscritti da dette linee rossa, e gialla indicate con detti Numeri 457. 459. 460. 461., e 458. sono possèduti parte dalle M. M. di Santa Maria di Crema, e parte dal Marchese Niccola Gambazocchi Cremasco.

Di rincontro al detto Numero 460. dalla parte destra dell'Adda, sboccano alla stessa le Acque del Colatore Lodigiano, nominato il *Rescaletto*.

458. 462. 463. 464. 465. Linea verde, posta in distanza braccia dodici dal ciglio della ripa sinistra a corso d'Acqua del Fiume Adda, la qual linea indica il Confine pacifico tra Moscazano, e Bertonico.

464. Foce dell' Adda delle Acque, dette la Roggia di Moscazano.

465. 466. 467. 468. 469. Linea, posta in distanza di braccia dodici dal ciglio della ripa sinistra all'alveo derelitto dell'Adda marcato in Disegno, sull'andamento della quale continua il Confine pacifico tra li detti Territorj di Moscazano Cremasco, e Bertonico Lodigiano.

468. Incrocciamento d' Acque colatizie Cremasche colla detta linea di Confine, le quali Acque colano al Colatore Vidascola, e per la stessa al Fiume Adda.

469. Altro incrocciamento con detta linea di Confine d'Acque parte colatizie, e parte nascenti ne' Fossi Cremaschi superiori a questo sito, le quali Acque vanno all' irrigazione de' Fondi situati tra il Colatore Vidascola, e l' Adda marcati in Disegno.

470. Canale di legno, per cui passano le dette Acque colatizie, e sorgenti, larga oncie sette con sponde alte oncie otto, nella quale si è ritrovato un corpo d' Acqua corrente, che dicesi in stato di mediocrità, alto oncie sei, la qual Canale

dicesi

diceſi eſſere dalle RR. MM. di S. Maria di Crema mantenuta.

471. Ponte di legno mantenuto da dette Madri, largo braccia ſette, oncie otto, alto braccia tre, oncie otto, ſotto il quale ſi è veduto decorrere un corpo d'Acqua, alto braccia due, oncie ſei.

469. 472. Linea poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra a corſo d' Acqua dell' alveo derelitto dell' Adda marcato in Diſegno, la quale linea divide li Territorj di Bertonico Lodigiano, e Moſcazano Cremaſco.

472. 473. Continuazione di detto Confine pacifico tra Bertonico, e Moſcazano ſull' andamento della linea verde, marcata in Diſegno, attraverſante il detto alveo derelitto dell' Adda, la quale in parte divide per giuſta metà il Cavo della Roggia Vidaſcola.

473. 474. Continuazione di detto Confine pacifico ſull' andamento della linea verde, marcata in Diſegno, poſta al piede della ripa pure dimoſtrata in Diſegno.

474. 475. Continuazione di detto Confine pacifico tra Bertonico, e Moſcazano ſulla linea verde marcato in Diſegno, la quale è in giuſta direzione della parte inferiore della linea ſopradeſcritta.

475. Punto, in cui ſi è fatto piantare un paſſone.

475. 476. Continuazione di detto Confine pacifico tra' Territorj ſuddetti ſull'andamento della linea rimarcata in Diſegno, la quale va retta dal detto punto 475. ad incontrare di là dall' Adda l'eſtremo del Confine di Bertonico, e Robecco Lodigiani.

La detta linea 474. 475. 476. è neceſſaria d' aſſicurarſi con termini ſtabili.

476. 477. Linea attraverſante il Fiume Adda, la qual va per appunto a terminare al Confine tra' detti Bertonico, e Robecco.

477. 478. Linea, che divide il Territorio di Bertonico dal Territorio di Robecco ambi Lodigiani dello Stato di Milano.

Rilevaſi, che dal detto Punto 477. all' ingiù, la peſcagione di tutte le Acque dell' Adda è di privativa ragione del Ven. Oſpitale Maggiore di Milano, e la ragione delle ripe dell' Adda

è pri-

è privativa dell'Eccellentiſſima Caſa Litta Milaneſe.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti coll'intervento, per parte di Ripaltella Arpina Cremaſca, di Antonio Zaninello, Pietro Antonio Marchetti, e Fermo Malfaſi Sindaci della ſteſſa, per parte di Montodine, di Franceſco Belloni Sindaco, e Marcantonio Locatelli Cancelliere, per parte di Moſcazano, di Bartolommeo Luco, e Gio: Battiſta Rizetti Sindaci, per parte di Bertonico, di Gio: Battiſta Spera Fattore del Ven. Oſpitale Maggiore di Milano, e Camillo Cremoneſe Sindaco di detta Terra, tutte Perſone pratiche di detti Confini di rincontro alle dette riſpettive loro Comunità, dalle quali ſi ſono avute tutte le dette informazioni di fatto, ec.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Moſcazano, Rovereto, Cradera, Rubbiano, Caſaletto, Ceredano, Chieve, e Bagnolo Cremaſchi dello Stato Veneto, e Robecco, Ramelli, Caſſina delle Donne, Comune della Perſia, Cavenago, e Cereto Lodigiani dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti indicati con Numeri progreſſivi ne' Fogli dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi de' Territorj ſuddetti.

Moſcazano Cremaſco, e Robecco Lodigiano.

476. 479. Linea verde poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio

ciglio della ripa ſiniſtra dell'Adda a corſo d'Acqua, indicativa del Confine pacifico tra li detti Territorj di Moſcazano, e Robecco.

479. 480. 481. Linea roſſa, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell'alveo dell'Adda marcato in Diſegno, che a poco a poco abbandonano le Acque d'eſſa, la qual linea da' detti di Robecco pretendeſi dividente li detti Territorj di Moſcazano, e Robecco.

479. 482. 481. Linea gialla, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' alveo principale dell'Adda, preteſa da' detti di Moſcazano per Confine de' Territorj ſuddetti.

481. 481. ½ Confine pacifico tra Moſcazano, e Robecco ſull' andamento della linea verde, poſta in diſtanza di detti braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell'alveo vivo dell'Adda marcato in Diſegno.

481. ½ 483. ½ Linea roſſa, ſituata in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell'alveo minore dell'Adda marcato in Diſegno indicativa del Confine preteſo da' detti di Robecco tra Moſcazano, e Robecco.

481. ½ 483. Linea gialla, ſituata in diſtanza di braccia dodici da un ciglio della ripa ſiniſtra dell'alveo maggiore dell'Adda, la qual linea indica il Confine preteſo da quelli di Moſcazano tra' detti Territorj di Moſcazano, e Robecco.

Moſcazano Cremaſco dello Stato Veneto, e Territorio de' Ramelli Lodigiano dello Stato di Milano.

483. 483. ½ Linea pavonazza, dividente Fondi del Conte Benzoni, da' Fondi di Girolamo Roſſini Livellario del Marcheſe Lodovico Gambazocchi, preteſa da' detti di Robecco per Confine tra li Territorj di Robecco, e Ramelli Lodigiani, il qual Confine s'impugna da' detti di Moſcazano.

483. ½ 484. Linea roſſa, dividente Fondi del Conte Benzoni da' Fondi di Girolamo Roſſini Livellario del Marcheſe Lodovi-

co Gambazocchi preteſa da quelli del Territorio de' Ramelli per Confine tra il Territorio di Moſcazano, ed il Territorio de' Ramelli.

484. 486. Linea roſſa, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa marcata in Diſegno, dividente Fondi dello ſteſſo Roſſini Livellario come ſopra, ſull' andamento della quale li detti del Territorio de' Ramelli pretendono, che continui il Confine tra li Ramelli, e Moſcazano.

483. 485. Linea gialla, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell'Adda marcata in Diſegno, preteſa da' detti di Moſcazano per Confine tra li detti Territorj di Moſcazano, e Robecco.

485. 486. Linea gialla, continuativa alla ſopradeſcritta, dividente li Fondi di detto Roſſini Livellario da detto Gambazocchi preteſa da' detti di Moſcazano per Confine tra' detti Territorj di Moſcazano Cremaſco, e Ramelli Lodigiano, della quale linea non vedeſi alcun veſtigio ſul Campo.

481. ½ 483. ½ 483. Fondi controverſi tra' detti Territorj di Moſcazano, e Robecco poſſeduti dal Conte Gio: Vimercati San Severino, e Conte Benzoni.

483. 483. ½ 484. 486., e 485. Fondi controverſi tra' detti Territorj di Moſcazano, e Ramelli, poſſeduti dal detto Girolamo Roſſini Livellario di detto Marcheſe Gambazocchi.

486. 487. Confine pacifico tra' detti Territorj de' Ramelli, e Moſcazano ſull' andamento della linea verde, la quale divide per giuſta metà il Foſſo marcato in Diſegno.

487. 488. Confine tra Moſcazano Cremaſco, e Rovereto pure Cremaſco ſulla linea dividente per metà la Roggia Vidaſcola marcata in Diſegno.

Rovereto Cremaſco dello Stato Veneto, e Territorio de' Ramelli Lodigiano dello Stato di Milano.

487. 489. Linea verde, poſta in mezzo al Cavo di detta Vidaſcola, la qual linea indica il Confine pacifico tra Rovereto Cremaſco, ed il Territorio de' Ramelli Lodigiano.

489. 490. 491. Continuazione di detto Confine pacifico tra Rovereto, e Ramelli ſulla linea dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

491. 492. Continuazione di detto Confine pacifico tra Rovereto Cremaſco, e Ramelli Lodigiano ſulla linea dividente per metà la detta Roggia Vidaſcola.

492. 493. Confine preteſo da quelli de' Ramelli ſulla linea roſſa, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

493. 494. Continuazione di detto Confine preteſo da' detti de' Ramelli ſulla linea roſſa dividente per metà la Roggia Vidaſcola marcata in Diſegno.

492. 495. 494. Confine preteſo da quelli di Rovereto Cremaſco ſulla linea gialla dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

492. 493. 494. 495. Pezzo a prato ſtabile liſcoſo poſſeduto da Girolamo Roſſini Livellario delli Marcheſi Lodovico, Camillo, Niccola, e Gio: Battiſta Fratelli Gambazocchi vicendevolmente preteſo dal Comune de' Ramelli Lodigiano, e dal Comune di Rovereto Cremaſco, il quale da' detti de' Ramelli diceſi cataſtrato nel loro Territorio.

494. 496. Confine pacifico tra' detti Territorj de' Ramelli Lodigiano, e Rovereto Cremaſco ſulla linea verde dividente per metà la Roggia Vidaſcola.

496. 497. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea verde, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

497. 498. Confine pacifico tra il Territorio de' Ramelli Lodigiano, ed il Territorio di Rovereto Cremaſco ſulla linea verde, dividente per metà la Roggia Vidaſcola marcata in Diſegno.

498. 499. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea verde, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

499. 500. Foſſo dividente il Territorio di Rovereto Cremaſco dal Territorio di Credera pure Cremaſco.

Territorio de' Ramelli Lodigiano dello Stato di Milano, e Territorio di Credera Cremaſco dello Stato Veneto.

499. 501. Confine pacifico tra il Territorio di Credera Cremaſca, ed il Territorio de' Ramelli Lodigiano ſulla linea verde, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

501. Punto, dove la detta linea di Confine attraverſa la Strada, per cui ſi va dalla Caſſina de' Ramelli a Credera.

501. 502. Continuazione di detto Confine pacifico tra' detti Territorj de' Ramelli, e Credera ſulla linea verde, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

502. 503. Confine pacifico tra detto Territorio de' Ramelli Lodigiano, e Credera Cremaſca ſulla linea poſta ſul ciglio della ripa di Ponente nel Foſſo marcato in Diſegno, il qual Foſſo con un braccio di ripa è tutto ſul Lodigiano.

503. 504. Foſſo dividente il detto Territorio di Credera Cremaſca dal Territorio di Rovereto pure Cremaſco.

Rovereto Cremaſco dello Stato Veneto, e Territorio de' Ramelli Lodigiano dello Stato di Milano.

503. 505. 507. 508. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea poſta ſul ciglio della ripa deſtra del Colatore della Roggia Marcotta rimarcata in Diſegno, il qual Colatore con un braccio di detta ripa è tutto ſul Lodigiano.

506. Ponte di Cotto, ſotto cui defluiſcono le Acque di detta *Marcotta* verſo al N. 505., il qual Ponte, che ſi mantiene da quelli de' Ramelli è largo braccia uno, oncie quattro, punti ſei, ſotto il quale ſi è veduto decorrere un corpo d' Acqua, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto braccia uno.

In detto Tratto 502. 503. gli alberi poſti ſulla ripa deſtra a corſo d' Acqua di detto Colatore *Marcotta* ſono poſſeduti da' Cremaſchi, e quelli poſti ſulla ripa ſiniſtra ſono poſſeduti da' Lodigiani.

In

In detto Tratto 503. 505. 507. ſulla ripa deſtra di detto Colatore *Marcotta* non è piantato da' Cremaſchi alcun albero.

In detto Tratto 507. 508. gli arbori poſti ſulla ripa deſtra di detto Colatore *Marcotta* ſono poſſeduti da' Cremaſchi, e quelli poſti ſulla ripa ſiniſtra ſono poſſeduti da' Lodigiani.

Le peſcagioni di tutto il detto Colatore *Marcotta* dal detto N. 505. ſino all' Adda ſono di privativa ragione di detto Roſſini, che è ſolito ad eſpurgare anche tutto il Cavo dello ſteſſo.

Rovereto Cremaſco dello Stato Veneto, e Robecco Lodigiano dello Stato di Milano.

508. 509. Linea verde poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda marcata in Diſegno, ſull' andamento della quale continua il Confine pacifico tra il Territorio di Rovereto Cremaſco, ed il Territorio di Robecco Lodigiano.

509. 510. Linea verde poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda, la quale linea divide un pezzo di ragione comune del Territorio di Rovereto, Credera, e Rubbiano Cremaſchi dal Territorio di Robecco Lodigiano.

510. 511. 512. Continuazione di detta linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio di detta ripa ſiniſtra dell' Adda, ſull' andamento della quale continua il Confine pacifico tra la Comunità di Rovereto Cremaſco, ed il Territorio di Robecco Lodigiano.

512. 513. Linea dividente il Territorio di Rovereto dal Territorio di Rubbiano Cremaſchi.

Robecco Lodigiano dello Stato di Milano, e Rubbiano Cremaſco dello Stato Veneto.

512. 514. Linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda marcata in Diſegno, la

quale linea divide il Territorio di Rubbiano Cremaſco dal Territorio di Robecco Lodigiano.

A. Iſolotto parte boſchivo, e parte ſabioniccio vicendevolmente preteſo, tanto da quelli della Comunità di Rubbiano Cremaſco, quanto da quelli della Comunità di Robecco Lodigiano.

514. 515. 516. Linea roſſa, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' alveo derelitto dell' Adda marcato in Diſegno, preteſa da' Lodigiani per Confine tra Robecco, e Caſſina delle Donne Lodigiane, col Territorio di Rubbiano Cremaſco.

514. 517. 516. Linea gialla, poſta lungo la detta ripa ſiniſtra dell' Adda in diſtanza di braccia dodici dalle Acque della ſteſſa conſiderata in ſtato di mediocrità, la qual linea pretendeſi da' detti di Rubbiano per Confine tra Rubbiano Cremaſco, e li detti Territorj di Robecco, e Caſſina delle Donne Lodigiani.

518. 518. ½ Confine tra Robecco Lodigiano, e Caſſina delle Donne, pure Lodigiana.

514. 515. 516. 517. Il Boſco circonſcritto da dette linee gialla, e roſſa controverſo è poſſeduto, come ſopra, da quelli di Rubbiano Cremaſco.

Rubbiano Cremaſco dello Stato Veneto, e Caſſina delle Donne Lodigiana dello Stato di Milano.

516. 519. Linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda marcata in Diſegno, la qual linea divide il Territorio di Caſſina delle Donne Lodigiana dal Territorio di Rubbiano Cremaſco.

520. 520. ½ Confine tra la Caſſina delle Donne, e Cavenago, ambi Lodigiani dello Stato di Milano.

Rubbiano Cremaſco dello Stato Veneto, e Cavenago Lodigiano dello Stato di Milano.

519. 521. Linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda, ſull' andamento della quale continua il detto Confine pacifico tra Rubbiano Cremaſco, e Cavenago Lodigiano.

Rubbiano Cremaſco, e Comune della Perſia Lodigiano.

521. 522. 523. Linea gialla, poſta in mezzo dell'alveo, per cui ſcorrono le Acque dell'Oriolo, preteſa da quelli di Rubbiano per Confine tra il Territorio di Rubbiano, ed il Comune della Perſia.

521. 521. ½ 523. Linea roſſa, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra del detto alveo rimarcato in Diſegno, preteſa da quelli del Comune della Perſia per Confine tra il loro Comune, ed il Territorio di Rubbiano Cremaſco.

Rubbiano Cremaſco dello Stato Veneto, e Cavenago Lodigiano dello Stato di Milano.

523. 524. Linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ſiniſtra dell' Adda marcata in Diſegno, indicativa del Confine pacifico tra Cavenago Lodigiano, e Rubbiano Cremaſco.

524. 524. ½ Strada punteggiata, la quale ſi pratica da quelli del Comune delle Perſia per acceſſo, e receſſo de' loro Pezzi poſti tra l'Oriolo, e l'Adda.

524. Ponte di legno largo braccia dodici ſul Cavo dell'Oriolo mantenuto da quelli del Comune della Perſia, ſotto il quale ſi è veduto un corpo d'Acqua corrente alto braccia quattro.

524. ½ Ponte di legno fatto al traverſo dell'Oriolo da quelli del Comune della Perſia, che ſerve per acceſſo, e receſſo

dei

dei detti loro Pezzi di Terra, posti tra il detto Oriolo, e l' Adda.

Comune della Persia Lodigiano dello Stato di Milano, e Rubbiano Cremasco dello Stato Veneto.

524. 525. 526. 527. Linea verde dividente per metà il Cavo dell' Oriolo marcato in Disegno indicativa del Confine tra il Comune della Persia Lodigiano, e Rubbiano Cremasco.

525. 526. Punti, ne' quali sboccano all' Oriolo Acque colatizie provenienti dal Territorio Cremasco, che per l' Oriolo medesimo defluiscono all' Adda.

527. 528. Colatore Oriolo dividente il Territorio di Rubbiano Cremasco dal Territorio di Casaletto Ceredano pure Cremasco.

Comune della Persia Lodigiano dello Stato di Milano, e Casaletto Ceredano Cremasco dello Stato Veneto.

527. 529. Linea verde, dividente per metà il Colatore, per cui si scaricano all' Adda Acque della Roggia della *Cà de' Vagni*, la qual linea indica il Confine tra Casaletto Ceredano, ed il Comune della Persia suddetto.

Misurate le Acque, che si scaricano da detta Roggia per il Colatore suddetto ad un Ponte situato poco superiormente al detto N. 529. si sono ritrovate decorrere per una sezione larga braccia due, oncie sette, ed in altezza di braccia uno.

529. 530. Continuazione di detto Confine tra Casaletto, e Comune della Persia sulla linea verde, dividente per metà il Fosso marcato in Disegno.

530. Punto, in cui detta linea di Confine attraversa la Strada, che va dalla Persia a Casaletto.

530. 531. 532. 533. Continuazione di detto Confine tra Caſaletto Ceredano, e Comune della Perſia ſulla linea verde, dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

530. 531. Punti, a' quali ſi ſcaricano in detto Foſſo di Confine Acque colatizie provenienti dal Cremaſco,

533. 534. Continuazione del Confine tra Caſaletto Ceredano, ed il Comune della Perſia ſulla linea verde, dividente per metà la ſpinata marcata in Diſegno.

Caſaletto Ceredano Cremaſco dello Stato Veneto, e Cavenago Lodigiano dello Stato di Milano.

534. 535. Linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma dell'Adda marcata in Diſegno, la qual linea divide il Territorio di Cavenago Lodigiano dal Territorio di Caſaletto Ceredano Cremaſco.

535. 536. 537. Linea roſſa, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma ſiniſtra dell'alveo minore dell'Adda marcato in Diſegno, preteſa da quelli di Cavenago per Confine tra Caſaletto, e Cavenago.

535. 538. 537. Linea gialla, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma ſiniſtra dell'alveo maggiore dell' Adda marcato in Diſegno, preteſa da quelli di Caſaletto per Confine tra Caſaletto, e Cavenago.

Li Fondi circonſcritti da dette linee gialla, e roſſa ſono vicendevolmente poſſeduti, e preteſi da Cavenago, e Caſaletto.

537. 539. 543. Linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma ſiniſtra dell'Adda, ſull'andamento della quale linea continua il Confine pacifico tra detti Cavenago, e Caſaletto.

539. Punto, in cui ſegue preſentemente lo sbarco del Porto di Cavenago, il qual sbarco dal Portinaro del detto Porto ſuole anche cambiarſi in altro ſito, come più le rieſce di comodo.

540. Porto, detto di Cavenago, galleggiante ſulle Acque dell' Adda, il quale è di privativa ragione dell' Eccellentiſſima Ca-

ſa Clerici di Milano, Feudataria di Cavenago, ſopra l'uſcio del Caſino del qual Porto ſta ſempre eſpoſta l' Arma della Caſa medeſima.

541. Caſino di Cotto di ragione dell' Eccellentiſſima Caſa Litta Padrona delle ripe dell' Adda da Bertonico all'insù, nel qual Caſino ſta il detto Portinaro diſpoſto a' paſſaggi.

542. Colonna di legno piantata in queſto punto nell'alveo dell' Adda, alla quale è attaccata la corda, che tiene il Porto della ſezione del paſſaggio ſuddetto.

539. 534. Strada praticata da quelli di Cavenago, e da quelli del Comune della Perſia, e Ramelli Lodigiani per acceſſo, e receſſo da Cavenago alla Perſia, e Comune de' Ramelli.

539. 544. 544. ¼ 544. ¾ Strada praticata da quelli di Cavenago per acceſſo a Caſaletto Cremaſco, a Cereto, ed altri luoghi Lodigiani, e per acceſſo a Crema.

543. 544. Linea roſſa, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma ſiniſtra dell'alveo minore dell' Adda marcato in Diſegno, preteſa da' detti di Cavenago per Confine tra Cavenago, e Caſaletto.

543. 545. 546. 547., e 544. Linea gialla, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma ſiniſtra dell' alveo maggiore dell'Adda marcato in Diſegno, preteſa da' detti di Caſaletto Cremaſco per Confine tra Caſaletto, e Cavenago.

Li Fondi circonſcritti da dette linee gialla, e roſſa ſono vicendevolmente poſſeduti, e preteſi da Cavenago, e Caſaletto.

544. 544. ½ 548. Confine pacifico tra Cavenago Lodigiano, e Caſaletto Ceredano Cremaſco ſull'andamento della linea verde, poſta in diſtanza di braccia dodici dal ciglio della ripa ferma ſiniſtra dell' Adda, marcata in Diſegno.

548. 548. ½ Continuazione del Fiume Adda all'insù, dividente li Territorj di Cavenago, e Cereto Lodigiani.

Lungo il detto Fiume Adda, dove le ripe d' eſſa ſono punteggiate, dimoſtraſi il continente in acquiſto, e dove ſono vergate a vivo dimoſtraſi il continente in corroſione.

La ragione delle ripe del detto Fiume è privativa dell' Eccellentiſſima Caſa Litta Milaneſe.

La peſcagione di tutte le Acque dell' Adda dal detto punto 477. all'insù è di privativa ragione dell' Eccellentiſſima Caſa Clerici Milaneſe.

Ca-

Caſaletto Ceredano Cremaſco dello Stato Veneto, e Cereto Lodigiano dello Stato di Milano.

548. 549. Confine pacifico tra Caſaletto Ceredano Cremaſco, e Cereto Lodigiano ſulla linea, dividente per metà la Roggia marcata in Diſegno, detta il *Rogino*, per cui defluiſcono Acque colatizie all'Adda.

549. 550. Confine preteſo da quelli di Cereto ſulla linea roſſa, dividente per metà il Cavo marcato in Diſegno, per cui defluiſcono al detto *Rogino* Acque ſorgenti.

550. 551. Continuazione di detto Confine, preteſo da quelli di Cereto ſull'andamento della linea roſſa, marcato in Diſegno.

551. 552. Continuazione di detto Confine preteſo da quelli di Cereto ſull'andamento della linea roſſa, poſta ſul ciglio della ripa pendente dalla Vigna marcata in Diſegno.

549. 553. 552. Linea gialla, dividente per metà il detto Cavo del Rogino, preteſo da quelli di Caſaletto per Confine tra Caſaletto, e Cereto.

549. 550. 551. 552. 553. Fondi poſſeduti da quelli di Cereto.

552. 554. Continuazione di detto Confine pacifico tra detti Caſaletto Cremaſco, e Cereto Lodigiano ſulla linea, dividente per metà il Cavo, detto il *Rogino*, marcato in Diſegno.

554. 555. Linea gialla, dividente per metà l'adacquatrice, che ſerve a quelli dell'Abbazía di Cereto, marcata in Diſegno, la qual linea pretendeſi da quelli di Caſaletto per Confine tra Caſaletto, e Cereto.

555. 558. Continuazione di detto Confine, preteſo da quelli di Caſaletto ſull'andamento di detta linea gialla, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

554. 556. Linea roſſa, dividente per metà il Cavo di detto Rogino, preteſa da quelli di Cereto per Confine tra Cereto, e Caſaletto.

556. 557. 558. Continuazione di detta linea roſſa ſulla metà del Foſſetto marcato in Diſegno, la quale da quelli di Cereto pretendeſi per Confine tra Cereto, e Caſaletto.

Sull' Argine ſituato fra mezzo a dette due linee gialla, e roſſa di rincontro a' detti Numeri 554. 555. 556. 557. vi ſono alcuni ceſpugli di legna forte, che ſi tagliano da' Cremaſchi, li quali hanno anche piantate ſopra il medeſimo quindici alberelle da palo, e venti da palone.

558. 559. 560. Confine pacifico tra' detti Caſaletto, e Cereto ſulla linea verde, dividente per metà li Foſſi marcati in Diſegno.

559. Punto, in cui detta linea di Confine attraverſa l' acceſſo particolare, per cui quelli di Cereto vanno a Caſaletto, a Levante, del qual punto quelli di Caſaletto ſono ſoliti tagliare l' acceſſo ſul Fondo loro ne' tempi di Epidemía.

560. 561. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno ſituato a Tramontana della Strada, per cui ſi va da Caſaletto a Cereto.

560. Punto, in cui detta linea di Confine attraverſa la Roggia adacquatrice de' Padri di Cereto, ſucceſſivamente la detta Strada, per cui ſi va da Caſaletto a Cereto.

561. Ponte di Cotto fatto in due archi ſopra le Acque, dette il *Stagno*, mantenute dal Moniſtero di Cereto.

Per l' arco deſtro di detto Ponte a corſo d' Acqua defluiſcono le dette Acque all' ingiù verſo l' Adda, il qual arco è largo da ſpalla a ſpalla braccia ſei, all' imboccatura del quale evvi una doppiera con tre porte in quattro ſtivi di legno, larga per cadauna braccia uno, oncie dieci, ſulla ſoglia del qual arco, che è pure di legno, ſi è veduto un corpo d' Acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto braccia uno.

Per l' arco ſiniſtro del detto Ponte defluiſcono le dette Acque all' irrigazione de' Fondi del Moniſtero di Cereto, il qual arco è largo da ſpalla a ſpalla braccia cinque, oncie ſei, per cui ſi è veduto decorrere un corpo d' Acqua, che pure diceſi in ſtato di mediocrità, alto braccia uno.

561. 562. Confine pacifico tra Caſaletto Ceredano Cremaſco, e Cereto Lodigiano ſulla linea, dividente per metà la Roggia, detta il Stagno marcata in Diſegno.

In detto Tratto 561. 562. La peſcagione del detto Stagno dimoſtrato in Diſegno ſi pratica da' detti di Caſaletto Ceredano, ſtando eſſi ſulla ripa ſiniſtra del medeſimo a corſo d' Acqua,

e da

e da quelli di Cereto si pratica non solo stando sulla ripa destra dello stesso, pure a corso d'Acqua, ma ancora col mezzo del Burchiello, che questi tengono sopra le di lui Acque, la ragione del quale è privativa solo a' medesimi.

562. 563. Continuazione di detto Confine tra Cereto, e Casaletto sulla linea, dividente per metà il Fosso marcato in Disegno.

563. 564. Acque, dette lo *Stagnetto*, che facendo correre le ruote dell'Edifizio della Folla marcato in Disegno sboccano a detto Fosso di Confine in detto punto N. 563.

Al di sopra di detto punto 564. evvi sul Cavo dello Stagnetto medesimo un Ponte di Cotto al traverso della Strada mantenuto da quelli di Casaletto largo braccia quattro, oncie sei, sotto il quale si è veduto un corpo d'Acqua corrente, che dicesi in stato di mediocrità alto braccia uno, oncie cinque.

564. Bocca in spalle di Cotto aperta nella ripa sinistra di detto Stagnetto mantenuta da' detti di Cereto, largo braccia uno, oncia una, per la quale li suddetti estragono dallo Stagnetto medesimo Acque irrigatrici, che vanno all' adacquamento de' Fondi Lodigiani del Monistero di Cereto.

564. 561. $\frac{2}{4}$, e 560. Adacquatrice del Monistero di Cereto espurgata dallo stesso.

561. $\frac{2}{4}$ Ponte di legno sopra l' adacquatrice suddetta mantenuto dal detto Monistero di Cereto.

560. 561. $\frac{2}{4}$ 561. $\frac{2}{4}$ Strada, che serve di comunicazione tra Cereto, e Casaletto.

561. $\frac{2}{4}$ 565. 565. $\frac{2}{4}$ 565. $\frac{2}{4}$ 568. 567. 569. Strada attraversante la Cassina, detta della Folla marcata in Disegno, la qual Strada liberamente per lo passato praticavasi da quelli di Cereto per accesso, e recesso da Cereto alla Cassina, detta Mirabella d' abbasso, di ragione degli stessi.

Le Porte di detta Cassina della Folla, che è posseduta assieme della Vigna meridionale alla stessa dalli Signori Onofrio, e Reverendo Carlo Fratelli Martini, come Livellarj passivi del Monistero suddetto, presentemente, contro il praticato, si chiudono da' medesimi, impedendo anche allo stesso Curato di detto Monistero di passare per essa col SS. Viatico, e co' Cadaveri.

563. 566. 567. Linea gialla indicativa del Confine preteſo da quelli di Caſaletto ſulla metà del Foſſetto marcato in Diſegno.

563. 568. 567. Linea roſſa poſta ſulla ripa di Levante del Foſſo marcato in Diſegno tra la ſteſſa, e la Strada, la qual linea indica il Confine preteſo da quelli di Cereto tra Cereto, e Caſaletto.

563. 566. 567. 568. Fondi circonſcritti da dette linee gialla, e roſſa poſſeduti da quelli di Caſaletto.

567. 569. Confine pacifico tra Caſaletto, e Cereto ſulla linea verde poſta ſul ciglio della ripa ſiniſtra del Colatore Fugone marcato in Diſegno, il Cavo del quale Fugone è tutto ſul Lodigiano.

In detto ſpazio 562. 563. 568. 567., e 569. la peſcagione di tutte le Acque rimarcate in Diſegno verſo Ponente del Confine ſuddetto è di privativa ragione del Moniſtero di Cereto.

Miſurateſi le Acque del detto Fugone in una ſezione regolare larga braccia cinque, oncie ſei, ſi ſono ritrovate in altezza d' oncie nove, dicendoſi, che il detto Fugone in tempo d' Eſtate è ſcarſiſſimo d' Acque.

In detto ſpazio 567. 569. gli arbori, poſti ſulla detta ripa ſiniſtra del detto Fugone a corſo d'Acqua ſono poſſeduti da quelli di Caſaletto, e quelli poſti ſulla ripa deſtra del medeſimo ſono poſſeduti da quelli di Cereto.

569. 570. 571. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

In detto ſpazio 570. 571. defluiſcono per detto Foſſo Acque, dette la *Benzonetta*.

571. Punto, dove la detta linea di Confine attraverſa la Strada, per cui ſi paſſa da Caſaletto alle Colombare.

571. 572. Confine pacifico tra Caſaletto Ceredano, e Cereto ſulla linea, poſta ſul ciglio della ripa ſiniſtra della Benzonetta marcata in Diſegno, il Cavo della quale Benzonetta, che in queſto ſpazio ſerve anche di Strada, è tutto ſul Lodigiano.

Di rincontro al detto ſpazio 571. 572. ſulla ripa ſiniſtra di detta Benzonetta non evvi alcun albero.

572. 573. Confine tra li Territorj di Caſaletto, e Chieve Cremaſchi ſulla linea, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

Chieve

Chieve Cremaſco dello Stato Veneto, e Cereto Lodigiano dello Stato di Milano.

572. 574. Continuazione di detto Confine pacifico ſulla linea verde, poſta ſul ciglio della ripa ſiniſtra della Roggia Benzonetta, il Cavo della quale è tutto ſul Lodigiano.

574. Punto, in cui il Cavo di detta Benzonetta ſi dirama, andando le Acque d'eſſa ora ſul Cremaſco, ora ſul Lodigiano, ſecondo le riſpettive ragioni de' Compoſſeſſori dell'Acqua medeſima.

574. 575. Continuazione di detto Confine pacifico tra Chieve, e Cereto ſulla linea verde, poſta ſul ciglio della ripa ſiniſtra a corſo d'Acqua della Roggia Benzonetta, marcata in Diſegno, il di cui Cavo è pure tutto ſul Lodigiano.

575. Incaſtro di Cotto mantenuto da quelli di Caſaletto all' imboccatura di detta Roggia Benzonetta, per il quale le Acque dell' infraſcritta Roggia Benzona vanno a Cereto, largo braccia due, oncie nove, nella luce del quale ſi è veduto un corpo d' Acqua alto braccia uno.

In detto ſpazio 572. 574. 575. gli alberi poſti ſulla ripa ſiniſtra di detta Benzonetta ſono poſſeduti da quelli di Chieve Cremaſco, e quelli poſti ſulla ripa deſtra della ſteſſa ſono poſſeduti da quelli di Cereto.

575. ½ Taglio, per il quale quelli di Cereto ſcaricano preſentemente le Acque della Roggia Foſſadazzo Lodigiana nel Cavo di detta Benzonetta.

575. 576. Cavo della Roggia Benzona, che porta le Acque della ſteſſa all' irrigazione de' Fondi Cremaſchi.

576. Trave poſta a traverſo della detta Roggia Benzona, che ſerve di Chiuſa, per arreſtare le Acque della medeſima, ed alzarle all' irrigazione de' Fondi contigui.

Miſurateſi le Acque di detta Benzona di rincontro alla Trave ſuddetta in una ſezione regolare, ſi ſono ritrovate decorrere in larghezza di braccia otto, oncie tre, ed in altezza di braccia uno, oncia una, che diconſi in ſtato di mediocrità.

575. 577. Continuazione di detto Confine pacifico tra Chieve

Cre-

Cremaſco, e Cereto Lodigiano ſulla linea, dividente per metà il Cavo della Roggia Benzona marcata in Diſegno.

577. 578. Foſſo, dividente li Territorj Cremaſchi di Chieve, e Bagnolo.

Cereto Lodigiano dello Stato di Milano, e Bagnolo Cremaſco dello Stato Veneto.

577. 579. Continuazione di detto Confine pacifico tra' detti Bagnolo, e Cereto ſulla linea, dividente per metà la Roggia Benzona marcata in Diſegno.

579. 580. Foſſo, dividente li Territorj di Cereto, e Creſpiatica, ambi Lodigiani dello Stato di Milano.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti coll' intervento, per parte di Moſcazano, di Bartolommeo Luco, e Gio: Battiſta Rizetti Sindaci, per parte di Rovereto, di Paolo Martinenghi, e Fauſtino Griti Sindaci, per parte di Credera, di Giacomo Genelli, ed Antonio Crotti Sindaci, e Franceſco Ceſari Cancelliere, e per parte di Rubbiano, di Bartolommeo Giavaldo, Ceſare Polaſtro, e Giacomo Polaſtro Sindaci, per parte di Caſaletto Ceredano, di Bartolommeo Bertolotti, Franceſco Tartaglia, e Lodovico Bisleri Sindaci, per parte di Chieve, di Antonio Arcari, Giacomo Gianaro, e Pietro Chieſa Sindaci, e per parte di Bagnolo, tutti Territorj Cremaſchi, coll' intervento di Stefano Premoli, Ottavio Franceſco Polti, e Paolo Trigoletti Sindaci, e per parte di Robecco, coll' intervento di Lorenzo Novarini Deputato, ed Antonio Doſſena Indicatore, per parte del Territorio de' Ramelli, di Gio: Battiſta Gnatta Deputato, ed Antonio Maria Vailati Indicatore, per parte del Territorio della Caſſina delle Donne, di Giuſeppe Baſſi Deputato, e Fittabile di detta Caſſina, per parte del Comune della Perſia, di Criſtoforo Paſſera Indicatore deputato, ed Angelo Marchi Conſole, per parte di Cavenago, di Baſſano Cremoneſi Deputato, e Pietro Antonio Cavenago Conſole, e per parte di Cereto, tutti Territorj Lodigiani, coll' intervento di Valerio Marchini Deputato, di Franceſco Archieri, e Girolamo Sangalli Indicatori, tutte

Per-

Perſone pratiche di detti Confini di rincontro alle dette riſpettive loro Comunità, dalle quali ſulla faccia del luogo ſi ſono avute tutte le dette informazioni di fatto.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato dà S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Incontrandoſi in detto punto N. 579. la delineazione eſeguitaſi al lungo de' detti Confini dalli Signori Giuſeppe Maria Gattoni, altro degl'Ingegneri delegati per parte dello Stato di Milano, ed Alfiere Saravalle, altro degl' Ingegneri delegati per parte dello Stato Veneto, reſta terminata nel punto medeſimo la noſtra incombenza, e conſeguentemente la noſtra concorde operazione ſuddetta, la quale col più profondo oſſequio umiliamo alle VV. EE., dicendoci

Dell' EE. VV.

Cereto ſette Gennajo 1754.

Umiliſs. Divotiſs., ed Obbligatiſs. Servidore Giambattiſta Coſta, ec. § *Umiliſs. Divotiſs., ed Obbligatiſs. Servidore* Paolo Antonio Criſtiani, ec.

Cergnano, Trezolaſco, Gabbiano, e Bettola Cremaſchi tutti dello Stato Veneto. Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, Roggia Fraſcata, e Roggia Alchina, per quanto eſſe ſi eſtendono ne' Territorj di Fornovo, e Mozzanica.

Spiegazione de' ſiti rimarcati con Numeri progreſſivi ne' Fogli dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi, che ſi eſtendo-

no ne' Territorj ſuddetti, e l'andamento delle Roggie Fraſcata, ed Alchina per quanto eſſe ſi eſtendono ne' Territorj di Fornovo, e Mozzanica.

1. 2. Foſſo dividente li Territorj di Caravaggio, Giarra d'Adda, e Mozzanica Cremoneſe, ambi dello Stato di Milano.

1. 3. 4. 5. Continuazione del Confine tra Cergnano Cremaſco, e Mozzanica Cremoneſe ſulla linea, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno, nominato da' Cremaſchi *Foſſo Cremaſco*.

5. 6. Roggia Alchina, che divide li Territorj di Cergnano, e Trezolaſco Cremaſchi.

La detta Roggia Alchina è compoſta di Acque naſcenti ne' Territorj accennati, come abbaſſo, le quali Acque vanno all' irrigazione de' Fondi Cremaſchi.

Per riſpetto alle Peſche di detta Alchina da' Molini di Mozzanica all'ingiù ſino al detto N. 5. ſono di privativa ragione della Comunità di Mozzanica; per riguardo poi a' Cavi della detta infraſcritta Fraſcata ſono le peſcagioni degli ſteſſi di privativa ragione dell' Abbazía di S. Bernardo poſſeditrice de' Fondi Cremaſchi.

A carico de' detti Cremaſchi, Compadroni di dette Acque dell' Alchina, e Fraſcata, è il mantenimento de' Ponti, Chiaviche, e Canali occorrenti per la loro condotta, eſſendo anche a loro carico la manutenzione delle Strade, che riſentono pregiudizio dalle medeſime.

Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, e Trezolaſco Cremaſco dello Stato Veneto.

5. 7. Continuazione del Confine tra Mozzanica, e Trezolaſco ſulla ripa ſiniſtra a corſo d' Acqua della Roggia Alchina, reſtando il Cavo della ſteſſa con braccia ſei Cremoneſi della ripa ſuddetta ſul Territorio di Mozzanica, ed il reſtante del Campo contiguo ſul Territorio di Trezolaſco.

7. Tomba di Cotto, per cui paſſano le dette Acque, dette in *Guadazzolo* al di ſotto di detta Alchina, larga da ſpalla a ſpalla braccia due, oncie ſei, alta dal fondo all' acume del

volto

volto braccia uno, oncie cinque, e lunga braccia undici, oncie nove, punti due.

All'imboccatura di detta Tomba ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente per la medeſima, il quale empiva del tutto il ſuo voto, ſopravanzando l'acume del detto volto in guiſa di battente in altezza di oncie otto.

Le Acque del detto Guadazzolo ſono di ragione della Comunità di Mozzanica, godendoſi le medeſime a titolo di livello, conceſſoli da detta Comunità da' Particolari di Cergnano Cremaſco.

Al di ſopra di dette Acque del Guadazzolo paſſano le Acque di detta Alchina per Canale di Cotto, larga da ſpalla a ſpalla braccia nove, oncie ſei, punti due, con ſponde alte braccia uno, oncie tre, punti quattro, nel qual Canale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente alto oncie nove, punti tre, dicendoſi eſſere tanto il detto Guadazzolo, quanto la detta Alchina in ſtato di mediocrità.

Tanto la detta Canale, quanto la detta Tomba N. 7. ſi mantengono dagli Utenti dell'Alchina ſuddetta.

7. 8. Continuazione di detto Confine tra Trezolaſco Cremaſco, e Mozzanica Cremoneſe ſulla linea diſtante braccia ſei Cremoneſi dalla ripa ſiniſtra dell'Alchina medeſima, la quale Alchina, con detta ripa di braccia ſei, è in Territorio di Mozzanica.

8. Canale di legno poſta nel traverſo di detta Alchina, che ſerve per traghettare da Ponente a Levante le irrigatrici, che dal Fittabile del Conte Candiani ſi affittano al Reverendo Don Giacinto Molenti, larga oncie nove, punti due, con ſponde alte oncie ſei, punti due, nella quale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente alto oncie quattro, punti dieci, la qual Canale ſi mantiene dal detto Molenti.

8. 9. Continuazione del detto Confine ſulla linea diſtante braccia ſei Cremoneſi dalla ripa ſiniſtra di detta Alchina, la qual linea è continuativa alla ſopradeſcritta.

9. Bocca della Roggia nuova di ragione de' Cremaſchi, fatta di Cotto, aperta nella ripa ſiniſtra di detta Alchina, larga oncie dieci, punti cinque, alta oncie ſei, punti tre del detto braccio Milaneſe, avanti alla quale ſi è ritrovato a decorrere un

corpo d'Acqua, che non ſolo l'imboccava del tutto, ma ſopravanzava il labro ſuperiore della medeſima per oncie 8., punti 5. della miſura ſuddetta, la qual Bocca ſi mantiene dagli Utenti della medeſima.

9. 10. Continuazione di detto Confine tra Mozzanica Cremoneſe, e Trezolaſco Cremaſco ſulla linea continuativa alla ſopradeſcritta, diſtante dalla ripa ferma ſiniſtra di detta Alchina braccia ſei Cremoneſi.

10. Canale di legno larga oncie ſette, punti ſei, con ſponde alte oncie cinque, punti due, che ſerve per traghettare dal Cremoneſe al Cremaſco, oltre la detta Alchina le irrigatrici, che da' Fittabili del Conte Candiani s'affittano a quelli del Marcheſe Antonio Maria Zurla, nella quale ſi è ritrovato un corpo d'Acqua corrente alto oncie tre, punti quattro.

10. 11. Continuazione di detto Confine ſulla linea continuativa alla ſopradeſcritta, diſtante braccia ſei Cremoneſi dalla ripa ferma ſiniſtra di detta Alchina, il Cavo della quale, unitamente a detta ripa di braccia ſei, è in Territorio di Mozzanica.

11. Ponte di Cotto ſopra le Acque di detta Alchina, mantenuto dagli Utenti della ſteſſa.

11. 12. Continuazione di detto Confine ſulla linea continuativa alla ſopradeſcritta, diſtante braccia ſei Cremoneſi dalla ripa ferma ſiniſtra dell'Alchina ſuddetta, che è ſul Cremoneſe, unitamente alla ripa medeſima.

12. Bocca ſregolata, per cui ſi eſtraggono dal Conte Candiani le Acque di detta Alchina, e s'introducono nella Foſſa, che circonda la Caſſina *Colombarone*, reſtituendole, dopo detto giro, all'Alchina medeſima.

12. 13. Continuazione di detto Confine ſulla linea continuativa alla ſopradeſcritta, diſtante braccia ſei Cremoneſi dalla ripa ferma ſiniſtra a corſo d'Acqua di detta Alchina, li quali braccia ſei, unitamente al Cavo di detta Roggia, ſono in Territorio di Mozzanica.

13. Canale di legno in ſpalle di Cotto, larga oncie dieci, che ſerve per traghettare le irrigatrici del Conte Candiani da' Fondi Cremoneſi a' Fondi Cremaſchi.

13. 13. ½ Continuazione di detto Confine ſulla linea ſucceſſiva

alla

alla ſopradeſcritta, diſtante braccia ſei Cremoneſi dalla ripa ferma ſiniſtra di detta Alchina a corſo d'Acqua, la qual linea all'angolo dell'Alchina medeſima continua retta ſino alla ripa di Ponente del Foſſo ſituato a Levante nell'infraſcritta Strada, per cui ſi paſſa da Mozzanica a Crema.

13. ½ 14. Continuazione di detto Confine tra Trezolaſco Cremaſco, e Mozzanica Cremoneſe ſulla ripa di Ponente del Foſſo marcato in Diſegno, che reſta a Levante della detta Strada di Crema, il qual Foſſo, e ripa ſono in Territorio di Mozzanica Cremoneſe.

14. 15. 16. Continuazione di detto Confine tra Trezolaſco Cremaſco, e Mozzanica Cremoneſe ſulla linea, dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

16. 17. Ramo del Serio, dividente li Territorj di Trezolaſco Cremaſco, e Gabbiano Cremaſco.

Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, con Gabbiano, e Bettola Cremaſchi dello Stato Veneto.

16. 18. Linea di Confine tra Gabbiano Cremaſco, e Mozzanica Cremoneſe, la qual linea va retta all'eſtremità inferiore de' Beni della Comunità di Mozzanica ſituati a Levante del Serio.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 40. 41. 42. 43. 44., e 45. Linea gialla ſituata ſulla ripa deſtra del Serio vivo, diſtante dalle di lui Acque un trabucco Cremoneſe, la quale da' Veneziani pretendeſi per Confine tra Gabbiano, e Bettola Cremaſchi, con Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, la qual linea inchiude nello Stato Veneto l'alveo del detto Serio conſiderato in un ſtato di mediocrità, e le ripe di eſſo in larghezza del detto trabucco.

19. Punto, in cui il Serio viene attraverſato dalla Strada, per cui ſi va dal *Colombarone* a *Gabbiano*, ed in cui ſi diramano le Acque del Serio medeſimo.

24. Confluenza al Serio delle Acque defluenti per lo Scaricatore della Roggia Fraſcata, ed Alchina.

26. Teſta d'Argine corroſa dal Serio, il qual Argine altre volte era unito alla teſta dell'Argine N. 27.

27. Altra teſta d'Argine, che univaſi a quello rimarcato al N. 26., ſtata corroſa dalle Acque del Serio.

30. Due teſte d'Argini corroſe dal Serio.

30. 31. 32. 33. 34. In queſto ſpazio il continente di Mozzanica è talmente inveſtito, e corroſo dall'Acque del Serio, che la Strada 31. 32. 33. 34., per cui ſi va da Mozzanica alla Strada Imperiale verſo la Bettola, ad ogni piena del medeſimo riportare ſi debbe verſo Mozzanica, per allontanarle dal Serio.

34. 35. 36. Roggia, detta la Morta, che sbocca nel Serio.

35. Ponte di Cotto vicino ad eſſere ſommerſo dalle Acque del Serio.

31. 32. 33. 35. 37. 38. 39. Strada, che va da Mozzanica alla Strada Imperiale, o ſia alla Bettola, la quale ſi dirama ne' Punti N. 38. 39., e portaſi al Serio, attraverſandolo ne' Punti 43. 44. 45. e 46., ed anche altrove, dove rieſcono più comodi li guadi dello ſteſſo.

40. 41. 42. Teſte d'Argini corroſe dal Serio.

Strada Imperiale.

47. 48. 49. 50. Strada, detta Imperiale, attraverſante le Valli del Serio, la quale procede da' guadi ſuddetti, e va verſo la Bettola.

49. 51. Pezzo di Strada Imperiale interſetta dagli Argini al N. 51., la quale portavaſi verſo il Serio al N. 52.

52. Burchiello ritrovato all'atto del Diſegno ſulle Acque del Serio attaccato con catena di ferro alla ripa ſiniſtra dello ſteſſo a corſo d'Acqua.

Detto Burchiello, diceſi da quelli di Gabbiano Cremaſco, eſſere della Veneranda Scuola del SS. Sacramento di Gabbiano, mantenerlo eſſa in detto ſito per tragitto de' Paſſaggieri, ed eſſere la medeſima in poſſeſſo di piantare paloni anche ſulla ripa deſtra del Serio verſo Mozzanica in Punto N. 46., per aſſicurarlo alla ſteſſa.

Da quelli di Mozzanica, diceſi eſſere il detto Burchiello non

ſolo

ſolo poſto ſopra le loro Acque, ma eſſere il medeſimo ſituato fra due continenti d'indubitata, e privativa ragione della loro Comunità, ed eſſere meramente permiſſivo da eſſa a detta Scuola l'allegato poſſeſſo, ſoffrendoſi il Burchiello medeſimo da' detti di Mozzanica in detto ſito a contemplazione del reciproco poſſeſſo, in cui ſono eſſi pure di liberamente ſervirſi in qualunque caſo del Burchiello medeſimo, e paſſare, e ripaſſare ſopra lo ſteſſo, non ſolo ſenza la menoma contraddizione di chi l'aſſiſte, ma ſempre gratis, e ſenza alcun pagamento.

50. Punto, a cui giungono le Acque del Serio in tempo di piena.

50. 53. Strada Imperiale, dividente li detti Territorj di Gabbiano, e Bettola Cremaſchi dalli Territorj di Sola, e Bettola Bergamaſchi, tutti dello Stato Veneto.

53. Ponte di Cotto fabbricato al traverſo di detta Strada, inſerviente al tragitto dal Bergamaſco al Cremaſco delle irrigatrici del detto Conte Griffoni dal medeſimo mantenute.

53. 128. Continuazione di detta Strada Imperiale, dividente il Cremaſco dal Bergamaſco, la quale va verſo Bettola, Sola, e Caſſina de' Secchi.

128. Punto, dove ritrovaſi il Confine di Gabbiano Cremaſco, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe, che va retto da Settentrione a Mezzo giorno ſulla linea della metà del Foſſo marcata in Diſegno, deſcritta come ſopra.

La detta Strada Imperiale anche in detto ſpazio 47. 48. 50. 53., e 128. è pur troppo in mal ſtato, come la ſopradeſcritta, e conſeguentemente non meno di quella biſognoſa d'eſſere riparata nel modo ſuggerito di ſopra.

Da quelli di Gabbiano Cremaſco diceſi eſſere Cremaſca la detta Strada, ed eſſere il mantenimento della ſteſſa a lor carico; li Cremoneſi però non impugnando, che il detto mantenimento ſia a dorſo di quelli di Gabbiano, dicono, che la detta Strada è Strada Imperiale, e dello Stato di Milano.

Linea roſſa, che dal canto de' Cremoneſi pretendeſi per Confine tra lo Stato Veneto, e lo Stato di Milano di rincontro a Mozzanica Cremoneſe, e Gabbiano con Bettola Cremaſchi.

18. 73. Linea roſſa, continuativa alla linea pacifica 16. 17., che

va

va ad incontrare rettamente l'eſtremità meridionale de'Fondi di Mozzanica ſituati di là dal Serio, la qual linea roſſa da' Cremoneſi pretendeſi per Confine tra il Territorio di Mozzanica, e Gabbiano Cremaſco.

73. 74. Confine de' Fondi della Comunità di Mozzanica Cremoneſe con Gabbiano Cremaſco, ſino alla qual linea pretendono li Cremoneſi, che ſi eſtendono non ſolo le ragioni particolari di Mozzanica, ma anche il Territorio di detta Comunità.

74. 75. Linea roſſa, continuativa alla ſopradeſcritta attraverſante la Valle, per cui ſcorrevano le Acque del Serio, quando li detti Fondi di Mozzanica erano attaccati al continente della ſteſſa Comunità.

La detta Valle da' Cremoneſi pretendeſi tutta ſituata in Territorio di Mozzanica con un trabucco Cremoneſe di ripa ferma, ſiccome tutto il letto del Serio con le ſue ripe dicono eſſere dello Stato di Milano.

75. 76. Continuazione di detta linea roſſa, inchiudente nel Territorio di Mozzanica il detto alveo vecchio del Serio colle ſue ripe nella larghezza ſuddetta, la quale da' detti Cremoneſi pretendeſi per Confine del Territorio di Mozzanica Cremoneſe, e Gabbiano Cremaſco.

76. Punto, in cui Acque colatizie di Gabbiano colano nell' alveo derelitto del Serio.

76. 77. Continuazione di detta linea roſſa, ſituata, e preteſa come ſopra.

77. Sezione dell'alveo vecchio del Serio attraverſata dall'Argine rimarcato in Diſegno.

77. 78. 79. 80. Continuazione di detta linea roſſa, ſituata, e preteſa come ſopra.

79. 80. Teſte d'Argini ſtate corroſe dal Serio, quando ſcorreva per detta Valle.

Fra detto ſpazio 79., e 80. nel detto alveo derelitto del Serio ſi ſono rimarcate Acque ſorgenti, dove diceſi da quelli di Mozzanica, che foſſe la teſta d'un Fontanone.

80. 81. 82. Continuazione di detta linea roſſa, ſituata, e preteſa come ſopra.

82. 83. 84. 85. 86. Continuazione di detta linea roſſa, ſituata, e preteſa come ſopra.

86.

86. 87. Continuazione di detta linea roſſa, poſta ſulla ripa ſiniſtra del Serio vivo a corſo d'Acqua, la qual linea inchiude nello Stato di Milano l'alveo dello ſteſſo con le ſue ripe in larghezza d'un trabucco Cremoneſe, nel qual Tratto l'alveo del Serio conſervaſi nell'antico ſuo ſtato.

87. 88. 89. Linea roſſa, preteſa da' Cremoneſi per Confine di detti Territorj, poſta ſulla ripa ſiniſtra dell'alveo derelitto del Serio rimarcato in Diſegno, per il quale ſcorrono anche in oggi Acque del medeſimo ne' tempi di media eſcreſcenza, la qual linea inchiude nello Stato di Milano il detto alveo con le ſue ripe, come ſopra.

Per togliere Mozzanica dal pericolo, in cui pur troppo trovaſi di rimanere non ſolo ne' ſuoi Fondi, ma anche ne' ſuoi Fabbricati, ſommerſa nelle Acque del Serio, che con tanto fuoco particolarmente di rincontro a' N. 30. 31. 32. 33. 34. inveſtono il di lei continente, opportuniſſimo ſarebbe l'incanalamento di detto Serio in detto alveo derelitto 89. 88. 87. ſituato tra' Boſchi parte di detto Conte Griffoni, e parte della Comunità di Mozzanica ſteriliſſimi, e di poca cavata, il quale intento otterrebbeſi con una ſomma facilità a cauſa della naturale inclinazione, che hanno le Acque dello ſteſſo nell' antico loro letto, ed a cauſa del viaggio più breve, che acquiſtarebbero per eſſo al loro termine.

89. 90. Continuazione di detta linea roſſa preteſa, come ſopra, poſta ſulla ripa ſiniſtra del Serio vivo inchiudente nello Stato di Milano lo ſteſſo colle ſue ripe nella ſuccennata larghezza.

90. 91. 92. 93. 94., e 50. Continuazione di detta linea roſſa, preteſa da' Cremoneſi per Confine de' Territorj ſuddetti, poſta ſulla ripa ſiniſtra dell'alveo vecchio del Serio rimarcato in Diſegno, per cui anche in oggi defluiſcono Acque del medeſimo ne' tempi di medie eſcreſcenze, la qual linea inchiude in detto Stato di Milano detto alveo con le ſue ripe nella ſuccennata larghezza.

87. 88. 89. 91. Teſte d'Argini corroſe dalle Acque del Serio.

50. Incrocciamento di detta linea roſſa, ſituata, e preteſa come ſopra con la detta Strada *Imperiale*.

Pezzi di Terra posseduti da quelli di Mozzanica nella parte Orientale del Serio.

A. Pezzo, parte aratorio, parte avitato, parte boſco veſtito, e parte ſabbia nuda, circonſcritto dalla linea punteggiata pavonazza, e dal Serio vivo pacificamente poſſeduto dalla Comunità di Mozzanica di là dal Serio.

B. Altro Pezzo ſimile circonſcritto, e ſituato, come ſopra, che pure ſi poſſiede dalla detta Comunità di Mozzanica.

C. Altro Pezzo, parte boſcato, e parte ſabbia, circonſcritto, ſituato, e poſſeduto come ſopra.

D. Altro Pezzo, parte aratorio, parte avitato, parte boſco veſtito, e parte ſabbia nuda, circonſcritto, come ſopra, pacificamente poſſeduto dalla Comunità di Mozzanica verſo Levante del Serio.

K. Boſco del Conte Angelo Griffoni Sant'Angelo, ſituato a Ponente del Serio, cataſtrato in Territorio di Mozzanica.

L. Boſco del Chiericato, eretto nell'Oratorio ſotto il Titolo di S. Martino in Trezolaſco Cremaſco, anch'eſſo ſituato a Ponente del Serio, e cataſtrato in Mozzanica, come ſopra.

Al lungo del detto Serio vivo, dove la ripa vedeſi punteggiata, dimoſtra il continente in acquiſto, dove vedeſi fatta a vivo, lo dimoſtra corroſo.

Tutte le Valli, ed Argini trincianti il piano eſteſo tra' continenti ſuddetti dello Stato di Milano, e dello Stato Veneto, per il quale va cambiando letto il detto Serio, ſono accennati, e dimoſtrati in Diſegno.

Dall'eſſere anche ne' tempi di mediocrità del detto Serio, a cauſa della velocità impreſſa nelle ſue Acque, pericoloſo il paſſaggio d'eſſo, anzi del tutto intercetto dalle ſteſſe alle Provincie contigue al medeſimo, il detto paſſaggio ne' tempi d' ogni ſua media eſcreſcenza, naſce tutta la neceſſità di coſtruere un Ponte ſul detto Torrente. Ciò poſto, abbiamo creduto del noſtro dovere, per ſecondare le premure delle Genti de' Paeſi finitimi al detto Torrente, di porre all' eſame le di lui ripe per tutto il Tratto del medeſimo, come ſopra indicato, e ci è riſultato, che le più opportune a ſoſtenere il

det-

detto Ponte, ſono ſituate di rincontro alla detta Strada Imperiale.

Roggia Fraſcata per quanto eſſa ſi eſtende nel Territorio di Fornovo.

149. Punto, in cui tutte le Acque, dette il *Rio*, *Roggia Tavola*, *Roggia Morla*, e *Roggia Valonga*, naſcenti in Territorio di Fornovo, e Caravaggio unite con quelle della Roggia Torniola, proveniente come ſopra dal Territorio di Barriano Bergamaſco, ſi dividono in due rami.

149. 150. Ramo deſtro delle Acque ſuddette, nominato la *Roggia del Mulino di Mozzanica*, le di cui Acque vanno a' Molini della ſteſſa Comunità, che ha ragione di ſpazzarlo, e di goder le ſue peſche anche in Territorio di Fornovo fino al detto Punto N. 149.

149. 151. 152. Ramo ſiniſtro delle Acque ſuddette, detto la *Fraſcata*, ſopra il quale la ragione di peſcare è privativa a quelli di Fornovo.

150. 152. Punti, ne' quali le dette Acque paſſano dal Territorio di Fornovo nel Territorio di Mozzanica.

Roggia, detta de' Molini, Roggia Fraſcata, Scaricatore della ſteſſa, e Roggia Alchina per quanto eſſe ſi eſtendono nel Territorio di Mozzanica.

150. 153. Roggia, detta de' *Molini di Mozzanica*, ſopra la quale continua ad avere la ragione della peſca la detta Comunità di Mozzanica.

153. Bocca, detta il *Refoſſo*, aperta nella ripa deſtra della Roggia, detta de' Molini, alta oncie ſette, larga oncie tredici, punti ſei, che eſtrae Acqua a favore del Conte Candiani, ed altri dello Stato di Milano, ſucceſſivo alla quale evvi un Ponte di Cotto al traverſo della Strada, ſituata a Ponente della medeſima.

153. 154. 155. Continuazione di detta Roggia de' Molini di Mozzanica.

154. 155. Due Ponti di Cotto, mantenuti in comune dalla Comunità di Mozzanica, e dall' Abbazía di Cereto, Poſſeditrice de' Fondi Cremaſchi.

155. 156. Continuazione di detta Roggia de' Molini.

156. Punto, in cui le Acque di detta Roggia de' Molini ſi dividono in due rami, continuando il deſtro all'ingiù col nome medeſimo, ed aſſumendo il ſiniſtro il nome di *Roggia Molgora.*

156. 157. Continuazione di detta Roggia de' Molini di Mozzanica.

157. Ponte di Cotto della Comunità di Mozzanica, inferiormente al quale ſono fabbricati ſulle Acque ſuddette li Molini di detta Comunità.

157. 158. Continuazione di detta Roggia de' Molini eſpurgata, e peſcata dalla detta Comunità.

152. 159. Continuazione della detta Roggia Fraſcata all'ingiù, la qual Fraſcata è eſpurgata dalla detta Abbazía unitamente a' Cavi ad eſſa tributarj di ſortilizie, le quali defluiſcono alla medeſima Fraſcata.

159. 160. 161. Ponti di Cotto mantenuti ſulle Acque marcate in Diſegno dalla detta Abbazía di Cereto.

159. 162. Continuazione di detta Roggia Fraſcata, che ſi peſca dalla detta Abbazía.

162. Punto, in cui ſi diramano le Acque di detta Fraſcata, aſſumendo il ramo deſtro a corſo d' Acqua il nome di *Roggia degli Orti*, e ritenendo il ſiniſtro il nome di *Fraſcatella*.

162. 163. Roggia, detta Fraſcatella, il di cui Cavo ſi eſpurga, e ſi peſca dalla detta Abbazía di Cereto.

163. Ponte di Cotto, che ſi mantiene dall' Abbazía ſuddetta.

163. 164. Continuazione di detta Roggia Fraſcatella, il di cui Cavo qui pure ſi eſpurga, e ſi peſca dalla detta Abbazía.

158. Punto, a cui ſi uniſcono le Acque della Roggia de' Molini, e della Roggia degli Orti antidette.

Al di ſotto di detto Punto N. 158. di nuovo ſi diramano le Acque ſuddette, aſſumendo il ramo ſiniſtro a corſo d'Acqua il nome di *Scaricatore*, ed il deſtro il nome d' *Alchina*.

158. 159. ½ 164. Ramo, detto lo *Scaricatore dell' Alchina*.

159. ½ Ponte di Cotto mantenuto dalla detta Abbazía, all'imboccatura del quale evvi una doppiera di legno con quattro Porte, per le quali ſi ſcaricano al Serio le Acque ſuperflue.

164. Punto, in cui confluiſcono le Acque dello *Scaricatore*, e della *Fraſcatella* ſuddetta, li quali Scaricatore, e Fraſcatella ſi peſcano, e ſi eſpurgano dall'Abbazía ſuddetta.

164., e N. 24. Cavo, per cui defluiſcono al Serio le Acque de' ſuddetti *Fraſcatella*, e *Scaricatore*.

24. Punto, in cui ſi ſcaricano al Serio le Acque ſuddette.

165. Altro Ponte di Cotto mantenuto da detta Abbazía, alla di cui imboccatura evvi un'altra doppiera di legno con cinque porte, per le quali defluiſcono le Acque, che formano la *Roggia Alchina*, che ſi eſpurga dalla detta Abbazía, e ſi peſca dalla detta Comunità di Mozzanica.

165. 166. 167. Roggia Alchina eſpurgata, e peſcata, come ſopra.

166. Bocchetto di Cotto largo oncie tre, alto oncie nove, aperto nella ripa ſiniſtra di detta Alchina, per cui defluiſcono le Acque, che dalla detta Abbazía di Cereto ſi affittano a quelli di Trezolaſco.

167. Altro Bocchetto di legno ſimile al ſuddetto, che pure ſerve all'intento medeſimo.

167. 168. Continuazione dell'Alchina ſuddetta, peſcata, ed eſpurgata come ſopra.

168. Ponte di Cotto mantenuto dalla detta Abbazía.

168. 169. Continuazione dell'Alchina ſuddetta, la quale dal detto Ponte all'ingiù ſino a' Confini dello Stato Veneto ſi eſpurga dalla detta Abbazía, e ſi peſca dalla detta Comunità di Mozzanica.

169. Apertura nella ripa ſiniſtra dell'Alchina fatta con paſſoni di legno, per cui da quelli di Trezolaſco ſi eſtraggono Acque dell'Alchina medeſima, che da detta Abbazía ſi affittano a' ſuddetti.

Dal detto Punto N. 113. all'ingiù la detta Alchina è deſcritta come ſopra.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti come ſopra, coll'intervento, per parte del Territorio di Cergnano Cremaſco, di Eligio Triaffi, e Franceſco Piacentino Sindaci di detto Ter-

ritorio, per parte del Territorio di Trezolaſco Cremaſco, di Giacomo Samarà, e Gio: Delfino Sindaci di detto Territorio, per parte del Territorio di Gabbiano, e Bettola Cremaſchi, di Giorgio Cucchi, e Pietro Lodoli, il primo Fattore del Conte Angelo Griffoni Sant' Angelo, ed il ſecondo Deputato a' Confini, per parte di Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, di Stefano Sacco Vanelli Cancelliere, e Giuſeppe Faſoli Deputato di detta Comunità a' Confini, tutti li quali ſono Perſone pratiche de' Confini de' loro riſpettivi Territorj ſuddetti delegate dalle loro riſpettive Comunità.

L'interrompimento dell'ordinata progreſſione de' Numeri della Relazione ſuddetta accade, per eſſere ſtata fatta ſu' luoghi la ſpiegazione de' Tipi in corriſpondenza dell'intiero Confine Milaneſe, e Veneto indiſtintamente, e per averſi poſcia dovuto dividere il corpo d'eſſa in due parti, cioè nel Milaneſe, e Bergamaſco, e nel Milaneſe, e Cremaſco, dalla quale diviſione naſce appunto l'interrompimento antidetto.

Cereto ſette Gennajo 1754.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Cereto 24. *Dicembre* 1753.

POsteriormente al Diſegno dei Confini eſteſi tra Cereto, e Creſpiatica Lodigiani, e Caſaletto, e Chieve Cremaſchi, ed alla Relazione riſpettiva agli ſteſſi già firmata da noi Ingegneri infraſcritti, dalli quali Diſegno, e Relazione riſulta il Cavo della Roggia Benzonetta dal N. 571. al N. 575., tutto ſituato ſul Lodigiano, ed il Cavo della Roggia Benzona dal N. 575. al N. 579., diviſorio tra il Lodigiano, e Cremaſco, ſono di nuovo avanti di noi comparſi Antonio Alchieri, Giacomo Genari, e Pietro Chieſa Sindaci di Chieve, ed hanno eſpoſto eſſerſi da eſſi preſo sbaglio in accordare detto Confine ſulla ripa ſiniſtra di detta Benzonetta, ed a metà di detta Benzona riſpettivamente, allegando li Cavi delle ſteſſe colle loro ripe contigue ſul Territorio Cremaſco in prova del loro aſſunto, enunciando due ſaſſi uno piantato ſulla ripa deſtra di detta Benzonetta, e l'altro piantato ſulla ripa deſtra di detta Benzona, ed iſtando, perchè foſſero queſti riconoſciuti ſul fatto.

A queſta nuova emergenza, coll'intervento di detti Sindaci di Chieve, del Molto Reverendo Padre Don Niccola Maria Majnone Ciſtercienſe, Procuratore del Moniſtero di Cereto, degli Uomini di Cereto nominati nella Relazione ſuddetta, di Giacomo Ercole altro Indicatore per parte di Cereto, di Giacomo Palladino, Gio: Maria Draghetti, e Bartolommeo Gandini, il primo Sindaco, il ſecondo Conſole, ed il terzo Indicatore del Comune di Creſpiatica Lodigiani, coll' intervento, dicemmo, di tutti li ſuddetti ſi ſiamo queſt'oggi portati alla Viſita di detti ſaſſi, e ci è riſultato come abbaſſo.

Al N. 572. del detto Diſegno ſul ciglio della ripa deſtra a corſo d'Acqua della Benzonetta rimarcata nello ſteſſo, ſi è veduto un ſaſſo piantato, il quale s' erge in figura di paralellepipedo al di ſopra del piano per oncie quattro all'incirca, groſſo oncie 1., punti 6., e largo oncie 5., punti 6. del braccio Milaneſe.

Al N. 579., in diſtanza di braccia 4. circa dal ciglio della ripa deſtra di detta Benzona, ſi è veduto un altro ſaſſo, pure in figu-

gura di paralellepipedo piantato in linea del foſſo, detto *Foſſadazzo*, diviſorio tra Cereto, e Creſpiatica Lodigiani, groſſo oncie due, punti 9., e largo oncie 4. della miſura ſuddetta, al di ſopra, ed intorno al quale ſi è riconoſciuta terra ſtata moſſa recentemente, che quelli di Chieve hanno detto avere moſſa ne' giorni ſcorſi al fine di diſcoprirlo.

Da' detti di Chieve ſono ſtati allegati li detti ſaſſi per Confine tra Chieve Cremaſco, e Cereto Lodigiano, ed eſſendo li Cavi di dette Roggie Benzonetta, e Benzona a Levante degli ſteſſi, hanno argomentato, che detti Cavi colle loro ripe ſiano ſul Territorio Cremaſco.

Per riſpetto al ſaſſo N. 572. li detti di Cereto hanno detto eſſere ſtato piantato trent' anni fa circa per ordine del Padre Rinoldi Ciſtercienſe, allora Abbate di Cereto, al fine, che indicaſſe Confine tra Fondo, e Fondo di Cereto, e non già mai tra Territorio Cremaſco, e Territorio Lodigiano, ſoggiungendo detto Giacomo Ercole, che egli medeſimo fu quello, che ſcelſe da molti altri li ſaſſi, che ordinò detto Abbate di piantare in molti luoghi della Poſſeſſione di Cereto, tra' quali dice, che v' era il ſuddetto.

Per riſpetto al ſaſſo 579. non ſolo li detti di Cereto, ma anche li detti di Creſpiatica hanno detto, che trent' anni fa all' incirca fu eſſo ſaſſo fatto piantare dal Geometra, che per ordine dell' Eccelſa Real Giunta del nuovo Cenſimento dello Stato di Milano fece la miſura del Territorio di Creſpiatica, e che fu fatto allora piantare dal medeſimo al ſolo fine, che indicaſſe il Confine tra Creſpiatica, e Cereto: Soggiungendo detto Gandini, che egli allora era Sindaco di Creſpiatica, e che ha preſente, che il detto ſaſſo fu piantato nella congiuntura, ed al fine ſuddetto.

E così tutti li detti Lodigiani hanno validamente impugnato l' aſſunto di detti Cremaſchi, francamente conchiudendo, che neſſuno di detti due ſaſſi ha punto a che fare col Confine tra Lodigiano, e Cremaſco, e che la vera linea del Confine eſteſa di rincontro li Territorj ſuddetti, è quella dimoſtrata in Diſegno.

Sperando li detti Lodigiani, che qualche Lettera inciſa ſu' detti due ſaſſi, o qualche Circoſtanza particolare, riſultante dal-

la diſamina de' medeſimi, e dalla poſitura, in cui ſono, avvaloraſſe il loro aſſunto, hanno inſtato, che ſiano eſſi ſvelti dal ſuolo, e che ſiano eſaminati in ogni loro parte, col penſiero di riporli, dopo il detto Eſame, al luogo loro: Eſſendoſi però oppoſti a queſta determinazione li detti Cremaſchi, e con eſſi lo Ingegnere infraſcritto Delegato per parte della Sereniſſima Repubblica di Venezia, ſi ſono dovuti laſciare nell' eſſere, in cui ſi trovano, ec.

Gio: Battiſta Coſta, Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commiſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia, ec.

Paolo Antonio Criſtiani, Ingegnere Veneto, Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commiſſario Plenipotenziario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

A A.

Eccellentiſſimi Signori.

ULtimata la Viſita col Diſegno de' Confini de' Monti tra gli Stati Milaneſe, e Veneto dall' Adda ſino alla Valtellina de' Signori Grigioni, ſi ſono di nuovo degnati gli Eccellentiſſimi Signori Conte Don Beltrame Criſtiani Plenipotenziario a' Confini per Sua Regia Imperiale Maeſtà, ed il Cavaliere Plenipotenziario pure a' Confini per la Sereniſſima Repubblica di Venezia Don Franceſco Moroſini, eleggere Noi infraſcritti Ingegneri Giuſeppe Maria Gattoni, ed Andrea Saraval alla Viſita d' altro tratto di Confine tra li medeſimi Stati, principiando da Caravaggio Gera d' Adda, ſino all' incontrare degl' Ingegneri Gio: Battiſta Coſta Milaneſe, e Paolo Antonio Criſtiani Veneto, deſtinati per altro tratto verſo il Fiume Olio, rilevando tutto ciò, che nelle elezioni citate già in altra noſtra Relazione per la parte de' Monti, fu anche per queſta providamente dichiarato.

Ubbidendo pertanto a tali elezioni, ſiamo paſſati a dar principio il giorno 26. Settembre dell' andante anno, e coll' opera di Geometra, ed Ajutanti abbiamo rilevato li Confini del preſcritto tratto, paſſando da Caravaggio a Miſano, Vailate, Agnadello, Pandino, Dovera con Poſtino comuni della Gera d' Adda Ducato di Milano, facendo l' incontro de' prefati Ingegneri al fine del Territorio di Creſpiatica Lodigiano Giuriſdizione Milaneſe, fronteggiati ſempre dagli oppoſti di Sergnano, Capralba, Farinate, Piranica, Azzano, Caſſine de' Gandini, Palazzo, Monte, Vajano, e Bagnolo, tutti Cremaſchi Stato Veneto.

Li Deputati d' ogni Diſtretto ci dinotarono le reſpettive loro linee di Confine con le locali indicazioni, quali coll' anneſſo Tipo dimoſtrante le medeſime ci gloriamo qui in ſeguito all' Eccellenze Voſtre riverentemente raſſegnare.

CA-

CARAVAGGIO
Milaneſe.

Carlo Legramante Deputato di detta Comunità afferiſce principiare il Confine della ſteſſa col Cremaſco dal Foſſo marcato N. 1. metà compreſo paſſando per altro Foſſo N. 2., e per la metà del Nodello morto N. 3. continuando col Nodello vivo N. 4. tutto incluſo.

SERGNANO
Cremaſco.

Franceſco Piacentino ratifica la controſcritta linea per il tratto però, che riguada al detto Comune ſino al N. 1. incluſo.

CAPRALBA
Cremaſca.

Bartolommeo Perſcio pretende, che la linea di Confine con li Milaneſi vadi per il Foſſo contiguo alla Strada neutrale delle Caſelle marcata in Mappa con lettera D., qual ſpazio reſta contenzioſo con Caravaggio, negando la loro linea, con la quale includono il Paſcolo, detto Valarſa, di ragione della Comunità di Capralba, ed altro pezzo arratorio vidato di ragione della Rettoría della ſteſſa Comunità, indi per la metà del Nodello vivo N. 4.

MISANO
Milaneſe.

Pietro Roſſone Sindaco, e Deputato dice incominciare la linea di Confine col Cremaſco dalla metà del Foſſo, detto il Bochello ſegnato N. 5., proſeguendo per breve tratto con la

SEGUE CAPRALBA
Cremaſca.

Poſcia per la metà del Bochello N. 5. continuando per breve ſpazio con la linea punteggiata N. 6., indi per la Roggia, detta Gardella N. 7., e con la Strada, detta del Capadino,

SEGUE MISANO
Milaneſe.

la linea punteggiata N. 6., ove ſi perde il Foſſo, continuando con la Roggia Gardella marcata N. 7. tutta Milaneſe, indi con la Strada, detta del Capadino ſegnata N. 8. pure Milaneſe, poſcia con Argine controverſo notato N. 9., e Foſſo Colatore ſegnato N. 10. de' Milaneſi.

SEGUE CAPRALBA
Cremaſca.

ſegnata N. 8., poi con Argine controverſo notato N. 9., e da qui concordemente con Milaneſi ſino al N. 10. de' medeſimi.

VAILATE
Milaneſe.

Giuſeppe Cazulano Sindaco, e Deputato dice incominciare la linea di Confine di queſto Territorio dalla Roggia ſegnata N. 11. propria della ſteſſa Comunità, e continuare con la Roggia, detta Cremaſca marcata N. 12., ſeguendo per la Strada ſegnata N. 13, che ſi eſtende dal Capitello, ſopra cui lo Stemma Veneto, ſino al N. 14., indi con le Roggette ſegnate N. 15. ſino al N. 16. permettendo alli Cremaſchi il ſolo tranſito per la Strada N. 13., e 16., ſeguendo la Roggia N. 17. tutta compreſa, e per la metà della Roggia N. 18. continuare con la Strada N. 19. de' Neutrali, po-

SEGUE CAPRALBA
Cremaſca.

Quale termina colla Roggia ſegnata N. 11. propria della Comunità di Vailate.

FARINATE
Cremaſco.

Fermo Paveſe Sindaco, e Deputato incomincia la linea di Confine Territoriale con li Milaneſi dal N. 11. per la Roggia Cremaſca tutta compreſa, paſſando per il Capitello, in cui il Stemma Veneto ſegnato N. 12., indi per il Foſſo laterale alla Strada Cremaſca N. 13. terminando ſull' angolo della Caſſina, detta Colombara de' PP. di S. Agoſtino di Crema.

PI-

SEGUE VAILATE
Milaneſe.

poſcia per mezzo della Roggia N. 20., e per la metà del Fontanile torbido N. 21., avanzando con una Strada pure de' Neutrali ſegnata N. 22. continua per li Numeri 23., e 24. ſeguendo con la linea puntata N. 25., e 26., indi proſiegue con la Strada, detta Neutrale marcata N. 27., il tranſito per la quale è preteſo dalli ſuddetti Comuniſti di Vailate, e finiſce col proprio Argine marcato N. 28.

PIRANICA
Cremaſca.

Gio: Battiſta Barber incomincia la linea di Confine territoriale dal Foſſo ſegnato N. 14. proſeguendo per il N. 15., e continua con eſſo ſino al N. 16., indi proſiegue per la Roggia Cremaſca tutta compreſa ſino alla lettera F.

AZZANO
Cremaſco.

. . . . Sindaco, e Deputato incomincia la linea di Confine territoriale del Comune ſuddetto dalla lettera F., e proſiegue con la Roggia Cremaſca tutta compreſa, indi con il Foſſo laterale alla Strada de' Neutrali ſegnato G., poſcia con altro Foſſo marcato H. I. ſino alla Fontana del Balarino ſegnata K., e da qui ſi avanza per li Foſſi L. M. ſino alla lettera N., poſcia per li Foſſi O. P., e Q., che reſta di rincontro al N. 28.,

---

AGNADELLO
Milaneſe.

Giovanni Bettinoni Sindaco di detto Comune dice incominciare la linea di Confine di que-

SEGUE AZZANO
Cremaſco.

e da detta lettera Q. proſiegue concordemente con Milaneſi ſino al N. 30.

SEGUE AGNADELLO
Milaneſe.

queſto Territorio dal Foſſo colatore de' Cremaſchi ſegnato N. 29., e continua colla Roggia, detta la Badeſſa pure Cremaſca marcata N. 30., continuando con altra Roggia Cremaſca ſegnata N. 31., detta il Fontanile, indi per mezzo al Foſſo Colatore N. 32., e per metà della Strada, detta del Guado Zechino marcata N. 33., poſcia per mezzo alli Foſſi ſegnati N. 34., e finalmente per la Strada, o ſia Argine N. 35. di ragione della ſuddetta Comunità, permettendo alli Cremaſchi il poter paſſare per ſervigio de' Campi della Caſſina, detta la Coſta Cremaſca, indi per tutta la Strada N. 36. di ragione, come ſopra.

CASSINE DE' GANDINI
Cremaſche.

Gio. Battiſta Valadino Sindaco, e Deputato incomincia la linea territoriale dal N. 31. concordemente con Milaneſi ſino al N. 35. quale ſi pretende ſia metà compreſo, e che la Strada ſegnata N. 36. ſia tutta di ragione del loro Comune.

PANDINO
Milaneſe.

Ferdinando Piacentino Sindaco, e Deputato della ſteſſa Comunità aſſeriſce principiare il Confine del ſuo Territorio dalla Roggia, detta Sabbionino ſpettante ai Pandineſi ſegnato N. 37., indi proſe-

SEGUONO LE CASSINE DE' GANDINI
Cremaſche.

Indi proſiegue con la loro linea per la metà della Roggia, detta Sabbionino marcata N. 37., e per la metà del Colatore Tormo N. 38. ſino al N. 39.

PA-

SEGUE PANDINO
Milaneſe.

ſeguire con il Colatore Tormo tutto Milaneſe marcato N. 38., poſcia per il Tormo proprio della ſuddetta Comunità ſegnato N. 39., e con eſſo ſino al N. 40., continuando con il medeſimo per il N. 41. terminando con la Roggia Migliavacca tutta attinente al predetto Comune, ſegnato N. 42.

PALAZZO
Cremaſco.

Incomincia la linea territoriale all'ultimo N. 40. per la metà del Tormo, e termina all'ultimo N. 41., dove il Tormo ſi divide in due parti giuſtamente.

MONTE
Cremaſco.

Felice Vanazzo Sindaco, e Deputato incomincia la linea territoriale dal N. 42., dove il Tormo ſi divide in due parti giuſtamente.

DOVERA, CON POSTINO,
Milaneſe.

Andrea Bottone Deputato della detta Comunità dice incominciare la linea di Confine territoriale alla Roggia Migliavacca tutta compreſa ſegnata N. 43., indi col Foſſo N. 44. continuando con la Migliavacca N. 45., poſcia per la metà del Foſſo N. 46., e parimenti per mezzo d'altri Foſſetti notati N. 47., e per ultimo finire con altri Foſſi marcati N. 48., tutti proprj del ſuddetto Comune.

SEGUE MONTE
Cremaſco.

E da detto N. 42. proſiegue colla Roggia Migliavacca ſino all'imboccatura del Foſſo morto, continuando per il medeſimo ſino alla Roggia Foſſone al N. 43., poſcia per la Migliavacca ſino al N. 44., indi per il Foſſetto ſegnato con lo ſteſſo Numero, e da qui ritorna nella Migliavacca ſino all'ultimo N. 45., proſeguendo col Foſſetto ſegnato N. 46., e parimenti per mezzo d'altri Foſſi ſegnati N. 47., e 48.

CRESPIATICA
Lodigiana.

Giacomo Paladino Sindaco, e Deputato della ſuddetta Comunità aſſeriſce incominciare il Confine del ſuo Territorio andando per la metà del Foſſo ſegnato N. 49., proſeguendo con la Roggia di Caſa marcata N. 50., indi per la metà della Roggia Benzona notata N. 51., poſcia per mezzo della Roggia Vedria ſegnata N. 52., e finalmente ripiglia la ſuddetta Roggia Benzona marcata N. 53. metà compreſa, e dal termine, in cui ſcolpite le lettere T. C. in avanti, tutta preteſa dalli Cremaſchi.

SEGUE MONTE
Cremaſco.

E dal detto N. 48. continuando col N. 49. termina con la Roggia, detta di Caſa, marcata col N. 50.

VAJANO.
Cremaſco.

Bartolommeo Girardi Sindaco, e Deputato della ſuddetta Comunità aſſeriſce, che il ſuo Confine territoriale incomincia dal primo N. 51., proſeguendo per metà della Roggia Benzona, poſcia per mezzo alla Roggia Vedria ſegnata N. 52., non hanno alcuna differenza con quelli di Creſpiatica, ſolo che ſi riſervano l'uſo della Strada anticamente praticata, e ſegnata in Mappa.

BAGNOLO
Cremaſco.

Paolo Facco Sindaco, e Deputato della ſuddetta Comunità aſſeriſce incominciare la linea di Confine territoriale nella Roggia Vedria ſegnata N. 52., dove termina il Comune di Vajano, e proſiegue per la Roggia Benzona tutta compreſa dal termine in avanti, in cui ſcolpite le lettere T. C.

E con queſte due ſovracitate Comunità, ultimaſſimo anche la porzione de' Confini del Piano, nel quì unito Diſegno dimoſtrata; e pregiandoci dell'onore di riproteſtarſi, ci diciamo = Dell'Eccellenze Voſtre = Agnadello 20. Gennaro 1754. = Umiliſſimi, Divotiſſimi, ed Obbligatiſſimi Servidori = Subſcript. Giuſeppe Maria Gattoni Ingegnere Collegiato di Milano, e Delegato, ec. = Subſcript. Andrea Saraval Alfier, ed Ingegnere Veneto =

B.

IN Nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, ac glorioſiſſimæ Virginis Matris Mariæ, Beatiſſimorumque Marci, & Ambroſii, totiuſque Curiæ Cœleſtis triumphantis Amen; Anno a Nativitate ejuſdem, milleſimo quadringenteſimo quinquageſimo ſexto, Indictione quarta, die Mercurii quarto menſis Auguſti, ſecundum curſum Civitatis Mediolani. Cum poſt celebratam Pacem in Civitate Laudæ inter Illuſtriſs. Principem, & Excellentiſs. DD. Franciſcum Foſcari Dei Gratia Venetiarum Ducem, & Excellentiſs. Dominium, & Commune Venetiarum ex parte una, & Illuſtriſs. Principem, & Excellentiſs. D. Franciſcum Sfortiam Vicecomitem Ducem Mediolani, Papiæ, Angleriæque Comitem, ac Cremonæ Dominum ex parte altera, exortæ fuerint differentiæ inter ipſas Partes occaſione confinium, & quorumdam Locorum, quæ unaquæque Partium prædictarum ad ſe ſpectare, & pertinere dicebat, aſſerente præfato Illuſtriſs. D. Duce Venetiarum, quod loca, quæ dicuntur loca illorum de Arrigonibus, & quartinonibus in Valle Taegii, nec non Montis Leuci cum ſuis juribus, & pertinentiis, & item aliqua pars Territorii citra foſſatum Pergamenſe verſus Glaream Abduam, & item Strata Cremonenſis verſus Mozanicam per tranſverſum apud foſſatum ipſum Pergamenſe uſque ad flumen Serii ad præfatum Illuſtriſs. Dominium Venetorum ſpectant, & pertinent, & e contra dicente præfato Illuſtriſs. D. Duce

Me-

Mediolani, loca, & jura, de quibus ſupra, ad ſe ſpectare, & pertinere, & alia inſuper, videlicet Valles Tortam, Aurariam, & Taegii, Locum Pecini cum ſuis juribus, & pertinentiis, tamquam exiſtentia de Ducatu Mediolani, & ex membris Vallis Saxinæ, Locum Caſtelletti, & Campum Tortum juris Abbatiæ de Cereto, nec non Stratam Cremenſem, qua itur a Strata Cremonenſi prope foſſatum Pergamenſe uſque ad aggerem dividentem Territorium Cremonenſe a Territorio Cremenſe. Tandem conſiderantes prælibati Illuſtriſs. Principes, & Excellma Dominia quam dulce, quamve omnibus eorum ſubditis fructuoſum ſit nomen Pacis, quam propter ſummam benevolentiam, & charitatem, qua inter ſe ipſos iidem Principes multis hinc inde collatis, & acceptis beneficiis conjuncti ſunt inter ſe ſe, nullis adhibitis mediatoribus contraxerunt; volentes eadem mentis diſpoſitione pacem inconcuſſam reddere, qua ad ipſam devenerunt, non tam attendentes quid cui Partium jure debeatur, quam quid expediat habere ad præcidendas inter, & utrinque, & utriuſque Partis ſubditos differentiarum, & ſcandalorum occaſiones, ſponte, & ex certa ſcientia ad infraſcriptas Conventiones, & pacta devenerunt præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani pro una parte, & Magnifici DD. Carolus Marino, & Nicolaus Canalis, Artium, & Juris utriuſque Doctor, Oratores, & Mandatarii, ac Procuratores, & Sindici prælibati Illuſtriſs. DD. Ducis, & Domii, ac Communis Venetiarnm ex altera, ad infraſcripta omnia, & ſingula ſpecialiter conſtituti ut patet per Inſtrumentum ſolemne dicti eorum mandati per nos Notarios infraſcriptos viſum, & diligenter examinatum in publica, & authentica forma tenoris ſubſequentis, videlicet.

In Chriſti Nomine Amen. Anno a Nativitate ejuſdem milleſimo quadringenteſimo quinquageſimo ſexto, Indictione quarta, die quinto decimo Menſis Maii. Illuſtriſs. Princeps, & Excellentiſs. D. Franciſcus Foſcari Dei gratia inclytus Dux Venetiarum, &c. una cum ſuis conſiliis ad infraſcripta, & alia exercenda ordinatis, & ſpecialiter deputatis, & ipſa conſilia una cum ipſo D. Duce unanimiter, & concorditer eorum nemine diſcrepante pro ſe, & Succeſſoribus ſuis, de nomine,

& vice Illuſtriſs. D. Ducalis Dominii, & Communis Venetiarum ſponte, libere, & ex certa ſcientia, animoque deliberato, omnibus melioribus modis, via, jure, & forma, quibus magis, melius, validius, & efficacius potuerunt, & poſſunt, cum interventu omnium, & ſingularum ſolemnitatum, quæ in hujuſmodi rebus requiruntur, tam de hujus Civitatis conſuetudine, quam de jure, ordinavit ſuos, & dictos D. Ducis, Dominii, & Communis Venetiarum, Sindicos, Actores, Factores, veros, & legitimos Procuratores, & certos nuncios ſpeciales, & quidquid amplius, & melius dici, & eſſe poſſit, & de jure ſanius intelligi, ſpectabiles, & generoſos Viros DD. Carolum Marino Capitaneum Brixiæ, & Nicolaum de Canali Doctorem Capitaneum Pergami honorabiles Cives ſuos abſentes, tanquam præſentes in omnibus ipſius Illuſtriſs. D. Ducis, Dominii, & Communis Venetiarum, & ſubditorum, & fidelium ſuorum litibus, cauſis, controverſiis, & differentiis, & querelis civilibus, & criminalibus, præſentibus, & futuris, quæ occaſione confinium Stratæ, qua itur ex Pergamo Cremam, & Caſtelleti Cremenſis, & foſſati, & de non nullis locis Territorii Pergamenſis, & quibuſcumque aliis locis quomodolibet poſſent occurrere inter ipſum Illuſtriſs. D. Ducem, & Dominium, ac Commune Venetiarum ex una, & Illuſtriſs. D. Ducem Mediolani ex altera parte, ſpecialiter, & expreſſe ſindicario, & procuratorio nomine, quibus ſupra, ad ineundum, tractandum, practicandum, concludendum, & componendum, concordandum, tranſigendum, & conveniendum, ac ipſas differentias finiendum, judicandum, decidendum, terminandum, & finiendum quæcunque pacta, conventiones, concordiam, & terminationem, & quælibet alia, quæ agerent cum Illuſtriſs. D. Duce Mediolani, vel cum Deputatis ab Excellentia Sua, & inſuper ad ponendum, & limitandum, ac deſignandum confinia ipſarum Partium, & ſubditorum ſuorum, ut invicem pacifice, & quiete vivere poſſint, & pro præmiſſis, & ſingulis Inſtrumenta, contractus, & quaslibet alias ſcripturas neceſſarias, & opportunas, ac commiſſiones, & obligationes, & alia quæcunque opportuna faciendum, rogandum, ac fieri faciendum, cum pactis, promiſſionibus, &

obligationibus, clauſulis, ſtipulationibus, pactis, & renunciationibus neceſſariis, & opportunis, & requiſitis, prout eiſdem DD. Sindicis, & Procuratoribus viſum fuerit expedire; & generaliter ad omnia, & ſingula dicendum, faciendum, procurandum, & exercendum quæ in prædictis, & circa prædicta, & in connexis, & dependentibus ab eiſdem neceſſario fuerint utilia, & quomodolibet opportuna, & quæ ipſimet conſtituentes facere poſſent, ſi perſonaliter intereſſent, etiam ſi talia forent, quæ mandatum exigerent ſpeciale; Dantes, concedentes prædicti DD. conſtituentes dictis eorum Sindicis, & Procuratoribus in prædictis, & circa prædicta, & in connexis, & dependentibus ab eiſdem, & in aliquo eorum, ac prorſus extraneis plenum, liberum, & generale mandatum, ac etiam ſpeciale uti exigitur, cum plena, libera, generali, & ſpeciali adminiſtratione, & poteſtate. Promittenteſque dicti conſtituentes firma, grata, & rata habere, attendere, & obſervare quæcunque dicti eorum Sindici, & Procuratores in prædictis, & circa prædicta, & in dependentibus, & connexis, ac prorſus extraneis duxerint facienda, & non contrafacere, vel venire, dicere, vel opponere ſub hipotheca, & obligatione omnium, & ſingulorum bonorum ipſius D. Ducis, Dominii, & Communis Venetiarum præſentium, & futurorum. Actum Venetiis in Ducali Palatio in Sala duarum happatum, præſentibus Egregio, & Sapientibus Virís D. Franciſco della Siega honorabili Cancellario, & Hieronymo de Nicola, & Bertucio Higio Secretariis Aulæ Venetiarum, & aliis teſtibus ad hæc vocatis ſpecialiter, & rogatis. In quorum fidem, & evidentiam pleniorem præfatus D. Dux, Dominium, & Commune Venetiarum præſens Inſtrumentum fieri juſſerunt, & bulla ſua plumbea pendenti muniri. Ego Ludovicus de Bracchis filius q. D. Joannis Venetus publicus Imperiali auctoritate Notarius, ac Judex ordinarius, nec non Ducalis Aulæ Venetiarum Scriba prædictis omnibus, & ſingulis interfrui, & juſſu præfati Illuſtriſs. D. Ducis, ac rogatus ſcripſi, & publicavi, ſignumque meum appoſui conſuetum in hunc modum, videlicet.

Et primo circa differentias, & debbata Pecini, Vallis Auratiæ, & Vallis Tortæ, quas petebat prælibatus Illuſtriſs. D.

Dux

Dux Mediolani contentus remanſit idem Illuſtriſs. D. Dux Mediolani libenti animo, quod remaneant præfato Illuſtriſs. D. Duci, & Dominio Venetiarum & ſimiliter illa pars Vallis Taegii, quæ poſſidetur de præſenti per præfatum Illuſtriſs. Dominium Venetiarum, & maxime locus prædictus Pecini, Saucioni, & omnia alia loca, quæ tenentur, & poſſidentur per præfatum Illuſtriſs. Dominium Venetiarum in dicta Valle Taegii. Et e contra contentum remanſit Illuſtriſs. Dominium Venetiarum prædictum, ſive prædicti D. Carolus, & Nicolaus Mandatarij, & Oratores, ut ſupra, pro ipſo Illuſtriſs. Dominio Venetiarum, quod prædicto Illuſtriſs. D. Duci Mediolani liberæ remaneant illæ partes Vallis Taegii, quæ de præſenti per præfatum Illuſtriſs. D. Ducem Mediolani poſſidentur & maxime Orrigoni, Arrigoni, Rognoni, & Quartironi cum aliis infraſcriptis locis videlicet Canto, Abtenterga, Pianchello, la Lavina, Vidiſetta, Anolaſio, Pratovinio; Eccleſia vero S. Bartholomæi remaneat in juriſdictione ejus partis, in qua ſituata eſt; & denique omnia alia Loca, quæ de præſenti tenet, & poſſidet præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani, & in dicta Valle Taegii.

Circa differentias rerum Leuci, quæ ſunt ultra Abduam videlicet Vallis Martironi, & Loci Brumani, quas petebat Illuſtriſs. Dominium Venetiarum præfatum, convenerunt, & concordes remanſerunt dictæ Partes, quod ſupraſcripta Vallis Martironi, & dictus Locus Brumani, & alia Loca, quæ præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani de præſenti poſſidet, ita in monte, ſicut in plano Leuci liberè remaneant præfato Illuſtriſs. D. Duci Mediolani, & maxime, quod antiquitus eis adminiſtrabatur jus per Poteſtatem Leuci.

Circa autem differentias, quæ noviter exortæ ſunt pro confinibus circa foſſatum Pergamenſe in Locis dictarum differentiarum; convenerunt dictæ Partes, & concordes remanſerunt, quod tantum ſe extendere intelligantur, & remaneant dicta confinia, quantum ſe extendebant, & erant vivente Illuſtriſs. qu: D. Duce Philippo Maria pro majori parte temporis.

Quantum ad debbatum, & differentiam Caſtelletti, & prope Ceretum, convenerunt, & concordes remanſerunt dictæ Partes, quod præfato Illuſtriſs. D. Duci, & Dominio Venetia-

rum remaneat poſſeſſio Caſtelletti, quemadmodum remanſit præterito proximo tempore, ſine præjuditio tamen jurium, & juriſdictionis Abbatiæ Cereti, cujus Abbates ſemper uti poſſint juribus ſuis contra præfatum Dominium Venetiarum, hoc ſemper intellecto, quod nulli dictarum Partium, cui remanebit dictus locus, liceat aliquod conſtitui facere fortalitium, neque pati per alium quempiam fieri; quod ſi aliquod fortalitium eſſet, explanetur, & in totum ſolo æquetur.

Juriſdictio vero Campi Torti remaneat, & applicata eſſe intelligatur Caſtelletto; poſſeſſio autem ipſius Campi Torti remaneat, & eſſe intelligatur eorum, qui tenent, gaudent, & poſſident de præſenti Ceretum, aut in futurum tenebunt, gaudebunt, & poſſidebunt prædictum locum Cereti, ita, & taliter, quod ſibi liceat libere conducere, & conduci facere omnes fructus naſcentes, ſive naſcituros ſuper dicta poſſeſſione, Campi Torti, quo ipſis, vel ipſi placuerit, & viſum fuerit abſque licentia, & ſine contradictione Officialium Cremæ, aut alterius cujuſcumque perſonæ.

Item convenerunt ſupraſcriptæ Partes, quod Strata Cremenſis libere remaneat prælibato Illuſtriſs. Dominio Venetiarum, & de ea diſponere poſſit, quemadmodum ſibi placuerit, cum conditionibus tamen infraſcriptis. Similiter contentatur præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani, quod Strata, quæ appellatur Cremonenſis, incipiendo a Strata Cremenſi incluſive, quæ decurrit verſus Mozanicam uſque ad flumen Serii excluſive cum toto Territorio incluſo inter dictum flumen Serii, & Stratam prædictam, remaneat eidem Illuſtriſs. D. Dominio Venetiarum, exceptis locis Solæ, & Caſſinarum de Sichis cum eorum poſſeſſionibus dictis locis pertinentibus, quia in præſenti tenentur, & poſſidentur per ipſum Illuſtriſs. D. Ducem Mediolani, & ſibi reſervantur, cum hac tamen conditione, quod ſubditi, & habitatores Civitatum, Terrarum, & Locorum ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani poſſint libere verſus ſuas Terras tranſire, ire, & redire per eamdem Stratam nuncupatam Cremonenſem veterem, & novam abſque aliqua ſolutione Datii, vel Gabellæ, etiam pro quanto ſe extendat dicta Strata Cremenſis ex traverſo cum omnibus eorum beſtiis, mercantiis, rebus, & bonis, etiam abſque aliqua

qua obligatione accipiendi bullettas, & teneatur præfatum Illuſtriſs. Ducale Dominium facere aptari, & reparari dictam Stratam nuncupatam Cremonenſem, & caſu, quo præfatum Illuſtriſs. Dominium prætermitteret eam Stratam aptari, & reparari facere, liceat tunc præfato Illuſtriſs. D. Duci Mediolani ipſam aptari, & reparari facere, & ubi dicta Strata non eſſet habilis ad meandum, tunc liceat ſubditis, & habitatoribus ut ſupra ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani tranſire etiam per Territorium Cremenſe verſus Terras præfati Illuſtriſs. D. Ducis abſque aliqua ſolutione Datii, vel Gabellæ, ut ſupra.

Item, quod non liceat præfato Illuſtriſs. Ducali Dominio Venetiarum fieri facere, aut conſtrui facere aliquod opus vel fortilitium, vel Seriolam in dictis Stratis Cremonæ, & Cremonenſis, & Territorio, quod vigore præſentis Contractus remanet præfato Illuſtriſs. Ducali Dominio plus, aut aliter, quam ſint de præſenti, nec pro aggeribus, & erectione Stratarum, nec aliquo cavamento faciendis, ſalvo tamen quod pro reparationibus, & reaptationibus earum, quæ ſunt de præſenti, aut ſint magis habiles ad meandum. Promittentes præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani pro una parte, & præfati Magnifici Oratores, Procuratores, Mandatarii, & Sindici prælibati Illuſtriſs. D. Ducis, & Dominii, & Communis Venetiarum pro altera parte, ſub obligatione, ſeu modis, & nominibus quibus ſupra, & omnium bonorum ſuorum mobilium, & immobilium præſentium, & futurorum pignori ſibi viciſſim, & ad invicem, videlicet una Pars alteri, & altera alteri præſentibus, ſtipulantibus, & recipientibus viciſſim, & ad invicem, quod ipſæ Partes, & utraque earum modis, & nominibus, quibus ſupra, ſemper, & omni tempore præſens in Statum, & omnia, & ſingula in præſenti Inſtrumento contenta attendent, obſervabunt, adimplebunt, & exequutioni mandabunt, & ratum, gratum, & firmum, & rata, grata, & firma habebunt, & tenebunt, & nullo tempore contrafacient, nec venient aliqua ratione, nec cauſa, de jure, nec de facto per ſe ſe, aut per ſubmiſſam perſonam directe, nec per indirectum, aut aliquo quæſito colore. Et quod omnia, & ſingula facient, attendent, &

ob-

obſervabunt ipſæ Partes, & utraque earum modis, & nominibus, quibus ſupra, ſub refectione, & reſtitutione omnium expenſarum, damnorum, & intereſſe litis, & extra proinde faciendarum, & ſuſtinendarum prædictis cauſa, & occaſione. Renunciando exceptioni præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani, & prædicti Magnifici D. Oratores, Procuratores, & Mandatarii, & Sindici modis, & nominibus, quibus ſupra, non facti, & non celebrati hujuſmodi Inſtrumenti, pactorum, & conventionum modo, & forma præmiſſis, & prædictorum, & infradictorum omnium, & ſingulorum non ita, & taliter actorum, & factorum, & omni probationi, & defenſioni in contrarium. Inſuper prædictæ Partes, videlicet præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani in animam ſuam, & prædicti Magnifici DD. Oratores, Procuratores, Mandatarii, & Sindici ut ſupra, modis, & nominibus, quibus ſupra in animam ſuam, & dictorum ſuorum Principalium juraverunt prædicta omnia, & ſingula ſemper, & omni tempore rata, grata, & firma habere, & tenere, & nullo tempore contrafacere, vel venire aliqua ratione, vel cauſa, de jure, nec de facto, directe, nec per indirectum, palam, vel occulte per ſe, neç ſubmiſſam perſonam, nec aliquo quæſito colore.

Inſuper convenerunt dictæ Partes, quod in termino unius menſis prox. fut. præfatum Illuſtriſs. Ducale Dominium Venetiarum, ſi conventiones, & pacta in præſenti contractu contenta ſibi placuerint, teneatur per publicum Inſtrumentum omnia in dicto præſenti contractu cum inſertione ipſius ratificare, & approbare, & ratificationem mittere præfato Illuſtriſs. D. Duci Mediolani; caſu autem quod concordia, & conventiones ipſæ ſibi non placuerint, & per præfatum Illuſtriſs. Dominium Venetiarum infra præfixum tempus dicta ratificatio non mittatur, tunc ſupraſcripta omnia locum non habeant, ſed ſtetur judicio DD. Arbitrorum Communium per Partes infra menſes duos inde proxime ſequuturos eligendorum, & ſi non fuerint dicti Arbitri concordes, tunc infra alios duos menſes inde futuros per Partes ipſas eligatur tertius, quibus tamen differentiis, & terminis pendentibus, & quo uſque fuerit ſententiatum in cauſa, per Partes nihil in-

novetur, ſed omnia ſtent, & remaneant in eodem gradu, in quo ſunt de præſenti, & prædicta omnia, & ſingula contenta in præſenti contractu fecerunt, & faciunt Partes ipſæ ſine præjudicio, & cum reſervatione omnium, & ſingulorum contentorum in capitulis pacis, & ligæ, niſi pro quanto in præſenti contractu reperiatur eſſe proviſum. Et de prædictis omnibus, & ſingulis prælibatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani, & prædicti Magnifici DD. Carolus, & Nicolaus Procuratores, Mandatarii, Oratores, & Sindici, modis, & nominibus, quibus ſupra juſſerunt, & jubent quod nos Antonium de Campolongo quond. Alberti Civem Patavinum, & Jacobum de Perego qu: D. Vannini Notarios infraſcriptos, & utrumque noſtrum publicum debere confici Inſtrumentum, unum, & plura ejuſdem tenoris, & ſubſtantiæ cum appoſitione ſigillorum ipſius Illuſtriſs. Dominii Venetiarum, & ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani.

Actum Mediolani in Curia Arenghi ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani in Camera nova ſuperiori reſpiciente verſus Eccleſiam Sanctæ Mariæ Majoris Mediolani ſolitæ reſidentiæ diurnæ ipſius Illuſtriſs. D. Ducis. Interfuerunt ibi Teſtes Spectabiles, & Nobiles D. Gaſpar de Martinengo filius Magnifici Militis D. Antonii Civis Brixienſis, D. Franciſcus de Placentia de Crema legum Doctor natus qu: D. Joannis habitator Cremæ, Comes Nicolinus de Calepio fil. qu: D. Comitis Truſardi habitator Civitatis Pergami, Leonardus de Prepoſulo natus D. Benedicti, Civis, & habitator Pergami, Marcus de Saardis fil. qu: D. Georgii Civis, & habitator Pergami, Daniel de la Capra natus qu: D. Bettini habitator Civitatis Venetiarum, Hieronymus de Advocatis filius D. Decii Civis Brixiæ, & Gulielmus de Rota filius qu: D. Marcheſini habitator Civitatis Pergami, nec non Magnifici, & Spectabiles Viri D. Nicolaus de Arcimboldis, Angelus Simonetta, Thomas de Rate miles, Sæna de Curte miles, & Doctor, ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani Conſiliarii, Gaſpar de Vicomercato Comes Valentiæ, & Ducalis armorum Ductor natus qu: Spectabilis legum Doctoris D. Tadioli, Petrus de Puſterla Ducalis Aulicus, Antonius de Boſſiis legum Doctor, natuſque D. Joannis ex Magiſtris Intratarum Ducalium

extra-

extraordinariorum, & D. Jacobus de Triultio miles, & Doctor Ducalis Aulicus omnes Teſtes noti, idonei, ad præmiſſa omnia, & ſingula ſpecialiter habiti, & vocati, ac rogati, nec non præſentibus Pronotariis Georgio de Panitiis filio Galiſii P. N. P. S. Stephani ad noxigiam, & Joanne Veſconto de miſtis filio qu: Bonati P. O. P. S. Babilæ intus ambobus Civitatis Mediolani Notariis, & Pronotariis.

Ego Antonius de Campolongo qu: Alberti de Padua publicus Imperiali auctoritate Notarius Judex Ordinarius, & ſupraſcriptorum duorum Oratorum, Procuratorum, & Sindicorum Illuſtriſs. Ducalis Dominii Venetiarum Scriba, & Cancellarius juſſus tradidi una cum infraſcripto Notarius Jacobo de Perego, ſignumque meum Tabellionatus appoſui in fidem, & teſtimonium præmiſſorum, & me ſubſcripſi.

Ego Jacobus de Perego filius qu: D. Vannini Civitatis Mediolani P. N. P. S. Stephani ad Nuxigiam Notarius publicus, ac etiam Notarius, & Scriba prælibati Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani, &c. juſſus tradidi una cum ſupraſcripto D. Antonio Campolongo Notario ſupraſcripto, ſignumque meum Tabellionatus appoſui in fidem, &c., & teſtimonium præmiſſorum, & me ſubſcripſi.

Et ego Cichus Simonetta qu: Antonii de Calabria ſupraſcripti Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani Secretarius prædictis omnibus interfui, & juſſu Excellentiæ Suæ ad majorem præmiſſorum fidem me propria manu ſubſcripſi, & præſens Inſtrumentum ſuo Ducali pendente ſigillo muniri feci, &c.

In Chriſti Nomine Amen. Anno Nativitatis ejuſdem milleſimo quadringenteſimo quinquageſimo ſexto, Indictione quarta, die duodecima menſis Auguſti. Cum in præſentibus milleſimo, Indictione, & menſe, die vero quarto in Civitate Mediolani Illuſtriſs., & Eccellentiſs. D. Franciſcus Sfortia Vicecomes Dux Mediolani, Papiæ, Angleriæque Comes, ac Cremonæ Dominus ex una parte, & Spectabiles, & Egregii Viri DD. Carolus Marino, & Nicolaus de Canali Artium, & utriuſque Juris Doctor Nobiles Cives Venetiarum Oratores, Mandatarii, & Procuratores, ac Sindici Illuſtriſs. Principis, & Excellentiſs. D. Franciſci Foſcari, Dei gratia incliti Ducis, ac Excellentiſs. Dominii Venetiarum parte ex altera ad cer-

tas

tas compoſitiones, & concordia inſimul devenerint pro non nullis differentiis ſubortis occaſione confinium, & quorumdam locorum Pergamenſium, & Cremenſium, & ſuperinde factum fuerit, & ſtipulatum quoddam publicum, & authenticum Inſtrumentum ſub die quarta menſis præſentis Auguſti, ſigillatum bulla pendenti ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani, ac ſcriptum, & ſubſcriptum manu Antonii de Campolongo qu: Alberti de Padua, & Jacobi de Perego qu: D. Vanini de Mediolano Notariorum publicorum, ac Egregii Viri Cichi Simonettæ qu: Antonii de Calabria ſupraſcripti Illuſtriſs. D. Ducis Secretarii, in quo quidem Inſtrumento inter cætera continetur, quod in termino unius menſis futuri a die celebrationis ipſius Inſtrumenti præfatus Sereniſs. Princeps, & Ducale Dominium Venetiarum, ſi conventiones, & pacta in ipſo Inſtrumento contenta ſibi placuerint, teneantur per publicum Inſtrumentum omnia in ipſo contenta contractu cum inſertione ipſius ratificare, & approbare, &c., ut in eo difuſius continetur. Præfatus Illuſtriſs. Princeps, & D. Franciſcus Foſcari, Dei gratia inclytus Dux Venetiarum, cum ſuis Conſiliis opportunis more ſolito ſolemniter congregatis, & ipſa conſilia una cum ipſo D. Duce, in quibus omnimoda poteſtas, arbitrium, & balìa conſiſtit, habentes plenam notitiam de contentis in dicto Inſtrumento, ac volentes ea omnia, quæ eorum nomine ſunt promiſſa, adimpleri, integraliter obſervari, unanimiter, et concorditer, nemine diſcrepante, ex certa ſcientia, animoque deliberato, omnimodo jure, via, et forma, quibus melius, et validius potuerunt, et poſſunt, ratificaverunt, approbaverunt, confirmaverunt, et emologaverunt, ac ratificant, approbant, et confirmant ſupraſcriptum Inſtrumentum conventionis, & pactorum, & omnia, & ſingula in dicto Inſtrumento contenta, & promiſſa, firma, & rata habere, & tenere promittunt, ac firmiter attendere, & inviolabiliter obſervari, & ad declarationem, et robur omnium præmiſſorum præfatus Illuſtriſs. D. Dux, et inclytum Dominium Venetiarum cum ſuis Conſiliis antedictis voluerunt, et mandaverunt per me Benedictum de Pavaris Notarium infraſcriptum de his omnibus hoc publicum confici Inſtrumentum, quod ad majorem certitudinem, et firmitatem

idem Illuſtriſs. D. Dux juſſit ejus bulla plumbea pendenti muniri. Actum Venetiis in Ducali Palatio in Sala veteri majoris Conſilii, præſentibus Egregis, et Nobilibus Viris D. Franciſco della Siega honorabili Venetiarum Cancellario, Ser Nicolao Segundino, Ser Bertutio Nigro, Ser Joanne de Reguardatis, et Ser Febo Capella, Ducalibus Secretariis, et aliis teſtibus ad præmiſſa vocatis, habitis, et rogatis.

Ego Benedictus de Pavaris, filius qu: Ser Stephani, Venetus publicus Imperiali auctoritate Notarius, ac Judex Ordinarius, nec non præfati Illuſtriſs. Ducalis Dominii Venetiarum Scriba, prædictis omnibus, et ſingulis, dum ſic, ut præmittitur, agerentur, et fierent, una cum prænominatis teſtibus præſens fui, eaque juſſu ipſius Illuſtriſs. D. Ducis, et Dominii Venetiarum, rogatus ſcripſi, et publicavi, ſignumque meum apposui, et quia in linea 39. a capite incipiendo erronee ommiſeram hæc verba, videlicet, et denique omnia alia loca, quæ de præſenti tenet, et poſſidet præfatus Illuſtriſs. D. Dux Mediolani, ea addidi in fine ultimæ lineæ hujus Inſtrumenti in reportatione ſigni.

Extractum a Regiſtro ſignat. F.F. exiſtente in Regio-Ducali Archivio Mediolani.

Subſcript. Marcus Antonius Platonus, Secret., et Archiviarius.

Concordat cum authentico in Actis exiſtente, & pro fide &c., Joſeph Antonius Mentaſchi, Regius apud Excellentiſs. Mediolani Senatum Cancellarius Coadiutor.

C.

In Archivio B. M. Virginis ad Fontem prope Caravagium reperitur Inſtrumentum tenoris ſequentis, videlicet:

IN Nomine Domini Noſtri Jeſu Chriſti. Anno a Nativitate ejuſdem milleſimo quadringenteſimo nonageſimo ſecundo, Indictione decima, die Mercurii undecima menſis Januarii.

Magnifici, et Clariſſimi DD. Dominicus Traviſonus, Eques Notarius Brixiæ, et Baptiſta Fondratus, Juris utriuſque Doctor, Comes, ac Ducalis Conſiliarius, Delegati, et Manda-

ta-

tarii Illuſtriſs., et Excellentiſs. Dominii Venetiarum, et Ducis Mediolani, ut patet publicis mandatis in ampliſſima forma in ipſos factis, a Nobis Notariis infraſcriptis viſis, et lectis, altero vero Veneto ſubſcripto manu Nicolai Aurelii, Venet. Secretarii, et publica Imp. auctoritate Not. ſub die 23. Junii prox. exacti in forma publica, et cum plumbea bulla pendente, altero vero Mediolani in forma litterarum Patent. dat. ſub die 26. Junii ſubſcripto cum ſigillo Ducali impreſſo, et ſignatura Magnifici D. Bartholomæi Calchi, Ducalis Secretarii etc., miſſi a Principalibus ſuis ad audiendum, terminandum, et componendum differentias, quæ diu vigerunt inter Communes ſubditos Cremenſes, et Caravagienſes, auditis ſæpius ipſis Partibus in contradictorio, et earum juribus, et allegationibus intellectis, viſiſque locis differentiæ, ad clariorem eorum notitiam, volentes, ut decens eſt benevolentiæ, et ſinceræ conventioni, quæ inter ipſos Potentatus Illuſtriſſimos intercedit, parere, et quiete hujuſmodi contentionibus finem imponere, ut ipſæ Communitates ſubditæ pacifice, et amicabiliter valeant vicinare, et mutuis commodis gaudere matura ſuper omnibus conſideratione habita etc. unanimes, et concordes terminaverunt, et judicaverunt Capſinam Marcheſii, et Petri de Ghiſonibus, poſitam in Contrata Valarſiæ, dirui, et deſtrui in totum debere per ipſos Ghiſonos in termino dierum octo, quæ nullo tempore in futurum reædificari poſſit, nec aliud ædificium conſtrui eo in loco, nec alibi ſuper poſſeſſionibus infraſcriptorum dictorum Ghiſonorum, et quæ ſolum ipſius Capſinæ, et aliæ petiæ Terræ prædictorum Ghiſonorum poſitæ in Contrata Valarſiæ prope ipſam Capſinam, quæ noviter menſuratæ ſunt perticarum ducentum triginta unius, vel circa inter ſuos notos confines, videlicet a mane via nova Caravagii in parte, et in parte hæredum Andrioli de Ferrariis, et in parte Presbyteri Franciſci de Martenis de Caravagio, et in parte Bonini de Maluſatis, a Meridie Foſſatum novum, a Sero Communis de Capralba, et in parte jura Eccleſiæ dicti loci, et in parte aqua Nodelli, et a Monte Georgii de Sivis in parte, et in parte Firmi de Vacchis, ſalvis aliis verioribus cohærentiis, ſint Territorium de per ſe; ita quod nullius juriſdictionis cenſeatur, cum hac con-

dictione,quod ſi maleficium aliquod ibi perpetrabitur per ſubditos nominatorum Potentatum, unuſquiſque eorum legitime poterit judicium ſuum exercere. Si vero per Forenſem perpetrabitur, det locus præventioni, liceatque, ut ſupra, Illuſtriſs. Potentatibus delinquentes eorum, dum modo in hoc loco legitime reperirentur, capi jubere, nec permittere ſceleſtum aliquem ibi commorari, nec locus ille quaſi aſilum Imperiale ſit, teneanturque ipſi Ghiſoni, & ſucceſſores, & quæcunque pro omni eo, quod publice ſolvere tenerent, dare, & reſpondere ſingulo anno in Feſto Aſſumptionis Beatiſſimæ Virginis Mariæ ducatos duos auri, videlicet unum Eccleſiæ S. Mariæ de Caravagio, & incipiat penſio prima in hoc proximo feſto venturo ipſius Beatiſſimæ Virginis, in reliquis vero partibus ubi Cremenſes ipſi confines habent agros Cremenſes cum Caravaginis ſubditis ipſius Illuſtriſs. D. Ducis Mediolani, poſſideant ambæ Partes terminos ſuos, prout de præſenti poſſident, nullam faciendo novationem, nec alterationem, aut turbationem de facto ipſis poſſeſſionibus ſub pœna exilii, & confiſcationis bonorum, quo uſque per ipſos Illuſtriſs. Potentatus ventum fuerit ad determinatam definitionem, & confinis ipſius Cremenſis, & Caravagii territorii, quo tempore quidquid unicuique Parti pro finibus ſtatutum fuerit, inviolabiliter obſervetur; Cum hac declaratione, quod ſi ex parte Illuſtriſs. Dominii Venet. aliquid innovetur, vel per Cremenſes, aut alios ejus Dominii ſubditos cum voluntate, ſeu auxilio, & favore prædicti Illuſtriſs. Potentatus Veneti, ſeu ejus Officialium intra Territorium, & fines a Caravaginis poſſeſſum tunc, & eo caſu ſuperius ſtatuta, & terminata ſint pro infectis, & irritis, & res ſint, & eſſe intelligantur in eo ſtatu, & gradu, in quo ipſæ erant ante præſentem terminationem, ordinationem, & compoſitionem, & citra præjudicium jurium utriuſque Partis, ablata vero omnia utrinque reſtituantur, et libera permittatur cuique poſſeſſio bonorum ſuorum, quæ omnia ſcripta præfati DD. Mandatarii dictis modis, et nominibus promiſerunt, et cuidam dederunt, et dant, obligando ſe ſe dictis modis, et nominibus, et omnia ſua dictis nominibus, et dictorum Principalium ſuorum bona, res, et jura mobilia præſentia, et futura, etiam ea,

quæ

quæ in obligatione generali non comprehenduntur pignori ſibi viciſſim, et ad invicem dictis modis, et nominibus ſtipulantibus, attendere etc., et de prædictis etc.

Concordat cum Copia ab Archivio B. M. Virginis ad Fontem prope Caravagium extracta, et pro fide etc.

Joſeph Antonius Mentaſchi, Regius apud Excellentiſs. Mediolani Senatum Cancellarius Coadiutor.

D.

Mantova 25. Aprile 1756.

Fiſſataſi dalle E. E. V. V. la maſſima di dividere li Beni neutrali, detti le Caſſine de' Graſſi, Carere, e Caſelle, ſituati ſul Confine fra il Territorio Cremaſco, e la Giara d' Adda Milaneſe, quali in occaſione delle controverſie nate, dopo la Pace di Lodi, reſtarono indeciſi tra' due Dominj, e che da noi ſono ſtati delineati, allorchè fummo a rilevare codeſto Confine; ſi ſono compiaciute ordinarci, che doveſſimo formare un progetto, col quale aſſegnaſſimo la metà di detti Beni a cadaun Dominio, anche colla ſmembrazione, e riſpettiva aggregazione di qualche parte del Territorio Milaneſe al Cremaſco, e riſpettivamente del Cremaſco al Milaneſe, per formare una linea di Confine più retta, e meno ſottopoſta a variazioni, che poſſibile foſſe.

Ci ſopravvenne in ſeguito l'ordine di cambiare li Beni poſti alla Mela, e li due Pezzi di Terra poſti nel Territorio d' Iſſo, ſegnati H. I., ſpettanti alli N.N. H.H. Benzoni con tanta parte de' ſuddetti Beni neutrali ſpettante al Cremaſco, in eſecuzione del quale incarico abbiamo conteggiati li detti due Pezzi Benzoni in Pertiche Milaneſi 157. tav. 3., e l'altro alla Mela, poſto nel Diſtretto di Gabbioneta, colla ragione di andare ſino alla metà delle Acque in Pertiche 230., miſura parimenti di Milano, e così in tutto Pertiche 387. tav. 3., alle quali aggiunte Pertiche 889. tav. 9. coerenti alle Caſſine Carere, ſegna-

gnate nell'anneſſo Diſegno colla lettera G., da ſtaccarſi dallo Stato di Milano, per fare un più retto Confine, è reſtato in credito lo Stato di Milano di eſſere reintegrato di Pertiche 1276. tav. 12.

Per darle adunque il compenſo, levati abbiamo al Cremaſco, e riportati al Milaneſe li Terreni precedentemente neutri, detti le Caſelle, di Pertiche 350. tav. 9., ed abbiamo, per lo ſteſſo fine di rendere più retto il Confine, e di reintegrare lo Stato di Milano, ſtaccati dal Cremaſco li due Pezzi di Terra, ſegnati in detto Diſegno colle lettere E. F. di Pertiche 825. tav. 12., con che reſta reintegrato il detto Stato di Milano, e reſta fiſſata una linea di Confine in ogni luogo quaſi retta, come l'E. E. V. V. ſi degneranno ravviſare dall'anneſſo Conto, e Diſegno.

Subordiniamo alle ſuperiori Comprenſioni dell'E. E. V. V. queſto noſtro penſiere, ſperando ſi compiaceranno, ove lo trovino conſentaneo alle maſſime preſcritteci, di approvarlo, e col più profondo oſſequio ci diamo l'onore di eſſere

Dell'E. E. V. V.

Sottoſ. *Umiliſſimi, Divotiſſimi, ed Obbligatiſſimi Servidori*

Giuſeppe Maria Gattoni Ingegnere Collegiato di Milano, e Delegato, ec.

Andrea Saraval Alfiere, ed Ingegnere Veneto.

Conto a tenore dell'appuntamento per la diviſione, e cambj in quello inteſi.

Li Beni neutrali da dividerſi ſono:	(Le Caſſine de' Graſſi -	Pert.	1018. 22.
	(Le Carere - - - - - -	„	467. 7.
	(Le Caſelle - - - - - -	„	350. 9.
Si uniſcono li due Pezzi del Cremaſco ſegnati E. F. di		„	825. 12.
Così pure il Pezzo ſegnato G. del Milaneſe di Pertiche 889. tav. 9., dal quale ſi detraggono Pertiche 63. tav. 21. per eguagliare li Pezzi del Cremaſco ſegnati E. F., con che reſtano - - -		„	825. 12.
Somma de' Beni da dividerſi per metà -		Pert.	3487. 14.
La metà ſpettante a cadaun Dominio ſi è		Pert.	1743. 19.

Ave-

Avere del Milaneſe, oltre la ſuddetta metà per Beni riportati nello Stato Veneto.

Reſiduo del Pezzo G. - - - - - - - - -	Pert.	63. 21.
Li due Pezzi de' N.N. H.H. Benzoni - - - - -	„	230.
Beni ſituati alla Mela - - - - - - - - - -	„	157. 3.
Sommano Pert.		451.

Riceve il Milaneſe.

Le Caſſine de' Graſſi P.		1018. 22.
Le Caſelle - - -	„	350. 9.
Li Pezzi E. F. levati dal Cremaſco -	„	825. 12.
Sommano P.		2194. 19.

Sono dovute al Milaneſe, oltre la ſua metà per li due Pezzi Benzoni, ed alla Mela, e per il reſiduo del Pezzo G. in tutto - - - „ 451.

Che ſottratte dalla ſoma ſovraeſpreſſa reſta - - - P. 1743. 19.

Riceve il Cremaſco.

Le Caſſine Carere P.		467. 7.
Il Pezzo G. levato dal Milaneſe - -	„	889. 9.
Li Beni ſituati alla Mela - - -	„	230.
Li Beni de' N.N. H.H. Benzoni - -	„	157. 3.
Riceve in tutto P.		1743. 19.

Giuſeppe Maria Gattoni Ingegnere Collegiato di Milano, e Delegato, ec.

Andrea Saraval Alfiere, ed Ingegnere Veneto.

E.

MDCXX. Die Martis vigeſimo ſexto Maii.

ILluſtriſſimi DD. Petrus Franciſcus Corius, Reg. Duc. Senator Mediolani, et Antonius de Ponte, Prætor, et Capitaneus

neus Cremæ pro Sereniſſima Republica Veneta, ambo delegati ad cognitionem, et deciſionem controverſiæ vigentis inter Communitatem, et homines Poſtini Glareæ Abduæ parte una, et Communitatem, et homines Montis Agri Cremenſis parte altera, de Aquis Rugiæ Meliavaccæ deſcendentibus ex Flumine Turmo, et earum uſu, et aquæductibus ad earum uſum deſervientibus, de quorum delegationibus appareret, prout infra, et quæ ſunt exempli ſequentis videlicet.

Philippus in Hiſpaniarum, etc. Rex, et Mediolani Dux, etc. Dilectiſſime noſter. Delegavimus ſuperiori proximo Menſe Martio Spectabilem Collegam veſtrum Dominum Papirium Cattaneum ad cognitionem, et deciſionem aliquarum controverſiarum de juriſdictione, et finibus inter Communitatem, et homines Poſtini Glareæ Abduæ, et Communitatem, et homines Montis Agri Cremenſis; Item aliarum inter Cremonenſes, et Cremenſes ſimul cum altero Delegato ex parte Reipublicæ Venetæ: Verum Dominus Cattaneus non ſatis firma valetudine utens, et aliis etiam impedimentis detentus ei delegationi incumbere non poteſt. Itaque ne propter hæc diferat, ex parte noſtra id, quod jam fuit ſtatutum, Vos in illius locum eligimus, et ſufficimus ex Sententia etiam Senatus noſtri, Vobiſque mandamus, ut ea faciatis in dictarum controverſiarum cognitione, et deciſione, quæ facere debuerat dictus Dominus Cattaneus virtute ſuæ delegationis, cujus præterea exemplum his noſtris incluſum habebitis. Dat. Mediolani die XVIII. Maii 1620. Signat. Alexander Beſutius. = a tergo Spectabili Juris Conſulto Domino Petro Franciſco Corio Senatori noſtro Dilectiſſimo = et ſigillat., etc. Mediolani die 17. Martii 1620. Spectabili Domino Papirio Cattaneo Senatori. Cum aliquot ab hinc annis actum fuerit de dirimendis controverſiis aliquibus ex ortis inter Communitatem, & homines Poſtini Glareæ Abduæ ſubditos noſtros parte una, & Communitatem, & homines Montis Agri Cremenſis parte altera, ex cauſa aquarum Fluminis, ſeu Torrentis Turmi, & aquæductuum ad earum uſum deſervientium. Item aliis inter Cremonenſes, & Cremenſes, in quibus etiam controverſiis agitur de intereſſe Fiſci noſtri, verum debito fine terminari tunc non potuerint, licet loca ipſa controverſa

ocu-

oculis ſubjecta fuerint per Delegatos hinc inde electos, a quibus & factæ fuerunt aliquæ proviſiones, & decreta per modum proviſionis exequutioni demandanda, interim, dum debiti proceſſus perficerentur, & definitive de illis agi poſſet. Nunc autem utrique parti expediat, ut jam tandem finiant, & præterea ex parte Reipublicæ Venetæ electus fuit arbiter ad earum cognitionem; Nos quoque ex Sententia Senatus noſtri, vos ex parte noſtra eligimus, vel potius jam electum, & antea deputatum confirmamus, mandantes denuo, ut ſimul cum ipſo Delegato accedatis in rem præſentem ad diem inter vos ambos dicendam, & loca ipſa, ſi ſit opus, rurſus viſitetis, & reſumptis hactenus agitatis jura partium, & utriuſque fiſci, ac mutuas prætenſiones intelligatis, & cognoſcatis, informationes ab utraque parte, ſive ab una, vel altera earum dandas ſumatis, proceſſuſque debitos inſtruatis, ac denique ipſas controverſias, quotquot ſunt, aut erunt, dirimatis pro juſtitia, vel prout utrique veſtrum magis expedire videbitur providendo interim, ut a via facti, & ab innovationibus abſtineat utrinque ſub pœnis per vos indicendis, dantes Vobis ex parte noſtra quamcumque opportunam auctoritatem ad prædicta, & alia quæcumque independentia, aut aliter quovis modo emergentia, vel etiam connexa tractandum, cognoſcendum, & terminandum, modo alia ſimilis auctoritas alteri Condelegato, vel delegando tributa ſit, aut tribuatur. Una autem vobiſcum veniet unus ex Egregiis Advocatis noſtris Fiſcalibus ad defenſionem jurium Fiſci noſtri. Tenor autem Delegationis Illuſtriſſimi Prætoris Cremæ ſequitur ut infra. Antonius Priola Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Eſſendo eccitate già alcuni anni certe controverſie tra gli uomini di Monte Cremaſchi ſudditi noſtri, e quei di Poſtino di Giara d'Adda ſopra l'eſtrazione dell'Acque del Tormo, e vaſi per condurli, ed altre differenze ancora fra gli uomini Cremoneſi, e Cremaſchi in materia di alcuni terreni, e luoghi poſti a quei Confini, alle quali tutte controverſie, e litigj per metter fine, furono delegati l'anno 1604. per la parte Regia, e per la parte noſtra Giudici, ed Arbitri, con autorità di conoſcere così le ragioni delli privati, come quelle dell' uno, e l' altro Fiſco ancora; Da' quali in-

ſieme convenuti ſopra i luoghi controverſi, eſſendo ſtato inſtituito il giudizio, e dalle parti conteſtate le liti, e prodotte Scritture, e parlato nelle Cauſe, e dalli Giudici ancora proceduto a diverſi Atti, e Decreti, nè avendo eſſi potuto venire alla definizione delle Cauſe per varj impedimenti: Ora per metter fine ad ogni differenza è ſtato deliberato, che ſiano eletti al preſente doi Arbitri, uno dalla parte Regia, e l'altro dalla parte noſtra, a' quali ſia data autorità di conoſcere le ragioni de' privati, e le pubbliche del Fiſco. Per il che Noi confidati dalla prudenza, e deſterità di te Diletto Nobile noſtro Antonio da Ponte Podeſtà, e Capitano di Crema ti abbiamo delegato col Senato, e per le preſenti ti deleghiamo Arbitro, Giudice, e Commiſſario noſtro, e ti commettiamo, che inſieme col Deputato, o che deputato ſarà dall' altro Principe, debbiate unitamente trasferirvi ſopra li luoghi, e riaſſumere le ſuddette Cauſe nello ſtato, e termini, che dalli ſoprannominati Commiſſarj ſono ſtate laſciate, e proſeguire in quelle con udire le ragioni così de' privati, come pubbliche dell'uno, e l'altro Fiſco delli Principi, ed oculatamente vedere li luoghi, e coſe controverſe, ricevere informazioni, ed ordinare proceſſi, ed iſpedire per giuſtizia, ovvero come da ambidue ſarà giudicato più iſpediente, tutte le controverſie, così vertenti in quel tempo, come anco nate d'allora ſino al preſente, provvedendo, che trattanto li ſudditi ſi aſtengano da ogni novità, dandovi Noi ogni autorità neceſſaria, ed opportuna, non ſolo per le coſe predette, ma ancora per qualunque altra da quelle dipendenti, ovvero in qualſivoglia modo conneſſe, promettendo oſſervare, e far oſſervare inviolabilmente quello, che da te, e dall' altro Delegato ſarà difinito, ed ordinato. Dat. in noſtro Ducali Palatio die 8. Januarii Indictione tertia 1619. Signat. Antonio Maria Vincenti Secretario. Concordat cum exemplo authentico, exiſtente in proceſſu regiſtrato in Actis Cancellariæ Prætoriæ Cremæ. Scipio a Parvis Vice Cancellarius.

Ambo exiſtentes in Cœnaculo Monaſterii Venerabilium Fratrum Sanctæ Mariæ Gratiarum Ordinis Servorum Territorii Pandini, in quem locum concorditer convenerunt una cum ipſarum partium Advocatis, & Defenſoribus, facta prius viſitatione

tione locorum controverſorum ad præſentiam ipſarum partium, mox audito Illuſtri J. C. Domino Paulo Rhaudenſi Regio, & Ducali Advocato Fiſcali partes Fiſci Regii Ducalis Dominii Mediolanenſi ſuſtinente, & Illuſtri J. C. Domino Comite Ludovico Benalio pro Fiſco Ducali Veneto intercedente ambobus de juribus partium, oretenus debite referendo differentibus, auditiſque ipſiſmet partibus, denique habito inter ſe tractatu ad longum de meritis jurium utriuſque partis, & perpenſo, quod ipſæ partes compoſitionem deſiderare, & amicabiliter amplecti velle videntur, controverſiam terminare decreverunt de ipſarum partium conſenſu per modum, & formam conceptam, & in ſcriptis redactam, ac paulo poſt ad ipſarum partium præſentiam lectam ad verbum, ut jacet, & ab eiſdem partibus libenter acceptatam, quæ eſt tenoris ſequentis videlicet.

1620. adì 26. Maggio.

Capitoli accordati, e ſtabiliti dagli Illuſtriſſimi Signori Senatori di Milano Pietro Franceſco Corio, ed Antonio da Ponte Podeſtà, e Capitano di Crema nella differenza tra gli uomini di Poſtino, e quelli di Monte, preſente anco il Molto Illuſtre Sig. Paolo Rò, Avvocato Fiſcale per la Maeſtà Cattolica nello Stato di Milano.

Primo. Che il Fiume Tormo s'habbia da dividere nel luogo, dove ſi cavano di preſente le Roggie Meliavacca, e Benzona, & che ivi s'habbia a fare un Partitore col ſuo ſuolo di pietre cotte, e vive a giudicio de' Periti, da eſſere eletti uno per parte, qual divida le Acque, che corrono, e per l'avvenire correranno in detto luogo, e col quale ſi dia la metà dell'Acque alla Roggia Meliavacca, e l'altra metà alla Roggia Benzona.

Secondo. Che dalla Roggia Meliavacca s' habbi da cavare una quarta parte dell'Acque, ch'entreranno per detto Partitore in detta Roggia a beneficio di quei di Monte, con uno bocchello di pietra viva, e cotta, che ſi avrà a fare a giudicio de' detti Periti contiguo al Partitor ſuddetto, delle quali Ac-

que, cioè di detta quarta parte, quei di Monte s' habbino a ſervire per adacquare quei Beni nel Territorio Cremaſco, nel tempo ſolamente, che ſi dirà d' abbaſſo.

Terzo. Che la ſpeſa, che andrà per fare detto Partitore tra la Meliavacca, e Benzona tocchi per la metà agli Utenti della Roggia Benzona, e per l' altra metà, le tre parti di eſſa tocchino agli uomini di Poſtino, e l' altra quarta parte a quei di Monte.

Quarto. Che quei di Monte non poſſano uſare delle Acque della ſuddetta quarta parte, fuorchè per adacquare le dette loro Terre nel Territorio Cremaſco, ed in queſti tempi dell' anno ſolamente, cioè dal dì 23. Aprile di ciaſcun anno ſino alli 15. Ottobre.

Quinto. Che dopo l' uſo dell' irrigazione delle ſuddette Terre di quei di Monte, tutte le Acque, o vive, o ſcolaticcie habbino da ritornare nella Roggia Meliavacca immediatamente, e quei di Monte habbino da concedere a quei di Poſtino li Cavi, ed Edificj, per li quali ſi poſſano ricondurre dette Acque della Meliavacca, ed anco il terreno da far altri Cavi, ſe così parerà a' detti di Poſtino, con che però quei di Poſtino facciano la ſpeſa dell' eſcavazione, ed edificj, ſe biſognaſſero, e con che fatti li Cavi, quei di Monte gli abbino a tener netti, e ſpazzati, per quanto dura il ſuo Territorio.

Seſto. Che ſi habbino a ſtoppare tutti gli altri bocchelli, in maniera tale, che quei di Monte non poſſino in alcun tempo eſtraere da detta Roggia Meliavacca alcuna quantità d' Acqua, ancorchè minima per ſervizio de' ſuoi beni, nè per altro.

Settimo. Che ſul bocchello di detta quarta parte, le abbia da eſſere, e vi ſia un incaſtro di pietra viva con la ſua ſtiva in mezzo di pietra viva, e con due uſciere, con le quali ſi provegga, che non vi entri alcun' altra Acqua più della detta quarta parte, e ſopra detto incaſtro vi abbia da eſſere ſempre un cadenazzo con la chiave da ſerrarlo, e la chiave reſti in potere degli uomini di Poſtino, per poter tener chiuſe le dette uſciere, in maniera che niun' Acqua entri in detto bocchello fuori del tempo ſopraddetto per adacquare, e con queſta dichiarazione, che la detta ſtiva di mezzo non impediſca

la

la detta quarta parte d' Acqua aſſegnatali, come di ſopra, e detto incaſtro s' habbi a fare a tutte ſpeſe di quei di Monte.

Ottavo. Che occorrendo a doverſi far ſpeſa di ſpazzature, o altro nel Tormo, per quanto paſſa per li duoi Territorj Milaneſe, e Cremaſco, abbiano a concorrere ambedue le parti alla rata, cioè gli Utenti della Roggia Benzona per la metà, e quei di Monte per la quarta parte con gli Utenti della Roggia Meliavacca, e per le altre parti eſſi Utenti della Meliavacca.

Nono. Che quei di Monte habbino a pagare ogni anno a quei di Poſtino lire 150. Imperiali di moneta di Milano nel giorno della Feſta di S. Pietro in Vincula, che corre il primo d'Agoſto, cominciando il primo pagamento il primo d'Agoſto proſſimo per queſt' anno, e di mano in mano di anno in anno il ſuddetto giorno, e ceſſando dal pagamento ſia lecito a quei di Poſtino ſtoppare il bocchello di propria autorità, quale ſtoppatura non ſi avrà da levare, ſe non dopo, che avranno data intiera ſoddisfazione.

Decimo. Che ſi conceda a Pietro Georgio, e ſuoi Nepoti Raymundi Poſtineſi, e della detta quarta parte poſſano adacquare ogn' anno nelli ſuddetti tempi le loro terre, che ſono di pertiche 35. in circa, ſituate parte di qua dalla Meliavacca, e parte di là, uſando delli proprj Cavi, ed edificj di quei di Monte, ſenza alcuna contribuzione di ſpeſa de' Cavi per il condurre, ma ſiano tenuti a contribuire alla rata alle ſpeſe ſuddette, ed al pagamento del ſuddetto affitto ogn' anno.

Undecimo. Che quei di Monte non poſſano metter mano, nè impacciarſi in detta Roggia Meliavacca, o Acque di eſſa ſotto alcun preteſto, fuorchè di uſare, e godere della detta quarta parte, e particolarmente non poſſano fare impedimento alcuno nel bocchello loro, perchè entri maggior quantità d' Acqua, ſotto pena della refezione d'ogni danno, e ſpeſa, alla quale ſi ſtia al giuramento di eſſi di Poſtino Utenti, e che ſuccederanno per tempora.

Duodecimo. Che detti Utenti della Roggia Benzona dentro un meſe proſſimo a venire, eleghino, e nominino perſona idonea, la quale prometta, e ſi obblighi alla contribuzione delle ſpeſe per la fabbrica di detto Partitore, conforme a queſto

ſta-

ſtabilimento, acciocchè la detta fabbrica ſi poſſa effettuare quanto prima conforme al concertato.

Decimoterzo. Che a' detti Utenti della Meliavacca ſia lecito paſſare per li Campi contigui, così per la ſpazzatura della Roggia, come per altri ſervizj di eſſa, e che quei di Monte non poſſano fare nelle ripe dalla parte loro alcuna coſa, per la quale s' impediſca la ſpazzatura di eſſa Roggia Meliavacca, nè meno il libero decorſo delle Acque.

Decimoquarto. Che detti di Monte habbino facoltà di redimerſi dal detto pagamento di L. 150. l'anno, con pagare il capitale a ragione di lire cento di moneta, come ſopra, per ogni lire cinque di fitto, e ciò dentro d' anni nove proſſimi avvenire dal giorno d' oggi innanzi.

Omnibus autem mature conſideratis, attento partium conſenſu ipſi Illuſtriſs. D. Delegati unanimiter ſtatuerunt, ordinaverunt, & declaraverunt in omnibus, & per omnia, prout in dictis Conventionibus continetur, & expreſſum eſt, & juxta illarum diſpoſitionem fieri mandaverunt, & mandant, decernentes illas in futurum per utramque partem inviolabiliter obſervari debere, & adearum majorem firmitatem, & utriuſque partis animos magis conciliandos, pacemque & concordiam invicem ſervandam ex auctoritate ſibi tributa ordinaverunt, & ordinant, mandaveruntque, & mandant iis omnibus, ad quos ſpectat, & ſpectabit, ut proceſſus omnes criminales, & condemnationes, ſi quæ ſunt, hinc & inde formatos, & ſequutas prædictis de Cauſis tollant, & deleant, & earum prætextu neminem ulterius moleſtent, aut per alium quempiam moleſtari permittant &c.

Petrus Franciſcus Corius Regius Duc. Senator Mediolani Deleg. &c.

Antonius De Ponte Commiſſarius Delegatus.

Alexander Beſutius Secretarius Excellentiſſimi Senatus Mediolani de prædictis rogatus ſubſcripſit, & ſic in Actis eſt.

Scipio a Parvis Vice-Cancellarius Illuſtriſs. D. Antonii de Ponte Commiſſarii Delegati de prædictis rogatus ſubſcripſit, & ſic in Actis eſt.

Ita eſt in Actis Excellentiſs. Senatus Mediolani, & pro fide, &c.

Joſeph Antonius Mentaſchi dicti Excellentiſs. Senatus Cancellarius Coadiutor. 1621.

F.

1621. Mercordì alli 6. Ottobre.

PEr eſecuzione della Convenzione, e Capitoli ſtabiliti dalli Illuſtriſſimi Signori Pietro Franceſco Corio, Regio Senatore di Milano, & Sig. Antonio da Ponte, Podeſtà, & Capitano di Crema, ambidue Delegati alla cognizione, & deciſione della controverſia, che vertiva tra la Comunità di Poſtino Giarra d'Adda per una parte, & la Comunità, & huomini di Monte Territorio Cremaſco per l'altra per conto delle Acque della Roggia, detta Megliavacca, che provengono dal Fiume Tormo, & per l'uſi di eſſe, & delli acquedutti, che ſervono a quelle, & come più amplamente appare dalla detta queſtione fatta il dì di Martedì alli 26. Maggio 1620., alla quale s' habbia relazione, & nella quale tra le altre coſe detti Signori Delegati hanno ordinato, che da eſſa Roggia Megliavacca s' habbia da cavare una quarta parte delle Acque, ch' entraranno per il primo Partitore a benefitio di quelli di Monte con un bocchello di pietra viva, & cotta, contiguo al Partitore ſuddetto, da eſſer fatto al giudicio di due Periti eletti uno per parte.

Sono venuti ſul luogo controverſo il dì quarto, & quinto di queſto meſe d'Ottobre il Sig. Pietro Antonio Barca, Regio, & Camerale Ingegnere eletto per la parte di quelli di Poſtino, & il Sig. Oliviero Coſta, Ingegnere Cremaſco eletto per la parte di quelli di Monte, e doppo aver viſitato il luogo una, e più volte, & fatte le opportune, & neceſſarie miſure, & eſperienze, & fatti li debiti livelli, & dati li ſuoi decorſi alle Acque; finalmente il dì d'oggi, che è il ſeſto di queſto meſe medeſimo, hanno ſtabilito, & accordato di comune conſenſo, & di conſenſo ancora dell'una parte, e l'altra, & delli Agenti per eſſe, che ſi ſono trovati preſenti, nel modo, & forma infraſcritta, cioè:

Primo. Che quella pietra viva, che ſi chiama un Muſone, la quale era piantata lontana dal primo Partitore braccia 16. Lodigiane, ſi porti adeſſo più in sù, & ſi pianti in calcina,

& pietre cotte di ſotto da detto Partitore braccia 8. oncie 2. ½ parimente Lodigiane, & ſia in larghezza diſtante dall' Argine, o muro diviſorio della Roggia Benzona, e Megliavacca braccia 2. oncie 4. ponti 1. parimente Lodigiane, & a drittura di detto Muſone ſi ſeguiti dal principio di quello, la fabbrica pur di vivo a drittura per braccia 10. oncie 9. Lodigiane, talmente che venghi a congiungerſi con il ſito della fabbrica già fatta vicino a oncie 5. Lodigiane all' incaſtro, che ſi era fatto per l'uſchiera, talmente che da un edifitio, cioè da una ſpalla all'altra vi ſia la larghezza di braccia 4., & oncie 6. Lodigiane, & detta fabbrica nuova s' habbi da fare di preſente, e ſenz'alcuna dilazione da quelli di Monte, & a loro ſpeſe, conforme al capitolato, & convenuto come di ſopra.

Item hanno convenuto, & ſtabilito, che li medeſimi di Monte in termine di giorni 10. proſſimi avvenire al più, habbino da far fare parimente a ſue ſpeſe nel loro bocchello due uſchiere, lontane dal detto Muſone braccia 40. Lodigiane, per le quali uſchiere ritornino le Acque medeſime nella Roggia Megliavacca, mediante un Scaricatore con due uſchiere, che ſia nell' Argine, che dirighi il detto bocchello della Roggia Megliavacca di ſopra da dette uſchiere braccia 2. Lodigiane, & ſu le dette uſchiere habbino da eſſere poſti li ſuoi catenazzi, & ſerrature, & per tutto conforme al ſtabilito da detti Signori Arbitri, e ſubito fatto il ſuddetto Scaricatore, & ſue uſchiere dentro del ſuddetto termine il Cavo fatto per divaſtar l' Acque del Fiume Tormo, mentre che ſi aveva da fabbricare il Partitore diviſorio della Roggia Benzona, & Megliavacca, s'averà da ſtoppare del tutto, talmente che il luogo ſia ridotto nel ſuo primo ſtato, & ciò habbino da fare quelli di Monte, & quei di Poſtino, & quei della Roggia Benzona a ſpeſe comuni.

Et le predette coſe hanno ſtabilito, & accordato li ſuddetti Periti, o Ingegneri alla preſenza ancora del Sig. Don Pavolo Emilio Guidoni, mandato dall' Illuſtriſs. Sig. Marco Zeni, Podeſtà, e Capitano di Crema per la parte di quelli di Monte, e del Sig. Aleſſandro Beſozzo, Secretario del Senato di Milano, mandato da' ſuoi ſuperiori per la parte di quelli di

Po-

Poſtino, li quali ambidue per fede, & teſtimonio della verità ſottoſcriveranno anch' eſſi la preſente Scrittura di loro propria mano, immediatamente dopo la ſottoſcrizione d'eſſi Periti.

Sottoſcrit. Io Pietro Antonio Barca Ingegnere Regio, e Camerale.

Sottoſcrit. Io Oliviero Coſta Ingegnere eletto.

Sottoſcrit. Io Paolo Emilio Guidoni.

Sottoſcrit. Io Aleſſandro Beſozzo Secretario del Senato di Milano.

Ita eſt in Actis Excellmi Mediolani Senatus, & pro fide, &c. Joſeph Antonius Mentaſchi Regius præfati Excellmi Ordinis Cancellarius Coadiutor.

G.

REperitur in Actis agitatis in Cauſa, de qua infra, coram infraſcriptis Illuſtriſſimis DD. Delegatis, & penes me Notarium, & Cancellarium infraſcriptum exiſtentibus, inter cætera ſic fore ſcriptum ut infra, videlicet.

Milleſimo quingenteſimo ſeptuageſimo primo, die Veneris vigeſimo ſeptimo menſis Julii in veſperis.

Illuſtres, & Multum Magnifici DD. Camillus Porrus Mediolani Senator, & a Majeſtate Sua Catholica, & Aloiſius Grimanus patritius Venetus a Sereniſſimo Domino Veneto Delegati inter infraſcriptas Partes occaſione controverſiæ vertentis, & quæ diu verſa fuit inter Communitatem, & homines Terræ Pandini Ducatus Mediolani ex una, & Commune, & homines Villæ Montis Agri Cremæ Dominii Veneti ex altera viſis ſuis litteris delegationum tenoris hujuſmodi, videlicet = Philippus Dei gratia Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux, &c. Jamdiu eſt, cum inter Pandinenſes, & Dovarienſes ſubditos noſtros, ac Monchienſes ſubditos Illuſtriſſimæ Reipublicæ Venetæ lites ſunt de Terræ plagis quibuſdam, quæ appellantur li Communelli,

e le Zanide, quarum litium cauſa alteri alteris infeſti admodum ſunt; quo circa cupientes Nos, quemadmodum & ipſam Venetam Rempublicam cupere accepimus, rationem aliquam inveniri, qua hiſce litibus finis imponatur, doctrina, integritate, ac diligentia Spectabilis D. Camilli Porri Senatoris noſtri freti, harum tenore illum eligimus, qui una cum Magnifico D. Aloiſio Grimano ab ea Republica electo, ad locum, quem ad hæc commodiorem, & opportuniorem uterque judicaverit, accedat, & ſumptis debitis, atque neceſſariis informationibus, eo modo, atque ordine, qui utrique magis convenire viſus fuerit, via judicii, arbitrii, ſententiæ, & amicabilis compoſitionis decidere, arbitrari, terminare, & componere habeat ſupradictas controverſias, pro eo, quod tam Fiſci noſtri, quam prædictorum ſubditorum noſtrorum intereſt, ut ſublatæ, ſopitæ, & extinctæ omnino remaneant, itaut inter prædictos ſubditos nulla litium, controverſiarum, aut dificultatum cauſa ſuperſit, & quidquid a prædictis Judicibus terminatum fuerit, a nobis, & pariter a Sereniſſimo Venetæ Reipublicæ Duce confirmari debeat. In quorum fidem præſentes ſigillo noſtro munitas fieri juſſimus. Dat. Mediolani vigeſimo tertio Februarii 1571. Signat. Annibal Crucejus, & ſigillat. ſigillo Regio, & Ducali in cera rubea more ſolito = a tergo = Regiſtrat. in filo Patent. = Nos Aloiſius Mocenigo, Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Eſſendoſi concluſo, & accordato fra la Signoría noſtra, e l'Illuſtriſſimo Sig. Duca d'Alburquerq. Governator, & l'Illuſtre Senato di Milano per nome del Sereniſſimo Re Catolico, che le differencie, che al preſente vertiſcono tra li ſudditi noſtri di Monchiſio, ed altri del Territorio Cremaſco da una parte, & quei di Pandino, Dovera, & altri ſudditi del Stato di Milano dall'altra, per cauſa, & occaſione di alcuni paſcoli, terre, o campi chiamati li Communelli, & Zanide, poſti tra l'uno, e l'altro Stato, s'aveſſe a decider da doi Giudici d'autorità, ſinceri, & intelligenti da eſſer eletti, uno dalla Signoría noſtra, & l'altro dal prefato Illuſtre Senato per nome di Sua Maeſtà Cattolica, acciocchè rimoſſa, & levata via tal materia, & occaſione di diſparer, o difficoltà s'abbi a vivere con quella quiete, & amore, che conviene a' ſudditi de' Prin-

cipi

cipi tanto amici, com'è la Maestà Sua, e la Signoría nostra, abbiamo con l'autorità del Senato nostro eletto, & deputato, & per tenor delle presenti eleggemo, e deputamo in Giudice dal canto nostro il diletto Nobil nostro Alvise Grimani al presente Podestà nostro di Bergamo, il qual, insieme col Magnifico Sig. Camillo Porro, Giudice eletto, come si è detto per nome di Sua Maestà Cattolica, s'abbi a transferir, ove tra loro sarà determinato, esser luogo più comodo, ed opportuno per questo effetto, & prese le debite, & necessarie informazioni per quel modo, & via, che giudicheranno esser convenienti, abbino per giudizio, arbitrio, sentenza, & amichevol composizione a decider, arbitrar, terminar, & componer le differenzie sopradette, così per interesse della Signoría nostra, come per quello de' predetti sudditi nostri, siccome gli parerà esser conveniente, perchè elle rimanghino del tutto levate, sopite, & estinte con ampla autorità di derogar a tutte le sentenze civili, & criminali di qualunque sorte, che fossero seguíte contra esse ambe le Parti per causa, & occasione di dette differentie delli Communelli, & Zanide, sicchè tra li sudditi predetti non resti perciò alcuna causa di lite, controversie, o difficoltà, & quello, che sarà dalli predetti Giudici terminato, abbi da Noi ad esser ratificato, & parimente dall'Illustrissimo Senato per nome di Sua Cattolica Maestà, & in testimonio di quanto è predetto, abbiamo fatto far le presenti nostre munite del nostro solito sigillo, & sottoscritte di nostra mano. Dat. in nostro Ducali Palatio die duodecima Decembris, Indictione quarta decima = Firmat. Nos Aloisius Mocenigo, Dei gratia Dux Venetiarum &c., & subscript. Antonius Matia, & sigillat. sigillo plumbeo cum cordula rubea. Sign. Camillus Porrus Delegatus, & Aloisius Grimanus Delegat., & sigillat. cum duobus sigillis, videlicet præfati Illustris D. Porri, & præfati Clarissimi Grimani. Visis similiter, ac consideratis mutuis petitionibus, ac exceptionibus, nec non Instrumentis, & juribus utrinque productis, ac visitato loco differentiæ, Partibus auditis, eorumque Advocatis, omnibusque demum mature consideratis, instantibus etiam ibidem Partibus ipsis, volentes ad causæ ipsius expeditionem devenire pro Tribunali sedentes ut infra.

Chriſti Nomine invocato.

Dixerunt, & pronunciaverunt, ac dicunt, & pronunciant, & declarant nullum jus competiiſſe, nec competere dictæ Communitati, & hominibus Villæ Montis in particulari, vel in univerſo, nec etiam Fiſco Veneto in, & ſuper bonis appellat. Le Zanide, quæ ſeparantur, ac diſtinguuntur ab infraſcripta petia Terræ nuncupat. Li Communelli per interpoſitionem Foſſi appellat. Il Foſſone, & quibus bonis appellat. Zanide, cohæret ſupraſcripta petia Terræ Delli Communelli mediante dicto Foſſono, a Meridie nonnullorum de Poſtino, & in parte D. Joannis Angeli de Barbobus, a Sero DD. Monialium Sanctorum Coſmæ, & Damiani Civitatis Laudæ, & in parte Turmatii, ſeu refregii, & a Monte Foſſonum, ſed prædicta bona appellat. Le Zanide pertinuiſſe ad Ducalem Fiſcum Mediolani reſpectu juriſdictionis, reſpectu vero Dominii, & poſſeſſionis ad ejus Mediolanenſis Dominii ſubditos.

Item dixerunt, & pronunciaverunt, ac dicunt, & pronunciant, ſupraſcriptam petiam Terræ appellat. Li Communelli diviſam a ſupraſcripta Petia Terræ delle Zanide, mediante prædicto Foſſono, ut ſupra, & cui toti petiæ Terræ appellatæ Li Cõmunelli, cohærent a mane particulares dictæ Villæ Montis Agri Cremæ, & in parte petia Terræ appellat. ſimiliter Cõmunelli juris dicti Communis Montis, mediante ſemper rugia Turmi, ſeu Maiavacca, a Meridie particulares Montis ſupraſcripti Agri Cremæ mediante ſemper ſupraſcripta rugia Maiavacca, ſeu Turmo, a Sero ſupraſcripta alia petia Terræ delle Zanide mediante dicto Foſſono, a Monte hæredes Marci Raimondi in parte, & in parte aliorum particularium, ſeu etiam Communis Pandini bonorum ſuppoſitorum juriſdictioni Ducatus Mediolani, & quæ petia Terræ Communellium eſt perticarum Cremenſium centum ſex, tab. novem, pedum decem, & unciarum ſex, dividendam eſſe inter ſupraſcripta Communia Pandini, & Montis æqualiter, hoc pacto, videlicet quod medietas adjacens bonis dictorum de Raimondo, & ut ſupra, quæ eſt a Monte, ut ſupra, adjudicetur dictæ Communitati Pandini, & dicto Ducali Fiſco reſpective, & debite ſemper referendo, ut ſupra, altera vero medietas verſus Meridiem adjacens dictis particularibus Agri Cremenſis, ut ſupra,

me-

mediante dicta rugia Maiavacca, seu Turmo, adjudicetur, prout adjudicatur dictæ Communitati Villæ Montis Agri Cremæ, & ejus Fisco respective referendo, ut supra, ita, & taliter quod dictæ Partes, ut supra adjudicatæ separentur, & distinguantur Communibus expensis, per interjectionem Fossi termino mensis construendi, latitudinis brachiorum quinque mensuræ Cremensis, & profunditatis brachiorum duorum cum dimidio, plus, minus prout magis expediens visum fuerit habita ratione naturæ loci, & quod Fossum incipere habeat a dicta Rugia Turmi, seu Majavacæ versus Mane, & eat per rectam lineam versus Sero partem usque ad dictum Fossonum separans utrumque corpus dictarum petiarum Terræ Zanidarum scilicet, & Communellium, ita tamen quod ab utroque capite dicti Fossi construendi, ut supra, dimittatur congruum spatium, ne Aquæ utrinque dilabentes ingrediantur dictum Fossum, eo adjecto, quod ubi altera dictarum Partium intra dictum terminum neglexerit contribuere circa confectionem dicti Fossi, liceat alteri Parti vacare constructioni ejus expensis tam Partis negligentis pro sua dimidia, a reliquis autem hinc inde petitis absolverunt, & absolvunt utramque Partem, nec non ab expensis ob mutuam victoriam.

Præsentibus Magnificis DD. Camillo Sormano Sindico Fiscali Cameræ Ducalis Mediolani, & Bartholomæo Cattaneo Legum Doctore, & Advocato Fiscali Cameræ Cremæ, nec non præsentibus Spect. DD. Dionisio Oldono, & Andrea Sala, Sindicis, & Procuratoribus suprascriptæ Comunitatis Pandini, & Joachimo qu: Vincentii, Sindicis, & Procuratoribus suprascripti Communis Montis, omnibus acceptantibus, & approbantibus suprascriptam Sententiam, & omnia in ea contenta.

Lata, data, & in scriptis promulgata fuit suprascripta Sententia per præfatos Illustris. DD. Delegatos existentes in Sala inferiori Castri Pandini, & sedentes super duabus Cathedris pro idoneo Tribunali electis, lecta vero fuit per nos Jo: Andream Pilottum Cancellarium præfati Illustris. D. Aloisii Grimani, & Pomponium Pessinam Cancell. præfati Illustris. D. Camilli Porri, & utrumque nostrum in solid. rogat.

Præsentibus Magnificis J. U. Doctoribus D. Cristophoro Torniola fil. qu: Magnifici D. Thomæ Cremensis, Clemente Val-

vaſore fil. qu: Magnifici D. Juliani Veneto, & Simeone Boſſio fil. qu: Magnifici D. Fabritii Mediolanenſe Teſtibus notis, & rogat. ſignat. Camillus Porrus, Delegatus, & Aloiſius Grimanus, Delegatus, & ſigillat. cum duobus ſigillis, videlicet præfati Illuſtriſs. D. Porri, Delegati, & præfati Illuſtriſs. D. Grimani, Delegati.

Subſcript. cum ſigno Tabellionatus antepoſito, Ego Pomponius Piſſina Notarius Mediolanenſis, & præfati Illuſtriſs. Regii Ducalis Senatoris D. Camilli Porri in hac parte Cancell. pro fide ſubſcripſi, & in Actis eſt.

Præſens exemplum ab alio ſimili in forma authentica exiſtente penes Sindicos Communitatis Montis hujus Diſtrictus Cremenſis mihi exhibito, mox exhibenti reſtituto, licet aliena manu fideliter extractum fuiſſe, & diligenter facta cum illo collatione concordare inveni. Die hac 18. Aprilis 1755. Subſcript. Nicolaus Mandricordi Vice Coad. Cam. Ord. Præt. Cremæ. Et ſigillat.

Concordat cum authentico, & pro fide &c.

Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud Excellentiſs. Mediolani Senatum Cancellarius Coadiutor.

H.

MDLXXXX. Die Jovis vigeſimo ſexto Julii.

IN loco Olginati plebis Garlati Ducatus Mediolani in ædibus hæredum Magnifici D. Jo: Pauli Abduæ.

Multum Illuſtres Viri DD. Camillus Trottus J. C. Reg. Duc. Mediolani Senator, & Catharinus Zeno, Bergomi Prætor, reſpective delegati a S. R. C. Majeſtate, & a Sereniſſimo Dominio Venetiarum in cauſa controverſiæ vertentis de finibus Cremonenſis, & Cremenſis ditionum, ſuborta occaſione eorum locorum, & actorum, ob quæ Dominicus Valvaſſorius, & alii fuerunt banniti, & Jo: Baptiſta ipſius Dominici filius detentus a Clariſſimo D. Hieronymo, Piſauro Prætore, & Præfecto Cremæ, & Jacobus Coſmus filius D. Franciſci Gazetti, & Brixianus de Paſqualibus inquiſiti, & præſentati ut in Actis: Viſis litteris delegationum diei xx. Decembris proximi

de-

decurſi, & diei primi ejuſdem; viſitatis dictis locis contentioſis: viſis juribus hinc inde productis, auditiſque non ſemel viva voce partibus, & earum advocatis, ſummarieque inſtructo proceſſu, & negotio ſæpius invicem tractato, & diligenter diſcuſſo, utentes auctoritate eis attributa, & viam amicabilis compoſitionis amplectentes, ac omni meliori modo, &c. omnia in hunc, qui ſequitur, modum terminanda eſſe ſtatuerunt.

Quod omnia dicta bona contentioſa inferius deſcripta perticarum tercentum decem novem, tabularum decem octo, pedis unius, unciarum trium æqualiter dividantur per appellatum il Ginetto habitatorem Soreſinæ, & per Petrum Andream Beniamin Cremenſem Agrimenſores ad id per prædictos Perilluſtres DD. Delegatos electos. Altera quarum medietas Montem verſus, ſit, & remaneat in Territorio Cremonenſi, & per conſequens ipſi Dominico Valvaſſori, & Iſabellæ Jugalibus uti cauſam habentibus, mediantibus eorum auctoribus, a Regia Camera. Altera autem medietas meridiem verſus, ſit, & remaneat in Territorio Camiſani Cremenſi, & per conſequens dicto Bernardo Tinctori, & ita reſpective bona ipſa cataſtrata remaneant, & de eis impoſitiones, talea, atque collecta pro futuro tempore exigantur per dictos reſpective Principes, liberantes ſe invicem pro tempore præterito. Cum declaratione tamen, quod ex dicta tota ſumma pertic. 319. tab. 18. ped. 1. unc. 3. excipiatur tanta quantitas ipſorum bonorum, quæ ſufficiat pro conſtruendo foſſato diviſorio inter ipſa bona, & territoria latitudinis brachiorum trium, qui foſſatus debeat fieri communibus expenſis Regiæ Cameræ, & Sereniſſimi Dominii, & qui foſſatus ſit, & remaneat communis utriuſque Dominii.

Et hæc omnia cum ſuis juribus, ſervitutibus, & pertinentiis juxta formam Inſtrumenti conventionum initi inter utrumque Dominium anno 1456. quarto Auguſti, rogati per D. Antonium Campolongo Notarium Patavinum, & D. Jacobum de Perego Notarium Mediolanenſem, cum hoc tamen, quod ſi partes haberent aliqua alia jura in dictis juribus, ſervitutibus, & pertinentiis ultra formam Inſtrumenti prædicti, ſint eis reſervata, prout eis de jure competunt.

Insuper declaraverunt, omnes fructus dominicales anni præsentis tam collectos, quam pendentes inter prædictos Dominicum Valvassorem, & Bernardum Tinctorem, æqualiter esse dividendos, deductis tamen seminibus, & expensis factis in collectione ipsorum fructuum, liquidandis sine aliqua figura judicii, & remota omni appellatione per D. Christophorum Capredonum per ipsos M. Illustres Delegatos electum.

Ulterius declaraverunt, quod Regia Camera, nec aliquis ab ea causam habens, nec dicti jugales possint nunc, vel in futurum quicquam petere, consequi, nec habere a supradicto D. Bernardo, sive ejus hæredibus, & successoribus, vel ab eo causam habituris occasione fructuum per eum perceptorum ex ipsis bonis usque in hodiernum, exceptis fructibus præsentis anni ut supra, & prout supra, & quod fidejussio præstita per dictum D. Bernardum occasione dictorum fructuum, sit abolita, & sublata, prout si data non fuisset, facta tamen prius divisione dictorum fructuum inter agentes ipsarum partium, prout supra.

Liberantes prædicti M. Illustres DD. Delegati ambas partes ab invicem petitis pro expensis, damnis, & interesse, & ab omni, & toto eo, quod una pars alteri & e contra, prætendere, & consequi posset occasione prædicta, eisdem perpetuum imponendo silentium.

Insuper prædictus M. Illustris Zenus, volens rem gratam facere eidem M. Illustri Trotto, & pro bono pacis declaravit, quod prædictus Dominicus Valvassorius, & socii banniti per Clarissimum D. Prætorem, & Præfectum Cremæ sub die 19. Julii 1589. perpetuo de omnibus terris, & locis, sint liberati, & absoluti adeo, ut non obstante dicto banno, quod ab omnibus libris, & regiſtris aboletur, libere venire, stare, & habitare queant in toto Sereniſſimo Dominio Venetiarum, prout facere poterant ante promulgationem dicti banni, & ac si banna ipsa nunquam lata fuissent; & quod Jo: Baptista ipsius Valvassoris filius detentus, & Jacobus Cosmus Gazettus, & Brixianus de Pasqualibus præsentati ut in Actis libere relaxentur e carceribus, & contra eos ad ulteriora non procedatur, fidejussiaque præstita per dictum Jo: Baptistam sit, & intelligatur ex nunc sublata, Cassa, & irrita.

An-

Annullantes dicti præfati Illuſtres Condelegati quoſcumque proceſſus, accuſationes, inquiſitiones, denuncias, quærelas, & condemnationes ex cauſa prædicta ſequutas. Declarantes neminem ex ſubditis utriuſque Dominii de cætero moleſtari poſſe, ſed dictos proceſſus, accuſationes, inquiſitiones, denuncias, querelas, & condemnationes, tollendos, & annullandos, & tollendas, & annullandas eſſe, ita ut occaſione prædictorum omnium liberati ſint, & intelligantur ipſo jure, & abſque ulteriori declaratione, & occaſione cujuſque contraventionis ſequutæ contra, & adverſus dicta banna, & condemnationes, & delationis armorum, & unionis gentium. Et ita ad omnem bonum finem prædicti M. Illuſtres Delegati mandaverunt, & mandant quibuſcumque Juſdicentibus, & Officialibus utriuſque Dominii, ut ſine aliqua partium impenſa deleant, & annullent omnes proceſſus, condemnationes, banna, & contraventiones, & ut ſupra.

Quæ omnia facta fuere per prædictos Illuſtres Delegatos, ea tamen lege, & conditione, quod per præſentem ordinationem non cenſeatur in reliquis factum aliquod præjudicium alicui ipſarum partium.

Et hæc omnia ſalvo ſemper, & reſervato beneplacito, & aſſenſu Superiorum utriuſque M. Illuſtris Delegati, a quibus unuſquiſque approbationem reportare curet.

Bona, de quibus ſupra, ſunt infra, videlicet.

Primo, una pezza di terra prativa, & per una parte aradora, appellata li Prati delle Salici pertiche 151. tavole 9. piedi 4., alla quale gli è per coherenza da una parte le ragioni della Miſericordia della Città di Bergamo in parte, & in parte le infraſcritte pezze di terra a detti beni per il Chioſetto in parte, & in parte li heredi del Sig. Battiſta Zurla, a detti beni per il Campo longo, & il Campazzo, â il Sig. Stefano Barbone in loco del Sig. Bernardino.

Item un' altra pezza di terra aradora diviſa in duoi pezzi, appellata li Campetti di ſopra di pertiche 20. tavole 4., per coherentia â la ſopraſcritta pezza, & infraſcritta pezza, a via Cremaſca, & â, a le ragioni della Miſericordia di Bergamo.

Item

Item un'altra pezza di terra avidata, appellata il Chioſetto di pertiche 11. piedi 10., alla quale gli è per coherentia, â, la via Cremaſca, â, la Vodaſone, che ſerve per vodar detti beni, â, detti beni per li prati delle Salici, â, li infraſcritti Campetti.

Item un'altra pezza di terra aradora diviſa in duoi pezzi, appellata il Campo longo, & Campazzo di pertiche 84. tavole 10. piedi 8., alla quale gli è per coherentia, â, li detti beni per li prati delle Salici, â, detti beni per la infraſcritta pezza, â, quelli di Bronzoni, & â, li heredi del Sig. Battiſta Zurla.

Item un' altra pezza di terra aradora diviſa in due pezzi, appellata li Campetti di ſotto di pertiche 52. tavole 17. piedi 1. oncie 3., alla quale gli è per coherentia, â, a quelli di Bronzoni, e li detti beni per il Campazzo ſopraſcritto, & â, li detti beni per li prati delle Salici in parte, & in parte il Sig. Stefano Barbone, & in parte li heredi di Criſtofaro Barone Capredono, & in parte quelli de' Gandini.

Le quali ſopraſcritte tutte pezze di terra ſono in ſomma pertiche 319. tavole 18. piedi 1. oncie 3.

Firmat. Camillus Trottus Delegatus.

Firmat. Catharinus Zeno Delegatus.

Subſcript. Hieronymus Galleranus uti Secretarius &c.

Subſcript. Hieronymus Diniaco Perilluſtris Zeni Cancellarius &c.

Ita reperitur in Actis Excellmi Mediolani Senatus, & pro fide &c.

Joſeph Antonius Mentaſchi Regius dicti Excellentiſſimi Ordinis Cancellarius Coadiutor.

I.

1590. *Il Venerdì dodeci di Ottobre.*

NOi Franceſco da Romano, chiamato il Ginetto, habitante a Soreſina, & Pietr' Andrea Beniamì da Crema, Agrimenſori eletti per Sententia fatta dall' Illuſtriſſimi Signori Camillo Trotto, Regio Ducal Senatore di Milano, & Cattarin Zen, Podeſtà di Bergamo, Commiſſarj ſotto dì 26. Luglio proſſimo paſſato a divider le Terre contentioſe fra M. Bernardino Tentori da una, e M. Dominico Vavaſſori dall'altra,

tra, eſſendoci conferiti ſopra dette Terre inſieme con doi Commeſſi mandati da detti Illuſtriſſimi Signori Commiſſarj, uno per parte, habbiamo diligentemente con la loro preſentia miſurate le dette Terre, le quali habbiamo trovato eſſere in tutta ſumma a miſura Cremaſcha Pertiche trecento ſeſſanta nove, tavole ſette, piedi quattro, & ſono ſtate egualmente diviſe, come qui di ſotto, mediante il Foſſo fatto, ſecondo il tenor di detta Sententia, largo brazza tre, e profondo altrettanto, eſſendo ſtata gettata la terra di eſſo la metà da una banda, e la metà dall'altra.

Il qual Foſſo è longo cavezzi nonanta quattro, brazza quattro, ed oncie otto per retta linea da Ponente in Levante, ſotto gradi vintiotto dal capo di detto Foſſo verſo Sera.

La parte toccata a M. Bernardino Tentori verſo Mezzo giorno è tutta di pertiche cento ottanta quattro, tavole quindici, piedi otto, compreſa la metà del Foſſo diviſorio, alla quale coherentiano a Mattina M. Gio: Stefano Barbovo in parte, mediante la Roggia della Miſericordia di Bergamo, laſciata con brazza uno di ripa, e parte gli Eredi di Madonna Caterina Bronzona, a mezzo di detti Eredi in parte, & in parte M. Nardo Ricardo Zurla, a Sera detto M. Nardo, ed oltra la Strada Cremaſcha, a Monte la parte aſſegnata a M. Dominico Vavaſſore, & in parte detto M. Gio: Stefano Barbovo, e parte quelli di Gandino, & parte altri particulari, mediante per tutti li detti luoghi la Roggia della Miſericordia rilaſſata con brazza uno, come di ſopra.

La qual parte ha la ſua vodaſone tra Campi, uno detto il Bettolino & l'altro Vitelongo, ragion del detto Ricardo.

La parte toccata a M. Dominico Vavaſſore, verſo Monte, è parimente di pertiche centottanta quattro, tavole quindeci, piedi otto, compreſa la metà del Foſſo diviſorio, & li coherentiano a Mattina le ragioni della Miſericordia di Bergamo in parte, & in parte M. Gio: Stefano Barbovo, mediante la Roggia della detta Miſericordia laſciata con brazza uno di ripa, a mezzo di la parte aſſegnata a M. Bernardino Tintori, & in parte M. Nardo Tricardo Zurla, mediante una vodaſone, a Sera detto M. Nardo Tricardo in parte, & in parte

te la Strata Cremaſcha, a Monte detta Strata Cremaſcha; in parte, & in parte la detta Miſericordia.

Et io Pietr' Andrea Beniamo Agrimenſore così riferiſco, & affermo, & per fede della verità ho ſcritto, & ſottoſcritto di mia propria mano.

Io Franceſco da Romano, detto il Ginetto, Agrimenſore così riferiſco, ed affermo, & per fede della verità ho ſottoſcritto de mia propria mano.

Io Gio: Franceſco Forniello per nome dell' Illuſtriſs. Sig. Senatore Trotto Commiſſario fui alle predette coſe aſſiſtente, & per fede mi ſono ſottoſcritto.

Io Hieronimo Diviaco Cancelliero, & per nome dell'Illuſtriſs. Sig. Cattarin Zen, Podeſtà di Bergamo, & Commiſſario, fui aſſiſtente alle dette coſe, & in fede mi ſono ſottoſcritto &c.

Io Ottavio Arnolfo, Podeſtà in Fontanella, Delegato dall' Eccellentiſs. Senato di Milano, fui preſente, & per fede ho ſottoſcritto de propria mano &c.

Ita reperitur in Actis Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.

Joſeph Antonius Mentaſchi dicti Excellentiſſimi Ordinis Cancellarius Coadiutor.

TRATTATO
Fra Sua Maestà
L'IMPERATRICE REGINA,
E la Serenissima
REPUBBLICA DI VENEZIA

Sopra lo stabilimento de' limiti, ed altre controversie private, miste,

VERTENTI

FRA IL CREMONESE, GIARA D'ADDA, E PROVINCIA DEL DUCATO DI MILANO

PER UNA PARTE,

ED

IL BERGAMASCO

PER L'ALTRA.

IN MILANO)(MDCCLVII.

Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

Mantova 17. Marzo 1756.

Riunitasi la Commessione deputata a' Confini nella Città di Mantova, ed assunto l'esame delle materie riguardanti li Confini dello Stato di Milano colle Provincie Venete, ha richiamato alla sua considerazione il Trattato di Vaprio de' 17. Agosto 1754., ratificato da' rispettivi Sovrani, concernente il Dominio, Navigazione, ed uso delle Acque del Fiume Olio, ed ha cominciato dal provvedere all' esecuzione di detto Trattato, la quale è rimasta sospesa per il ritardo delle Ratifiche, e rispetto agli Articoli del medesimo posti sotto i numeri XI., XVI., XIX., XXV., XXVI., XXVII., e XXX.

Primo. Ha incaricato agl' Ingegneri Merlo, e Cristiani di mandare ad esecuzione quanto è stato disposto in detto Trattato, nella forma risultante dalle Istruzioni da consegnarsi a' medesimi, approvate dalla Commessione, e registrate negli atti sotto A.

Secondo. Ha appuntato, che si comunichino dette Istruzioni per la parte di Sua Maestà al Presidente della Regia Camera di Milano, e per parte della Serenissima Repubblica al N. H. Capitano di Brescia, affinchè, non essendo più possibile, che le operazioni incaricate agl' Ingegneri siano eseguite sotto gli ordini della presente Commessione, sopravvedino rispettivamente alle medesime per li due Dominj, e s'intendano reciprocamente fra loro per l'esatta esecuzione dell' opera, nel modo, che troveranno più facile, e men dispendioso, lasciandosi ad arbitrio loro li mezzi, che troveranno più consentanei a facilitare l'esecuzione della massima.

Terzo. Che debba pubblicarsi l'Editto proibitivo delle Arelate, ed altri impedimenti del Fiume, a norma degli

Articoli XI., XV., XVIII., XXX., e XXXI., e del tenore regiſtrato negli atti ſotto B.

Quarto. Non avendo potuto aver effetto la Viſita, e Relazione incaricata nell' Articolo XVIII. agl' Ingegneri Azalini, Roſſi, Merlo, e Criſtiani, per la morte di detto Azalini ſeguita l'anno ſcorſo, e non potendo avere più effetto ſotto gli ordini della preſente Commeſſione per il ritardo, che portarebbe la ſurrogazione d'altro Soggetto in luogo del defunto, e per le occupazioni iſtantanee, ed indeclinabili degli altri tre Ingegneri, tanto per l'eſecuzione de' paſſati Trattati, quanto per le occorrenze del preſente Congreſſo, la Commeſſione è venuta in determinare, che poſſa baſtare la proibizione, già preſcritta nell' Articolo medeſimo tanto a' Cremoneſi, quanto a' Breſciani, di far operazioni dirette ad approfondire dall' una, e dall' altra parte il fondo naturale del Fiume, e inſerita ſpecialmente in detto Editto; e che nel reſto tanto l'imboccatura del Navilio Cremoneſe, quanto il letto del Fiume, debbano laſciarſi nello ſtato, in cui preſentemente ſi trovano.

REgolata coll' Appuntamento de' 17. Marzo ſcorſo l'eſecuzione del Trattato ſtipulato in Vaprio li 17. Agoſto 1754., ſono li ſottoſcritti Eccellentiſſimi Signori Commeſſarj Plenipotenziarj paſſati alla diſcuſſione delle reſtanti controverſie territoriali, e miſte fra il Cremoneſe, Giara d'Adda, e Provincia del Ducato di Milano per una parte, ed il Bergamaſco per l'altra, riſultanti dalle Mappe Coſta, e Criſtiani, Tenente Colonnello Ercoleo, e Quarantini, Alfiere Serravalle, e Gattoni, le quali vidimate da' Signori Miniſtri Plenipotenziarj, vanno anneſſe al preſente Trattato, unite alle loro Relazioni, che ſpiegano lo ſtato delle quiſtioni, ſotto le lettere A. B. C., e dopo ſeria, matura conſiderazione, ſono in virtù de' Pienpoteri, regiſtrati ne' precedenti Trattati, convenuti ne' ſeguenti Articoli.

PER
CALZO CREMONESE,
CON
CIVIDATE BERGAMASCO.

ARTICOLO PRIMO.

SUlla ripa dell'Olio incomincia la controverſia del vero Confine fra il Cremoneſe, e Bergamaſco, per la quale, riconoſciuta la linea de' Raſtelli ſoliti porſi in tempo delle diligenze per la Sanità, ed i Ricapiti eſibiti ſopra l'ubicazione del Cavo del Navilio Cremoneſe, è ſtato con-

conchiuſo, che ſi tiri una linea dal ſegno ⁂ marcato nella Mappa Coſta, e Criſtiani, ſulla ſponda dell'Olio ſuperiormente a detto Navilio, e in diſtanza di trabucchi quaranta dalla ſua bocca, la quale vada paralella al Fiume Olio ſino alla bocca ſuddetta in larghezza di braccia nove Cremoneſi. Da queſta bocca la linea piegherà alla dritta dello ſteſſo Navilio, ed anderà paralella al medeſimo nella ſteſſa larghezza ſino al punto A., poſto dirimpetto al num. 31., ov'era ſolito porſi il Caſello di Sanità, dal qual punto A. dovrà la linea rivolgerſi, e andare retta a traverſo della Roggia Donna a detto num. 31., ove principia il così detto Foſſo Bergamaſco vecchio. Tali linee ſerviranno in avvenire di ſtabile Confine, reſtando in queſto modo tutto il Navilio, e la metà dell'Olio da detto punto ⁂ all'ingiù colle riſpettive ſponde di nove braccia Cremoneſi nel Territorio di Cremona.

II.

IN coerenza del Trattato di Vaprio, e degli Appuntamenti di eſecuzione de' 17. Marzo, ſi è determinato, che l'imboccatura di detto Navilio debba reſtare nel preſente ſuo ſtato, altezza, larghezza, proporzione, e livello, e che non ſi poſſa in qualunque tempo, da qualunque perſona fare alla medeſima alterazione veruna, al qual' effetto dovrà dagl' Ingegneri deputati all' eſecuzione di detto Trattato di Vaprio rilevarſi lo ſtato preſentaneo del Fiume, e dell'imboccatura di detto Navilio, ritenuto ſempre nel reſto quanto è già diſpoſto nell'accennato Trattato di Vaprio.

PER
COVO, ISSO, CASSINA DE' SECCHI, E FORNOVO CREMONESI,
COLLE
COMUNITA' DI CIVIDATE, CORTE NUOVA, ROMANO, FARA, SOLA, BETTOLA, E BARIANO BERGAMASCHE.

III.

PRoſeguirà il Confine dal num. 31. di detta Mappa ſino al num. 134. col Foſſo Bergamaſco, il quale reſterà di ra-

ragione di Bergamo colla ripa pendente entro lo ſteſſo Foſſo, anche dalla parte Cremoneſe, a cui reſterà viceverſa la ripa ſtabile, ed arboratura dalla ſua parte.

IV.

DOvendoſi fare qualche nuovo Ponte, o riſarcire gli eſiſtenti ſu detto Foſſo Bergamaſco, potranno appoggiarſi alla ripa Cremoneſe, ſenza che ciò varj la maſſima de' Territorj.

V.

LE ragioni de' riſpettivi Sudditi per le rive arborate, e per gli uſi privati del detto Foſſo, ſpecialmente per le Acque, loro condotta entro il medeſimo, ed Acquedotti, ove ve ne ſono, reſteranno ſalve, ed illeſe, e potranno proſeguire a goderne i riſpettivi Sudditi di ambi i Dominj nel modo riſultante dalle Relazioni degl' Ingegneri, che dimoſtrano lo ſtato preſente. Dovranno dette Acque, ed Acquedotti rilevarſi altresì nel Tipo di eſecuzione, per evitare le diſpute in avvenire.

VI.

LA larghezza regolare di detto Foſſo reſta fiſſata in braccia otto, e la di lui profondità in braccia tre, miſura di Bergamo. A queſto ſtato ſarà obbligata a ridurlo a proprie ſpeſe la Città di Bergamo nelle parti, ove ſia interrito, o mancante; ove all' incontro ecceda la detta miſura, gli ſarà permeſſo di ridurvelo, nelle parti però, ove ciò non pregiudichi al corſo delle Acque.

VII.

REſta approvata la Tranſazione ſeguita tra la Comunità di Covo, e quella di Romano li 22. Giugno 1529., la quale va anneſſa al preſente Trattato ſotto il num. 1. Dovranno quindi gl' Ingegneri deputati all' eſecuzione della linea, ſecondo la loro perizia, ed a tenore anche del rilevato nella loro Relazione, far fare tutte le opere, che troveranno neceſſarie per la piena, e ſtabile eſecuzione del convenu-

to in detta Transazione, facendo altresì togliere tutto ciò, che possa essere stato fatto dopo la medesima, e che impedisca la totale esecuzione, e derivazione delle Acque, giusta il convenuto.

VIII.

LE due Strade, una tra il num. 134., e 135., volgarmente detta Steccato, l'altra detta Cremonese nuova, o sia Imperiale, che dal detto num. 134. procede fino al Fiume Serio, saranno quanto al Dominio Territoriale della Provincia di Bergamo, come è stato dichiarato nel Trattato di Mantova de' 10. Giugno scorso all' Articolo XXXI. La terza Strada, la quale partendo dal num. 135. va verso Crema, sarà del Dominio Territoriale di Crema. Saranno però tutte tre le dette Strade libere all' uso di qualunque passaggio, immuni, e non sottoposte a Gabella veruna, giusta il convenuto tra' due Dominj nell' Istromento 4. Agosto 1456. inserito nel detto Trattato 10. Giugno sotto la lettera B.: ben' inteso però, che detta libertà, ed immunità non estendasi a' Forestieri. Quindi dovrà la linea del Confine tirarsi nell' estremità verso mezzo giorno di detta Strada Cremonese nuova, restando così questa compresa nel Territorio di Bergamo, fino al Fiume Serio.

IX.

NEl punto segnato num. 50., ove entra questa Strada nel Serio, fa divisione tra il Cremasco, ed il Bergamasco; quindi restando detto Fiume Serio tutto dello Stato di Milano in quella parte, ove scorre tra il Cremasco, e Cremonese, giusta l'accordato nel detto Istromento 4. Agosto 1456., riferito nel detto Trattato de' 10. Giugno all' Articolo I., esser dovrebbe termine divisorio, e comune in quella parte, che scorre tra il Bergamasco, e Cremonese, a tenore della Sentenza arbitramentale de' 29. Settembre 1589., annessa al presente Trattato sotto il num. 2. Affine però di non lasciare il Confine all' arbitrio di questo Fiume, e di prevenire le quistioni, che potessero nascere, si è determinato, che la Valle, o sia Alveo del Serio tra il Bergamasco, e Cremonese, debba dividersi, e spettare per metà (salve le ra-

ragioni private) a ciaſchedun Dominio, ſenza più attendere nell'avvenire le mutazioni, che accadeſſe farſi dal Fiume nel ſuo corſo. A queſto fine dovrà tirarſi una linea ſtabile nel mezzo della Valle del Serio, la quale principiando al punto P., e proſeguendo in ſu con due angoli, già marcati nel Tipo Q. R., ſino al punto ſegnato S., formerà la diviſione, e il confine, con reſtare ciò, che ſarà alla deſtra di detta linea aſſegnato alla Provincia Cremoneſe, ed alla Bergamaſca ciò, che ſarà alla ſiniſtra della medeſima.

X.

LE opere reſpingenti ſaranno dall' una, e l'altra Parte proibite, e li detti Ingegneri le faranno demolire, ove ve ne foſſero, o le renderanno innocue, e puramente munienti, e ciò a ſpeſe de' Padroni de' Fondi, ſopra i quali dette opere reſpingenti ſi ritrovaſſero.

PER
CARAVAGGIO, PAGAZZANO, BRIGNANO, TRIVILIO, PONTIROLO, E CANONICA DELLA GIARA D'ADDA;

CON

BARIANO, MARENGO, COLOGNO, SPIRANO, LURANO, ARSENA, CISERANO, BOLTIERO, BREMBATE, E CAPRIATE BERGAMASCHI.

XI.

DEtta linea dal num. 121. proſeguirà ſino al num. 72., ripigliando ivi il Foſſo Bergamaſco nuovo, il quale da detto num. 72. della Mappa Coſta, e Criſtiani, ſino al num. 56. della Mappa Tenente Colonnello Ercoleo, e Quarantini, ſarà confine tra i due Dominj.

XII.

ACciocchè queſto ſia della ſteſſa natura del Foſſo Bergamaſco vecchio, reſterà parimenti di ragione di Bergamo colla ripa pendente entro lo ſteſſo Foſſo, anche

dalla parte della Giara d'Adda, a cui viceverſa reſterà la ripa ſtabile, e l'arboratura dalla ſua parte: Per tutto il tratto di queſto Foſſo ſaranno comuni le determinazioni fatte per il Foſſo Bergamaſco vecchio negli Articoli IV. V., e VI.

XIII.

LE Roggie così dette Pagazzana, Laghetto, e Conſacolo dovranno proſeguire a liberamente decorrere, come decorrono preſentemente, a norma della Relazione ſuddetta, da rilevarſi anche nel Tipo di eſecuzione.

XIV.

SImilmente le Roggie dette Ragnola, o ſia Molgola, e la Nuova, e Vecchia, le quali ſortono dal Brembo, proſeguiranno a decorrere a norma de' loro titoli, riſultanti dagl' Iſtromenti 29. Gennajo, e 26. Giugno 1320., ſegnati num. 3., e 4., dall' Editto 13. Novembre 1609., ſegnato num. 5., e dalla Sentenza 13. Luglio 1570., ſegnata num. 6., che vanno anneſſi al preſente Trattato.

XV.

DAl num. 53. al num. 56. dovranno reſtare i Termini poſti in occaſione di detta Sentenza 13. Luglio 1570., e ſerviranno per diſtinguere la linea di Confine, che traverſando il Brembo ripiglia il Foſſo Bergamaſco dall' altra parte, ove pure queſto ſervirà di Confine ſino all' Adda ne' modi, e colle condizioni ſopra ſpiegate ne' detti Articoli IV. V., e VI.

XVI.

REſteranno ſalvi li poſſeſſi de' riſpettivi Privati Milaneſi, e Veneti negli accennati riſpettivi Territorj, e quanto a' Carichi ordinarj, e ſtraordinarj, impoſti, o da imporſi, li riſpettivi Sovrani per li detti Beni ſituati entro li loro Confini, prenderanno quelle miſure, che loro ſembreranno conformi al proprio diritto, ed alle regole della Giuſtizia nel loro Dominio.

XVII.

XVII.

LI Beni posti nella Cerchietta, anticamente appartenenti alla Chiesa, e trapassati nel diretto Dominio della Sereniſſima Repubblica, da cui sono stati dati in enfiteusi alla Casa Giovanelli nella quantità di pertiche 1800., saranno eccettuati da questa regola, mentre sarà contenta Sua Maestà di lasciarli esenti, come lo sono presentemente.

XVIII.

PArimenti li Beni nel Territorio di Covo, detti del Covello, di ragione della Comunità, e particolari persone di Romano, sino alla quantità di pertiche mille ottocento ventinove, tavole dieci Cremonesi, resteranno esentuati in virtù di detta Transazione 22. Giugno 1529., già citata all' Articolo VII. Siccome però può dubitarsi se l'immunità corrisponda a tutti i Carichi correnti, e difficile ne sarebbe la distinzione, così saranno immuni da tutto il Carico, ed in vece il Canone, che paga la Comunità di Covo a quella di Romano per le acque, sarà ridotto dalle lire cento alle lire cinquanta correnti.

XIX.

PEr li Frutti de' Beni posti in detti due siti della Cerchietta, e del Covello, appartenenti a' Sudditi Veneti, e viceversa per quelli de' Beni appartenenti a' Sudditi Milanesi nel Territorio Bergamasco, sarà permesso colle debite licenze, da spedirsi *gratis*, il trasporto dall' uno all' altro Dominio al domicilio de' Possessori, eccettuato soltanto il caso eventuale dell'interno bisogno de' detti Frutti ne' Dominj, ne' quali fossero raccolti.

XX.

PEr li Beni suddetti, benchè situati dentro quattro miglia di distanza da' Confini, non saranno li rispettivi Possessori soggetti a' Decreti promulgati, o da promulgarsi *contra Forenses*, *& non habitantes*, nè a valimenti, o tasse d'assenza anche per il tempo di Guerra, e potranno liberamente possederli, come se fossero naturali, ed abitanti.

PER
CONCESA, TREZZO, CORNATE, PORTO, PADERNO, ROBIATE, IMBERSAGO, ARLATE, BRIVIO, ARLUNO, CAPIATE, OLGINATE, E GARLATE DELLA PROVINCIA DEL DUCATO DI MILANO;

CON

CAPRIATE, SAN GERVASIO, BOTTENUDO, SUVISIO, MEDOLAGO, CALUSCO, VILLA D'ADDA, GANDURLA, PONTIDA, SOLA, CORTE, FOPPENIGO, CALOLCIO, E VERCURAGO BERGAMASCHI.

XXI.

TUtto il dominio dell'Adda, anche dove ſi eſtende nel Territorio Bergamaſco, con tutte le utilità, e comodità di detto Fiume, e così il gius di navigarvi, il diritto delle Peſche, e le Iſole, che in quello ſi formano, a tenore della Pace di Cremona de' 20. Novembre 1441., confermata, ſalva la ragione delle private perſone, da quella di Lodi de' quattro Aprile 1454., reſterà dello Stato di Milano. Coerentemente a tale maſſima la linea del Confine, da dove termina il Foſſo Bergamaſco nuovo ſino al Chiuſone di Brivio, ſarà formata dal Fiume Adda medeſimo, ove corre, o correrà ne' tempi della maggiore ſua pienezza, eſcluſi ſoltanto i caſi di ſtraordinaria inondazione, reſtando così allo Stato di Milano tutte le Acque dell' Adda, ſuoi rami, ed Iſole da quelli formate.

XXII.

LA ſteſſa regola dovrà oſſervarſi anche per il Lago di Brivio, formato colle Acque di detto Fiume, e apparterrà in conſeguenza allo Stato di Milano, con tutte le ſue utilità, e comodità, come ſopra, fin dove ſi ſtende nella ſua maggiore pienezza, fuori de' detti caſi d'inondazione.

XXIII.

XXIII.

REſteranno in tutto il decorſo dell' Adda proibite dall' una parte, e dall' altra tutte le opere reſpingenti, e capaci di alterare il corſo naturale del Fiume; anzi dovranno toglierſi le due Gueglie ſegnate ne' Tipi co' numeri 19. A., e 19 B., nel ſito, ove l'Adda forma il Lago di Brivio, come ſoſpette di poter cagionare interrimento, e così maggiore eſtenſione di acqua nella ſua larghezza.

XXIV.

DAl termine del Lago di Brivio ſino al ſito detto della Chiuſa, eſſendo già rimoſſe le Gueglie, che cagionavano interrimento, in eſecuzione degli Ordini dati in Vaprio, il Confine ſarà formato, come ſopra, dal Fiume col ſuo corſo, ed eſtenſione, e dovranno oſſervarſi pienamente le antidette due Paci, tolta ogni novità a quelle contraria, che foſſeſi per lo paſſato abuſivamente introdotta: ſalva però a' Bergamaſchi la ragione dell' acceſſo, mediante l'uſo de' piccoli Battelli denominati Comballi, dalla loro ſponda ai Beni, che poteſſero legittimamente, e colle dovute diſpenſe poſſedere di là dalla Riva oppoſta, ed anche dentro il medeſimo Fiume a titoli privati; come pure per l'uſo de' Mulini, per li quali aveſſero legittima oneroſa Conceſſione, o vera, o preſunta, mediante però le cautele ſolite, ed opportune per ovviare a' Contrabbandi, ed agli abuſi delle Conceſſioni.

XXV.

IL ſito denominato delle Torrette alla dritta dell' Adda reſterà allo Stato di Milano, ed il Confine ſarà circonſcritto ſecondo viene ſtabilito dalla Sentenza arbitramentale tra i due Dominj de' 26. Novembre 1594., anneſſa al preſente Trattato ſotto al num. 7., la quale dovrà eſeguirſi in ogni ſua parte, anche per l'uſo libero della ſtrada fra le Torrette, ed il Fiume.

XXVI.

AL di là del Fiume reſterà parimenti allo Stato di Milano tanto terreno nel ſito, ov' era la Baſtida di Brivio,

vio, da fabbricarvi una Casa capace di dieci Fanti, a tenore del Cap. 14. della detta Pace di Lodi.

PER
CHIUSO, ACQUATE, BRUMANO, E VIDISETTA MILANESI;
CON
VERCURAGO, VALL' IMAGNA, VALDERVE, E SOTTOCHIESA BERGAMASCHE.

XXVII.

DAl margine del Lago di Moggio formato dalle acque dell' Adda, proseguirà il Confine colla muraglia della Chiusa. Questa con la sua Rocca nel modo, in cui sono descritte nella Mappa Serravalle, e Gattoni, resteranno intieramente dello Stato di Milano in tutta la loro estensione.

XXVIII.

DAl sito, ove termina la detta Muraglia della Chiusa anderà il Confine al Pizzo, detto da' Milanesi di Vicciarola, e Scaliggia da' Bergamaschi, d'indi al Rocco detto Fontanone, ed in seguito alla punta del Prato detto Gavazzo, marcata in detta Mappa colla lettera A., seguendo così il corso della linea colorita di rosso, salvi però restando li possessi privati, che tengono li Bergamaschi entro detta linea.

XXIX.

DA detta punta del Prato Gavazzo segnata A., sino al sito di Porto Bordonale; per parte dello Stato di Milano, si è preteso di sostenere la sua linea colla Pace di Lodi, seguita l'anno 1454. 9. Aprile, in virtù della quale continuò il Duca di Milano nel dominio di tutti quei siti, ch' erano sottoposti alla Giurisdizione di Lecco, e di giustificare, che i luoghi compresi dentro di essa sono dipendenti dalla Giurisdizione di Lecco, collo Statuto di quella Giurisdizione, confermato da Francesco I. li 20. Febbrajo 1449.,

e così

e così cinque anni prima di detta Pace; coll' apprenſione fatta giudizialmente di detto Monte l'anno 1693.; colla Viſita giudiziale prodotta dagli ſteſſi Bergamaſchi, e fatta dal Senatore Marcheſe Olivazzi, Delegato dal Senato di Milano l'anno 1716., con altra apprenſione giudiziale ſegùta l'anno 1705.; e finalmente colle notificazioni da' Bergamaſchi medeſimi fatte alla Città di Bergamo l'anno 1456., in ſeguito dell' Ordine dato dalla Repubblica dopo la Pace di Lodi alle Terre ad eſſa cedute, di denunciare i veri Confini; e dopo avere così provata la linea Milaneſe, ſi pretendeva d'invalidare la linea Veneta, moſtrandone l'inſuſſiſtenza con altri Documenti più diffuſamente dettagliati nelle deduzioni, preſentate agli Atti del Congreſſo.

Per parte Veneta ſi annuiva al preſcritto colla Pace di Lodi, ma ſi opponeva allo Statuto di Lecco, prodotto nel ſuo Originale, perchè, mancando di data, non provava qual foſſe in quel tempo la Giuriſdizione di Lecco, nè lo giuſtificava l'addotta Conferma di Franceſco I., perchè preciſamente non lo identifica, anzi è contraddetto dalla Viſita giudiziale, fatta dal Senatore Marcheſe Olivazzi nel 1716., e dall' eſpoſizione dell' Ingegnere Milaneſe; nè lo giuſtificavano le apprenſioni del Monte di Porcarola, fatte dal Podeſtà di Lecco, per eſſere Atti interni, nè la Veneta Confinazione nella Valle Imagna, perchè in ordine agli Statuti di Bergamo non fa, ſenonchè ſeparare quella Valle dall' altra di San Martino. Si aggiungeva, che rendendoſi in tal guiſa inſuſſiſtente la linea Milaneſe, ſi ſoſteneva la Veneta colla miſura di Lecco, praticata nel 1549., per circonſcrivere tutto ciò, che ſoggiace al ſuo Cenſimento, dal che vederſi ſtabilita la Giuriſdizione di Lecco medeſimo da quel tempo fino a queſta parte, e così per il lungo corſo di più di due ſecoli; oltre a quelle più diffuſe ragioni, che appariſcono nelle Deduzioni prodotte per parte Veneta negli Atti del Congreſſo.

Eſaminati da' Signori Plenipotenziarj in più Congreſſi i riſpettivi titoli, e poſſeſſi, non avendo potuto convenire in un ſentimento comune per la deciſione di tal Capo di controverſia, perſuaſi entrambi delle ragioni della propria linea, propoſe il Veneto, ad oggetto di ultimare, come tutte le altre, anche queſta diſcrepanza, che declinandoſi dall'

addotto da un canto, e dall'altro, ſi aveſſe a titolo di diſimpegno a divenire all' eſpediente di dividere per metà la differenza, anco colla mira di togliere a' riſpettivi Sovrani in tale propoſito ogni moleſtia; ma non piacciuto il Progetto al Plenipotenziario di Sua Maeſtà, da cui fu addotta la ragione, che non poteva dividere ciò, ch' eſſo credeva appartenere chiaramente in intiero a Sua Maeſtà, nè deviare da' termini, ch' eſſo credeva enunciati in tutti i Ricapiti antichi, e ſolenni riſguardanti la detta Confinazione, fu d'uopo neceſſariamente accordare di laſciare il punto indeciſo ai medeſimi Sovrani, riportandone la definizione ſulle Relazioni ſeparate, che dall'una, e l'altra parte ſi faranno.

XXX.

DA Porta Bordonale proſeguirà il Confine per Cavezzi, o ſiano Trabucchi Milaneſi trecento ottanta ſulla linea colorita di giallo, e così ſino al punto ſegnato colla lettera B., ove detta linea s'incontra colla ſtrada, che va da Rota a Brumano, d'indi piegherà alla dritta ſulla ſteſſa ſtrada, e quéſta reſterà diviſoria, e ſervirà di Confine ſino al punto C. Da queſto il Confine anderà ſeguendo la ſommità de' Monti, paſſando per Corna Piodizza, Corna groſſa, e Corna dell' Arco, e così a ſeconda della linea roſſa ſino alla metà del Torrente Imagna; d'indi aſcenderà per detto Torrente ſino alla linea gialla, la quale dovrà ſeguirſi per Confine in linea retta lunga Cavezzi trecento ottantotto ſino alla Caplona, da dove anderà il Confine, ſecondando la linea roſſa per Cavezzi trecento ottantaquattro ſino al ſito da' Milaneſi denominato Graſſello, ſegnato colla lettera D.

XXXI.

DA detto Graſſello ſegnato D. in avanti, dovrà oſſervarſi il preſcritto nella Sentenza arbitramentale de' 2. Luglio 1583., la quale va anneſſa ſotto il num. 8., e regolarſi il Confine, giuſta la eſecuzione data alla medeſima li 28. Settembre dell' anno ſuddetto, che va parimenti anneſſa ſotto al num. 9. Dovranno quindi miſurarſi tutti i Beni Comunali, però ſolamente eſiſtenti tra detto Graſſello mar-

cato

cato D., e la Torre diroccata chiamata del Termine; e queſti dividerſi per giuſta metà fra la Comunità di Vidiſetta Milaneſe, e quella di Sottochieſa Bergamaſca. La linea della diviſione de' Beni ſervirà di Confine alli due Territorj, e ciò ſino al Termine ſegnato E., il quale fu poſto in eſecuzione di detta Sentenza. La parte eſiſtente a ſera della detta linea ſpetterà a Vidiſetta, e l'altra a mattina a Sottochieſa. Per le private ragioni di dette Comunità ſi oſſerverà il preſcritto in detta Sentenza.

Da detto Termine ſegnato E. ſi proſeguirà il Confine ſulla linea verde pacifica ſino alla Forcella delle due ſtrade, ove termina; e d'indi il Confine ſarà ſulla linea marcata di roſſo ſino alla Fontana, da' Milaneſi detta del Zucco, ſegnata F. Reſteranno conſeguentemente (ſalve le ragioni de' Privati, colle ſteſſe facoltà accordate agli Articoli XIX., e XX.) nel Territorio Bergamaſco tutt' i Beni ſituati di là dalla Valle del Canino, anche per quella parte, la quale in detta Sentenza al §. *Cum hac tamen* reſtava riſervata allo Stato di Milano. All' incontro la Chieſa, e Cimiterio di San Bartolommeo, reſteranno nel Territorio Milaneſe nell' eſtenſione limitata in detta Mappa, così compenſati reſtando riſpettivamente i due Territorj, e rettificato meglio il Confine.

XXXII.

SIccome poi per eſecuzione di detta Sentenza fu, ſtando alla Fontana del Zucco, tirata una linea viſuale al Pizzo detto del Zucco, che pende verſo mattina, da cui ſi fece diſcendere una linea in lunghezza di cento dieci cavezzi, ed un' altra ſe ne fece diſcendere dalla ſommità della riva del Zucchetto del Maeſen, lunga cavezzi quarantacinque; d'indi ſi tirò una linea retta dalla detta Fontana del Zucco al punto, ove terminava la linea de' cavezzi 110., tirata abbaſſo da detto Pizzo; e da queſto punto all' altro, ove terminava la linea de' cavezzi 45., tirata abbaſſo dalla riva del Zucchetto del Maeſen, le quali linee rette ſervirono di diviſione tra i due Dominj, così eſſendoſi in oggi ſmarriti i Termini, che in eſecuzione di detta Sentenza furono per dimoſtrazione, e fiſſazione di detta linea del Confine piantati, dovrà nuovamente nello ſteſſo modo paſſarſi a dare

esecuzione alla Sentenza medesima nel modo suddetto.

Ma perchè non si è potuto individuare quale sia il Pizzo del Zucco, indicato nell'esecuzione di detta Sentenza; così per verificarlo dovrà da detta Fontana segnata F. tirarsi una linea visuale al Pizzo più alto, che da quella si veda, e questo sarà ritenuto per il Pizzo del Zucco in detta Sentenza indicato. Da questo si farà discendere una linea lunga cento dieci cavezzi, come pure un'altra se ne farà discendere lunga cavezzi quarantacinque dal Zucchetto del Maesen, indicato da' Milanesi al sito segnato G. La linea del Confine anderà in linea retta da detta Fontana F. al punto, ove terminerà la detta linea di cento dieci cavezzi, tirata al basso da detto Pizzo; e da questo punto anderà parimenti in linea retta al punto, ove terminerà l'altra linea de' cavezzi quarantacinque, tirata abbasso dal punto G. del Zucchetto del Maesen, da dove proseguirà il Confine per la strada divisoria comune, detta degli otto cavezzi, fatta in esecuzione di detta Sentenza, fino al sito nominato Piazza Negra, segnato H.

XXXIII.

DA detta Piazza Negra, segnata H., proseguirà il Confine colla strada marcata I., come essa va; e ciò fino al sito, dove detta strada passa per Piancabella al punto segnato L., d'onde per retta linea, marcata L. M., anderà per la metà della Forcella di Cantel Montone al detto punto M., d'indi continuerà sull'estremità del Monte, marcato nella Mappa colle lettere N. O., restando così tutto il Campo rotondo nello Stato di Milano, a tenore di detta Sentenza.

XXXIV.

DA detto Campo rotondo al detto punto O. si proseguirà sulla linea rossa fino alla linea verde pacifica, e da dove questa termina, si ripiglierà la linea rossa sulla strada, detta de' Pelati da' Milanesi, fino al punto segnato P., da dove il Confine rivolgerà verso Tramontana, ed anderà a retta linea fino alla linea gialla al punto segnato Q., e su questa proseguirà fino al num. 45., da dove, secondando parimenti detta linea gialla, anderà fino al punto marcato col num. 43. ½

PER

PER
VIDISETTA, CREMENO, BARSIO, INTROBBIO, E BAJEDO MILANESI;
CON
VALTORTA BERGAMASCA.

XXXV.

TUtto il Monte Concoli, marcato colla linea roſſa dal ſuccennato num. 43. ½ ſino al num. 46., reſterà dello Stato di Milano, a tenore di detta Sentenza 2. Luglio 1583., ed il Confine dovrà andare colla linea roſſa, poſta da' Milaneſi da detto num. 43. ½ alla ſommità detta Corna di Cantarſo, e da queſta all' altra ſommità, nominata da' Milaneſi del Rondine, e Barbiſino, e Corna picciola da' Bergamaſchi, marcata col num. 46., dimodochè tuttociò, che è compreſo dentro detta linea roſſa verſo il Milaneſe, ſia appartenente allo Stato di Milano, e ciò che è ſituato di là dalla medeſima ſia Bergamaſco.

XXXVI.

COsì pure reſteranno allo Stato di Milano le Vallitorte, ſituate entro la linea roſſa, tra la detta ſommità del Rondine, marcata col num. 46., e l'altra ſommità, denominata da' Milaneſi Cima del Rondine, e Corna grande da' Bergamaſchi, marcata col num. 56., e conſeguentemente il Confine proſeguirà colla linea roſſa dall' una all'altra delle ſuccennate due ſommità.

XXXVII.

DA detto num. 56. ſino alla cima della Motta, ove ripiglia la linea pacifica, riconoſciutoſi conſiſtere la differenza principalmente nella verificazione de' Diſegni, ſi è determinato di decidere in maſſima la vertenza, convenendo, che la locazione, fatta da Valtorta ad Antonio Invernizzi, abbia a ſervire di traccia a' limiti da ſtabilirſi. Dovrà quindi, giacchè la quiſtione non cade ſopra i Beni, ma ſo-

pra la loro ubicazione, nella eſecuzione del Trattato verificarſi dagl' Ingegneri ſul luogo tale ubicazione, prendendo per norma l'affittanza ſuddetta, fatta ad Antonio Invernizzi dalla Comunità di Valtorta, per Rogito di Antonio Maria Annovaccio Cuſatelli Notaro di Bergamo li 27. Giugno 1741., e fiſſando ſull' intiero convenuto della medeſima locazione fatta dalla Comunità di Valtorta all' Invernizzi ſuddetto, che va anneſſa ſotto al num. 10., i Confini de' due Territorj; coſicchè il tratto, che ſarà trovato fiſicamente eſiſtente fra li Confini portati da detta locazione, ſia aſſegnato alla Comunità di Valtorta, e conſiderato per Territorio di Bergamo; e tutto ciò ſi troverà fuori di detto tratto verſo mezzo giorno, e Ponente, ſpetti alla Comunità di Barſio, e ſia conſiderato per Territorio Milaneſe, ponendo i Confini pubblici a norma de' Confini privati, portati da detta locazione fatta dalla Comunità di Valtorta all' Invernizzi.

Seguendo le ſteſſe maſſime, ſi eſeguirà collo ſteſſo metodo la verificazione de' Confini ſopra la picciola differenza fra la ſteſſa Comunità di Valtorta, e quella d'Introbbio, nel ſito fra le ſteſſe controverſo, prendendo per norma li due Iſtromenti d'affittanza, l'uno de' 19. Luglio 1675., l'altro de' 23. Settembre detto anno, che vanno anneſſi, ſegnati 11., e 12., e ſi porranno i Confini Territoriali a norma di quanto riſulta dagl' Iſtromenti medeſimi.

XXXVIII.

PRoſeguendo indi la linea pacifica da detta cima della Motta, ove comincia, ſino al Canale del Corvo, ove termina, ſi è appuntato, che il Monte di Foppabona in tutta l'eſtenſione, circonſcritta colla linea roſſa, ſia, riſpetto al Dominio Territoriale della Giuriſdizione di Bergamo, reſtando però il Dominio privato alla Comunità di Bajedo Milaneſe, a norma del ſuo poſſeſſo, e queſto colle facoltà portate da' precedenti Articoli XIX., e XX. Conſeguentemente dovrà la linea del Confine dal detto Canale del Corvo ſecondare la linea gialla ſino al num. 58., da dove proſeguirà il Confine ſulla linea pacifica, marcata di verde, ſino al Pizzo, detto del Cengio, o ſia de' tre Signori, ove termina la

di-

divisione de' due Dominj nel punto triangolare, in cui lo Stato Milanese, e Veneto s'incontra col Confine de' Signori Grigioni.

XXXIX.

LE strade intermedie ai due Territorj saranno divisorie, per metà appartenenti all' uno, e l'altro Dominio, e comuni a' rispettivi Sudditi per gli usi privati. Sarà pure permesso a' rispettivi Sudditi di continuare vicendevolmente nell' uso delle strade vicinali, e private, anche per la condotta degli Armenti a' Pascoli, come si pratica presentemente. Le acque, delle quali in oggi usano i rispettivi Sudditi, seguiteranno a decorrere nel modo, e stato presentaneo, risultante dalle Relazioni degl' Ingegneri, e da rilevarsi, e spiegarsi nel Tipo di esecuzione.

XL.

PEr l'esecuzione delle cose sopra stabilite, resta deputato dalla parte di Sua Maestà il Reggente Marchese Erba, Consigliere di Stato di Sua Maestà, e Delegato a' Confini nel Senato di Milano; e per la parte della Serenissima Repubblica il N. H. pubblico Rappresentante di Bergamo.

XLI.

I Rispettivi Ingegneri, i quali hanno formato i Disegni, e Relazioni esistenti negli atti, sono deputati per l'esecuzione della linea, a riserva di quella, di cui nell' Articolo XXXVII., per cui restano specialmente destinati per parte dello Stato di Milano l'Ingegnere Costa, e per parte Veneta l'Alfiere Serravalle. Sopravvenuta quindi che sia la Ratifica di Sua Maestà, e della Serenissima Repubblica, dovranno, a maggiore verificazione del convenuto nel presente Trattato, formare la Mappa generale di esecuzione, con far piantare i Termini Territoriali ne' siti, che saranno stimati più necessarj, o saranno dalle Parti richiesti. Dovranno quindi annotare nella medesima Mappa, per ovviare ad ogni ulteriore controversia nel tratto successivo, il corso, ed uso delle rispettive Acque, e Canali irrigatorj, già specificati nelle

loro

loro Relazioni, nello ſtato, in cui ſi ritrovano. In fine dell' opera dovranno fare un' intiera deſcrizione di tutto, e preſentare un' eſatta Relazione, da eſſi concordemente firmata, unita a' Diſegni di eſecuzione.

XLII.

COnciliate così le vertenze fra il Bergamaſco per una parte, ed il Cremoneſe, Giara d'Adda, e Provincia del Ducato di Milano per l'altra, a riſerva della quiſtione enunciata nell' Articolo XXIX., ſi degneranno ambi i Sovrani di accordare libera, e generale amniſtìa a' riſpettivi Sudditi per tutto quanto poſſono avere commeſſo ſino al preſente giorno, relativamente alla pendenza de' Confini, cadenti ſotto la definizione de' preſenti, e degli antecedenti Trattati, in preteſo pregiudizio de' riſpettivi Dominj; imponendo per via d'Editto da pubblicarſi, ſeguite che ſaranno le infraſcritte Ratifiche, perpetuo ſilenzio a' Proceſſi pendenti, ed accordando l'abolizione generale per tutte le Sentenze già uſcite, e per tutte le pene dalle medeſime riſultanti.

XLIII.

ANche del preſente Trattato ſaranno formati ſei Originali, affinchè poſſano reſtarne tre in cadauno degli Archivj de' due Dominj a perpetua memoria.

XLIV.

SArà dopo le Ratifiche pubblicato il preſente Trattato, come ſi è fatto degli antecedenti, a lume, e direzione degl' Intereſſati, e per l'eſatta oſſervanza di quanto reſta in eſſo preſcritto.

XLV.

AL provvido fine di eſimere da ogni contingibile alterazione la Confinazione, ch' è ſtata conciliata, tanto nel preſente Trattato, quanto negli antecedenti de' 17. Agoſto 1754., e de' 10. Giugno 1756., dovranno i Termini, piantati che ſiano, e tutte le Confinazioni, che ſervir

de-

devono di Termine, eſſere viſitate ogni biennio dal Luogotenente, o ſia Delegato a' Confini dello Stato di Milano, e dal Provveditore a' Confini deputato dal N. H. pubblico Rappreſentante di Bergamo, colle iſtruzioni già accordate per ſimili Viſite, relativamente a' Confini del Mantovano; Piacendo a Sua Maeſtà Imperiale Regia, ed alla Sereniſſima Repubblica, di approvare quanto è ſtato concluſo ne' ſopraſcritti Articoli, ſarà ratificato il preſente Trattato, e ſi cambieranno le Ratifiche nel termine di due meſi, e più preſto ſe ſarà poſſibile.

In fede di che i ſottoſcritti Signori Miniſtri Plenipotenziarj hanno ſegnato di proprio pugno il preſente Trattato, e vi hanno fatto apporre i Sigilli delle loro Armi.

Dat. in Mantova li 16. Agoſto 1756.

(L. ⁂ S.) CRISTIANI. (L. ⁂ S.) MOROSINI.

RE-

A.

RELAZIONE

Acceſſoria al Tipo de' Confini Pacifici, e Controverſi dello Stato di Milano, e Stato Veneto di contro al Bergamaſco, eſteſi da Calcio ſino alla Strada detta Imperiale, e Cremoneſe incluſive, e di contro a Mozzanica, e Fornovo Territorj Milaneſi,

Preſentata con detto Tipo

ALLE LORO ECCELLENZE

IL SIG.R CONTE DON BELTRAME CRISTIANI,

COMMESSARIO PLENIPOTENZIARIO DI S. M. IMPERIALE REGIA,

ED

IL SIG.R CAVALIERE FRANCESCO MOROSINI SECONDO,

COMMESSARIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

Nella materia de' detti Confini

DA

GIAMBATTISTA COSTA INGEGNERE COLLEGIATO DI CREMONA,

E DA

PAOLANTONIO CRISTIANI INGEGNERE BRESCIANO,

Come riſpettivamente Delegati

DA' DETTI ECCELLENTISSIMI COMMESSARJ.

Eccellenze.

ESſendoſi l'Eccellenza Voſtra Sig. Conte Don Beltrame Criſtiani Gran Cancelliere per Sua Maeſtà la Regina d'Ungherìa nella Lombardìa Auſtriaca ec. in queſta parte, come Commeſſario di detta Auguſtiſſima Sovrana per la fiſſazione de' Confini tra lo Stato di Milano, e lo Stato Veneto, degnata d'eleggere me Giambatiſta Coſta Ingegnere Collegiato di Cremona, e l'Eccellenza Voſtra Sig. Cavaliere Franceſco Moroſini Secondo, come Com-

Commeſſario della Sereniſſima Repubblica di Venezia per la fiſſazione degli ſteſſi Confini degnata d'eleggere me Paolantonio Criſtiani Ingegnere Breſciano, come da loro Lettere del ſeguente tenore:

„Il Conte Beltrame Criſtiani Signore di Ravarano, „ Caſola, e Caſa Salvatica, Conſigliere Intimo attuale di „ Stato delle Loro Maeſtà Imperiali, Generale, e Sovrintendente delle Regie Poſte in Italia, Gran-Cancelliere per „ Sua Maeſtà nella Lombardìa Auſtriaca, e Vice-Governatore di Mantova, Bozolo, e Sabioneta ec.

„Avendo la Commeſſione deſtinata da Sua Maeſtà „ l'Imperadrice Regina Noſtra Signora, e dalla Sereniſſima „ Repubblica di Venezia per l'amichevole terminazione „ delle differenze de' Confini ſuſſiſtenti fra lo Stato di Milano, e le Provincie Venete trovato opportuno il dividere „ in tre tratti l'operazioni neceſſarie al compimento delle „ Mappe per tutto il reſtante de' Confini ſuddetti, eleggiamo „ l'Ingegnere Giambattiſta Coſta, acciò con l'Ingegnere „ Paolantonio Criſtiani nominato dall' Eccellentiſſimo Si„ gnor Cavaliere Moroſini, Commeſſario della detta Sere„ niſſima Repubblica, accudiſca alli Diſegni per il terzo „ tratto della ſuddetta diviſione, a tenore delli ſeguenti Ap„ puntamenti fatti dalla ſteſſa Commeſſione.

„La linea generale dovrà cominciare dall' ultimo Ter„ mine del Dominio Milaneſe verſo il Territorio de' Signori „ Griggioni nel ſito preciſo, ove s'incontra col Territorio Ve„ neto, e da tale ubicazione del triplice Confine dovrà „ ſtenderſi lungo le diverſe Provincie ſino all'ultimo Termi„ ne del Dominio Milaneſe ſino all' Olio, cui di già è for„ mata la Mappa.

„Il primo tratto comincierà dal detto Termine del tri„ plice Confine, e diſcendendo per i Monti anderà ſino al „ Fiume Adda eſcluſivamente.

„Il ſecondo tratto comprenderà il detto Fiume Adda, „ e ſaranno avvertiti gl' Ingegneri di formare il Diſegno „ dell' Adda, cominciando da Lecco, e andando ſino dove „ entra il Fiume nel Territorio Milaneſe da ambi i lati, co„ me pure di deſcrivere il Torrente Brembo dal punto, ove „ ſortiſce del Territorio Bergamaſco, ſino a quello dove „ mette capo nell' Adda.

„ Il terzo tratto dovrà cominciare dall' Adda eſcluſiva-
„ mente, ſeguitando la linea di Confine fra il Bergamaſco, e
„ Cremaſco per una parte, ed il Milaneſe Lodigiano, e Cre-
„ moneſe per l'altra, dovrà continuarſi fin dove termina il
„ Confine Cremoneſe nell' Olio, come ſopra compreſa in
„ queſti tratti la deſcrizione da farſi del Fiume Serio, dal
„ punto, ove il Serio ſortiſce dal Bergamaſco, e ſino al ſito,
„ dove confluiſce nell' Adda, e del Colatore Tormo, dal
„ ſito, ove comincia nella Gerra d'Adda, fin dove termina
„ con la ſua diverſa derivazione. Saranno avvertiti detti
„ Ingegneri di annotare nelle dette Mappe Topografiche li
„ Rivi irrigatorj, che ſi derivano da' Fiumi, e Colatori sì
„ dell' uno, che dell' altro lato, loro Bocche, ed attuali Mo-
„ dulazioni, e dipenderà dall' arbitrio dell' una, e dell' altra
„ Parte di dare a' ſuoi Ingegneri le avvertenze, che troverà
„ opportune a dar lume alle pendenti controverſie, e ſarà
„ obbligo di tutti gl'Ingegneri riſpettivamente di fare ad
„ iſtanza dell' altro quelle annotazioni di fatto, che alcuno
„ d'eſſi credeſſe della convenienza della ſua parte; e per
„ evitare le confuſioni dovranno gl'Ingegneri ſuddetti pro-
„ cedere a rilevare la faccia de' Luoghi coll' aſſiſtenza di
„ uno, o al più di due Deputati de' riſpettivi Diſtretti, e
„ quando le Parti non ſi accordaſſero nella denominazione
„ de' ſiti, dovrà ſul Tipo annotarſi sì l'una, che l'altra deno-
„ minazione a ſoddisfazione d'ambe le Parti, ed a lume del-
„ la Commeſſione, e di mano in mano, che ſaranno formate
„ le Mappe, dovranno eſſere ſegnate in Comune da' riſpet-
„ tivi Ingegneri delle Parti.

„ Dat. in Vienna li 4. Maggio 1753.

Sottoſcr. = IL CONTE CRISTIANI.

„ VOlendo la Commeſſione deputata ſopra le vertenze
„ de' Confini della Lombardia Veneta, Tirolo ec.
„ continuare le ſue incombenze,

„ Ordina all' Ingegnere Paolantonio Criſtiani di unirſi
„ coll' Ingegnere Giambattiſta Coſta, nominato per la parte
„ del Milaneſe a formare il Diſegno Topografico del Confi-
„ ne fra il Bergamaſco, e Cremaſco per una parte, e il Mila-
„ neſe Lodigiano, e Cremoneſe per l'altra, principiando

„ dal

„ dal Fiume Adda esclusivamente, e seguitando sino al Fiu-
„ me Olio, dove termina il Confine Bergamasco col Cre-
„ monese.

„ Dovrà inoltre descrivere il Fiume Serio dal sito,
„ dove esce dal Bergamasco, e tocca la riva Milanese sino al
„ suo sbocco nell' Adda, e Colatore Tormo, dal sito, ove
„ comincia sulla Gerra dell' Adda, sin dove termina la sua
„ diramazione, annotando tutti i Rivi irrigatorj, e maci-
„ natorj, che si diramano dal suddetto Fiume, e Colatore,
„ coll' attuali misure delle bocche di questi Canali diramati,
„ non pretermettendo quelle annotazioni di fatto, che cre-
„ desse poter influire alla decisione delle controversie.

„ Per evitare le confusioni prenderà uno, o al più due
„ Deputati de' rispettivi Distretti, e quando non fosse
„ d'ambe le Parti accordata la denominazione de' siti, dovrà
„ notar sulla Mappa sì l'una, che l'altra denominazione a lu-
„ me della Commessione.

„ Formate che saranno le Mappe, dovranno essere se-
„ gnate in Comune da' rispettivi Ingegneri.

„ Verona adì primo Maggio 1753.

Sott.=FRANCESCO MOROSINI SECONDO K.
COMMESSARIO A' CONFINI.

ESsendosi, dicemmo, degnate l'EE. VV. d'eleggerci rispettivamente come sopra per formare li Disegni del terzo tratto di detti Confini esteso tra l'Olio, e l'Adda, secondo gli appuntamenti espressi in dette loro Lettere, e spiegati nelle Istruzioni ad esse attinenti; ed essendosi noi in esecuzione de' loro venerati comandi personalmente portati a dare principio all' operazione commessaci come sopra ne' Territorj di *Calcio* Stato di Milano, e di *Cividate* dello Stato Veneto il dì 30. Maggio 1753., siccome avendo in fatti successivamente eseguiti li Disegni medesimi, passiamo ora colle spiegazioni ad essi opportune, anche queste rilevate sulla faccia de' Luoghi, secondo le informazioni rispettivamente dateci dagl' Indicatori dell' uno, e dell' altro Dominio, ad umiliarli ossequiosamente alle stesse.

Linea colorita di rosso. Confine preteso per parte di

quelli dello Stato di Milano tra detto Stato, e lo Stato Veneto.

Linea colorita di giallo. Confine preteſo per parte di quelli dello Stato Veneto tra lo ſteſſo, e lo Stato di Milano.

Linea verde. Confine accordato, tanto per parte di quelli dello Stato di Milano, quanto per parte di quelli dello Stato Veneto.

Li detti Diſegni ſono fatti col Trabucco Milaneſe diviſo in dieci piedi, e le miſure de' corpi d'acqua, diviſorj d'eſſe, Canali, Ponti, e ſimili, ſi ſono preſe col braccio pure di Milano, diviſo in once dodici, come ſi dirà.

Calciana Superiore Milaneſe, e Cividate, con parte di Corte Nuova Bergamaſchi.

Spiegazione de' ſiti rimarcati con numeri ne' foglj dimoſtranti i Confini di contro alla Calciana Superiore dello Stato di Milano, e Cividate, con Corte Nuova Bergamaſchi dello Stato Veneto.

NUm. 1. Tre Speroni fabbricati con ſaſſi vivi, e legnami dall' Uffizio del Navilio di Cremona lungo la ripa deſtra del Fiume Olio a corſo d'acqua, li quali s'internano nel Fiume, come dimoſtra il Diſegno.

2. Sito, dove da' Bergamaſchi ſuol porſi un Caſello per la Sanità.

3. 4. Tratto di ſito, in cui il Confine tra detta Calciana, e Cividate pretendeſi per parte di quelli di detta Calciana ſino alla linea dividente per giuſta metà il Foſſo marcato in Diſegno.

Da' Bergamaſchi è ſtato rilevato, che detto Foſſo 3. 4., eſſi lo pretendono per Confine del ſolo Comune di Cividate.

4. Eſcavazione d'Argine in ripa della Roggia Donna perfettamente corriſpondente alla direzione del detto Foſſo.

5. Diviſore delle acque della Roggia Donna provenienti dall' Olio per la Bocca marcata nel Diſegno d'eſſo al

num.

num. 25. mantenuto dagli Utenti di detta Roggia, a carico de' quali evvi anche la ſpazzatura del Cavo della ſteſſa dalla detta Bocca all' ingiù. L'incile di detto Diviſore num 5. parte le dette acque in due Bocche aperte lateralmente al medeſimo tra ripe perpendicolari fatte di cotto, ſaſſi vivi, e legnami con fondo orizontalmente aſſicurato da ſoglie di legno poſte al traverſo di cadauna delle Bocche medeſime, ſopra le quali ſi è ritrovato un corpo d'acqua corrente, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto once quattordici del detto braccio Milaneſe.

La Bocca deſtra a corſo d'acqua di detto Diviſore n. 5. porta le acque di detta Roggia Donna nelle Calciane Superiore, ed Inferiore, ed è larga da ſpalla a ſpalla braccia nove, once otto di detto braccio Milaneſe.

La ſiniſtra le porta nella ſola Calciana Superiore all' irrigazione della *Motta di ſotto* del Sig. Conte Don Carlo Anguiſſola, ſeco membro anch' eſſa della Calciana medeſima, la qual Bocca è larga da ſtivo a ſtivo braccia due, once cinque di detto braccio Milaneſe.

6. Canale di legno ſituata al traverſo del Cavo della Roggia Donna, ſopra ſpalle parte di cotto, e parte di ſaſſi vivi, la quale è larga braccia uno, con ſponde alte once dieci del braccio ſuddetto, e ſerve per traghettare le irrigatrici provenienti dalla Roggia detta del Sale all' irrigazione di detta Motta di ſotto, fatta, e mantenuta da detta Caſa Anguiſſola; la qual Canale in atto di viſita ſi è ritrovata tronca, e mancante verſo levante per la metà della larghezza di detta Donna, dicendoſi, che ſoglia allargarſi a proporzione del biſogno ne' tempi degli adacquamenti effettivi.

4. 6. Continuazione del detto preteſo Confine ſulla linea dividente per metà la Roggia Donna medeſima.

6. 7. Continuazione del detto Confine ſulla ripa Settentrionale del *Rivolo*, marcato in Diſegno, che porta le dette irrigatrici alla detta Motta di ſotto.

7. Punto, dove al traverſo del vecchio Cavo ivi eſiſtente, detto la Cerca, ritrovaſi una ſpianata di terra, e ſaſſi, per mezzo la quale paſſano le dette irrigatrici della Roggia del Sale, deſluenti per detto rivolo alla detta Canale num. 6.

Superiormente il detto punto num. 7. Le dette irrigatrici

trici provenienti da detta Roggia del Sale, e defluenti alla detta Canale num. 6., attraverſano la ſtrada tendente da Calcio a Cividate per Guado eſcavato ſulla ſtrada medeſima, dove ſi ſono ritrovati li fondamenti d'un vecchio Ponte, al di ſopra del qual Guado evvi la diramazione de' Cavi delle ſteſſe irrigatrici, il ſiniſtro portandole verſo la detta Canale num. 6., ed il deſtro portandole verſo gl' infraſcritti numeri 27. 29.

7. 8. Continuazione del Confine ſulla ripa di ponente di detto vecchio Cavo, o ſia Cerca, cioè tra lo ſteſſo, e la ſtrada ſuddetta.

8. Saſſo vivo piantato ſulla ripa occidentale di detta Cerca, che s'erge al di ſopra del piano in altezza di braccia uno, once quattro, punti ſei, in figura di paralellipipido largo once cinque, e groſſo once tre del detto braccio Milaneſe, ſopra la di cui facciata di Levante ſi leggono le ſeguenti parole: *Comunità di Sivedato*.

9. Altro Saſſo vivo piantato in queſto punto, che s'erge al di ſopra del piano in altezza di braccia uno, once nove, punti ſei, anch' eſſo in figura di paralellipipido largo once quattro, punti ſei, e groſſo once quattro, punti ſei della miſura ſuddetta, ſopra la di cui facciata di Levante è inciſo, come abbaſſo.

Adì 1. *Giugno*. *Bartolommeo quondam Bernardo Brignolo di Paloſco*.

Oſſervate le lettere, e figure inciſe ſopra detti due Saſſi, ſi ſono vedute quelle del Saſſo num. 8. logore, e corroſe dal tempo, e quelle del Saſſo num. 9. ſcolpite più al vivo.

9. 10. Continuazione del detto Confine ſulla ripa ſettentrionale del Cavo, che porta le dette acque della Roggia

del

del Sale a detta Canale num. 6., e verſo gl' infraſcritti numeri 27. 29.

10. 11. Continuazione del detto Confine ſulla linea dividente per metà il Foſſo marcato in Diſegno.

In detti punti 10. 11. entrano nella detta Calciana le infraſcritte acque irrigatrici, provenienti dalla Roggia del Sale.

11. 12. Continuazione del detto Confine ſul ciglio della ripa marcata in Diſegno.

12. Punto, in cui entrano nella detta Calciana altre acque irrigatrici, provenienti dalla detta Roggia del Sale.

Tutte le dette acque provenienti dalla detta Roggia del Sale, che le trae dall' Olio per la Bocca marcata in Diſegno del detto Olio al num. 14., ſi diramano nel Territorio di Cividate Bergamaſco, poco al di ſotto della Caſſina detta *de' Giovanelli*, dove ſi è veduto il Diviſore delle ſteſſe fatto di faſſi, e legnami, formato con tre Bocche, ciaſcuna delle quali è larga tra ripe perpendicolari, e conſiſtenti braccia quattro, once ſei di detto braccio Milaneſe, con ſoglia in fondo di legno.

La Bocca deſtra del detto Diviſore a corſo d'acqua porta le acque all' irrigazione de' Beni di Cividate Bergamaſco, quella di mezzo le porta all' irrigazione de' Beni di Corte Nuova, pure Bergamaſca, e parte all' irrigazione d'alcuni Beni di Calciana, col mezzo del detto, ed infraſcritto Diviſore num. 12., e la ſiniſtra tutte le porta in Calciana a' detti numeri 10. 11.

Cadauna di dette tre Bocche ha ſul fondo la riſpettiva ſoglia di legno, ſopra le quali diceſi decorrere in ſtato di mediocrità un corpo di acque alto once nove del braccio ſuddetto.

Al detto num. 12. il Cavo conducente le irrigatrici ſuddette, provenienti dalla Bocca di mezzo del Diviſore ſopra deſcritto, ſi parte in due rami, ſervendo il deſtro a portarle in Territorio di Corte Nuova, mediante una Bocca larga da ſtivo a ſtivo braccia tre, e ſervendo il ſiniſtro a portarle in detta Calciana, mediante una Bocca larga pure da ſtivo a ſtivo braccia tre, once due del braccio ſuddetto.

Tutte le dette acque defluenti per ambidue li Partitori ſuddetti non ſi diſtribuiſcono a quantità, ma in regola d'Ora-

d'Orario ſtabilito tra' Compadroni delle ſteſſe.

12. 13. Continuazione del detto Confine ſulla ripa occidentale del Cavo adacquatorio, per cui defluiſcono all' ingiù le dette irrigatrici della Roggia del Sale, provenienti dal detto Diviſore num. 12.

13. 14. Continuazione del detto Confine ſulla linea dividente per metà il Viazzolo dimoſtrato in Diſegno.

14. 15. 16. Continuazione del detto Confine ſulla linea dividente per metà l'irrigatrice dimoſtrata in Diſegno.

16. 17. Cavo detto il Foſſo Bergamaſco, dove ſi pretende il Confine da quelli del Territorio Bergamaſco.

17. Incrocciamento delle irrigatrici della Roggia del Sale, provenienti dal Partitore num. 12., che vanno all' irrigazione d'altri Beni di detta Calciana col detto Foſſo Bergamaſco.

17. 18. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco.

18. Altro ſimile incrocciamento col detto Foſſo di dette irrigatrici, provenienti da detti punti num. 11. 12., le quali pure vanno all' irrigazione d'altri Beni di detta Calciana Superiore.

18. 19. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco.

19. Altro ſimile incrocciamento di dette irrigatrici con detto Foſſo Bergamaſco, che pure vanno ad irrigare altri Beni di detta Calciana Superiore.

19. 20. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco.

20. Altro incrocciamento di dette irrigatrici con detto Foſſo, le quali vanno ad irrigazione di altri Beni di detta Calciana Superiore.

20. 21. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco.

21. Sito dove ſuol porſi da' Bergamaſchi un Caſello della Sanità.

21. 22. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco.

22. 23. Continuazione del Foſſo Bergamaſco medeſimo, nel qual tratto è il detto Foſſo coltivato ſino alla ſua metà da' Maſſari del Sig. Marcheſe Don Giammaria Secchi d'Arragona, Padrone del pezzo, ſituato a mezzo giorno dello ſteſſo.

23. Incrocciamento con detto Foſſo di dette irrigatrici della detta Roggia del Sale, provenienti da detti punti num. 10. 11., le quali vanno all' irrigazione di detta Calciana Superiore.

23. 24. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco.

24. Altro ſito dove ſuol porſi da Bergamaſchi un Caſello della Sanità.

24. 25. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco.

25. Lateralmente a queſto punto vi ſono due altri incrocciamenti con detto Foſſo di dette irrigatrici della detta Roggia del Sale, provenienti da detti punti 10. 11., le quali pure vanno all' irrigazione d'altri Beni di detta Calciana Superiore.

25. 26. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco.

26. Altro ſito, dove ſuol porſi da Bergamaſchi un Caſello della Sanità.

26. 27. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco.

27. Incrocciamento con detto Foſſo di dette irrigatrici della Roggia del Sale, provenienti dal detto punto num. 10.

27. 28. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco.

28. 29. Continuazione dello ſteſſo Foſſo Bergamaſco, nel qual tratto ſi vede l'Orto di Grazioſo Martinelli, che poſſiede il pezzo ſituato a mezzo giorno dello ſteſſo a titolo di livello conceſſogli dal Marcheſe Don Giammaria Secco d'Arragona, Padrone diretto del Campo medeſimo, eſteſo ſino alla metà del Foſſo Bergamaſco ſuddetto.

29. 30. Continuazione del detto Cavo, detto il Foſſo Bergamaſco, il qual punto 30. è per appunto l'ultimo eſtremo di Levante del Cavo medeſimo.

31. Sito dove ſuol porſi da Bergamaſchi un Caſello della Sanità colli riſpettivi Raſtelli.

Dal num. 16. al detto num. 31. vedeſi l'eſcavazione di detto Foſſo tutta ammaſſata a forma d'Argine ſulla ripa di Tramontana del Foſſo medeſimo.

Fattaſi da noi oſſervazione alle ripe del Foſſo enunciato, ci è riſultato anche dalle informazioni concordi, che quella Settentrionale del Foſſo medeſimo dal num. 16. al detto num. 31. ſi gode da Padroni de' Campi Settentrionali ad eſſo conterminanti, e quella Meridionale di eſſo pure dal detto num. 16. al num. 31. ſi gode da Padroni de' Fondi Meridionali al medeſimo, e di più, che a di contro a' detti numeri 22. 23. 28. 29. attualmente ſi coltiva da Padroni di detti Fondi Meridionali ſino alla metà del Foſſo medeſimo, godendo di contro a' detti numeri 28. 29. un Morone groſſo

nel ſuo diametro once cinque, e mezza; ſette altri groſſi once tre; due altri groſſi once due; ed altro di contro a' detti numeri 27. 28. groſſo once tre; una Noce ſcalvata di contro a' medeſimi numeri, groſſa once ſei, e mezza; e di contro a' numeri 26. 27. molt' altre Gabbe; con una Noce ſcalvata groſſa nel ſuo diametro once cinque; tutti ſituati a mezzo giorno del detto Foſſo, non già nella ripa pendente, ma quaſi quaſi alla linea, che appunto divide il medeſimo per giuſta metà.

32. Altro Diviſore delle acque della Roggia Donna ſuddetta, che le parte in due rami, il deſtro portandole nelle Calciane Superiore, ed Inferiore, ed il ſiniſtro portandole all' irrigazione de' Beni di Caſa Anguiſſola, poſti pure nella Calciana Superiore.

Si omette l'indicazione delle miſure dell' imboccature di detti due Cavi, eſſendo eſſe tra ripe naturali, e ſcorrevoli, e conſeguentemente inſtabili, e non conſiſtenti.

33. Ponte di cotto fabbricato al traverſo del ramo deſtro della Roggia Donna medeſima, largo braccia dieci di detto braccio Milaneſe.

34. Altro Ponte di cotto fabbricato ſul ramo ſiniſtro di detta Donna a corſo d'acqua, inferiormente al quale evvi una Doppiera di cotto, e vivo, con due Porte larghe per cadauna braccia uno, once ſei, diviſa da un ſtivo di vivi piantato nel mezzo, groſſo once cinque della miſura ſuddetta.

Li detti Punti 33. 34. ſervono anche di Canale per traghettare da Ponente a Levante della Roggia Donna medeſima, le irrigatrici della Roggia del Sale marcate a' detti numeri 27. 29., mantenendoſi eſſi, come diceſi, dagli Utenti delle acque medeſime.

35. Rovere annoſa di diametro once quattordici, punti nove, la qual s'erge al di ſopra del piano in altezza di braccia ventuno circa, ſecca verſo la ſommità per braccia cinque circa di detto braccio Milaneſe, anzi quaſi del tutto sfrondata, la qual Rovere da' Bergamaſchi ſi pretende poſta ſopra il Confine de' Territorj ſuddetti.

30. 35. 36. Linea, che da' Bergamaſchi pretendeſi per Confine di detto Territorio Bergamaſco.

Detta linea 30. 35. 36. interſeca Fondi tutti di Caſa Anguiſſola, che diconſi dagl' Intervenienti per parte di

detta

detta Calciana tutti esenti di Carico in Calciana fino al detto Fosso num. 3. 4., di là del qual Fosso pure dicono incominciare li Fondi caricati in Bergamasca, che sono della Casa Anguissola suddetta.

Osservatosi attentamente da noi il piano intersecato da detta linea, non ci è risultato sopra esso, od in esso il menomo vestigio di Fosso, o d'altro, che possa indicare Confine.

37. 38. 39. 40. 41. 42. Roggia *Antegnata* di ragione de' Cremonesi.

37. Canale di legno mantenuta su detta Roggia da Casa Anguissola per traghettare le irrigatrici da un Campo all' altro.

38. Ponticello di legno, al qual suol appoggiarsi la Chiusa, che serve per arrestare le acque dell' Antegnata, e scaricarle all' Olio, mantenuto dall' Antegnata medesima.

39. Scaricatore di cotto, per cui le acque di detta Antegnata si sfogano dall' Olio, mantenuto dalla stessa.

40. Altra Chiusa di legno posta al traverso dell' Antegnata medesima.

41. Altro Scaricatore di cotto, e sassi, per il quale si scarica porzione delle acque esuberanti di detta Antegnata all' Olio suddetto.

42. Bocca di detta Roggia Antegnata fatta di cotto, e vivo, rimarcata nel Disegno dell' Olio al num. 33.

41. 43. Cavo, per cui si scarica al Navilio di Cremona porzione di detta Roggia Antegnata, sopra il quale vi sono due Canali di legno, ed un Ponte di cotto.

44. Bocca del Navilio di Cremona fatta di cotto, e vivo, sulla di cui ripa destra vedesi fabbricato dal detto Navilio un Casino ad uso del Camparo del medesimo, rimarcata nel Disegno dell' Olio al num. 30.

44. 45. Navilio di Cremona, al traverso del quale sono sul fondo d'esso le tre briglie rimarcate nel Disegno dell' Olio num. 31.

45. Ponte di cotto sopra il Navilio suddetto, il quale serve anche di Canale per traghettare le dette irrigatrici da un Campo all' altro, mantenuto dagli Utenti delle stesse.

46. Tomba di cotto antica disusata, e quasi del tutto sepolta in questo sito.

46. 47. Baſſura, o ſia Valle, indizio del Cavo antico ſucceſſivo alla Tomba ſuddetta.

48. 49. Cavo vecchio eſcavato tra ripe veſtite di Gabbe forti, e vecchie, il qual Cavo è in gran parte ſpianato.

49. 50. Baſſura, o ſia Cuneta, che vedeſi nel Prato della Caſa Anguiſſola ſuddetta, continuativa al detto Cavo vecchio 48. 49.

L'indicazione delle altre più minute circoſtanze di queſti ſiti contigui all' Olio, li rillievi delle quali non ſono della preſentanea noſtra incombenza, ſi omette, per evitare il duplicato, che ne ſeguirebbe colla deſcrizione di eſſe, già fattaſi relativa al Diſegno dell' Olio ſuddetto.

51. Caſello della Sanità, che ſuol porſi da' Bergamaſchi in queſto ſito ſulla ripa di mezzo giorno della Roggia Donna antedetta.

52. Ponticello di legno poſto al traverſo di detta Roggia Donna, appoggiato ſulle ripe di eſſa da' Capi, ed in mezzo al Cavo appoggiato ſopra una Colonna di legno piantata in eſſo, la metà del quale Ponticello poſto dalla parte della ſtrada, diceſi concordemente, che ſoglia alzarſi, e levarſi dal ſuo ſito, quando ſi pone detto Caſello della Sanità, al fine d'impedire la comunicazione della ſtrada, ſu cui eſiſte detto Caſello alla *Motta di ſotto*, di ragione di detta Caſa Anguiſſola, e da detta Motta alla ſtrada medeſima.

Calciana Superiore, e Corte Nuova.

53. Sito, dove ſuol porſi da' Bergamaſchi un Caſello per la Sanità.

54. Incrocciamento di dette acque della Roggia del Sale provenienti dal punto num. 12. col Foſſo Bergamaſco ſuddetto, le quali acque vanno all' irrigazione de' Beni della Calciana Superiore.

55. Altro ſito, dove ſuol porſi da' Bergamaſchi un' altro Caſello per la Sanità con il riſpettivo Raſtello.

56. Punto, dove vedeſi alzata una Croce di legno piantata da quelli di Calcio per Confine delle Proceſſioni, che da eſſi ſi fanno ne' tempi delle Rogazioni.

56. 57. Continuazione del detto Cavo detto *il Foſſo Bergamaſco*, che in queſto tratto ſi pretende tra Calciana

Su-

Superiore Milaneſe, e Corte Nuova Bergamaſca, il qual Cavo da' Milaneſi pretendeſi diviſorio, pretendendoſi all' oppoſto da' Bergamaſchi tutto ſituato ſul fondo Bergamaſco.

La Terra eſcavata nella coſtruzione di detto Foſſo tutta vedeſi ammaſſata a forma d'argine ſulla ripa di Tramontana del Foſſo medeſimo, le ripe però dello ſteſſo tanto dell' una, quanto dell' altra parte ſono riſpettivamente godute da' Padroni de' Campi laterali conterminanti al Cavo ſteſſo.

57. Altro ſito, dove altre acque della ſteſſa Roggia del Sale qua nominate *il Naviletto*, provenienti dal Diviſore appellato *le Porte di Corte Nuova*, attraverſano il detto Foſſo Bergamaſco, e poi la ſtrada, indi ſi dividono in due rami col mezzo d'un Partitore fatto di cotto dagli Utenti delle ſteſſe.

La Bocca deſtra di detto Partitore è fatta di cotto con due ſtivi di vivo, incaſtrati nelle ſue ſpalle, la qual' è larga da ſtivo a ſtivo braccia due, once una, e tre quarti di detto braccio Milaneſe, per cui le acque ſuddette defluiſcono all' irrigazione de' Beni della Comunità di Romano.

La ſiniſtra Bocca del Partitore medeſimo è pure fatta di cotto con due ſtivi di vivo da' lati, ed un' altro ſtivo di legno nel mezzo, groſſo queſto once quattro, punti otto, che la ſubdivide in due Luci.

La deſtra Luce a corſo d'acqua è larga da ſtivo a ſtivo braccia due, e la ſiniſtra è larga da ſtivo a ſtivo braccia due, oncie nulla, e tre quarti della miſura ſuddetta, per le quali due Luci defluiſcono le dette acque nel Territorio di Covo.

Sul fondo di cadauna di dette Bocche vi ſono due ſoglie di legno, col ſcoſſo dell' una a livello dell' altra, ſopra le quali è ſtato detto eſſere ſolito a decorrere un corpo d'acqua in ſtato di mediocrità, alto braccia nulla, once undici del detto braccio Milaneſe.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti come ſopra coll' intervento per parte di detta Calciana Milaneſe, di Giovanni Paloſchi Agente del Sig. Conte Don Carlo Anguiſſola Secco, e di Carlo Franceſco Carcano Agente del Sig. Marcheſe Don Giammaria Secco d'Arragona; e per parte del Territorio di Cividate Bergamaſco dello Stato Veneto, coll' intervento di Giovanni Conti Cancelliere della Comunità di Cividate ſuddetto, e del Sig. Dottore Nicolò Baleſtra;

e per

e per parte di quelli di Corte Nuova, pure Bergamaſca dello Stato Veneto, coll' intervento di Pietro Martinelli Deputato di Corte Nuova.

Gio. Battiſta Coſta Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S.E. il Sig. Conte Criſtiani Commeſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia.

Paolantonio Criſtiani Ingegnere Veneto, e Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commeſſario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Covo Cremoneſe dello Stato di Milano, con porzione di Corte Nuova, Romano, e porzione di Fara Bergamaſchi, dello Stato Veneto.

Spiegazione de' ſiti rimarcati con numeri progreſſivi ſopra deſcritti ne' foglj dimoſtranti i Confini tra Covo Cremoneſe dello Stato di Milano, e porzione di Corte Nuova, Romano, e porzione di Fara Bergamaſchi dello Stato Veneto.

NUm. 58. 59. Siti, dove da quelli di Corte Nuova ſogliono porſi li Caſelli per la Sanità.

60. Sito dove altre acque di detta Roggia del Sale, provenienti dall' infraſcritto Partitore num. 61. attraverſano il detto Foſſo Bergamaſco, portandoſi all' irrigazione de' Beni della Comunità di Romano, ſituati di là del detto Foſſo verſo Covo.

61. Partitore delle dette acque provenienti dalla detta Roggia del Sale, fatto di vivo, con due Luci, in fondo alle quali vi ſono due Soglie pure di vivo a livello.

La Bocca deſtra di detto Partitore è larga braccia tre, once tre, punti ſei del detto braccio Milaneſe, e porta le acque all' irrigazione de' Beni del Sig. Conte Lorenzo Moſconi, poſti in Territorio di Corte Nuova, ed anche all' irrigazione de' Beni dello ſteſſo, e della Comunità di Romano,

mano, ſituati a mezzo giorno del Foſſo Bergamaſco, attraverſando il Foſſo medeſimo agl' infraſcritti numeri 62.,e 66.

La ſiniſtra a corſo d'acqua le porta al detto num. 60., ed è larga braccia tre, once quattro della miſura ſuddetta.

Le dette acque ſi dividono in regola d'orario tra Compadroni, dicendoſi eſſere ſolito a decorrere ſopra detto Partitore un corpo d'acqua di braccia uno circa della miſura ſuddetta.

62. Sito, dove le dette acque della Roggia del Sale, provenienti dalla deſtra Bocca del detto Partitore num. 61., attraverſano il detto Foſſo Bergamaſco, portandoſi all' irrigazione de' Beni di detto Sig. Conte Moſconi, e della Comunità di Romano, ſituati a mezzo giorno del Foſſo ſuddetto.

63. Incaſtro di legno, per cui le acque eſuberanti ſi ſcaricano nel Foſſo Bergamaſco, mantenuto dalla Comunità di Romano.

64. Saſſo vivo piantato in queſto ſito per Termine de' Territorj Bergamaſchi, *Corte Nuova*, *e Romano*, il qual Saſſo s'erge al di ſopra del piano once cinque, a canto del quale verſo Levante s'erge una Croce di legno, che diceſi piantata da quelli di Romano per Termine delle Proceſſioni, che da dette Comunità di Romano, e Corte Nuova ſi fanno ne' tempi delle Rogazioni.

64 65. Linea di Confine tra Corte Nuova, e Romano.

56. 64. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Corte Nuova, e Covo, a mezzo giorno del qual Foſſo ſono ſituati gl' infraſcritti Fondi di quelli di Romano.

Le ripe di detto Foſſo per detto tratto 56. 64. ſono riſpettivamente poſſedute da' Padroni de' Fondi conterminanti al medeſimo.

La terra eſcavata del Foſſo Bergamaſco ſuddetto tutta ſi ſcorge tra detto ſpazio 56. 64. ammaſſata a forma d'argine ſulla ripa di Tramontana dello ſteſſo.

Covo Cremoneſe, e Romano Bergamaſco.

64. 66. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

66. Altro incrocciamento con detto Foſſo Bergamaſco

delle

delle dette acque della Roggia del Sale, provenienti dalla deſtra Bocca di detto Partitore num. 61., le quali vanno all' irrigazione de' Beni di detto Conte Moſconi, e di detta Comunità di Romano, ſituati a mezzo giorno del detto Foſſo Bergamaſco.

67 Sito, dove ſuol porſi da quelli di Romano un Caſello per la Sanità.

66. 68. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

Al detto num. 68. da quelli di Romano, Poſſeſſori de' Beni Meridionali al detto Foſſo Bergamaſco, poſti in Territorio di Covo, ſogliono introdurſi nel Foſſo medeſimo acque di detta Roggia del Sale, che ad eſſi ſi affittano da quelli di Corte Nuova.

68. 69. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

Al detto num. 69. ſi eſtraggono dal detto Foſſo Bergamaſco da' ſuddetti le acque, che in eſſo da' medeſimi s'introducono al detto punto num. 68.

Nello ſpazio, che reſta tra li numeri 56., e 69. ſi eſtendono a mezzo giorno del detto Foſſo Bergamaſco Fondi della Comunità di Romano, e del Sig. Conte Moſconi di Bergamo inferiormente deſcritti.

69. 70. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

Al detto num. 70. attraverſano il detto Foſſo Bergamaſco acque di detta Roggia del Sale, che quelli di Covo prendono in affitto da quelli di Corte Nuova.

71. Sito, dove da quelli di Romano ſuol porſi un Caſello per la Sanità per il riſpettivo Raſtello.

70. 72. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

72. Punto, in cui ceſſa di eſſere la ſtrada a mezzo giorno del Foſſo Bergamaſco, qui eſſa attraverſando il Foſſo medeſimo, e poi continuando ſull' argine poſto a Tramontana dello ſteſſo.

72. 73. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

73. 74. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono a mezzo giorno di detto Foſſo Fondi della Miſericordia di Romano.

74. 75. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

75. 76. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto 75. 76. ſono a mezzo giorno di detto Foſſo Fondi de' Signori Bernardo, Giambattiſta, e Pietro Falgari abitanti a Romano.

76. 77. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono a mezzo giorno di detto Foſſo Fondi della Cura di Romano.

77. 78. 79. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono a mezzo giorno di detto Foſſo Fondi de' ſuddetti Falgari.

78. Sito, dove da' detti Falgari ſuole porſi un Canale di legno al traverſo di detto Foſſo Bergamaſco, quando ad eſſi s'affittano acque da' Signori Conti Martinenghi Colleoni.

79. Punto, in cui confluiſcono al Foſſo Bergamaſco alcune colaticcie de' Campi di Romano, poſti a mezzo giorno del Foſſo medeſimo.

80. Canale di legno poſto al traverſo di detto Foſſo Bergamaſco per traghettare le irrigatrici, che li Padroni de' Beni ſituati a mezzo giorno del detto Foſſo, prendono in affitto da detti Conti Martinenghi, ed altri di Romano.

79. 80. Continuazione del Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono a mezzo giorno del detto Foſſo Fondi del Sig. Aleſſandro Tinazzi abitante a Romano.

80. 81. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono pure a mezzo giorno del medeſimo Foſſo Fondi d'altri Particolari di Romano infraſcritti.

81. Incrocciamento della ſtrada tendente da Covo a Romano col Foſſo Bergamaſco ſuddetto.

82. Sito, dove da quelli di Romano ſuol porſi un Caſello per la Sanità.

83. Canale di legno, che ſerve per portare acque Ber-

gamaſche provenienti dal Serio morto oltre il Foſſo Bergamaſco, le quali da' Bergamaſchi s'affittano a' Padroni de' Fondi, ſituati a mezzo giorno del Foſſo medeſimo.

81. 84. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono a mezzo giorno del Foſſo medeſimo Fondi d'altri Particolari di Romano infraſcritti.

84. 85. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Romano.

In detto tratto ſono a Levante del Foſſo medeſimo Fondi del Sig. Franceſco Mottini.

Gli Arbori poſti ſulle ripe di detto Foſſo ſono riſpettivamente goduti da' Poſſeſſori de' Campi conterminanti al medeſimo per tutto il detto ſpazio 64. 85.

Eſtendendoſi fra li detti numeri 56. 84., e 85. verſo mezzo giorno, e Levante di detto Foſſo Bergamaſco, non ſolo la Poſſeſſione *detta la Campagna*, di ragione della Comunità di Romano, ma altri Fondi d'altri Particolari, pure di Romano, accennati come ſopra, qui ne ſegue l'indicazione di tutti li Fondi medeſimi, li quali a maggiore diſtinzione di eſſi, ſi ſono rimarcati in Diſegno con numeri roſſi non progreſſivi, per eſſere quelli ſteſſi eſpreſſi nella Mappa di Covo, fattaſi per ordine dell' Eccelſa Real Giunta del Cenſimento dello Stato di Milano, accennandoſi ancora li riſpettivi Poſſeſſori de' Fondi ſuddetti, ed in quale Territorio eſſi ſiano cataſtrati.

Poſſeſſione, Campagna, ed altri Fondi di quelli di Romano, ſituati in Territorio di Covo.

Num. 107 108. 103. 104. 105. 106. 102. 101. 93. 94. 100. 99. 92. 91. $\frac{1}{2}$ 91. 97. 98. 95. 96. 87. 83. 84. 85. Beni della Comunità di Romano, poſti verſo mezzo giorno del Foſſo Bergamaſco, cataſtrati in Romano, detti la Poſſeſſione della Campagna, che da quelli di Covo ſi pretendono del Territorio di Covo.

89. 88. 90. Fondi de' Signori Conti Lorenzo, Giuſeppe, ed Andrea Moſconi di Bergamo, che da quelli di Covo diconſi cataſtrati in Covo, e da quelli di Romano diconſi cataſtrati a Bergamo.

70. Pezzo del Pio Luogo detto la Miſericordia di Romano, cataſtrato in Romano.

66. Pezzo de' Signori Bernardo, Giambattiſta, e Pietro Falgari, cataſtrato in Covo.

66. $\frac{2}{4}$ 66. $\frac{3}{4}$ Pezzi delli ſteſſi Signori Falgari, che da quelli di Covo diconſi cataſtrati in Covo, e da quelli di Romano cataſtrati in Romano.

63. Pezzo de' ſuddetti Falgari, cataſtrato in Covo.

26. $\frac{1}{2}$ 28. 25. 24. 22. 35. 31., e tre quarte parti all' incirca del detto num. 20. Pezzi de' ſuddetti Signori Falgari, aratorj avvitati, cataſtrati in Romano.

67. Pezzo della Cura di Romano, cataſtrato in Romano.

26. Pezzo aratorio del Sig. Aleſſandro Tinazzi, cataſtrato in Romano.

29. Pezzo aratorio avvitato del Legato Pio Truſſelli, cataſtrato in Romano.

20. Una quarta parte all' incirca di queſto Pezzo aratorio avvitato è di Cattarina Taranzani, cataſtrato in Romano.

30. Pezzo aratorio avvitato di Franceſca Gradina Roſſi, cataſtrato in Romano.

19. 4. 3. 2. Pezzi aratorj avvitati d'Aleſſandro Armandi, cataſtrati in Romano.

21. 5. 23. Pezzi aratorj avvitati di Bartolommeo Damiano, cataſtrati in Romano.

7. Pezzo aratorio avvitato della Compagnia della Santiſſima Trinità, eretta nella Chieſa di San Defendente di Romano, cataſtrato in Romano.

6. Pezzo di Paolo, e Vincenzo Olivari aratorio avvitato, cataſtrato in Romano.

1. Pezzo aratorio avvitato del Sig. Franceſco Mottini, cataſtrato in Romano.

40. 41. 42. Siti di Caſa, ed Orto di Giacomo Verdelli, cataſtrato in Romano.

43. Pezzo di Carlo Verdelli, cataſtrato in Romano.

44. Pezzo aratorio avvitato di Giacomo, e Bartolommeo Verdelli, cataſtrato in Romano

I numeri roſſi vengono diſtinti col majuſcolo maggiore del doppio degli altri non roſſi, marcati nella Relazione.

Tutti gli altri Pezzi non indicati con numeri roſſi, e ſituati a Levante, e mezzo giorno di detto Foſſo Bergamaſco, ſono cataſtrati nel Territorio di Covo.

A Levante de' Pezzi 107., e 108. il Confine per parte di quelli della Comunità di Romano ſi dice eſſere ſulla linea dividente per metà la ſtrada, che reſta a Levante del Vaſo adacquatorio *detto il Naviletto*; e per parte di quelli della Calciana diceſi eſſere ſulla linea dividente per metà il Naviletto medeſimo.

Gli Arbori ſituati ſulla ripa di Levante di detto Naviletto, ſono poſſeduti dal Sig. Dottore Caſimiro Secchi Condomino della Calciana; e quelli ſituati ſulla ripa di Ponente del Naviletto medeſimo, ſono poſſeduti dalla Comunità di Romano.

Dicontro a detti numeri 108. 104. verſo mezzo giorno, diceſi concordemente eſſere il Confine ſulla ripa di tramontana dell' adacquatrice ivi eſiſtente, le quali ripa, ed adacquatrice ſono cataſtrate nel Territorio di Covo,

eſten-

eſtendendoſi retto il detto Confine dicontro a' numeri 102. 101. 99. 97. 98. 87.

Tra i numeri 82. 83. il Confine de' Pezzi conterminanti alla ſtrada, e la linea dividente la ſtrada medeſima per metà.

Dicontro a' Pezzi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7., e parte del num. 19. il Confine de' Pezzi medeſimi diceſi concordemente eſſere ſulla ripa del Foſſo ſituata a mezzo giorno degli ſteſſi, e ad eſſi contiguo, reſtando cataſtrato tutto il detto Foſſo in Territorio di Romano, e la ſtrada in Territorio di Covo.

Si riaſſume la deſcrizione del Foſſo Bergamaſco.

86. Canale, che porta le acque Bergamaſche del Serio morto oltre il Foſſo Bergamaſco, le quali da' Bergamaſchi s'affittano a quelli di Covo, Poſſeſſori de' Fondi ſituati a Levante del Foſſo medeſimo.

87. Fontana eſcavata da quelli di Covo in ripa del Foſſo Bergamaſco verſo mattina dello ſteſſo.

88. Altro Fonte di ragione di quelli di Covo, detto il Fontanone.

89. Punto, in cui le acque di detto Fontanone num. 88. confluiſcono al Foſſo Bergamaſco ſuddetto.

90. Canale di cotto, per cui paſſano le acque livellate a quelli di Covo da quelli di Romano, dette la Serioletta, al traverſo del detto Foſſo Bergamaſco, mantenuto da quelli di Covo.

Nello ſpazio, che reſta tra li detti numeri progreſſivi 85., e 89., continuano le ripe di detto Foſſo Bergamaſco ad eſſere riſpettivamente godute da' Poſſeſſori conterminanti al medeſimo.

Tra li detti numeri 64., e 89. la terra eſcavata dal Foſſo Bergamaſco ſuddetto tutta ſi vede ammaſſata a forma d'argine ſulla ripa del medeſimo, che reſta verſo Romano.

Segue la Descrizione della Serioletta, che porta le acque da Romano a Covo.

91. Incastro di cotto fatto a lungo della ripa destra a corso d'acqua di detta Serioletta, con Luce larga braccia uno, once cinque del braccio suddetto tra due stivi di marmo, in fondo alla quale evvi una soglia pure di vivo, ed al di sopra della stessa un traverso di rovere, a cui si assicura la paradora con un catenaccio di ferro, serratura, e chiave, successivamente alla qual Luce evvi la Tomba pure di cotto al traverso della strada contigua, fatto il tutto al fine di portare le acque di detta Serioletta all' irrigazione de' Beni di Covo, posti oltre il num. 112. a mezzo giorno del Fosso Bergamasco, e mantenuto dagli Utenti delle Irrigatrici medesime.

92. Canale di legno posta al traverso di detta Serioletta, che serve per portare acque irrigatrici Bergamasche all' adacquamento de' Beni delle RR. MM. di Santa Chiara di Martinengo, detti la Possessione del *Bredelletto*, mantenuto da dette MM.

93. Tassellata di rovere, mantenuta da quelli di Covo lungo la ripa destra di detta Serioletta per contenere nel di lei Cavo le acque di essa.

94. Punto, in cui confluisce alla detta Serioletta porzione delle acque fortilizie dette *il Serio morto*.

94. 95. Ponte di cotto al traverso di detta Serioletta ad uso della strada di Romano, largo da spalla a spalla braccia quattro, once tre, punti sei, mantenuti da quelli di Covo, superiormente al quale alla destra della Serioletta medesima a corso d'acqua evvi una spalla fatta di cotto, coperta di lastre di vivo per tutto il traverso dell' imboccatura del Fosso tendente da Tramontana a mezzo giorno, mantenuta da quelli di Covo, perchè non fuggano in esso le acque di detta Serioletta.

96. Altro Ponte di cotto antico, in oggi abbandonato, largo da spalla a spalla braccia cinque, once due, punti sei, al qual è stato surrogato il detto rimarcato al num. 95. 96., qual vecchio Ponte anch'esso mantenevasi da quelli di Covo.

97. Incastro di cotto con due stivi di marmo, la di cui

Luce

Luce è larga da ſtivo a ſtivo braccia uno, once quattro, punti ſei, con ſoglia in fondo pure di vivo, il tutto mantenuto dalla Comunità di Romano, tra' quali ſtivi ſi pone dalla ſteſſa una Paradora di legno, per derivare, mediante il medeſimo, le acque di detta Serioletta all' irrigazione de' Fondi di diverſi Particolari di detto Comune, ſituati a Levante della ſtrada tendente da Romano a Fara.

98. Punto, in cui altra porzione di dette acque ſortiliccie dal detto Serio morto, vengono a sboccare alla detta Serioletta di Covo.

99. Ponte di legno al traverſo di detta Serioletta, che ſerve per acceſſo, e receſſo de' Campi de' PP. Agoſtiniani del Convento di Santa Maria di Romano, mantenuto da' medeſimi, largo da ſpalla a ſpalla braccia ſei, once cinque.

100. Punto, in cui confluiſce alla detta Serioletta altra porzione d'acque del Serio morto ſuddetto, con pregiudizio di quelli di Covo, per eſſere queſta sboccatura di dette acque del Serio morto in ſituazione troppo vicina all' infraſcritto Partitore num. 101.

101. Sito, dove le acque cadenti dagl' infraſcritti Mulini di Romano ſi partono in due rami, porzione di eſſe defluendo per il detto ramo ſiniſtro, appellato la Serioletta, a quelli di Covo, e porzione defluendo per il ramo deſtro a corſo d'acqua alla Terra di Fara del Pio Luogo detto la Miſericordia Maggiore di Bergamo.

L'imboccatura del deſtro ramo, che porta le dette acque a Fara, è fatta con due ſpalle, parte di cotto, e parte di vivo, l'una dall' altra diſtanti braccia ſei, once quattro, punti ſei, con ſoglia in fondo pure di vivo, larga braccia ſei, once quattro, punti ſei, e lunga braccia ſei, once una; il tutto mantenuto da quelli di Fara, al di ſotto della quale hanno le dette acque una caduta d'once otto, defluendo ſucceſſivamente verſo Fara ſotto d'un Ponte di cotto, che ſerve d'ingreſſo alla Caſſina di detti Padri Agoſtiniani, largo da ſpalla a ſpalla braccia ſei, once cinque della miſura ſuddetta, mantenuto da detti Padri.

L'imboccatura del ramo ſiniſtro, che porta le dette acque a Covo per detto Vaſo detto la Serioletta, è tra due ſaſſi diſtanti l'uno dall' altro braccia ſette, once ſei, tra quali al traverſo del Cavo evvi una ſoglia di vivo a livello

della

della ſuddetta, il tutto mantenuto da quelli di Covo.

Eſſendoſi da noi poſte all' eſame tutte le circoſtanze concorrenti in detto Diviſore, e ne' Cavi ſucceſſivi allo ſteſſo, per ravviſare quale quantità di acqua defluiſca per l'uno, e per l'altro, ritenuto che per cadauno de' medeſimi ſe ne dovrebbe diffondere un' eguale porzione, concludiamo concordemente, che nonoſtantechè ſia l'imboccatura di detta Serioletta di Covo più larga di quella di Fara come ſopra, atteſo il pendio, che ha il Canale di Fara molto maggiore di quello, che ha la Serioletta di Covo, e la molto più agevole imboccatura, che hanno le acque nello ſteſſo Canale di Fara, concludiamo concordemente, che dell' intiero corpo di acqua proveniente da' Mulini di Romano, più di due terzi ſe ne diffondano per il Canale di Fara, e nemmeno un terzo diffondeſi per la Serioletta di Covo.

101. 102. Roggia di Fara.

103. Sito il più opportuno per un nuovo Diviſore di dette acque.

104. Edifizio di Filo di ragione di Franceſco Gallinari, la ruota del quale corre a impulſo delle acque cadenti da' Mulini infraſcritti, e defluenti al detto Diviſore n. 101.

105. Mulini della Comunità di Romano con tre ruote poſte nel Cavo, che porta le dette acque al detto Partitore num. 101., che corrono ſpinte dall' impulſo delle acque medeſime, al ſito delle quali ruote è il Cavo diviſo in quattro fughe, eſſendo la deſtra a corſo d'acqua larga once quindici, la ſeconda ſucceſſiva larga once quindici, la terza ſucceſſiva larga once quattordici, e la quarta ſucceſſiva è contigua alla ripa ſiniſtra del detto Cavo, larga ſolo once ſei, la qual ultima ha figura d'imbuto.

106. Scaricatore del Vaſo, che porta le acque a detti Mulini, fatto con pietre vive, largo da ſpalla a ſpalla once dodici, per il quale ſcaricandoſi le acque medeſime, ritornano di nuovo nel Vaſo ſteſſo al di ſotto de' Mulini ſuddetti.

Si riaſſume la deſcrizione di detto Foſſo Bergamaſco.

107. Ponte di legno fatto al traverſo del Foſſo Bergamaſco, mantenuto da quelli di Covo.

90. 107. 108. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, la di cui ripa di Ponente ſino al detto num. 108. vedeſi arginata colla terra eſcavata dal medeſimo.

108. Punto, in cui, atteſa la rottura dell' Arginello dividente la Serioletta di Covo dal Foſſo Bergamaſco, ſi miſchiano le acque dell' una con le acque dell' altro, continuando tutte unite all' ingiù per un ſol Cavo ſino alli numeri 109. 110.

109. Incaſtro di cotto con due Luci, e tre ſtivi, ſoglie in fondo, e cappello di vivo, ciaſcuna Luce del quale è larga braccia uno, once tre, punti ſei, alta braccia due della miſura ſuddetta, per le quali Luci defluiſcono le acque di detta Serioletta ai Mulini, ed agli adacquamenti del Territorio di Covo.

108. 110. 111. Continuazione del Foſſo Bergamaſco ſuddetto, nel qual ſpazio non vedeſi alcun Argine in ripa del medeſimo.

111. Sito, dove il Foſſo Bergamaſco piega verſo Ponente, e dove ſuol porſi da' Bergamaſchi un Caſello per la Sanità, dicontro al qual num. 111. vedeſi nel Foſſo Bergamaſco medeſimo una Chiuſa di legno amovibile, fatta da quelli di Covo per fermare l'acqua defluente per eſſo, ed introdurla in detto Incaſtro num. 109.

112. Sito, dove le acque di detta Serioletta, provenienti dall' Incaſtro num. 91., attraverſavano per lo paſſato il Foſſo Bergamaſco per il Canale di legno, defluendo all' irrigazione de' Beni di Covo, poſti a mezzo giorno del detto Foſſo, al qual punto num. 112. evvi ancora il taglio nell' Argine in corriſpondenza della Roggia ſuperiore, eſiſtendo anche tuttora la Roggia inferiore ne' Campi poſti a mezzo giorno del Foſſo medeſimo, nella quale Roggia ora s'introducono da' medeſimi le acque del Foſſo, arreſtandole in eſſo con Chiuſa.

113. Sito, dove le acque del Foſſo Bergamaſco attraverſano per Guado la ſtrada, che va da Covo a Romano.

111. 112. 113. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, ſulla di cui ripa Settentrionale vedeſi arginata la terra eſcavata dal medeſimo, ceſſando queſta Arginatura allo ſteſſo num. 113.

113. 114. Continuazione del Foſſo Bergamaſco.

114. Chiusa di terra, che si fa da quelli di Covo nel Fosso Bergamasco per arrestare le acque nel medesimo, e portarle ai loro adacquamenti per mezzo del Fosso, che ha la direzione da Tramontana a mezzo giorno.

115. Altra Chiusa di legno, alla quale da quelli di Covo si arrestano le acque del Fosso Bergamasco per portarle all'irrigazione de' loro Fondi posti a mezzo giorno del medesimo.

114. 115. 116. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual tratto sboccano allo stesso le Colaticcie de' Fossi Bergamaschi, rimarcati in Disegno a Tramontana del medesimo.

116. Punto, in cui le acque di detto Fosso Bergamasco attraversano la strada num. 116. 117. per Guado.

116. 117. Strada, che va da Isso a Romano.

117. Sito, dove da' Bergamaschi suol porsi un Casello per la Sanità.

118. Chiusa di terra, che da quelli di Barbata suol farsi al traverso del Fosso Bergamasco per derivare le acque del medesimo, mediante il Fosso tendente da Tramontana a mezzo giorno ai loro adacquamenti pure di Barbata.

116. 118. 119. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, al qual num. 119. sboccano in esso le Colaticcie del Fosso proveniente da Settentrione a mezzo giorno.

119. 120. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

Dal detto num. 113. al detto num. 120 non vedesi sulle ripe di detto Fosso alcun vestigio del detto Argine.

Per tutto il tratto, dove il detto Fosso si estende tra Covo, e Romano, gli Arbori esistenti sulle ripe del medesimo, sono rispettivamente goduti da' Padroni de' Campi conterminanti allo stesso.

120. 121. Strada divisoria tra li Territorj di Romano, e Fara Bergamaschi.

Covo Cremonese dello Stato di Milano, e Fara Bergamasca dello Stato Veneto.

120. 122. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Fara, nel qual tratto gli Arbori posti sulla ripa

di

di Levante dello ſteſſo, ſono goduti da quelli di Covo, e quelli poſti ſulla ripa di Ponente del medeſimo, ſono goduti da quelli di Fara.

122. 123. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Fara, nel qual tratto la ſtrada contigua allo ſteſſo Foſſo verſo Levante è Cremoneſe, e quella poſta a Ponente del medeſimo è Bergamaſca, godendoſi corriſpondentemente da quelli di Covo la ripa di Levante, e da quelli di Fara la ripa di Ponente del Foſſo medeſimo.

123. Tomba di cotto interrata, e negletta, poſta al traverſo della ſtrada Cremoneſe.

123. 124. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco, le di cui ripe ſono riſpettivamente godute da Covo, e Fara come ſopra.

Dicontro al detto num. 123. ſarà opportuna la poſizione di due Termini, uno all' eſtremo del Foſſo 122., e 123., e l'altro all' eſtremo del Foſſo 123., e 124.

124. Tomba di cotto fabbricata, non ſi ſà a qual fine, al traverſo della ſtrada, la quale può ſervire tanto a quelli di Covo per portare acque Bergamaſche all' irrigazione de' loro Fondi, ſituati a Levante dell' infraſcritto Foſſo Bergamaſco, quanto a quelli di Fara per ſcaricare le loro acque ſuperflue nel Foſſo infraſcritto num. 124. 125.

124. 125. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco.

125. Sito, dove da quelli di Fara ſuol porſi un Caſello per la Sanità.

A' ſiti indicati da' detti numeri 123. 125. ſogliono porſi da' detti di Fara anche li Raſtelli per la Sanità.

125. 126. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Fara.

126. 127. Strada derelitta.

In detto tratto num. 123. 124. 125. 126. la ſtrada poſta a Ponente di detto Foſſo Bergamaſco è praticata anche da quelli di Covo per l'evacuazione de' loro Fondi di Covo, poſti a Levante dell' infraſcritto tratto num. 126. 128., a motivo dell' inacceſſibilità di detta ſtrada 126. 127.

126. 128. Continuazione del detto Foſſo Bergamaſco tra Covo, e Fara.

In detto tratto 123. 128. gli Arbori eſiſtenti ſulla ripa di Levante di detto Foſſo Bergamaſco ſono poſſeduti da

quelli di Covo, e quelli posti sulla ripa di Ponente del medesimo, sono posseduti da quelli di Fara.

128. 129. Confine de' due Territorj di Covo, ed Isso Cremonesi dello Stato di Milano.

Per parte del Territorio di Covo sono intervenuti Carlo Cagninello Deputato di Covo, e Paolo Uberti Agente del Sig. Dottore Gianandrea, e Rev. Don Carlo Fratelli Valli; per parte del Territorio di Corte Nuova Bergamasca è intervenuto Pietro Martinelli Deputato di Corte Nuova; per parte del Territorio di Romano Bergamasco sono intervenuti il Sig. Gianfrancesco Trinelli, ed il Sig Giuseppe Tadini, come Deputati ai Confini dalla Comunità di Romano; e per parte di quelli di Fara, pure Bergamasca, è intervenuto il Sig. Francesco Valvassori Agente del Pio Luogo della Misericordia di Fara, tutte Persone pratiche di detti Confini, dalle quali si sono avute le informazioni suddette.

Gio. Battista Costa Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Cristiani Commessario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maestà Imperiale Regia.

Paolantonio Cristiani Ingegnere Veneto, e Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Morosini Commessario della Serenissima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Isso, Cassina Ferrabona, Cassina de' Secchi, Cassina Famosa, e Casella Bronzona Cremonesi dello Stato di Milano, con porzione di Fara, e Sola Bergamasche, Gabbiano, e porzione di Camisano Cremaschi dello Stato Veneto.

Spiegazione de' siti rimarcati con numeri progressivi ne' foglj dimostranti li Confini pacifici, e controversi, che si estendono tra li Territorj suddetti.

NUm. 128. 130. Continuazione di detto Fosso, appellato Bergamasco, tra Isso, e Fara suddetti.

130. Punto, dove le acque infraſcritte, provenienti dal Territorio di Fara Bergamaſca, attraverſano il detto Foſſo Bergamaſco.

131. Ponte di cotto mantenuto dal Pio Luogo della Miſericordia Maggiore di Bergamo, Padrona di Fara, ſul Cavo conducente le dette, ed infraſcritte acque.

Dette acque provengono dal Cavo ſuperiore al detto num. 131., il qual diceſi *Cavo aratore* di Fara, ſcaricandoſi eſſe per il medeſimo da quelli di Fara in tempo d'eſuberanza.

Lo Scaricatore, per cui dette acque s'introducono nel Cavo ſuddetto, è ſituato al di ſopra di detto num. 131. Trabucchi num. 160. all' incirca a Levante della ſtrada, per cui ſi paſſa da Fara ad Iſſo, il qual è fatto di cotto, diviſo in due Luci, larghe per cadauna braccia uno, once dieci, punti ſei, alte braccia uno, once tre, punti ſei, ſul fondo delle quali evvi la riſpettiva ſoglia di vivo, ed in cima il cappello di cotto con due Porte, o ſiano Paradore di legno, e ſtivo di vivo, nel mezzo alle quali Porte vi ſono le riſpettive ferrature, e chiavi, il tutto mantenuto da quelli di Fara ad uſo loro.

Contiguo, ed in vicinanza di detto num. 130. è attraverſato il detto Foſſo Bergamaſco dalla ſtrada tendente da Iſſo a Fara.

132. Sito, dove da' Bergamaſchi ſuol porſi un Caſello per la Sanità.

130. 133. Continuazione della linea del Confine dall' eſtremo del ſopradeſcritto Foſſo detto Bergamaſco all' altro eſtremo del ſucceſſivo infraſcritto Foſſo, detto pure Bergamaſco.

133. Canale di cotto al traverſo di detto Foſſo Bergamaſco, la qual Canale è ſucceſſiva ad un Ponte pure di cotto, poſto al traverſo della ſtrada, mantenuti da quelli di Fara, co' quali gli ſteſſi portano le acque loro all' irrigazione de' Prati della Miſericordia di Fara, ſituati a mezzo giorno del Foſſo Bergamaſco, deſcritti come abbaſſo, la qual Canale è larga da ſpalla a ſpalla braccia uno, once ſette, punti ſei, con ſponde alte braccia uno, once due, punti ſei.

Ne' detti punti 130. 133. ſarebbe opportuna la poſizione di due Termini.

133. 134. Continuazione del detto Foſſo appellato Bergamaſco, il qual divide li detti Territorj di Iſſo, e Fara.

Gli Arbori poſti ſopra le ripe di detto Foſſo Bergamaſco dal detto num. 128. al detto num. 134. ſono riſpettivamente goduti da' Padroni de' Fondi conterminanti al medeſimo.

134. Ponte di cotto al traverſo della ſtrada ſopra del Cavo detto *l'Acqua rotta*, mantenuto da quelli di Fara, il qual è largo da ſpalla a ſpalla braccia quattro, once undici, alto braccia uno, once undici, punti ſei, ſotto il quale ſi è veduto un corpo d'acqua corrente alto braccia due.

Per detto Cavo appellato *l'Acqua rotta* conſeguentemente per il Ponte ſuddetto num. 134. defluiſcono acque, che da quelli di Fara parte s'affittano al Sig. Conte Benzoni Cremaſco, che le conduce all' irrigazione de' ſuoi Fondi, poſti in Territorio Cremaſco per una Bocca ſituata inferiormente a queſto ſito, e parte s'affittano al Sig. Conte Galeazzo Vertua Bergamaſco, che le conduce all' irrigazione pure de' ſuoi Fondi, poſti anch' eſſi in Territorio Cremaſco, detti li Portici, per altra Bocca pure aperta nella ripa deſtra del detto Cavo *Acqua rotta*, inferiormente a queſto ſito, al di ſotto delle quali Bocche evvi nel Cavo maeſtro un Scaricatore di cotto, per il quale le acque eſuberanti la capacità di dette due Bocche ſi ſcaricano nel Foſſo ſucceſſivo, che le porta alla Roggia Stanga di ragione de' Cremoneſi.

134. 135. Tratto di ſtrada, appellato *lo Steccato*, quaſi impraticabile, che non ſi mantiene da alcuno.

135. Saſſo piantato in queſto ſito largo once tre, groſſo once due, che s'erge ſopra il piano della ſtrada once due, il quale diceſi eſſere il Termine, a cui giungono quelli di Camiſano a mantenere l'infraſcritta ſtrada 135. 173.

Eſtendendoſi verſo mezzo giorno di detto tratto 133. 134., e 135., e di parte della ſtrada, che va continuativa dallo Steccato verſo Crema alcuni Fondi di ragione della Miſericordia Maggiore di Bergamo, ſituati nel Territorio di Iſſo, che diconſi eſenti da qualunque Carico, qui ne ſegue l'indicazione de' medeſimi, li quali a maggior loro diſtinzione ſi ſono rimarcati in Mappa con numeri roſſi non progreſſivi, per eſſere quegli ſteſſi eſpreſſi nella Mappa di Iſſo, fat-

taſi

tasi per ordine dell' Eccelsa Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

1. 2 3. 4. 5. 6. 8. 15. 18. 19. 19. ½ 20. 21. 22., e 32. Beni di detto Pio Luogo, detto la Misericordia Maggiore di Bergamo, posti nel Territorio di Isso Cremonese, esenti come sopra.

Ferrabona Cremonese, e Fara Bergamasca.

134. 136. 137. Roggia detta *l'Acqua rotta*, la quale è il Fosso dividente il Territorio di Ferrabona Cremonese dal Territorio di Fara Bergamasca.

136. Bocca di cotto aperta nella ripa destra di detto Cavo detto *l'Acqua rotta*, per cui defluiscono acque del Cavo medesimo, esuberanti l'altezza di una Usciara di legno, cerchiata di ferro, che da quelli di Fara si affittano a' PP. di San Francesco di Paola di Milano per l'irrigazione della Ferrabona.

La detta Bocca è di cotto, larga da spalla a spalla braccia uno, once due, con in fondo una soglia di legno, nell' incastro della quale è posta la detta Usciara, che s'erge al di sopra del piano di detta soglia, o sia pedega braccia uno, once quattro, punti nove.

Cadute le dette acque dalla sommità di detta Usciara, vanno agli adacquamenti suddetti, attraversando la strada contigua sotto Ponte di cotto, il tutto mantenuto dalla Misericordia di Fara.

137. 138. Fosso detto Bergamasco dividente li detti Territorj di Fara Bergamasca, e Ferrabona Cremonese.

138. Incrocciamento di acque col detto Fosso Bergamasco, che serve per Guado, le quali acque da quelli di Fara s'affittano al Sig. Conte Gabriele Tadini Cremasco, che le conduce a' suoi Beni posti in Territorio di Vidolasco Cremasco.

Al detto num. 138. è necessariissimo a farsi un Ponte sopra dette acque, perchè attraversando esse per Guado la strada detta *Imperiale*, ed innondandola, la rendono quasi impraticabile a' passaggieri.

Dal

Dal detto num. 134. al detto num. 138. gli Arbori posti sulle ripe del Cavo *Acqua rotta*, e del Fosso succeſſivo 137. 138., sono tutti goduti da quelli di Fara, e la strada esteſa in questo spazio contigua a detto Fosso, dicesi mantenuta da quelli di Camisano Cremasco.

138. 139. Fosso detto la *Vidolasca*, o sia Biscolo, dividente li Territorj di Fara, e Sola Bergamaschi.

Ferrabona Cremoneſe, e Sola Bergamaſca.

138. 140. Fosso detto Bergamasco, dividente li Territorj di Sola Bergamasca, e Ferrabona Cremoneſe.

In detto tratto 138. 140. le ripe di detto Fosso sono godute da quelli di Sola.

140. 141. Fosso dividente il Territorio di Ferrabona Cremoneſe dal Territorio di Cassina de' Secchi pure Cremoneſe.

Cassina de' Secchi Cremoneſe, e Sola Bergamaſca.

140. 142. Fosso detto Bergamasco, dividente il Territorio di Sola Bergamasca dal Territorio di Cassina de' Secchi Cremoneſe.

142. Ponte di cotto al traverso della strada detta Imperiale, per cui defluiscono le acque sorgenti ne' Fossi superiori a detto numero, a benefizio del Conte Griffoni, che le conduce all' irrigazione de' suoi Beni posti nel Territorio Cremasco.

Il detto Ponte è mantenuto dalla Casa Griffoni, ed è largo da spalla a spalla braccia uno, once otto, punti sei, fatto in volto, l'acume del quale è più alto del fondo naturale del Cavo non salicato braccia due, once due, punti sei, sotto il qual Ponte si è veduto decorrere un corpo d'acqua alto once otto, che dicesi in stato di mediocrità.

142. 143. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Sola Bergamasca, e Cassina de' Secchi Cremoneſe.

143. Ponte di cotto al traverſo della ſtrada Imperiale, ſotto di cui paſſano le acque ſorgenti, che naſcono ne' Foſſi ſuperiori a detto Ponte, le quali vanno all' irrigazione de' Beni del Conte Paolo Scotti Cremaſco, ſituati in Territorio Cremaſco, paſſando per il Territorio Cremoneſe.

Il detto Ponte è largo da ſpalla a ſpalla braccia uno, once ſette, punti ſei, fatto in volto, l'accume del quale è più alto del fondo naturale, e non ſalicato del Cavo medeſimo braccia uno, once tre, ſotto il qual Ponte ſi è viſto a decorrere un corpo d'acqua alto once cinque, punti nove, che diceſi in ſtato di mediocrità.

143. 144. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, tra Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

144. Tombetto di legno largo braccia uno, alto once cinque, che ſerve per comunicare le acque provenienti dal Punto infraſcritto 147. a' Foſſi contigui alle Caſe di Sola, poſti a Tramontana di detta ſtrada, al fine di eſtinguere con eſſi gl' incendj, quando ſuccedono, mantenuto dal Conte Griffoni.

144. 145. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente li detti Territorj di Sola, e Caſſina de' Secchi.

In detto tratto 140., e 145. gli Arbori ſituati ſopra ambe le ripe di detto Foſſo Bergamaſco, ſono godute da quelli di Sola.

145. 146. Continuazione del Confine di Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe ſulla linea del muro della Caſa di Giuſeppe Colleoni, il filo del qual muro eſſendo in giuſta direzione della metà del detto Foſſo 144. 145., ne viene, che la ſua ſola pianta è ſul Bergamaſco, e non la gronda del tetto eſteſo avanti al muro medeſimo.

146. 147. Continuazione del Foſſo detto Bergamaſco dividente li Territorj di Sola Bergamaſca, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

147. Ponte di legno al traverſo della ſtrada, mantenuta dal Conte Griffoni, ſotto cui paſſano acque Bergamaſche di ragione del medeſimo, ch' eſſo deriva all' irrigazione de' ſuoi Fondi, poſti nel Territorio di Caſſina de' Secchi Cre-

moneſe intercalarmente, e come più piace al medeſimo, il qual Ponte ſi è veduto quaſi del tutto aſciutto, eſſendo eſſo largo da ſpalla a ſpalla braccia due, alto braccia uno, once una, punti ſei.

147. 148. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente li Territorj di Sola Bergamaſca da Caſſina de' Secchi Cremoneſe.

Dal detto num. 134. al num. 148., anzi ſino al Serio, la manutenzione della ſtrada *Imperiale* poſta in detto ſpazio a mezzo giorno di detto Foſſo, è a carico di quelli di Gabbiano Cremaſco, reſtando dicontro allo ſteſſo, poſſedute le ripe del Foſſo medeſimo da quelli di Sola.

Per parte degl' Intervenienti per lo Stato Veneto è ſtato rilevato, che la ſtrada eſteſa tra li detti ſpazj 134. 148. è ſtrada Cremaſca ſotto il Comune di Gabbiano.

Per parte degl' Intervenienti dello Stato di Milano è ſtato detto, che la detta ſtrada eſteſa tra il detto ſpazio num. 134., e num. 148. è ſtrada *Imperiale*, cioè dello Stato di Milano, benchè mantenuta da' Cremaſchi.

Concordemente però da tutti li detti Intervenienti rilevaſi eſſere tutto il detto tratto di ſtrada eſteſo dal numero 135. al num. 134., e dal num. 134. al num. 148. neceſſario ad eſſere riparato, eſſendoſi da noi in fatti vedute ſu detti ſpazj di ſtrada diverſe riguardevoli buche, che particolarmente in tempo d'Inverno lo rendono poco meno, che impraticabile.

Volendoſi lodevolmente riparare la detta ſtrada, ſecondo il ſuo preciſo biſogno, oltre l'empimento di dette buche, neceſſario a farſi con terra ſolare, ella ſi dovrebbe con una gerrata alta once ſei all' incirca, la quale ſi può prendere nell' Alveo del vicino Serio, ſenza gran ſpeſa.

Al detto num. 148. ceſſa il Confine Bergamaſco, e Cremoneſe, e ſubentra il Confine del Cremoneſe, e Cremaſco, che ha la direzione da Settentrione a mezzo giorno, attraverſando la detta ſtrada Imperiale.

La detta ſtrada da detto punto num. 148. ſino al Torrente Serio, continua ad eſſere chiamata Imperiale, abbenchè ſia ſituata tra Fondi Bergamaſchi, e Cremaſchi, e continua pure ad eſſere mantenuta da quelli di Gabbiano ſino al Serio ſuddetto, nel qual tratto non è meno malagevole

della ſopradeſcritta, dal che naſce anche in queſta un non minore biſogno di eſſere riparata nel modo ſuddetto.

Gio. Battiſta Coſta Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Criſtiani Commeſſario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maeſtà Imperiale Regia.

Paolantonio Criſtiani Ingegnere Veneto, e Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Moroſini Commeſſario della Sereniſſima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.

Sola, Bettola, Fara, Romano, e Barriano Bergamaſchi, tutti dello Stato Veneto, con Mozzanica, e Fornovo Cremoneſi dello Stato di Milano.

Spiegazione de' ſiti rimarcati con numeri progreſſivi ne' fogli dimoſtranti li Confini pacifici, e controverſi, che s'eſtendono ne' Territorj ſuddetti.

Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, con Bettola, e Sola Bergamaſchi dello Stato Veneto.

NUm. 43. 44. 45. 46. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61. 62. Linea gialla ſituata ſulla ripa deſtra del Serio vivo, diſtante dalle di lui acque un Trabucco Cremoneſe, la quale da' Veneziani pretendeſi per Confine tra Bettola, e Sola Bergamaſchi dello Stato Veneto, con Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, la qual linea inchiude nello Stato Veneto l'Alveo del detto Serio, conſiderato in un ſtato di mediocrità, e le ripe d'eſſo in larghezza di un Trabucco.

34. 35. 36. Roggia detta la *Motta*, che sbocca al Serio.

35. Ponte di cotto vicino ad eſſere ſommerſo dalle acque del Serio.

31. 32. 33. 35. 37. 38. 39. Strada, che va da Mozzani-

ca alla ſtrada Imperiale, o ſia alla Bettola, la quale ſi dirama ne' punti num. 38. 39., e portaſi al Serio, attraverſandolo ne' punti 43. 44. 45. 46., ed anche altrove, dove rieſcono più comodi li Guadi dello ſteſſo.

40. 41. 42. Teſte d'Argini corroſe dal Serio.

Strada Imperiale.

47. 48. 49. 50. Strada detta *Imperiale* attraverſante le Valli del Serio, la qual procede da' Guadi ſuddetti, e va verſo la Bettola.

49. 51. Pezzo di ſtrada Imperiale intercetta dagli Argini al num. 51., la quale portavaſi verſo al Serio al num 52.

52. Burchiello ritrovato all'atto del Diſegno ſulle acque del Serio, attaccato con catena di ferro alla ripa ſiniſtra dello ſteſſo a corſo d'acqua.

Detto Burchiello diceſi da quelli di Gabbiano Cremaſco eſſere della Veneranda Scuola del Santiſſimo Sacramento di Gabbiano, mantenerlo eſſa in detto ſito per tragitto de' paſſeggieri, ed eſſere la medeſima in poſſeſſo di piantare Paloni anche ſulla ripa deſtra del Serio verſo Mozzanica in punto num. 46., per aſſicurarlo alla ſteſſa.

Da quelli di Mozzanica diceſi eſſere il detto Burchiello non ſolo poſto ſopra le loro acque, ma eſſere il medeſimo ſituato fra due Continenti d'indubitata, e privativa ragione della loro Comunità, ed eſſere meramente permiſſivo da eſſa a detta Scuola l'allegato poſſeſſo, ſoffrendoſi il Burchiello medeſimo da' detti di Mozzanica in detto ſito a contemplazione del reciproco poſſeſſo, in cui ſono eſſi pure di liberamente ſervirſi in qualunque caſo del Burchiello medeſimo, e paſſare, e ripaſſare ſopra lo ſteſſo, non ſolo ſenza la menoma contradizione di chi gli aſſiſte, ma ſempre *gratis*, e ſenza alcun pagamento.

50. Punto, in cui giungono le acque del Serio in tempo di piena.

50. 53. Strada Imperiale dividente li detti Territorj di Gabbiano, e Bettola Cremaſchi dalli Territorj di Sola, e Bettola Bergamaſchi, tutti dello Stato Veneto.

53. Ponte di cotto fabbricato al traverſo di detta ſtrada, inſerviente al tragitto dal Bergamaſco al Cremaſco delle

irri-

irrigatrici del detto Conte Griffoni, dal medeſimo mantenuto.

53. 148. Continuazione di detta ſtrada Imperiale dividente il Cremaſco dal Bergamaſco, la quale va verſo Bettola, Sola, e Caſſina de' Secchi.

148. Punto, dove ritrovaſi il Confine di Gabbiano Cremaſco, e Caſſina de' Secchi Cremoneſe, che va retto da Settentrione a mezzo giorno ſulla linea della metà del Foſſo, marcata in Diſegno, deſcritta come ſopra.

La detta ſtrada Imperiale anche in detto ſpazio 47. 48. 50. 53., e 148., è pur troppo in mal ſtato, come la ſopra deſcritta, e conſeguentemente non meno di quella biſognoſa d'eſſere riparata nel modo ſuggerito di ſopra.

Da quelli di Gabbiano Cremaſco diceſi eſſere Cremaſca la detta ſtrada, ed eſſere lo mantenimento della ſteſſa a loro carico; li Cremoneſi però, non impugnando, che il detto mantenimento ſia a dorſo di quelli di Gabbiano, dicono, che la ſtrada ſuddetta, è ſtrada Imperiale, e dello Stato di Milano.

Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, e Sola, e Bettola Bergamaſche dello Stato Veneto.

62. 63. Linea dividente li Territorj di Mozzanica, e Fornovo Cremoneſi dello Stato di Milano.

Fornovo Cremoneſe dello Stato di Milano, e Sola, e Bettola Bergamaſche dello Stato Veneto.

62. 64. Continuazione di detta linea gialla, ſituata ſulla ripa deſtra del Serio, diſtante dalle acque d'eſſo un Trabucco come ſopra, la quale da' Bergamaſchi pretendeſi dividente Fornovo Cremoneſe da Sola, e Bettola Bergamaſca.

65. Punto, dove sboccano al Serio vivo le acque del Serio morto, che vedeſi verſo Levante rimarcato in Diſegno.

65. 66. Alveo del Serio abbandonato nell' anno 1747., che da' Cremoneſi pretendeſi ſituato tra Mozzanica, e Fornovo Cremoneſi, e da' Bergamaſchi pretendeſi ſituato tra Sola Bergamaſca, e Fara pure Bergamaſca, per il quale defluiſcono alcune acque naſcenti in Territorio di Romano, e quelle del Serio medeſimo ne' tempi di eſcreſcenza dello ſteſſo.

Fornovo Cremoneſe dello Stato di Milano, e Fara Bergamaſca dello Stato Veneto.

65. 67. Linea gialla dividente per giuſta metà l'Alveo principale del Serio vivo, la quale da quelli di Fara pretendeſi dividente li Territorj di Fara, e Fornovo.

67. 68. 68. ½ 66. Linea pavonaccia dividente Fondi della Comunità di Fornovo, livellati al detto Conte Griffoni, poſti a mezzo giorno, e Ponente della linea medeſima da altri Fondi controverſi tra dette Comunità di Fornovo Cremoneſe, e Fara Bergamaſca.

67. 69. 70. 71. Continuazione di detta linea gialla dividente per metà il detto Alveo vivo del Serio, la quale pretendeſi da quelli di Fara per Confine tra Fara, e Fornovo.

69. Pennello fabbricato da quelli di Fara lungo la ripa ſiniſtra del Serio, con paſſoni di legno, e piante.

70. Punto, in cui il Serio è attraverſato dalla ſtrada, che va da Fornovo alla Fornace di Fara.

71. 128., e 72. Linea, a cui termina verſo Settentrione la fronte del Territorio di Fornovo Cremoneſe.

71. Punto, in cui il Serio è attraverſato dalla ſtrada, che va da Fornovo a Romano.

90. 91. 92. 93. 94., e 50. Linea roſſa preteſa da' Cremoneſi per Confine tra Gabbiano, e Bettola Cremaſchi, con Mozzanica Cremoneſe, la qual linea è poſta ſulla ripa ſiniſtra dell' Alveo vecchio del Serio rimarcato in Diſegno, per cui anche in oggi defluiſcono acque del medeſimo nel tempo di medie eſcreſcenze, la qual linea inchiude in detto Stato di Milano detto Alveo con le ſue ripe nella ſuccennata larghezza.

50. Incrocciamento di detta linea roſſa ſituata, e preteſa come ſopra con la detta ſtrada *Imperiale*.

Sola, e Bettola Bergamaſche, e Mozzanica Cremoneſe.

50. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Continuazione di detta linea roſſa, ſituata come ſopra, e preteſa da' Cremoneſi per Confine tra Bettola, e Sola Bergamaſche, e Mozzanica Cremoneſe.

96. Punto, in cui alcune colaticcie di Sola colano nell' Alveo vecchio del Serio.

100. Teſta d'Argine corroſa dal Serio.

97. 101. Sezzioni del Serio attraverſate con Argini.

101. Sito, dove ſuol porſi da' Bergamaſchi un Caſello per la Sanità.

Quelli di Mozzanica dalla ſituazione di detto Caſello argomentano, che il Territorio Bergamaſco eſtendeſi ſino ſolo al detto Alveo vecchio.

Quelli di Sola Bergamaſca dicono eſſere ſtato poſto il detto Caſello in detto ſito, quando il Serio ſcorreva per detto Alveo vecchio.

102. Punto, in cui detta linea roſſa ſituata, e preteſa come ſopra, è attraverſata dalla ſtrada, che va da Sola a Romano.

102. 103. Continuazione di detta linea roſſa ſituata, e preteſa come ſopra.

103. 66. Roggietta, per cui il Conte Griffoni eſtrae acque irrigatrici del Serio, e le conduce agli adacquamenti de' ſuoi Fondi.

103. 104. 105. Continuazione di detta linea roſſa ſituata, e preteſa come ſopra.

105. 106. Foſſo di Confine tra Sola, e Fara Bergamaſche.

105. 107. 66. Linea punteggiata attraverſante Fondi controverſi tra Mozzanica Cremoneſe, e Fara Bergamaſca, che divide il Fondo poſſeduto dalla Miſericordia di Bergamo dal Fondo poſſeduto dal Conte Griffoni, tutto preteſo da quelli di Mozzanica in Territorio di Mozzanica.

Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano, Fara, Romano, e Barriano Bergamaſchi dello Stato Veneto.

105. 108. Linea roſſa continuativa nel modo ſuddetto ſulla ripa ſiniſtra di detto Alveo vecchio del Serio, la quale da quelli di Mozzanica pretendeſi per Confine di Mozzanica Cremoneſe, e Fara Bergamaſca.

108. Incrocciamento di detta linea con detta ſtrada rimarcata al num. 102.

108. 109. 68. 110. 111. 112. Linea roſſa continuativa alla ſopradeſcritta, ſituata ſulla ripa ſiniſtra del detto Alveo vecchio del Serio, preteſa come ſopra.

112 Punto, in cui detto Alveo vecchio del Serio è attraverſato dalla ſtrada detta *Spada tratta*, o ſia *del Guado*.

112. 113. 114. Strada detta *del Guado*, per cui quelli di Fara vanno a Gabbiano.

113. Punto, in cui ſuol porſi da quelli di Fara un Caſello per la Sanità.

Quelli di Fornovo dalla ſituazione di detto Caſello in queſto punto argomentano, che la detta fronte di Fara verſo Ponente non eſtendeſi oltre l'Alveo vecchio del Serio.

Riſpondono quelli di Fara, che il detto Caſello l'hanno poſto in detto ſito prima dell' abbandono del detto Alveo.

114. 115. Strada detta *Spada tratta*, per cui quelli di Fara vanno a Barriano.

115. Ponte di cotto, ſotto cui paſſano attraverſo della ſtrada acque irrigatrici del detto Conte Griffoni.

112. 116. 117. Continuazione di detta linea roſſa ſulla ripa ſiniſtra di detto Alveo vecchio del Serio inchiudente in detto Territorio di Fornovo Cremoneſe lo ſteſſo Alveo colle ſue ripe in larghezza di detto Trabucco nel modo ſuddetto, la qual linea da' detti di Fornovo pretendeſi per Confine de' Territorj di Fornovo Cremoneſi, e Fara Bergamaſca.

117. $\frac{3}{4}$ 117. $\frac{3}{4}$ Due Termini di vivo piantati ne' ſiti indicati, dimoſtranti il Confine tra Fara, e Romano Bergamaſchi.

117. 118. 119. Linea roſſa, e gialla, che da quelli di Fara pretendeſi dividente il Territorio di Fara dal Territorio di Romano Bergamaſco.

Quelli di Fornovo, che pretendono il loro Territorio eſteſo ſino alla detta linea roſſa, dicono, che detta linea 117. 118. 119. divide il Territorio di Fornovo Cremoneſe dal Territorio di Romano Bergamaſco.

117. 118. Punti, in cui detta linea attraverſa li due Alvei vecchj del Serio dimoſtrati in Diſegno.

119. 120. Linea, che da quelli di Barriano pretendeſi dividente il Territorio di Romano Bergamaſco dal Territorio di Barriano pure Bergamaſco, e da quelli di Fornovo pretendeſi dividente il Territorio di Romano Bergamaſco dal Territorio di Fornovo Cremoneſe, la qual linea da quelli di Romano non ſi ammette per Confine del loro Territorio nè con Barriano, nè con Fornovo.

119. 121. 71. Linea gialla, che da' Bergamaſchi pretendeſi dividente il Territorio di Fara dal Territorio di Barriano Bergamaſchi.

Quelli di Fornovo dicono eſſere detta linea tutta ſituata in Territorio di Fornovo, pretendendo, che tutto lo ſpazio compreſo tra la ſteſſa, e l'Alveo vivo del Serio ſia incremento de' loro Boſchi, poſti a mezzo giorno della linea medeſima dicontro a Fornovo.

116. 122. 121. 123. 124. 125. Continuazione di detta ſtrada del Guado, che da Fara Bergamaſca va verſo Barriano Bergamaſco.

116. 122. Punti, ne' quali ſi dirama, e ſi riuniſce la detta ſtrada del Guado.

121. Punto, in cui detta linea attraverſa la detta ſtrada del Guado.

123. Punto, in cui detta ſtrada del Guado attraverſa la ſtrada, che va da Fornovo a Romano.

Le dette ſtrade dette *Spada tratta*, e *del Guado*, quelli di Fara le appellano *Guado diſtratta di Spada tratta*.

120. 124. 126. 127. 128. Linea roſſa, che da quelli di Fornovo pretendeſi dividente il Territorio di Fornovo Cremoneſe dal Territorio di Barriano Bergamaſco, la quale linea inchiude nel Territorio di Fornovo ſuddetto tutto l'Alveo vivo del Serio colle ſue ripe nella ſuccennata larghezza.

D. Pezzo parte aratorio, parte avvitato, parte Boſco veſtito, e parte Sabbia nuda, circoſcritto dalla linea punteggiata pavonaccia, e dal Serio vivo pacificamente poſſeduto dalla Comunità di Mozzanica verſo Levante del Serio.

Pezzi poſſeduti da quelli di Fornovo nella parte Orientale del Serio.

E. Pezzo boſchivo circoſcritto dalla linea pavonaccia dall' Alveo vecchio del Serio, e dal Serio vivo, di ragione della Comunità di Fornovo, dalla ſteſſa livellato al Conte Grifſoni.

F. Pezzo parte aratorio, e parte boſchivo circoſcritto come ſopra, il quale fu di ragione del Rev. Abate Don Giambattiſta Grattarola, poſſeſſore de' Fondi di Fornovo, quando il Serio ſcorreva per detto Alveo vecchio lungo il continente di Fara, ed è dello ſteſſo anche in oggi, nonoſtantechè il detto Serio abbia mutato il ſuo letto, ed introducendoſi nell' Alveo preſentaneo, l'abbia ſtaccato dal continente di Fornovo.

Pezzi ſituati nella parte Orientale del Serio vivo tra lo ſteſſo, ed il Serio vecchio, che ſono controverſi tra Fornovo Cremoneſe, e Fara Bergamaſca.

G. Pezzo parte boſchivo, parte ſabbioniccio, che dal 1747. retro fu ſempre poſſeduto per tutto il tratto compreſo dall' Alveo vecchio del Serio alla linea pavonaccia dalla Comunità di Fornovo, e dal detto anno a queſta parte ſi poſſiede dalla Miſericordia Maggiore di Bergamo, come Padrona di Fara.

H. Altro pezzo parte aratorio, parte avvitato, e parte boſchivo, circoſcritto dal Serio vivo, dal Serio vecchio, e dalle due linee pavonaccie, che dal 1747. retro fu poſſeduto da quelli di Fornovo, e dopo di detto anno è poſſeduto da quelli di Fara.

Pezzo

I. Pezzo parte boſchivo, e parte ſabbioniccio, circoſcritto dal Serio vivo, dal Serio vecchio, dalla linea pavonaccia, e dalla linea roſſa, e gialla, poſſeduto dal 1747. retro da quelli di Fornovo, e dopo il detto anno poſſeduto da quelli di Fara.

In detto anno 1747. ſeguì l'abbandono di detto Alveo vecchio del Serio ſituato verſo Fara, eſſendoſi il Serio medeſimo introdotto nell' anno ſteſſo per l'Alveo, per cui ſcorre preſentemente verſo Fornovo.

Fondi poſſeduti da' Veneziani a Ponente del Serio, e cataſtrati in Mozzanica, e Fornovo.

M. Boſco, e Sabbie del Conte Angelo Griffoni ſuddetto, ſituato come ſopra, è cataſtrato nello ſteſſo Territorio di Mozzanica.

N. Pezzo aratorio di detto Conte Griffoni, ſituato come ſopra, è cataſtrato in Mozzanica.

O. Pezzo ſabbioniccio del Comune di Fornovo, livellato al detto Conte Griffoni, ſituato a Ponente del detto Serio, è cataſtrato in Territorio di Fornovo Cremoneſe.

Al lungo del detto Serio vivo, dove la ripa vedeſi punteggiata, dimoſtra il continente in acquiſto, dove vedeſi fatta a vivo, lo dimoſtra corroſo.

Tutte le Valli, ed Argini trincianti il piano eſteſo tra' continenti ſuddetti dello Stato di Milano, e dello Stato Veneto, per il quale va cambiando letto il detto Serio, ſono accennati, e dimoſtrati in Diſegno.

Dall' eſſere anche ne' tempi di mediocrità del detto Serio, a cauſa della velocità impreſſa nelle ſue acque, pericoloſo il paſſaggio d'eſſo, anzi del tutto intercetto dalle ſteſſe alle Provincie contigue al medeſimo, il detto paſſaggio ne' tempi d'ogni ſua media eſcreſcenza, naſce tutta la neceſſità di coſtrurre un Ponte ſul detto Torrente. Ciò poſto, abbiamo creduto del noſtro dovere, per ſecondare le premure delle Genti de' Paeſi finitimi al detto Torrente, di porre all' eſame le di lui Ripe per tutto il tratto del medeſimo come ſopra indicato, e ci è riſultato, che le più oppor-

tune a ſoſtenere il detto Ponte, ſono ſituate dicontro alla detta ſtrada Imperiale.

Fornovo Cremoneſe dello Stato di Milano, e Barriano Bergamaſco dello Stato Veneto.

72. 129. Foſſo dividente li Territorj ſuddetti di Fornovo Cremoneſe, e Barriano Bergamaſco.

129. Punto, dove ſuol porſi da quelli di Barriano un Caſello per la Sanità.

129. 130. Foſſo *detto il Foſſo Bergamaſco*, il quale divide il Territorio di Fornovo Cremoneſe dello Stato di Milano dal Territorio di Barriano Bergamaſco dello Stato Veneto.

In detto tratto vedeſi la terra eſcavata dal detto Foſſo, ammaſſata a forma d'argine ſopra la ripa verſo Barriano.

130. 131. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente li Territorj ſuddetti.

In detto tratto non vedeſi alcun veſtigio d'Argine ſopra la ripa del Foſſo medeſimo.

131 132. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente li detti Territorj di Barriano Bergamaſco, e Fornovo Cremoneſe, nel qual tratto ſi vede la terra eſcavata dal Foſſo medeſimo, ammaſſata a forma di argine ſopra la ripa dello ſteſſo ſituata verſo Barriano.

132. Punto, dove ſuol porſi da quelli di Barriano ſull' angolo del Campo di Settentrione un Caſello per la Sanità.

In detto punto entrano in detto Foſſo Bergamaſco acque provenienti dal Territorio di Barriano, e ſorgenti ne' Foſſi ſuperiori a queſto ſito.

132. 133. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, nel qual tratto non vedeſi il menomo veſtigio d'argine ſulle ripe di detto Foſſo.

133. Punto, in cui le acque introdotte in detto Foſſo al detto punto 132. abbandonano il medeſimo, attraverſando la ſtrada, ed il Foſſo ſituato a mezzo giorno della ſteſſa ſotto Tomba di cotto, defluendo a favore del Reverendo Don Giambattiſta Grattarola all' irrigazione de' ſuoi Fondi,

poſti

posti in Territorio di Fornovo Cremonese, mantenuta dal medesimo, la qual Tomba è larga da spalla a spalla braccia uno, once nove, ed alta dal fondo dell' accume del volto braccia uno, once nove, per la quale si è veduto a decorrere un corpo d'acqua alto braccia uno, once quattro.

133. 134. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente Fornovo da Barriano, nel qual tratto vedesi la terra escavata dal medesimo, ammassata a forma d'argine sulla ripa di Tramontana dello stesso.

134. 135. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual tratto non vedesi il menomo vestigio di argine sopra le sue ripe.

135. Canale di legno posta al traverso del Fosso Bergamasco, succesivo alla quale evvi pure un Ponte di legno posto al traverso della strada Cremonese contigua, per mezzo de' quali il Molto Reverendo Abate Grattarola deriva a' suoi Fondi, posti in Territorio di Fornovo Cremonese, acque Bergamasche, essendo a suo carico il mantenimento tanto di detta Canale, quanto di detto Ponte, la qual Canale è larga da spalla a spalla braccia uno, once due, punti sei, con sponde alte once sette, punti sei, per la quale si è veduto a decorrere un corpo d'acqua alto once cinque.

Per detta Canale non sempre defluiscono le dette acque, servendosi d'essa il detto Abate Grattarola, come possessore anche de' Fondi Bergamaschi, solo intercalarmente, quando occorre al medesimo.

135. 136. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual tratto vedesi la terra escavata dallo stesso, ammassata a forma d'argine sulla ripa Settentrionale del medesimo.

136. Altra Canale ritrovata asciutta in atto di visita, la quale serve al detto Abate Grattarola per il fine suddetto, larga da spalla a spalla once nove, punti nove, con sponde alte once cinque, punti tre, mantenuta dall' Abate medesimo.

In detto punto 136. termina l'arginatura del detto Fosso.

136. 137. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, dividente li Territorj di Barriano, e Fornovo.

137. Ponte di cotto fabbricato al traverso della strada Cremonese, per il quale passano le acque provenienti da detto Fosso Bergamasco, e dal Fosso, che ha la direzione

da

da mezzo giorno a Settentrione, attraverſanti il primo de' ſuddetti, le quali acque parte ſono naſcenti, e parte colaticcie del Territorio di Barriano, e vanno all' irrigazione de' Fondi di Fornovo Cremoneſe.

Il detto Ponte diceſi eſſere mantenuto dal detto Abate Grattarola, e ſi è ritrovato largo da ſpalla a ſpalla braccia due, once due, punti due, ed alto dal fondo naturale all' accume del volto braccia uno, once ſei, ſotto il quale ſi è veduto a decorrere un corpo d'acqua alto once ſette, punti ſei.

137. 138. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente Fornovo, e Barriano, per il quale decorrono acque dette la *Roggia della Vite del Cotto*, provenienti dal Territorio Bergamaſco, e che vanno all' irrigazione de' Fondi Cremoneſi, paſſando ſotto il detto Ponte num. 137.

138. 139. Roggia detta la *Vite del Cotto*, che porta le acque Bergamaſche ſuddette all' irrigazione de' Fondi di Fornovo Cremoneſe.

138. 140. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, nel qual punto 140. eſcono dal Foſſo medeſimo le acque rimarcate a detti numeri 138., e 139., entrando nel Foſſo 141. 142., per cui defluiſcono all' irrigazione de' Fondi di Fornovo Cremoneſe.

140. 141. Guado al traverſo della ſtrada Cremoneſe.

141. Ponticello di legno, ſotto cui paſſano le dette acque, largo braccia cinque, alto braccia uno, once ſette, ſotto il quale ſi è veduto a decorrere un corpo d'acqua, che diceſi in ſtato di mediocrità, alto once dieci.

140. 143. Continuazione del Foſſo Bergamaſco dividente Fornovo, e Barriano, per cui decorre porzione delle acque deſcritte come ſopra.

144. Sito, dove ſuol porſi da quelli di Barriano un Caſello per la Sanità.

143. 145. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco, per cui defluiſcono le acque colaticcie ſuddette, e ſalveando ſopra le ſtrade ne' punti 143. 140. 141.

145. Canale di legno in ſpalle di cotto, poſta al traverſo del Foſſo Bergamaſco, per la quale defluiſcono acque della Roggia *Morla Bergamaſca*, che da' Padroni delle medeſime s'affittano a' Cremoneſi.

Detta

Detta Canale è larga once dieci, punti ſei, con ſponde alte once ſette, ed in atto di Viſita, ſi è ritrovata aſciutta.

145. 146. Continuazione di detto Foſſo Bergamaſco dividente li detti Territorj di Fornovo Cremoneſe dello Stato di Milano, e Barriano Bergamaſco dello Stato Veneto.

146. Punto, in cui ceſſa la fronte del Territorio di Fornovo verſo il Territorio Bergamaſco.

147. Sito, dove ſuol porſi da quelli di Barriano un Caſello per la Sanità.

146. 148. Roggia Torniola, che divide il Territorio di Fornovo Cremoneſe dello Stato di Milano dal Territorio di Caravaggio, Gerra d'Adda dello Stato medeſimo.

Le ripe di detto Foſſo, poſte a Settentrione dello ſteſſo per tutto lo ſpazio compreſo dal numero 129. ſino al numero 146. ſono poſſedute da quelli di Barriano, Padroni de' Fondi Bergamaſchi contigui, e quelle ſituate verſo mezzo giorno del Foſſo medeſimo ſono poſſedute da quelli di Fornovo Cremoneſe.

Li detti ſiti ſono tutti delineati, e deſcritti come ſopra coll' intervento per parte del Territorio di Sola, e Bettola Bergamaſchi di Giorgio Cucchi, e Pietro Lodoli, il primo Fattore del Conte Griffoni, ed il ſecondo in qualità di Deputato ai Confini delle medeſime Comunità.

Per parte di Fara Bergamaſca del Sig. Franceſco Valvaſſori Agente della Miſericordia Maggiore di Bergamo; per parte di Romano Bergamaſco delli Signori Franceſco Trinelli, e Giuſeppe Tadini, Deputati; per parte di Barriano Bergamaſco di Giambattiſta Simonelli, e Giovanni Graſſelli; e per parte di Mozzanica Cremoneſe dello Stato di Milano di Stefano Sacco Vanelli Cancelliere, e Giuſeppe Faſoli Deputato di detta Comunità ai Confini; e finalmente per parte di Fornovo pure Cremoneſe dello Stato di Milano coll' intervento di Franceſco Pandini, e Franceſco Cerri, Deputati; li quali ſono perſone pratiche de' Confini de' riſpettivi loro Territorj ſuddetti, delegate dalle loro riſpettive Comunità.

L'interrompimento dell' ordinata progreſſione de' numeri della Relazione ſuddetta accade, per eſſere ſtata fatta ſu' Luoghi la ſpiegazione de' Tipi in corriſpondenza dell' intiero Confine Milaneſe, e Veneto indiſtintamente, e per

averſi

averſi poſcia dovuto dividere il Corpo d'eſſa in due parti, cioè nel Milaneſe, e Bergamaſco, e nel Milaneſe, e Cremaſco, dalla qual diviſione naſce appunto l'interrompimento antedetto.

Incontrandoſi alla detta Roggia *Torniolo*, rimarcata con numeri 146. 148. la delineazione eſeguitaſi al lungo de' ſuddetti Confini dalli Signori Ceſare Quarantini, altro degli Ingegneri Delegati per parte dello Stato di Milano, e Tenente Colonnello Andrea Ercoleo, altro degli Ingegneri per parte dello Stato Veneto, reſta terminata alla Roggia medeſima la noſtra incombenza, e conſeguentemente la noſtra concorde operazione ſuddetta, la quale col più profondo oſſequio umiliamo all' EE. VV., dicendoci

Dell' EE. VV.

Cereto 7. Gennajo 1754.

Umil.mo, Dev.mo, Obbl.mo Ser.re | *Umil.mo, Dev.mo, Obbl.mo Ser.re*
Gio. Battiſta Coſta Ingegnere. | Paolantonio Criſtiani.

B.

SI ſono degnati gli Eccellentiſſimi Signori Commeſſarj Plenipotenziarj a' Confini Conte Gran Cancelliere ec. Don Beltrame Criſtiani per S. M. I. R., e Cavalier Don Franceſco Moroſini Secondo per la Sereniſſima Repubblica di Venezia incaricare a noi Ingegneri ſottoſcritti di rilevare il Fiume Adda, cominciando da Lecco, e andando fin dove entra il Fiume nel Territorio Milaneſe da ambi i lati, come pure di deſcrivere il Torrente Brembo dal punto, ove ſortiſce dal Territorio Bergamaſco, ſino a quello, dove mette capo nell' Adda, a tenore delle loro elezioni 1., e 4. Maggio proſſimo paſſato, e la Foſſa Bergamaſca, che forma il Confine Territoriale fra i due Stati fin contro il Territorio di Fornovo Cremoneſe, non che la linea detta la Cerchietta, e terreni circoſcritti dalla medeſima, come da' ſucceſſivi riſpettivi Ordini.

Eſſendoſi però trasferiti noi ſottoſcritti unitamente al Geometra, ed Aſſiſtenti nel giorno 30. Maggio ſuddetto, e ſeguenti ad eſeguire l'ordinatoci, ſempre coll' intervento degl' Indicatori delle Comunità Milaneſi, e Bergamaſche, per debito della noſtra incombenza.

Le umiliamo l'anneſſa Mappa topografica, che incomincia da Lecco, e termina a Fornovo, compita di tutte le ſituazioni, e notizie volute dalle Iſtruzioni, che ſul propoſito di detta incombenza ci vennero ſomminiſtrate, la di cui ſpiegazione in ordine ai numeri in quella eſiſtenti ſi è come ſegue.

Indicazione de' Foglj dell' anneſſa Mappa.

XV. NUm. 1. Guegliole de' ſaſſi in figura triangolare, collocati uno ſopra l'altro, con ſue bocchette, alle quali ſi applicano li Bartavelli (ſpecie di rete a ſacco teſo) per la preſa del Peſce, uſate dagli abitanti di Calolcio Bergamaſco, contro quali proteſtano quelli d'Olginate Milaneſe, come opere pregiudicanti il loro diritto della Peſca, ed altresì perchè intrattenendo la giarra, che depone il torrente Gallaveſa,

XV. veſa, viene in queſto ſito a reſtringerſi il Fiume, per cui attualmente è tutto caricato ſopra il ſuo Territorio.

Num. 2. Picciolo Coperto di coppi ſoſtenuto da quattro Colonne di legno ad uſo di aſciugare le reti, novamente coſtrutto dal Cattaneo di Calolcio, contro cui ſi oppongono quelli di Olginate ſuddetto.

Num. 3. Sito (diceſi da quelli d'Olginate) proteſo dieci anni fa dal Cattaneo ſuddetto, come ſi vede dalla doppia linea delle Piante.

Num. 4. 5. 6. 7. Veſtigia di Piloni di vivo, e cotto, per riſpetto al 4., e 5. a raſa terra, e 6., e 7. alti ſopra terra piedi 10. $\frac{1}{2}$, il primo è piedi 11., il ſecondo di trabucco Milaneſe diviſo in piedi 10., col quale ſi è formata la detta Mappa, e ſonoſi preſe le diverſe miſure di profondità ſegnate in quella con numeri neri indicanti li piedi di trabucco, come lo ſono le ſeguenti, e quelle ancora ſopra, e ſotto Brivio.

Num. 8. Muro terrapienato formato pochi anni ſono dal Dottore Giambattiſta Teſtori.

Num. 9. Doppia Palificata in parte imbonita de' ſaſſi, collegata con tiranti di legno, contro la quale, e contro il muro predetto ſi oppongono quei di Calolcio, come contro opere reſpingenti l'acqua a danno de' loro Campi num. 11.

Num. 10. Caſa del Dottore Teſtori con muro di parapetto terrapienato.

XV. XVI. XIX. Num. 11. Paſcoli, Prati, e Campi di Calolcio, indicati altresì dalli di Olginate, come novamente formati col benefizio delle annuali piantagioni nel tempo di decreſcenza delle acque.

XIX. XXI. Num. 12. Gueglie di peſcagione formate di paſſoni, e vimini, alte a fior d'acqua nelle ordinarie eſcreſcenze, di cui ſi lamentano li di Calolcio, come opere trattenenti l'acqua a pregiudicio de' loro Terreni vicini.

Num.

XV. XVI. Num. 13. 14. Per soddisfare alle istanze del Dottore Testori si è primieramente fatta osservazione alla caduta dell'acque dal num. 13. al 14., distante l'uno dall'altro trabucchi 155., e si è veduto esserne di caduta circa num. 1. trabucco.

In seguito si sono prese le diverse profondità nel maggior corpo d'acqua nel giorno 27. Giugno, segnate con numeri neri come sopra.

XVI. XIX. Num. 15. Muri interrotti da' rilasci, diconsi, da' Bergamaschi formati per riparo delle rive rispettive, e da' Milanesi per uso di pescare.

XX. XXI. Num. 16. Vestigia d'Argine di terra addotta da' Milanesi, come trincera fatta da' Gallispani, e da' Bergamaschi, come Argine a riparo del Fiume a loro danno.

XXI. Num. 17. Ingeramenti causati, secondo li Bergamaschi, da antica Gueglia, e dall' Argine predetto num. 16., che unitamente dicono avere prodotta la ritorsione del Fiume a fare la corrosione num. 18.

Num. 18. Luogo di detta corrosione.

XX. XXI. Num. 19. Due Gueglie di pescagione, come le antidette al num. 12., ed altra frammezzo, di cui se ne vedono solamente le vestigia, contro cui riclamano li Bergamaschi.

XIX. Num. 20. Guegliole formate de' sassi, come le antidette al num. 1., a cui li Milanesi attribuiscono il ritegno del corso dell' acqua.

XXI. Num. 21. Guegliole formate de' vimini con riempitura de' sassi, contro cui riclamano li Milanesi, come opere respingenti il Fiume dalla sua parte.

Num. 22. Corrosione, dicono li Milanesi, causata dalle dette Guegliole Bergamasche.

XX. XXI. Num. 23. Guegliole de' sassi, e vimini, come le suddette al num. 21., contro quali riclamano li Milanesi, come sopra.

XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. XXX. Linea punteggiata, e contornata di gial-

XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. XXX. lo, indica la preteſa delle Iſelle, e Peſcagione addotte dalle Comunità di Ciſano, e Villaſola Bergamaſche, come loro Comunali, e Territoriali Veneti, attribuendo queſto allagamento alle acque trattenute dal Chiuſone di Brivio, e dalle Gueglie.

All' incontro di tal preteſa ſi oppone la Comunità di Brivio Milaneſe, e con eſſa il Conte Corio Proprietario della Peſca d'eſſo Lago, per eſſer queſto di ragione dello Stato di Milano, e per conſeguenza in ordine alle Iſelle, eſſere della ſua Comunità, e la Peſca tutta privativa del Conte Corio ſuddetto.

Nel giorno 27. Luglio ſi ſono qui preſe diverſe profondità riſultanti con numeri neri poſti nella Mappa.

XXI. Num. 24. Muro di fondamento a ſoſtegno della ſtrada con due Stanghe, una al traverſo, e l'altra nell' acqua, a cui ſi oppongono li Milaneſi.

XX. XXIV. Num. 25. Iſola de' Nobili Adelaſi, detta il *Giarone di Gerola*, diceſi da' Milaneſi dilattata, mediante le Guegliole num. 23.

XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. La teſa ſi è una ſpecie di ſiepe compoſta di legna dolce all' iſteſſo uſo delle Guegliole, o ſiano Gocciole.

XXVII. Num. 26. Legnaro, che i Milaneſi dicono arbitralmente coſtrutto da' Bergamaſchi; ſi è queſto un ammaſſo di Perticoni inſervienti a trattenere co' loro rami ſott' acqua quantità di legna per trattenimento del Peſce in fredda ſtagione, che a ſuoi tempi viene attorniato da Reti per la preſa del Peſce medeſimo.

Num. 27. Legnari di Brivio.

Num. 28. Legnaro Bergamaſco.

XXXII. Num. 29. Guegliole, o ſiano Gocciole, come le antidette al num. 23., formate dai Comuniſti di Villa d'Adda Bergamaſca, contro quali riclamano li Milaneſi.

Num. 30. Continuazione di Chiuſa formata

XXXII. mata di Pali in seguito alla Chiusa di vivo, larga piedi 6, alta piedi 5. di sotto, e piedi 3. $\frac{1}{2}$ sopra, dalla quale si chiamano pregiudicati la Scuola del Santissimo Sacramento, e Giacinto Carozzi di Brivio.

Num. 31. Chiusa fatta a' Cassoni di Piante con riempitura di sassi in spalto, larga piedi 11., alta piedi 6. $\frac{1}{3}$, contro quale riclama il Conte Sozzi.

Num. 32. Isoletta prativa pretesa da' Milanesi, e che il Conte Sozzi asserisce essere un taglio nel proprio terreno per la Chiusa del suo Molino.

Num. 33. Chiusone di Brivio, contro cui riclamano li Bergamaschi.

XXIII. XXVI. XXIX. XXX. XXXII. XXXIII. Num. 34. Gueglie, come le antidette al num. 12., contro cui pure riclamano li Bergamaschi.

XXIX. Num. 35. Sito, ove esisteva l'antico Ponte di Brivio, di cui tre Pali si vedono sotto acqua.

XXXII. Num. 36. Mulino di quattro ruote.

Num. 37. Palo nell' acqua, addotto da Giacinto Carozzi per il diritto di protensione della sua Chiusa, e dal Conte Sozzi, come fatto piantare per afficurare con corda il Batello in tempo di riparo della propria Chiusa.

Num. 38. Chiusa formata di sassi, e pali, alta piedi 4., once 2. di sotto, e di sopra piedi 5., once 1., larga piedi 10., contro la quale riclama il detto Giacinto Carozzi, e Gaspare Vimercati di Arlate.

Num. 39. Isola di Giacinto Carozzi, della quale ne fu indicata la sua corrosione (dicesi) prodotta dalla Chiusa suddetta num. 38.

Num. 40. Bocca di pescagione a modo di tesa, contro cui protestano Brivio, ed il Conte Corio suddetti.

Num. 41. Bocca di passaggio per le Barche intersecata da una sesa mobile per la Pesca, che li Bergamaschi intendono resti libera.

Num.

XXXII. Num. 42. Sito, ove si vede una congerie di sassi, e qualche Piante dolci; li Milanesi intendono essere questa un opera manufatta per respingere il Fiume a danno loro, e li Bergamaschi professano, essere anzi una rottura causata dalla violenza dell' acque.

XXXII. XXXIV. XXXV. Num. 43. Guegliole Bergamasche, come le antidette al num. 21., contro cui riclamano li Milanesi.

XXXII. XXXV. Num. 44. Porzione di un Isola boschiva, a cui si unisce l'altra porzione num. 45. del Vimercati con l'alluvione num. 48., per cui intende l'una, e l'altra parte appartenere a se l'Isola tutta num. 44, e 45.

Num. 46., e 44. Isole boschive pretese per Territoriali da' Milanesi.

Num. 47. Passoni in acqua, e Armatura di legno, contro li primi riclamano li Bergamaschi, pretendendo essere opere respingenti l'acqua a loro danno.

XXXV. Num 48. Sito giaroso, indicato dal Vimercati di Arlate per alluvione, e dai Bergamaschi per rottura fatta dal Fiume.

Si sono qui prese diverse profondità nel giorno 14. Agosto, e le medesime risultano dai numeri neri posti in Mappa, attraversanti l'Isole dette di Arlate.

XXXIV. XXXVII. XXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. L. Num. 49. Guegliole, come le antidette al num. 21., contro cui riclamano li Milanesi.

XLV. Num. 50. Isoletta boschiva pretesa da' Milanesi.

LV. Num. 51. Isolette pretese da' Milanesi, e dette Penisole ad acque basse da' Bergamaschi, da' quali sono attualmente godute.

Num. 51. ½ Torrette di Trezzo.

Dal LIX. al XCII. Il colorito di verde oscuro, e nel Disegno Veneto color di terra, indica l'andamento della Fossa Bergamasca, che da qui in avanti serve di Confine fra li due Stati, e che in seguito inter-

Dal LIX. al XCII. tercalatamente si trova Fossa d'acqua come nel Disegno.

LXI. LXII. LXIII. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. LXX. LXXI. LXXII. LXXIII. LXXVII. LXXIX. LXXIV. LXXV. LXXVI. Il colorito di pavonazzo indica l'andamento ora pacifico, ora controverso, che chiude il continente denominato Cerchietta, e Beni Milanesi in quella esistenti.

LXI. LXII LXIII. LXVI. LXVII. Le diverse linee punteggiate al lungo, ed al traverso del torrente Brembo, e le lettere A. B. C. D. E. F., sono relative ai Termini, e Postermini piantati quest' anno dalla Comunità di Treviglio Milanese, di consenso di quella di Brembate Bergamasco per identificare le proprie Pertiche 298. 13. Giarre, e Boschi convenute nell' Instromento 7. Settembre 1602, e risultanti da' pezzi segnati con dette lettere, e come più chiaramente dalla Scrittura di Convenzione seguita fra esse due Comunità, la di cui copia si è in fine della presente.

LXIII. LXIV. Num. 52. Chiusa detta la Filarola per sostenere l'acqua del Brembo, ed introdurla nelle due rispettive Roggie Vecchia, e Nuova, formata di quadroni di vivo, armata di travi, larga piedi 16., alta piedi 8. di più del letto del Brembo, mantenuta dalla Comunità di Treviglio.

LXIII. Num. 53. 54. 55. 56. Quattro Termini Territoriali della figura, e grandezza come in Disegno, il primo de' quali spezzato in due, il secondo in piedi, ed intiero, il terzo interrato, e fatto scoprire per piedi 2., ed il quarto inclinato, e scoperto per soli piedi 2.

Num. 57. 58. Bocche al principio delle dette due Roggie, ciascuna in due archi, la prima delle quali si è di vano in tutto piedi 16. $\frac{1}{2}$, alta dalla soglia alla sommità del volto piedi 7., once 8., la seconda di vano in tutto piedi 17., once 7., alta come sopra piedi 8., once 4., e le medesime, e suoi laterali Scaricatori si mantengono dalla Comunità di Treviglio suddetto.

Num.

LXXIX. Num. 59. Picciol lingua di terra con Piante dall' una, e l'altra parte, poſſedute dai Conti Suardi, e preteſa dal Territorio di Brignano, come ſua attinenza.

LXXXI. Num. 60. Sito, da cui in avanti le Piante ſul cilio della Foſſa Bergamaſca vengono godute da' riſpettivi Beni adjacenti.

LXXXIV. Num. 61. Picchetti num. 9. attraverſanti la Roggia Conſacolo, poſti dal Conte Locatelli di Litezzo, che gli Utenti della medeſima intendono ſiano levati, come impedienti il libero corſo dell' acque.

LXXXIII. Num. 62. Sito, in cui ſi ſuole da quei di Brignano fare un taglio per ſcaricare le acque nella Pagazzana in occorrenza di purgare la Roggia Conſacolo, lo che dal detto Conte Locatelli intende non ſi poſſa fare in pregiudizio della ſua Coſta intermedia a dette Roggie.

Tanto la Roggia Pagazzana, quanto la nominata Conſacolo, hanno la ſua origine da diverſi occhi di Fontane eſiſtenti in un Boſco del Luogo Pio della Miſericordia di Bergamo nel Territorio di Spirano, ed ambedue attraverſando la Foſſa Bergamaſca, decorrono a benefizio de' Territorj di Brignano, e Pagazzano.

XC. Anche il ſito denominato il Laghetto nel Territorio di Morengo, e contiguo alla Foſſa Bergamaſca, ſono diverſi occhi di Fontane, co' quali formaſi una piccol Roggia, che decorre nel Territorio di Pagazzano ſuddetto.

XCII. Num. 63. Ponte di cotto formato in due Archi, il ſecondo de' quali verſo il Milaneſe è rotto, ed il di cui riparo è ſoſpeſo per la differenza della Foſſa Bergamaſca, che in queſto ſito viene attraverſata dalla Roggia Ragnola, decadente da' Mulini di Morengo ad uſo del Territorio di Caravaggio.

LXII. LXIII. LXVII. LXXI. LXXIV. LXXIX. LXXXVIII. LXXXIX. XC. Num. 64. Siti, ove la Foſſa Bergamaſca, che richiede una generale eſpurgazione, ſi trova del tutto ſpianata.

Vie-

Viene in seguito il Territorio di Fornovo Cremonese dell' altrui incombenza, onde avendo con la delineazione di parte della Roggia Morla compita la nostra assegnazione, con una profondissima riverenza ci dichiariamo

Dell' EE. LL.

Castel di Treviglio li 30. Novembre 1753.

Umilissimi, ed Obbligatissimi Servidori

Cesare Quarantini Ingegnere Collegiato di Milano, e delegato da S. E. il Sig. Conte Cristiani Commessario Plenipotenziario nella materia de' Confini per S. M. I. R.

Il Tenente Colonnello Andrea Ercoleo Ingegnere Veneto.

Copia della Scrittura di Tranſazione 14. *Agoſto* 1753. *fra le due Comunità di Treviglio Milaneſe, e Brembate Bergamaſco, concernente le Giarre del Brembo.*

ESſendo controverſi tra la Comunità di Treviglio, e di Brembate alcuni Boſchi, e Giarre ſit. nel Territorio di Canonica Gerra d'Adda, Ducato di Milano, per avere il Fiume Brembo col tratto di molti anni, e coll' impeto dell' acque in occaſioni delle inondazioni eſtirpata la maggior parte de' Termini diviſorj con altri Poſtermini, che furono piantati di conſenſo delle ſuddette riſpettive Comunità, come leggeſi dall'Inſtromento di Convenzione de' 7. Settembre 1602. rogato dal Notaro di Milano Gio. Andrea Sant' Agoſtino.

Il giorno 24. Marzo 1751., ed altri ſucceſſivi, ad iſtanza, e coll' intervento del Sig. Giuſeppe San Pellegrino, uno de' Signori Maggiori Eſtimati della Comunità di Trevì, e con eſſo il Sig. Dottore Giambattiſta Compagnone Cancelliere della detta Comunità, unitamente al Sig. Andrea Pagliocco, uno de' Signori Deputati di detta Comunità di Trevì, tutti e tre ſpecialmente delegati dal Conſiglio di detta Comunità di Trevì, eſſendo intervenuto per la Comunità di Brembate l'Illuſtriſſimo Sig. Prevoſto Don Vittor Taſca ſpecialmente delegato dal Conſiglio di detta Comunità, e con eſſo li Deputati Giovanni Taſca, Carlo Piſenti, Franceſco Teſſera quond. Stefano, Giuſeppe Borella quond. Pietro, Bartolommeo Gattinone, Giovanni Piſenti quond. Pietro, Giovanni Carminati quond. Giuſeppe, Benedetto Moretti quond. Domenico, Giacomo Mandello qu. Antonio, e Michele Mandello Sindaco, e con eſſi il Sig. Giovanni Borella quond. Franceſco Cancelliere della Comunità di Brembate, ed Agrimenſore dello Stato Veneto, mi ſono portato ſul fatto di detti Boſchi, e Giarre controverſe tra l'una, e l'altra Comunità, ed ho formato il Diſegno, e miſura di eſſi, ed altri Beni adjacenti con l'andamento del Fiume Brembo, qual Diſegno, e miſura corriſponde alla ſcala delineata nel medeſimo.

Ed eſſendo ſtato accordato tra le Parti, che la Comunità di Trevì ſi mantenga nel poſſeſſo, e godimento di Pertiche

tiche duecento novantotto, tavole tredici, e piedi otto Boſchi, e Giarre, oltre l'eſtenſione del letto del Fiume Brembo, tutto di ragione della Comunità di Trevì, come riſulta poſſedeſſe la detta Comunità di Trevì dalla Relazione, o ſia miſura dell' Agrimenſore Aleſſandro Biſnate citata, ed inſerta in detto Inſtromento del 1602., con di più il Terreno ſpettante alla Comunità di Trevì in vigore del citato Inſtromento.

Quali Pertiche 298., tavole 13., piedi 8. Boſchi, e Giarre, che reſtano aſſegnate in virtù del preſente ſiſtema alla Comunità di Trevì, vengono deſcritte diſtinte dal Perticato, che poſſiede la Comunità di Brembate dalla linea de' Termini diviſorj, e Poſtermini, con eſpreſſa proteſta però, che per la preſente nuova poſizione di Termini non intendono le dette due Comunità di Trevì, e Brembate, e per eſſe i riſpettivi loro Rappreſentanti, recedere dal convenuto detto Inſtromento de' 7. Settembre 1602., nè fare alcuna menoma novazione, e non altrimenti, nè in altro modo, per il total ſtabilimento, che venire alla poſizione de' Termini diviſorj.

Il giorno 30. Luglio 1753. d'ordine della Comunità di Trevì, e Brembate, coll' aſſiſtenza dell'infraſcritte Perſone deputate dall' una, e l'altra Comunità.

Per primo Poſtermine ſi è riconoſciuto nel Cieppo del Corno alla riva del Brembo ſcolpita una Croce, e facendo linea verſo la cantonata della Caſa di Trevì in angolo tra mezzo dì, e Ponente per trabucchi num. 20., piedi 4., once 6., vi ſi trova una Colonna di legno per Termine diviſorio.

Dalla detta Croce facendo linea verſo mezzo dì per trabucchi 28. 2., ſi è poſto un Poſtermine di vivo, ed interſecando verſo Levante per trabucchi 23. 4., ſi trova una Colonna, che forma Termine diviſorio.

Dal detto ſecondo Poſtermine andando verſo mezzo dì per trabucchi 30., ſi è poſto il terzo Poſtermine, ed interſecando verſo mattina per trabucchi 20., ſi ritrova altra Colonna, che è il terzo Termine diviſorio.

Dal detto terzo Poſtermine proſeguendo verſo mezzo dì per trabucchi 57. 2., ſi è poſto altro, o ſia quarto Poſtermine di vivo, e facendo angolo retto verſo Levante per tra-

bucchi 8. 5., ſi è poſta una Colonna, che ſerve per quarto Termine diviſorio.

Dal detto quarto Poſtermine andando verſo mezzo dì per trabucchi 151. ſi è poſto il quinto Poſtermine di vivo, e facendo angolo verſo mattina per trabucchi 169. 5., ſi è poſta una Colonna di legno per Termine, e per linea retta, andando al quinto Termine diviſorio, diſtante trabucchi 28., ſi è poſta altra Colonna; e da queſta diſtante altri trabucchi 32. 3., ſi è poſta altra Colonna per maggior chiarezza.

E diſcoſtandoſi dal detto quinto Poſtermine verſo Ponente per trabucchi 2., e facendo linea verſo il Campanile di San Giovanni di Canonica per trabucchi 152. 5., ſi dovea porre il ſeſto Poſtermine, che ſi è ommeſſo, perchè cadeva nel corſo dell' acqua del Fiume Brembo, eſſendoſi non oſtante, voltando a mattina per trabucchi 8. 1., poſta a ſuo luogo una Colonna per Termine diviſorio; e per togliere ogni errore poſſa ſuccedere in avvenire, dal detto quinto ſi è piantata in linea diſtante trabucchi 60. una Colonna, e da queſt' altra diſtante trabucchi 83. 2.

E dal detto ſeſto Poſtermine, che ſi dovea piantare, proſeguendo verſo mezzo dì per trabucchi 104., ſi è poſto il ſettimo Poſtermine di vivo nelli Saletti, e voltando a Levante per trabucchi 10. 2., ſi è poſta una Colonna per Termine diviſorio; e per maggior chiarezza del ſeſto Termine andando al ſettimo, ſi è poſta in linea a trabucchi 53. 4. altra Colonna.

Dal detto ſettimo Poſtermine, andando verſo mezzo dì per trabucchi 17. 2., ſi è poſto l'ottavo Poſtermine di vivo, ed interſecando verſo mattina per trabucchi 22., ſi è poſta altra, ed ultima Colonna per Termine diviſorio ſu i Confini della Canonica di San Stefano di Milano; e le ſuddette miſure ſono ſtate regolate a trabucchi di Milano.

Inoltre la Comunità di Trevì poſſiede altre Pertiche 57., piedi 3. Boſco, come le ha ſempre pacificamente poſſedute per l'addietro unitamente alla Poſſeſſione, e Beni detti *del Pradajone*, conſiſtenti tra ſito di Caſſina, Corte, Orto, Prato, Vigna, Coſta, e Boſchi in altre Pertiche 161., tavole 4., e piedi 6.

Al qual Boſco di Pertiche 57., piedi 3., cominciando dal Termine ſu la Coſta dalla parte di Levante confinante col Comune di Brembate, ſi ſono piantati altri due Termini di vivo in linea per maggior chiarezza, cioè il primo diſtante trabucchi 50., il ſecondo diſtante trabucchi 43., ed a trabucchi 46. $\frac{1}{2}$ ſi trova alla riva del Brembo una Colonna vecchia, e da quella andando per linea retta ai Confini della Collegiata di San Stefano, in diſtanza di trabucchi 48., ſi è poſta una Colonna per ultimo Termine, poichè agli altri angoli vi ſi trovano in Confine i riſpettivi Termini.

Inoltre eſſendo ſtato dichiarato da' ſuddetti Signori Arbitri, che le Pertiche 9., tavole 18. Boſco contiguo al Prato Fontana, eſſere queſto di ragione del Comune di Trevì; e perciò ſi ſono eſtirpati li Termini, che dividevano queſto picciol Boſco, dal maggior Boſco della Comunità di Trevì di Pertiche 100. 11.; e ritenendo il primo Termine di vivo a Tramontana, ſi ſono piantati li ſeguenti Termini di vivo negli angoli in confine di queſto Boſco, ed il Prato Fontana, cioè uno diſcoſto dal detto primo trabucchi 20., altro diſcoſto dal ſecondo trabucchi 22., altro diſcoſto dal terzo trabucchi 15., altro diſcoſto dal quarto trabucchi 14., altro diſcoſto dal quinto trabucchi 12., altro diſcoſto dal ſeſto trabucchi 25., altro diſcoſto dal ſettimo trabucchi 35., altro, ed ultimo ſu la riva della Roggiola de' Melzi diſtante trabucchi 22.

Si è pure riconoſciuta la linea di diviſione nel Boſco detto *de' Saletti*, dividente il Comune di Trevì, e di Brembate; e per togliere le confuſioni, ſiccome dal Termine di vivo in confin della Collegiata di San Stefano, vi erano ſolamente due Colonne, così è ſtata prolungata tal linea, con porvi altra Colonna, diſtante dalla detta ſeconda trabucchi 30., ed altra diſtante dalla terza trabucchi 22.

Alle quali operazioni da me infraſcritto eſeguite, ſono ſtati preſenti adì 30. Luglio 1753.

Per il Comune di Trevì li Signori Deputati Giambattiſta Scudieri, e Luigi Maridati.

Per il Comune di Brembate Vittor Locatello Deputato, Antonio Paganello Sindico; Paolo Paganello Deputato.

Adì

Adì 31. detto, per la Comunità di Trevì, il ſuddetto Giambattiſta Scudieri Deputato.

Per la Comunità di Brembate, Giuſeppe Locatello Deputato, Vettor Locatello Deputato, Giambattiſta Nocente Conſole.

Adì primo Agoſto, per la Comunità di Trevì, Giambattiſta Scudieri Deputato.

Per il Comune di Brembate, Giovanni Crotto Deputato, Giambattiſta Nocente Conſole.

Adì 2. Agoſto, per la Comunità di Trevì, Giambattiſta Scudieri, e Luigi Maridati Deputati.

Per il Comune di Brembate, Giovanni del Prato, Carlo Nocente, e Giovanni Crotto Deputati.

Adì 3. detto, per la Comunità di Trevì, Giambattiſta Scudieri, e Luigi Maridati Deputati.

Per il Comune di Brembate, Paolo Oſio, e Giovanni del Prato Deputati.

Ceſare Quarantini Ingegnere. | Tenente Colonnello Andrea Ercoleo Ingegnere Veneto.

INoltre, inerendo al convenuto, ed accordato tra l'Illuſtriſſimo Sig. Prevoſto Don Vittor Taſca, altro de' Maggiori Signori Eſtimati della Comunità di Brembate, e detto Sig. Giuſeppe San Pellegrino, altro de' Signori Maggiori Eſtimati della Comunità di Trevì, in virtù della Scrittura de' 29. Gennajo 1751., eſiſtente negli atti del Sig. Dottor Giuſeppe Caimo coſtà pubblico Notaro di Milano, alla quale nuovamente convengono, che la Comunità di Trevì abbi, ed aver debba ſempre, ed in qualunque, e futuro tempo la ragione, e facoltà di levare, e ſervirſi a ſuo beneplacito di tutte le Pietre, e Materiali, che cadono dalla Filarola del Fiume Brembo, di privata ragione della Comunità di Trevì, ſenza veruna dipendenza della Comunità di Brembate, qual dovrà pure laſciar libera la ſtrada alla Comunità di Trevì per condurre Legnami, e Materiali per le riparazioni occorreranno farſi di tempo in tempo alla detta Filarola, perchè così ec.

E dette Pertiche 298., tavole 13., piedi 8. Boſchi, e Giarre della Comunità di Trevì ſono compoſte delli ſeguenti

guenti Pezzi, marcati in Disegno con le seguenti lettere, cioè

A.	Bosco di Legna forte ——	Pert. 100.	tav. 11. ——
B.	Altro Bosco annesso ——	Pert. 9.	tav. 18. ——
C.	Giarra Boscata —— ——	Pert. 59.	tav. 10. ——
D.	Bosco detto de' Saletti —	Pert. 58.	tav. 18. ——
E.	Un Pezzo a Giarra nuda –	Pert. 9.	tav. 16. ——
F.	Altro Bosco de' Saletti a Giarra nuda —— ——	Pert. 60.	tav. 12. p. 8.
	Somma —	Pert. 298.	tav. 13. p. 8.

dico Pertiche duecento novantotto, tavole tredici, e piedi otto.

In fede, Rivolta li 14. Agosto 1753.

Sottoscr. Giuseppe Arrigoni Geometra, ed Ingegnere.

Sottoscr. Giuseppe Rainone Deputato della Comunità di Treviglio.

Sottoscr. Giambattista Scudero Deputato come sopra.

Sottoscr. Stefano Sangallo Deputato come sopra.

Sottoscr. Luigi Maridati Deputato come sopra.

Sottoscr. Giuseppe San Pellegrino Delegato della Comunità di Trevì.

✳ Croce fatta da detto Antonio Paganello Sindico, per non saper scrivere.

Sottoscr. Io Giacomo Rampinelli Sindico affermo.

Sottoscr. Prevosto Don Vittor Tasca Delegato della Comunità di Brembate.

Concordat cum Originali existente penes Communitatem Castri Trivilii subscripto a prædictis DD. Joseph Raynono, Joanne Baptista Scuderio, Stephano Sangallo, & Aloysio de Maridatis Consulibus, & Deputatis dictæ Communitatis Castri Trevilii, nec non a D. Joseph a Sancto Pellegrino, uti Delegato ipsius Communitatis, ac etiam ab Antonio Paganello, medio signo Crucis, & a Jacobo Rampinello, ambobus Syndicis Communitatis Brembati, & demum a Perillustri D. Præposito Don Victore Tasca tamquam Delegato a dicta Communitate Brembati, & pro fide me subscripsi &c.

Subscr. Ego J. C. Joannes Baptista Compagnonus publicus de Collegio Mediolani Notarius, & Causidicus.

RE-

C.

RELAZIONE

Che accompagna il Diſegno de' Confini de' Monti, che ſi eſtendono dall' Adda ſino alla Valtellina de' Signori Griggioni.

ECCELLENZE.

IN obbedienza di quanto ſi ſono degnati ordinare gli Eccellentiſſimi Signori Commeſſarj Plenipotenziarj ai Confini Conte Don Beltrame Criſtiani per parte di Sua Maeſtà Imperiale Regia, e Cavaliere Franceſco Moroſini per parte della Sereniſſima Repubblica di Venezia con le riſpettive Elezioni del primo, e 4. Maggio dell' andante 1753.

Si ſiamo ritrovati noi infraſcritti Ingegneri nel 30. ſuddetto Maggio al ſito nominato Muro della Chiuſa, ſituato in Confine dell' Adda, o ſia Lago di Moggio, fra li Territorj di Chiuſo Milaneſe, e Vercurago con Somaſca Bergamaſchi, ed ivi avendo dato principio a rillevare l'ordinatoci colle opportune iſtruzioni, abbiamo ultimata l'incaricataci incombenza al Pizzo detto del Cengio, o ſia de' tre Signori, eſiſtente fra li Territorj d'Introbbio Milaneſe, e Valtorta Bergamaſca, come dimoſtra l'anneſſa Mappa Topografica, le di cui ſpiegazioni qui in ſeguito raſſegniamo all' EE. VV.

LA linea roſſa indica la Milaneſe, e la gialla la Veneta preteſa.

La linea verde poi marca il Confine accordato pacifico da ambe le Parti.

Detta Mappa ſi è delineata colla miſura del trabucco Milaneſe diviſo in piedi dieci.

Tra

Chiuſo Milaneſe, e Vercurago con Somaſca Bergamaſchi.

Per parte della Comunità di Chiuſo hanno aſſiſtito all' in-

indicazione de' Confini Pietro Molteno, e Giambattiſta Benaglio, da' quali fu indicato, che il loro Confine principia alla Garetta confinante al Lago di Moggio, o ſia Adda, e continua con muro alla Porta, e Raſtrello, per cui paſſa la ſtrada, che ſerve di comunicazione tra le dette Terre, e proſegue lo ſteſſo muro con qualche interruzione ſino alla ſommità del Monte, ove vi è il Caſtello detto la Rocca; indi dopo altra porzione di muro, al Pizzo di Vichiarola, così detto da' Milaneſi, che da' Bergamaſchi vien chiamato Pizzo di Scaliggia; poi al Rocco detto Fontanella, alla punta del Prato Gavazzo, alla Piombera, a Prato Marchè, ed al Zappello de' Livioli, che da' Bergamaſchi viene chiamato Forcellino.

Per parte di Vercurago con Somaſca Bergamaſche hanno aſſiſtito all' indicazione Giorgio Volpi, e Giuſeppe Amigoni, aſſerendo, che il loro Confine vadi per la Valbuſa ſino ad una concavità, poi al Cornello della Valbaiſa, che da' Milaneſi vien detto Prato dell' Airoldo; poi al Zappello della Lavina, così detto da' Milaneſi, e de' Livioli da' Bergamaſchi.

Li ſeguenti numeri corriſpondenti alli marcati in Diſegno indicano le denominazioni de' ſiti compreſi fra le riſpettive linee indicate dalle ſuddette Comunità.

1. Prato del Tenente Franceſco Agudio di Chiuſo di Pert. 7. tav. 4.

2. Spalto, o ſia Prato della Chiuſa di Pert. 5. tav. 19. del Comandante di Lecco.

3. Caſa per Corpo di Guardia ivi eſiſtente de' Soldati Auſtriaci.

4. Porta a due impoſte cuſtodita dal Militare ſuddetto.

5. Paſcolo di Pert. 1. preteſo dal Tenente Franceſco Agudio di Chiuſo, e da Giacomo Mapello di Vercurago.

6. Aratorio, Prato, Vitato, e Boſco di diverſi Particolari Milaneſi, in tutto di Pert. 46. 8.

7. Boſco, ed Aratorio di Pert. 21. tav. 1. di Domenico Caſtagna Milaneſe.

8. Ronco di Pert. 22. delli Radaelli di Vercurago, e Ghislanterio Milaneſe.

9. Selva, e Ronco delli Fratelli Zucchi Milaneſi di Pert. 11. tav. 14.

10. Aratorio vitato delli predetti Fratelli Zucchi di Pert. 3. tav. 1.

11. Aratorio, Selva, e Ronco di diverſi Poſſeſſori Bergamaſchi di Pert. 28. tav. 14., ed Aratorio, Selva, Boſco, e Ronco di varj Poſſeſſori Milaneſi di Pert. 61. tav. 20.

12. Il ſuddetto Raſtrello cuſtodito come ſopra.

13. Caſſina detta alla Rocca di Domenico Caſtagna.

14. Sito, ove da' Bergamaſchi ſi aſſeriſce foſſero ſtati gettati li fondamenti della ſuddetta Caſſina, che da' Milaneſi diceſi foſſe un Cavo per colar Calcina.

15. Due ſiti ne' quali viene aſſerito da' riſpettivi Deputati, che ſi erigeſſero li Caſotti dalle Comunità loro in tempo ſoſpetto di Sanità.

16. Selva di Andrea Manzone di Somaſca.

Tra

Acquate Milaneſe, e Valderve Bergamaſca.

Per parte della Comunità di Acquate hanno aſſiſtito all' indicazione Giovanni Invernizzi, e Franceſco Perego, da' quali fu aſſerito, che il loro Confine comincia dal Zappello de Livioli di ſopra indicato dalli Deputati della Comunità di Chiuſo, e proſegue per linea retta ſino all' unioni delle Valli Gallaveſa, e Gallaveſina, poi paſſa per Pra-liggiero, e termina al Forcellino di Corna Camozzera.

Per parte della ſuddetta Comunità di Valderve hanno aſſiſtito Lorenzo Valſecco, ed Aleſſandro Bollis, quali hanno aſſerito andare il Confine dal loro Zappello de' Livioli ſulla ſommità de' Monti, alle tre Croci, a Prupiano, al Forcellino della Valle del Nas, a Corna Vichiarola, indi al ſito detto Bocca del Fò, e proſeguire per la ſtrada, che da Lecco va a Brumano ſino alla Paſſata.

Li ſeguenti numeri marcati in Diſegno indicano le denominazioni de' ſiti compreſi fra le riſpettive linee indicate da' ſuddetti Deputati.

17. Paſcolo detto Zappello della Colmine di Giambattiſta Colombo.

18. Paſcolo detto il Prato della Colmine di Agoſtino Colombo.

19. Valle detta del Crotto, o ſia Valdrè, venduta dal Priore della Chieſa Parrocchiale di Sant' Andrea di Maggianico.

20. Corna, chiamata da' Bergamaſchi di Vicchiarola, e Cantold, o ſia Giumenta da' Milaneſi.

21. Giumenta, Chignoletto, Teppa di Valcava, e Prato delle Caſe della Gallaveſa, ſito così denominato da' Bergamaſchi; e da' Milaneſi ſino alla Gallaveſina chiamaſi Giumenta, e Corna Moglia. Queſto ſito viene poſſeduto da Giovanni Invernizzi, Aleſſandro Manzoni, Chieſa di Acquate, Baron Giorgio Cattaneo, e Giuſeppe Invernizzi, tutti Milaneſi.

22. Cavo di diametro once 15., ſito in cui ſi aſſeriſce da' Milaneſi vi foſſe un Termine.

23. Luogo da' Bergamaſchi denominato Prati delli Prevedi, e da' Milaneſi delli Carpani

Fra

Brumano Milaneſe, e Valſecca, Rota, e Foipiano Bergamaſche.

Per la Comunità di Brumano hanno aſſiſtito Bartolommeo Riva, e Carlo Manzone, quali hanno indicato il Confine del loro Territorio come ſegue, cioè: dal Forcellino di Corna Camozzera a Pramartino incluſive, indi alla Fontana Bonomo, o ſia Brumolongo, poſcia di ſotto otto trabucchi della Porta Bordonale, da dove a Corna Piodizza, e con le tortuoſità della Coſta ſino al Zappello de' Cavalli da loro indicato, e paſſando per il Fiume Imagna al Termine di Sariccio in cima del Caravino, poi alla Caſa detta la Caplona, dalla quale al Graſſello da eſſi indicato.

Per quella di Valſecca ſono ſtati deputati Antonio Rota, e Paolo Manzone; per quella di Rota Franceſco Querenghi, e Fauſtino Gritti; e per quella di Foipiano Carl' Antonio Locatelli, e Gio. Andrea David; li quali hanno aſſerito andare il loro Confine dalla detta Paſſata, ſempre per la ſtrada, che da Lecco va a Brumano ſino alla

Porta Bordonale, indi per linea retta alla Piodizza ſegnata in Mappa num. 26., ove pretendono vi foſſe un Termine, e Cappelletta, ma non ſe ne vedono le veſtigia, da dove per linea retta alla Caſa detta la Caplona, e da queſta al Graſſello da eſſi indicato.

Seguono li numeri marcati in Diſegno, che indicano le denominazioni de' ſiti tra le ſuddette riſpettive linee.

24. Fontana detta Bonomo, o ſia Brumolongo da' Milaneſi, e del Raval da' Bergamaſchi.

25. Piazzola Rotonda, così detta da' Milaneſi; Ajal dove ſi fabbricava Carbone, così detto da' Bergamaſchi.

26. Piodizza, così chiamata da' Bergamaſchi, e Foppa dell' Albio da' Milaneſi.

Tra

Vedeſeta, Caſſina, e Cremeno Milaneſi, e Sottochieſa, Caſeglio, e Valtorta Bergamaſche.

Li Deputati di Vedeſeta ſono ſtati Paſino Anſelmo Arrigoni, e Paolo Arrigoni; per Caſſina Giovanni Prevedone; e per Cremeno Giovanni Prevedone, e Bartolommeo Manzone; quali hanno detto andare il loro Confine dal Graſſello de' Milaneſi al primo, e ſecondo Cantello da' ſteſſi indicato, ove hanno aſſerito vi foſſe un Termine; poſcia al di ſopra d'una grande Concavità, ove parimente diſſero foſſevi un altro Termine; d'indi alla Coſta del Pailolo, ove pure diſſero vi foſſe un altro Termine ritrovato poco al di ſotto ſpiantato, colle lettere da una parte MIL., e dall' altra S. M., da dove andare ad altro Termine eſiſtente, ed accordato nel Prato Salvano; e da queſto per linea concorde ad altro Termine poſto allo sbocco della Valle del Canto, o ſia Canina, per la quale pacificamente ſino alla Chieſa di San Bartolommeo, che col ſuo Cemeterio viene preteſa da' Milaneſi; d'indi continuando per la ſtrada accordata ſin dove ſi dirama, proſeguire per la ſtrada inferiore

ſino

ſino alla Fontana del Zucco da loro indicata poſcia nu. 110. trabucchi al di ſotto del loro Pizzo del Zucco, e da qui al punto preſo in giuſta metà, fra il Pizzo del Zucchetto di Maeſimo da' medeſimi indicato, e la Valle di Bojon; poi dal Zucchetto ſuddetto per la ſtrada di otto trabucchi ſino alla Bocchetta della Valle delle Calanche, da dove a Cantel-Fugazzo, alla da loro indicata Piazza Negra incluſa; d'indi ſotto alla Caſſina ſemidirocata dell' Aral delle Moje da loro parimente indicata; e paſſando per mezzo a Pianca Bella, a Cantel Montone da eſſi pure indicato, ove diſſero vi foſſe un Termine; poi al Campo rotondo tutto incluſo, dal quale dopo breve linea pacifica, proſeguire per la ſtrada da eſſi chiamata de' Pellati, dopo la quale per linea retta alla Coſta delle Pianche di Maſomoro, ove pure diſſero vi foſſe un Termine; d'indi al Pradello di Vendulpiano, marcato col num. 43. $\frac{1}{2}$, e da queſto alla Corna della tagliata, o ſia Cenci delle Capre; e paſſando ſu la Corna di Cantarſo, andare al Rondine ſegnato num. 46., indi alla Cima num. 56.

Per Sottochieſa ſono ſtati deputati Giambattiſta Bellavita, e Zaccaria Biava; per Caſſeglio Vincenzo Ruffinoni, e Federico Regazzoni; e per Valtorta Antonio Maria Annovazio Cuſatello, e Tommaſo Regazzoni; quali riſpettivamente hanno aſſerito, principiare la loro linea dal Graſſello da eſſi indicato; d'indi alli Cornelli Muſchioni; poi al Termine accordato nel Prato Salvano, da dove all' altro Termine accordato, e poſto allo sbocco della Valle del Canto, o ſia Canina come ſopra, e continuare per detta Valle ſino alla Chieſa di San Bartolommeo, che ſi vuole per Termine; indi per la ſtrada concordemente ſino al bivio di detta ſtrada, da dove per quella ſuperiore ſino alla Fontana del Zucco da loro indicata, e per linea retta al Zucco pure da loro indicato; poi al loro Zucchetto del Maeſimo, continuando ſempre per la ſommità, e Coſta delle Calanche, e per la ſommità di Cantel-Fugazzo, marcata in Diſegno col num. 35., da dove poi al ſito da loro chiamato Piazza Negra, indi all' Aral delle Moje, all' Aral alta, ed a Cantel Montone marcato num. 38., aſſerendo, che quivi foſſevi un Termine, poſcia al Campo Rotondo; e dopo qualche tratto di linea pacifica, andare per la ſtrada de' Pellati da eſſi indicata, che paſſa per le Pianche di Maſomoro, e ter-

mina

mina alle Coſte di dette Pianche, indi al Pizzo di Maſomoro, Confine colla Comunità di Caſſeglio, ove ſi pretende vi foſſe un Termine marcato nel Diſegno col num. 45., da cui diſcendere detta Comunità di Caſſeglio per la ſommità di Vendulpiano, ove ſubentra la Comunità di Valtorta, la di cui linea di Confine ſi aſſeriſce andare dalla ſommità di Vendulpiano, per la ſommità di Concoli, al Forcellino di Valbona, d'indi al Pizzo di Soladuro, alla ſommità della Valle de' Concoli, ed a quella di Valſecca; poi per linea retta, ed obliqua ſempre per le ſommità ſino ſopra la Bocchetta, o ſia Forcellino delle Vallitorte.

Seguono li numeri in Diſegno marcati, indicanti le denominazioni de' ſiti fra le dette riſpettive linee.

27. Strada fatta di nuovo da quelli di Vedeſeta.

28. Strada antica impraticabile.

29. Tribolina, o ſia Cappelletta di quattro facciate, dipinta di figure ſacre.

30. Porzione del Prato detto Tajè di Giacomo, e Giovanni Quartironi di Vedeſeta.

31. Altra porzione di detto Prato di ragione di Pietro Arrigone de Arrighi di Vedeſeta ſuddetta.

32. Strada, che va in Valſaſina.

33. Strada, che va a Piazza Negra, ed anche all' Aral delle Moje.

34. Strada detta dell' Aral Alta.

35. Sommità di Cantel-Fugazzo.

36. Caſſina ſotto il Monte delle Moje, detta Aral delle Moje, quale ritrovaſi ſemidirocata, e vedeſi eſſer ſtata fabbricata di ſaſſi, e calce, in oggi poſſeduta da' Bergamaſchi, ma preteſa da' Milaneſi.

37. Forcellino dell' Avena, così detto da' Milaneſi, e di Valbona da' Bergamaſchi.

38. Cantello detto de' Concoli da' Milaneſi, e Montone da' Bergamaſchi.

39. Fontana da' Milaneſi chiamata de' Concoli, e da' Bergamaſchi chiamata Montone.

40. Cantello de' Concoli, così chiamato da' Milaneſi, e ſommità della Valle de' Concoli da' Bergamaſchi.

41. Nicchio in un ſaſſo, ove da' Bergamini di Campeglio ſi fabbrica il Caſcio.

42. Saſſi ammucchiati, da' Milaneſi chiamati Chiuſa vecchia per ſoſtegno delle acque d'abbeverare le Beſtie; e da' Bergamaſchi chiamati avanzo di muro a ſecco, fatto in tempo di ſoſpetto di Sanità.

43. Pizzo della Spadola, così detto da' Milaneſi; e ſommità de' Conçoli, o ſia Corna bianca da' Bergamaſchi.

43. ½ Prato detto Pradello di Vendulpiano.

44. Pizzo detto de' Concoli da' Milaneſi, e Corna bianca da' Bergamaſchi.

45. Pizzo detto da' Milaneſi il più alto, e Sommità di Maſomoro da' Bergamaſchi, ove aſſeriſcono vi foſſe un Termine.

46. Sommità detta delle Rondini da' Vedeſetenſi, da quelli di Cremeno chiamata Barbiſino, e Corna piccola da' Valtorteſi.

Tra

Barſio Milaneſe, e Valtorta ſuddetta.

Per parte della Comunità di Barſio li di lei Deputati furono Gregorio Scandella, e Lorenzo Arrigoni.

Hanno queſti aſſerito, che il loro Confine incomincia dal detto num. 56., e va alla Cima della Coſta del Rondine il più alto; poi alla Cima della Caravina, e diſcende per la medeſima ſino alle Veſtigia dell' antico Faggio ſegnato in Mappa num. 55., e da queſte aſcende al Cornello Roſſo, e va alla Corna Roſſa.

Per parte poi delli ſopranominati Deputati di Valtorta fu detto continuare il loro Confine dal Forcellino delle Vallitorte ſempre ſulle ſommità, e diſcendendo al Paſcolo ſaſſoſo in piano, paſſare vicino alla Baita detta di dentro, e d'indi aſcendere ſu la Coſta da loro detta di Monte Chiavello, poi alla Corna Roſſa.

47. Baitello fatto da' Milaneſi per cuſtodia de' Beſtiami, ſurrogato ad altra Baita, che era ivi vicina.

48. Veſtigia di Barago fatto da' Milaneſi per recinto del ſuddetto Beſtiame.

49. Lavaggio fatto da' Milaneſi da ventun' anni circa, che reſta ſempre aſciutto.

50. Lavaggi, che ſolo in tempo di pioggia tengono acqua per poco tempo, eſſendo il fondo tutto giarroſo.

51. Veſtigia d'un Baitello, che fu preteſo conſtruere da' Bergamaſchi nel 1722., ſtato impedito, e diſtrutto da' Milaneſi.

52. Sito da' Milaneſi detto il Piano, e da' Bergamaſchi le Pietre groſſe.

53. Cavo, da cui fu levata l'arena per la coſtruzione della infraſcritta ſeguente Cappelletta.

54. Cappelletta ſemidiſtrutta fatta di ſaſſi, e calce, ſopra la quale diceſi vi foſſe una Croce di ferro con Aquila Imperiale, che ſi aſſerì da' Milaneſi ſoſtituita per Termine all' antico Faggio.

55. Veſtigia del detto Faggio di ſtraordinaria groſſezza, che ſi aſſeriſce da' Milaneſi laſciato per Termine.

56. Cima del Rondine così chiamata da quelli di Cremeno, e Pizzo Barbiſino da que' di Vedeſeta, e da Valtorta, chiamata Corna grande.

57. Sommità di Cedrino, così detta da' Bergamaſchi, ma da' Milaneſi chiamaſi alle Corna arſe.

Tra

Introbbio, e Bajedo Milaneſi, e la detta Comunità di Valtorta Bergamaſca.

Per la detta Comunità d'Introbbio li Deputati furono Franceſco Tantardino, e Pietro Antonio Tantardino; e per quella di Bajedo Bartolommeo Arrigoni Orlando, e Franceſco Arrigoni; quali aſſerirono proſeguire la linea del loro Confine dal punto, ove la ſtrada reſta interſecata dalla linea eſiſtente tra il Cornello, e la Corna Roſſa, continuando colla medeſima ſtrada ſino al Colle della Motta, d'indi aſcendere per il Coſtone ſino alla cima della medeſima Motta, e da queſta proſeguire con linea pacifica per la ſommità ſino al Canal d'Aſſer; riſervandoſi li medeſimi Deputati d'Introbbio il tranſito ſotto detta ſommità pacifica per poter condurre li Beſtiami al Paſcolo detto Piancone della Motta,

dal

dal qual Canale d'Aſſer diſcendere per le tortuoſità del medeſimo ſino allo sbocco della Valle detta della Scala, indi aſcendendo per la ſteſſa Valle, andare al Forcellino detto di Valbona, marcato in Diſegno num. 58., da cui continuando ſempre colla ſommità, andare per linea pacifica alla cima del Pizzo del Cengio, o ſia de' tre Signori, confinante colla Valtellina.

Per parte de' ſuddetti Deputati di Valtorta ſi aſſerì continuare il loro Confine dalla retroſcritta Corna Roſſa, ſempre per la ſommità del Monte al Canal d'Aſſer, e per la ſteſſa ſommità proſeguire ſino al num 58. marcato in Diſegno, dal quale colla continuata ſommità aſcendere con linea pacifica alla cima del Pizzo come ſopra, detto del Cengio, o ſia de' tre Signori.

Seguono li numeri indicanti in Diſegno li ſiti eſiſtenti ſulla detta linea.

58. Forcellino alla ſommità della Valle detta della Scala, così detto da' Bergamaſchi, e Forcellino di Valbona da' Milaneſi.

59. Fontana da' Milaneſi detta ſotto il Forcellino di Valbona, e da' Bergamaſchi detta ſotto il Forcellino della Scala.

Ceſſando nel ſuddetto punto d'eſſer confinanti li due Stati Milaneſe, e Veneto, perchè s'incontrano con quello de' Signori Griggioni, a norma de' ſuccennati Comandamenti ultimaſſimo il qui ingiunto Diſegno, che raſſegniamo alle VV. EE., dichiarandoci col più profondo riſpetto

Dell' EE. VV.

Barſio 21. Settembre 1753.

Umil.mi, ed Oſs.mi Servidori.
Giuſeppe Maria Gattoni.
Andrea Saraval Alfier, ed Ingegnere.

Num. 1.

22. Giugno 1529.

Reperitur in Prothocollis Inſtrumentorum nunc quond. D. Aldrici Cropelli olim Notarii publici Terræ Covi, inter alia Inſtrumentum exempli ſequentis, videlicet.

Charta Tranſactionum, & Accordii inter Commune, & Homines Covi, & Commune, & Homines Rumani.

IN Chriſti nomine. Amen. Anno ab ejuſdem Incarnatione milleſimo quingenteſimo vigeſimo nono, Indictione ſecunda, die Martis vigeſimo ſecundo menſis Junii, in quadam Sala poſita in Caſtello loci Barbatæ Cremonen. Diœceſis, præſentibus Magnif. D. Jacobo filio quond. Magnif. D. Marci de Calcaterris Legum Doctore, & Cive Mediolanenſi, D. Imerico fil. Magiſtri Innocentii de Bertholis de Antignate, D. Galeatio fil. quond. D. Petri Pauli de Doninenis de Fontanella, & D. Jo. Franciſco filio quond. D. Jacobi de Colonio, Cive, & Notario, & habit. Bergomi, & D. Jo. Franciſco fil. quond. D. Archangeli de Ferrariis habitat. Rumani; Teſtibus omnibus notis &c., & qui dixerunt &c.

Cum variæ lites, & controverſiæ vertantur, & majores verti dubitarentur tam coram Reverendiſs. Senatu Mediolani, & diverſis Magnif. Senatoribus, quàm aliis Magiſtratibus, & Juſdicentibus inter Commune, & Homines Terræ Covis Agri Cremonenſis parte una, & Commune, & Homines Terræ Rumani Agri Bergomenſis parte altera, & maximè, quia dicti de Covo prætendebant ipſos de Rumano teneri, & obligatos eſſe ad ſolutionem quorumcunque onerum extraordinariorum ratione Campaneæ appellatæ Campanea da Covello, ſit. in Territorio Covi, ſeu Covelli; Ipſique de Rumano prætenderint contrarium, allegando eorum antiquiſſimam libertatem non ſolvendi, ſed ipſa Bona prorſus libera fuiſſe ab omni ſolutione, angaria, & onere ſiendis ipſi Communi de Covo, quomodocunque,

&

& qualiacunque eſſent, ipſaque Bona, & Campaneas æſtimatas eſſe in Commune de Rumano, & cum quo jam annis 10., 20., 30., & 40., & pluribus, & per tantum tempus, cujus initii memoria hominis non eſt in contrarium ipſa onera ſuſtinuiſſe, & de præſenti ſuſtinere; Fuiſſetque ſuper dictis litibus, & controverſiis judicatum per Magnificum D. Jo. Franciſcum Sfondratum, unum ex præfatis Magnificis Senatoribus in favorem ipſorum de Rumano in poſſeſſorio; Fuiſſetque poſtmodum ordinatum per præfatum Reverendiſſimum Senatum, Partibus auditis, ipſos de Rumano teneri ad omnia onera extraordinaria ratione dictæ Campaneæ, & Bonorum particularium perſonarum dicti Communis, & Hominum Rumani, tam pro tempore præterito, quàm pro futuro, non obſtante dicta Sententia, ad quæ omnia ſine præjuditio jurium utriuſque Partis debita habeatur relatio.

Cumque dicti Commune, & Homines Covi vigore dictæ Ordinationis præfati Reverendiſſimi Senatus apprehenderint perticas octocentum quatuordecim, vel circa terræ, ex, & de dicta Campanea Covelli, necnonet partim Bonorum, & Poſſeſſionum prædictarum particularium perſonarum de Rumano, de quibus bonis dicti de Covo habuerunt datum in ſolutum a Spectabili D. Lafranco de Juniis tunc Terræ Covi Prætore, ut apparet Inſtrumento rogato per nunc quond. D. Antonium de Cropello Notarium Covi, ad quod digna habeatur relatio.

Cumque poſtea Illuſtriſſimus Dux Mediolani, ad inſtantiam ipſorum de Rumano, Ordinationem fecerit, quod dicta Bona apprehenſa, & in ſolutum habita ut ſupra, & fructus ipſorum Bonorum deponerentur penes idoneam perſonam, donec aliter ordinatum eſſet, in cujus Ordinationis exequutione tunc electus fuit depoſitarius Pecinus de Capiſtris, ut in dicta Electione, & Ordinatione apparet, ad quam &c.

Modo autem Spectab. D. Antonius filius qu. D. Franciſci de Capredonibus, D. Alexander filius quond. D. Andreæ della Maldura, D. Bernardinus filius quond. D. Joannis de Mazarolis, & D. Jacobus filius quond. D. Salvini de Gattis de Brambilla, omnes habitantes loci Rumani Agri Bergomenſis Syndici, & Procuratores, & dicto Syndica-

torio, & Procuratorio nomine Agentes Communis, & Hominum Rumani, ut de dicto Syndicatu, & Procura conſtat, & conſtare dicitur publico Inſtrumento rogato per D. Marcum Antonium de Capris Notarium Rumani ſub die 11. Januarii proximè præteriti, cujus Syndicatus, & Procuræ tenor talis eſt, videlicet.

In Chriſti Nomine, anno ejuſdem Nativitatis milleſimo quingenteſimo vigeſimonono, Indictione ſecunda, die verò undecimo menſis Januarii, in Burgo Rumani Diœceſis Bergomi, ſuper Palatio Communis Rumani, in publico, & generali Conſilio cum infraſcripta additione unito, convocato, & congregato mandato Magnifici D. Jo. Marci de Molino Poteſtatis, & Proviſoris Rumani digniſſimi, necnonet mandato D. Franciſci de Farinis, & D. Joannis de Venturinis Conſulum Communis Rumani, ſono Campanarum præmiſſo, & voce Præconis interveniente, ut moris eſt, pro infraſcriptis cauſis tractandis, & expediendis, præſentibus Dominico Gambarario quond. Jacobi de Locatellis, Firmo quond. Tonini de Luſano, Bertramo Cribellatore quond. Joannis de Covo, & Andriolo quond. Magiſtri Antonii de Leſte, omnibus Rumani habitatoribus, Teſtibus notis, idoneis, & ad hæc ſpecialiter vocatis, & rogatis. Ibi D. Franciſcus de Farinis, & D. Joannes de Venturinis Conſules Communis Rumani, necnonet D. Jacobus de Agaziis, D. Albertus Ungarettus, D. Nicolaus Marentius, D. Bernardinus de Riſſo, D. Gabriel Suardus, Magiſter Jo. Petrus de Arconatis, Magiſter Jo. Ambroſius de Tritio, D. Antonius de Azarris, D. Jacobus de Mazolettis, Magiſter Chriſtophorus de Allegronibus, Baptiſta Pedroni, & Baptiſta de Frugatis, omnes Conſiliarii, & Credendatii Communi, & Hominum Rumani, necnonet Cominus de Leporatis, Jacobus de Bonettis, Melchion de Gavatellis, Lazarinus de Caveſtris, Petrus Secomanus de Gatonibus, Zeninus, Tadinus, Matthæus Donellus de Bellonibus, Joannes Secomanus de Gatonibus, Defendens de Guſſis, Jacobus Beracus de Tadinis, Bernardus Pulzinus, Fachinettus de Tomaſinis, Joannes de Pucinellis, Joannes de Biandetis, Bertulinus de Durentis, Defendens Baſtarius, Defendens de Bonettis, Zanonus de Venturinis, Bernardinus de Gavarellis, Bartholomæus Novellus, Nicolaus

de

de Inzardis, Franciſcus Chiodinus de Plodiis, Zininus de Scalve, Sanctus de Muſitis, Bernardinus de Zamboracis, Lazarus Camignonus, Bartholomæus de Biliolis, Stephanus Secomanus de Gatonibus, Bartholomæus de Ranzarolis, Jo. Petrus Cerutus de Manentis, Auguſtinus Vetonus, Bartolinus de Landis, & Jo. Jacobus Zuchellus; omnes vicini de Rumano, & habitantes, & æſtimati in Communi Rumani, & ſuſtinentes onera, & factiones cum præſ. Communi, & totam Communitatem, & Univerſitatem, repræſentantes conſtituti in præſentia parte auctoritate, & conſenſu præſ. Mag. D. Poteſtatis, & proviſoris præſentis, & eiſdem ſuum decretum auctoritatem, & conſenſu dantis, & præſtantis ad infraſcripta omnia, & ſingula peragenda profitentes, & quilibet eorum profitens ſe ſe ætatis annorum 25., & plur. exceſſiſſe ſponte, liberè, & ex eorum certa animi ſcientia non vi, dolo, metu, nec improvidè, ſed providè, & conſultè, & omnibus aliis meliori modo, jure, via, forma, & cauſa, quibus melius potuerunt, & poſſunt, citra tamen revocationem quorumcunque Procuratorum, & Syndicorum per eos hactenus conſtitutorum de novo fecerunt, conſtituerunt, creaverunt, & ordinaverunt, & faciunt, conſtituunt, creant, & ordinant in dicti Communis Rumani Syndicos, & Procuratores, Actores, negotiorum Geſtores, & Defenſores, & quicquid melius de jure dici, vel fieri poteſt Spectabilem Artium, & Medicinæ Doctoren. D. Antonium qu. D. Franciſci de Capredonibus, D. Jacobum qu. D. Salvini de Gatis de Brambilla, D. Bernardinum Bardelinum qu. D. Joannis de Mazarolis, D. Antonium Pulzinum qu. D. Perini, & D. Alexandrum Maldurum qu. D. Andreæ, præſentes, & hoc onus Procuræ, & Syndicatus acceptantes, & ſuſcipientes, & D. Jacobum qu. D. Nuſſini de Nuſellis abſentem tanquam præſentem maximè, & ſpecialiter ad dicto Procuratorio, & Syndicatorio nominibus accordandum, componendum, tranſigendum, paciſcendum, & quodlibet accordium, compoſitionem, tranſactionem, & donationem faciendam cum qualibet perſona, Communi, Collegio, & Univerſitate, de, & pro lite, & cauſa jamdiù verſa, & vertente inter Commune, & Homines Rumani ex una, & Commune, & Homines Covi ex altera partibus occaſione Campaneæ, & aliarum petiarum terræ de ſub-

tu Fuſſati Bergomenſis juris præf. Communis, & Particularium de Rumano, & cauſa, & occaſione ejuſdem, ac dependentibus, & emergentibus ab eiſdem. Et ad locandum dictis Communi, & Hominibus de Covo ad longum, & ad tempus, ſeu in perpetuum, prout melius fieri poterit medietatem aquarum delabentium ex Molendinis præfati Communis Rumani pretio quo meliori poterint, ac pacta, & capitula quæcunque deſuper conficiendum, prout eis, vel majori parti eorum melius videbitur, quælibet Inſtrumenta accordii, compoſitionis, locationis, capitulorum, & pactorum conficienda, roganda per publicum, ſeù publicos Notarios cum omnibus illis clauſulis, conventionibus, promiſſionibus, ſtipulationibus, capitulis, cum, & ſub quibus conveniri voluerint, & in ſimilibus apponi ſolitis, & conſuetis. Item ad locandum Magnifico D. Hieronymo Marinono Civi Mediolanenſi omnes illas aquas, quæ olim locatæ fuerunt nunc qu. Magnifici D. Thomæ de Raymundis Civi Cremonæ, & ad conficiendum unum, vel plura Inſtrumenta locationis, & pactorum rogandum, ſeu roganda per publicum, vel publicos Not. cum omnibus illis clauſulis, conventionibus, promiſſionibus, obligationibus, ſtipulationibus, capitulis, & pactis contentis, expreſſis, & ſpecificatis in Inſtrumento pactorum, & locationis alias fact. in dictum Magnificum D. Thomam de Raymundis rogato per nunc quond. D. Franciſcum Prandinum de Capredonibus de Rumano Not. ſub die 20. menſis Aprilis anni 1502., ſeu die, & anno in eo contentis, ad quod relatio habeatur. Et ad omnia alia, & ſingula dicendum, faciendum, exercendum, & procurandum, quæ in præmiſſis, & circa ea opportuna fuerint utilia, & neceſſaria, & quæ ipſimet Domini Conſtituentes nomine dict. Communis, & Hominum Rumani facere poſſent, ſi præſentialiter intereſſent, etiam ſi talia forent, quæ mandatum magis exigerent ſpeciale, dantes, & concedentes ipſi D. Conſtituentes eiſdem Dominis Syndicis, & Procuratoribus plenum, liberum, generale, & ſpeciale mandatum, cum plena, libera, generali, & ſpeciali adminiſtratione in prædictis, & circa prædicta, ac connexis, & emergentibus, promittentes ipſi D. Conſtituentes dictis nominibus mihi Not. uti publicæ perſonæ ſtip., & recip. nomine, & vice cujus, ſeu quorum intereſt, intere-

tererit, aut intereſſe poteſt, aut poterit ſeſe, ſub obligatione omnium præſ. Communis Rumani bonorum præſentium, & futurorum, firmum, ratum, & gratum habere, & tenere quicquid ipſi D. Syndici, & Procuratores, vel major pars eorum dixerint, egerint, fecerint in prædictis, & circa prædicta, & in aliquo non contrafacere, nec contravenire; Volenteſque præſ. D. Conſtituentes præſ. D. Syndicos, & Procuratores, & quemlibet eorum ab omni onere ſatisdationis relevare promiſerunt, & promittunt mihi Notario, modo quo ſupra, ſtipulanti, & recipienti de judicio ſiſti, & judicatum ſolvendo, ſub hypotheca, & obligatione prædicta. Subſcripta Ego Marcus Antonius quond. D. Thonini de Capris de Rumano publicus Imperiali auctoritate Not., & Mag. Communitatis Rumani Cancell. dum prædicta fierent, agerentur, & tractarentur præſens fui, rogatus tradidi, & ad confirmandum me ſubſcripſi cum atteſtatione mea conſueta.

Necnonet Spect. D. Carettus fil. quond. D. Conradi de Carettis, Magiſter Philippus fil. quond. Bartholomæi de Capitalibus, D. Jo. Jacobus fil. quond. D. Bertolini della Porta, Magiſter Thomas de Agaziis, fil. quond. Magiſtri Joannis, & Jacobus fil. quond. Maphæi de Parentis, omnes habit. terræ Covi Syndici, & Procuratores, & eo nomine agentes Communis, & Hominum Terræ prædictæ Covi, ut de dicto Syndicatu, & Procura conſtat publico Inſtrumento rogato per me Notarium infraſcriptum, cujus quidem Syndicatus, & Procuræ tenor talis eſt, videlicet:

In Chriſti nomine. Amen. Anno ab ejuſdem Incarnatione milleſimo quingenteſimo vigeſimo octavo, Indictione ſecunda, die vigeſimo prmio menſis Februarii, ſub lodia nova Communis Covi apud Plateam congregato Conſilio, & Arengo Communis, & Hominum Covi, ſono Campanæ præmiſſo more ſolito de mandato Mag. D. Jacobi Calcaterræ Locum Tenentis Ill. Co. Alexandri Bentivoli D. N. pro infraſcriptis negotiis agendis, & expediendis, in quo Conſilio, & Congregatione aderant, fuerunt, & ſunt Sp. D. Carettus de Carettis, Don Bertolinus Bertaldus, Magiſter Thomas de Agatiis, Magiſter Chriſtophorus Cropellus, D. Bernardinus Zumallus, Magiſter Areghinus Facinus, Chriſtophorus Graterius, Jo. Jacobus della Porta, Jo.

Jaco-

Jacobus Scarpinus, Chriſtophorus Facinus, Joannes Durinus, Joannes Bertolottus, Chriſtophorus Bertolottus, Ghirardus Lochettus, Stephanus Parentus, Petrus della Valle, Perſevallus de Colonio, Stephanus Facinus, Bernardinus de Capiſtris, Chriſtophorus Schiavettus, Stephanus Graterius, Bartholomæus de Villa, Chriſtophorus alias de Facinis, Franciſcus Facinus, Gulielminus Palliarinus, Thomas, Zuanardus, Nicolaus Parentus, Nicolaus Zumallus, Bartholomæus Bertolottus, Jo. Petrus de Martecchis, Bartholomæus Maltempus, Jo. Petrus Morinus, Ghirardus Scarpinus, Joannes Palliarinus, Martyr Gaſtoldus, Joannes Capra, Antonius de Villa, Jacobus Parentus, Franciſcus de Pelliciis, Marcus Rondelinus, Petrus Raſettus, Gratiolus de Parentis, Stephanus de Alexiis, necnonet Don Hieronymus de Cropello, omnes incolæ, & habitatores Terræ Covi, proteſtantes ſe fore meliorem, & ſeniorem partem totius Populi Terræ Covi, voluntariè, unanimiter, & nemine eorum diſcrepante, prius inter eos facta diligenti diſcuſſione, ſalvis quibuſcunque aliis ſuis Syndicis, & Procuratoribus &c. de novo fecerunt, & conſtituerunt, ac faciunt, & conſtituunt &c. ſuos veros Syndicos, Procuratores, & Nuncios ſpeciales ſpecialiter ad infraſcripta peragenda, Spect. D. Carettum de Carettis, D. Jo. Jacobum della Porta, D. Bernardum Zumellum, Magiſtrum Thomam de Agaziis, Antonium de Villa, & Jacobum Parentum præſentes, & acceptantes, necnonet Magiſtrum Philippum Capitalem abſentem tanquam præſentem &c. ad renuntiandum quibuſcunque litibus, quæſtionibus, & controverſiis verſis, & vertentibus, & quæ verti poſſent per, & inter Commune, & Homines Terræ Covi ex una, & Commune, & Homines Rumani ex altera ratione Campaneæ dicti Communis Rumani jacentis in Territorio Covi, ſeu Covelli, necnonet Bonorum, & Poſſeſſionum particularium perſonarum de Rumano pro quibus litigabatur, & lites vertebantur inter dicta Communia, & Homines, coram quibuſcunque Juſdicentibus, & Magiſtratibus. Item ad cedendum, & ceſſionem faciendum omnibus juribus, & actionibus eiſdem Communi, & Hominibus Covi pertinentibus in, & ſuper dictis Campanea, & Bonis prædictis, ita quod ipſi de Rumano a feſto Sancti Martini prox. fut.

in

in antea habeant, & teneant dicta Bona libera, & ſine aliqua contradictione dictorum Communis, & Hominum Rumani. Item ad liberandum, & abſolvendum dictum Commune, & Homines de Rumano ab omni, & eo toto, quod peti poſſit per dictum Commune Covi ipſis de Rumano occaſione aliquorum onerum occurſorum pro tempore præterito, vel occurrendorum futuro tempore ſuper dict. Campanea, & Bonis ſupradictis in ipſo Communi Covi, & ad promittendum de non moleſtando, nec moleſtari faciendo dictos Commune, & Homines Rumani pro dictis Bonis pro quibus ſupra. Item ad recipiendum quamcunque liberationem, & abſolutionem ab ipſis Communi, & Hominibus de Rumano pro gaudimento dictæ Campaneæ, & Bonorum prædictorum, & aliqua alia de cauſa, vel cauſis, pro qua, vel quibus dict. Commune, & Homines Rumani aliquid petere, vel exigere poſſent ab ipſis Communi, & Hominibus de Covo; Item ad ſe inveſtiendum de medietate aquarum juris ipſorum de Rumano eis modo, forma, & ordine conventionibus, prout dict. D. Syndicis, ſeu majori parti eorum videbitur &c. in emphiteuſim perpetuam per publicum Inſtrumentum rogandum &c., & hoc pro ficto librarum centum Imper. annuatim præſtan. per dict. Commune, & Homines Covi ipſis de Rumano. Item ad promittendum, & obligandum &c. Item ad faciendum quamcunque confeſſionem pecuniarum recip. a dict. de Rumano nomine Communis Covi, interveniente tamen actuali, & reali numeratione. Item ad ſupplicandum &c., & quaſcunque litteras obtinendum &c., & generaliter ad omnia alia, & ſingula faciendum, gerendum, conſentiendum, acceptandum, promittendum, jurandum, & procurandum, quæ in præmiſſis, & circa præmiſſa cum eorum dependentibus, emergentibus, & connexis neceſſaria fuerint, & utilia, & quæ ordo juris, & merita ſimilium agendorum poſtulant, & requirunt, tam de jure, quam de conſuetudine, & quæ ipſimet Conſtituentes facere poſſunt ſi ad ipſa peragenda præſentialiter interveniſſent etiam ſi talia eſſent, quæ mandatum ſpeciale requirerent. Dantes &c., & relevantes &c., & promittentes &c. Actum, & celebratum fuit ſupraſcriptum Inſtrumentum Syndicatus, & Procuræ per ſupraſcriptos omnes congregatos, prius ſibi declarata ſubſtantia, &

continentia omnium ſupraſcriptorum vulgariter, præſentibus Teſtibus Magiſtro Caſſiano fil. quond. Magiſtri Franciſci de Capris, Zanello fil. quond. Antonii de Capris ambobus habit. loci Fontanellæ, & Chriſtophoro fil. quond. Joſephi de Grittis de Civedate, omnibus &c.

Voluntariè, & omni alio meliori modo &c. Volentes, & cupientes ad bonum pacis, & concordiæ inter eos devenire, & a litibus diſcedere, devenerunt, & deveniunt ad infraſcripta pacta, conventiones, tranſactiones, & accordia, videlicet:

Et primo convenerunt, & conveniunt, quod dict. Syndici, & Procuratores dictis nominibus ſibi ad invicem ſtipulantes, & recipientes teneantur, & debeant renuntiare, & ex nunc renuntiaverunt, & renuntiant dictis omnibus litibus, & controverſiis vertentibus, & quæ verſæ fuerunt inter dicta Communia, & Homines prædictos ut ſupra.

Item, convenerunt, & conveniunt, quod dict. Commune, & Homines Covi teneantur, & debeant cedere, & ceſſionem facere, & ex nunc dict. Syndici intervenientes nomine Communis, & Hominum Covi ceſſerunt, & cedunt omnibus eorum juribus, & actionibus eiſdem pertinentibus, & ſpectantibus in, & ſuper dicta Campanea, & Bonis prædictis, & per eos, ſeu eorum nominibus apprehenſis, & in ſolutum habitis ut ſupra, de quibus Bonis apprehenſis, & in ſolutum habitis ut ſupra Commune Covi contractum fecerat cum Magnif. D. Hieronymo de Marinonibus, & hodie de ipſo contractu ab eodem renuntiam habuit rogatam per me Aldricum, & Jo. Matthæum de Capitaneis Not. Mediolani; Ita quod a feſto Sancti Martini prox. fut. in antea dict. Commune, & Homines Rumani habeant, & teneant dicta Bona libera, & ſine aliqua contradictione dictorum Communis, & Hominum Covi, non aliter, ac ſi dicta apprehenſio, & datum in ſolutum facta, & datum non eſſent.

Item, convenerunt, & conveniunt, quod dicti de Rumano habeant, & habere debeant, & exigere poſſint a Fictabilibus, ſeu a dicto Depoſitario dictæ Campaneæ fictum anni præſentis finituri in feſto Sancti Martini prox. fut. eo pretio quo dicta Campanea affittata eſt, videlicet ad computum ſolidorum ſeptem, & denariorum ſex Imper. pro ſingula pertica.

Item,

Item, convenerunt, & conveniunt, quod dict. Commune, & Homines Rumani teneantur, & debeant absolvere, et liberare, et ex nunc dicti Syndici pro dictis Commune, et Hominibus Rumani intervenientes liberaverunt, et absolverunt, ac liberant, et absolvunt dictos Commune, et Homines Covi, ac dictum Pecinum de Capistris, et Bernardinum ejus filium Depositarium dictorum Bonorum, et fructuum ab omni, et eo toto, quod a dictis Hominibus Covi petere, & exigere possent, vel possunt tam pro gaudimento dictæ Campaneæ, et bonorum de quibus supra, quam alia quacunque de causa, et tam cum scriptura, quam sine scriptura, tam tacitè, quam expressè, vel aliter generaliter, ita quod præsens liberatio, et absolutio sit generalis, et generalissima, et hoc ab hodiè retro, salvo tamen pacto prædicto exigendi fictum dictæ Campaneæ anni præsentis, de quo supra, et pretio ut supra, promittentes, et ex nunc promiserunt, et promittunt dicti Syndici, et Procuratores Communis, et Hominum Rumani nullo unquam futuro tempore molestare, nec inquietare, nec molestari, nec inquietari facere dictos de Covo, prædictis de causis, sub pœna refectionis omnium damnorum etc.

Item, convenerunt, et conveniunt, quod dict. Commune, et Homines Covi teneantur liberare, et absolvere, et ex nunc dict. Syndici, et Procuratores dictorum Communis, et Hominum Covi liberaverunt, et absolverunt, et liberant, et absolvunt dict. Commune, et Homines Rumani, ac particulares personas, cum quibus litigabatur ut supra ab omni, et eo toto, quod ab eis, et quolibet eorum petere possint, vel possunt, et habere causa quorumcunque onerum occursorum ab hodiè retrò ratione dictæ Campaneæ, et Bonorum, de quibus supra in dict. Commune Covi, et tam pro tempore præterito, quam pro futuro respectu dictorum Bonorum, de quibus vertebatur lis, et quæstio ut supra promittentes dicti Syndici dictis nominibus Communis, et Hominum Covi nullo unquam futuro tempore molestare, nec inquietare, nec molestari, nec inquietari facere dict. Commune, et Homines de Rumano causa, et occasione aliquarum angariarum, et onerum occurrendorum in dicto Commune Covi, nec in dicto Commune Covi imponendorum causa dictæ Campaneæ, et Bonorum de quibus

ſupra, qualiacunque, et quantacunque fuerint, et ſive ordinaria, ſive extraordinaria, et tam cogitata, quam non cogitata, ita, et taliter, quod in omni caſu, tam tacitè, quam expreſsè, et tam cogitato, quam non cogitato moleſtari, nec inquietari poſſit per ipſum Commune, et Homines Covi, neque etiam reſpectu teſtarum Colonorum, et Maſſariorum laborantium dictam Campaneam, et Bona, ſuper quibus litigabatur, prout in proceſſu.

Item, convenerunt, et conveniunt, quod dict. Commune, & Homines Rumani teneantur, & debeant inveſtire in emphyteuſim perpetuam nomine ficti libellarii dictum Commune, & Homines Covi, prout ex nunc tenore præſentis Inſtrumenti præfati DD. Antonius Alexander Bernardinus, & Jacobus Syndici, & Procuratores, & eo nomine intervenientes Communis, & Hominum Rumani per libertatem ſibi attributam, ut in eorum antedicto Inſtrumento Syndicatus legitur, inveſtiverunt, & inveſtiunt præfatum Commune, & Homines Terræ Covi, & per eos, & eorum nominibus nomine ficti libellarii uſque in perpetuum duraturi præfatum D. Carettum, Magiſtrum Philippum, Jo. Jacobum, Magiſtrum Thomam, & Jacobum Syndicos, & Procuratores dictorum Communis, & Hominum Terræ Covi ibi præſentes, ſtipulantes, & recipientes nomine, & vice præfat. Comunis, & Hominum Terræ Covi, ac ſe dictis nominibus inveſtientes, incipiendo in Calendis Januarii proximè fut. Nominativè de medietate omnium aquarum juris ipſorum Communis, & Hominum Rumani decurrentium, & defluentium de præſenti, & quæ per tempora futura decurrent, & defluent ad Molendina ipſorum de Rumano, & hoc poſtquam dictæ aquæ deciderint, ſeu deorſum ceciderint a Molendinis prædictis; Ita quod poſt decadutam ipſarum aquarum a dictis Molendinis, ipſi de Covo poſſint, & valeant perpetuis temporibus ducere, & derivare dictas aquas ad omnem eorum de Covo uſum, beneficium, commodum, & arbitrium ſine aliquo impedimento, & moleſtia ipſorum de Rumano, nec aliarum perſonarum, ſint quæ velint; Accipiendo ipſi de Covo dictas aquas ad partitorium vetus conſuetum, poſitum de ſubtus dicta Molendina, vel per aliud partitorium noviter ponendum, & fiendum etiam de ſubtus dicta Molendina ad

omnem

omnem requiſitionem ipſorum de Covo per unum Ingenierium expertum confidentem Partium, vel per duos Ingenierios communiter eligendos, & in ſimilibus expertos, & communibus expenſis; Ita et taliter, quod dicti de Covo per dictum partitorium in omnem caſum habeant, & habere debeant medietatem dictarum aquarum, & etiam aliarum quarumcunque aquarum naſcentium, & ſcaturientium in eodem vaſe a dictis Molendinis infra; Necnon omnium Scolaticiorum deſcendentium ab aquis defluentibus, & quæ defluunt ad dicta Molendina, & a dictis Molendinis infra; Ita quod ſit in facultate dictorum de Covo colligendi dicta Scolaticia ad eorum libitum. Necnonet de omnibus Alveis, Rugiis, & haſtis Rugiarum, per quas de præſenti dictæ aquæ decurrunt, & ſolitæ ſunt decurrere ad beneficium ipſorum de Covo, & quod ubi expedierit, & neceſſe fuerit de aliquo alio vaſe pro deducendis, & derivandis dictis aquis ad beneficium ut ſupra, teneantur illi de Rumano providere, expenſis tamen in totum ipſorum de Covo., de terrenis pro dicto vaſe faciendo, ſalvo etiam quod dicti de Rumano poſſint, & valeant de ſubtus dicta Molendina uti, & frui beneficio dictarum aquarum pro adaquandis tantum, & non aliter, & debitis temporibus eorum petiis terrarum exiſtentibus ſuper dicto Territorio Rumani a dictis Molendinis infra, ſine impedimento dictorum de Covo, & ut infra, factis tamen prius per dictos de Rumano debitis incaſtris; Ita quod poſtquam dictæ petiæ terrarum adaquatæ fuerint, ipſæ omnes aquæ labantur, & revertantur in alveum conſtructum abſque aliquo impedimento, & obſtaculo ipſorum de Rumano, nec aliarum perſonarum ipſis de Covo eaſdem colligentibus ut ſupra. Item dicti de Covo poſſint, & valeant, & eis liceat, & licitum ſit ultra uſum, & beneficium prædictarum aquarum, alveorum, & jurium ut ſupra datarum, & locatarum uti, & gaudere perpetuis temporibus beneficio dictarum omnium aquarum etiam per diem unam naturalem incipiendo ab hora vigeſimaquarta cujuslibet diei Martis, uſque ad horam vigeſimamquartam cujuslibet diei Mercurii ſubſequentis cujuslibet hebdomadæ, ita quod durante dicta die ipſi de Rumano non poſſint uti, nec frui dictis aquis pro aliquo eorum uſu adaquandi, nec aliter impedire a dictis Molendinis ſupra, nec infra,

niſi

niſi pro uſu macinandi, liberum decurſum dictarum aquarum, ſed permittant, & permittere debeant, quod medietas dictarum aquarum ſolitarum decurrere ad dicta Molendina decurrant, & decurrere debeant per Alveum, & Rugiam ipſorum de Covo liberè, & abſque aliquo impedimento ad uſum, & beneficium ipſorum de Covo, & quò voluerint, & hoc quia ita conventum eſt inter ipſas Partes.

Pacto ſpeciali etiam appoſito inter ipſas Partes, & mutua ſtipulatione munito, quod dicti Commune, & Homines de Rumano teneantur, & debeant perpetuis temporibus ſumptibus ſuis manutenere partitorium prædictum, vel aliud partitorium noviter ponendum, & faciendum ut ſupra, ita quod dicti de Covo omnino perpetuò habeant dictas aquas ut ſupra datas, locatas, & conceſſas.

Item, pacto ut ſupra, quod dicti de Rumano non poſſint, nec valeant aliquo tempore cavare, nec conſtruere, nec cavari, nec conſtrui facere aliquod fontanile, ſeu fontanonum apud buccam, ſeu caput fontanoni, a quo defluunt aquæ prædictæ per capitia trecentum, & continuè teneantur ipſi de Rumano ſtare cum ſuo alveo longè ab alveo ipſorum de Covo per capitia quatuor, et quod ſi contigerit tranſverſare Cavum ipſorum de Covo, teneantur ipſi de Rumano tranſire, & conſtruere clavicas ſuas de ſupra, nec poſſint ipſi de Rumano conſtruere, nec cavare, nec conſtrui, nec cavari facere aliquam Rugiam, ſeu Alveum, nec aliquod ædificium ſuper Territorio Rumani, per quod, ſeu quem, vel quam aquæ eiſdem de Covo conceſſæ, poſſent quovis modo directè, vel indirectè diverti aliundè, quàm in dictos ipſorum de Covo Alveos, & Rugias, & ad eorum uſum, & beneficium ut ſupra, nec aliquod præjudicium fieri ipſis de Covo, & hoc judicio unius Ingenierii confidentis Partium.

Item, pacto, quod dicti de Rumano teneantur, et obligati ſint facere, et aptare pontes, clavicas, incaſtra, et ſtratas tantum quantum ſe extendit Territorium Rumani ſupra, et prope aquas, et alveos ut ſupra conceſſos pro una vice tantum, et in futurum perpetuis temporibus ipſi de Covo teneantur ad dictas fabricas, et aptationes. Et quod liceat dictis ambabus Partibus piſcari, et piſcari facere in dictis aquis reſpectivè. Super eorum Bonis, ac dictis de

Ru-

Rumano ædificandi, dummodo non impediatur liber decurſus, et uſus aquarum ad Molendina Terræ Covi, et adaquandi eorum terrena.

Dantibus, et ſolventibus dictis Commune, et Hominibus de Covo, dictis Commune, et Hominibus de Rumano libras centum Imperiales pro quolibet anno pro ficto libellario dictarum aquarum, et jurium, et Alveorum ut ſupra datorum, et locatorum, ſolvendo medietatem, videlicet: pro primo termino in Feſto Sancti Michaelis, et alteram medietatem in Calendis Januarii cujuslibet anni, incipiendo dictam Inveſtituram in Calendis Januarii proximè futuri, cum omnibus expenſis etc. Cum pacto, quod dicti de Covo teneantur idoneè fidejubere in Terra Rumani de quinquennio in quinquennium in principio quinquennii pro dicto ficto ſolvendo.

Quæ omnia, et ſingula ſupraſcripta ſupraſcriptæ Partes convenerunt, et conveniunt ſervare, et adimplere ſub pœna ducatorum mille auri auferendorum Parti contrafacienti, et applicandorum Parti attendenti etc., qua ſoluta, exacta, vel non, nihilominus prædicta omnia, et ſingula in ſua perſeverent firmitate, et ſub pœna omnis damni, diſpendii, et intereſſe, et ſub obligatione quorumcunque Bonorum, et rerum mobilium, et immobilium, jurium, et nominum utriuſque dictorum Communium, mutua ſtipulatione interveniente, et quæ bona conſtituerunt etc., ſalvo ut infra.

Item, convenerunt, et conveniunt ſupraſcriptæ Partes ſupplicare Illuſtriſs., et Excellentiſs. Duci Mediolani, et Illuſtri Dominationi Venetiarum, et quaſcunque Litteras obtinendum pro confirmatione, et validitate præſentis Inſtrumenti neceſſarias, et opportunas, et ex nunc ſupraſcriptæ Partes ſeſe Procuratores ſpeciales conſtituerunt etiam elapſo menſe, et caſu, quo obtineri non poſſint Litteræ confirmationis præſentis Inſtrumenti, et omnium in eo contentorum, quod eo in caſu Partes prædictæ remaneant, et remanſiſſe intelligantur in eodem ſtatu, et eſſe, in quo ante celebrationem præſentis Inſtrumenti fuerant, et reperiebantur, acſi præſens Inſtrumentum factum non eſſet.

Renuntiantes etc.

Et juraverunt etc.

Et

Et rogaverunt me Notarium etc. ad laudem Sapientis etc.

Ego Michael Moronus Civis Cremonæ publicus Pontificia, Imperatoriaque auctoritatibus Notarius, necnon de Ven. Collegio Dominorum Notariorum dictæ Urbis Incola Oppidi Antignati ex commissione mihi facta de dictis Prothocollis per Magnificum D. Aloysium Suardum tunc Prætorem Covi, & Antignati, de qua apparet publ. Instrumento rogato per Egr. D Ferrandum Cigolettum Notarium Colleg. ut supra sub die Jovis ultimo mensis Maji 1582. a me Not. viso, & lecto, suprascriptum Instrumentum sic ut supra scriptum, & inventum in dictis Prothocollis Instrumentorum dicti nunc quond. D. Aldrici Cropelli defuncti non mortificatum, nec cancellatum, nec aliquo vitio vitiatum, sed omni prorsus vitio, & suspicione carens ex antedictis Prothocollis fideliter extraxi, & exscripsi ut supra, nil addito, diminuto, vel omisso, quod sensum mutet, vel variet intellectum; Ideo ad æternam rei memoriam, & fidem cuilibet faciendam propria manu me subscripsi signo mei Tabellionatus appositio consueto sub die Mercurii primo mensis Augusti M.D.LXXXIV. Indictione duodecima currente.

Ita est in Archivio Excellentiss. Mediolani Senatus, & pro fide &c.
Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum Excellentissimum Senatum Cancellarius Coadjutor.

Num. 2.

MDLXXXIX. Die XXIX. Septembris.

MUltum Illustres DD. Aloysius Bellonus Reg. Duc. Mediolani Senator electus ex parte S. R. C. M., ac Nicolaus Gussonus Capitaneus Brixiæ electus a Serenissimo Dominio Venetiarum super controversia Confinium dudum vertente inter Homines Communis Fornovi Agri Cremonensis, ac Communis Farræ Agri Bergomensis, volentes causam ipsam omni meliori modo expedire, & terminare, ita, ut in futurum lites, & contentiones inter ipsas Partes cessare habeant, utentes auctoritate eisdem per litteras delegationum concessa Judicum, Arbitrorum, & Compositorum: visitatis, & descriptis locis contentionum, visis, & intellectis Partium juribus, & prætensionibus tam verbo deductis, quam in processu productis:

ctis : auditisque ipsarum Partium, & utriusque earum Advocatis : Cognoscentes utilius fore ipsis Partibus si controversia ipsa amicabiliter, & per compositionem terminetur, quam longa lite, servatoque juris rigore diutius contendatur, Christi nomine prius invocato : Terminaverunt, & declaraverunt, ac ordinaverunt, terminant, declarant, & ordinant.

Quod Flumen Serii sit, & esse intelligatur Confine, & terminus communis divisorius inter dicta Communia Farræ, & Fornovi, ita quod Commune Farræ se non extendat ultra Flumen Serii versus sero, & Commune Fornovi se non extendat citra Flumen Serii versus mane.

Item, quod Homines de Farra, & alii quicumque Subditi Serenissimo Dominio Venetiarum possint liberè uti strata appellata *la strada del Guado di Spada tratta, tendente a Farra*, Barianum, & per eam conducere, & conduci facere fructus cujusqq; generis, & alias quasqq; res, & merces, ac animalia, tam in eundo, quam in redeundo absque aliquo impedimento, aut solutione alicujus Datii, Pedagii, Gabellæ, vel gravaminis ex quaqq; causa, vel occasione, quæ dici, vel excogitari posset quomodoqq;, & qualiterqq;

Insuper suprascripti præfati DD. Delegati invicem convenerunt, & promiserunt procurare totis viribus suis apud eorum Principes respectivè, quod omnia, & quæqq; banna, ac condemnationes criminales facta, & factæ a quibusqq; Magistratibus tam Dominii Veneti, quam Status Mediolani occasione dictorum finium annullentur, & revocentur, ita quod omnes hinc inde banniti, & condemnati restituantur, & sint in illis gradu, statu, & esse, in quibus erant ante dicta banna, seu condemnationes.

Et hæc omnia fecerunt præfati Illustres DD. Delegati, salvo semper beneplacito Superiorum suorum, a quibus tamen ipsi convenerunt, & promiserunt confirmationem eorum procurare, & casu quo approbatio non sequeretur, Partes ipsæ cum juribus suis sint, & esse intelligantur in eisdem gradu, statu, & esse, in quibus erant ante præsentem pronuntiam, & terminationem.

Firmat. Aluisius Bellonus.

Firmat. Nicolaus Gussono.

Sott. Hier. Galleranus præfati Illuſtris Belloni Cancellarii ſubſcripſit cum gloſa, de qua in prima pagina.

Sott. Paulus Bachilius præfati Illuſtris Guſſoni Cancellarii ſubſcripſit cum gloſa, de qua in prima pagina.

Ita reperitur in Archivio Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud dictum Excellentiſſimum Senatum Cancellarius Coadjutor.

Num. 3.

1320. 29. Gennajo.

Inſtrumentum Conceſſionis aquarum in favorem Communitatis Caravagii.

IN Chriſti Nomine. Venerabilis, et Religioſus Vir Dominus Don Tertius de Tertio Prior Monaſterii Sancti Jacobi de Pontida Ordinis Cluniacenſis, et D. Benedictus de Treſcurio ejuſdem Monaſterii Monacus eorum, et cuique eorum nomine, et vice dicti Monaſterii, et Capituli, et Conventus ejuſdem, et pro eis conceſſerunt, et concedunt per gratiam tantum, et per gratiam ſolummodo parabulam, et licentiam infraſcriptis modis, et conditionibus Anſelmino Johannis Valerii, Antonio filio quond. Joannis de Prata, Marchiſio filio quond. Bonomi Ferrarii, et Prudentio quondam Michaelis Farinæ Conſulibus, et Syndicis Communis Burgi de Caravagio Comitatus Mediolani, qui habent plenam parabulam, et facultatem, ut per chartam rogatum per Bertulinum Siccum de Caravagio Notarium hodierno die paulo ante hoc Inſtrumentum, recipientibus ſuo nomine, et ipſius Communis, et Univerſitatis dicti Communis Burgi de Caravagio, et pro eis faciendi, ſeu fieri faciendi in terram, et de terra ipſius Monaſterii, quam terram ipſum Monaſterium habet, et ei pertinet in Territorio de Morengo, et prope Confines Territorii de Bariano, unum vaſum, ſeu aquæductum, incipiendo ipſum vaſum, ſeu aquæductum in terra ipſius Monaſterii, eundo per terram ipſius Monaſterio quaſi verſus ſero, uſque in quamdam

Cir-

Circhettam veterem ipſius Monaſterii, facta inter Territorium de Morengo, et Territorium de Bariano, et per ipſam Circhettam, et terram ipſius Monaſterii, eundo verſus ſero uſque in foſſatum Pergami, quod foſſatum fuit factum, et ab ipſo foſſato eundo per terram ipſius Monaſterii uſque in fine terræ, et Territorii ipſius Monaſterii, a bucca ejus vaſii eundo per ipſum foſſatum Pergami ſunt, ſeu diſtant capitia . . . . . ad menſuram capitum terræ, et ab ipſo foſſato, eundo per Territorium Monaſterii verſus Territorium de Morengo, et terræ Monaſterii ſunt capitia . . . . . occaſione accipiendi, et levandi propriis expenſis ipſius Communis, et Hominum Caravagii aquam, quæ appellatur aqua Murgulæ, quæ conſuevit decurrere in dicta Contrata, et per Territorium de Morengo, et per terram ipſius Monaſterii, et deinde in Territorium, et per Territorium Communis de Bariano, et dictam aquam ponendi in dicto vaſo, et ipſam aquam faciendi decurrere, et derivare in ipſo, et per ipſum vaſum verſus illas partes uſque in finem Territorii de Morengo, et terræ dicti Monaſterii, et faciendi, ſeu fieri faciendi dictum vaſum in terra dicti Monaſterii, ut ſupra ſcriptum eſt, tam in altitudine, quàm in profunditate tantum, quantum fiunt neceſſe occaſione faciendi decurrere ipſam aquam per ipſum vaſum, et ſine damno ipſius Monaſterii, et non damnificando in aliquo ipſum Monaſterium, nec occupando jura dicti Monaſterii aliquo modo alibi, niſi faciendo, ſeu fieri faciendo ipſum vaſum, ut ſcriptum eſt, et in ſgurando, et ſgurari faciendo ipſum vaſum fiendum, et accipiendo, et levando, et ducendo aquam in dicta Contrata, et accipi, et levari faciendo, et inducendo, et duci faciendo ipſam aquam per ipſum vaſum, ut ſupra ſcriptum eſt, et hoc etiam fecerunt, et faciunt cognoſcentes dictis modis, et nominibus ipſi Domini Prior, et Don Benedictus Monacus dictam Conceſſionem non fore damnoſam ſupraſcripto Monaſterio ob inundationem aquarum ibi decurrentium dictum Territorium de Morengo in ea parte, et etiam in circumſtantibus partibus, eſt quaſi ſterile, et infructuoſum, et ſic frigidum, quod eſt quaſi ſine fructu, et quod occaſione ipſius vaſi, in quo recipient, et defluet ipſa aqua circumſtans Territorium dicti Monaſterii, quod erat quaſi inutile, fiet utile, fructuoſum,

et quod pro ipſo vaſo, ſi fiet Territorium dicti Monaſterii in ipſa Contrata erit magis ſalvum, et ſerratum, quam modò eſt, ſic quod dictum opus, et vaſum erit utile ipſi Monaſterio. Hoc autem fecerunt dicti Domini Prior, et Monacus cum infraſcriptis modis, et formis, et ſalvis ſemper, et ſpecificatis omnibus ſuis, quæ infra dicentur, alias ipſi DD. Prior, et Don Benedictus facturi prædicta, nec aliquid eorum dicto nomine, niſi ſalvis ſemper infraſcriptis, et quo ſupra, eorum, quod propter prædicta, nec aliquod eorum ipſum Commune Burgi Caravagii, nec Homines ipſius Communis inhabitantes in ipſo Burgo, et Terra de Caravagio, nec aliquis eorum, nec aliquis pro eis, aut aliquo eorum, nec aliqui alii aliquo modo, jure, cauſa, vel ingenio, quæ dici, vel excogitari poſſit aliquo tempore non acquirent, nec acquiſiviſſe, nec habere debeant, nec intelligant, nec poſſint habere aliquod jus, nec aliqua jura in Territorio, nec ſuper Terram ipſius Monaſterii in alia parte, nec in aqua ipſius Monaſterii, nec in bonis, nec juribus dicti Monaſterii, quam ipſum Monaſterium habet, vel habere deberet, ſeu conſuevit habere in Territorio de Morengo, et in Terra dicti Monaſterii in aliis partibus, niſi ſolummodo in ipſo vaſo, et occaſione accipiendi, et levandi ipſam aquam pro conducendo ipſam aquam in ipſo vaſo, et per ipſum vaſum, et quod ipſi Homines de Caravagio, nec ipſum Commune de Caravagio, nec aliquis ipſorum, nec aliquis, aut aliqui pro eis non poſſint, nec debeant aliquo modo, jure, cauſa, vel ingenio aliquo tempore ſe intromittere, nec uti debere, nec ire poſſe, nec ſe intromittant, utantur, nec vadant in Terram, nec de Terra, nec ſuper Terram, vel jura, neque Territorium de Morengo, et ipſius Monaſterii ultra, nec de ſupra ipſum vaſum ſic factum, ſeu fiendum in fine infuſum ipſum vaſum, ſeu buccam ipſius vaſi, nec extra ipſum vaſum occaſione ſgurandi, nec aliquod laborerium faciendi, nec aliquam aliam aquam accipiendi, nec in aliquo nocendi, nec jura ipſius Monaſterii occupandi, vel diminuendi, aut aliquam inciſionem, moleſtiam, novitatem, vel damnum aliquod faciendi dicto Monaſterio, niſi faciendo, et fieri faciendo ipſum vaſum, et conducendo, ſeu conduci faciendo ipſam aquam per ipſum vaſum, ut prædictum eſt, quod etiam vaſum ipſum Commune, et Homines de Caravа-

ravagio poſſent ſgurare, et ſgurari facere bucca ipſius vaſi uſque in finem Territorii de Morengo, et Terræ dicti Monaſterii, et terram ipſius vaſi dejicere, ſeu buttare ſuper ripam ipſius vaſi, et terram dicti Monaſterii juxta ipſum vaſum, non devaſtando aliquas arbores, qui ſuper ipſam ripam, et in ipſa ripa Monaſterii ſupraſcripti, et ire, et redire per terram dicti Monaſterii pro ſgurando ipſum vaſum, & pro conducendo, & conduci faciendo ipſam aquam per ipſum vaſum, & non aliter, ſed ſemper ipſi Homines, & Commune de Caravagio ſint, & ſtare, & eſſe debeant contenti, ſolummodo in dicto vaſo facto, ſeu fiendo ſicut decurreret ipſa aqua per ipſum, & in ipſa aqua per ipſum vaſum decurrente, immo liceat ſolummodo ipſi Monaſterio, & cuicunque Maſſario dicti Monaſterii, & cuicunque alteri pro ipſo Monaſterio, & ejus nomine tantum finis in ſuſum ipſum vaſum, & buccam dicti vaſi extra ipſum vaſum laborare, & laborari facere, & aquam accipere, menare, & derivare, & omnia alia ad eorum liberam voluntatem facere, & exercere, dimittere, & removere ubique per ipſum Territorium de Morengo extra ipſum vaſum ſine alicujus contradictione hoc Inſtrumento etiam, aut aliquo alio in aliquo non obſtante. Similiter liceat ipſi Monaſterio, & Maſſariis ipſius Monaſterii nomine alias ipſius Monaſterii planctare, ſeu planctari facere ad eorum voluntatem arbores, & in ripa dicti vaſii ubique ſuper terram ipſius Monaſterii, & in Territorium de Morengo juxta ipſum vaſum, & ipſas arbores, & alia, quæ ibi ſic planctarentur, ibi tenere, habere, allevare, uſufructuare, ſtreppare, ſcalvare, & removere ſine alicujus contradictione, quia ſic actum fuit inter ipſas Partes dicto nomine, & non aliter, nec alio modo ipſi Domini Prior, & Don Benedictus dicto nomine prædicta, nec aliquid eorum feciſſent, nec facerent, nec facere volunt, nec intendunt, niſi cum his conditionibus, & modis in hoc Inſtrumento contentis, etſi contra prædicta, vel aliquod eorum aliquo modo, aliquo tempore per ipſum Commune de Caravagio, vel per Homines, & ſtantes, & habitantes in dicto Burgo de Caravagio, vel per aliquem eorum aliquid dictum, vel factum, ſeu commiſſum fuerit, ſcilicet ſi ultra, vel deſuper ipſum vaſum, & buccam ipſius vaſii ſic facerent, vel Monaſterium impedirent aliter quam ſupra ſcriptum

ptum eſt, quod ipſum Commune, & Homines, & Univerſitas Communis Burgi de Caravagio cadant, & cecidiſſe intelligantur in pœnam librarum quinquaginta Imper., quæ pœna poſſit peti, exigi cum effectu ab eis per ipſum Monaſterium toties, quoties contra prædicta, vel aliquod eorum, ſicut ſpecificatum eſt, dictum, vel factum fuerit. Quæ omnia, & ſingula, & quodcunque eorum prædicti Conſules, & Syndici dicto nomine, & quilibet eorum in ſolidum, & pro eis ipſum Commune, & Conſules Burgi de Caravagio in ſolidum convenerunt, & per ſtipulationem promiſerunt, obligando pignori omnia ſua bona, & cujuſcunque eorum in ſolidum, & bona dicti Communis, & Univerſitatis Burgi de Caravagio in ſolidum ſine diviſione aliqua, ad hoc, ut ipſi, & quilibet eorum, & ipſum Commune primo loco in ſolidum teneantur, & conveniri poſſint nullo jure, nullaque lege, nec ratione obſtante, & ſub prædicta pœna, & inſuper ſub pœna omnis damni, diſpendii, & intereſſe, & poſt pœnam compoſita ſic attendere, obſervare, conſervare, dare, ſolvere, facere, non contravenire, immo adimplere dicto modo, & nomine ſupraſcriptis Dominis Priori, & Don Benedicto dicto modo, & nomine recipientibus, in omnibus, & per omnia, ut ſupra dictum, & declaratum, & ſpecificatum eſt, & renunciatione exceptioni, & conditioni ſine cauſa, vel ex injuſta cauſa doli, & in factum, & fraudi dupli, & tripli, & alterius majoris, vel minoris quantitatis, & epiſtolæ Divi Adriani, & beneficio Nov. Conſt., & omni alii juri, legi, actioni, & rationi, quibus ſe de hoc tueri, vel adjuvari poſſent, dicentes, & proteſtantes ipſæ Partes dicto nomine multas, veras, juſtas, rationabiles, & approbatas cauſas, & rationes præceſſiſſe, ſubeſſe, & ineſſe, quare prædictæ, & quodcunque eorum fecerunt. Actum fuit in dicto Burgo de Caravagio in Hoſpitale dicti Communis die vigeſimonono menſis Januarii milleſimo tercenteſimo vigeſimo, Indictione tertia. Quibus omnibus interfuerunt Pronotarii Ardriginus, Chriſtianus, & Dalfinolus de Vaprio ambo Not. Interfuerunt ibi Teſtes DD. Odoardus de Pirovano Civis Mediolani, & Jacobinus, qui dicitur Patria D. Leonardi de Treſcurio, & Beninus dict. Johannis de Zanis de Treſcurio, & Ubertinus dict. Clericus de Treſcurio Domicellus ſupr. D. Prioris omnes Civita-

vitatis Pergomi, & Frater Jo. de Arzeno, & Frater Petrinus de Somaſca ambo Converſi prædicti Monaſt., & plures alii, & plures cartæ uno tenore fieri rogatæ ſunt &c. Subſcr. Ego Albertus Adam de Aſtino Imp. auct. pub. Pergamenſis Not. interfui, & rogat. ſcripſi &c. Cum ſigno Tabellionatus dicti Notarii.

Concordat. cum Authentico exiſtente in actis, & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud Excellentiſſimum Mediolani Senatum Cancell. Coadjutor.

Num. 4.

26. Giugno 1320.

Ratificatio Inſtrumenti Conceſſionis aquarum in favorem Communitatis Caravagii.

IN Nomine Chriſti. Amen. Cum Ven., et religioſus Vir D. Don Tertius de Tertio Prior Monaſterii Sancti Jacobi de Pontida Pergamenſis Dioceſi, Ordinis Cluniacenſis, & Don Benedictus de Treſcurio ejuſdem Monaſterii Monacus, eorum, et cujuſcunque eorum nomine, et nomine, et vice dicti Monaſterii, et Capituli, et Conventus ejuſdem, et pro eis conceſſiſſent per gratiam tantum, et per gratiam ſolummodo parabulam, et licentiam dediſſent ſub certis modis, et conditionibus Antonio Joannis de Prata, et Marcheſio Bonomi Ferrarii, et Prudentio Michaelis Farinæ Conſulibus, et Syndicis Communis Burgi de Caravagio Comitatus Mediolanenſis recipientibus ſuo nomine, et ipſius Communis, et Univerſitatis dicti Communis de Caravagio, et pro eis faciendi, ſeu fieri faciendi in terra, et de terra ipſius Monaſterii, quam terram ipſum Monaſterium habet, et ei pertinet in Territorio de Morengo, et prope Confines Territorii de Bariano unum vaſum, ſeu aquæductum eundo per terram ipſius Monaſterii, quaſi verſus ſero uſque in quamdam Circhettam veterem ipſius Monaſterii, factam inter Territorium de Morengo, et Territorium de Bariano, et per ipſam Circhettam, et terram ipſius Monaſterii eundo verſus ſero uſque in Foſſatum

Com-

Communis Bergomi, et ab ipſo Foſſato uſque in finem terræ, et Territorii ipſius Monaſterii, occaſione accipiendi, et levandi propriis expenſis ipſius Communis de Caravagio aquam, quæ appellat. acqua Morgulæ, quæ conſuevit decurrere in dicta Contrata, et per Territorium de Morengo, et terram ipſius Monaſterii, et deinde in Territorium, et per Territorium de Bariano, et dictam aquam ponendi in dicto vaſo, et ipſam aquam faciendi decurrere, et derivari in ipſo, et per ipſum vaſum verſus illas partes uſque in finem dicti Territorii de Morengo, et faciendi, ſeu fieri faciendi ipſum vaſum in terra dicti Monaſterii in illis partibus tam in altitudine, quam in profunditate tantum, quantum fuerit neceſſe occaſione faciendi decurrere ipſam aquam per ipſum vaſum, et hoc ſub certis modis, formis, et conditionibus, ſecundum quod de prædictis, et aliis plenius continetur, et fit mentio in quodam publico Inſtrumento ipſius conceſſionis, et parabulæ, et gratiæ rogato per me Albertum Notarium die vigeſimanona menſis Januarii prox. præt. tandem in publico, et generali Capitulo, et Conventu ſupraſcripti Monaſterii de Pontida ibi more ſolito ſpecialiter pro infraſcriptis peragendis convocato, et congregato, in quo quidem Capitulo præſentes fuerunt prædicti DD. Don Tertius Prior, Don Eugenius Prior Clauſtralis, Don Otto, Don Artoldus, Don Algiſius, Don Martinus, Don Benedictus, Don Gulielmus, Don Manfredus, Don Jacobus de Mediolano, Don Venturinus, Don Pezinus, Don Gulielmus de Cernuſco, Don Caſtellinus, Don Ambroſius, et Don Michelinus, Don Marcheſius, et Don Zaninus de Marentio, omnes Monaci ſupraſcripti Monaſterii, prædicti omnes Don Prior, et Prior Clauſtralis, et Monaci eorum, et cujuſcunque eorum nomine, et vice ipſius Monaſterii, et Capituli, et Conventus ejuſdem, et ipſum Capitulum ibi congregatum, in quo Capitulo non ſunt plures, nec alii Monaci, quam prædicti ſuperius nominati ad majorem cautelam, et firmitatem omnium ſupraſcriptorum, et cujuſcunque eorum, et cognoſcentes prædicta fore utilia, et non damnoſa ipſi Monaſterio pro multis cauſis, et rationibus, et ſpecialiter quod illa Terra, quam dictum Monaſterium habet in illis partibus, ubi debet fieri ipſum vaſum, quæ erat quaſi ſterilis, et ſine aliquibus fructibus propter

inun-

inundationem aquarum ibi decurrentium, occasione dicti vasi, si fiet, erit utilis, et fructuosa, et etiam Territorium de Morengo in illa parte erit magis clausum, et serratum quam modo sit, et omni alio modo, jure, forma, et titulo, quibus melius possunt, & quibus prædicta, & infrascripta omnia, quodq; eorum melius valere, & tenere, & fieri possunt dict. concessionem, gratiam, & parabulam sic datam, & concessam, & omnia prædicta, & quodcunque eorum, & alia in suprascripto Instrumento per suprascriptum Albertum rogato comprehensa, & ipsum Instrumentum concessionis, & gratiæ fact. suprascripto Communi de Caravagio, in omnibus, & per omnia confirmaverunt, & confirmant, et ratificaverunt, et ratificant, et de novo etiam concedunt, et faciunt eodem modo, et forma, et in omnibus, et per omnia sicut in ipso Instrumento rogato per suprascriptum Albertum Notarium plenius est expressum, salvis semper illis modis, et conditionibus, et omnibus his, et quolibet eorum, quæ in ipso Instrumento rogato per suprascriptum Albertum Notarium particulariter continetur. Promittentes etiam omnia prædicta, et quodcunque eorum firma, et rata habere, tenere, et observare dicto nomine perpetuò, et non contravenire, sed semper tacitos, et contentos permanere, et esse in omnibus, et singulis suprascriptis, et renunciatione omni juri, legi, actioni, et recon., quibus se de hoc tueri, vel adjuvari possent.

Actum fuit in suprascripto Monasterio, in Camera, quæ est prope Claustrum Infirmariæ dicti Monasterii die vigesimo sexto mensis Junii millesimo tercentesimo vigesimo, Indictione tertia, præsentibus Testibus vocatis, et rogatis Magistro Ambrosio fil. qu. Octonis de Pessano Comitatus Mediolanensis, Zoanino dict. de Thessalino de Solario Cive Bergomi, et Comite Federico de Camisano, ambobus Domicellis suprascripti D. Prioris, et Bonifado, qui dicitur Zoppus Vallis Pontidæ, et aliis subscriptionibus cum singno Tabellionatus interfui.

Subscr. Ego Albertus Adam de Astino Imp. auctoritate Notarius publicus Bergomi interfui, et rogatus scripsi.

Concordat. cum Authentico existente in actis &c., & pro fide &c.
Joseph Antonius Mentaschi Regius Excellentissimi Mediolani Senatus Cancellarius Coadjutor.

Num. 5.

1609. 13. Novembre.

LI RETTORI.

SOno comparſi avanti di noi li Intervenienti per nome della Spettabile Comunità di Caravaggio, modeſtamente dolendoſi, che ritrovandoſi la predetta Spett. Comunità, & omini, & vicini d'eſſa già centenaja d'anni in libero, e quieto poſſeſſo delle acque, che caſcano delli Canali del Molino di Morengo dell'Illuſtriſſima Procuratia, quali detti omini di Caravaggio conducono, & ſono ſoliti condur per un vaſo fatto, & fabricato a ſpeſe di detta Comunità ſopra il predetto Territorio di Morengo, paſſano per il Territorio di Bariano, & che vi ſono alcuni, quali ſi fanno lecito di far diverſe innovazioni, & uſurpazioni nella predetta roggia, & acqua, a grave danno, e pregiudizio d'eſſa Spett. Comunità, & contra ogni dovere, & ragione, ricercandone però di qualche giuſta, & ragionevole proviſione, acciocchè non gli ſia fatto pregiudizio, & che eſſa Spett. Comunità, & homini d'eſſa poſſano quietamente aver la detta acqua, conforme il ſuo ſolito, la qual dimanda, & richieſta parendo a noi giuſta, & ragionevole, & eſſendo mente, & intenzione noſtra, che alcuno non ſia turbato de fatto, nè moleſtato nelli ſuoi beni, ma che goda, & goder poſſa li beni ſuoi pacificamente, ſiccome è anco mente di Sua Serenità. Per tenor del preſente Proclama, qual volemo ſia publicato per un Trombetta publico nelle Ville vicine ad eſſi lochi, e particolarmente di Bariano, a chiara notizia, & intelligenza di cadauno, ad inſtanza d'eſſi Intervenienti comettemo

Che niuna perſona di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ardiſca, nè preſuma direttamente, nè indirettamente per ſe, nè ſottopoſte perſone, nè in qualſivoglia modo turbar, moleſtar, nè inquietar la predetta Spett. Comunità, nè homini d'eſſa nelle predette acque, acquedotti, & vaſi d'eſſe, in qualunque modo, nè romper, nè far romper la ripa d'eſſi acquedotti, & vaſi, nè farvi chiuſe, cavi, over traverſi, nè in qualſivoglia modo cavar acqua da eſſi in picciola, nè in grande quantità, nè dar alcun altro danno in qual-

qualſivoglia modo nelli detti vaſi, acquedotti, & acqua predetta, ſotto l'irremiſſibil pena de ſcudi cinquanta d'oro da eſſer tolta per cadauna volta a cadauno in caſo d'inobedientia, qual debba eſſer applicata per la metà a detta Spett. Comunità, e per l'altra metà alla M.ca Camera Fiſcale, & in oltre ſotto maggior pena, & anco corporali ad arbitrio di Sue Signorie Illuſtriſſime, ſecondo la qualità de fatti, & tranſgreſſori. Et che ſe intendono eſſer incorſi in detta pena pecuniaria quelli, in utilità de quali ſi trovarà dette acque eſſer derivate, & ſcorſe ſopra li loro beni, non levando però a quelli la facoltà di provar delle ſue ragioni in contrario, volendo che il Camparo, & accuſatore con un teſtimonio degno di fede s'intenda far piena prova, & che gli debba eſſer preſtata piena fede, dovendo le accuſe eſſer inſtituite, & annotate avanti noi Rettori predetti in una delle Cancellarie noſtre, con la clauſula, che ſe alcuno ſi ſente aggravato, & pretenda opponer al preſente Proclama noſtro, comparer, & comparer debba nel termine de giorni trei dopo la pubblicazione a opponer, & contradir quanto pretende, citando eſſi intervenienti, ſive il Spett. Sig. Gio. Battiſta Bottano Procuratore di eſſa Spett. Comunità, nominando un Procuratore negl' atti.

Di Bergamo il dì 13. Novembris 1609., & ſia fatta la relazione della publicazione in una delle Cancellarie d'eſſi Illuſtriſſimi Rettori.

Subſcr. Canc.s præd.s M.to = Et ſigillat.

Adì 18. Novembris 1609. prædicto referi Fermo Beſutio Trombetta publico di queſta Città aver il giorno di Domenica proſſima paſſata 15. dell' inſtante, ſonata prima la Tromba ad alta, ed intelligibil voce, & in preſentia di molte perſone, e particolarmente degl' infraſcritti publicato il preſente Proclama nel loco di Bariano ſopra la Piazza di detta Terra, preſenti Meſſer Bartolomeo Marino, & Meſſer Bartolomeo Galera, e nel loco di Marengo ſopra la Piazza di detta Terra, preſenti Meſſer Antonio di Alcharini, & Meſſer Franceſco Torello teſtimonj &c., & aver publicato, & proclamato in tutto, & per tutto come di ſopra.

Concordat. cum Authentico exiſtente in actis &c., & pro fide &c. Joſeph Antonius Mentaſchi Regius Excellentiſſimi Mediolani Senatus Cancellarius Coadjutor.

Num. 6.

13. Luglio 1570.

ILluſtriſſimi, & Clariſſimi Viri DD. Camillus Porrus J. U. D., Regiuſque, & Ducalis Senator Mediolani, ac D. Aloyſius Grimanus Patricius Venetus, & Prætor Civitatis Bergomi Delegati, videlicet præfatus Illuſtriſsimus D. Porrus ab Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo D. Don Gabriele è Cueva Quinto Duce Alburquerquenſi &c. Marchione Cuellarii, Comite Lodeſme, & Guelme &c. pro S. R., & C. M. in Dominio Mediolanenſi Locum Tenente, & in Italia Capitaneo Generali &c. per Litteras tenoris hujuſmodi, videlicet:

PHILIPPUS Dei gratia, Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux &c., & Spectabili J. U. D. Camillo Porro Senatori Noſtro Dilectiſſimo, S. Notam vobis eſſe ſcimus controverſiam inter Trivilienſes Subditos Noſtros, & Bergomenſes Subditos Illuſtriſſimæ Reipublicæ Venetæ ortam ob Palificatam in Fluvio Brembo poſitam, quam Noſtrates inſtaurare, & conſervare vellent, adverſariis illis non licere contendentibus. Notum vobis etiam eſſe ſcimus ſuperioribus proximis diebus conſtitutum ex utraque Parte fuiſſe, ut communes Judices eligerentur, doctrinâ, auctoritate, & integritate præditi, qui Cauſam cognoſcerent, deciderentque, itaut contentionum, & ſcandalorum cauſæ omnes ab utraque Parte amoverentur, & quietè, ac tranquillè viveretur, ut inter Finitimos fieri par eſt, atque ut benevolentiæ, quæ Nobis cum Republica illa intercedit, convenit. Proinde cum Reipublicæ illius nomine electus jam fuerit Magnificus Aloyſius Grimanus Bergomi Prætor; Nos pariter harum ſerie, vos eligimus, & deputamus, vobiſque mandamus, ut unà cum ipſo Magnifico Grimano illuc vos conferatis, quo convenire veſtrum utrique commodius viſum fuerit, atque illuc viſis prius, & plenè cognitis omnibus ad eam Cauſam facientibus, eam cum connexis emergentibus, & dependentibus, unà terminetis, decidatis, & amicè componatis, quemadmodum juſtitiæ, & æquitati convenire judicaveritis, efficiatiſque, ut controverſiæ ipſi finis imponatur, & ſi qua difficul-

ficultàs inciderit, qua, vel Fiſco Noſtro, vel Subditis Noſtris damnum aliquod creari poſſit, ea prorſus tollatur, neque ulla amplius diſſenſionum, aut incommodorum cauſa alterutri Parti relinquatur; Atque hæc omnia eo conſilio fiant, ut quidquid ab ambobus vobis terminatum, & concluſum fuerit, a Nobis, & a Sereniſſimo Duce, ac Illuſtriſs. Reipublicæ Venetæ Gubernatoribus æquè ratum habeatur, atque confirmetur. In quorum fidem præſentes Sigillo Noſtro munitas fieri juſſimus. Dat. Mediolani tertio Februarii MDLXX. Signat. Annibal Crucejus, & ſigillat. &c., a tergo regiſtrat. in filo &c.

Et præfatus Illuſtriſs. D. Aloyſius Grimanus a Sereniſſimo Dominio Veneto per Litteras tenoris hujuſmodi, videlicet:

NOS PETRUS LAUREDANO Dei gratia Dux Venetiarum &c.

ESſendoſi concluſo a queſti giorni proſſimamente paſſati tra la Signoria Noſtra da una parte, e l'Illuſtriſſimo Sig. Duca d'Alburquerque Governatore per il Sereniſſimo Re Cattolico nel Stato di Milano &c. dall' altra, che la differentia, e controverſia naſciuta tra la fideliſſima Comunità della Città Noſtra di Bergomo, e la Comunità, e Terra di Trevino di eſſo Stato di Milano per occaſione della Palificata nel Fiume Brembo, foſſe trattata, deciſa, e terminata da Giudici ſinceri, Uomini di autorità, e di valore, deputati dall' una, e l'altra parte di Noi, per levar ogni diſparer, e ſcandalo, che per queſta Cauſa poteſſe occorrere tra quei Comuni Sudditi, e perchè a quei Confini ſi viva quietamente, e pacificamente conforme alla buona, e ſincera amicizia, che è tra S. M. C., e la Signoria Noſtra, abbiamo eletto, e deputato, e così per tenore delle preſenti elegemo, e deputiamo in Giudice dal canto noſtro il diletto Nobile Noſtro Alviſio Grimani, al preſente Podeſtà di eſſa Città Noſtra di Bergomo, il qual inſieme col Giudice eletto per la parte di eſſo Illuſtriſſimo Sig. Governatore per la eſpedizione di queſta Cauſa, e differenza, s'abbia a transferire ove tra loro ſarà terminato eſſer loco più comodo, ed opportuno per queſt' effetto, ed informato del ſtato della Cauſa in quel modo, che meglio gli parerà abbi ſopra la Cauſa, e differen-

ferenza predetta cum connexis, emergentibus, & dependentibus ab ea insieme col Giudice eletto per l'altra parte a decidere, terminare, & componer amichevolmente la differenza sudetta, siccome da loro sarà giudicato convenir alla giustizia, ed al dovere da che sia posto il debito fine ad ogni difficoltà, e controversia, che potesse occorrere sì per interesse della Signoria Nostra, come della fedelissima Comunità Nostra di Bergomo predetta intorno a questo negozio, onde nell' avvenire non vi resti più cagione alcuna di disparere, o disturbo tra quei Comuni Sudditi.

Et quello, che tra li detti Giudici deputati sarà terminato, & concluso, abbi ad essere a sua corroborazione ratificato dalla Signoria Nostra, e parimente dall' Illustrissimo Sig. Governatore predetto. In testimonio delle quali tutte cose abbiamo comandato, che alle presenti Nostre sia posto il Nostro consueto Sigillo.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 5. Novembris Indictione decimatertia 1569. Signat. C. Porrus Delegatus, & Aloysius Grimanus, & sigillat. &c.

Viso loco differentiarum, etiam unà cum prædicto Illustrissimo D. Porro, assistente Magnifico Regii Ducalis Fisci Status Mediolani Syndico D. Bernardo Serponto in Flumine Brembi ad locum Brembati inferioris Agri Bergomensis, visisque Ostiis, sive Buccis Rivorum, seu Regiarum Communitatis Castri Trivilii, & Brignani paulò infrà ipsum locum, per quas deducuntur aquæ dictæ Fluminis ad irrigandum Territoria Trivilii, & Brignani, visoque Septo, seu Clusa per Trivilienses facta in Alveo dicti Fluminis pro immittendis Agris in dictas Buccas inter dictum locum Brembati, & ipsas Buccas, ac viso quodam lapide in Alveo dicti Fluminis super dictam Clausam existente, vulgò Sosso rotondo, seu Chieppo rotondo appellato, & denique viso ipso Flumine a Ponte super dicto Flumine existente, quem S. Victoris nominant superiore dicti Loci Brembati infra, ibique auditis Agentibus pro prædicta Communitate Trivilii, asserentibus sibi competere jus extrahendi aquas ex dicto Flumine, & proinde faciendi, & tenendi quæcunque Opera, & Ædificia in ipso Flumine a dicto Ponte S. Victoris infra.

Agentibus autem pro Magnif. Communitate Civitatis Bergomi contrarium asserentibus, intellectaque controver-

sia

ſia Finium inter Sereniſſimum Dominium Venetum, & Statum Mediolani vertente, quod Agentes pro Dominio Veneto præſupponunt dicta Dominia dividi per Foſſam Bergomenſem appellatam, quæ ab utraque parte Fluminis inſpicitur, dirigendo rectam lineam ab una parte, ex qua ipſa Foſſa deſinit in Flumen ad aliam partem, ex qua pariter ipſa Foſſa in Flumen deſinit; E contra autem Agentes pro Dominio Mediolani præſupponerent Foſſam Bergomenſem ſe extendere ſurſum ab utraque parte dicti Fluminis Brembi uſque ad dictum Chieppum rotundum, quæ utraque Pars diverſis juribus, & ſcripturis, & argumentis fulciebant, advocatiſque Partium per triduum auditis in loco Brembati prædicto, ut opportuniore per ipſos Ill. Delegatos electo, multa in jure, & in facto diſſerentibus, viſiſque fundamentis in ſcriptis per Partes redactis, & in actis Noſtrorum Cancellariorum exiſtentibus, cum productionibus diverſorum Privilegiorum diverſarum Conceſſionum, ac diverſorum Inſtrumentorum Tranſactionum, & aliter inter ipſas Partes factarum, & etiam diverſarum Sententiarum ſuper dictis differentiis, & abindè dependentibus latarum, viſiſque omnibus productis, & maximè expreſſis in actis factis ſub die 13. menſis Martii proxime præſenti, & viſa relatione Peritorum electorum tam a parte Trivilienſium, quam a parte Intervenientium pro Magnif Civitate Bergomi ſub die 10. Julii inſtanti, ac diligenter omnibus conſideratis, & maturè inter ſe diſcuſſis, ſedentes pro Tribunali ſuper quibuſdam Cathedris poſitis in Camera terranea Domus Nobilium de Suardis ſita in loco Brembati Inferioris, quem locum pro idoneo, & opportuno ad hæc peragenda elegerunt, & eligunt, volentes dictis controverſiis finem imponere pro concordia inter dicta Dominia, & quiete inter Subditos conſervanda ex auctoritate ſibi attributa, ut ſupra, etiam ex mente Superiorum ſuorum, & omni meliori modo, jure, via, cauſa, & forma, quibus potuerunt, & poſſunt.

CHRISTI NOMINE INVOCATO,
a quo cuncta recta procedant Juditia.

ORdinaverunt, & ordinant, & dixerunt, & declaraverunt, & pronuntiarunt, & per hanc eorum Sententiam

tiam difinitivam dicunt, declarant, & pronuntiant in hunc modum, videlicet:

Licere Trivilienſibus, & eorum Agentibus, & quibuſcunque habentibus, ſeu habituris cauſam ab eis extrahere, & deducere aquas ex Flumine Brembi in totum, vel in parte, ubi, & prout eis placuerit, & pro commodiori, & faciliori derivatione ipſarum aquarum, & ad arbitrium ipſorum Trivilienſium Alveum ipſius Fluminis inter utramque ripam in toto, & ſeu in parte, ubilibet in ipſo Flumine, & ejus Alveo, prout eis videbitur claudere, & ejus aquas ſuſtinere Cluſis, & aliis quibuſcunque Operibus, & Ædificiis ligneis, & lapideis, & cœmentitiis, prout eis magis conducet, & placuerit a dicto Ponte Sancti Victoris infra, ac etiam ad eorum libitum voluntatis, tenere, vel facere duas buccas, ita tamen quod ex hoc nec dicti Trivilienſes, nec etiam Brignanenſes, ſi quod jus habent, poſſint efficere buccas, ultra numerum prædictarum duarum, nec aliter, nec alio modo.

Hoc tamen declarato, quod per præſentem terminationem nunquam ſit, nec intelligatur aliquod jus acquiſitum ipſis Trivilienſibus in Alveo, aquis, & ripis dicti Fluminis ab infraſcripto termino, & diviſione Territorii Bergomenſis ſupra verſus Pontem Sancti Victoris, ſed liceat præfatis Trivilienſibus prædicta facere tantum pro commodiori derivatione aquarum, prout ſupra.

Tenerique ipſos Trivilienſes de cætero tantum dare, & ſolvere quotannis præfatæ Magnificæ Communitati Bergomi in manibus ejus Theſaurarii habentis ſpeciale mandatum ad has pecunias recipiendum, libras centum Imperialium ſingulo anno in quolibet die Sancti Bartholomæi, incipiendo ſolutionem in Feſto Sancti Bartholomæi proximè futuro pro Cenſu, & honorario patientiæ per Bergomenſes proinde in perpetuum præſtandæ, nec ipſam Communitatem Bergomi poſſe proinde pro præterito, vel in futurum contra Trivilienſes aliquid prætendere occaſione illarum librarum tercentum, de quibus in Tranſactione 1508.

Etſi quandoque in futurum ipſi Magn. Communitati Bergomi vel etiam prælibato Sereniſſimo Dominio, vel ab eis cauſam habenti videbitur velle extrahere aquas aliquas ex dicto Flumine Brembi ex aliqua parte ſuperiori dicto

Ponti,

Ponti, ſive per diverſionem aliquarum aquarum dicti Fluminis, vel aliter, quod tunc, & eo caſu teneantur ita facere, non impediatur curſus duodecim Canalium aquarum, quæ ſunt ontiæ 72 ad menſuram Mediolanenſem, quas poſſint ipſi Trivilienſes, & eis liceat immittere in dictas eorum Rugias, & hoc perpetuis temporibus, ipſis tamen Trivilienſibus ſolventibus etiam eo caſu dictas libras centum pro dicto Cenſu ut ſupra.

Ita tamen, quod non liceat præfatæ Magnif. Communitati Bergomi, vel habituris cauſam ab ea, a Ponte Sancti Victoris infra diverſionem aliquam facere aquarum ipſius Fluminis Brembi, in totum, vel in parte extra Alveum, & Vas ipſius Fluminis conſuetum.

Et ita dictas Communitates Bergomi, & Trivilii, & ſingulares Perſonas earumdem dicto nomine, debitè referendo, condemnant ad patiendum, dandum, & præſentandum ut ſupra, & ut ſupra, una erga alteram, & e contra, etiam ſub pœna damnorum, expenſarum, & intereſſe.

Cœterum definierunt, & definiunt Terminos, & Confines utriuſque Status, & Dominii fuiſſe, & eſſe diſtinguendos, & diſtingui debere, & ita diſtinxerunt, & diſtinguunt in hunc modum, videlicèt:

Ex Foſſa Bergomenſis, quæ dividit dicta Dominia deſinit a parte verſus Trivilium, ſeu verſus Orientem, in loco ubi de mandato Ill. DD. Delegatorum facta fuit fovea, in qua ponetur lapis, ſuper quo adſunt inſignia amborum Ill. DD. Delegatorum, & verba infraſcripta, videlicèt: lapidem hunc, quem Camillus Porrus a Philippo Catholico Rege, & Aloyſius Grimanus a Sereniſſimo Dominio Venetiarum Delegati pro Termino erexerunt, nemo amovere, aut violare audeat 1570., & ſucceſſivè deſcendit per brachia, ſeu pedes Bergomenſes centum decem octo ad menſuram Terræ uſque ad locum, ubi facta fuit fovea, quæ eſt facta inter Rugias Trivilii, & Bregnani, in qua ponetur lapis cum inſignibus, & verbis ſupraſcriptis, & a parte dicti Fluminis verſus Flumen Abduæ, & Occidentem dicta Foſſa deſinit in loco, ubi facta fuit fovea, in qua ponetur lapis cum inſignibus, & verbis ſupraſcriptis, & ſucceſſivè deſcendit in ripam ipſius Fluminis per brachia, ſeu pedes Bergomenſes centum viginti quatuor ad menſuram terræ,

ubi in ripa dicti Fluminis facta eſt fovea, in qua ponetur lapis cum ſupraſcriptis inſignibus, & verbis, inter quos lapides juſſos poni in ripis dicti Fluminis, tam ab una parte, quam ab alia poſitum fuit ſignum ligneum pro accomodando poſtea lapide in Alveo Fluminis, cum inſignibus, & verbis ſupraſcriptis, ad quem a lapide, qui ponetur in ripa verſus Orientem diſtant brachia, ſeu pedes Bergomenſes ducentum quinquaginta ſex cum dimidio a lapide, qui ponetur in ripa verſus Occidentem diſtant brachia, ſeu pedes Bergomenſes centum viginti novem, & quod lignum appoſitum pro ſigno, donec ponetur lapis ut ſupra, in Alveo ut ſupra, diſtat per brachia ſexaginta ad menſuram terræ ut ſupra a Cippo, ſeu Cornu, quod eſt poſitum inter duos Cippos, ſeu duo Cornua magis eminentia in ripa dicti Fluminis Brembi ſita in parte Brembati verſus Occidentem in Petiis Terrarum Martini Soldati de Vavaſoribus, qui Cippis intermediis eſt minus eminens, & eſt in eo inſcultum hoc ſignum triangulare æquilaterum, & ubi ex dictis declarationibus Confinium, Confines ipſi dilucidati dici non poſſent, aut aliquo caſu fortuito, vel facto Hominis amplius innoteſci non poſſint, declarant, & pronuntiant fines ibi eſſe debere, eoque in loco, in quo, deducto fine in Foſſo Bergomenſi per aliquod brachiorum ſpatium per rectam lineam ut ſupra, tam ab una parte, quam ab alia reperientur ambæ funes interſicari &c., & per appoſitionem lapidum in medio Foſſi Bergomenſis, declarant eorum mentis non fuiſſe velle præjudicare juribus, quæ prætendit Magnif. Communitas Bergomi in toto Foſſo Bergomenſi, ubi ex præſenti ordinatione aliquod præjudicium ei allatum dici poſſet, ubi, & quatenus eis jus competat, ſed eorum jura intacta, & illæſa reſervant in eo ſtatu, in quo ſunt &c.

Lata, data, & in ſcriptis ſententialiter promulgata fuit anteſcripta Sententia, & terminatio per Ill. DD. Delegatos antedictos, & publicata per me Andream Pillotum Cancell. Ill. D. Delegati per Sereniſs. Dominium Venetiarum, auſcultante D. Pomponio Piſcina infraſcripto V. Cancell. Ill. D. Delegati per Sereniſs. Regem Catholicum die Jovis tertiodecimo Julii 1570. poſt prandium hora 23., vel circa in Camera terranea antedictorum DD. de Suardis in loco Brembati Inferioris, præſentibus Excellente Legum

Do-

Doctore D. Hieronymo Legala fil. quond. D. Auguſtini de Salodio Vicario Clariſs. D. Prætoris Bergomi Dilecti ut ſupra, & Excellente Doctore D. Clemente Valvaſolio fil. quond. D. Juliani de Venetiis Judice Maleficiorum præfati Clariſs. Prætoris, & Delegati ut ſupra, D. Hieronymo de Carmenate de Brambilla fil. quond. D. Joannis habitatore Mediolani ad P. R. in P. S. Nazarii in Brolio, D. Arcangelo fil. quond. D. Auguſtini de Baſſis de Crema, & D. Simone fil. quond. Firmi de Fuſariis de Crema, Teſtibus ad prædicta vocatis, ac quampluribus aliis perſonis.

Ego Pomponius Piſcina Vicecancell. præfati Ill. D. Camilli Porri Delegati auſcultavi ut ſupra, de verbo ad verbum &c. Signat. Camillus Porrus Delegatus ut ſupra, & Aloyſius Grimanus Delegatus ut ſupra, & ſigillat. cum Sigillo ſolito præfati Ill. D. Porri in Cera rubea, & Sigillo ſolito Sancti Marci in Cera rubea &c.

Ita reperitur in Archivio Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius Excellentiſſimi Mediolani Senatus Cancellarius Coadjutor.

Num. 7.

26. Novembre 1594.

Milleſimo quingenteſimo nonageſimo quarto, die Sabbati vigeſimo ſexto Novembris, in Loco Tritii Plebis Pontiroli Ducatus Mediolani. In Domo M. Mag. J. U. D. de Collegio Mediolani D. Franciſci Capræ.

M. Illuſt. DD. Camillus Trottus Senator Regius Ducalis Mediol., & Thomas Contarenus Eques, Joppis Comes, ac Prætor Bergomi reſpectivè a Principibus ſuis Delegati ſuper controverſia, ſive controverſiis vertentibus de Finibus Locorum ex appoſito Terræ, & Caſtri Tritii trans Flumen Abduam verſus Agrum Bergomenſem, ut in Litteris Delegationum datis ſub diebus 18. Aprilis, & 9. Maji 1592., & 18. Auguſti 1594., volentes cauſas

ipsas, & controversias debito fine terminare, ita ut in posterum controversia aliqua in Locis prædictis subsequi non possit, gravaminumque, & controversiarum occasiones inter Subditos utriusque Dominii tollantur, non tam juris rigorem, quàm amicabilem compositionem amplectentes, uti mutuæ benevolentiæ convenit, visis Litteris Delegationum præfatarum, Lociſque ipsis visitatis, ut in actis, consideratis juribus hinc inde productis, & auditis M. Magnificis DD. Fiscalibus utriusque Partis, ac sæpius habito invicem colloquio, negotioque ipso maturè perpenso, & discusso auctoritate sibi attributa, terminaverunt, & declaraverunt in hunc, qui sequitur modum, videlicet:

Quod Loca Turretarum sint, & remaneant R. C. M. juxta formam Pacis, & Sententiæ arbitramentalis latæ anno 1441., & in actis productæ, cum facultate ipsi S. C. M., & Successoribus suis in Ducatu Mediolani illa ad sui libitum reficiendi, & reædificandi; Loca autem ipsa Turretarum, ad tollendas differentias, declaraverunt, & declarant ea esse, & fuisse, quæ muris, & ædificiis Turretarum ipsarum continentur, & non ultra, cum hac tamen declaratione, quod statium illud, sive vacuum, quod extat a mane, & a meridie ædificii ipsarum Turretarum, remaneat in eo statu, & forma, prout nunc est, nec in eo aliquid per Sereniſſimum Dominium Venetum, vel ejus Subditos possit innovari. Spatium autem, sive vacuum ipsum declaraverunt, & declarant id esse, quod continetur intra muros ædificii Turretarum, & alium murum sustinentem vias superiores, quantum muri nunc amplectuntur, & est latitudinis inferius describendæ in fine hujus Sententiæ.

Cætera autem omnia Loca visitata declaraverunt, & declarant esse, & remanere debere pleno jure, & irrevocabiliter Sereniſſimo Dominio Veneto, & ejus Subditis, cum infrascriptis tamen pactis, conditionibus, & servitutibus, sine quibus ad præsentem compositionem, & arbitramentum deventum non fuisset, videlicet:

Primo quod in loco appellato *Pradello*, sive *Plateola*, qui locus est in eminentiori situ ipsis Turretis, & a mane in meridiem earum, & in fine hujus Sententiæ, sive arbitramenti erit descriptus, terminatus, & cohærentiatus Sereniss. Dominium Venetum, vel ejus Subditi nihil possint

inno-

innovare, nec ejus faciem immutare, ſed remaneat Paſcuus totus, prout de præſenti eſt.

Item, declaraverunt, & declarant, quod S. C. M., ac ejus Succeſſores in Dominio Mediolani, ejuſdemque Subditi jure ſervitutis poſſint uti via, quæ tendit a Portu Tritii ad ipſa loca Turretarum per eam partem ipſarum, ubi antiquitus ſolebat eſſe Pons ipſarum. Via autem ipſa ſit, & eſſe intelligatur ea, quæ in fine pariter hujus Sententiæ erit deſcripta, & diſtincta, & hoc tam pedeſtres, & equeſtres, quam aliter pro eundo ad dictas Turretas, & redeundo: Jure autem Dominii pleni via ipſa pertineat Sereniſs. Dominio Veneto, & ejus Subditis, cum hac tamen conditione, quod banniti a Dominio Mediolani in ipſa via ſtare, aut morari impunè non poſſint, nec aſſicurari, ſed ibi offendi poſſint, perinde ac ſi eſſent in Dominio Mediolani.

Item, declaraverunt, & declarant, quod petia terræ buſchiva exiſtens a Montibus partibus ipſarum Turretarum, & inter ſtratam, qua itur a Capriato ad Sanctum Gervaſium, & Flumen Abduam, remaneat Sereniſs. Dominio Veneto, & ejus Subditis pleno jure, ſed tamen cum hac condictione, quod extirpetur in totum, & in futurum nemus aliquod, plana, vel arbuſtum ibi haberi non poſſit.

Item, declaraverunt, & declarant, quod Columna Portus Tritii poſita in loco deſcribendo in fine hujus Sententiæ remaneat, prout eſt de præſenti, ibique perpetuo retinere poſſit ad uſum ipſius Portus, cum onere tamen ſolito, & conſueto portizandi Homines de Capriato, & de S. Gervaſio, juxta ſolitum, & conſuetum, ſi, & quatenus ſolitum, & conſuetum ita ſit, & non aliter.

Et hæc omnia fecerunt, & faciunt præfati M. Illuſt. Delegati ea lege, & conditione, quod ubi, & quandocumque reperiatur aliqua alia Conventio (aut Sententia inter R. C. M.) aut ejus Præceſſores Duces Mediolani, & Sereniſs. Dominium Venetum facta, quæ in aliquo repugnet his, quæ ſuperius diſpoſita ſunt, nihil declaratum, aut ordinatum cenſeatur, quod illi Sententiæ, aut Conventioni repugnet.

Et præmiſſis attentis præf. M. Illuſt. D. Thomas Contarenus Eques, Comes Joppis, ac Prætor, & Deleg. ut ſupra, etiam juxta auctoritatem a Sereniſs. Dominio Veneto

ſibi tributam, de qua in ſua delegatione, prout in actis, & in gratiam præfati M. Illuſt. D. Senatoris Trotti, a quo fuit de hoc requiſitus, & rogatus, declaravit, & declarat Petrum de Lugano, unum ex illis lapicidis, qui fuerunt banniti, & condemnati per Clariſs. D. Aloyſium Priolum tunc Prætorem Bergomi die 2. Septembris 1591. nunc in Carceribus Bergomi detentum liberè dimittendum, & relaxandum eſſe, & condemnationem, & banna, tam contra eum, quam contra Paulum de Roſſis, Carolum Chiappam, Gaſparem della Torta, & quoſcumque alios in ea condemnatione nominatos, ac univerſum Proceſſum ſuperinde agitatum, nec non & alium Proceſſum formatum contra Dominicum Lormenum Hiſpanum Militem Caſtri Tritii, & Bernardum Galletum de Tritio tolli, & cancellari debere, prout eos, & ea pro cancellatis, & aboletis haberi, & eſſe ex nunc vult, & mandat, ita ut nullius ſint roboris, & momenti, neque eorum aliquis, aut alius quiſpiam ullam in futurum patiatur moleſtiam ex cauſa, ſeu cauſis in eis expreſſis, aut aliter quomodocumque connexis, & dependentibus, mandans etiam, quatenus expediat, & opus ſit eorum liberationem publicari in locis ſolitis, & conſuetis.

Et vice verſa præfatus M. Illuſt. Senator Trottus Delegatus ut ſupra, juxta auctoritatem ſibi pariter attributam ut ſupra, declaravit, & declarat tolli, & cancellari debere quoſcumque Proceſſus ab Offitialibus Regiis hactenus formatos, tam contra D. Georgium de Juniis dictum Cornaſcum, & Franciſcum Bripium cognominatum *il Fraſino*, quam contra quoſcumque alios ex cauſa, ſeu cauſis præfatis, & condemnationes, & banna, ſi quæ ſunt, pariter caſſari, & annullari, prout ea, & eas pro caſſatis, & annullatis haberi, & eſſe ex nunc vult, & mandat.

Locorum autem ſuperius nominatorum Deſcriptiones, Situs, Menſurationes, & Coherentiæ ſunt hæ, videlicet, quæ quidem Menſurationes factæ ſunt ad menſuram brachii Mediolanenſis, & paſſus Veneti.

Miſura della Foſſa, ch' è fuori delle Torrette verſo mattina, & mezzo giorno.

La

La ſua larghezza tolta verſo il Fiume per retta linea in contro la cantonata al fine del Muro di eſſa Foſſa, che ſoſtiene la ſtrada, e Piazzetta ſino alla cantonata, ſive pillaſtrata della Porta, dove ſoleva eſſere il Ponte levatore per entrare nelle Torrette, e uſcire da eſſe, dove di preſente anco vi è il veſtigio per il battente dell' alzata di eſſo Ponte, vi ſono alla miſura de brazza Milaneſi brazza vinti, e mezzo, e alla miſura del paſſo Veneziano ſono paſſi numero nove.

Et andando in ſu dietro alla detta muralia ſino a trovare l'angulo, ch' eſſa muraglia fa, dove ſi è cominciata la miſura della Piazzetta, vi è di longhezza brazza 73. Milaneſi, che ſono paſſi 25. Veneziani.

Et tolta la larghezza del vuoto di eſſa Foſſa dall' iſteſſo angulo per linea retta ſino al cantone poſteriore dell' Edificio di eſſe Torrette, qual' è fabricato di vivo, & è fabricato ſotto angulo acuto, vi ſono brazza 20., e mezzo Milaneſi, che ſono paſſi 7., e pie uno Veneziani.

Miſura della ſtrada, per andare dal Porto di Trezzo alle ſopranominate Torrette, fatta ſopra l'iſteſſa ſtrada vecchia, che vi ſi trova di preſente, e cominciata di ſotto del centro della Colona di legno piantata nella ripa del Fiume dalla parte Bergamaſca, alla quale ſi tiene ligato il Cordone del detto Porto per brazza 15. Milaneſi, che ſono paſſi 5. onz. 3. Veneziane.

La groſſezza della ſoddetta Colona è onz. 12. Milaneſe, che fanno un braccio, che ſono onz. 19. Veneziane.

Et per Termini vivi per deſcriver il luogo, ove ſi ritrova di preſente eſſa Colona, ſi pongono l'infraſcritti, cioè

Dal detto centro fino a un Chieppo naturale, che è di ſotto verſo mezzo giorno, vi ſono braccia 30. Milaneſi, che fanno paſſi num. 8. p. 3. onz. 6. Veneziane.

E dal medemo centro in ſu verſo Monte ſino alla faccia del Chieppone più groſſo, qual' è tra la ſtrada vecchia, & il Fiume, vi ſono brac. 25., e mezzo, che fanno paſſi 8. p. 4. onz. 6.

E dal medemo centro ſino al piede della faccia della Corna viva alta verſo Levante, vi ſono braccia 23., che fanno paſſi 8.

E repigliata la miſura d'eſſa ſtrada, avendo cominciato all' iſteſſo centro per Termine vivo, andando in ſu, ſalendo

verſo

verſo Monte ſino al voltar, che fa per andare verſo mezzo giorno, vi ſono brazza 139., ſono paſſi 82., oltre li brazza 15., che ſono paſſi 5. onz. 3., ove comincia la detta ſtrada di ſotto dal centro di eſſa Colona verſo mezzo giorno.

Et da eſſo riſvolto andando in ſu verſo mezzo giorno per eſſa ſtrada per brazza 131., che ſono paſſi 47., ove ſi comincia a revoltare verſo Tramontana alle Torrette ſotto la coſta alta ſino al principio della predetta Piazzola, vi ſono braz., che ſono paſſi 32. p. 1.

Et da eſſo luogo ſino per contro al cantone, dove finiſce la muraglia della Foſſa, qual ſoſtenta la ſtrada, che va a S. Gervaſio, dove è la Piazzetta ſopraſcritta, vi ſono brazza 79. za 95., che ſono paſſi 27.

Et dal detto cantone ſino alla cantonata di vivo, dov' è la incaſſatura del Ponte levatore, che ſoleva eſſere di eſſe Torrette, vi ſono braccia 23., fanno paſſi 10.

Miſura della Piazzetta vicino al luogo detto alle Torrette all' incontro del Caſtel di Trezzo, oltre il Fiume Adda, alla quale a Levante coherenza la Vigna del Chiericato di S. Gervaſo ſino a trovare l'imboccatura della ſtrada, che va poi verſo Capriate a mezzo dì, di longhezza per ritta linea dall' angulo, che fa il muro della Foſſa ſino alla detta imboccatura, braccia Milaneſi num. 106. onz. 10., fanno paſſi num. 36. onz. 9., & la larghezza di detta imboccatura di eſſa ſtrada, che va a Capriate è brazza 5., che ſono paſſi 1. p. 4.

Rivoltandoſi poi verſo mezzo giorno dietro la confina della Vigna di Prandino de' Prandinelli da Capriate, andando verſo Ponente ſino a trovar la ſtrada, che tranſita per detta Piazza, dove detta Vigna fa angolo, o ſia cantonata, vi ſono braccia 60., che fanno paſſi 21.

Seguitando poi per linea retta dietro alla medema Vigna, andando verſo mezzo giorno per longhezza de braccia 60., ſono paſſi 21. ſino alla confina delli Beni della Chieſa di Capriate.

Rivoltandoſi poi verſo Ponente, durante la confina di eſſa Chieſa, ſono br. 10., che fanno paſſi 3. p. 2., e poi continuando l'iſteſſa linea retta, durante la confina delli Eredi di Pietro Gradaſſo di S. Gervaſo ſino alla ſtrada, vi ſono braccia 30., che fanno paſſi 10.

La

La larghezza di detta ſtrada è di braccia 5., che ſono paſſi 2. p. 1. ſino a trovar la conſina di Giovanni Mariano.

Poi rivoltandoſi in ſu verſo Monte dietro la medeſima conſina del Mariano ſino all' angulo, ove vi è un Foſſo morto in teſta, lungo braccia 29., fanno paſſi 9.

Seguitando poi dietro al Foſſo in teſta al luogo del Mariano, andando verſo Ponente ſino alla ſtrada, la quale ſi ha da recomodare, di ſopra nominata, vi ſono braccia 29., fanno paſſi 9., e la larghezza di eſſa ſtrada è braccia 7., che ſono paſſi 2. p. 2.

Dal detto Termine andando in ſu verſo Monte, avendo tirato una linea retta a ritrovar l'angulo del muro, che fa ripa alla Foſſa di eſſe Torrette, vi ſono braccia 82., che fanno paſſi 29.

Et dal detto luogo andando verſo Levante ſino a ritrovare l'angulo, ove ſi è cominciata la miſura della Piazzetta, vi ſono braccia 73., fanno paſſi 25., & in detto luogo la larghezza della ſtrada, che va a S. Gervaſio è braccia cinque, e mezzo, che fanno paſſi num. 2.

La ſuperficie della qual Piazzetta di ſopra miſurata, e diſtinta è in tutto pertiche 4. t. 8. p. 10.

Subſcript. Alexander Beſutius Secretarius, ſubſcript. cum duabus gloſis, una in prima pagina ſecundi folii, incipiente: Sua Catholica Majeſtas, & ſiniente: ejuſdemque; & altera in prima pagina tertii folii, incipiente: & Franciſcum, & ſiniente il Fraſino.

Chriſtophorus Hectoreus Cancell. ſubſcripſit cum ſupraſcriptis gloſis.

Signat. Camillus Trottus Delegatus, & Thomas Contarenus Comes Jopis Delegatus.

Ita reperitur in Archivio Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.

Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud dictum Excellentiſſimum Senatum Cancellarius Coadjutor.

Num. 8.

2. Luglio 1583.

IN Chriſti Nomine. Amen. Anno milleſimo quingenteſimo octuageſimo tertio, die Sabbati ſecundo Julii, Indictione undecima.

Cum ſuperioribus annis exortæ fuerint differentiæ ob Finium diſcordias inter Homines Vidiſetenſes Vallis Talegii, Subditos Sereniſſimi, & Catholici Regis Hiſpaniarum, Mediolani Ducis, & Subeccleſienſes ejuſdem Vallis, Subditos Sereniſſimo Dominio Veneto, & idcirco ut dictorum populorum rumoribus occurratur, eorumque indemnitati ſuccurratur, electi fuerint ex parte Status Mediolani per Excellentiſſimum Mediolani Senatum Multum Illuſtris Comes, & Senator D. Petrus Martyr Ponzonus, & per Sereniſſimum Dominium Venetum Multum Illuſtris D. Octavianus Valerius Prætor Brixiæ, ut ipſi differentias omnes terminare, & definire deberent, & ut ex electionibus, & commiſſionibus inferius regiſtrandis = *Ponantur*.

Qui quidem Domini Judices, ac Delegati, cum jam ſupra multos dies ad Vallem prædictam Talegii acceſſerint, ibique Partes ipſas, & utriuſque earum Advocatos audiverint, Loca differentiarum viſitari fecerint, Capitula, Teſtes, Juraque multa, & Inſtrumenta per Partes producta viderint, & multoties invicem contulerint, habitis opportunis informationibus, maturâque conſideratione adhibitâ, Chriſti Nomine repetito ad infraſcriptam terminationem devenerunt.

Primò, quoad Montem exiſtentem ultra Lemnam a meridie parte ſtatuerunt, quod omnia Nemora, & Paſcua communalia, quæ continentur intra terminum Graſſelli exiſtentem ad Confines Leuci, & intra Turrim appellat. *Termini*, tam a parte ſuperiori, quàm a parte inferiori uſque ad imum ad flumen Lemnæ, dividi debeant pro dimidia inter utramque Partem, ita, & taliter, quod quælibet ipſarum Partium ſuam æqualem habeat portionem, & dimidiam dictorum Nemorum, & Paſcuorum communalium comprehenſorum a ſummo uſque ad imum, infra ſupradictos duos terminos, ſcilicet Turris, & Graſſelli, aſſignando utri-

utrique Parti juſtam dimidiam cuique earum magis commodam, ſcilicet verſus Orientem Subeccleſienſibus, & verſus Occidentem Vidiſetenſibus, intelligendo de Nemoribus, & Paſcuis communalibus tantum. Reſpectu verò Bonorum Lavinæ, & Particularium ſe extendentium ſubtus Nemora, & Paſcua, & aſſignanda Subeccleſienſibus uſque ad Vallem Sfrini, quæ Vallis quo ad hæc ſit diviſoria illa Bona, Prata, & Paſcua remaneant Hominibus Lavinæ, & Vidiſettæ, & ſub juriſdictione Suæ Regiæ Catholicæ Majeſtatis, prout ſunt, ſeu eſſe reperiuntur, & cum facultate buſcandi, ſeu foliandi, & paſcuandi pro uſu tantum in dictis Nemoribus ut ſupra Subeccleſienſibus aſſignandis, & e converſo idem ſit de Bonis particularibus illorum de Subeccleſia, & pertinentiarum. Verum cum a Monte Graſſelli deſcendendo verſus Lemnam, remaneat quædam pars Nemorum in formam alæ, ſeu, ut dicitur, caridæ, quæ ſe extendit verſus ſero uſque ad confinia Mortironi, & Leuci, ſtatuerunt, quod pro nunc illa portio, & pars remaneat extra diviſionem prædictam, donec ſuperinde aliud decernatur. Interim tamen ordinaverunt, ut omnia ſtent in ſuſpenſo, nec per ipſos Populos, aut alterum eorum apponatur manus ad aliqua, nec quovis modo, ſed ipſa Nemora, & Paſcua cenſeantur communalia, & ubi velint ipſi Populi unanimes vendere, aut manum apponere, uterque populi concurrant, & vota præſtent, & non aliter, & pretium inter eos æquale dividatur, & hoc quouſque aliud ordinatum fuerit.

Pro diviſione verò reſidui ipſius Vallis pronunciaverunt, & terminaverunt, & pronunciant, & terminant, quod poni debeat alius terminus ſuper ripa ſita a parte Montis Fluminis Lemnæ, taliter quod rectè reſpondeat fini Vallis Canini, deindeque iri debeat per dictam Vallem rectè, & obliquè, prout ipſa Vallis tendit uſque ad Eccleſiam Sancti Bartholomæi, & non ſupra reſpectu ipſius Vallis, quæ Eccleſia una cum Cimiterio illius remaneat terminus, & finis inter utramque Partem, & quidquid remanebit verſus Occidentem, ultra dictum terminum, & dictam Vallem Canini uſque ut ſupra, ſit, & remaneat intra confines, & ſub juriſdictione Ducatus Mediolani, ac Vidiſettæ prædictæ, & pertinentiarum, & quidquid erit, & remanebit verſus Orientem ut ſupra, ſit, & remaneat intra confines,

& ſub juriſdictione Sereniſſimi Dominii Veneti, & Communis Subeccleſiæ prædictæ, & ejus pertinentiarum.

Cum hac tamen declaratione, quod bona appellat. *Prata d'Adam Viſtali della Bruna Contratæ Lavinæ, Maiſedola, & Frachia* Bartholomæi, & Fratrum de Arrigonis Contratæ prædictæ, licèt virtute præſentis diviſionis remaneant ultra Vallem del Canino, nihilominus habeantur acſi eſſent intra ipſam Vallem, & unita cum bonis della Lavina, ita, & taliter quod nullum jus competat Subeccleſienſibus ſuper ipſis bonis, ſed in totum ſubjaceant, & ſint in ipſa Lavina.

Ab Eccleſia verò Sancti Bartholomæi iri debeat per viam tendentem ad Cantellum della Cereſa rectè, & obliquè, prout tendit, & deinde etiam ſequendo, & continuando per ſtratam exiſtentem ſub Cantello Cereſæ, & eundo pariter per viam, ſeu ſtratam rectè, & obliquè prout tendit uſque ad fontem exiſtentem ſuper via publica appellat. *la Fontana del Zucco*, & quidquid erit pariter, & remanebit a ſero parte ipſius viæ ſit, & remaneat intra confines, & ſub juriſdictione Ducatus Mediolani, & Vidiſettæ prædictæ; quidquid verò remanebit a mane parte ut ſupra, ſit, & remaneat intra confines, & ſub juriſdictione Sereniſſimi Dominii Veneti, & Communis Subeccleſiæ prædictæ.

Et ab ipſo Fonte per rectam lineam iri debeat uſque ad pitium, ſeu cacumen Montis appellat. *il Pizzo del Zucco*, & ripa, ſeu pars ſub ipſo Zucco exiſtens, pendens verſus mane uſque ad Terminum appellat. *il Zucchetto del Majeſem*, dividentem inter Vallem Saxinam, & Talegii, dividatur juſtè per medium, in dictaque ripa ponantur duo Termini, alter ſcilicet in principio ipſius ripæ, & alter ſub prædicto Termino appellat. *il Zucchetto del Majeſem* ad medium ipſius ripæ, & pars ſuperior ſit, & remaneat intra confines, & ſub juriſdictione Ducatus Mediolani, & Communis Vidiſettæ prædictæ, & ejus pertinentiarum; pars verò inferior ſit, & remaneat intra confines, & ſub juriſdictione Sereniſſimi Dominii Veneti, & Communis Subeccleſiæ prædictæ.

Ab ipſo verò termino ponendo ſub prædicto *Zucchetto del Majeſem* iri debeat aſcendendo uſque ad dictum Zucchettum del Majeſem, & inde poſtea eundo verſus Montes re-

remaneat via lata capicciorum octo juxtà confines Vallis Saxinæ a mane parte, quæ tendat uſque ad terminum Cantelli Fugacii, & ad Plateam Nigram, quæ ſtrata ſit communis inter utramque partem, cum hac tamen declaratione, quod ipſa ſtrata ad dictum Cantellum Fugacii fieri debeat latitudinis prædictæ, & ſub dragonibus ibi exiſtentibus, caſu, quo ipſa ſtrata in ipſis dragonibus fieri non poſſit, quæ commodè ſerviat, & cum hac etiam declaratione, quod ligna exiſtentia in dicto loco, & ſpatio, ubi fiet dicta ſtrata, ſubcidi poſſint per ipſos de Subeccleſia, & pertinentiarum ſemel tantum, quibus ſubciſis locus ipſe, ſeu ſpatium remaneat liber, & expeditus, ac liberum, & expeditum pro uſu ſtratæ ut ſupra, & ſubciſio fiat reſpectu dicti ſpatii ſtratæ termino bimeſtris.

Indeque poſtea iri debeat verſus mane ſub *Arali del Moro*, ſcilicet immediatè ſub fine Aralis del Moro, & per medium loci appellat. *Pianca bella*, ſcilicet per viam tendentem per dictum locum de Pianca bella, & ſub Arali alto, videlicet immediatè ſub fine dicti Aralis alti, & ſequendo per *Cantellum Montoni*, ubi ponatur alius terminus, & inde poſtea eundo uſque ad Campum rotundum incluſivè, qui totus remaneat illis de Vidiſetta, & inde ad ſtratam, quæ vocatur *de Pelatis*, quæ tendit per *Piancas de Maſamoro*, & finit ſuper coſta appellat. *delle Pianche*, prout ipſa ſtrata tendit, ibique ponatur alius terminus, & quidquid erit a ſero, & a montibus partibus dictorum terminorum ſit, & remaneat ſub juriſdictione, & intra Confines Ducatus Mediolani, & Communis Vidiſettæ prædictæ; quidquid verò remanebit, & erit a mane, & a meridie parte, ſit, & compræhendatur ſub juriſdictione, & intra Confines Sereniſſimi Dominii Veneti, & Communis Subeccleſiæ prædictæ.

Cum declaratione expreſſa, quod totus Mons appellat. *de Concoi* intra dictos terminos remaneat, & compræhendatur ſub juriſdictione Ducatus Mediolani, & Vidiſettæ prædictæ.

Et cum declaratione, quod bona Particularium in futurum omnia onera, & factiones ſuſtinere debeant in illo Communi, & ſub illa juriſdictione, in quo, & ſub qua virtute præſentis diviſionis, & terminationis remanent, ſalvis tamen prædictis ſupra expreſſis.

Subſcr.

Subſcr. Petrus Martyr Ponzonus Delegatus, ſalvo beneplacito Superiorum meorum = Octavianus Valerius Delegatus.

Ita eſt in actis Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud dictum Excelſum Ordinem Cancell. Coadjutor.

Num. 9.

1583.

NOi Facio Gallerano Regio, e Ducal Secretario di Milano, e Gio. Battiſta Padanino Secretario della Sereniſſima Signoria di Venezia eletti alla infraſcritta eſecuzione, & appoſizione de Termini, come per lettere publiche del tenor qui ſotto regiſtrato.

Qui ſi mettano le lettere di l'un, & l'altro Delegato.

Volendo per riverente eſecuzione delle ſuddette commiſſioni a noi date far metter, & piantar li Termini nella Valle di Tajechio, conforme alla ordinazione delli doi Luglio proſſimo paſſato delli Molto Illuſtri Signori Conte Pietro Martire Ponzone Regio, & Ducal Senatore in Milano, & Ottavian Valerio Podeſtà di Breſcia eletti, cioè il ſudetto Conte Ponzone dal Sereniſſimo, & Cattolico Re Filippo Duca di Milano, & il ſudetto Sig. Ottaviano dalla Sereniſſima Signoria di Venezia in Giudici, & Commiſſarj intorno la differenzia di Confini di eſſa Valle, ſi ſiamo trasferiti nella detta Valle di Tajechio alli ſedeſe dell' inſtante meſe di Settembre 1583., nella Domenica ſeguente ſi riduceſſimo inſieme nella Chieſa di San Bartolomeo, ove deſſemo ordine, che Meſſer Criſtoforo Sorte Ingegnero a queſto effetto condotto per me ſudetto Gio. Battiſta Padanino, & il . . . . . quond. Domenico d'Acquate condotto per il medemo effetto per me ſudetto Facio, doveſſero il

gior-

giorno ſeguente trasferirſi al Termine del Graſſello, & ivi cominciar a diſcender fin al Fiume Lenna per ſegnar il loco, & punto, nel quale ſi doveſſe metter il Termine, il qual ſeparaſſe, & laſciaſſe verſo ſera la coda, ſeu ala di ſotto al detto Graſſello, la qual reſta indiviſa per ora, fin tanto ſarà altro ordinato, del reſtante del Monte poſto a mezzo dì del Fiume Lenna, il qual ſi ha da dividere conforme alla detta terminazione del tenor qui ſottoſcritto.

Qui và la ſentenza delli prefati Molto Illuſtri Signori Delegati.

In eſecuzione del qual ordine li ſudetti Meſſer Criſtoforo, & Meſſer Gio. Domenico il Lunedì ſeguente, che fu alli deſnove detto ſi transferſero al detto logo, & Termine del Graſſello, & la ſera del medeſmo giorno ritornati, ne riferſero certo diſparere, che era tra loro intorno al principiar la linea al detto Termine del Graſſello, il che inteſo noi ſudetti Facio, & Gio. Battiſta il giorno ſeguente di mattina, che fu il Marti alli vinti del detto meſe, andaſſimo al detto Termine del Graſſello in compagnia delli ſudetti Meſſer Criſtoforo, & Meſſer Gio. Domenico, & ivi viſta per noi, letta, & conſiderata la ſudetta terminazione, & viſto il ſudetto Termine del Graſſello, & ben conſiderato il ſito del loco, fu di ordine noſtro per detto Meſſer Criſtoforo piantato il buſſolo al detto Termine del Graſſello, tirando la linea perpendicolare, deſcendendo al Fiume Lenna, cominciando detta linea a gradi otto, & minuti cinque di tramontana, & finalmente eſſi Meſſer Criſtoforo, & Meſſer Domenico finirno di tirare la detta linea il Giovedì, che fu alli 22. del detto meſe, la qual linea termina, e finiſce in queſto modo, cioè

Deſcende al Fiume per la Valle ſotto la Caſſina dell' Urtigero, & và a battere paſſando il Fiume Lenna alla Corna ſotto un Prato chiamato il Lago, ragion di Meſſer Antonio di Bertoldi della Lavina; ove ſotto detto Prato ſi è fatta una croce in un ſaſſo grande, che è ſu la riva del Fiume Lenna a monte parte di eſſo Fiume alla Corna chiamata di Lagi, & oltre detto Termine fin alli confini di Morterone verſo ſera reſta la coda, ſeu ala, la qual per ora non

è compreſa nella preſente diviſione, ſin tanto ſarà altro ordinato, ma reſta in tutto ſecondo il paragrafo, qual comincia: *verum cum a monte*, & finiſce: *aliud ſtatutum fuerit*, compreſo nel primo capo della detta terminazione delli doi Luglio proſſimo paſſato, qual ſarà qui ſotto particolarmente, & a maggior intelligenzia regiſtrato.

Qui và regiſtrato il ſudetto paragrafo.

Et mentre eſſi Meſſer Criſtoforo, & Meſſer Domenico tiravano la detta linea, hanno ancora miſurato parte delli Beni communali rimaſti a diman parte alla detta linea, per poterne poi fare la diviſione, conforme alla detta ordinazione.

Avendo li ſudetti Miſuratori miſurato il reſtante di eſſo Monte alli ventitre, e ventiquattro di detto meſe, tralaſciando li Beni particolari, finalmente la Domenica, che fu alli 25. del detto meſe, fu in noſtra preſentia, & delle Parti, & delli infraſcritti teſtimonj poſto un Termine di pietra di Monte alla ſommità del detto Monte ſopra un Cantello, il qual è il ſecondo andando dal Graſſello verſo mattina, che ſi ritrova, poichè ſi è paſſato il logo chiamato li Cornelli Muſchioni, ſotto il qual Cantello è una concavità grande verſo il Fiume Lenna, il qual Termine ha dalla parte di Oriente due lettere ſcolpite, cioè S., & M., che ſignificano S. Marco, & dalla parte di Ponente tre lettere, cioè M. I., & L., che vogliono dir Milano, & eſſendo ſtato piantato d'ordine noſtro il buſſolo per detto Meſſer Criſtoforo, ſi è ritrovato, che detto Termine è poſto a gradi otto, minuti tre, caminando verſo Tramontana, & ad altri tanti da Oſtro, & ſopra un ſaſſo poſto appreſſo a detto Termine verſo Oriente, è ſtato fatta una croce, il che fatto, ſi partiſſemo con ordine di continuar il giorno ſeguente di metter li altri Termini nel detto Monte, preſenti per teſtimonj all'appoſizione del ſudetto Termine Meſſer Gio. Maria Locatello del quond. Meſſer Gio. Antonio, Meſſer Bono figliolo di Meſſer Gio. Jacomo di Damiani da Sedrina, Franceſco quond. Luca di Vignotti da Chiaſſi habita a Briſſa, & Angelo di Malcenti quond. Criſtoforo del loco di Chignolo Territorio Paveſe.

Poi

Poi alli ventiſei detto ſi è poſto un altro Termine della medema pietra montina, qual ha le lettere come il ſudetto primo, ſopra il Prato chiamato il Salvano, ragion di Meſſer Paſino Ruſchetto, qual Termine è lontano per cavezzi cinque da un ſaſſo grande, qual è in detto Prato, poſto dalla parte di Oriente a detto Termine, ſopra qual ſaſſo è ſtata fatta una croce, con eſpreſſa dichiarazione, che per la appoſizion di queſto ſecondo Termine, non ſia, nè s'intenda eſſer fatto alcun pregiudizio alli particolari, ſe alcuno ha beni particolari di ſopra da eſſo Termine, overo d'abbaſſo verſo Lenna, overo di fuori di eſſo verſo mattina, ſecondo il tenore della terminazione delli Signori Commiſſarj, alla appoſizione del qual Termine furono preſenti per teſtimonj Meſſer Bono de Damiani, & Angelo di Malcenti ſopra nominati, & Bernardino di Zanchi da Tiene, unitamente di me ſudetto Gio. Battiſta Padanino.

Et ſucceſſivamente il giorno medemo è ſta poſto un altro Termine di ſopra della ripa poſta a Monte parte il Fiume Lenna, corriſpondente al fin della Valle del Canino, il qual Termine è diſtante dalla Valle del Canto per cavezzi cinque, cominciando a mezzo l'acqua, andando verſo mattina, & ha le lettere come gli altri, alla appoſizion del qual Termine erano preſenti li teſtimonj ſopranominati Angelo Meſſer Bono, & Meſſer Bernardino.

Poi il Martedì, che fu alli 23. di detto meſe ritornaſſemo alla Chieſa di S. Bartolomeo, & da lì partendoſi andaſſemo per la ſtrata, che è ſotto al Cimiterio di eſſa Chieſa, andando per quella dritta, e torta, come va fin al Cantello della Ceresa, & da lì ſeguitaſſemo per la ſtrata, che è ſotto a detto Cantello, andando per quella parimente dritta, e torta, come va fin alla Fontana del Zucco, ove con el quadro fu tirata una linea retta da eſſa Fontana al pizzo del Zucco, che pende a diman parte, & per diviſion di eſſa fu poſto un Termine diſtante dalla ſommità del detto pizzo, venendo in giù per cavezzi num. cento, & dieci, & diſtante dalla ſtrata, che è ſotto detto pizzo, andando in ſuſo per cavezzi num. 56., dal qual Termine andaſſemo verſo il Zucchetto del Maeſem, ove fu poſto un altro Termine ſotto la riva di eſſo Zucchetto, lontano da eſſo venendo in giù per cavezzi num. quarantacinque, tolendo il prin-

cipio colla misura alla sommità della ripa tramezzo li doi primi Cantelli del Zucco del Maesem, che si ritrovano andando in suso.

Fu anche misurata la strata dal Zucchetto del Maesem in soso, cominciando a misurare sotto una Corna posta sotto il primo Cantello di esso Zucco, & poi descendendo dalla detta Corna per cavezzi num. otto, continuando per il dritto verso Monte fin a Piazza Negra, la detta strata continua larga per detti cavezzi otto, conforme alla terminazione delli suddetti Signori Commissarj.

Le quali tutte cose furono operate il detto giorno alla presentia delle Parti, & delli infrascritti testimonj, cioè Messer Bono de Damiani, & Angelo di Malcenti sudetti, & li Termini suddetti hanno le lettere dall' una parte, & l'altra conforme alli altri Termini.

Et finalmente il Mercordì, che fu alli 28. di detto mese fu messo un Termine nel loco di Cantelmotone a mezzo il detto Cantello, qual Termine è di pietra montiva, & ha le lettere come li altri Termini, & da lì andando al Campo rotondo, lasciando esso Campo rotondo a quelli di Vidisetta, si andò alla strata chiamata de' Pelati, qual strata comincia sotto la Forcellina di Valbona, & camina per le Pianche di Masamor, & finisce sopra la Costa chiamata delle Pianche, & in fine di essa strata fu posto un altro Termine della medema pietra di Monti, qual fila da Monte a mezzo giorno, & sopra esso sono scolpite le lettere, cioè dalla parte di mattina S., & M., che vogliono dire S. Marco, & dalla parte di sera M. I., & L., che vogliono dire Milano, conforme in tutto alla sudetta terminazione delli prefati Molto Illustri Signori Commissarj, li quali doi Termini furono apposti il detto giorno in presentia delle Parti, cioè Messer Arigo di Salvioni Vicario di Sottochiesa, e Messer Ambrosio detto il Griso de Rossi del Frachio, & di Messer Antonio Arigone detto Canale, & Messer Pietro detto il Frate di Arigoni, deputati a questo dal Commun di Vidisetta, & di Messer Bono di Damiani da Sedrina Nodaro. In fede di che noi sudetti Facio, & Gio. Battista Secretarj abbiamo fatto fare la presente Scrittura, la qual sarà sottoscritta di nostra mano.

Subscr. Facius Galleranus Secretarius, alter ex Delegatis

tis ad exequendum ut ſupra ſubſcripſi, & ita affirmo = Jo. Baptiſta Padaninus Secretarius, alter ex Delegatis ad exequendum ut ſupra ſubſcripſi, & ita affirmo.

Ita eſt in actis Excellentiſſimi Mediolani Senatus; & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud dictum Excelſum Ordinem Cancellarius Coadjutor.

Num. 10.

IN Chriſti Nomine. Amen. Adì 27. Giugno 1741. Indictione quarta, in una ſtanza terranea delle Caſe di ragione, & abitazione di D. Gio. Antonio quond. Gio. Battiſta Ragazzone detto Guerino, giacenti nella Contrada di Cereſola, Comun, e Vicariato di Valtorta Dominio Veneto, preſenti per Teſtimonj li DD. Gio. Galbano qu. Santo della Comunità di Baiedo Valleſaſſina, Pietro Paolo qu. Bernardo Anovazzo detto Benaglia, Bartolomeo quond. Gio. Camozzino di Barſio Valle ſudetta, e Gabriele figlio di Giacomo Antonio Rota, tutti noti, idonei, & aſſerenti &c.

Perſonalmente conſtituiti avanti &c. li DD. Antonio Mileſio quond. Giacomo detto Turchetto, e Carlo pure Mileſio quond. altro Carlo detto Bram, ambidue in hac parte facendo come Deputati della Comunità di Valtorta ſudetta, in virtù delle facoltà ad eſſi date, ed impertite con parte poſitiva del giorno 18. Giugno cadente in atti miei, che ſarà regiſtrata in fine del preſente Inſtromento d'età legitima, ed eccedente &c., ſpontaneamente, volontariamente &c., ed in ogni altro miglior modo &c., eſecutivamente anche alla Scrittura 29. Maggio ultimo paſſato fatta tra li Sindici di detto Comune, e detto Antonio qu. Giorgio Invernizzio Valleſaſina ſudetta Ducato di Milano, qual è ſtata anche confermata con la Parte ſudetta, e ad ogni buon fine reſterà pur anneſſa al preſente original Inſtromento, così che &c., a titolo di ſemplice locazione a migliorar, e non deteriorar, hanno inveſtito, ed inveſtiſcono il ſudetto D. Antonio Invernizzio ivi preſente, ed accettante per ſe, ſuoi Eredi, e Succeſſori per anni ſedici proſſimi

a venire dell' Erba, e Paſcoli della Coſta di Cereſola ſuddetta dal muro a ſecco, o veſtigie d'eſſo, che torto, e dritto chiude a Ponente i Prati de' Particolari d'eſſa Contrada di Cereſola in ſu, con il Canale del Lavazzero, ed il Foſſato, o ſia Canalgrande di Cedrino, così che queſt' ultimo, che con la ſua larghezza termina alla Coſtiera, che dalla ſommità del Cornel roſſo ſcende all' ingiù, s'intenda compreſo nella preſente locazione, e dall' altra parte il detto Canal del Lavazzero con la Lavina, o Slavinone, che s'uniſce al detto Canale ſopra il piano detto de' Laviggioli, e ſin alla Coſtiera, che diſcendendo dalle Corne della Corna grande, chiude a mezzo dì, e mattina quel Concavo grande, che ſi chiama il Foppone.

Et queſta per il prezzo, & convenuto mercato con il mezzo d'Amici comuni ſtabilito di lire duecento quarantacinque lir. 245. correnti in Bergamo all'anno, ed a ragion d'anno per detti anni ſedici. Le quali lire duecento quarantacinque detto D. Antonio Invernizzio Locatore s'obbliga, e promette darle, ed effettivamente pagarle ogni anno alla fine del meſe di Settembre in mano de' Sindici Regenti di detto Comune, ſeu a chi da queſto ſarà ordinato, e delegato quivi in Valtorta, in buoni denari, ed a tutti ſuoi pericoli, danni, e ſpeſe, in pena, e ſotto obbligo di ſe ſteſſo, ed Eredi &c., e di tutti li di lui beni mobili, e ſtabili preſenti, e futuri in qualſivoglia luogo poſti per pegno &c., con ogni eſecuzion parechiata in forma, rinoncia delle Ferie &c.

E per cauzion della preſente locazione, e per eſecuzione di detta Scrittura 29. Maggio ultimo paſſato, detto Locatore ha ivi esborſate, ed in preſenza &c. numerate a detti Deputati locanti lir. 245. in buoni dinari &c., quali le esborſa, e paga con la condizione, e patto, che queſte le ſiino abbonate, ed incontrate ſolo nell' affitto dell' ultimo anno di detta locazione, cioè dell' anno decimo ſeſto etiam per pacto &c.

Dichiarando in oltre, che il primo affitto detto Locatore ſii tenuto, come così ſi obbliga, e promette pagarlo effettivamente, e liberamente in Valtorta come ſopra alla fin di Settembre del corrente anno 1741., & ſic ſucceſſivè ogni anno uſque in finem, e non pagando d'anno in anno, reſti il preſente Inſtromento d'Inveſtitura nullo, caſſo, circonſcritto,

ſcritto, e come ſe fatto non foſſe, in modo che non facci più fede nè in giudizio, nè fuori per patto eſpreſſo &c.

Promettendo le Parti ſteſſe vicendevolmente d'aver la preſente Inveſtitura per rata, grata, e ferma, e di non contravenir mai alla medeſima, nè coſe in queſta contenute, nè per ſe ſteſſo, nè col mezzo d'interpoſte, o frapoſte perſone, ſotto qualſivoglia colore, o preteſto imaginabile, niuno eccettuato, e rinonciando a qualunque eccezione, privilegio, e legge, che quovis modo poteſſero opponer in contrario, e così &c., meque Notarium &c., de quibus &c.

Il tenore poi del ſopradetto Sindicato, o ſia parte 18. Giugno cadente, è come ſiegue, cioè:

In Chriſti nomine. Amen. Adì 18. Giugno 1741., Indictione quarta, nel Portico delle Parochiali della Cómunità di Valtorta, ſituate in Valtorta ſteſſa, Dominio Veneto, preſenti per Teſtimonj li DD. Gabriele figlio di Giacomo Antonio Rota, Pietro figlio di Aleſſio Ragazzone detto Carlotto, Simone figlio di Giacomo Buſi detto Simonazzo, e Santo figlio del Sig. Gio. Buzzoni, tutti noti, idonei, ed aſſerenti &c.

Convocati, radunati, & more ſolito congregati li infraſcritti Uomini vicini, e Capi di famiglia, originarj della Comunità di Valtorta ſuddetta, che ſono ſoliti, ed hanno ragione d'intervenire ne' publici Congreſſi, e fonzioni di quella, tutti unanimi, concordi, nè alcun d'eſſi diſcrepante, e per certa ſcienza dell'animo loro proteſtanti d'eſſere più delle due parti delle tre, che di preſente s'atrovano nella Comunità ſteſſa, promettendo anche per li abſenti, quatenus &c.

Venendo propoſto d'affittare dell' Erba, e Paſcoli di queſta Comunità ſu la Coſta di Cereſola; Per il che eſſendoſene da' Sindaci attuali di già fin ſotto li 29. dell' ultimo ſcaduto Maggio fatta Scrittura col Conduttore, quale è ſtata per me Notaro ſottoſcritto quivi letta a chiara intelligenza di tutti, e conſiderandoſi ciò di vantaggio della Comunità medeſima, ſi manda parte, ſe ſi debba far, ed accettar tal locazione, e Scrittura ſudetta.

Qual parte preſa, ed imbuſſolata a voti, e ballotte ſegrete, ne furono ſcoſſe favorevoli ventinove, e contrarie dieci, così che reſtò tal parte preſa, e confermata.

Se-

Secondariamente fu propoſto d'elegger due Deputati, a' quali reſti impartita ogni più opportuna facoltà per far detta affittanza nei modi, e forme contenute nella preallegata Scrittura, e che parerà alla loro prudenza.

Che furono propoſti li DD. Antonio Mileſio detto Turchetto quond. Giacomo, qual imbuſſolato ſcoſſe voti favorevoli trentaſei, e contrarj due, non avendo eſſo Mileſi imbuſſolato; e Carlo Mileſio quond. altro Carlo detto Bram, qual iſteſſamente imbuſſolato ſcoſſe voti favorevoli ventiotto, e contrarj dieci, non avendo eſſo iſteſſamente imbuſſolato, così che reſtò preſo, e confermata la parte.

Ma con la condizione, che non debban detti Deputati come ſopra eletti ſtipular tal affittanza, ſe prima, o nello ſteſſo tempo non ſegua la ſublocazione di parte de' Paſcoli d'affittarſi, in detta Scrittura contenuti, alli Vicini della Contrada di Cereſola ſudetta, giuſta la convenzione jeri oretenus fatta con il Locatore nel luogo medeſimo.

Le quali coſe tutte ſopra eſpreſſe detti infraſcritti Congregati promettono di mandarle ad eſecuzione, ed averle per rate, grate, e ferme, e di non contravenir mai per ſe ſteſſi, nè col mezzo d'interpoſte perſone ſotto qualſivoglia colore, o preſto imaginabile, niuno eccettuato, in pena, e ſotto obligo &c., & ita &c., meque Notarium &c., de quibus &c.

Li Congregati ſono, cioè:

Pietro Ragazzone quond. Carlo Franceſco = Tomaſo Ragazzone quond. Giacomo = Carlo Franceſco Ragazzone quond. Antonio, detto Carlotto = Giacomo Buſi quond. Bonaventura = Domenico Ragazzone quond. Paolo = Andrea Ragazzone quond. altro Andrea = Pietro Buzzone quond. Giacomo = Gio. Ragazzone quond. Antonio = Andrea Buzzone quond. Pietro = Carlo Franceſco Buzzone quond. altro Carlo = Carlo Mileſio quond. altro Carlo detto Bram = Gio. Domenico Ragazzone Poletti quond. Domenico = Gio. Antonio Mileſio quond. Aleſſandro = Gio. Ragazzone quond. Carlo detto Carlotto = Aleſſio ſuo Fratello diviſo = Gio. Battiſta Ragazzone quond. Carlo detto Cazzulo = Pietro Ragazzone quond. Gio. = Domenico Bertulino quond. Gio. = Bartolomeo Bertulini quond. Giacomo = Domenico Mileſio quond. Antonio = Vincenzo Buz-

zone

zone quond. Gio. Battiſta = Gio. ſuo Fratello diviſo = Gio. Battiſta Buzzoni quond. Giacomo = Gio. Mileſio qu. Aleſſandro = Antonio Mileſio quond. Giacomo = Domenico Mileſio quond. Antonio detto Sagreſtano = Giacomo Antonio ſuo Fratello diviſo = Antonio Maria Mileſio quond. Giorgio = Giuſeppe Ragazzone qu. Gio. Battiſta = Aleſſio Ragazzone quond. altro Aleſſio = Il Sig. Angelo Buzzoni quond. Gio. = Domenico Mileſio quond. Gio. Pietro = Bartolomeo Buzzone quond Simone = Giacomo Buſi quond. Simone = Gio. Battiſta Mileſio quond. altro Gio. Battiſta = Gerolamo Ragazzone Figlio, e Procuratore di Gio. Antonio = Gio. Battiſta Ragazzone quond. Andrea Guerino = Pietro Ragazzone quond. Paolo, e Santo quond. Criſtoforo Mileſio, tutti &c.

Subſcript. cum ſigno Tabellionatus antepoſito Ego Antonius Maria Antuatius Cuſatellus filius quond. D. Caroli Andreæ, publicus auctoritate Veneta Notarius Bergomi, de prædictis omnibus rogatus interfui, ac explevi, & colationavi, et quia concordare inveni, cum ſolito meo Tabellionatus ſigno me ſubſcripſi, atque ſignavi.

Ita eſt in actis Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud dictum Excelſum Ordinem Cancellarius Coadjutor.

Num. 11.

1675. 19. Julii.

Sic, & ut infra ſcriptum legitur in Abbreviaturis infraſcripti Notarii, videlicet:

IN Nomine Domini, anno Nativitatis ejuſdem milleſimo ſexcenteſimo ſeptuageſimo quinto, Indictione decima tertia, die Veneris decima nona menſis Julii.

Cum ſit, quod diebus præteritis ad inſtantiam &c. Conſulis, & Hominum Communitatis Introbii Vallis Saxinæ Ducatus Mediolani conceſſæ fuerint, & expoſitæ debitæ

bitæ Cedulæ cauſa vendendi infraſcripta Nemora, & Ligna Cedua propria dictæ Communitatis; ut ex dictis Cedulis apparet datis ſub die vigeſima octava Junii proximè præteriti, tenoris ſequentis, videlicet:

Di ordine dell' Illuſtre Sig. Podeſtà di Valſaſſina, o ſia ſuo Luogo Tenente.

Si fa intendere a qualſivoglia perſona, che il Conſole, & Sindici, & homini della Comunità d'Introbbio vogliono vendere il Boſco di Pus la Motta, coerenzia il Collo della Motta, & andando conforme la Strada antica, che va dalla Motta in Cedrino di ſopra la ſuddetta Strada inſina la Cima; Però ſe vi è perſona, che ſpiri a comprare la ſuddetta Legna di detti Boſchi per tagliar, & ancora la tagliata una volta d'eſſa Legna, comparino nella Vicinanza nella Piazza del Comune d'Introbio la ſeconda Domenica di Luglio, che ſarà alli quattordeci del ſuddetto alle ore venti in circa, & ſi incanterà, & ſi deliberarà la ſuddetta Legna di detti Boſchi, ſe così parerà alla Vicinanza, alla preſenza del Sig. Podeſtà a chi farà maggior obblatione, che a quel tale ſi darà la ſuddetta Legna di detti Boſchi, con patto però, che fornito l'incanto, a chi reſtarà la ſuddetta Legna di detti Boſchi, habbino da portar il Confeſſo d'haver pagato quel tanto, che importarà detta Legna, da pagare il Sig. Giacomo Manzone Eſatore Generale di detta Valle, che puoi ſe li faranno l'Inſtromento di vendita di detta Legna, con gratia anni quattro a tagliar detta Legna di detti Boſchi, & facendo altrimente, il Contratto ſia nullo, & di neſſun valore &c. Dato in Introbio il dì ventiotto Giugno 1675. Subſcript. Manzonus L. T.

Milleſimo ſexcenteſimo ſeptuageſimo quinto, die Veneris duodecima Julii.

Retulit &c. mihi Notario infraſcripto Baptiſta Rigonus publicus Valliſſaxinæ &c. ſervitor &c. ſe die Veneris præterita, quæ fuit dies vigeſima octava menſis Junii prox. præteriti mandato, & inſtantia de quibus ſupra iviſſe ad Plateam Loci primæ Lunæ dictæ Vallis, & aliam conſimilem copiam ſupraſcriptarum Cedularum ſupraſcripti tenoris parieti dictæ Plateæ affixiſſe, & dimiſiſſe, item iviſſe ad Plateam publicam Communis Introbii, & aliam copiam ipſarum Cedularum Columnæ dictæ Plateæ affixiſſe, & dimi-

miſiſſe, & demum iviſſe ad Plateam publicam Communis Paſturii dictæ Vallis, & aliam copiam earumdem Cedularum parieti dictæ Plateæ affixiſſe, & dimiſiſſe, & alia feciſſe &c. ad Plateam &c. euntium, & redeuntium prout, & ſicut &c., & ita &c.

Laurentius Baruffaldus publicus Valliſſaxinæ Notarius ſupraſcriptam Relationem a ſupraſcripto Servitore fideliter recepit, & in fidem ſe ſubſcripſit.

Cum ſit quod ſub die decimaquarta menſis præſentis in termino in dictis Cedulis appoſito ad videndum dicta, & infraſcripta Ligna, & Nemora incantari, & deliberari in publica Platea dicti loci Introbii convocata, & congregata publica Vicinantia Hominum prædicti loci coram Egregio Juris Conſulto D. Prætore Valliſſaxinæ ſervatis ſervandis, & juxta ſolitum facti fuerint debiti, & opportuni incantus dictorum, & infraſcriptorum Nemorum, & Lignorum, & deliberata fuerint infraſcriptis Tantardino, & de Salmis infraſcripto pretio &c., dataque fuerit per dictos Congregatos facultas &c. infraſcriptis Syndicis, quatenus ad omnem requiſitionem dictorum, & infraſcriptorum Emptorum ſolemne Inſtrumentum Venditionis eis Emptoribus, ut infra, faciant &c.

Hinc ideo eſt, quod Vincentius de Arrigonis fil. quond. Jacobi, unus ex Syndicis dictæ Communitatis, & ad infraſcripta peragendum per dictos homines dictæ Communitatis datus, & deputatus &c., &

Franciſcus Pratarinus de Arrigonis filius quond. Jacobi, uti alius ex Syndicis dictæ Communitatis ut ſupra deputatus &c., ut dixerunt &c.

Voluntariè &c., & omnibus modo &c.

Venditionem, & datum ad proprium liberum &c.

Fecerunt, & faciunt

In manibus Hieronymi Tantardini filii quond. Jacobi, & Caroli de Salmis filii quond. Ludovici, amborum habitantium dicti loci Introbii, ibi præſentium, ſtipulantium, & ementium pro ſeſe, & eorum hæredibus ſingulariter refferendo modis, & formis infraſcriptis, videlicet:

Reſpectu dicti Tantardini pro ſumma librarum centum Imperialium, &

Dicti de Salmis pro ſumma librarum quinquaginta Imperialium.

Nominativè de ſupraſcriptis Lignis, & Nemoribus Ceduis, ſitis, & vigentibus in fundo, & ſolio proprio dictæ Communitatis Introbii, ubi dicitur: *Pus la Motta, dalla Golla di Cedrino ſino alla Golla della Motta, arrivando in ſino a una ſtrada vecchia verſo Valtorta*, latius contentis, & deſcriptis, & cohærentiatis &c. in ſupraſcriptis Cedulis.

Salvo &c.

Item de omnibus juribus &c.

Ad habendum &c., cedentes &c., dantes &c., conſtituentes &c., & promittentes &c., deffendere &c., pro dato, & facto tantum; Ita declarando, quod dicta Communitas ad nihil teneatur, nec ad manutentionem dictorum Nemorum, nec ad reſtitutionem pretii, quia ſic &c.

Cum termino, & gratia annorum quatuor proximè futurorum tantum, & non ultra ad incidendum, vel ſuccidi faciendum dicta Nemora, & Ligna ad formam dictarum Cedularum.

Pretio dictarum librarum centum quinquaginta Imperialium in totum.

Ex quibus libris centum Imperialium pro parte dicti Tantardini libras nonaginta quinque, ſolidos ſeptem, denarios novem Imperiales dicti Venditores confeſſi fuerunt, & habuiſſe, & recepiſſe &c.

A dicto Tantardino Emptore in totidem aliis libris nonaginta quinque, ſolidis ſeptem, denariis novem Imperialibus, quæ ad exonus dictæ Communitatis ſolutæ fuerunt Dominis Jacobo, & Bartholomæo de Manzonis loci Barſii pro debito Talearum ad ſolvendum tangentium dictæ Communitati, ut apparet ex binis confeſſionibus per dictum Tantardinum obtentis factis ſub nomine, & in caput Antonii Tantardini fratris diviſi dicti Emptoris, una ſub die decimaſexta, & altera ſub die decimaſeptima menſis præſentis, ibidem per dictum Emptorem cum effectu traditis, & exhibitis præfato D. Prætori, quæ remanent penes dictum Vincentium Arrigonum, ad effectum eas reponendi in Capſam Communis.

Reliquum autem dictarum librarum centum Imperialium, quod eſt librarum quatuor, ſolidorum treſdecim, denariorum novem Imperialium dictus Vincentius Arrigonus

modo

modo quo ſupra confitetur &c., habuiſſe, & recepiſſe &c.

Ab eo Tantardino præſente, & qui dedit &c. in bona pecunia ante præſens Inſtrumentum, alias autem libras quinquaginta Imperiales pro parte dicti de Salmis Coemptoris dictus Vincentius confitetur &c., habuiſſe, & recepiſſe a dicto Carolo de Salmis præſente, & qui cum effectu dedit, & ſolvit, eaſque unâ cum dictis aliis libris quatuor, ſolidis treſdecim, denariis novem Imperialibus habere penes ſe cauſa eis utendi in, & ad commodum, & benefitium dictæ Communitatis Introbii, prout dixit &c.

Quæ ſunt pro completa ſolutione &c. præſentis Venditionis &c.

Renuntiando &c. Item pluri pretio, & legi ſecundæ Codice de reſcindenda Venditione, & legi ſi quis cum aliter ff. de verbor. obligat., & ſi pluris pretii &c., prius certificati &c., fuerunt &c., finem &c., quantumcumque ſit &c. Item renuntiando etiam exceptioni non habitarum præſentialiter pecuniarum totius pretii certificati &c.

Quæ omnia &c.

Cum pactis executivis &c., & conſtituto &c.

Et juraverunt &c.

Quæ omnia &c., facta fuerunt &c., coram Egregio Juris Conſulto D. Franciſco Laurentio Teſta Prætore dictæ Vallis ſedente ſupra quadam Cathedra lignea poſita in Sala ſuperiori Palatii Prætorii loci Introbii dictæ Vallis, quam Cathedram, & locum elegit &c. pro loco, & Tribunali idoneis præmiſſis omnibus &c. Decretum ſuum, et auctoritatem ſuam, et dictæ Vallis dante, et interponente etc., cum magna facti, et cauſæ cognitione etc.

Et de prædictis etc.

Actum in Aula Palatii Prætorii ut ſupra ſit., præſentibus Carolo Joſeph Baruffaldo filio quondam Cæſaris Fratre mei Notarii, habitatore loci Cortabii, Franciſco Maria de Pomis filio quondam Ambroſii loci Barconi dictæ Vallis, et Emiliano Gulienieto filio quondam Alberti Famulo præfati D. Prætoris ex Burgo Varalis, Teſtibus omnibus notis, et idoneis etc.

Subſcript. cum ſigno Tabellionatus antepoſito Ego Cæſar Baruffaldus filius quond. D. Not., et Cauſ. N. Laurentii habitatoris Cortabii Valliſſaxinæ Ducatus Mediolani, pu-

blicus Apoſtolica, Imperialique auctoritate dictæ Vallis Not. auctoritatem habens a DD. Venerandis Abbatibus Vener. Collegii DD. Notariorum dictæ Vallis explendi Inſtrumenta rogata a dicto quond. D. Genitore meo, prout ex Ordinatione diei 12. Februarii 1725. proximè præteriti, ſuprascriptum ex ejus Abbreviaturis aliena mihi fida manu extrahere feci, edidi, & tradidi, & pro fide de me ſubſcripſi hac die 9. Auguſti 1733.

Ita eſt in actis Excellentiſſimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.
Joſeph Antonius Mentaſchi Regius apud dictum Excelſum Ordinem Cancellarius Coadjutor.

Num. 12.

IN Nomine Domini. A Nativitate ejuſdem 1675., Indictione decimaquarta, die Lunæ 23. menſis Septembris.

D. Joannes Buzzonus publicus Bergomi Notarius, filius D. Hieronymi, habitator in loco Valliſtortæ Diſtrictus Bergomi prædicti.

Voluntariè, & omnibus modo &c.

Fecit, & facit venditionem, ac datum ad proprium liberum &c.

Carlo de Salmis filio quond. Lodovici noncupato *il Penino*, habitatori in loco Introbii Valliſſaxinæ Ducatus Mediolani præſenti, & acceptanti pro ſe, & ſuis &c.

Nominativè de omnibus lignis buſchivis inciſis ſuper arvis dicti Buzzoni, & incidendis aptis, & habilibus ad conſtructionem Carbonum, ſitis, et poſitis in Communi Valliſtortæ prædictæ in pertinentiis de Cereſola, vulgo *in cima le Sorti, chiamate le Valle Buſe, e Motta*, quibus Buſchis dictum fuit cohærentiare a mane la Coſta d'eſſa ſorte di Boſco, et Prato, chiamato *il Prato Magro di Cereſola*, a meridie il Sig. Federico Rota, ſeu ſuoi figliuoli, mediante la coſta Gino alla ſommità de' Monti, a ſera la detta ſommità de' Monti, et Boſco ſuddetto, et a vento li ſuddetti Eredi Rota, ſeu li Eredi quond. Innocento Buzzonio quond. Andrea, conforme le dette fatte, et uti dictæ Partes mu-

tua

tua ſtipulatione, ut dixerunt etc., et ſalvo ſemper fundo dicto D. Venditori, et ſuis hæredibus etc.

Salvo errore cohærentiarum etc.

Et de omnibus juribus etc.

Et hæc omnia cum ſolemnibus tenore, ceſſione jurium, et actione translatione dominii, et poſſeſſionis, ſolemni conſtituto, conſtitutione Miſſi, et Procuratoris in rem ſuam propriam poſitione in poſterum etc., et cum promiſſione, et obligatione manutenendi, et deſumendi in forma communi, et juris, et a prima etiam citatione uſque ad ultimam ſententiam incluſivè expenſis ejuſdem Venditoris intelligendo poſtea tamen, quod in caſu evictionis non teneatur dictus D. Joannes, niſi ad infraſcriptis pretii, et reſtitutionem tantum, et expenſarum, ſi quæ fuerunt fact. per dictum D. Emptorem etc.

Et hoc pro pretio, et mercato librarum 310. Imper. ſic declaratum, et arbitratum ad Michaele Manzono, ut dictæ Partes dixerunt ut ſupra, quas quidem dictas libras 310., et queſte in tanto Ferro crudo da dargli per detta compra all' andata del Forno delli Fragia di Valſaſina dell' anno 1675., giuſta la comanda fatta da detto Sig. Michel Angelo Manzone, da conſegnarli a detto Buzzoni Venditore.

Quod quidem reſpective Ferrum crudum poſtquam fuerit traditum, et conſignatum ut ſupra, erit pro plena, et completa ſolutione, et integra ſatisfactione præſentis Inſtrumenti Venditionis, ac pretii dictorum Lignorum ut ſupra venditorum.

Quare viciſſim etc., renuntiando viciſſim ut ſupra, item pluri pretio, et minori ut ſupra, et legi ſecundæ C. de reſcindend. Venditione, et l. ſi quis cum aliter de verborum obligat., certificat. etc.

Quæ omnia cum pactis executivis, reciprocis etc.

Inſuper dictæ Partes juraverunt etc., habere ratum etc., et non contravenire etc., etiam cum obligatione, et refectione etc.

Et de prædictis.

Actum in Sala Domus habitationis mei Notarii infraſcripti ſit. in loco Barſii Valliſſaxinæ prædictæ, præſentibus Teſtibus Alexandro Rubeo quond. Balthaſſaris, Carolo Marco de Arrigonis filio quond. Antonii, et Baptiſta Mandelli

delli filio quond. Alexandri, omnibus habitantibus in loco prædicto Barſii, omnibus notis, et idoneis.

Ego Pompejus Manzolus publicus Mediolani Apoſtolica Imperialique auctoritate Notarius, habitator in loco Barſii Valliſſaxinæ Ducatus Mediolani, ſupraſcriptum Inſtrumentum rogatus confeci, edidi, et pro fide ſubſcripſi.

Nos J. C. Marcus Antonius Franzonus Sindicator Valliſſaxinæ fidem facimus, et atteſtamur ſicuti ſupraſcriptus Pompejus Manzolus eſt publicus, et de Collegio Mediolani Notarius, ejuſque ſcriptis ſemper adhibitam fuiſſe fidem indubitatam, in dieſque haberi tam in Judit., quam extra etc. In quorum fidem. Dat. Introbii dictæ Valliſſaxinæ die 14. Decembris 1675. Franzonus Sindicator = Petrocus Cancell.

Subſcript. cum ſigno Tabellionatus antepoſito Ego Bartholomæus Buzzonus fil. quond. D. Joannis Not. olim Not. Vallis tortæ Venetiarum auctoritate Not. pub. Bergomenſis præſens exemplar extraxi ex alio ſimili mihi exhibito ad hunc finem, et pro fide me ſubſcripſi, ac ſignavi.

Concordat. cum copia authentica in actis exhibita, & pro fide &c.

Joſeph Antonius Mentaſchi Regius Excellentiſſimi Mediolani Senatus Cancellarius Coadjutor.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 059927886